



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**

# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**

## **XXXV CICLO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN**

**STORIA DELLE SOCIETÀ, DELLE ISTITUZIONI E DEL PENSIERO. DAL MEDIOEVO  
ALL'ETÀ CONTEMPORANEA**

### **Politica e giustizia in una comunità del patriarcato di Aquileia: Udine tra i secoli XIV e XV**

Settore scientifico-disciplinare: **M-STO/01**

**DOTTORANDO  
PIETRO D'ORLANDO**

**COORDINATORE  
PROF. PAOLO FERRARI**

**SUPERVISORE DI TESI  
PROF.SSA ELISABETTA SCARTON**

**CO-SUPERVISORE DI TESI  
PROF. ANDREA ZORZI**

Firmato digitalmente da: Paolo Ferrari  
Organizzazione: UNIVERSITAUDINE/01071600306  
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del  
certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è  
rilasciato. The certificate holder must use the certificate only  
for the purposes for which it is issued.  
Data: 25/11/2022 12:11:31

Firmato digitalmente da: Elisabetta Scarton  
Organizzazione: UNIVERSITAUDINE/01071600306  
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del  
certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è  
rilasciato. The certificate holder must use the certificate only  
for the purposes for which it is issued.  
Data: 25/11/2022 15:28:33



Firmato digitalmente da:  
**ANREA ZORZI**  
Università degli Studi di  
Firenze  
Firmato il: 28-11-2022 12:19:00  
Seriale certificato: 696290  
Valido dal 08-06-2020 al 08-  
06-2023

**ANNO ACCADEMICO 2021/2022**

## NOTE

### 1. Firme

Il frontespizio deve essere firmato:

- a) dal **Coordinatore del Dottorato**
- b) dal **Supervisore della tesi** (eventualmente anche dal Co-supervisore)

### 2. Tesi redatta in lingua diversa dall'italiano

Va in ogni caso **indicata in italiano** la denominazione dell'Università, del dottorato, del ciclo e del settore scientifico disciplinare

### 3. Formattazione della tesi

Fare riferimento al proprio Supervisore di tesi

---

## INDICE

Sigle e opere citate in forma abbreviata.....	5
Nota sulle fonti digitali e digitalizzate .....	39
Introduzione.....	41
PARTE I – ISTITUZIONI E SOCIETÀ	
1. Tra <i>iusdictio</i> patriarchina e ordine consuetudinario: il contesto storico.....	53
1.1. Gli assetti di potere del patriarcato di Aquileia: una panoramica.....	53
1.2. Il <i>castrum</i> , la <i>terra</i> , il <i>districtus</i> : la giurisdizione composta di un centro minore.....	61
1.3. «Per laudum et sententiam». La consuetudine giudiziaria e la sua dimensione politica .....	68
2. Le istituzioni assembleari della comunità: arengo e consiglio.....	83
2.1. Il quadro storiografico .....	83
2.1.1. Le assemblee bassomedievali: discutere, decidere, verbalizzare .....	84
2.1.2. Riunirsi “al confine”: le assemblee civiche nel Friuli patriarchino.....	89
2.2. «In pleno aringo». Le convocazioni plenarie della comunità .....	93
2.2.1. Una presenza evanescente: spunti dal tardo Duecento e dal primo Trecento .....	94
2.2.2. Un caso (fortuito) di studio: le designazioni delle cariche del 1409-1410.....	97
2.3. Il <i>consilium terre</i> .....	101
2.3.1. L’istituzione attraverso la lente degli statuti .....	102
2.3.2. Oltre gli statuti: un sondaggio delle coeve scritture comunali .....	105
2.3.3. La composizione “ordinaria” dell’assemblea: le liste del periodo 1386-1420.....	109
3. Gli arti e il capo del comune: <i>officiales</i> e deputati <i>ad regimen terre</i> .....	123
3.1. Le magistrature cittadine: figure e ruoli dell’amministrazione civica .....	123
3.1.1. Il definirsi di un organigramma .....	123
3.1.2. Distinzioni, parallelismi, sovrapposizioni: la riforma dell’ <i>officium zurarie</i> (1374 ca.).....	129
3.1.3. Prosopografia degli <i>officiales</i> (1386-1420).....	135
3.2. Un nuovo volto del potere: il <i>regimen terre</i> tra <i>officium</i> e autorità apicale.....	143
3.2.1. Stato di emergenza e necessità politica: le origini dell’istituzione.....	146
3.2.2. Percorsi di legittimazione: il consolidarsi del <i>regimen</i> .....	154
3.2.3. Prosopografia dei deputati (1385-1420).....	162
PARTE II – CONFLITTUALITÀ E POLITICHE GIUDIZIARIE	
4. Appigli e distorsioni: la cornice storiografica e il quadro documentario .....	179
4.1. Dissenso, ribellione, prodizione: logiche e forme del conflitto politico .....	181
4.2. Tracce e percorsi documentari: fonti giudiziarie e problemi di interpretazione .....	185
4.3. «Confessio seu manifestum». Anatomia dell’interrogatorio .....	190

5. «Dominus in illa terra». Ascesa e declino di Federico Savorgnan (1381-1389).....	195
5.1. Dopo la pace di Torino: un piano d'assedio tra vendetta ed eversione.....	197
5.1.1. Tre versioni di un “non-evento”.....	199
5.1.2. Gli esiti e le incognite dell'inchiesta.....	207
5.2. Un principato conteso, una comunità divisa: note e vicende circa un processo del 1388 .....	213
5.2.1. La ricostruzione giudiziaria di un <i>tractatus mortis</i> .....	216
5.2.2. Gli sviluppi processuali ed extraprocessuali: potenzialità e limiti della giustizia comunitaria .....	222
5.3. L'uccisione di Federico Savorgnan: vendetta familiare e delitto politico .....	229
5.3.1. Febbraio 1389: “memorie” a confronto .....	230
5.3.2. Dalla violenza incontrollata al disciplinamento della vendetta collettiva .....	234
6. «Magne discordie sunt in Patria». La dialettica tra Udine e Tristano Savorgnan sullo sfondo della crisi patriarchina (1394-1420) .....	239
6.1. Il nobile, la comunità, il patriarcato: complementarità, asimmetrie, fratture .....	239
6.1.1. Tensioni sopite e conflitti irrisolti .....	241
6.1.2. Il riallineamento politico di Udine e le sue conseguenze (1409-1412) .....	245
6.2. Fazioni in movimento.....	251
6.2.1. Alleati o avversari? Dare un volto alle parti .....	252
6.2.2. «Gli amici occulti». Riconoscere le aderenze, svelare il dissenso .....	262
6.3. L'azione repressiva del <i>regimen terre</i> : bandi, confische e condanne capitali (1412-1420) .....	271
6.3.1. I ribelli. Le espulsioni del 1412-1413 .....	272
6.3.2. Sospettati e pentiti: l'onda lunga della repressione .....	281
6.3.3. Epilogo (e un nuovo inizio) .....	289
Conclusioni.....	295
Appendice documentaria .....	299
1. BCUD, ACA, <i>Annales</i> , vol. III, cc. 155v-157v: ordinamento dell'ufficio capitaneale (1362 maggio 13) .....	300
2. BCUD, FP, ms. 841, cc. 34r-38v: ordinamento degli ufficiali <i>in criminalibus</i> e <i>in civilibus</i> (1374 ca.).....	303
3. BCUD, ACA, <i>Annales</i> , vol. VI, cc. 340r-341r: ordinamento dell' <i>officium deputatorum super guerra</i> (1380).....	311
4. BCUD, FP, ms. 892, vol. II, cc. 55v-58v: interrogatorio di Abbate toscano (1381 ottobre 1).....	314
5. BCUD, FP, ms. 892, vol. II, cc. 59r-60r: interrogatorio di Alessio da Capodistria (1381 ottobre 5).....	319
6. BCUD, FP, ms. 892, vol. II, cc. 60v-64r: interrogatorio di Zaro da Capodistria (1381 ottobre 20).....	322
7. ASUD, ANA, b. 703, I, cc. 62r-63v: interrogatorio di ser Missio da Remanzacco (1388 marzo 19) .....	327
8. BCUD, ACA, <i>Annales</i> , vol. X, c. 59v: disciplinamento della vendetta comunitaria (1390 agosto 22).....	330
9. BCUD, ACA, <i>Annales</i> XVIII, cc. 542r-543v: interrogatorio di Zannino da Venezia (1412 agosto 9).....	332
10. BCUD, ACA, <i>Annales</i> XVIII, cc. 545r-548v: interrogatorio di Bertolissio da Udine (1412 settembre 15).....	338
11. BCVR, FM, ms. 666, cc. 32r-33v: lista di ribelli banditi da Udine (1413 ca.).....	343
12. BCUD, ACA, <i>Annales</i> XX, cc. 235r-236r: interrogatorio di Domenico Tamburlini da Udine (1416 febbraio 2)....	346
13. BCUD, ACA, <i>Annales</i> XXI, cc. 130r-v e 132r-v: interrogatorio di Andrea speciale (1417 giugno 2) .....	351

*Sigle e opere citate in forma abbreviata*<sup>1</sup>

ASUd	Archivio di Stato di Udine
ANA	<i>Archivio Notarile Antico</i>
GF	<i>Giurisdizioni Feudali</i>
ASVe	Archivio di Stato di Venezia
SSA	<i>Senato, Secreti Alfabetici</i>
BCUd	Biblioteca Civica di Udine “V. Joppi”
ACA	<i>Archivio Comunale Antico</i>
FJ	<i>Fondo Joppi</i>
FP	<i>Fondo Principale</i>
BCVr	Biblioteca Civica di Verona
FM	<i>Fondo Manoscritti</i>
DBI	<i>Dizionario Biografico degli Italiani</i>
MGH, DD	<i>Monumenta Germaniae Historica, Diplomata</i>
NL	<i>Nuovo Liruti. Dizionario Biografico dei Friulani</i>

*Archivum civitatis Utini: Archivum civitatis Utini: catastico e appendice*, a cura di Pier Cesare Ioly Zorattini e Liliana Cargnelutti, Udine, Del Bianco, 1985.

ARTIFONI, *Per un profilo*: Enrico ARTIFONI, *Per un profilo medievistico di Pier Silverio Leicht*, in *Patrie storiografiche sui confini orientali tra Otto e Novecento*, a cura di Andrea Tilatti e Marino Zabbia, in «Reti Medievali», 16/1 (2015), pp. 301-316.

---

<sup>1</sup> Salvo rare eccezioni, si è omesso di riportare i *link* alle fonti disponibili in rete (indicate tra parentesi tonde come *online*). Per maggiori dettagli si rimanda alla *Nota sulle fonti digitali e digitalizzate* posta in calce alla bibliografia.

ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*: Enrico ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1990.

ASCHERI, *Note per la storia*: Mario ASCHERI, *Note per la storia dello stato di necessità*, in «Studi senesi», LXXXVII (1975), pp. 7-94.

BACCI, *I ministeriali*: Mauro BACCI, *I ministeriali del patriarcato di Aquileia*, Padova, Il Poligrafo, 2003.

BALANDIER, *Antropologia politica*: Georges BALANDIER, *Antropologia politica*, Roma, Armando Editore, 2000.

BATTISTELLA, *La servitù*: Antonio BATTISTELLA, *La servitù di masnada in Friuli*, Venezia, Istituto veneto di arti grafiche, 1908.

BELLABARBA, *I principati feudali*: Marco BELLABARBA, *I principati feudali delle Alpi orientali (Trento, Bressanone, Aquileia, Tirolo e Gorizia)*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia*, a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Roma, Viella, 2014, pp. 183-201.

BELLABARBA, *La giustizia ai confini*: Marco BELLABARBA, *La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1996.

BELLABARBA, *Stati, poteri, territori*: Marco BELLABARBA, *Stati, poteri, territori: un antico regime italiano*, in *L'Italia come storia. Primato, decadenza, eccezione*, a cura di Francesco Benigno e Ennio Igor Mineo, Roma, Viella, 2020, pp. 105-130.

BENIGNO-MINEO, *Discutere il canone nazionale*: Francesco BENIGNO – Ennio Igor MINEO, *Introduzione. Discutere il canone nazionale*, in *L'Italia come storia. Primato, decadenza, eccezione*, a cura di Francesco Benigno e Ennio Igor Mineo, Roma, Viella, 2020, pp. 7-82.

BENIGNO-SCUCCIMARRA, *Introduzione*: Francesco BENIGNO – Luca SCUCCIMARRA, *Introduzione a Il governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, a cura di Francesco Benigno e Luca Scuccimarra, Roma, Viella, 2007, pp. 3-33.

BERENGO, *L'Europa delle città*: Marino BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999.

BERNARDI, *Tra Cesare e Dio*: Claudio BERNARDI, *Tra Cesare e Dio. Il Corpus Domini delle repubbliche di Genova e Venezia (secc. XVI-XVII)*, in *Images, cultes, liturgies. Les connotations politiques du message religieux*, sous la direction de Paola Ventrone et Laura Gaffuri, Paris-Roma, Publications de la Sorbonne / École française de Rome, 2014, pp. 273-292.

BERTELLI, *Il potere nascosto*: Sergio BERTELLI, *Il potere nascosto: i consilia sapientium*, in *Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV-XVII)*, Università di Perugia, «Annali della facoltà di scienze politiche», 16 (1979-1980), pp. 11-31.

BERTONI, *Costi e profitti*: Laura BERTONI, *Costi e profitti della guerra*, in *Guerre ed eserciti nel Medioevo*, a cura di Paolo Grillo e Aldo A. Settia, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 221-247.

BIANCHI, *Sala*: Francesco BIANCHI, *Sala Paganino*, in *DBI*, vol. 89 (2017), (online).

BINO, *Per un'indagine*: Carla Maria BINO, *Per un'indagine dei significati di repraesentare nel pensiero cristiano. Alcuni esempi tra retorica e liturgia (secoli XI-XII)*, in *Presenza-assenza. Meccanismi dell'istituzionalità nella Societas Christiana (secoli IX-XIII)*, a cura di Guido Cariboni, Nicolangelo D'Acunto, Elisabetta Filippini, Milano, Vita e Pensiero, 2021, pp. 29-42.

BLANCATO-VITTOR, *Nicolò da Cividale*: Sebastiano BLANCATO – Elisa VITTOR, *Nicolò da Cividale e Francesco di Nasutto da Udine. Notai patriarcali*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2018.

BLANCATO, «*Cum causa matrimonialis...*»: Sebastiano BLANCATO, «*Cum causa matrimonialis sit de maximis causis*». *Per uno studio degli acta giudiziari nel patriarcato d'Aquileia: le cause matrimoniali dalla metà del XIII agli inizi del XIV secolo*, in «*Scrineum Rivista*», 14 (2017), pp. 23-297.

BLANCATO, *Le note di Giovanni da Lupico*: Sebastiano BLANCATO, *Le note di Giovanni da Lupico notaio patriarcale (1265, 1267-1271, 1273, 1277-1279, 1283-1285, 1288, 1294-1298)*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2013.

BLANSHEI, *Politica e giustizia*: Sarah Rubin BLANSHEI, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo*, traduzione e cura di Massimo Giansante, Roma, Viella, 2016.

BRAMBILLA, *Dagli sponsali civili*: Elena BRAMBILLA, *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale (sec. XV-XVI). A proposito di alcuni studi recenti sulle cause matrimoniali come fonte storica*, in «*Rivista Storica Italiana*», CXV, 3 (2003), pp. 956-1005.

BRAMBILLA, *Genealogie del sapere*: Elena BRAMBILLA, *Genealogie del sapere. Per una storia delle professioni giuridiche nell'Italia settentrionale, secoli XIV-XVII*, in *Forme ed evoluzione del lavoro in Europa: XIII-XVIII secc.*, Firenze, Le Monnier, 1991, pp. 733-786.

BRUNETTIN, *Bertrando*: Giordano BRUNETTIN, *Bertrando di Saint-Geniès patriarca di Aquileia (1334-1350)*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2004.

BRUNETTIN, *L'evoluzione impossibile*: Giordano BRUNETTIN, *L'evoluzione impossibile. Il principato ecclesiastico di Aquileia tra retaggio feudale e tentazioni signorili (1251 – 1350)*, in *Il patriarcato di Aquileia. Uno stato nell'Europa medievale*, a cura di Paolo Cammarosano, Udine, Casamassima, 1999, pp. 67-226.

BRUNETTIN, *Nobili si diventa*: Giordano BRUNETTIN, *Nobili si diventa. Ceto dirigente e nobiltà civica a Pordenone tra XIII e XV secolo*, in *La nobiltà civica a Pordenone: formazione e sviluppo di un ceto dirigente (secoli XIII-XVIII)*, a cura di Gilberto Ganzer, Pordenone, Provincia di Pordenone, 2006, pp. 65-84.

BRUNETTIN, *Per una storia*: Giordano BRUNETTIN, *Per una storia del ceto dirigente patriarchino: il caso di Gemona (secc. XIII-XV)*, in *Gemona nella Patria del Friuli: una società cittadina nel Trecento*, Trieste, CERM, 2009, pp. 317-362.

CAIAZZA, *Le residenze*: Gabriele CAIAZZA, *Le residenze dei patriarchi di Aquileia (secoli XIII-XIV)*, Università degli studi di Trieste, tesi di dottorato, relatore Flavia De Vitt, co-relatore Bruno Figliuolo, a. a. 2014-2015.

CAMMAROSANO, *Gemona nel Trecento*: Paolo CAMMAROSANO, *Gemona nel Trecento italiano*, in *Gemona nella Patria del Friuli: una società cittadina nel Trecento*, Convegno di studio, Gemona del Friuli, 5-6 dicembre 2008, a cura di Paolo Cammarosano, Trieste, CERM, 2009, pp. 419-425.

CAMMAROSANO, *Italia medievale*: Paolo CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1991 (si cita da Carocci, 2016).

CAMMAROSANO, *L'Alto Medioevo*: Paolo CAMMAROSANO, *L'Alto Medioevo: verso la formazione regionale*, in *Storia della società friulana. Il Medioevo*, a cura di Paolo Cammarosano, Flavia De Vitt, Donata Degrassi, Udine, Casamassima, 1988, pp. 9-155.

CAMMAROSANO, *Le origini della fiscalità*: Paolo CAMMAROSANO, *Le origini della fiscalità pubblica delle città italiane*, in ID., *Studi di storia medievale. Economia, territorio, società*, Trieste, Cerm, 2009, pp. 229-241.

CAMMAROSANO, *Strutture di insediamento*: Paolo CAMMAROSANO, *Strutture di insediamento e società nel Friuli dell'età patriarchina*, in ID., *Studi di storia medievale. Economia, territorio, società*, Trieste, CERM, 2009, pp. 111-133.

CAMMAROSANO, *Trieste*: Paolo CAMMAROSANO, *Trieste nell'Italia delle città e la dedizione all'Austria nel 1382*, in *Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte, società nel Trecento*, a cura di Paolo Cammarosano, Roma, Viella, 2009.



- CAPPELLI, *Cronologia*: Adriano CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, 7<sup>a</sup> edizione, Milano, Hoepli, 2012.
- CARGNELUTTI, *Alexander Wolf e Vincenzo Joppi*: Liliana CARGNELUTTI, *Alexander Wolf e Vincenzo Joppi: ricerca documentaria, conservazione e tutela del bene culturale*, in *Alexamder Wolf tra Piemonte e Friuli: archeologia, linguistica, storia e cultura nel secondo Ottocento*, a cura di Lorenzo Di Lenardo, Udine, Forum, 2009, pp. 233-262.
- CARGNELUTTI, *I borghi e la città*: Liliana CARGNELUTTI, *I borghi e la città. Organizzazioni vicinali e associative in Udine (secoli XIV-XVIII)*, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1992.
- CARGNELUTTI, *I Toscani nell'«Archivum Civitatis Utini»*: Liliana CARGNELUTTI, *I Toscani nell'«Archivum Civitatis Utini». Le aggregazioni alla cittadinanza*, in *I Toscani in Friuli. Atti del convegno Udine, 26-27 gennaio 1990*, a cura di Alessandro Malcangi, Olschki, Firenze, 1992, pp. 83-99.
- CARGNELUTTI, *Sull'origine*: Liliana CARGNELUTTI, *I Savorgnan: note sull'origine e sulla storia della famiglia*, in *I Savorgnan e la Patria del Friuli dal XIII al XVIII secolo*, Udine, Provincia di Udine - Assessorato alla cultura, 1984, pp. 43-47.
- CARGNELUTTI, *Tristano Savorgnan*: Liliana CARGNELUTTI, *Tristano Savorgnan (1377-1440) nella crisi del Patriarcato*, in *I Savorgnan e la Patria del Friuli dal XIII al XVIII secolo*, Udine, Provincia di Udine - Assessorato alla cultura, 1984, pp. 113-118.
- CARGNELUTTI, *Vincenzo Joppi*: Liliana CARGNELUTTI, *Vincenzo Joppi e la storia del Friuli*, in *Vincenzo Joppi 1824-1900*, Udine, Forum, 2004, pp. 37-55.
- CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice*: Joanna CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy: Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden, Brill, 2016.
- CARUSI-SELLA, *Statuti di Udine: Statuti di Udine del secolo XIV*, a cura di Enrico Carusi e Pietro Sella, Udine, Deputazione di Storia Patria, 1930.
- CASELLA, *I Savorgnan*: Laura CASELLA, *I Savorgnan: la famiglia e le opportunità del potere (sec. XV-XVIII)*, Roma, Bulzoni, 2003.
- CASELLA, *Savorgnan Tristano*: Laura Casella, *Savorgnan Tristano (1377-1440). Uomo d'arme, politico*, in *NL*, (online).
- CAVALCA, *Il bando*: Desiderio CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano, Giuffré, 1978.

CAVINA-GRILLI, *Gaetano Salvemini e Gioacchino Volpe*: Paola CAVINA – Lorenzo GRILLI, *Gaetano Salvemini e Gioacchino Volpe: dalla storia medievale alla storia contemporanea*, Pisa, Edizioni della Normale, 2008.

CAVINA, *Ai confini del problema criminale*: Marco CAVINA, *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna, Bononia University Press, 2015.

CAVINA, *Il duello giudiziario*: Marco CAVINA, *Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino, Giappichelli, 2003.

CAVINA, *Il sangue dell'onore*: Marco CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

CESSI, *Venezia neutrale*: Roberto CESSI, *Venezia neutrale nella seconda lega antiviscontea (1392-1397)*, in «Nuovo Archivio Veneto», Nuova Serie, 28 (1914), pp. 233-307.

CHIFFOLEAU, *Le procès*: Jacques CHIFFOLEAU, *Le procès comme mode de gouvernement*, in *L'età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel '300. Atti del convegno di studio in occasione della XIX edizione del Premio internazionale Ascoli (Ascoli Piceno, 2007)*, a cura di Antonio Rigo e Francesco Veronese, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2009, pp. 319-348.

CHITTOLINI, *Il 'privato'*: Giorgio CHITTOLINI, *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di Giorgio Chittolini, Anthony Molho, Pierangelo Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 553-589.

CHITTOLINI, *L'Italia delle civitates*: Giorgio CHITTOLINI, *L'Italia delle civitates. Grandi e piccoli centri fra Medioevo e Rinascimento*, Roma, Viella, 2015.

CHITTOLINI, *La formazione*: Giorgio CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979.

CHITTOLINI, *Popolazione urbana*: Giorgio CHITTOLINI, *Popolazione urbana, territori urbani, piccole città: alcuni problemi di storia dell'urbanizzazione nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIII-XVI)*, in ID., *L'Italia delle civitates. Grandi e piccoli centri fra Medioevo e Rinascimento*, Roma, Viella, 2015, pp. 73-89.

CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane*: Giorgio CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna*, a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, il Mulino, pp. 7-45.

*Chronicon Tarvisinum: Chronicon Tarvisinum ab anno MCCCLXVIII. Usque ad Annum MCCCCXXVIII. auctore Andrea de Redusiis de Quero*, edito in Ludovico Antonio Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores*, vol. XIX, Milano, Societas Palatina, 1731, coll. 741-866.

*Circolazioni documentarie: Statuti comunali e circolazioni documentarie nelle società mediterranee dell'Occidente (secoli XII-XV)*, a cura di Didier Lett, Paris-Trieste, Éditions de la Sorbonne-CERM, 2018.

COLASANTI, *Cattaneo Galeazzo*: Giustiniana Migliardi O' Riordan COLASANTI, *Cattaneo Galeazzo*, in *DBI*, vol. 22 (1979), (online).

COLEMAN, *Representative Assemblies*: E. COLEMAN, *Representative Assemblies in Communal Italy*, in *Political Assemblies in the Earlier Middle Ages*, eds. Paul S. Barnwell, Marco Mostert, Turnhout, Brepols, 2004, pp. 193-210.

CONETTI, *La contumacia*: Mario CONETTI, *La contumacia tra teoria del processo e amministrazione della giustizia (secoli XIII-XIV)*, in *Presenza-assenza. Meccanismi dell'istituzionalità nella Societas Christiana (secoli IX-XIII)*, a cura di Guido Cariboni, Nicolangelo D'Acunto, Elisabetta Filippini, Milano, Vita e Pensiero, 2021, pp. 301-329.

*Conflitti, paci e vendette: Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di Andrea Zorzi, Firenze, Firenze University Press, 2009.

CONTAMINE, «Inobedience»: Philippe CONTAMINE, «Inobedience», *rébellion, trahison, lèse-majesté. Observations sur les procès politiques à la fin du Moyen Âge*, in *Les procès politiques (XIV<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle)*, études réunies par Yves-Marie Bercé, Roma, École française de Rome, 2007, pp. 63-82.

*Contester au Moyen Âge: Contester au Moyen Âge: de la désobéissance à la révolte*, XLIX<sup>e</sup> Congrès de la SHMESP (Rennes, 2018), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019.

CORTESE, *La norma giuridica*: Ennio CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1962-1964 (ristampa 1995).

COSTA, *Iurisdictio*: Pietro COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969 (ristampa 2002).

*Costruire il consenso: Costruire il consenso. Modelli, pratiche, linguaggi (Secoli XI-XV)*, a cura di Maria Pia Alberzoni e Roberto Lambertini, Milano, Vita e Pensiero, 2019.

COVINI, *Professione legale*: Maria Nadia COVINI, *Professione legale e distinzione sociale: casi lombardi fra Tre e Quattrocento*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze*,

*conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, a cura di Lorenzo Tanzini e Sergio Tognetti, Roma, Viella, 2016, pp. 299-323.

CRUCIATTI, *La conservazione*: Gabriella CRUCIATTI, *La conservazione della memoria in Friuli. Da Jacopo Pirona a Vincenzo Joppi (1832-1880)*, in *Erudizione cittadina e fonti documentarie. Archivi e ricerca storica nell'Ottocento italiano (1840-1880)*, a cura di Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli, Gian Maria Varanini, Stefano Vitali, vol. I, Firenze, Firenze University Press, 2019, pp. 555-572.

*Cultures of Conflict Resolution: Cultures of Conflict Resolution in Early Modern Europe*, eds. Stephen Cummins, Laura Kounine, London, Routledge, 2016.

CUSIN, *Il confine orientale*: Fabio CUSIN, *Il confine orientale d'Italia nella politica europea del XIV e XV secolo*, Trieste, Lint, 1977 (edizione originale Milano, Giuffrè, 1937).

D'ORLANDO, *Confinaciones et exilia*: Pietro D'ORLANDO, *Confinaciones et exilia. L'espulsione dalla comunità udinese tra Tre e Quattrocento*, in *Confini e sconfinamenti*, a cura di Carlo Daffonchio e Irene Candelieri, Trieste, EUT, 2022, pp. 83-94.

D'ORLANDO, *Enrico Praytenrewter*: Pietro D'ORLANDO, *Enrico Praytenrewter. Notizie biografiche*, in *I registri di lettere della curia spirituale aquileiese del notaio Enrico Praytenrewter (1398-1405, 1412-1417). Con un'appendice di atti processuali e di atti di curia*, a cura di Pietro D'Orlando e Nicola Ryssov, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2020, pp. 25-62.

D'ORLANDO-RYSSOV, *I registri di lettere*: Pietro D'ORLANDO – Nicola RYSSOV, *I registri di lettere della curia spirituale aquileiese del notaio Enrico Praytenrewter (1398-1405, 1412-1417). Con un'appendice di atti processuali e di atti di curia*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2020.

DAMAŠKA, *Evaluation of Evidence*: Mirjan R. DAMAŠKA, *Evaluation of Evidence. Premodern and Modern Approaches*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

DAMAŠKA, *I volti della giustizia e del potere*: Mirjan R. DAMAŠKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, il Mulino, 1991.

DAVIDE, *La cittadinanza*: Miriam DAVIDE, *La cittadinanza (secoli XIII-XV). Modalità di acquisizione, diritti e doveri nelle terre nordorientali d'Italia*, in *Identità cittadine e aggregazioni sociali in Italia, secoli XI-XV*, Convegno di studio, Trieste 28-30 giugno 2010, a cura di Miriam Davide, Trieste, CERM, 2012, pp. 31-54.

DAVIDE, *La documentazione giudiziaria*: Miriam DAVIDE, *La documentazione giudiziaria tardo medievale e della prima Età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste*, in *La documentazione*

*degli organi giudiziari nell'Italia tardo medievale e moderna*, a cura di Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli, Carla Zarrilli, Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali, 2012, pp. 223-248.

DAVIDE, *Legge e potere*: Miriam DAVIDE, *Legge e potere nel feudo Savorgnan di Buja: la famiglia, il territorio e l'eretico*, Udine, Gaspari, 2011.

DAVIDE, *Lombardi in Friuli*: Miriam DAVIDE, *Lombardi in Friuli. Per la storia delle migrazioni interne nell'Italia del Trecento*, Trieste, CERM, 2008.

DAVIDE, *Moggio*: Miriam DAVIDE, *L'amministrazione della giustizia nei territori soggetti all'Abbazia di Moggio*, in *Mueç: 94. Congrès, Mueç, ai 24 di Setembar dal 2017*, a cura di Giuliana Pugnetti e Bruno Lucci, Società Filologica Friulana, Udine, 2017, pp. 261-276.

DAVIDE, *Zoppola tardomedievale*: Miriam DAVIDE, *L'amministrazione della giustizia nella Zoppola tardomedievale e di prima età moderna*, in *Sopula: XCII Congrès, Sopula, ai 27 di Setembar dal 2015*, a cura di Pier Carlo Begotti e Pier Giorgio Sclipa, Udine, Società Filologica Friulana, 2015, pp. 141-150.

DE ANGELIS, «*Omnes simul aut quot plures habere potero*»: Gianmarco DE ANGELIS, «*Omnes simul aut quot plures habere potero*». *Rappresentazioni delle collettività e decisioni a maggioranza nei comuni italiani del XII secolo*, in «*Reti medievali*», 12, 2 (2011), pp. 151-194 (online).

DE ANGELIS, *Profilo*: Gianmarco DE ANGELIS, *Profilo di Edoardo Ruffini (Torino, 1901 – Borgofranco d'Ivrea, 1983)*, in «*Reti medievali*», 11, 1 (2010), pp. 407-416 (online).

DE BIASIO, *Giovanni di Moravia*: Luigi DE BIASIO, *Il patriarca d'Aquileia Giovanni di Moravia e la creazione a Udine di un governo di popolo*, in *Poteri, assemblee, autonomie (Il lungo cammino verso la sovranità popolare). Miscellanea in memoria di Roberto Celli*, Udine, Del Bianco, 1989, pp. 183-194.

DE VITT, *Del Torso Iacopino*: Flavia DE VITT, *Del Torso Iacopino (? – 1414), cardinale*, in *NL*, (online).

DE VITT, *I poteri temporali*: Flavia DE VITT, *I poteri temporali dei patriarchi d'Aquileia nel Medioevo*, in «*Ce fastu?*», 76 (2000), pp. 77-96.

DE VITT, *Toscani e chiese in Friuli*: Flavia DE VITT, *Toscani e chiese in Friuli nel tardo Medioevo*, in *I Toscani nel patriarcato di Aquileia in età medioevale*, Selekt, Udine, 2010, pp. 65-77.

DE VITT, *Vita della Chiesa*: Flavia DE VITT, *Vita della Chiesa nel tardo Medioevo*, in *Storia della società friulana. Il Medioevo*, a cura di Paolo Cammarosano, Flavia De Vitt, Donata Degrassi, Udine, Casamassima, 1988, pp. 157-267.

DEGRASSI, *All'incrocio tra commerci*: Donata DEGRASSI, *All'incrocio tra commerci a lunga distanza e produzione locale: il Friuli nel Trecento*, in EAD., *Continuità e cambiamenti nel Friuli tardo medievale (XII-XV secolo). Saggi di storia economica e sociale*, Trieste, CERM, 2009, pp. 111-132.

DEGRASSI, *Continuità e cambiamenti*: Donata DEGRASSI, *Continuità e cambiamenti nel Friuli tardo medievale (XII-XV secolo). Saggi di storia economica e sociale*, Trieste, CERM, 2009

DEGRASSI, *Cormons*: Donata DEGRASSI, *Cormons nel Medioevo*, Cormons, Edizioni della Laguna, 1996.

DEGRASSI, *Dai confini*: Donata DEGRASSI, *Dai confini dei villaggi ai confini politici. L'area friulana nel tardo medioevo*, in *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, a cura di Paola Guglielmotti, in «Reti Medievali Rivista», VII-1 (2006), (online).

DEGRASSI, *I beni fondiari*: Donata DEGRASSI, *I beni fondiari degli ordini monastici e la loro gestione (secoli XIII-XIV)*, in EAD., *Continuità e cambiamenti nel Friuli tardo medievale (XII-XV secolo). Saggi di storia economica e sociale*, Trieste, CERM, 2009, pp. 83-109.

DEGRASSI, *Il mondo*: Donata DEGRASSI, *Il mondo dei mestieri artigianali*, in *La mobilità sociale nel Medioevo*, a cura di Sandro Carocci, Roma, École française de Rome, 2010, pp. 273-306.

DEGRASSI, *L'economia*: Donata DEGRASSI, *L'economia nel tardo Medioevo*, in *Storia della società friulana. Il Medioevo*, a cura di Paolo Cammarosano, Flavia De Vitt, Donata Degrassi, Udine, Casamassima, 1988, pp. 269-435.

DEGRASSI, *L'organizzazione militare*: Donata DEGRASSI, *L'organizzazione militare del patriarcato di Aquileia nel Due e Trecento*, in *Il patriarcato di Aquileia. Uno stato nell'Europa medievale*, a cura di Paolo Cammarosano, Udine, Casamassima, 1999, pp. 281-296.

DEGRASSI, *La formazione*: Donata DEGRASSI, *La formazione delle élites urbane nel Patriarcato di Aquileia (Friuli) alla fine del Medioevo (secoli XIII-XV)*, in *Urban Elites in the Middle Ages and the Early Modern Times between Alps, the Adriatic and the Pannonian plans*, Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011, pp. 83-100.

DEGRASSI, *Mutamenti istituzionali*: Donata DEGRASSI, *Mutamenti istituzionali e riforma della legislazione: il Friuli dal dominio patriarchino a quello veneziano (XIV-XV secolo)*, in EAD., *Continuità e cambiamenti nel Friuli tardo medievale (XII-XV secolo). Saggi di storia economica e sociale*, Trieste, CERM, 2009, pp. 159-179.

DELLA MISERICORDIA, *Distinzione aristocratica e titolatura*: Massimo DELLA MISERICORDIA, *Distinzione aristocratica e titolatura nella Lombardia alpina del tardo Medioevo*, in *La mobilità*

*sociale nel Medioevo italiano. Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, a cura di A. Gamberini, Roma, Viella, 2017, pp. 41-69.

DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*: Massimo DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità: comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, Milano, UNICOPLI, 2006.

DELLA MISERICORDIA, *Vendette di comunità*: Massimo DELLA MISERICORDIA, *Vendette di comunità nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, in *La vengeance en Europe. XII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle*, a cura di Claude Gauvard e Andrea Zorzi, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2015, pp. 173-194.

DELLA PORTA, *Toponomastica*: Giovanni Battista DELLA PORTA, *Toponomastica storica della città e del comune di Udine*, Udine, Società Filologica Friulana, 1991.

DI BARI, *I «recomandati di San Marco»*: Alessandro DI BARI, *I «recomandati di San Marco». La pratica delle relazioni politiche (Repubblica di Venezia, secoli XIV-XVI)*, Università degli Studi di Trieste, tesi di dottorato, supervisore prof.ssa Elisabetta Scarton, co-supervisore prof.ssa Laura Casella, a. a. 2018-2019.

DI MANZANO, *Annali del Friuli*: Francesco DI MANZANO, *Annali del Friuli ossia raccolta delle cose storiche appartenenti a questa regione*, t. v, Udine, Seitz, 1865 (ristampa anastatica Bologna, Forni, 1975).

*Disciplined Dissent: Disciplined Dissent. Strategies of Non-Confrontational Protest in Europe from the Twelfth to the Early Sixteenth Century*, edited by Fabrizio Titone, Roma, Viella, 2016.

*Disputes and Settlements: Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, edited by John Bossy, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

*Donne e povertà: Donne e povertà nell'Europa mediterranea medievale*, a cura di Laurent Feller, Paolo Grillo, Maddalena Moglia, Roma, Viella, 2021.

DRESCH, *Legalism, Anthropology and History*: Paul DRESCH, *Legalism, Anthropology and History: a View from Part of Anthropology*, in *Legalism. Anthropology and History*, eds. Paul Dresch and Hannah Skoda, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 1-36.

*Écritures grises: Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (XII<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles)*, Études réunies par Arnaud Fossier, Johann Petitjean, Clémence Revest, Paris-Roma, École nationale des chartes-École française de Rome, 2019.

FAINI-SCARTON, *Palazzi comunali o case della comunità?*: Enrico FAINI – Elisabetta SCARTON, *L'area friulana: palazzi comunali o case della comunità?*, in *Ai margini del mondo comunale. Sedi*

*del potere collettivo e palazzi pubblici dalle Alpi al Mediterraneo*, a cura di Simone Balossino e Riccardo Rao, Sesto Fiorentino, All’Insegna del Giglio, 2020, pp. 75-89.

FAINI-TERENZI, *Fiat bona responsio*: Enrico FAINI – Pierluigi TERENZI, *Fiat bona responsio. La communication épistolaire et les conseils des villes italiennes (San Gimignano et L’Aquila, XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, in *La voix des assemblées. Quelle démocratie urbaine au regard des registres de délibération? Méditerranée-Europe XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle*, a cura di François Otchakovsky-Laurens e Laure Verdon, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, pp. 115-125.

FALCIONI, *Malatesta Pandolfo*: Anna FALCIONI, *Malatesta Pandolfo*, in *DBI*, vol. 68 (2007), (online).

*Fama e publica vox: Fama e publica vox nel Medioevo*. Atti del convegno di studio Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 3-5 dicembre 2009, a cura di Isa Lori Sanfilippo e Antonio Rigon, Roma, ISIME, 2011.

FIGLIUOLO, «*Cocciuto e cattivo come un ragazzaccio imbizzarrito*»: Bruno FIGLIUOLO, «*Cocciuto e cattivo come un ragazzaccio imbizzarrito*». *La rottura tra Crivellucci, Salvemini e Volpe ovvero della maledizione dei concorsi*, in «Nuova Rivista Storica», CIII (2019), fascicolo III, pp. 845-891.

FIGLIUOLO, *Nobiltà*: Bruno FIGLIUOLO, *Nobiltà e aristocrazia cittadina*, in *Storia di Cividale nel Medioevo. Economia, società, istituzioni*, a cura di Bruno Figliuolo, Cividale del Friuli, Città di Cividale – Assessorato alla cultura, 2012, pp. 185-241.

FIGLIUOLO, *Sulla concessione*: Bruno FIGLIUOLO, *Sulla concessione del diritto di mercato alla città di Cividale*, in *Città della strada, città della spada. Cividale e Palmanova*, a cura di Maria Amalia D’Aronco, Udine, Società Filologica Friulana, 2012, pp. 75-81.

FOIS, *Interpretazione*: Luca FOIS, *Interpretazione, trascrizione o traduzione? I dicta testium e il ruolo di mediazione linguistica dei notai (sec. XII-XIV)*, in «Cahiers d’études italiennes», 17 (2013), pp. 21-36.

FRANCESCHI, *Mobilità sociale*: Franco FRANCESCHI, *Mobilità sociale e manifatture urbane nell’Italia centro-settentrionale dei secoli XIII-XV*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, a cura di Lorenzo Tanzini e Sergio Tognetti, Roma, Viella, 2016, pp. 77-101.

FRESCHI, *Aristocrazie di confine*: Lorenzo FRESCHI, *Aristocrazie di confine. Dinamiche ed evoluzioni signorili nel Friuli del Rinascimento veneziano*, in «Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici», 32 (2019), pp. 81-108.



FRESCHI, *I sudditi al governo*: Lorenzo FRESCHI, *I sudditi al governo. Società e politica a Cividale e Gemona nel Friuli del Rinascimento veneziano*, Bologna, Il Mulino, 2020.

GAMBERINI, *Gian Galeazzo Visconti*: Andrea GAMBERINI, *Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano*, in *DBI*, vol. 54 (2000), (online).

GAMBERINI, *La città assediata*: Andrea GAMBERINI, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma, Viella, 2003.

GAMBERINI, *Linguaggi politici*: Andrea GAMBERINI, *Linguaggi politici e processi di costruzione statale: approcci e interpretazioni*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia*, a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Roma, Viella, 2014, pp. 367-383.

GAMBERINI, *Oltre la città*: Andrea GAMBERINI, *Oltre la città. Assetti territoriali e culture aristocratiche nella Lombardia del tardo medioevo*, Roma, Viella, 2009.

GAMS, *Series episcoporum*: Pius Bonifacius GAMS, *Series episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Graz, Akademische Druck Verlagsanstalt, 1957.

GAUVARD, *La grazia del re*: Claude GAUVARD, *La grazia del re di Francia alla fine del medioevo*, in *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di Karl Härter e Cecilia Nubola, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 147-173.

GENTILE, *Amicizia e fazione*: Marco Gentile, *Amicizia e fazione. A proposito di una endiadi ricorrente nel lessico politico lombardo del tardo Medioevo*, in *Parole e realtà dell'amicizia medievale*. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXII edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 2-4 dicembre 2010), a cura di Isa Lori Sanfilippo e Antonio Rigon, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2012, pp. 169-188.

GENTILE, *Fazioni al governo*: Marco GENTILE, *Fazioni al governo. Politica e società a Parma nel Quattrocento*, Roma, Viella, 2009.

GENTILE, *Fazioni e partiti*: Marco GENTILE, *Fazioni e partiti: problemi e prospettive di ricerca*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia*, a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Roma, Viella, 2014, pp. 277-292.

GIANESINI, *I quaderni dei camerari*: Raffaele GIANESINI, *I quaderni dei camerari del Comune di Udine: prestiti e finanze comunali*, in «Metodi e Ricerche», 10 (1991), pp. 63-80.

GIANESINI, *Le camerarie di Oldorico*: Raffaele GIANESINI, *I quaderni dei camerari del comune di Udine. 2. Le camerarie di Oldorico notaio, Francesco e magistro Marino (1297-1301)*, Udine, Comune di Udine, 1996.

GIANNI, *Famiglie toscane*: Luca GIANNI, *Famiglie toscane nel Friuli concordiese: credito e commerci tra Portogruaro e Spilimbergo nel XIV secolo*, in *I Toscani nel patriarcato di Aquileia in età medioevale*. Atti del Convegno di Udine (19-21 giugno 2008), a cura di Bruno Figliuolo e Giuliano Pinto, Udine, Selekt, 2010, pp. 97-113.

GILLI, *Aux sources de l'espace politique*: Patrick GILLI, *Aux sources de l'espace politique: techniques électorales et pratiques délibératives dans les cités italiennes (XII-XIV siècles)*, in *L'espace public au Moyen Âge: débats autour de Jürgen Habermas*, édité par Patrick Boucheron, Nicolas Offenstadt, Paris, Presses Universitaires de France, 2011, pp. 229-247.

GINATEMPO, *La popolazione*: Maria GINATEMPO, *La popolazione dei centri minori dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XIII-XV*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*. Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo. San Miniato 22-24 settembre 2016, a cura di Federico Lattanzio e Gian Maria Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2018, pp. 31-80.

GINATEMPO, *Spunti comparativi*: Maria GINATEMPO, *Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell'Italia postcomunale*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di Patrizia Mainoni, Milano, Unicopli, 2001, pp. 125-222.

*Giochi di scala: Giochi di scala. La microstoria alla prova dell'esperienza*, a cura di Jacques Revel, Roma, Viella, 2006.

GIRGENSOHN, *Alençon (d') Filippo*: Dieter GIRGENSOHN, *Alençon (d') Filippo (1338-1397). Patriarca d'Aquileia*, in *NL* (online).

GIRGENSOHN, *Pancera Antonio*: Dieter GIRGENSOHN, *Pancera Antonio (? – 1431). Patriarca di Aquileia*, in *NL*, (online).

GIRGENSOHN-MASUTTI, *Teck (di) Ludovico*: Dieter GIRGENSOHN - Vittoria MASUTTI, *Teck (di) Ludovico (? – 1439). Patriarca di Aquileia*, in *NL*, (online).

GLAVINA, *I quaderni*: Elisa GLAVINA, *I quaderni dei camerari di Udine dal 1332 al 1334*, t. d. l., Università di Trieste, relatore prof. Paolo Cammarosano, a. a. 1982-1983.

GOODY, *La logica della scrittura*: Jack GOODY, *La logica della scrittura e l'organizzazione della società*, Torino, Einaudi, 1988.

GRENDI, *Ripensare la microstoria?*: Edoardo GRENDI, *Ripensare la microstoria?*, in *Giochi di scala. La microstoria alla prova dell'esperienza*, a cura di Jacques Revel, Roma, Viella, 2006.

GRILLO, “*Libero comune*”: Paolo GRILLO, “*Libero comune*” e libertà dei comuni: da Sismonde de Sismondi al dibattito risorgimentale, in *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, a cura di Andrea Zorzi, Roma, Viella, 2020, pp. 301-314.

GRILLO, *L'ordine della città*: Paolo GRILLO, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma, Viella, 2017.

GRILLO, *Milano guelfa*: Paolo GRILLO, *Milano guelfa (1302-1310)*, Roma, Viella, 2013.

GROSSI, *L'ordine*: Paolo GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2006<sup>3</sup>.

*Guelfi e ghibellini: Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di Marco Gentile, Roma, Viella, 2005.

*Guerre ed eserciti: Guerre ed eserciti nel Medioevo*, a cura di Paolo Grillo e Aldo A. Settia, Bologna, Il Mulino, 2018.

HÄRTER, *Grazia ed equità*: Karl HÄRTER, *Grazia ed equità nella dialettica tra sovranità, diritto e giustizia dal tardo medioevo all'età moderna*, in *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di Karl Härter e Cecilia Nubola, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 43-70.

HÉBERT *Parlementer*: Michel HÉBERT, *Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge*, Paris, De Boccard, 2018<sup>2</sup>.

HÉBERT, *Conclusions*: Michel HÉBERT, *Conclusions*, in *La voix des assemblées. Quelle démocratie urbaine au regard des registres de délibération? Méditerranée-Europe XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle*, sous la direction de François Otchakovsky-Laurens e Laure Verdon, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2021, pp. 329-341.

HÉBERT, *La voix du peuple*: Michel HÉBERT, *La voix du peuple. Une histoire des assemblées au Moyen Âge*, Paris, Presses Universitaires de France, 2018.

HEERS, *Le clan familial*: Jacques HEERS, *Le clan familial au Moyen Âge. Etude sur les structures politiques et sociales des milieux urbains*, Paris, Quadrige, 1993 (1<sup>a</sup> edizione Paris, 1974).

*Historia*: IOHANNIS AILINI, *Historia belli Foroiuliensis*, in Ludovico Antonio MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevii*, III, Mediolani, ex Typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1740, coll. 1191-1220.

HUBERT, *Il progetto di una società evidente*: Étienne HUBERT, *Il progetto di una società evidente. Riconoscere le persone e le cose nello spazio politico (XII-XIV secolo)*, in *La necessità del segreto*.

*Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale e oltre*, a cura di Jacques Chiffolleau, Étienne Hubert, Roberta Mucciarelli, Viella, Roma, 2018, pp. 239-265.

*I centri minori: I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*. Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo. San Miniato 22-24 settembre 2016, a cura di Federico Lattanzio e Gian Maria Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2018.

*I Savorgnan e la Patria: I Savorgnan e la Patria del Friuli dal XIII al XVIII secolo*, Udine, Provincia di Udine - Assessorato alla cultura, 1984.

*I Toscani nel patriarcato di Aquileia: I Toscani nel patriarcato di Aquileia in età medioevale*. Atti del Convegno di Udine (19-21 giugno 2008), a cura di Bruno Figliuolo e Giuliano Pinto, Udine, Selekt, 2010.

*Il governo dell'emergenza: Il governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, a cura di Francesco Benigno e Luca Scuccimarra, Roma, Viella, 2007.

*Il parlamento friulano in età moderna: Il parlamento friulano in età moderna: verbali delle sedute (1471-1805)*, a cura di Laura Casella e Liliana Cargnelutti, 2 voll., Udine, Forum, 2018.

JOPPI, *Constitutiones: Constitutiones Patrie Foriulii deliberate a generali Parlamento edite et promulgate a rev. d. d. Marquardo patriarcha Aquilegensis annis MCCCLXVI-MCCCLXVIII*, a cura di Vincenzo Joppi, Udine, Doretti, 1900.

JOPPI, *Istituzioni giudiziarie*: Vincenzo JOPPI, *Istituzioni giudiziarie*, in *Statuta et ordinamenta comunitatis terre Utini*, Udine, Doretti, 1898, pp. XLI-LI.

JOPPI, *Istituzioni politiche*: Vincenzo JOPPI, *Istituzioni politiche ed amministrative*, in *Statuta et ordinamenta comunitatis terre Utini MCCCCXXV*, Udine, Doretti, 1898, pp. XXIII-XL.

JOPPI, *Statuta et ordinamenta: Statuta et ordinamenta comunitatis terre Utini MCCCCXXV. Statuti e ordinamenti del comune di Udine. Pubblicati dal municipio per cura della commissione preposta al civico museo e biblioteca*, a cura di Vincenzo Joppi, Udine, Tipografia Doretti, 1898.

JOPPI, *Udine prima del 1425*: Vincenzo JOPPI, *Udine prima del 1425*, in *Statuta et ordinamenta comunitatis terre Utini MCCCCXXV*, Udine, Tipografia Doretti, 1898, pp. I-LXXXVII.

KIRSHNER, *Nascoste in bella vista*: Julius KIRSHNER, *Nascoste in bella vista: donne cittadine nell'Italia tardo-medievale*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di Sara Menzinger, Roma, Viella, 2017, pp. 195-228.

KOHL, *Curtarolo*: Benjamin G. KOHL, *Curtarolo Guglielmo*, in *DBI*, vol. 31 (1985), (online).

KOHL, *Padua under the Carrara*: Benjamin G. KOHL, *Padua under the Carrara, 1318-1405*, Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1998.

*Konfliktlösung im Mittelalter: Konfliktlösung im Mittelalter*, eds. David von Mayenburg, Berlin, Springer, 2021.

KUMHERA, *The Benefits of Peace*: Glenn KUMHERA, *The Benefits of Peace: Private Peacemaking in Late Medieval Italy*, Leiden-Boston, Brill, 2017.

*L'Aveu. Antiquité: L'Aveu. Antiquité et Moyen-Âge*. Actes de la table ronde organisée par l'École française de Rome avec le concours du CNRS et de l'Université de Trieste. Rome 28-30 1984, Roma, École française de Rome, 1986.

*L'Aveu. Histoire: L'Aveu. Histoire, sociologie, philosophie*, sous la direction de Renaud Dulong, Paris, Presses Universitaires de France, 2001.

*L'espace public au Moyen Âge: L'espace public au Moyen Âge: débats autour de Jürgen Habermas*, édité par Patrick Boucheron, Nicolas Offenstadt, PUF, Paris, 2011.

*La confezione degli statuti: La confezione degli statuti. Gli 'attori' della norma nelle società del Mediterraneo occidentale nei secoli XII-XV*, a cura di Didier Lett, Paris-Trieste, Éditions de la Sorbonne-CERM, 2017.

*La corrispondenza epistolare in Italia: La corrispondenza epistolare in Italia. Secoli XII-XV*. Convegno di studio, Trieste, 28-29 maggio 2010, a cura di Miriam Davide, Trieste, CERM, 2013.

*La parola all'accusato: La parola all'accusato*, a cura di Jean-Claude Maire Vigueur, Palermo, Sellerio, 1991.

*La vengeance en Europe: La vengeance en Europe. XII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle*, a cura di Claude Gauvard e Andrea Zorzi, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2015.

*La voix des assemblées: La voix des assemblées. Quelle démocratie urbaine au regard des registres de délibération? Méditerranée-Europe XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle*, sous la direction de François Otchakovsky-Laurens e Laure Verdon, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2021.

LANTSCHNER, *Invoking and Constructing Legitimacy*: Patrick LANTSCHNER, *Invoking and Constructing Legitimacy: Rebels in the Late Medieval European and Islamic Worlds*, in *The Routledge History Handbook of Medieval Revolt*, London, Routledge, 2017, pp. 168-188.

LANTSCHNER, *Liberty and Urban Revolts*: Patrick LANTSCHNER, *Liberty and Urban Revolts: a Comparative Perspective*, in «Edad Media. Revista de Historia», 21 (2020), pp. 57-79.

LANTSCHNER, *The Logic of Political Conflict*: Patrick LANTSCHNER, *The Logic of Political Conflict in Medieval Cities: Italy and the Southern Low Countries, 1370-1440*, Oxford, Oxford University Press, 2015.

LAW, *L'autorità veneziana*: John E. LAW, *L'autorità veneziana nella Patria del Friuli agli inizi del XV secolo; problemi di giustificazione*, in *Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, Pordenone, Provincia di Pordenone-Biblioteca dell'Immagine, 1996, vol. 1, pp. 35-51.

LAZZARINI, *L'ordine delle cose*: Isabella LAZZARINI, *L'ordine delle cose e l'ordine dei testi. Liste, indici e inventari nei registri di governo dei principati italiani del tardo Medioevo*, in *Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (XII<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles)*, Études réunies par Arnaud Fossier, Johann Petitjean, Clémence Revest, Paris-Roma, École nationale des chartes-École française de Rome, 2019, pp. 315-328.

LAZZARINI, *Nominare gli ufficiali*: Isabella LAZZARINI, *Nominare gli ufficiali*, in EAD., *L'ordine delle scritture. Il linguaggio documentario del potere nell'Italia tardomedievale*, Roma, Viella, 2021, pp. 35-60.

*Le campagne friulane: Le campagne friulane nel tardo medioevo: un'analisi dei registri di censi dei grandi proprietari fondiari*, a cura di Paolo Cammarosano, Casamassima, Udine 1985.

*Legalism: Legalism. Anthropology and History*, eds. Paul Dresch and Hannah Skoda, Oxford, Oxford University Press, 2012.

LEICHT, *Gli statuti trecenteschi*: Pier Silverio LEICHT, *Gli statuti trecenteschi di Udine*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», XXVI (1930), pp. 1-15.

LEICHT, *Il privilegio*: Pier Silverio LEICHT, *Il privilegio di borghesia di Udine*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», XXX (1934), pp. 59-64.

LEICHT, *L'esilio*: Pier Silverio LEICHT, *L'esilio di Tristano Savorgnan*, in ID., *Studi di storia friulana*, Udine, Società filologica friulana, 1955, pp. 41-174.

LEICHT, *La giovinezza*: Pier Silverio LEICHT, *La giovinezza di Tristano di Savorgnano (1376-1400)*, in ID., *Studi di storia friulana*, Udine, Società filologica friulana, 1955, pp. 3-40.

LEICHT, *La popolazione*: Pier Silverio LEICHT, *La popolazione delle città e delle terre friulane nel Cinquecento*, in ID., *Studi di storia friulana*, Udine, Società filologica friulana, 1955, pp. 301-306.

LEICHT, *Parlamento friulano*: Pier Silverio LEICHT, *Parlamento friulano*, 2 voll., Bologna, Zanichelli, 1917-1955.

LEWELLEN, *Antropologia politica*: Ted C. LEWELLEN, *Antropologia politica*, Bologna, Il Mulino, 1987 (edizione originale *Political Anthropology. An Introduction*, Bergin & Garvey, South Hadley 1983).

*Lo spazio politico locale: Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea*. Atti del convegno internazionale di studi (Alessandria, 26-27 novembre 2004), a cura di Renato Bordone, Paola Guglielmotti, Sandro Lombardini, Angelo Torre, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2007.

LOMBARDI, *Storia del matrimonio*: Daniela LOMBARDI, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Bologna, Il Mulino, 2008.

LOSS, *Officium spiarum*: Edward D. LOSS, *Officium spiarum. Spionaggio e gestione delle informazioni a Bologna (secoli XIII-XIV)*, Roma, Viella, 2020.

LUDWIG JANSEN, *Peace and Penance*: Katherine LUDWIG JANSEN, *Peace and Penance in Late Medieval Italy*, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2018.

LUONGO, *Notariato*: Alberto LUONGO, *Notariato e mobilità sociale nell'Italia cittadina del XIV secolo*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, a cura di Lorenzo Tanzini e Sergio Tognetti, Roma, Viella, 2016, pp. 243-271.

MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni*: Jean-Claude MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, a cura di Jean-Claude Maire Vigueur, Palermo, Sellerio, 1991, pp. 105-123.

MAIRE-VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini*: Jean-Claude MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna, Il Mulino, 2004.

MARCHETTI, *Spazio politico*: Paolo MARCHETTI, *Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo medioevo*, in *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, a cura di Paola Guglielmotti, in «Reti Medievali Rivista», VII-1 (2006), (online).

MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*: *Annales Civitatis Utini (1347-1353, 1375, 1380)*, a cura di Vittoria Masutti e Anna Maria Masutti; introduzione di Elisabetta Scarton, Udine, Istituto Pio Paschini, 2017.

MASUTTI, *Bredi Pantaleone*: Vittoria MASUTTI, *Bredi Pantaleone. Ecclesiastico, giurista*, in *NL*, (online).

MASUTTI, *Cavalcanti Giovanni*: Vittoria MASUTTI, *Cavalcanti Giovanni, giurista, vicario patriarcale*, in *NL*.

MASUTTI, *Cignotti Alvise*: Vittoria MASUTTI, *Cignotti Alvise. Giurista*, in *NL*, (online).

MASUTTI, *La zecca*: Vittoria MASUTTI, *La zecca dei patriarchi di Aquileia: uomini ed eventi dell'ultimo ventennio (1400-1420)*, Udine, Istituto Pio Paschini, 2000.

MASUTTI, *Monticoli Andrea*: Vittoria MASUTTI, *Monticoli Andrea (? – 1413), giurista, vicario patriarcale*, in *NL*, (online).

MECCARELLI, *Arbitrium*: Massimo MECCARELLI, *Arbitrium: un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998.

MECCARELLI, *Le categorie dottrinali*: Massimo MECCARELLI, *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen âge*, a cura di Jacques Chiffolleau, Claude Gauvard, Andrea Zorzi, Roma, École française de Rome, 2007, pp. 573-594.

MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione*: Massimo MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di Massimo Vallerani, numero monografico di «Quaderni storici», 131 (2009), pp. 493-521.

MELCHIORRE, *Chronicon Bellunense*: Matteo MELCHIORRE, *Chronicon Bellunense di Clemente Miari (1383-1412)*, Roma, Viella, 2015.

MELVILLE, *L'istituzionalità*: Gert MELVILLE, *L'istituzionalità crea una presenza fittizia?*, in *Presenza-assenza. Meccanismi dell'istituzionalità nella Societas Christiana (secoli IX-XIII)*, a cura di Guido Cariboni, Nicolangelo D'Acunto, Elisabetta Filippini, Milano, Vita e Pensiero, 2021, pp. 3-16.

MENANT, *L'Italia dei comuni*: François MENANT, *L'Italia dei comuni (1100-1350)*, Roma, Viella, 2011.

MENIS, *Storia del Friuli*: Gian Carlo MENIS, *Storia del Friuli dalle origini alla caduta dello stato patriarcale (1420)*, Udine, Società Filologica Friulana, 1984.

MENZINGER, *Pareri eccezionali*: Sara MENZINGER, *Pareri eccezionali: procedure decisionali ordinarie e straordinarie nella politica comunale del XIII secolo*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di Massimo Vallerani, numero monografico di «Quaderni storici», 131 (2009), pp. 399-410.

MERLO, *Dal papato avignonese*: Grado Giovanni MERLO, *Dal papato avignonese ai grandi scismi: crisi delle istituzioni ecclesiastiche?*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, vol. I, Torino, Utet, 1988, pp. 453-475.

MILANI, *I comuni italiani*: Giuliano MILANI, *I comuni italiani*, Roma-Bari, Laterza, 2005.



- MILANI, *L'esclusione dal comune*: Giuliano MILANI, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, ISIME, 2003.
- MINEO, *Stato, ordini, distinzione sociale*: Ennio Igor MINEO, *Stato, ordini, distinzione sociale*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia. 1350-1520*, a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Roma, Viella, 2014, pp. 295-311.
- MINIATI, *Gemona nel Basso Medioevo*: Enrico MINIATI, *Gemona nel Basso Medioevo*, Udine, Società Filologica Friulana, 2020.
- MINIATI, *Storia di Gemona*: Enrico MINIATI, *Storia di Gemona nel Basso Medioevo*, Università degli studi di Udine, tesi di dottorato, relatore prof. Bruno Figliuolo, a. a. 2012-2013.
- MIOTTI, *Castelli del Friuli*: Tito MIOTTI, *Castelli del Friuli, 2. Gastaldie e giurisdizioni del Friuli centrale*, Udine, Del Bianco, 1979.
- MOR, *I feudi di abitanza*: Carlo Guido MOR, *I "feudi di abitanza" in Friuli*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», LIV (1974), pp. 50-106.
- MUIR, *Civic Ritual*: Edward MUIR, *Civic Ritual in Renaissance Venice*, Princeton, Princeton University Press, 1981.
- MUIR, *Mad Blood Stirring*: Edward MUIR, *Mad Blood Stirring. Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore-London, The John Hopkins University Press, 1993.
- NAKAYA, *Fama publica and Informants*: So NAKAYA, *Fama publica and Informants in the Judicial Records of Lucca in the 14<sup>th</sup> Century*, in *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di Maria Giuseppina Mucciarelli, Roma, Viella, 2020, pp. 79-96.
- ORLANDO, *Sposarsi nel Medioevo*: Ermanno ORLANDO, *Sposarsi nel Medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma, Viella, 2010.
- ORTALLI, *Le modalità di un passaggio*: Gherardo ORTALLI, *Le modalità di un passaggio: il Friuli occidentale e il dominio veneziano*, in *Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, Pordenone, Provincia di Pordenone-Biblioteca dell'Immagine, 1996, vol. 1, pp. 13-33.
- OTCHAKOVSKY-LAURENS, *La délibération*: François OTCHAKOVSKY-LAURENS, *La délibération, acte fondateur de la démocratie urbaine médiévale*, in *La voix des assemblées. Quelle démocratie urbaine au regard des registres de délibération? Méditerranée-Europe XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle*, a cura di François Otchakovsky-Laurens e Laure Verdon, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2021, pp. 5-17.

OWEN HUGHES, *Il matrimonio*: Diane OWEN HUGHES, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in *Storia del matrimonio*, a cura di Michela De Giorgio, Christiane Klapisch-Zuber, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 5-61.

PAQUAY, *Des pratiques sociales*: Isabelle PAQUAY, *Des pratiques sociales courantes au sein des cours de justice médiévales. L'hérédité des fonctions et l'endogamie. La haute cour de Namur aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen âge*, a cura di Jacques Chiffolleau, Claude Gauvard, Andrea Zorzi, Roma, École française de Rome, 2007, pp. 365-386.

PARENT, «*Tirannica pravitas*»: Sylvain PARENT, «*Tirannica pravitas*». *I poteri signorili tra tirannia ed eresia. Riflessioni sulla documentazione pontificia (XIII-XIV secolo)*, in *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, a cura di Andrea Zorzi, Roma, Viella, 2013, pp. 119-142.

*Parole e realtà: Parole e realtà dell'amicizia medievale*. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXII edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 2-4 dicembre 2010), a cura di Isa Lori Sanfilippo e Antonio Rigon, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2012.

PASCHINI, *Antonio Caetani*: Pio PASCHINI, *Il patriarca Antonio Caetani (1395-1402)*, «*Memorie Storiche Forogiuliesi*», XXVII-XXVIX (1931-1933), pp. 73-205.

PASCHINI, *Storia del Friuli*: Pio PASCHINI, *Storia del Friuli*, Udine, Arti grafiche friulane, 1975<sup>3</sup>.

*Patrie storiografiche: Patrie storiografiche sui confini orientali tra Otto e Novecento*, a cura di Andrea Tilatti e Marino Zabbia, in «*Reti Medievali*», 16/1 (2015), pp. 183-346.

PENE VIDARI, *Statuti signorili*: Gian Savino PENE VIDARI, *Statuti signorili*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*. VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di Rolando Dondarini, Gian Maria Varanini, Maria Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003, pp. 51-61.

PENNINGTON, *Innocent III*: Kenneth PENNINGTON, *Innocent III and the Ius commune*, in *Grundlagen des Rechts: Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag*, a cura di Richard Helmholz, Paul Mikat, Jörg Müller, Michael Stolleis, Paderborn, Verlag Ferdinand Schöningh, 2000, pp. 349-366.

PERTILE, *Storia del diritto italiano*: Antonio PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, vol. VI, p. I, *Storia della procedura*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1900.

PINTO, *Manifatture rurali*: Giuliano PINTO, *Manifatture rurali, attività mercantili e mobilità sociale nei piccoli centri dell'Italia comunale (secoli XIV-XV)*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, a cura di Lorenzo Tanzini e Sergio Tognetti, Roma, Viella, 2016, pp. 103-127.

PIRANI, «*Ogni cosa unì col senno e con la spada*»: Francesco PIRANI, «*Ogni cosa unì col senno e con la spada*». *Modelli di potere nell'azione politica di Gil de Albornoz per lo Stato papale*, in *Signorie italiane e modelli monarchici. Secoli XIII-XIV*, a cura di Paolo Grillo, Roma, Viella, 2013, pp. 155-180.

*Political Space: Political Space in Pre-Industrial Europe*, eds. Beat Kümin, Ashgate, Dartmouth, 2009.

POLONI, *Il comune di popolo*, pp. 3-25: Alma POLONI, *Il comune di popolo e le sue istituzioni tra Due e Trecento. Alcune riflessioni a partire dalla storiografia dell'ultimo quindicennio*, in «*Reti medievali*», 13, 1 (2012), pp. 3-25.

PRODI, *Il sacramento del potere*: Paolo PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 1992.

QUAGLIONI, *Il processo Avogari*: Diego QUAGLIONI, *Il processo Avogari e la dottrina medievale della tirannide*, in *Il processo Avogari (Treviso, 1314-1315)*, a cura di Giampaolo Cagnin, Roma, Viella, 1999, pp. v-XXIX.

QUAGLIONI, *Politica e diritto*: Diego QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Firenze, Olschki, 1983.

*Quête de soi, quête de vérité: Quête de soi, quête de vérité. Du Moyen Âge à l'époque moderne*, sous la direction de Lucien Faggion, Laure Verdon, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2007.

RAINER, *Camino*: Iohannes RAINER, *Camino, Gherardo da*, in *DBI*, vol. 17 (1974), (online).

*Rappresentanze e territori: Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna*, a cura di Laura Casella, Udine, Forum, 2003.

RIEDMANN, *Vescovi e avvocati*: Josef RIEDMANN, *Vescovi e avvocati*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo*, a cura di Carlo Guido Mor e Heinrich Schmidinger, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 35-76.

*Riferire all'autorità: Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di Maria Giuseppina Mucciarelli, Roma, Viella, 2020.

RINALDI, *Meretricio*: Rossella RINALDI, *Meretricio, giustizia, genere (secc. XIII-XV)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di Didier Lett, Roma, École Française de Rome, 2020, pp. 425-462.

ROBERTS, *The Study of Dispute*: Simon ROBERTS, *The Study of Dispute: Anthropological Perspective*, in *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, edited by John Bossy, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 1-24.

ROUSSEAUX, *Construction et stratégies*: Xavier ROUSSEAUX, *Construction et stratégies: le crime et la justice entre production politique et ressources communautaires. Quelques réflexions sur l'histoire du crime et de la justice en Europe médiévale et moderne*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia: pratiche giudiziarie e linguaggi tra tardo Medioevo ed Età moderna / Kriminalität und Justiz im Deutschland und Italien: Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse im Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di Marco Bellabarba, Gerd Schwerhoff, Andrea Zorzi, Bologna, Il Mulino – Berlin, Duncker & Humblot, 2001, pp. 327-343.

RUFFINI, *La ragione dei più*: Edoardo RUFFINI, *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna, Il Mulino, 1977.

RUGGIERO, *Patrizi e malfattori*: Guido RUGGIERO, *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 1982.

RYSSOV, *L'azione della curia spirituale*: Nicola RYSSOV, *L'azione della curia spirituale aquileiese: ambiti, procedure e riflessioni di metodo*, in *I registri di lettere della curia spirituale aquileiese del notaio Enrico Praytenrewter (1398-1405, 1412-1417). Con un'appendice di atti processuali e di atti di curia*, a cura di Pietro D'Orlando e Nicola Ryssov, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 2020, pp. 87-147.

SBARBARO, *Le delibere dei consigli*: Massimo SBARBARO, *Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani: secoli XIII-XIV*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005.

SBARBARO-ZACCHIGNA, *Propter guerram*: Massimo SBARBARO - Michele ZACCHIGNA, *Propter guerram. L'economia di una famiglia udinese nelle vicende del primo '400: i Cataldini de Fiorenza*, in «Studi medievali», Ser. 3a, XLVI (2005), pp. 607-645.

SBRICCOLI, «*Tormentum idest torquere mentem*»: Mario SBRICCOLI, «*Tormentum idest torquere mentem*». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di Jean-Claude Maire Vigueur, Palermo, Sellerio, 1991, pp. 17-32 (riedito in

Mario SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffr , 2009, pp. 111-128).

SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*: Mario SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffr , 1974.

SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*: Mario SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffr , 2009, pp. 1223-1245.

SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*: Mario SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto: contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'et  comunale*, Milano, Giuffr , 1969.

SBRICCOLI, *Storia del diritto penale*: Mario SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 voll., Milano, Giuffr , 2009.

SCALON, *I libri degli anniversari*: Cesare SCALON, *I libri degli anniversari di Cividale del Friuli*, 2 voll., Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2008.

SCARTON, *I cavalieri teutonici*: Elisabetta SCARTON, *I cavalieri teutonici nella minuscola grandezza di Precenicco*, in Massimo CAPULLI – Elisabetta SCARTON, *L'Ordine teutonico e le vie d'acqua nel Friuli medievale*, Udine, Forum, 2020, pp. 39-102.

SCARTON, *Il patriarcato di Aquileia*: Elisabetta SCARTON, *Il patriarcato di Aquileia: una storia "sbagliata"*, in *Cultura in Friuli III*, Settimana della Cultura Friulana, 5-16 maggio 2016, a cura di Matteo Venier e Gabriele Zanello, Udine, Societ  Filologica Friulana, 2017, pp. 619-638.

SCARTON, *Introduzione*: Elisabetta SCARTON, *Introduzione*, in *Annales Civitatis Utini (1347-1353, 1375, 1380)*, a cura di Vittoria Masutti e Anna Maria Masutti, Udine, Istituto Pio Paschini, 2017, pp. 13-31.

SCARTON, *L'amministrazione civica*: Elisabetta SCARTON, *L'amministrazione civica nel Trecento*, in *Storia di Cividale nel Medioevo. Economia, societ , istituzioni*, a cura di Bruno Figliuolo, Cividale, Comune di Cividale, 2012, pp. 307-339.

SCARTON, *Nelle grazie del sovrano*: Elisabetta SCARTON, *Nelle grazie del sovrano: processi di nobilitazione nel patriarcato di Aquileia nel sec. XIV*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», CI (2021), pp. 13-60.

SCARTON, *Ritorno al passato*: Elisabetta SCARTON, *Ritorno al passato. I Manin: dal contado fiorentino alle glorie della Serenissima*, in «Nuova Rivista Storica», CII (2018), pp. 611-636.

SCARTON, *Sulle tracce dei Turchi*: Elisabetta SCARTON, *Sulle tracce dei Turchi in Friuli. Frammenti di un inquisitio per sciacallaggio nell'estate del 1478*, in *Ingenita curiositas. Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, a cura di Bruno Figliuolo, Rosalba Di Meglio, Antonella Ambrosio, Battipaglia, Laveglia&Carlone, 2018, pp. 179-193.

SCHMIDINGER, *Il patriarcato*: Heinrich SCHMIDINGER, *Il patriarcato di Aquileia*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo*, a cura di Carlo Guido Mor e Heinrich Schmidinger, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 141-175.

SCHMIDINGER, *Patriarch und Landesherr*: Heinrich SCHMIDINGER, *Patriarch und Landesherr. Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von Aquileia bis zum Ende der Staufer*, Graz-Köln, Herman Böhlau, 1954.

SCHMIDT, *John of Moravia*: Ondřej SCHMIDT, *John of Moravia between the Czech Lands and the Patriarchate of Aquileia (ca. 1345-1394)*, Leiden, Brill, 2019.

SCHWEDLER, *Randek*: Gerald SCHWEDLER, *Randek (di) Marquardo (?-1381) patriarca di Aquileia*, in *NL* (online).

SENECA, *Il conflitto*: Federico SENECA, *Il conflitto fra Giovanni di Moravia e gli Udinesi (1389-1394)*, in «Archivio Veneto», serie 5<sup>a</sup>, vol. 46-47 (1950), pp. 45-68.

*Signorie cittadine: Signorie cittadine nell'Italia comunale*, a cura di Jean-Claude Maire Vigueur, Roma, Viella, 2013.

*Sistemi di eccezione: Sistemi di eccezione*, a cura di Massimo Vallerani, numero monografico di «Quaderni storici», 131 (2009), fasc. 2.

SKODA, *A Historian's Perspective*: Hannah SKODA, *A Historian's Perspective on the Present Volume*, in *Legalism. Anthropology and History*, eds. Paul Dresch and Hannah Skoda, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 39-54.

STANCOVICH, *Biografia*: Pietro STANCOVICH, *Biografia degli uomini distinti dell'Istria*, t. III, Trieste, Marenigh, 1829.

STOPPINO, *Potere ed élites politiche*: Mario STOPPINO, *Potere ed élites politiche*, in *L'analisi della politica. Tradizioni di ricerca, modelli, teorie*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 221-253.

*Storia della società friulana: Storia della società friulana. Il Medioevo*, a cura di Paolo Cammarosano, Flavia De Vitt, Donata Degrassi, Udine, Casamassima, 1988.

STORTI, *Città e campagna*: Claudia STORTI STORCHI, *Città e campagna nello specchio della giustizia altomedievale*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, a cura di Andrea Castagnetti, Spoleto, CISAM, 2009, pp. 293-336.

TABACCO, *La relazione*: G. TABACCO, *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV*, nuova edizione a cura di Laura Gaffuri, premessa di Giuseppe Sergi, testi introduttivi di Laura Gaffuri, Giovanni Miccoli, Gian Maria Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2010 (edizione originale: Università di Torino, Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, 1950).

TAMBA, *Isolani Jacopo*: Giorgio TAMBA, *Isolani Jacopo*, in *DBI*, vol. 62 (2004), (online).

TAMBURLINI, *Ritratto di Vincenzo Joppi*: Francesca TAMBURLINI, *Ritratto di Vincenzo Joppi come una bibliografia*, in *Vincenzo Joppi 1824-1900*, a cura di Francesca Tamburlini e Romano Vecchiet, Udine, Forum, 2004, pp. 245-355.

TANZINI, *A consiglio*: Lorenzo TANZINI, *A consiglio. La vita politica nell'Italia dei comuni*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

TANZINI, *Delibere e verbali*: Lorenzo TANZINI, *Delibere e verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell'Italia comunale*, «Reti medievali», 14, 1 (2013), pp. 43-79.

TANZINI, *Emergenza, eccezione, deroga*: Lorenzo TANZINI, *Emergenza, eccezione, deroga: tecniche e retoriche del potere nei comuni toscani del XIV secolo*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di Massimo Vallerani, Roma, Viella, 2010, pp. 149-181.

TANZINI, *Il consenso*: Lorenzo TANZINI, *Il consenso nelle assemblee cittadine dell'Italia comunale*, in *Costruire il consenso. Modelli, pratiche, linguaggi (Secoli XI-XV)*, a cura di Maria Pia Alberzoni e Roberto Lambertini, Milano, Vita e Pensiero, 2019, pp. 199-219.

TANZINI, *Il fantasma della rappresentanza*: Lorenzo TANZINI, *Il fantasma della rappresentanza: sorteggio e rotazione delle cariche nelle città comunali (secc. XIII-XIV)*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di Sara Menzinger, Roma, Viella, 2017, pp. 145-174.

TANZINI, *Il segreto e il pubblico*: Lorenzo TANZINI, *Il segreto e il pubblico nei consigli municipali dell'età comunale*, in *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale e oltre*, a cura di Jacques Chiffolleau, Étienne Hubert, Roberta Mucciarelli, Viella, Roma, 2018, pp. 115-135.

TANZINI, *Una Chiesa a giudizio*: Lorenzo TANZINI, *Una Chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Roma, Viella, 2020.

*Tecniche di potere: Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di Massimo Vallerani, Roma, Viella, 2010.

TENTORI, *Mille anni*: Francesco TENTORI, *Udine: mille anni di sviluppo urbano*, Udine, Casamassima, 1982.

TILATTI, *Aquileia, patriarcato, medioevo*: Andrea TILATTI, *Aquileia, patriarcato, medioevo*, in *Il patriarcato di Aquileia: identità, liturgia e arte (secoli V-XV)*, a cura di Zuleika Murat e Paolo Vedovetto, Roma, Viella, 2021, pp. 17-31.

TILATTI, *I protocolli di Gabriele da Cremona*: Andrea TILATTI, *I protocolli di Andrea da Cremona notaio della Curia Patriarcale di Aquileia (1324-1336, 1344, 1350)*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2006.

TILATTI, *I Toscani nelle fonti notarili udinesi*: Andrea TILATTI, *I Toscani nelle fonti notarili udinesi del XV secolo. I Cavalcanti ed i Vanni degli Onesti: prospettive per una ricerca*, in *I Toscani in Friuli*. Atti del convegno Udine, 26-27 gennaio 1990, a cura di Alessandro Malcangi, Olschki, Firenze, 1992, pp. 102-116.

TILATTI, *La provincia*: Andrea TILATTI, *La provincia di Aquileia (secoli XIII-XIV)*, in *Storia della Chiesa in Europa tra ordinamento politico-amministrativo e strutture ecclesiastiche*, a cura di Luciano Vaccaro, Brescia, Morcelliana, 2005, pp. 215-225.

TILATTI, *Tra santità e oblio*: Andrea TILATTI, *Tra santità e oblio: storie di vescovi uccisi in Italia nord-orientale (secoli XIII-XIV)*, in *L'évêque, l'image et la mort. Identité et mémoire au Moyen Âge*, sous la direction de Nicolas Bock, Ivan Foletti et Michele Tomasi, Roma, Viella, 2014, pp. 603-620.

*Tiranni e tirannide: Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, a cura di Andrea Zorzi, Roma, Viella, 2013.

*Tra economia e politica: Tra economia e politica. Le Corporazioni nell'Europa medievale*. Ventesimo convegno internazionale di studi: Pistoia, 13-16 maggio 2005 (Centro italiano di storia e d'arte di Pistoia. Ventesimo convegno internazionale di studi), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 2007.

TREBBI, *Il Friuli*: Giuseppe TREBBI, *Il Friuli dal 1420 al 1797: la storia politica e sociale*, Udine, Casamassima, 1998.



TREBBI, *Umanesimo, erudizione e diritto*: Giuseppe TREBBI, *Umanesimo, erudizione e diritto nella disputa sull'antichità di Udine e Cividale (secoli XV-XVII)*, in *Le subordinazioni delle città comunali a poteri maggiori in Italia dagli inizi del secolo XIV all'ancien régime. Risultati scientifici della ricerca*, a cura di Miriam Davide, Trieste, CERM, 2014, pp. 187-261.

VALLERANI, «*La democrazia...*»: Massimo VALLERANI, «*La democrazia che ha per ventre la tirannia*». *Il comune e la democrazia nella storiografia tra Ottocento e Novecento*, in «*Storia del pensiero politico*», 3 (2019), pp. 367-392.

VALLERANI, *Introduzione*: Massimo VALLERANI, *Introduzione a Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, Roma, Viella, 2010, pp. 7-24.

VALLERANI, *L'arbitrio negli statuti*: Massimo VALLERANI, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, Roma, Viella, 2010, pp. 117-147.

VALLERANI, *La documentazione giudiziaria al crocevia*: Massimo VALLERANI, *La documentazione giudiziaria al crocevia. Conflitti reali o riflessi emozionali?*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di Didier Lett, Roma, École française de Rome, 2021, pp. 155-182.

VALLERANI, *La giustizia pubblica*: Massimo VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005.

VALLERANI, *Modelli di verità*: Massimo VALLERANI, *Modelli di verità: le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge. Études réunies par Claude Gauvard*, Roma, École française de Rome, 2008, pp. 123-142.

VALLERANI, *Paradigmi dell'eccezione*: Massimo VALLERANI, *Paradigmi dell'eccezione nel tardo medioevo*, in «*Storia del pensiero politico*», 2 (2012), pp. 185-212.

VALLERANI, *Premessa*: Massimo VALLERANI, *Premessa a Sistemi di eccezione*, a cura di Massimo Vallerani, numero monografico di «*Quaderni storici*», 131 (2009), pp. 299-312.

VALLERANI, *Procedura e giustizia*: Massimo VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del Basso Medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen âge*, a cura di Jacques Chiffolleau, Claude Gauvard, Andrea Zorzi, Roma, École française de Rome, 2007, pp. 439-494.

VAN CAENEGEM, *I signori del diritto*: Raul C. VAN CAENEGEM, *I signori del diritto: giudici, legislatori e professori nella storia europea*, a cura di Mario Ascheri, traduzione di Laura Ascheri Lazzari, Milano, Giuffr , 1991.

VARANINI, *Aristocrazie e poteri*: Gian Maria VARANINI, *Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia*, in *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, a cura di Renato Bordone, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 121-193.

VARANINI, *Due verbali del consiglio maggiore*: Gian Maria VARANINI, *Due verbali del consiglio maggiore del comune di Verona in et  scaligera (giugno e settembre 1367)*, in «Reti Medievali Rivista», 15, 2 (2014), pp. 347-407.

VARANINI, *Gli uffici*: Gian Maria VARANINI, *Gli uffici del comune di Trento nel Quattrocento: spunti comparativi*, in ID., *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel e Stefano Malfatti, Trento, Universit  degli studi di Trento, 2020, pp. 563-574.

VARANINI, *I consigli civici veronesi*: Gian Maria VARANINI, *I consigli civici veronesi fra la dominazione viscontea e quella veneziana*, in ID., *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona, Libreria editrice universitaria, 1992, pp. 185-196.

VARANINI, *Il consiglio maggiore*: Gian Maria VARANINI, *Il consiglio maggiore del comune di Verona nel 1367*, in *Venice and the Veneto during the Renaissance: the legacy of Benjamin Kohl*, a cura di Michael Knapton, John E. Law, Alison A. Smith, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 259-281.

VARANINI, *Il mercenariato*: Gian Maria VARANINI, *Il mercenariato*, in *Guerre ed eserciti nel Medioevo*, a cura di Paolo Grillo e Aldo A. Settia, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 249-281.

VARANINI, *Legittimit  implicita*: Gian Maria VARANINI, *Legittimit  implicita dei poteri nell'Italia centro-settentrionale del tardo medioevo. La tradizione cittadina e gli stati regionali*, in *La l gitimit  implicite*,  dit  par Jean-Philippe Genet, Paris-Roma, 2015, vol. II, pp. 223-239.

VARANINI, *Nelle citt *: Gian Maria VARANINI, *Nelle citt  della Marca Trevigiana: dalle fazioni al patriziato (secoli XIII-XV)*, in *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di Marco Gentile, Roma, Viella, 2005, pp. 563-602.

VARANINI, *Studi di storia trentina*: Gian Maria VARANINI, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel e Stefano Malfatti, Trento, Universit  degli studi di Trento, 2020.

VARANINI, *Venezia e l'entroterra*: Gian Maria VARANINI, *Venezia e l'entroterra*, in *Storia di Venezia*, a cura di Girolamo Arnaldi, Giorgio Cracco, Alberto Tenenti, vol. 3, *Dalle origini alla caduta*, Roma,

Treccani, 1997, pp. 159-236, (online: [https://www.treccani.it/enciclopedia/venezia-e-l-entroterra\\_%28Storia-di-Venezia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/venezia-e-l-entroterra_%28Storia-di-Venezia%29/)).

VARANINI-ZABBIA, *Redusi Andrea*: Gian Maria VARANINI – Marino ZABBIA, *Redusi Andrea* in *DBI*, vol. 86 (2016), (online).

VERCI, *Storia della Marca*: Giovanni Battista VERCÌ, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, 20 voll., Venezia, Storti, 1786-1791.

VIDAL, *Boiani Corrado*: Tommaso VIDAL, *Boiani Corrado (ante 1360-1419). Diplomatico, maresciallo patriarcale*, in *NL*, (online).

VIDAL, *Commerci di frontiera*: Tommaso VIDAL, *Commerci di frontiera: contabilità e gestione societaria nel Friuli tardomedievale*, Udine, Forum, 2021.

VIDAL, *Congiuntura economica*: Tommaso VIDAL, *Congiuntura economica e gestione di un ente assistenziale: l'Ospedale di Udine al tramonto del Patriarcato di Aquileia (XIV-XV secolo)*, Università degli studi di Padova, tesi di dottorato, supervisore prof.ssa Anna Maria Rapetti, co-supervisore Mariaclara Rossi, a. a. 2020-2021.

VIGGIANO, *Governanti e governati*: Alfredo VIGGIANO, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso, Fondazione Benetton, 1993.

VOLLRATH, *Rebels and Rituals*: Hannah VOLLRATH, *Rebels and Rituals. From Demonstration of Enmity to Criminal Justice*, in *Medieval Concepts of the Past. Ritual, Memory, Historiography*, eds. Gerd Althoff, Johannes Fried, Patrick J. Geary, New York, Cambridge University Press, 2002, pp. 89-110.

WALEY, *The Use of Sortion*: Daniel Ph. WALEY, *The Use of Sortion in Appointments in the Italian Communes*, in *Communes and Despots in Medieval and Renaissance Italy*, a cura di John E. Law e Bernadette Paton, Ashgate, Farnham and Burlington, 2010, pp. 27-33.

WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti*: Chris WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti: tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma, Viella, 2000.

WOLF, *L'Arrengo ed il Consiglio*: Alexander WOLF, *L'Arrengo ed il Consiglio nell'ordinamento legislativo*, in *Statuta et ordinamenta comunitatis terre Utini MCCCCXXV. Statuti e ordinamenti del comune di Udine. Pubblicati dal municipio per cura della commissione preposta al civico museo e biblioteca*, a cura di Vincenzo Joppi, Udine, Tipografia Doretti, 1898, pp. LIII-LXIX.

WOLF, *Rassegna*: Alexander WOLF, *Rassegna di diritto penale*, in *Statuta et ordinamenta comunitatis terre Utini MCCCXXV. Statuti e ordinamenti del comune di Udine. Pubblicati dal municipio per cura della commissione preposta al civico museo e biblioteca*, a cura di Vincenzo Joppi, Udine, Tipografia Doretti, 1898, pp. LXXXV-XCII.

ZABBIA, *Giovanni di Ailino*: Marino ZABBIA, *Giovanni di Ailino da Maniago*, in *NL*, (online).

ZACCHIGNA, *I Savorgnano di Udine*: Michele ZACCHIGNA, *I Savorgnano di Udine. L'espansione fondiaria (sec. XIII-XIV)*, in «Metodi e ricerche. Rivista di studi regionali», II/2-3 (1981), pp. 43-56.

ZACCHIGNA, *Il patriarcato*: Michele ZACCHIGNA, *Il patriarcato di Aquileia: l'evoluzione dei poteri locali (1250 – 1420)*, in *Studi in onore di Giovanni Miccoli*, a cura di Liliana Ferrari, Trieste, EUT, 2004, pp. 91-113.

ZACCHIGNA, *L'inclinazione signorile*: Michele ZACCHIGNA, *L'inclinazione signorile delle aristocrazie friulane nello sviluppo della normativa locale (secoli XIV-XV)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*. VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di Rolando Dondarini, Gian Maria Varanini, Maria Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003, pp. 191-203.

ZACCHIGNA, *La nobiltà civica*: Michele ZACCHIGNA, *La nobiltà civica. Le élites cittadine in Friuli fra gli ultimi secoli del dominium patriarchino e la prima età veneziana*, in *La nobiltà civica a Pordenone: formazione e sviluppo di un ceto dirigente (secoli XIII-XVIII)*, a cura di Gilberto Ganzer, Pordenone, Provincia di Pordenone, 2006, pp. 43-62.

ZACCHIGNA, *La società castellana*: Michele ZACCHIGNA, *La società castellana nella Patria del Friuli: il dominium dei di Castello (1322-1532)*, Trieste, CERM, 2007.

ZACCHIGNA, *Lavoro sottoposto*: Michele ZACCHIGNA, *Lavoro sottoposto e commerci in una comunità friulana: Udine fra crisi e sviluppo (secoli XIV-XV)*, Trieste, EUT, 2001.

ZACCHIGNA, *Le memorie*: Michele ZACCHIGNA, *Le memorie di un notaio udinese al tramonto dello stato patriarchino: Quirino di Odorico cerdone detto Merlico (1413-1426)*, Bagnaria Arsa, Goliardica, 2003.

ZACCHIGNA, *Le terre friulane*: Michele ZACCHIGNA, *Le terre friulane del basso medioevo: verso il superamento della tradizione policentrica*, in *Il patriarcato di Aquileia. Uno stato nell'Europa medievale*, a cura di Paolo Cammarosano, Udine, Casamassima, 1999, pp. 299-318.

ZACCHIGNA, *Notai*: Michele ZACCHIGNA, *Notai, cancellieri e ceto politico nell'Italia nord-orientale fra Due e Quattrocento*, Trieste, CERM, 2017.

ZACCHIGNA, *Sistemi d'acqua*: Michele ZACCHIGNA, *Sistemi d'acqua e mulini in Friuli fra i secoli XIV e XV. Contributo alla storia dell'economia friulana del Bassomedioevo*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1996.

ZAMBON, *Tamburlini Domenico*: Giulia ZAMBON, *Tamburlini Domenico, speciale, cambiatore, filantropo*, in *NL* (online).

ZANUTTO, *I Savorgnani di Cividale*: Luigi ZANUTTO, *I Savorgnani di Cividale. Episodio sulle milizie di ventura*, in «*Memorie Storiche Cividalesi*», I (1905), pp. 39-63.

ZENAROLA PASTORE, *Atti della cancelleria*: Ivonne ZENAROLA PASTORE, *Atti della cancelleria dei patriarchi (1265-1420)*, Udine, Deputazione di Storia Patria per il Friuli, 1983.

ZENAROLA PASTORE, *I Savorgnan nel secolo tredicesimo*: Ivonne ZENAROLA PASTORE, *I Savorgnan nel secolo tredicesimo: a proposito di un registro dei redditi di Pietro da Udine*, in «*Metodi e ricerche*», n. s., VIII, fasc. 1 (gennaio-giugno 1989), pp. 3-28.

ZORDAN, *Le costituzioni*: Giorgio ZORDAN, *Le costituzioni nella prima età veneziana. Note e rilievi circa gli esiti di una riforma*, in *Costituzioni della Patria del Friuli nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565*, a cura di Anna Gobesi ed Ermanno Orlando, Roma, Viella, 1998, pp. 11-78.

ZORZI, «*Ius erat in armis*»: Andrea Zorzi, «*Ius erat in armis*». *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di Giorgio Chittolini, Anthony Molho, Pierangelo Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 609-629.

ZORZI, *I conflitti*: Andrea ZORZI, *I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di Andrea Zorzi, Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 7-41.

ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale*: Andrea ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988.

ZORZI, *La giustizia*: Andrea ZORZI, *La giustizia negli Stati italiani del tardo medioevo*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia*, a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Roma, Viella, 2014, pp. 441-460.

ZORZI, *La libertà*: Andrea ZORZI, *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, in *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, a cura di Andrea Zorzi, Roma, Viella, 2020, pp. 11-75.

ZORZI, *Lo spazio politico*: Andrea ZORZI, *Lo spazio politico delle città comunali e signorili italiane. Una prima approssimazione*, in *Spazio e mobilità nella Societas Christiana. Spazio, identità, alterità (secoli X-XIII)*, Atti del Convegno Internazionale, Brescia, 17-19 settembre 2015, a cura di Giancarlo Andenna, Nicolangelo D'Acunto, Elisabetta Filippini, Milano, Vita e Pensiero, 2017, pp. 167-185.

ZORZI, *Politiche giudiziarie*: Andrea ZORZI, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di Monique Bourin, Giovanni Cherubini, Giuliano Pinto, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 381-420.

ZORZI, *Rituali di violenza*: Andrea ZORZI, *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di Paolo Cammarosano, Roma, École française de Rome, 1994, pp. 395-425.

## *Nota sulle fonti digitali e digitalizzate*

La ricerca si avvale di un numero cospicuo di fonti in formato digitale. Appare pertanto opportuno presentare una breve “sitografia ragionata”. Innanzi tutto, per quanto concerne le fonti documentarie, i progressi nella digitalizzazione del patrimonio manoscritto della BCUD (*ACA, FJ, FP*), hanno permesso di condurre la ricerca con continuità anche nei momenti di stasi che la recente congiuntura storica ci ha riservato. Tutte le fonti citate appartenenti a questo soggetto conservatore sono ora consultabili al sito <https://www.sbhu.it/udine-sezione-manoscritti/#strumenti-di-ricerca>. Sempre restando nell’ambito delle fonti d’archivio, si annovera tra le disponibilità in rete anche il registro E (1388-1397) conservato in ASVe, *Senato, Secreti Alfabetici*, consultabile al sito <https://www.archiviodistatovenezia.it/it/patrimonio/moreveneto.html>. Per quanto riguarda le edizioni di fonti, in taluni casi – di carattere documentario – si è fatto riferimento ai *MGH* (<https://www.dmgh.de/>); in altri – nella fattispecie, di carattere cronachistico – alle *Antiquitates Italicae Medii Aevi* di Ludovico Antonio Muratori (i sei volumi che compongono l’opera sono consultabili al sito [http://digitale.beic.it/primo\\_library/libweb/action/search.do](http://digitale.beic.it/primo_library/libweb/action/search.do)). In mancanza di edizioni aggiornate, i testi muratoriani rappresentano ancora oggi un riferimento importante. Passando invece alle risorse bibliografiche, occorre segnalare innanzi tutto due imprescindibili repertori biografici: il *DBI*, oggi consultabile al sito <https://www.treccani.it/biografico/index.html>, e – ancor più fondamentale per l’oggetto della ricerca – il *NL*, accessibile al sito <https://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/>. Le voci citate si intendono sempre consultate online, motivo per cui si omettono riferimenti precisi alle pagine nelle indicazioni bibliografiche. Parimenti, sono disponibili in rete i volumi del catalogo delle Éditions de la Sorbonne (<https://books.openedition.org/psorbonne/>), prodotti storiografici spesso di ottimo calibro e a cui frequentemente si è attinto in mancanza di copie cartacee (soprattutto delle uscite più recenti). Esclusivamente digitale, proprio perché si tratta di un’iniziativa nata sulla e per la rete, è infine la consultazione dei materiali – per lo più articoli ma anche qualche monografia riedita (vedi per es. TABACCO, *La relazione*) – pubblicati da *Reti Medievali* (<http://www.rm.unina.it/>). Eventuali precisazioni, circa fonti più specifiche, saranno riportate nelle note a piè di pagina pertinenti. Tutte le fonti digitali citate si intendono disponibili al 28 novembre 2022.





## Introduzione

Ho deciso di introdurre questa ricerca partendo dalla fine. O meglio, dall'anno che *a posteriori* è stato assunto come spartiacque fondamentale della storia friulana tardomedievale<sup>1</sup>. È il 7 giugno del 1420. La comunità di Udine ha prestato giuramento di obbedienza alla repubblica di Venezia. L'atto di subordinazione sancisce la caduta del principato ecclesiastico di Aquileia e avvia di fatto la dominazione marciana sulla regione. Una fine, dunque; ma anche un inizio. La dedizione udinese, preceduta dalla sottomissione di altri importanti centri del patriarcato (Cividale, Portogruaro, Sacile)<sup>2</sup>, rappresenta il momento culminante di un'intensa fase di transizione. Sennonché, l'aspettativa di ritrovare una traccia clamorosa di questo evento nelle fonti d'epoca – per lo meno, nelle coeve fonti pubbliche di matrice comunale – si infrange contro la laconicità della “cronaca” cittadina<sup>3</sup>. Una nota posta in calce al resoconto (incompleto) di una normale seduta del consiglio civico recita: «Notandum qualiter sub presenti millesimo III<sup>c</sup> XX<sup>o</sup> indictione XIII<sup>a</sup> die septima mensis iunii ista terra Utini fecit obedientiam serenissimo ducali dominio Venetiarum et cetera»<sup>4</sup>. Nient'altro. Se non fosse per la presenza di una *manicula* dai tratti sgraziati, indicante quelle poche righe di testo, si passerebbe facilmente oltre, quasi senza fare caso all'annotazione, tanto questa è simile nella scrittura e nella stringatezza alle molte altre registrazioni precedenti (*Figura 1*). Se ci si limitasse a considerare questa sola attestazione, si sarebbe quasi indotti a credere che all'evento non fosse poi attribuita chissà quale gravità. È un'ipotesi certamente azzardata, ma che trova pur sempre un filo di plausibilità negli antefatti. Soltanto nove anni prima, nel dicembre del 1411, la comunità udinese si era sottomessa a un altro potere dominante, contrapposto a Venezia: quello dell'imperatore Sigismondo di

---

<sup>1</sup> Si veda il recente bilancio storiografico di TILATTI, *Aquileia, patriarcato, medioevo*, che si affianca a quello delineato da SCARTON, *Il patriarcato di Aquileia*. Per una sintesi maggiormente indirizzata alla comparazione, e dedicata ai quadri principeschi ecclesiastici e secolari dell'arco alpino orientale, cfr. BELLABARBA, *I principati feudali*.

<sup>2</sup> Cfr. ORTALLI, *Le modalità di un passaggio*, p. 13.

<sup>3</sup> Ma quasi lo stesso senso di “indifferenza” emerge da una notevole fonte diaristica: le *memoriae* del notaio Quirino di Odorico cerdone detto Merlico, risalenti agli anni 1409-1426. Il memoriale, studiato a suo tempo da Michele Zacchigna, rappresenta «una di quelle testimonianze, non frequentissime nel medioevo, che ci parlano dell'atteggiamento delle cittadinanze di fronte a un mutamento di regime politico». Nondimeno, «la percezione del notaio Quirino non si realizza come era anche facile prevedere, in decisi e lucidi schieramenti di parte». Quel che risulta, semmai, è «la percezione di chi subisce accadimenti sui quali il suo potere di intervento è inesistente», ed anzi, si constata «la mancanza di ogni sussulto indipendentista cittadino». Le citazioni sono tratte dalla *Presentazione* (qui p. 13) che Paolo Cammarosano ha dedicato alla riedizione della ricerca di ZACCHIGNA, *Le memorie*, ripubblicata postuma in ZACCHIGNA, *Notai*, pp. 20-158.

<sup>4</sup> La citazione è tratta da BCUD, *ACA, Annales*, vol. XXII, c. 21r (7 giugno 1420). La serie documentaria (che nelle pagine seguenti si citerà in forma abbreviata come *Ann.*) è costituita dai *quaterni propositioinum et deliberacionum* del consiglio udinese, sui quali si dirà di più. Per ora basti il rinvio a SCARTON, *Introduzione*.

Lussemburgo. Insomma, nulla escludeva che nel giro di altri nove anni, a partire da quel fatidico giugno 1420, si sarebbe passati nuovamente *a parte Imperii*. Un'arguzia massimamente emblematica dell'italica saggezza popolare (e che una tradizione del tutto infondata attribuirebbe nientemeno che a Francesco Guicciardini) recita, com'è noto, «Francia o Spagna, purché se magna»; che adattata al nostro contesto, potrebbe suonare così: «Sia Venezia, o sia l'Impero, ma che si mangi mattina e *sero*». *Boutade* a parte (d'ora in avanti bandite), il quadro delineatosi nel 1420 era veramente tutt'altro che definito; la direzione poco più che abbozzata. Tant'è vero che la spinosa questione friulana si sarebbe risolta giuridicamente soltanto nel 1445, con i patti veneto-patriarcali<sup>5</sup>. Ma quella del Rinascimento veneziano è un'altra storia, peraltro già magistralmente affrontata in numerose e robuste ricerche<sup>6</sup>. Qui interessa l'altro versante del crinale storiografico, quei cinquanta o sessant'anni antecedenti alla dedizione al leone di San Marco.




Figura 1 – Notizia della dedizione udinese a Venezia (BCUd, ACA, Annales xxii, c. 21r, 7 giugno 1420)

Gli atti di subordinazione menzionati poc'anzi sono sintomi evidenti di una conclamata crisi del patriarcato aquileiese, divenuto sin dal pieno Trecento sempre più sensibile alle ingerenze di soggetti esteri<sup>7</sup>. Sotto un'altra luce, essi rappresentano segni notevoli dell'intraprendenza delle comunità urbane iscritte nella cornice territoriale del principato; una prova tangibile della loro autonoma capacità politica e diplomatica. Lo stesso dicasi per le aristocrazie secolari, che alla stregua di qualsiasi altro soggetto autonomo – in quel delicato frangente, a cavallo tra i due secoli – agivano con disinvoltura in uno spazio politico sovra-locale. Fosse a livello di singola casata, oppure attraverso consorzi più ampi, la loro azione rappresentava in ogni caso un'istanza centrifuga rispetto al fulcro

<sup>5</sup> Cfr. TREBBI, *Il Friuli dal 1420 al 1797*, pp. 17-24.

<sup>6</sup> Oltre all'ampia sintesi di Giuseppe Trebbi, che copre in realtà l'intero arco della dominazione veneziana sul Friuli di età moderna, cfr. – per citare soltanto due esempi – VIGGIANO, *Governanti e governati*, e FRESCHI, *I sudditi al governo*.

<sup>7</sup> Cfr. BRUNETTIN, *L'evoluzione impossibile*.

di potere patriarchino, un tentativo di distacco dal vertice di una piramide “statuale” le cui basi erano di giorno in giorno sempre più compromesse. Insomma, dietro il velo della cronica decadenza istituzionale del principato ecclesiastico si nascondeva – in verità neanche troppo furtivamente – un contesto sociale in grande fermento, fatto di confronti e scontri tra i diversi attori sociali (le comunità urbane e quelle rurali, la nobiltà di castello, i grandi proprietari ecclesiastici). In tutto ciò, Udine rappresenta al contempo un soggetto attivo e un oggetto passivo. Mi spiego meglio. Da un lato, la si intende come attore dotato di una sua definita identità giuridica (la *terra Utini*, la *comunitas Utini*<sup>8</sup>), vale a dire come un’istituzione che partecipa ai processi decisionali concernenti l’intero patriarcato, in coordinazione con gli altri poteri assisi sul territorio<sup>9</sup>, ma che allo stesso tempo è in grado – come si è visto – di esprimere una sua particolare direzione in politica estera, oltre che, naturalmente, di provvedere alla sua organizzazione interna. Dall’altro, si diceva, come un oggetto passivo, un aggregato sociale composto da elementi a loro volta diversi per identità, fatto di soggetti portatori di interessi particolari, costituito da istanze riconducibili a provenienze differenti e che nondimeno confluiscono tutti in un bacino comune (comunitario, appunto). La *comunitas* è pertanto una finzione, un artefatto, una trasposizione metaforica della dialettica sussistente tra le diverse componenti sociali. Questo per dire che oltre alla dimensione strutturale – e quindi oltre la visione funzionalista (ossia, volta al mantenimento dell’equilibrio della struttura stessa) – occorre considerare anche la dimensione processuale dei fenomeni, assumendo una prospettiva puntata sul divenire<sup>10</sup>.

Partendo da questi assunti, ho condotto la mia ricerca focalizzandomi sul contesto udinese a cavallo fra Tre e Quattrocento con lo scopo di gettare luce sulle dinamiche che segnarono lo spazio politico locale in quella particolare congiuntura<sup>11</sup>. Le domande che hanno orientato inizialmente

---

<sup>8</sup> O *comune Utini* (si utilizzano intenzionalmente le forme senza raddoppiamento della consonante nasale, così come attestate nelle fonti). Le espressioni, peraltro, parrebbero fungibili, poiché come si evince dalla citazione poc’anzi riferita, il soggetto dell’atto di soggezione fu appunto la *terra*, termine indicante più spesso una componente della distrettuazione territoriale.

<sup>9</sup> In occasione delle sedute del parlamento (il *colloquium generale*), assemblea di rappresentanza territoriale e cetuale a cui competevano decisioni soprattutto in materia fiscale e militare. La sua composizione, organizzata in voci, era costituita dai maggiorenti della *patria*: le comunità, la nobiltà castellana, le principali fondazioni ecclesiastiche. Anche il parlamento sopravvisse al principato ecclesiastico. Cfr. il classico LEICHT, *Parlamento friulano*, e il più recente *Il parlamento friulano in età moderna*.

<sup>10</sup> A tal proposito, mi sono lasciato suggestionare dalla ricerca di DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*. Per quanto concerne il dibattito in merito alla visione funzionalista e alla contrapposta prospettiva processuale – dibattito maturato in seno alla disciplina antropologica intorno alla metà del Novecento – rimando alla sintesi di LEWELLEN, *Antropologia politica*, pp. 21-30.

<sup>11</sup> Di seguito si farà pacificamente ricorso all’espressione ‘spazio politico’, un concetto entrato ormai a pieno titolo nell’armamentario della ricerca storica, sebbene risenta di alcune incertezze definitorie. Patrick Gilli, per esempio, lo ha definito come «un espace de médiation institutionnelle des affaires concernant une entière collectivité», enfatizzando quindi la dimensione istituzionale come maggiormente peculiare (cfr. GILLI, *Aux sources de l’espace politique*, p. 232). Ma si tratta, in realtà, di un ambito suscettibile di ampliamenti, in grado di coinvolgere aree e canali non rientranti strettamente nei limiti imposti dalle istituzioni. Lo spazio politico può configurarsi, più generalmente, come «processo di produzione sociale» (ZORZI, *Lo spazio politico*, p. 169), in una sorta di sintesi tra assetti propriamente geografici-topografici e componenti antropiche in interazione. Al di là delle difficoltà che inevitabilmente si manifestano all’atto di

l'indagine sono le seguenti: innanzi tutto, quali erano le istituzioni che regolavano la vita comunitaria? E come funzionavano? Domande semplici, ma non del tutto banali; certamente un po' generiche, e sicuramente non originali. Tant'è che l'insofferenza provata quasi subito nei confronti di questo impianto, mi ha spronato ben presto ad andare oltre la facciata istituzionale, a dare un volto concreto a quelle medesime istituzioni. Di fatto chi le governava? Secondo quali modalità? Qual era l'estrazione dei "governanti"? E in che modo questi agivano dentro e attorno alle istituzioni? Si tratta, anche in questo caso, di questioni ben note alla storiografia e alle scienze politiche, concernenti il navigato tema dei "ceti dirigenti"<sup>12</sup>. Ciononostante, da questo punto di vista, le zone d'ombra che coprono il contesto udinese tardomedievale si presentano ancora ampie. A partire dalle ricerche erudite del tardo Ottocento (penso soprattutto ai contributi di Vincenzo Joppi<sup>13</sup>) si è dato molto peso all'ambito istituzionale, acclarandone le caratteristiche prettamente strutturali, ma trascurando gli aspetti maggiormente legati alla storia economica e alla storia sociale *tout court* (nonché alla storia sociale di quelle medesime istituzioni)<sup>14</sup>. L'intreccio tra i due filoni di indagine – quello, per l'appunto, istituzionale e quello sociale – rappresenta una tappa obbligata, un percorso necessario per contribuire all'arricchimento delle conoscenze<sup>15</sup>.

Sin qui, però, si è elusa una presenza in realtà incombente: la storia politica. È qui il punto nodale, il raccordo tra l'ambito 'sociale' e quello 'istituzionale' che qui si ricerca. La storia politica, il convitato di pietra di dibattiti storiografici presenti e passati<sup>16</sup>, non è qui intesa solo ed esclusivamente come la storia dei grandi eventi, come narrazione di sintesi, a volte non esente da afflati "nazionali" (e ciononostante imprescindibile per una corretta contestualizzazione di episodi che, se presi singolarmente, risulterebbero meno perspicui, se non del tutto fraintesi)<sup>17</sup>. Qui la si evoca come cornice entro cui inscrivere dinamiche sociali di più minuta portata. Ben inteso, non una vera e propria

---

inquadrare un concetto effettivamente sfuggente, sembra di cogliere – anche in questo caso – la contrapposizione struttura-processo che aveva alimentato a suo tempo il dibattito antropologico. Tornando alla storiografia (medievistica e non solo), il tema è stato analiticamente affrontato in numerosi contributi. Tra i vari, ricordo due volumi di produzione anglosassone *The Spatial Turn* e *Political Space*; della storiografia francese, altrettanto attenta alla tematica, segnalo il volume (contenente il contributo di Gilli) *L'espace public au Moyen Âge*. In Italia il tema fu oggetto di un convegno internazionale di studi nel 2004: cfr. *Lo spazio politico locale*. Segnalo infine il miscelaneo *La necessità del segreto*.

<sup>12</sup> Cfr. – ancorché datato – STOPPINO, *Potere ed élites politiche*.

<sup>13</sup> Su tutti *Statuta et ordinamenta*.

<sup>14</sup> Le ricerche condotte a partire dagli anni Settanta e Ottanta sulla base di fonti documentarie a lungo trascurate (notarili, ecclesiastiche) segnarono una tappa importante negli sviluppi della storiografia regionale. Uno dei prodotti più pregevoli di quella feconda stagione di studi è rappresentato dal volume *Storia della società friulana*, curato da Paolo Cammarosano, Donata Degrossi e Flavia De Vitt.

<sup>15</sup> Come già ammoniva PRODI, *Il sacramento del potere*, p. 20: «La mancanza di rapporto tra la storia sociale e la storia istituzionale rischia di tradursi in un depauperamento reciproco».

<sup>16</sup> Cfr. GRENDI, *Ripensare la microstoria?*

<sup>17</sup> Si è infatti tratto larghissimo profitto dalle ricostruzioni puntuali di PASCHINI, *Storia del Friuli*, e di CUSIN, *Il confine orientale*.

storia “dal basso” (i protagonisti delle vicende che ci accingiamo a narrare appartengono pur sempre a un segmento elitario della società urbana), ma comunque una ricostruzione che si concentra sul rapporto intrattenuto dall’attore politico e sociale (individuale e collegiale) con la comunità di appartenenza, sia esso – a seconda delle fasi – di inclusione o di esclusione, di legittimazione o di delegittimazione: dinamiche, queste, che inevitabilmente assumono una valenza politica, in quanto riconducibili a una gerarchia, in quanto rientranti in un sistema di potere<sup>18</sup>.

Sono processi di contrasto, dialettici. Il tema della conflittualità è pertanto centrale; quello della giustizia si concatena quasi automaticamente. La storiografia degli ultimi trent’anni ha appurato che la giustizia medievale (ma latamente di *ancien régime*) si fonda sul pluralismo dei sistemi giuridici e giudiziari<sup>19</sup>. Si tratta di una giustizia costruita sull’interazione di circuiti differenti (istituzionali ed extra-istituzionali), attraverso l’esercizio di tecniche formali e rigorosamente disciplinate (come il processo incardinato sulla scansione dell’*ordo iudiciarius*), così come attraverso il ricorso a pratiche sociali il cui inquadramento normativo risulta più lasco, ma che sono pur sempre regolate e dotate di una loro razionalità (come la faida)<sup>20</sup>. Una giustizia, quindi, che si intreccia strettamente con la politica (con i suoi moduli, con i suoi registri).

Mario Sbriccoli, al quale si devono alcune tra le più lucide analisi dei sistemi giudiziari tardomedievali, ha distinto una giustizia ‘negoziata’ e una giustizia ‘egemonica’<sup>21</sup>. La prima presenta dei tratti spiccatamente comunitari; è incentrata appunto sull’appartenenza; si dischiude mediante pratiche quali la vendetta, l’arbitrato, la pace contrattuale (tra privati); è volta alla composizione dei conflitti<sup>22</sup>. La seconda, dai tratti marcatamente più gerarchici, si organizza in apparati di controllo; il suo esercizio prende forma nella persecuzione giudiziaria ed è volto alla punizione del colpevole<sup>23</sup>. Questa distinzione, ancorché appartenga a una teoria dal valore euristico assolutamente indubitabile, si propone, chiaramente, come una schematizzazione della realtà storica, dove le due dimensioni (‘negoziata’ ed ‘egemonica’) non sempre appaiono nettamente distinguibili. Si pensi, ad esempio,

---

<sup>18</sup> Tra i lavori che maggiormente mi hanno stimolato, ricordo due ricerche di ambito bolognese: BLANSHEI, *Politica e giustizia*, e MILANI, *L’esclusione dal comune*.

<sup>19</sup> Per restare nell’ambito tardomedievale, cfr. la sintesi di ZORZI, *La giustizia*, e la monografia di LANTSCHNER, *The Logic of Political Conflict*.

<sup>20</sup> Cfr. ZORZI, «*Ius erat in armis*».

<sup>21</sup> Cfr. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*.

<sup>22</sup> Cfr. *Conflitti, paci e vendette*.

<sup>23</sup> La distinzione di Sbriccoli è accostabile ai paradigmi proposti da Mirjan Damaška a proposito dell’organizzazione del potere (un modello ‘gerarchico’ che si contrappone a uno ‘paritario’), i quali poi si riverberano sulle modalità di conduzione del processo. Sono modelli ideal-tipici, posti rispettivamente agli antipodi, e che se applicati ai concreti contesti storici si scontrano inevitabilmente con le discrepanze della vita vissuta (la quale peraltro ammette reciproche ibridazioni). Di questo, l’autore ne è pienamente consapevole. La sua costruzione teorica si basa su un raffinato sforzo concettuale, una sintesi tanto più fondamentale per la comprensione della complessità che contraddistingue il divenire storico. Cfr. DAMAŠKA, *I volti della giustizia e del potere*, segnatamente le pp. 301-390.

alla vendetta. Le pratiche vendicatorie non solo erano pienamente accettate dalle istituzioni pubbliche – che non di rado le disciplinavano attraverso appositi statuti – ma a volte erano anche incentivate attraverso l'introduzione di meccanismi premiali (come il pagamento di taglie in denaro). Oppure, si considerino le modalità di inchiesta. L'incoazione del procedimento si basava frequentemente sul 'notorio', sulla *fama publica*, quando non sulla denuncia segreta, una condotta – quest'ultima – anch'essa promossa e incentivata dalle autorità pubbliche<sup>24</sup>. Sono meccanismi che si appoggiano sull'interazione e sul coinvolgimento diretto della società locale (comunitaria). Nelle pagine che seguiranno si avrà modo di approfondire con esempi concreti quanto detto. Quel che qui preme sottolineare è che la presente ricerca vuole essere semplicemente una storia politica (non *la* storia politica) di Udine, vista soprattutto attraverso la lente della giustizia; non limitatamente attraverso i suoi aspetti amministrativi, ma direi più attraverso il suo esercizio variegato, nel suo più ampio dispiegamento politico.

Veniamo, quindi, al contenuto della tesi. L'esposizione si divide in due parti: *Istituzioni e società*, la prima; *Conflittualità e politiche giudiziarie*, la seconda. Si tratta grosso modo di un'organizzazione collaudata della ricerca storica, distinguendo dapprima un'analisi strutturale, quindi procedendo con una disamina incentrata sul momento congiunturale, imperniato, nello specifico, sulla (ri)considerazione degli eventi susseguitesesi nei decenni a cavallo tra i due secoli. Si tratta, tuttavia, anche di una distinzione di comodo, che non esclude una compenetrazione reciproca. Nella prima parte, infatti, non mancano momenti di esegesi – anche minuta – incentrati su episodi puntuali della storia cittadina; così come non mancheranno, nella seconda parte, le occasioni per mettere a fuoco alcuni aspetti teorici, legati all'utilizzo di particolari strumenti concettuali o alla struttura delle fonti.

Ciò detto, il primo capitolo si propone di inquadrare alcuni punti nodali e caratteristici del contesto oggetto di studio: gli assetti di potere del principato ecclesiastico aquileiese in rapporto alle sue strutture patrimoniali e insediative; quindi, restringendo il campo, la fisionomia composita della giurisdizione udinese (la *terra* e il *districtus*) in relazione con le principali fasi di sviluppo economico e urbanistico della città; infine, riallargando un poco la visuale, la procedura giudiziale *per laudum et sententiam* (ovvero, basata sul lodo degli astanti), uno degli elementi che maggiormente contraddistingue non solo l'ordinamento consuetudinario della comunità udinese, ma l'intero contesto friulano tardomedievale. Quel che si vuole mettere in evidenza è innanzi tutto la giustapposizione, a livello regionale e locale, di poteri concorrenti; quindi la dimensione eminentemente politica che contraddistingueva l'esercizio della giustizia, che secondo i dettami della

---

<sup>24</sup> Sul ruolo della *fama* cfr. *Fama e publica vox*. Sulla denuncia segreta cfr. il più recente *Riferire alle autorità*.

consuetudine si svolgeva attraverso modalità assembleari, in consessi che richiamavano i rappresentanti di quei medesimi poteri concorrenti.

Il secondo capitolo consiste in un primo approfondimento dell'ossatura istituzionale della comunità udinese. Anche la piccola cittadina friulana, benché demograficamente modesta, era dotata di strutture di governo sostanzialmente analoghe a quelle dei più o meno coevi contesti comunali. Si sono presi in esame l'arengo – ovvero, la convocazione dei capifamiglia (una convocazione di fatto selettiva, malgrado la sua parvenza di “plenarietà”) – e il consiglio civico. Mentre il primo veniva radunato per lo più in circostanze cerimoniali (innanzi tutto, in occasione del rinnovo del quadro dirigente del comune), il secondo costituiva il cuore pulsante della politica comunitaria: si dibatteva, si prendevano provvedimenti amministrativi, si legiferava (sebbene in maniera poco sistematica), ma anche si giudicava. Uno degli aspetti più significativi emersi dalla ricerca è per l'appunto questo. L'assemblea civica fungeva anche da corte di giustizia; ed anzi, nel corso del Trecento essa assunse prerogative inedite, soprattutto nel penale; un ambito, questo, che tradizionalmente competeva – in via quasi del tutto esclusiva – ai presuli aquileiesi e alla loro *curia*. Completa la disamina un'indagine di carattere prosopografico, incentrata sulle liste di consiglieri del periodo 1386-1420 (laddove il *terminus a quo* si giustifica col fatto che l'esemplare più risalente, ascrivibile a questa precisa tipologia documentaria, sia giusto del 1386). Lo studio della composizione assembleare ha permesso di compiere una prima scrematura delle famiglie – e degli individui – che costituivano il ceto dirigente della città.

Il terzo capitolo si pone in perfetta continuità con il precedente. Prosegue infatti l'analisi del quadro istituzionale del comune, estendendo l'indagine dapprima alle magistrature civiche che componevano l'organigramma comunale; successivamente al *regimen terre*, una sorta di consiglio ristretto dotato però di ampie facoltà potestative. La scelta di approfondire la storia di quest'organo di governo soltanto a questa altezza (poiché di fatto non sfigurerebbe nel novero delle istituzioni assembleari) è motivata da un dato cronologico. Esso infatti fu istituito formalmente soltanto nel 1380. Si tratta di un'innovazione che segnò profondamente gli equilibri dello spazio politico udinese. Nel complesso si è voluto porre l'accento sulle sperimentazioni istituzionali intraprese a partire dalla metà del Trecento, peraltro non senza recepire modelli di reggimento già collaudati altrove. Il *regimen*, difatti, rispecchiava sostanzialmente le numerose *balie* che costellavano il panorama politico e amministrativo dell'Italia trecentesca<sup>25</sup>. Anche in questo caso si è tentata la via dell'analisi prosopografica, e per gli *officiales* (sulla scorta delle liste citate poc'anzi) e per i *deputati ad regimen* (sulla base di riscontri molto più dispersi). Il bilancio complessivo restituisce un quadro del ceto

---

<sup>25</sup> Cfr. TANZINI, *A consiglio* (segnatamente le pp. 144-145).

dirigente udinese non privo di tratti discordanti, in cui le dinamiche di apertura si affiancano a una più generale tendenza volta alla chiusura. È un paradosso soltanto apparente. A partire dal primo Quattrocento, e in particolare dopo il 1411, si configura un assetto di potere a cerchi concentrici, il cui nucleo è rappresentato dal *regimen terre* (appannaggio di un numero più ristretto di famiglie), mentre la corona esterna è costituita dal *consilium terre*, la cui composizione numerica crebbe a partire proprio da quell'anno (e con apporti abbastanza significativi anche da parte di settori della società – soprattutto artigiani – in precedenza sottorappresentati). Nondimeno, in sede di sintesi, il raffronto tra le tre categorie della popolazione presa in esame (*consilarii, deputati, officiales*) ha permesso di individuare le famiglie più rappresentative e maggiormente coinvolte sulla scena politica locale. È un notabilato dai tratti ancora molto fluidi, ma che prefigura già i connotati del consolidato patriziato udinese di inizio Cinquecento<sup>26</sup>.

Il quarto capitolo, più contenuto, si presenta come una sorta di intermezzo. Dopo i ritmi monotoni delle precedenti analisi quantitative, si è voluto dedicare un breve momento “introduttivo” alle vicende dei due capitoli conclusivi, incentrati sui temi della conflittualità e delle politiche giudiziarie messe in atto nel e dal comune udinese. Innanzi tutto, si è posta attenzione ad alcuni dei concetti fondamentali che connotavano le logiche e le forme della dialettica politica nei suoi esiti più aspri: la ribellione e il tradimento (*rebellio e proditio*). Sono concetti che Mario Sbriccoli aveva già a suo tempo individuato, contestualizzato e dissezionato in modo magistrale<sup>27</sup>. Secondariamente, ho ritenuto opportuno porre ulteriore attenzione al panorama documentario considerato, cercando di mettere a fuoco e soppesare le distorsioni prospettive che determinati tipi di fonti (penso soprattutto a quelle di matrice penale) possono indurre in sede di interpretazione. Nel corso della ricerca si è fatto largo utilizzo di una particolare tipologia di fonte giudiziaria, che non senza semplificazioni si potrebbe definire come “verbale di interrogatorio”. Ebbene, è sembrato necessario riflettere sui caratteri intrinseci di questa specifica fonte, al fine di cogliere i dettagli salienti del *tenor formularis*, ma anche di valutare le reticenze e le omissioni che pure rientrano nel processo di confezione del documento: si converrà che l'interrogatorio in sede giudiziale, con o senza tortura (e a tal proposito si noteranno alcune vistose contraddizioni), non rappresentava certamente una circostanza “neutra”; il verbale non potrà che essere il risultato di una selezione e di una rimodulazione operate dall'estensore<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Cfr. TREBBI, *Il Friuli dal 1420 al 1797*, pp. 111-116. Per una panoramica generale dell'Italia centro-settentrionale cfr. la sintesi di VARANINI, *Aristocrazie e poteri*.

<sup>27</sup> Cfr. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*.

<sup>28</sup> Cfr. *La parola all'accusato* e DAMAŠKA, *Evaluation of Evidence*, pp. 69-80.



Con il quinto capitolo si rientra, *in medias res*, nella cronaca udinese del tardo Trecento. L'obiettivo è puntato su una figura precisa: il *miles* Federico di Francesco della casata Savorgnan. Fin qui si è poco o nulla accennato al ruolo che questa nobile famiglia ebbe nelle vicende friulane<sup>29</sup>; un ruolo assolutamente centrale, la cui portata valicò repentinamente i limiti della sudditanza al potere vescovile che reggeva il principato. I Savorgnan, proprietari di un patrimonio fondiario vastissimo e dislocato su tutta la regione, avevano il loro quartier generale a Udine. In città godevano di una fattuale supremazia. La loro presenza nelle fonti pubbliche è un elemento ineluttabile, sebbene, ad esempio, non figurino necessariamente – o per lo meno non con la frequenza che ci si aspetterebbe – come titolari di cariche ufficiali (soprattutto comunali). Da ciò nasce la curiosità di approfondire le tecniche che contribuirono a rafforzare il loro potere sulla comunità. Come ha dimostrato la recente storiografia, in netta contrapposizione con le chiavi di lettura assiologiche particolarmente in auge nell'Ottocento, regimi comunali e regimi signorili non rappresentano paradigmi di governo agli antipodi; al contrario, questi modelli si compenetrano in una originale commistione di pratiche e linguaggi<sup>30</sup>. Nel caso della «larvata signoria»<sup>31</sup> dei Savorgnan su Udine, questa compenetrazione diventa particolarmente evidente con Federico. Egli si impose, infatti, come attore politico di rilievo e nettamente contrapposto alla *iurisdictio* patriarchina – in un momento, peraltro, di crisi accentuata del patriarcato, quando le pressioni di Venezia e di Padova carrarese si fecero più insistenti – ma senza esautorare le strutture di governo del comune, che furono anzi fondamentali per attuare una personale strategia di auto-legittimazione. Federico si appoggiò ad esse, sfruttandole e amplificandone le prerogative pubblicistiche (in specie giudiziarie). La sua parabola, breve ma non del tutto effimera (anche se tragica, essendosi conclusa con la sua uccisione nel 1389), viene qui ripercorsa attraverso alcuni snodi critici. I casi di studio esaminati – vicende giudiziarie di particolare rilievo politico, concernenti direttamente il controllo della città – rivelano la consapevolezza e l'intenzionalità (si direbbe quasi la progettualità) con cui il nobile seppe mettere mano ai meccanismi giudiziari (la persecuzione penale dell'avversario; la manipolazione dei moduli procedurali). Nonostante la cesura degli anni 1389-1394 – ossia, dal suo assassinio, eseguito con la connivenza del patriarca Giovanni di Moravia, al potente esordio di Tristano Savorgnan, vendicatore del padre ucciso – l'esperienza di Federico aveva segnato un precedente non trascurabile. La discontinuità promossa dal padre, fu portata avanti dal figlio con esiti ancora più inequivocabili. Sennonché, il solco tracciato dal genitore e proseguito dalla prole (oltre a Tristano, il primogenito, si distingue anche Francesco, fratellastro del primo e suo stretto collaboratore), non incanalò il consenso dell'intera società politica

---

<sup>29</sup> Si rimanda – per riferimenti soprattutto a partire dal Quattrocento – al catalogo *I Savorgnan e la Patria* e alla monografia di CASELLA, *I Savorgnan*.

<sup>30</sup> Cfr. *Tecniche di potere*.

<sup>31</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 56.

udinese. L'insofferenza di certe frange del notabilato locale divenne più sentita sul finire del primo decennio del secolo XV, generando una spaccatura profonda in seno alla comunità.

Il sesto capitolo si concentra sugli antefatti e sulle conseguenze di quel *vulnus*, apertosi all'indomani della subordinazione udinese all'Impero, nel dicembre del 1411. Tristano Savorgnan, come per contrappasso, subì l'azione repressiva della giustizia comunitaria: bandito nel gennaio del 1412, avrebbe fatto ritorno nella sua città soltanto in quel fatidico giugno 1420. Fu un "esilio" tormentato, durante il quale tentò più volte di riprendere il controllo di Udine, ma senza successo. Dalla dialettica politica più propriamente istituzionale, si era passati all'acceso antagonismo fazionario, ulteriormente esacerbato dal conflitto bellico scatenatosi tra lo schieramento imperiale e quello veneziano, e dilagato precipitosamente nelle terre del patriarcato. Per rievocare la dicotomia proposta da Sbriccoli, la coerenza della guerra fece emergere il volto egemonico della giustizia comunitaria: quel volto dai connotati più marcatamente repressivi, fatto di espulsioni (1412-1413), di confische, di condanne capitali. Ma l'azione promossa dal *regimen terre* – ossia, dalle famiglie del *regimen*, ostili al Savorgnan – arrancava; si scontrava con le istanze del potere imperiale; non riusciva, insomma, ad andare oltre alla dimensione immediatamente reattiva. Si coglie, anzi, un'inerzia di fondo, una stasi precaria. Dall'una e dall'altra parte. L'ostinazione dimostrata dal *regimen* nel cercare di scoprire il dissenso interno alla comunità quasi eguaglia l'ossessività con cui Tristano si adoperava nella ricognizione delle aderenze rimaste clandestinamente entro le mura urbiche. Alla fine, sarà la forza delle armi – quelle di Venezia – a prevalere e a sbloccare la situazione, permettendo al nobile bandito (che alla Serenissima era legato da un rapporto di *condotta* dal 1412) di ritornare in città.

Avviandomi verso le battute conclusive di questa introduzione, ritengo doveroso soffermarmi sui limiti della presente ricerca. Tra i vari, due mi sembrano maggiormente degni di autocritica. Innanzi tutto, la periodizzazione. Anche in questo caso, sarà più comodo partire dal termine ultimo. Si è deciso di contenere lo studio entro il 1420, quindi entro i limiti di esistenza del principato ecclesiastico aquileiese, che della tesi, difatti, rappresenta lo sfondo. È una scelta, tutto sommato, consona alle tematiche affrontate, in quanto queste si inseriscono a pieno titolo nella cornice della storia politica e istituzionale (e sulla cui base, un'inveterata tradizione di studi ha improntato la scansione cronologica dell'intera storia regionale)<sup>32</sup>. Eppure, con l'approfondirsi dell'indagine, questa delimitazione si è rivelata troppo condizionante. Mentre il principato ecclesiastico si presenta come un costruito in evidente stato di decadenza, la vitalità delle istituzioni locali, che di fatto al patriarcato sopravvissero, suggerirebbe di proiettare la ricerca almeno sino al pieno Quattrocento (quando non alle soglie del Cinquecento), allo scopo di ponderare meglio la portata degli assestamenti politici e sociali<sup>33</sup>. Lo

---

<sup>32</sup> Il rimando è nuovamente a TILATTI, *Aquileia, patriarcato, medioevo*, segnatamente p. 22.

<sup>33</sup> Su cui, peraltro, non mancano *excursus* particolarmente stimolanti, come quello di DEGRASSI, *Mutamenti istituzionali*.

stesso dicasi a proposito dell'esperienza di potere personale inверata da Tristano Savorgnan. Tristano morì nel 1440; resta quindi fuori un ventennio in cui la dialettica politica, smorzata dai toni più accesi della discordia fazionaria, aveva ripreso possesso dei più consueti canali istituzionali, e che andrebbe quindi studiato proprio in virtù del mutamento di regime verificatosi<sup>34</sup>.

Per quanto riguarda, invece, il *terminus a quo*, si deve ammettere che esso è stato il frutto di una scelta in parte arbitraria, in parte dettata da circostanze fattuali. Esso si colloca intorno al 1381, l'anno della pace di Torino (che pone fine alla guerra di Chioggia); l'anno in cui Federico Savorgnan fu acclamato *rector terre Utini*. Si tratta quindi, anche in questo caso, di una scelta imperniata su eventi della storia politica (sovralocale e locale). Pur non mancando riferimenti ai decenni precedenti – ed anzi, risalendo eccezionalmente sino all'ultimo scorcio del Duecento – il grosso della ricerca si concentra sul quarantennio 1380-1420; un periodo limitato, corrispondente a circa una o due generazioni, ma che ho ritenuto degno di maggiore approfondimento in virtù della sua complessità (non da ultimo, geopolitica). È una fase densa di avvenimenti, e quantitativamente ben documentata. Veniamo quindi al secondo limite: le fonti. Premesso che il prodotto finale rappresenta il risultato di una stringente selezione (si è voluto dare prova di questa operazione di cernita anche attraverso l'edizione di alcuni documenti scelti, apposti in appendice), il lettore noterà facilmente una sproporzione. Le principali fonti documentarie sulle quali ho basato la ricerca derivano da un unico fondo archivistico. È la serie *Annales (Ann.)* dell'*Archivio Comunale Antico (ACA)* conservato presso la biblioteca civica di Udine “Vincenzo Joppi” (BCUd). I volumi – quelli maggiormente consultati sono numerati I-XXI – contengono i registri del consiglio udinese, il prodotto tangibile di un'intensa e corrente attività deliberativa e più latamente politica. La documentazione si conserva in maniera continuativa a partire dal 1347 (il volume più antico è stato edito pochi anni or sono)<sup>35</sup>. La ricchezza dei contenuti e la varietà delle tipologie documentarie tramandate (non solamente delibere *tout court*, ma anche statuti e ordinamenti, istruttorie processuali e verbali di interrogatorio, epistole e resoconti dai toni quasi cronachistici; oltre a una congerie di documentazione latamente fiscale) hanno motivato il ricorso sistematico a questa fonte specifica. All'occorrenza si sono consultate le edizioni di fonti statutarie (un po' antiche, ma ancora oggi importanti)<sup>36</sup>; eccezionalmente quelle propriamente cronachistiche, di stile letterario, ma che del panorama documentario friulano rappresentano di fatto una componente limitatissima<sup>37</sup>. Il ricorso alla fonte notarile è stato fortemente ridimensionato: un

---

<sup>34</sup> Anche su questo aspetto, però, ci soccorrono le intuizioni (sempre rigorosamente documentate) di Michele Zacchigna, del quale (oltre al lavoro sul notaio Quirino, citato in apertura) ricordo il saggio ZACCHIGNA, *L'inclinazione signorile*.

<sup>35</sup> Cfr. MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*.

<sup>36</sup> Cfr. JOPPI, *Statuta et ordinamenta*; CARUSI-SELLA, *Statuti di Udine*.

<sup>37</sup> Nello specifico si è utilizzata la cosiddetta *Historia belli Foroiuliensis* del notaio Giovanni di Ailino da Maniago, risalente agli anni Ottanta del Trecento (sul quale cfr. ZABBIA, *Giovanni di Ailino in NL*).

po' per stato di necessità, un po' per rispettare le tempistiche di esecuzione (e di conclusione) della ricerca. Si tratta di una limitazione sofferta, sentita particolarmente all'atto di ricostruire più puntualmente i *network* relazionali degli attori sociali studiati. Da questo punto di vista, si è cercata una soluzione alternativa. Un compromesso accettabile è venuto dai verbali di interrogatorio summenzionati e dalla loro ricca messe di informazioni, comprendente – tra le varie – riferimenti espliciti alla rete di relazione degli imputati.

Una nota, infine, sulle fonti giudiziarie. Per quanto riguarda l'età patriarchina, lo stato delle fonti udinesi – soprattutto di quelle concernenti la giurisdizione penale – presenta lacune notevoli, soprattutto se confrontate con altri contesti vicini<sup>38</sup>. Il fatto è che non si sono conservate vere e proprie serie archivistiche; al contrario, la tradizione si presenta discontinua, frammentaria, nonché dispersa in più sedi di conservazione, non da ultimo bibliotecarie (con tutto ciò che questo comporta in termini di ordinamento, ossia di criteri di ordinamento, che in tali circostanze risultano più confacenti all'organizzazione di una collezione, che non alla sistemazione delle fonti secondo il principio di provenienza). In questo quadro si inserisce, per citare un esempio, la riscoperta di una miscellanea veronese, intitolata *Thesaurus scripturarum Foriulii*, già nota a Pier Silverio Leicht, ma che al di là dell'uso che questi ne fece, non conobbe poi un'ulteriore valorizzazione<sup>39</sup>.

In conclusione, si deve ammettere che il ricorso privilegiato alla fonte consiliare cela l'insidia di una possibile distorsione prospettica. Preso atto dell'eventualità, si è cercato di adottare quanta più cautela possibile nell'approccio interpretativo. Benché la ricerca non sia mai stata concepita in chiave comparativa, il confronto – magari anche solo cursorio – con altre realtà coeve della penisola (l'orizzonte di riferimento è comunque l'Italia centro-settentrionale) si è dimostrato uno strumento fondamentale per fugare, o almeno contrastare, le angustie localistiche intrinseche all'argomento.

---

<sup>38</sup> Per esempio Trieste. Su questi aspetti cfr. DAVIDE, *La documentazione giudiziaria*.

<sup>39</sup> La fonte si conserva nel *Fondo Manoscritti (FM, ms. 666)* della Biblioteca Civica di Verona (BCVr). Il Leicht ne trasse alcuni documenti (tutti risalenti al primo ventennio del Quattrocento) per la sua antologia di fonti concernenti il parlamento friulano di epoca patriarchina: cfr. LEICHT, *Parlamento friulano*, (per esempio, documento CCCCLXIV, p. 423).

## Tra *iurisdictio* patriarchina e ordine consuetudinario

### Il contesto storico

#### 1.1. Gli assetti di potere del patriarcato di Aquileia: una panoramica

Il lessema *iurisdictio*, evocato a titolo del presente capitolo, rimanda a un concetto centrale della cultura politica e giuridica medievale. Esso indica il potere politico *tout court*<sup>1</sup>. *Iurisdictio* è un parola polisemica; compendia un ampio ventaglio di significati, tutti concorrenti nell'individuare e definire la tipicità del potere politico: dall'atto di 'giudicare' – nell'accezione più basilare del termine, prima ancora che tecnica – a quello di 'comandare', passando attraverso quelli di 'reggere' e 'amministrare', in un intreccio semantico a dir poco ostico da sciogliere<sup>2</sup>. Di seguito non ci addentreremo nel labirinto di significati racchiuso in questa parola così complessa, anche perché la pochezza degli strumenti a nostra disposizione ci costringe a rimanere cautamente alle sue soglie. Sarà sufficiente, ai fini del nostro discorso, richiamare soltanto alcuni dei suoi principali ambiti di utilizzo. *Iurisdictio* indica un 'processo di potere', una relazione asimmetrica, diseguale, gerarchica tra due soggetti. Nella tradizione cristiana, orizzonte culturale che pervade l'Europa dei secoli medievali, si configurano due processi verticali di potere: la *iurisdictio in spiritualibus* e la *iurisdictio in temporalibus*. La gerarchia è duplice (nella dottrina stessa si parla di *duplex iurisdictio*<sup>3</sup>): quella della Chiesa e quella dell'Impero, che rispettivamente – per dirla con Giovanni Tabacco<sup>4</sup> – rappresentano le trasposizioni sul piano istituzionale del *sacerdotium* e del *regnum*. Si tratta di una dicotomia all'insegna della complementarità, ma di una complementarità – e la storia dell'Occidente cristiano ne è stata spesso testimone – anche confliggente.

Ebbene, tutto questo per avvicinarci con gradualità al contesto storico che fa da sfondo alla presente ricerca: il patriarcato di Aquileia, una compagine politico-territoriale in cui la *iurisdictio*

<sup>1</sup> COSTA, *Iurisdictio*, p. 131: «La costante dei contesti politico-giuridici medievali». Per una sintesi cfr. GROSSI, *L'ordine*, pp. 130-135.

<sup>2</sup> L'analisi semantica condotta da Pietro Costa si basa rigorosamente sui principi della linguistica strutturale. L'uso del termine 'contesto' non è difatti generico, bensì rimanda a un significato specifico della disciplina: quello di 'contesto sintagmatico', ovvero la sintassi, la sequenza logica degli elementi costitutivi del linguaggio. Segnatamente sui contesti *iudicare-iudicari*, *imperium-potestas*, *administratio* (richiamati a titolo di esempio, ma che rappresentano soltanto una porzione degli ambiti semantici individuati dall'autore) cfr. COSTA, *Iurisdictio*, pp. 101-125.

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 129.

<sup>4</sup> TABACCO, *La relazione*, pp. 27-56.

temporale e quella spirituale convergevano, inverandosi, nella figura del vescovo<sup>5</sup>. Il potere ecclesiastico dei patriarchi – titolatura, questa, attestata a partire dal tardo V secolo – si esprimeva non solamente nelle qualità di ordinari diocesani (e di una diocesi, in particolare, di notevole ampiezza geografica), ma anche di metropolitani di una provincia comprendente diciassette sedi suffraganee<sup>6</sup>. Al potere spirituale, le cui radici affondavano nella tarda Antichità, si sommò quello temporale a partire dal secolo XI. C'è una data che storiograficamente segna l'inizio del principato ecclesiastico aquileiese: il 3 aprile 1077. Quel giorno, a Pavia, l'imperatore Enrico IV conferì a Sigardo (o Sicardo), già suo cancelliere e patriarca dal 1068, i poteri ducali sulla contea del Friuli, comprendenti il godimento dei *regalia* e l'esercizio della piena giustizia<sup>7</sup>. Ma come spesso accade, ogni data “fondativa” rappresenta il culmine di processi storici di lunga durata. Come hanno sottolineato Heinrich Schmidinger e Paolo Cammarosano, le temporalità aquileiesi si costituirono attraverso un graduale processo di accumulazione patrimoniale – particolarmente accentuato tra i secoli IX e XI – e di una sommatoria di concessioni immunitarie che svincolarono le proprietà dell'episcopio dalle ingerenze dei poteri pubblici (ducali e comitali)<sup>8</sup>. Agli inizi del secolo XII queste dinamiche di concentrazione fondiaria erano sostanzialmente compiute, ed anzi si avviava una tendenza inversa, orientata alla “redistribuzione” delle proprietà al fine di assicurarne la gestione<sup>9</sup>. Tra la seconda metà del secolo XII e i primi decenni del XIII prese forma, consolidandosi, l'ordinamento territoriale che avrebbe distinto il principato anche nei secoli basso medievale; un assetto caratterizzato dalla concomitanza di un predominio politico principesco e da forme di egemonia economico-sociale dei

---

<sup>5</sup> Un bilancio storiografico sul patriarcato aquileiese in TILATTI, *Aquileia, patriarcato, medioevo*, e in SCARTON, *Il patriarcato di Aquileia*. Per un confronto con altre realtà principesche – e di matrice ecclesiastica e di matrice secolare – cfr. la sintesi BELLABARBA, *I principati feudali*. Sul principato vescovile di Trento, di norma associato a quello aquileiese per le palesi analogie “costituzionali” (ma la cui longevità – fu soppresso soltanto nel 1803 – suggerirebbe una comparazione più sensibile alle differenze dei rispettivi contesti politici e sociali) cfr. BELLABARBA, *La giustizia ai confini*, e VARANINI, *Studi di storia trentina*.

<sup>6</sup> Sulla diocesi aquileiese cfr. DE VITT, *Vita della Chiesa*, pp. 159-174. Sulla provincia ecclesiastica cfr. TILATTI, *La provincia*.

<sup>7</sup> Il diploma imperiale è edito in MGH, *DD Henrici IV*, pp. 384-385 (di seguito p. 385): «Comitatum Fori Iulii [...] cum omnibus ad regalia et ad ducatum pertinentibus, hoc est placitis, collectis, fodro, districtionibus universis omnique utilitate [...] sancte Aquilegensis ecclesie et predicto fideli nostro Sigehardo patriarche suisque successoribus per precepti huius traditionem in proprium dedimus atque tradidimus». Non stupisca l'apparente confusione tra *comitatum* e *ducatum*; le due strutture, entrambe indicanti circoscrizioni pubbliche – la prima di origine carolingia, la seconda longobarda – si sovrapposero senza tuttavia determinare una completa sovrascrittura della più antica a vantaggio della più recente. Inoltre, si consideri che il territorio della contea era stato appannaggio del duca di Carinzia fino al 1027. Su tutto questo cfr. SCHMIDINGER, *Il patriarcato*, pp. 159-162. Sull'investitura del patriarca Sigardo del 1077 cfr. PASCHINI, *Storia del Friuli*, pp. 238-239 e CAMMAROSANO, *L'Alto Medioevo*, pp. 87-90.

<sup>8</sup> Cfr. SCHMIDINGER, *Il patriarcato*, p. 152 e seguenti; CAMMAROSANO, *L'Alto Medioevo*, p. 116 e seguenti. Si noti che la formazione di nuclei patrimoniali consistenti, la cui individuazione fu in qualche modo propedeutica alla definizione di spazi giurisdizionali autonomi, non interessò soltanto il vescovado, ma anche le fondazioni ecclesiastiche regolari, quali le abbazie della Beligna, di Moggio, di Rosazzo, di Sesto. Sul tema cfr. DEGRASSI, *I beni fondiari*.

<sup>9</sup> CAMMAROSANO, *L'Alto Medioevo*, p. 116.

grandi possessori (laici ed ecclesiastici)<sup>10</sup>. La dialettica ‘società-territorio’ si strutturava secondo quattro livelli: 1) un «eminente livello di sovranità»<sup>11</sup>, ovvero quello del patriarca, che prima ancora di diventare principe territoriale era un grande proprietario fondiario; 2) il livello della proprietà allodiale, ossia di soggetti autonomi nella gestione della stessa, quali le grandi fondazioni religiose e le stirpi appartenenti alle aristocrazie autoctone e transalpine; 3) il livello del possesso effettivo, attuato attraverso canali differenti – dalla concessione propriamente feudale alla locazione, fino all’usurpazione o al consolidamento dei diritti di godimento attraverso l’uso duraturo e ininterrotto; 4) infine, il livello basilare – proprio perché fondamentale – del lavoro della terra: il villaggio (*villa*), l’azienda agricola a conduzione familiare (*mansus*)<sup>12</sup>.

Se ci si sofferma sull’assetto fondiario del patriarcato è perché la sua struttura, nella sua peculiare parcellizzazione, avrebbe determinato configurazioni giurisdizionali composite, frastagliate a tal punto da dare adito a frequenti risvolti conflittuali<sup>13</sup>. Nondimeno, un siffatto assetto, contraddistinto dalla scarsissima territorializzazione locale e dalla corrispondente giustapposizione delle proprietà, andava comunque retto e governato. Si coglie qui l’occasione per richiamare un altro spettro semantico della *iurisdictio* medievale: il contesto – per dirla sempre con Costa – ‘*iurisdictio-administratio*’, volto a enfatizzare l’efficacia del rapporto di potere<sup>14</sup>. Quest’ultimo, infatti, risulterebbe troppo generico se fosse svincolato da un luogo strutturale (spaziale e/o istituzionale) in cui tale relazione possa prendere forma. Il luogo – sia esso il *castrum*, la *civitas*, la *curia* e via dicendo – dischiude l’amministrazione del potere. Da questo punto di vista, il patriarcato aquileiese presenta una duplice configurazione “spaziale”. Insistendo con una metafora geometrica, si potrebbe distinguere un piano verticale e uno orizzontale. Il primo fa perno su quell’eminente livello autoritativo incarnato dal patriarca stesso, la cui *iurisdictio* si istituzionalizza nella *curia* e si segmenta – sia quella temporale che quella spirituale – in una molteplicità di soggetti subalterni (comunità di villaggio e di castello sottoposte alla supervisione di un ufficiale patriarchino; pievi, parrocchie, circoscrizioni arcidiaconali etc.)<sup>15</sup>. Il secondo si ricollega alla caratteristica geografia fondiaria – e

---

<sup>10</sup> Cfr. CAMMAROSANO, *Strutture d’insediamento*, p. 112 (e seguenti).

<sup>11</sup> CAMMAROSANO, *L’Alto Medioevo*, p. 123.

<sup>12</sup> Sugli assetti fondiari del Friuli patriarchino, oltre ai saggi di Paolo Cammarosano citati poc’anzi, cfr. il volume collettivo *Le campagne friulane* e DEGRASSI, *L’economia*, pp. 269-305.

<sup>13</sup> CAMMAROSANO, *L’Alto Medioevo*, p. 129: L’autore enfatizza una peculiarità importante del assetto fondiario: la differenza (il rapporto quasi inversamente proporzionale) tra la larga estensione territoriale dei patrimoni (anche sovraregionale) e l’intensità locale. Naturalmente si dava il caso che attorno ai nuclei di origine di determinate famiglie, oppure di fondazione di particolari enti, vi fosse una maggiore concentrazione dei possedimenti, tale da configurare una presenza patrimoniale dominante. Nondimeno si sottolinea che le tendenze di sviluppo storico del patriarcato aquileiese furono confliggenti, a tratti paradossali (*Ivi*, p. 153): «In Friuli si svolgeva un assetto peculiare, di forte coerenza interna e al tempo stesso attraversato da molte endemiche tensioni».

<sup>14</sup> COSTA, *Iurisdictio*, pp. 120-124.

<sup>15</sup> Tale segmentazione non contraddistingueva solo ed esclusivamente la gerarchia patriarchina, ma si riproduceva –

quindi anche di potere – delineata poc’anzi. La molteplicità di soggetti titolari di diritti patrimoniali e la frammentarietà dei medesimi possedimenti imponevano l’esigenza di stabilire una coordinazione complessiva. Questa coordinazione si attuò attraverso una forma di aggregazione assembleare di ambito regionale: il parlamento<sup>16</sup>. Non del tutto a torto si è parlato del patriarcato aquileiese in termini di “diarchia”<sup>17</sup>. L’assiduità delle convocazioni e gli ambiti di intervento – che interessavano in primo luogo la ripartizione degli oneri fiscali e l’organizzazione militare, secondariamente la legislazione e l’amministrazione giudiziaria<sup>18</sup> – dimostrano l’assoluta importanza dell’assemblea nel formare l’architettura istituzionale del principato ecclesiastico. La composizione del *colloquium generale* – richiamando la nomenclatura attestata nelle fonti coeve<sup>19</sup> – riflette la complessità della società patriarchina: non solamente per quanto concerne l’estrazione sociale dei singoli membri, ma anche in riferimento alla loro fisionomia giuridica e istituzionale. Da una fonte del 1309, la più antica lista di voci parlamentari edita nell’antologia curata da Pier Silverio Leicht<sup>20</sup>, è possibile apprezzare questa complessità. L’elenco dei membri è strutturato secondo un raggruppamento quadripartito: il clero, comprendente il vescovo di Concordia (che oltre ad essere suffraganeo del patriarca era anche suo vassallo), le chiese capitolari di Aquileia e Cividale, gli insediamenti abbaziali della Beligna, di Moggio, di Rosazzo, di Sesto; a seguire le *comunantie*, le principali comunità a vocazione urbana (Aquileia, Cividale, Gemona, Sacile, Tolmezzo, Udine); quindi i *fideles*, ovvero le aristocrazie laiche legate al presule da un rapporto di sudditanza, ma non da un vincolo di subordinazione servile<sup>21</sup> (sono le schiatte di Caporiacco, Polcenigo, Porcia, Prata, Strassoldo, Villalta); infine un corposo gruppo di *ministeriales*, questi sì legati al principe da un vincolo personale, ereditario e non negoziabile<sup>22</sup>: i Di

---

sostanzialmente nelle medesime forme – anche nell’organizzazione di altri maggiorenti del principato: per esempio, con i gastaldi di capitolo, di abbazia; o in ambito secolare, delle acque (su cui cfr. più avanti § 1.2). Per quanto concerne nello specifico la *curia* patriarchina, occorre rilevare che alle soglie del Trecento la bipartizione *in temporalibus* e *in spiritualibus* si istituzionalizzò attraverso la creazione di due curie distinte, presiedute dai rispettivi vicari del patriarca, dotate di un organico articolato, e organizzate secondo modelli di stampo cancelleresco. Le *curie*, attive presso i principali centri di residenza del patriarca (sostanzialmente Cividale e Udine: cfr. CAIAZZA, *Le residenze dei patriarchi*), coprivano i più disparati ambiti dell’amministrazione diocesana (e nel caso della curia spirituale anche metropolitana): cfr. RYSSOV, *L’azione della curia*, pp. 87-96 e DE VITT, *Vita della chiesa*, p. 164.

<sup>16</sup> Il riferimento bibliografico obbligatorio (per l’epoca medievale) è LEICHT, *Parlamento friulano*. Si veda inoltre *Il parlamento friulano in età moderna*. Per un quadro comparativo cfr. il volume d’atti *Rappresentanze e territori*. Sui parlamenti dell’Europa basso medievale (con particolare riferimento ai regni francese e inglese) è oggi imprescindibile HEBERT, *Parlamentar*.

<sup>17</sup> Così per esempio DE VITT, *I poteri temporali*, p. 95.

<sup>18</sup> LEICHT, *Parlamento friulano*, vol. I/1, p. XLI. Per una disamina più particolareggiata dell’azione parlamentare cfr. *Ivi*, pp. CXVI-CL.

<sup>19</sup> Assieme a quella più antica di *terminus generalis*: cfr. *Ivi*, pp. LXIV-LXV.

<sup>20</sup> *Ivi*, doc. LII, pp. 44-46.

<sup>21</sup> In una fonte di poco più tarda sono indicati come *liberi*: *Ivi*, doc. LXVI, p. 56.

<sup>22</sup> Sulla loro condizione giuridica cfr. BACCI, *I ministeriali*, pp. 113-119. Si tratta pur sempre, come sottolinea l’autore di questa importante monografia, di un livello elitario della società patriarchina, da non confondere con gli uomini di masnada – sui quali è ancora oggi importante BATTISTELLA, *La servitù* – e dai *servientes* preposti a mansioni relativamente



Castello radicati nel tarcentino; gli Osoppo e i Pinzano alle bocche dell'anfiteatro morenico; i Colloredo, i Moruzzo, i Prampero nel Friuli centro-collinare, e l'elenco potrebbe continuare. Tra i *ministeriales* si distinguono – e in effetti diversi documenti successivi li presentano come una voce separata<sup>23</sup> – gli *habitatores*, consorzi familiari investiti dell'obbligo di risiedere presso i feudi dati loro in concessione allo scopo di garantirne la difesa e promuoverne la crescita<sup>24</sup>. Tra essi sono annoverati gli *habitatores* di Fagagna, di Manzano, di Savorgnano, ma anche quelli *de Utino*, a dimostrazione di quanto la composizione istituzionale del centro urbano fosse sfaccettata<sup>25</sup>. Insomma, l'organizzazione delle voci parlamentari è quanto più rappresentativa dell'ordinamento sociale e territoriale. Quest'ultimo, restando nell'ambito delle terre di stretta pertinenza patriarchina, presentava una configurazione amministrativa puntiforme, non in grado di coprire capillarmente l'intero territorio del principato, ma che appunto si giustapponeva ad altre isole giurisdizionali<sup>26</sup>.

Le circoscrizioni amministrative – se così si vogliono chiamare, tenendo tuttavia ben presente la disomogeneità territoriale che le contraddistingueva – si incardinavano sui principali nuclei insediativi della regione: Gemona, Tolmezzo e Venzone nell'area pedemontana; Cividale e Tolmino nel settore orientale; Aquileia, Marano, Monfalcone lungo la fascia litoranea; Sacile e Portogruaro nel quadrante occidentale; infine un nutrito gruppo di località nell'area collinare e planiziale (Fagagna, San Daniele, la stessa Udine). Il quadro delineato è tutto fuorché esaustivo, e serve semmai a circoscrivere il nucleo delle temporalità aquileiesi<sup>27</sup>. La gestione di queste circoscrizioni veniva affidata a un ufficiale di nomina patriarchina tramite concessione feudale o più frequentemente (a partire dal tardo Duecento) in appalto. L'azione dei gastaldi – così venivano perlopiù chiamati, sebbene in taluni contesti o in particolari congiunture potevano assumere nomenclature differenti, nella fattispecie capitani o podestà – interessava innanzi tutto la gestione economica e fiscale dell'insediamento centrale e del comprensorio di *ville e mansi* ad esso afferente. Per quanto riguarda la funzione giudiziaria, il gastaldo giudicava in prima istanza i contenziosi in materia civile (soprattutto patrimoniale) ma poteva estendere la sua competenza anche in ambito penale: per lo meno nel penale minore, ovvero nei casi punibili attraverso il pagamento di un'ammenda o – diremmo

---

degradanti.

<sup>23</sup> Come appunto in LEICHT, *Parlamento friulano*, I/1, doc. LXVI, p. 56.

<sup>24</sup> Cfr. MOR, *I feudi di abitanza*.

<sup>25</sup> Comunità e abitatori rappresentavano due voci distinte. Questa dicotomia si riproporrà anche nella fisionomia dell'istituzione consiliare (almeno fino alla metà del Trecento): cfr. § 2.3.2.

<sup>26</sup> Si è fatto più volte riferimento alle immunità abbaziali. Si aggiungano le giurisdizioni dei conti di Gorizia – già avvocati dei patriarchi aquileiesi – ben radicati nel Medio Friuli, attorno al castello di Belgrado, e con propaggini che si estendevano fino alle lagune. Cfr. per esempio SCARTON, *I cavalieri teutonici*, pp. 64-85. Sull'avvocazia dei conti goriziani cfr. RIEDMANN, *Vescovi e avvocati*.

<sup>27</sup> Per un elenco più completo si dovrà ricorrere, ancora oggi, a PASCHINI, *Storia del Friuli*, pp. 679-687.

oggi – di una sanzione amministrativa<sup>28</sup>. Gli interventi correttivi, di contrazione o di ampliamento della giurisdizione gastaldionale, scaturivano da limitazioni o, al contrario, da elargizioni imposte o concesse dal presule stesso (la circostanza tipica in cui avveniva tale rimodulazione era quella dell'investitura). In altri casi, particolarmente evidenti dal pieno Trecento, l'ampliamento di prerogative pubblicistiche, soprattutto in ambito criminale, appare più come l'esito di una graduale erosione dell'autorità principesca a vantaggio dei poteri locali presenti sul territorio (in particolare delle comunità urbane più vivaci; meno frequentemente, per lo meno in età patriarchina, delle aristocrazie castellane<sup>29</sup>). A tal proposito si avverte la mancanza di una cronologia complessiva del fenomeno, la cui intensità fu senza dubbio differente a seconda dei contesti specifici. Nel caso di Udine l'accelerazione delle tendenze "autonomistiche" nella gestione della materia penale è evidente a partire dalla seconda metà del XIV secolo, e a tutto vantaggio delle istituzioni civiche di matrice comunale (il *consilium terre* e successivamente il *regimen terre*); ma che la giurisdizione penale fosse uno dei nodi attorno ai quali prendevano corpo accese dialettiche istituzionali appare chiaramente già sullo scorcio del Duecento.

Nel 1291 il patriarca Raimondo Della Torre concesse la gastaldia udinese a Enghelberto, anch'egli Torriano. La concessione, tuttavia, escludeva esplicitamente dalle prerogative del gastaldo il giudizio in materia di omicidio, ambito che restava di stretta competenza della curia patriarchina<sup>30</sup>. La delimitazione delle aree di intervento appare quindi netta. Senonché, da un documento risalente all'anno successivo, la questione circa l'amministrazione della giustizia – nella fattispecie, quella penale – si presenta ancora al centro del dibattito tra la comunità e il patriarca<sup>31</sup>. Parrebbe infatti – il dettato della fonte non si presenta sufficientemente circostanziato – che non troppo tempo addietro gli Udinesi avessero promulgato «statuta quedam super bannos et culpas». La fonte non si addentra nel contenuto di questi statuti, ma la formulazione non lascia adito a dubbi circa il fatto che trattassero della giurisdizione penale. L'intervento normativo, peraltro, era stato perfezionato con il consenso e la corroborazione del presule in persona<sup>32</sup>. Ciononostante, a poca distanza dalla recente promulgazione statutaria, gli stessi Udinesi avevano richiesto che quei medesimi statuti fossero cassati, manifestando quindi la volontà di subordinarsi nuovamente alla giurisdizione della *curia*, alla stregua di tutti gli altri sudditi friulani<sup>33</sup>. L'episodio, pur presentando diversi punti oscuri, non può

---

<sup>28</sup> Cfr. WOLF, *Rassegna*, p. LXXXV.

<sup>29</sup> Cfr. ZACCHIGNA, *L'inclinazione signorile*.

<sup>30</sup> Cfr. BLANCATO-VITTOR, *Nicolò da Cividale*, doc. 20, p. 263 (21 aprile 1291); sull'appalto cfr. anche DAVIDE, *Lombardi in Friuli*, pp. 189-197.

<sup>31</sup> BLANCATO - VITTOR, *Nicolò da Cividale*, doc. 75, pp. 320-321 (20 maggio 1292); le citazioni sono tratte da p. 321.

<sup>32</sup> *Ibidem*: «Nec non per ipsum dominum patriarcham confirmata et sui sigilli pendentis munimine roborata fuissent».

<sup>33</sup> *Ibidem*: «Reducendo eosdem per se suosque successores ad statum quo sunt ceteri Foroiullienses, videlicet ad laudum

essere interpretato come un caso di – si passi l’espressione infelice – “schizofrenia normativa”; al contrario suggerisce che in seno alla comunità vi fosse un certo fermento sociale e istituzionale, al punto che non sorprenderebbe scoprire – se le fonti non fossero così scarse – che tra gli *Utinenses* dell’epoca, questa categoria apparentemente omogenea, si fossero palesati indirizzi politici confliggenti<sup>34</sup>.

A distanza di settant’anni l’insofferenza per le limitazioni imposte alla giurisdizione comunitaria si ripresentò in maniera più accentuata e in termini più espliciti. Premesso che nei decenni precedenti si era verificato un oggettivo ampliamento delle prerogative giurisdizionali del *comune*, anche in ambito penale<sup>35</sup>, nel maggio del 1362 si ripresentò l’occasione per mettere in discussione l’amministrazione giudiziaria – ma con particolare riferimento anche alla questione dell’ordine pubblico – in chiave esclusivamente patriarchina<sup>36</sup>. Più nello specifico, l’oggetto del contendere consisteva nell’organizzazione e nella gestione dell’ufficio capitaneale, che intorno al 1339 aveva sostituito quello gastaldionale<sup>37</sup>. La fonte è interessante sotto molteplici aspetti, ma quelli che qui

---

et sentenciam curie dicti domini patriarche suorumque successorum». Sulla procedura *per laudum et sentenciam* cfr. § 1.3.

<sup>34</sup> Difatti, la fonte precisa che a promuovere l’intervento normativo fossero stati gli «homines et cives mercati et terre de Utino», quindi una porzione specifica della popolazione locale, distinta dagli *habitatores* (i detentori dei feudi di *abitanza* sul colle del castello). Che tra i due segmenti della società urbana potessero essere sorti dei conflitti è un’ipotesi plausibile ma allo stato attuale non dimostrabile. Non bisogna in ogni caso dimenticare che Udine aveva beneficiato, nei decenni precedenti, di una serie di franchigie patriarchine (per esempio, in materia daziaria). L’episodio in questione potrebbe essere interpretato anche come un ulteriore “esperimento” in quella vivace stagione di concessioni volte a rafforzare la *terra*, che fin dai tempi di Bertoldo di Andechs (1218-1251) era stata eletta a residenza privilegiata dei presuli.

<sup>35</sup> Nel marzo del 1348 il patriarca Bertrando di Saint Geniès aveva ratificato lo statuto comunitario *De homicidio* (cfr. MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*, p. 186, 18 marzo 1348). A partire dagli stessi anni, nelle fonti pubbliche di matrice comunale, si inizia a registrare sentenze di bando nei confronti dei rei di omicidio contumaci. Un esempio in *Ivi*, pp. 344-345 (5 luglio 1350). Si noti la portata regionale del provvedimento, espressa con la formula «in banno populi Patrie, districtus Aquilegiensis Ecclesie et domini dictae terre Utini». Questo roboante intreccio tra *iurisdictio* patriarchina e *iurisdictio* comunitaria trovava in realtà scarsa applicazione. O meglio, un’applicazione selettiva, di comodo, a seconda dei tempi, dei soggetti coinvolti, delle risorse a disposizione per rendere efficaci le misure. Si consideri questo esempio più tardo (*Ann.* XIV, c. 407r-v, 10 novembre 1402): Federico fu Bello Savorgnan chiese al consiglio udinese di graziare suo nipote Giovanni fu Assalonne Savorgnan, processato indebitamente per un omicidio commesso da un suo famiglio (la vittima è un massaro di Nimis, che a quanto risulta dal resoconto di Federico avrebbe scatenato una rissa). Il consiglio accolse la richiesta, smentendo esplicitamente la portata regionale del bando e riconducendolo alla dimensione strettamente locale: «Deliberatum fuit quod idem ser Iohannes eius nepos possit permanere, stare ac habitare in terra nostra Utini libere et secure et quod dominus marasalchus sceu alia quevis persona non possit ipsum captivare nec alliquialiter dicta occasione offendere in dicta terra nostra Utini et maxime quod antiquitus et a tanto tempore citra quod hominum memoria non est in contrarium pro libertate terre nostre conservanda, observatum et praticatum est et de presenti observatur et praticatur, videlicet quod homines qui etiam homicidium commiserunt extra iurisdictionem huius nostre terre in dicta nostra terra tute et libere stant ac permanenta in ellapsis temporibus steterunt et permanserunt».

<sup>36</sup> *Ann.* III, cc. 155v-157v (13 maggio 1362), qui pubblicato in appendice documentaria (cfr. documento 1).

<sup>37</sup> L’attestazione più risalente è quella di Ermanno di Zambonino da Gemona, promulgatore di un importante intervento normativo in materia di importazione ed esportazione del ferro (cfr. CARUSI – SELLA, *Statuti di Udine*, p. 137, *Ordinamentum novum de ferro*: «Die XV marcii ordinatum fuit per dominum Hermanum Zambonini de Glemona capitaneum terre Utini...»). Sulle motivazioni del passaggio dal regime gastaldionale a quello capitaneale cfr. LEICHT, *Gli statuti trecenteschi*, pp. 10-11: «Le ragioni di questo mutamento non ci sono note ed anzi lo Joppi, non trovandole espresse, credette che il motivo fosse soltanto “onorifico”, giacché ritenne che il titolo di capitano fosse più pregiato di quello di gastaldo. Il confronto con Gorizia e con altre terre del Friuli, ci fa pensare però a un’altra ragione. Capitano era il governatore d’un grosso castello: così a Gorizia il capitano governa il castello, il gastaldo è a capo della città che sorgeva

interessa sottolineare sono due, peraltro strettamente correlati: da un lato, i canali e le modalità formalmente istituzionali attraverso i quali si esplica la dialettica ‘comunità-patriarcato’; dall’altro, l’approccio negoziale – aggiungerei, aggressivamente negoziale – assunto dalla comunità udinese. Per quanto concerne il primo aspetto, si noti il ricorso alla consueta procedura graziosa, richiesta all’atto di rivolgersi al presule: «Quod consilium dicte terre preces porigat domino nostro patriarche ut digneatur dictum capitaneatum largiri comuni ipsius terre Utini»<sup>38</sup>. La richiesta di concedere il capitaneato al comune è motivata da un’argomentazione di ordine prettamente economico (e gestionale): garantire l’efficientamento dell’*officium* attraverso una maggiore allocazione di risorse finanziarie. A fronte di questo approccio rispettoso dell’etichetta procedurale, contrasta il pragmatismo della medesima istituzione civica nel replicare a un eventuale diniego da parte del vescovo: «Si dictus dominus patriarcha denegaret hoc facere, tunc pro decentiori pretio quo poterit ab ipso ematur». Siamo di fronte a un’esplicita offerta d’acquisto, cosa che peraltro non dovrebbe sorprendere più di tanto, se si considera che da decenni era invalso l’uso di concedere in appalto – quindi, dietro corresponsione anticipata di una somma figurativa del valore dei cespiti previsti – qualsiasi tipo di circoscrizione con annesse prerogative pubblicistiche: capitaneati, appunto, gastaldie, mude, pedaggi e via dicendo. Non è quindi la modalità di acquisizione, attuata per via finanziaria, che suggerisce l’importanza della richiesta, bensì la posta in gioco: la possibilità di nominare autonomamente il capitano della *terra* e di sottoporlo a sindacato una volta terminato il suo mandato, alla stregua di qualsiasi altra magistratura comunale (e in particolare del *camerarius*, preposto alla gestione finanziaria)<sup>39</sup>.

Pur non avendo ricevuto esito positivo – la designazione dei capitani rimase appannaggio dei patriarchi almeno sino al 1381; in seguito si presentarono situazioni ambigue e oscillanti, sulle quali avremo modo di tornare – la richiesta ha una sua innegabile importanza, in quanto anticipa la dialettica tra il tradizionale vertice di dominio (il patriarca, appunto) e un’emergente nucleo egemonico (la comunità udinese) che si dispiegherà in maniera ancora più incisiva e insistente durante i decenni a cavallo fra Tre e Quattrocento. Ma prima di poterci addentrare nelle vicende politiche che segnarono quella fase concitata della storia regionale, è opportuno indugiare ancora un poco sul

---

nel piano. Questo ci spiega perché Cividale ed Aquileia che non avevano castello, avessero un gastaldo, mentre Gemona e Monfalcone che l’avevano, erano, invece, governate da un capitano. Queste osservazioni ci guidano, dunque, a un’ipotesi, cioè quella che il cambiamento del nome corrisponda al momento nel quale il patriarca sottopose al governo del suo rappresentante non soltanto la città, ma anche il *castrum* [...] corrisponda, cioè, a un’estensione dei suoi poteri che abbracciano non solo la città, ma anche il *castrum*. Ciò dovette corrispondere a una più stretta unione fra questi due corpi, che vediamo formarsi un po’ alla volta, nei due patriarcati di Pagano della Torre e di Bertrando di S. Ginesio». Il giudizio di Vincenzo Joppi, a cui allude Leicht, è espresso in *Udine prima del 1425*, p. XXIV.

<sup>38</sup> *Ann.* III, c. 156r.

<sup>39</sup> Così nella fonte (*ibidem*): «Eligatur per consilium dicte terre Utini sufficiens persona in capitaneum dicte terre [...] et nichilominus quod finito offitio dicti capitanei ponatur ad syndicatum». Sull’amministrazione civica cfr. § 3.1.

momento territoriale ed economico. Nel prossimo paragrafo si ripercorreranno a grandi linee le tappe che hanno segnato lo sviluppo udinese, nella convinzione che queste siano state fondamentali nel determinare il composito assetto di potere della tarda età patriarchina.

### *1.2. Il castrum, la terra, il districtus: la giurisdizione composta di un centro minore*

Durante i secoli centrali del Medioevo, Udine mantenne la fisionomia di un modesto centro fortificato<sup>40</sup>. Situato nell'alta pianura friulana, su di un rilievo isolato dal quale «lo sguardo», scriveva Vincenzo Joppi, «largamente può spaziare dal crinale delle Alpi Carniche e Giulie alla marina»<sup>41</sup>, il *castrum Utini* – menzionato per la prima volta in un diploma imperiale del 983 – rispondeva egregiamente alle funzioni di presidio militare<sup>42</sup>. La posizione sopraelevata, di alto valore strategico, consentiva di esercitare una sorveglianza pressoché totale sul territorio circostante, e per diverse miglia in linea d'aria. Nondimeno, e a dispetto dell'ubicazione indubbiamente vantaggiosa, l'espansione dell'insediamento primigenio, che tra X e XII secolo doveva apparire come una roccaforte munita di una semplice palizzata, stentò a lungo, sostanzialmente sino alle soglie del Duecento. Tra i fattori che determinarono questo lento sviluppo vanno sicuramente annoverate la conformazione fisica del territorio e le sue proprietà pedologiche: l'assenza di corsi d'acqua nelle immediate vicinanze, il regime torrentizio dei fiumi più vicini, la costituzione sedimentaria (*giarosa*) del suolo rendevano le attività agricole estremamente difficoltose e di conseguenza i raccolti molto aleatori. Si comprende quindi facilmente che anche la consistenza demica dell'insediamento si fosse mantenuta per molto tempo entro livelli bassissimi<sup>43</sup>.

Il superamento di questa deficienza strutturale avvenne probabilmente tra i secoli XI e XII, grazie alla realizzazione di un'importante opera di ingegneria idraulica. Le acque del fiume Torre, il cui letto dista circa quattro chilometri a est dall'attuale centro cittadino, furono deviate all'altezza di Savorgnano, località situata a quindici chilometri a nord, e quindi incanalate verso il sito castrense. I

---

<sup>40</sup> Sull'espansione urbanistica di Udine in età medievale cfr. la sintesi di DEGRASSI, *L'economia*, pp. 362-369, a cui si aggiunga TENTORI, *Mille anni*. Per un recente bilancio storiografico sulle realtà urbane "minori" (tali certamente per la loro portata demografica contenuta, ma la cui fitta distribuzione sul territorio della penisola caratterizzava in modo particolare l'Italia centro-settentrionale) cfr. *I centri minori*.

<sup>41</sup> JOPPI, *Udine prima del 1425*, p. I.

<sup>42</sup> Il diploma imperiale del 983 è edito in MGH, *DD. Ottonis II*, doc. 304, pp. 360-361. Sul *castrum* udinese cfr. MIOTTI, *Castelli del Friuli*, vol. 2, pp. 357-383.

<sup>43</sup> Una stima impressionistica della popolazione udinese fu proposta da JOPPI, *Udine prima del 1425*, p. XV: «Manca ogni fondamento per determinare la popolazione di Udine al cadere del secolo XIII, ma a mezzo il seguente era di certo superiore a quella di ogni altro luogo del Friuli, contando forse le 6000 persone»; sulla popolazione di Udine all'inizio dell'Età moderna (verosimilmente alle soglie delle 10.000 unità) cfr. LEICHT, *La popolazione*, pp. 301-306; il problema riguardante la consistenza demica dei centri urbani del patriarcato nei secoli medievali è stato ripreso in DEGRASSI, *All'incrocio tra commerci*, pp. 115-116. Per uno sguardo complessivo circa la questione demografica dei centri minori – cornice in cui Udine si inserisce a pieno titolo – cfr. CHITTOLINI, *Popolazione urbana* e GINATEMPO, *La popolazione*.

tempi e le modalità che contraddistinsero l'intervento di canalizzazione sono del tutto ignoti; nondimeno, è oltremodo plausibile che i patriarchi avessero avuto un ruolo importante nel promuoverne l'esecuzione, avvalendosi naturalmente del contributo offerto dalla popolazione rurale<sup>44</sup>. Qual che fosse stata la gestione dell'opera, la realizzazione dei canali (i *roiali*) fu essenziale per garantire un costante approvvigionamento idrico al centro castellano e quindi avviare il decollo economico e demografico dell'insediamento. L'esito fu benefico non solamente per il settore agricolo ma anche per la produzione manifatturiera<sup>45</sup>. La costruzione di numerosi siti molitori lungo gli argini delle rogge permise di sfruttare a pieno l'energia idraulica: innanzi tutto, ai fini della macinazione delle granaglie; quindi, per la messa in moto di battiferro, folloni e segherie, impianti imprescindibili per il settore tessile, siderurgico ed edilizio<sup>46</sup>.

L'incremento demografico del sito, che oltre al nucleo castrense comprendeva anche una nebulosa di caseggiati e villaggi limitrofi (presenze insediative che in parte sopravviveranno nella più tarda conformazione urbanistica sotto forma di *borghi* e *quintieri*), fu alimentato da una cospicua immigrazione di provenienza rurale. Alle pendici del colle si costruirono nuovi edifici – abitazioni, magazzini, laboratori, botteghe – dapprima lungo il versante sudoccidentale, che andrà a costituire l'attuale zona di via Mercatovecchio (il *forum vetus* delle fonti medievali); successivamente, seguendo la medesima direttrice espansiva, nell'attigua area di piazza San Giacomo (il *forum novum*). Al contempo, secondo ritmi che ci figuriamo di poco dissimili, si espandevano alcuni nuclei contermini maggiormente imperniati sull'economia delle acque: a nord, in prossimità dei canali di immissione, cresceva l'abitato del futuro borgo Gemona; a sud, tra la roggia di ponente (la vera e propria *roia Utini*) e a quella di levante (*Turisela*), i borghi di Poscolle-Grazzano e di Aquileia. Entro la fine del XIII secolo, l'area urbana compresa tra lo spiazzo prospiciente la chiesa di San Cristoforo, la chiesa di San Pietro Martire e l'attuale Duomo (all'epoca ancora *ecclesia Sancti Odorici*) fu racchiusa all'interno di una cinta muraria. Nel corso del XIV – ed anzi, sino al pieno XV<sup>47</sup> – gli interventi di ampliamento, di riatto e di manutenzione delle mura urbane rappresentarono un'incombenza costante dell'amministrazione civica. La fisionomia definitiva dell'assetto murario – oggi giorno scomparsa – comprendeva una cinta interna (*intrinsecha*) e una esterna (*estrinsecha*); al di fuori, una costellazione di *ville* punteggiava la campagna circostante (la *tavella*).

---

<sup>44</sup> Secondo JOPPI, *Udine prima* del 1425, p. II, l'opera fu completata prima del 1171. Lo attesta un privilegio del patriarca Vorlico rilasciato alle comunità rurali di Pradamano e Cussignacco, alle quali il presule concesse di sfruttare «aquam que per villam nostram de Utino fluit». Cfr. *Ivi*, doc. I, p. 139.

<sup>45</sup> Sui settori tradizionali dell'economia artigiana udinese si veda ZACCHIGNA, *Lavoro sottoposto*, pp. 43-85. La lavorazione del cuoio e quella del ferro rappresentavano i settori più trainanti, secondariamente le attività legate all'arte venatoria, come il trattamento delle pellicce, e alla produzione di tessuti (soprattutto in lino). Più di recente se ne è occupata SCARTON, *La falce senza il grano*.

<sup>46</sup> ZACCHIGNA, *Sistemi d'acqua*, pp. 15-61 e 84-87.

<sup>47</sup> La costruzione della cinta esterna terminò nel 1440: cfr. DEGRASSI, *L'economia*, p. 368.

Alle soglie del secolo XIV, Udine era diventata un centro urbano a tutti gli effetti; dinamico, vivace, in forte crescita demografica ed economica. La tendenza espansiva, che si sarebbe protratta nel corso del Trecento, era stata indubbiamente favorita da oculate concessioni patriarchine, tappe importanti della storia locale duecentesca: dal privilegio di mercato del 1223 a quello di “borghesia” (ovvero di esenzione fiscale a favore dei borghigiani) del 1248, entrambi concessi da Bertoldo di Andechs, uno dei primi patriarchi (se non il primo) a comprendere a pieno le potenzialità del centro; sino ad arrivare all’autonoma gestione dei proventi daziari, concessione rilasciata da Raimondo Della Torre nel 1291<sup>48</sup>. Tutto questo permise al comune di intraprendere direzioni autonome nella gestione della cosa pubblica, ma si cadrebbe in errore se si pensasse che la comunità si fosse del tutto emancipata dal potere temporale dei patriarchi. A fronte di alcune devoluzioni certamente notevoli, come le concessioni in materia fiscale, sussistevano altrettante limitazioni, come nel caso dell’amministrazione della giustizia penale o della monetazione, che restavano appannaggio dei presuli. Non che questo impedisse, come si è accennato nel paragrafo precedente, di rimodulare tali limitazioni, vuoi attraverso l’espressione di istanze formali, vuoi attraverso l’emersione più o meno spontanea di meri fatti. In ogni caso, il patriarca rimaneva il vincolo interno di riferimento, anche nel momento in cui si sarebbe messa in discussione la sua legittima autorità<sup>49</sup>.

A Udine la posizione apicale di dominio era topograficamente rappresentata dal *castrum*, il quale sarebbe rimasto di pertinenza patriarchina sino alla fine del principato ecclesiastico (1420). Svettante dalla cima del colle, la sua struttura primeggiava sulla maglia di borghi e *ville* sottostanti. Dalla dialettica verticale inscritta nella conformazione urbanistica emerge concretamente il dualismo che avrebbe contrassegnato la storia della città nei suoi sviluppi tre e quattrocenteschi. Non solo concretamente, ma si direbbe anche metaforicamente: abbarbicato sulla sommità del rilievo, compresso dagli insediamenti borghigiani in esuberante espansione, il *castrum*, nel suo isolamento spaziale, raffigura il simbolo di un potere in graduale contrazione. Anche la questione circa la formazione dei distretti urbani dei centri friulani non può prescindere da questa struttura sostanzialmente duale.

La “conquista del contado” fu un fenomeno essenzialmente estraneo al Friuli patriarchino (e in verità anche a molte altre regioni d’Europa)<sup>50</sup>. Il ruolo esercitato dai centri urbani nelle dinamiche di organizzazione territoriale fu modesto, poiché condizionato da quella particolare configurazione

---

<sup>48</sup> Ripercorre le tappe di questo sviluppo «rapido e antagonista» SCARTON, *La falce senza il grano*, pp. 283-290. Il cosiddetto privilegio di “borghesia” (su cui cfr. LEICHT, *Il privilegio*) è edito in JOPPI, *Statuta et ordinamenta*, doc. III, pp. 140-141. La concessione torriana del 1291 è pubblicata *Ivi*, doc. V, pp. 142-143, ma cfr. anche la più recente edizione in BLANCATO – VITTOR, *Nicolò da Cividale*, doc. 42, pp. 285-287.

<sup>49</sup> Come durante gli anni Ottanta del Trecento. Si veda, con particolare riferimento alla *liga* del febbraio 1385, il § 5.2.

<sup>50</sup> Cfr. BERENGO, *L’Europa delle città*, pp. 111-131.

dell'assetto fondiario regionale che si è cercato di delineare nelle pagine precedenti. Non che nelle fonti medievali manchino richiami a forme di distrettuazione locale, invero assai frequenti e che nel caso udinese si compendiano nell'endiadi *terra Utini et eius districtus* (o *capitaneatus*, con specifico riferimento alla figura istituzionale preposta all'amministrazione patriarchina). Semmai, andrebbe chiarito quale fosse la reale fisionomia territoriale dell'area distrettuale. Gli indizi a nostra disposizione suggeriscono un disegno frastagliato, in parte discontinuo, i cui contorni sono difficilmente traducibili in una dimensione puramente lineare. Nondimeno, per ricollegarci all'endiadi summenzionata, è possibile isolare innanzi tutto un nucleo più compatto, ovvero la *terra*, comprendente l'insediamento castrense, i borghi compresi entro le cinta murarie e una porzione di territorio *extra moenia*. Un documento risalente al 1364 ne illustra i confini: «Confines vero ipsius terre Utini ibidem fuerunt declarate, videlicet a parte superiori versus Glemonam pratum de Paderno, versus autem Civitatem Turris, a parte inferiori vero Crux del Ciervel et ab alia quarta parte versus ecclesiam Sancte Catherine est Cormorum»<sup>51</sup>. I termini di riferimento sono dati da elementi naturali e antropici del paesaggio. Gli estremi occidentale e orientale sono due corsi d'acqua: i fiumi a regime torrentizio Cormor, a ovest; e il già ricordato Torre, a est. A nord il confine è rappresentato da un appezzamento prativo pertinente a un piccolo villaggio (Paderno); mentre il confine sud, oggi giorno più difficile da individuare, era probabilmente segnato da un'ancona votiva posta nei pressi di Pradamano, sulla strada che oggi porta a Palmanova<sup>52</sup>. Mentre i tracciati fluviali sono quanto di più vicino si possa pensare a una rappresentazione lineare del confine, gli altri due termini di orientamento sono esemplificativi di una concezione zonale, tipica dell'epoca medievale ma persistente anche nei secoli di *ancien régime*<sup>53</sup>. In sostanza si tratta, facendo una stima del tutto approssimativa, di un modesto areale di circa 25 km<sup>2</sup>. Il *districtus*, tuttavia, poteva estendersi oltre quest'area, raggiungendo *ville* più distanti. E qui la questione si fa più complessa, dal momento che i riscontri nelle fonti di matrice comunale si presentano in maniera discontinua e in forme non sempre

---

<sup>51</sup> *Ann.* III, c. 362r (27 febbraio 1364). La fonte consiste in un provvedimento giudiziario di confinamento semestrale inflitto a tale Tristano da Cividale, reo di aver offeso alcune personalità cividalesi. La condanna fu pronunciata in segno di conciliazione tra le due comunità.

<sup>52</sup> A proposito dell'ancona *del Ciervel* – con riferimento anche alla fonte citata – cfr. DELLA PORTA, *Toponomastica*, pp. 90-91.

<sup>53</sup> Sulla definizione dei confini in epoca medievale cfr. MARCHETTI, *Spazio politico* e per quanto concerne l'area friulana DEGRASSI, *Dai confini*.



del tutto esplicite. Adegliacco, località situata a circa 6-7 km a nord<sup>54</sup>; Orzano, 10 km a est<sup>55</sup>; Pozzuolo e Galleriano, rispettivamente 10 e 16 km in direzione sud e sud-ovest<sup>56</sup>; Vissandone, 13 km a ovest<sup>57</sup>; sono esempi che stimolano un indirizzo metodologico – francamente disatteso dalla presente ricerca, ma tant’è – e alcune considerazioni di portata generale.

I casi menzionati lasciano intravedere, se non proprio un moto espansivo, una proiezione dello spazio giurisdizionale udinese nelle aree rurali contermini. I vettori di questa proiezione coprono un po’ tutte le direzioni; ciononostante, andrebbe appurata la reale densità di queste propaggini giurisdizionali in ciascun quadrante, tenendo conto di quali fossero i fattori che innescavano l’interessamento udinese e legittimavano l’esercizio di eventuali prerogative pubblicistiche. Degli esempi riportati, in tre casi su cinque, si fa riferimento a dei *massarii*: fittavoli, conduttori di campi e appezzamenti terrieri di varia natura situati nelle pertinenze dei villaggi. In due occasioni – quelle riferite ad Adegliacco e a Pozzuolo – il proponente in consiglio è un udinese che dichiara esplicitamente di intrattenere con i suddetti *massarii* un rapporto di possesso: sono i suoi *massarii*. Insomma, tutto ruota attorno alla proprietà – privata; non si tratta di usi civici – e alla sua gestione.

---

<sup>54</sup> Per semplicità, le distanze riportate si intendono rispetto al “centro” di Udine: il castello. Sulla *villa* di Adegliacco cfr. *Ann.* X, c. 7v (28 marzo 1390): Nicolussio da Castellerio, già membro del consiglio cittadino, riferì all’assemblea – a nome suo e di altri consiglieri la cui identità non viene tuttavia specificata – di alcune molestie commesse dal capitano di Tricesimo (circonscrizione, questa, localizzata a circa 12 km a nord di Udine) nei confronti degli abitanti di Adegliacco, ovvero «compellendo eos facere currus». Sennonché gli abitanti (per lo meno una parte di essi) erano *massarii* del consigliere, che dunque aveva subito denunciato la richiesta di prestazione in quanto sopruso. Il consiglio accolse l’istanza del suo membro e intervenne diplomaticamente, in considerazione del fatto che «ipse capitaneus [*quello di Tricesimo*] nullam iurisdictionem habeat in dicta villa super eorum massariis».

<sup>55</sup> *Ann.* IV, c. 184v (13 febbraio 1366): «Super facto masariorum de Orzano, vicinorum Utini, qui aggravantur per marasalchum domini nostri patriarche et domini Gutufredi». Si tratta, anche in questo caso, di una questione legata ai *massarii* e alla giurisdizione di carattere personale prima ancora che territoriale. Nondimeno, gli abitati del luogo sono definiti *vicini*, quindi sono considerati alla stregua di membri effettivi della cittadinanza (sul tema cfr. DAVIDE, *La cittadinanza*, segnatamente le pp. 40-42). La fonte, pur essendo parziale (manca di fatto una delibera nel merito), offre alcuni indizi interessanti circa il rapporto che legava gli abitanti di Orzano a Udine, oltre che un’ulteriore esempio di acrimonia tra la comunità e l’ufficialità patriarchina (di *dominus Gutufredus*, invece, nulla sappiamo).

<sup>56</sup> Su Pozzuolo cfr. *Ann.* III, c. 345v (4 dicembre 1363): l’udinese Gherardo q. ser Guglielmo Gherardi supplicò il consiglio, presieduto dal capitano Antonio da Turate, di assolvere tale Bianco q. Martino da Pozzuolo, «eius massarius». Bianco, infatti, era stato bandito dal tribunale udinese in seguito all’omicidio di tale Pellegrino q. *Plumer*, un suo compaesano. Tuttavia, stando alla versione di Gherardo, l’uccisione era avvenuta per legittima difesa. La versione convinse l’autorità giudiziaria, che cassò il bando e permise a Bianco di circolare liberamente «in Utino, in Puzolio et sub toto capitaneatus districtu», suggerendo quindi che la *villa* fosse parte integrante del capitaneato stesso. Su Galleriano cfr. *Ann.* XVII, c. 45v (28 maggio 1408): Pietro de Bredis, capitano di Udine, era stato informato di un omicidio avvenuto nella suddetta *villa*, che come specificato dalla fonte era soggetta alla giurisdizione udinese («cum dicta villa de Galariano subiecta sit capitaneatui Utinensi»). Il decano del villaggio, Tomado, era stato ucciso da alcuni famigli del capitano di Belgrado, giurisdicente goriziano con sede a una decina di chilometri più a sud, nei pressi del greto del Tagliamento. Anche in questo caso, la reazione delle autorità udinesi (pur con i suoi limiti) fu all’insegna della difesa delle particolari prerogative giurisdizionali, disponendo la citazione in giudizio dei responsabili (l’esito della vicenda tuttavia ci sfugge).

<sup>57</sup> *Ann.* IV, c. 246v (15 giugno 1366): di nuovo un sopruso – un *excessus* – commesso dal maresciallo patriarchino nei confronti degli abitanti di una villa sottoposta alla giurisdizione udinese. Sebbene non si dica in cosa consistesse questo eccesso, la fonte è invece molto chiara circa il rapporto di soggezione sussistente tra le due località: «que villa ad dominium terre Utini pertinet». Gli Udinesi supplicarono il patriarca di inibire l’azione del suo ufficiale, rivendicando la gestione della faccenda.

La comprensione dei meccanismi di definizione del *districtus* non può quindi prescindere dall'analisi degli assetti patrimoniali. Pur non mancando indizi che suggeriscano una pure possibile espansione concessa “dall'alto”, l'impressione è che questa via sia stata battuta soltanto eccezionalmente<sup>58</sup>.

Gli affondi archivistici volti a delucidare le dinamiche di espansione fondiaria dei proprietari urbani<sup>59</sup> appaiono in questo senso tanto ardui quanto promettenti; e in ogni caso utili anche per ricalibrare una, soltanto ipotetica, dilatazione della giurisdizione territoriale udinese. Occorre infatti considerare anche alcuni fattori di contrazione, insiti nella fisionomia stessa della *terra*, ed anzi ascrivibili proprio alla sua geografia antropica. È il caso della *iurisdictio aque*, la giurisdizione esercitata sui canali della roggia. Tale funzione assorbiva una serie di ambiti ruotanti attorno all'economia delle acque cittadine: stime dei siti molitori, perizie in merito a interventi di manutenzione degli impianti, concessioni in materia di sfruttamento dei canali, vendite all'incanto, ma anche composizione di contenziosi (spesso sotto forma di arbitraggio)<sup>60</sup>. La giurisdizione era amministrata da un apposito gastaldo, coadiuvato da un numero variabile di collaboratori (giurati). Stando ai riscontri tardo trecenteschi, la titolarità dell'ufficio – perché di fatto come tale era strutturato – era attribuita a un membro della casata Savorgnan, tutt'al più a un loro uomo di fiducia, il che

---

<sup>58</sup> Cfr. *Ann.* VI, c. 6r (2 luglio 1375): in tale occasione gli Udinesi supplicarono il patriarca Marquardo di Randeck di ampliare il capitaneato «addendo aliquas villas aliarum suarum gastaldiarum». L'esito dell'istanza è tuttavia ignoto.

<sup>59</sup> Laddove, ai fini dell'analisi, andrebbero distinti un segmento più “elitario”, quello della ministerialità patriarchina, da uno “inferiore” (inferiore senz'altro topograficamente, e di seguito si chiarirà perché), quello dei *burgenses*. Fin dal secolo XII, i patriarchi avevano promosso una politica di infeudazione volta a rafforzare militarmente il *castrum* udinese. L'istituto giuridico in questione prese il nome di *abitanza*, poiché il feudatario aveva l'obbligo di risiedere presso i sedimi distribuiti lungo i versanti del colle sul quale sorgeva l'insediamento castrense. Come rilevato a suo tempo da Carlo Guido Mor (cfr. MOR, *I feudi di abitanza*, pp. 68-69), la concessione del solo sedime di *abitanza* poteva non essere sufficiente a garantire al contempo il sostentamento personale del beneficiario e l'esercizio di un presidio efficiente da parte del medesimo. Si dava quindi il caso – invero assai frequente – che la dotazione di base fosse integrata da un supplemento fondiario. Nel caso di Udine, sempre basandoci sull'analisi del Mor, l'ubicazione di tali supplementi interessava località vicinissime come Poscolle o Pracchiuso; ma anche più distanti, come il villaggio di Pozzuolo, già ricordato, o quelli di Nimis (11 km a nord), Ravosa (11 km a nord-est), Sedegliano (22 km a ovest). Parimenti, l'investimento fondiario dei *burgenses* – aspetto che in realtà attende ancora di essere apprezzato adeguatamente – doveva seguire ritmi compatibili con la crescita economica del centro urbano, delineata a grandi linee nelle pagine precedenti. Ebbene, se la distinzione tra *habitatores* e *burgenses* appare ancora evidente nella prima metà del Trecento, tant'è che ancora nel 1350 il consiglio cittadino si divideva in membri *de castro* e membri *de mercato* (cfr. § 2.3.2), dalla seconda metà del secolo la bipartizione tende ad eclissare rapidamente, all'insegna di una fusione istituzionale preceduta da decenni di interazioni economiche e sociali tra i due segmenti della società urbana: un'interazione la cui intensità è adombrata non da ultimo dalla contenutezza del panorama documentario. La storia del ceto dirigente udinese è la storia anche di questa fusione: una storia in gran parte ancora da scrivere. Nella recente storiografia regionale, tuttavia, non mancano alcuni agili lavori di sintesi e approfondimenti focalizzati su determinati contesti urbani del patriarcato: per una panoramica regionale cfr. soprattutto ZACCHIGNA, *La nobiltà civica* e DEGRASSI, *La formazione*. Su Cividale cfr. FIGLIUOLO, *Nobiltà*; su Gemona cfr. BRUNETTIN, *Per una storia* e MINIATI, *Storia di Gemona*; su Pordenone cfr. BRUNETTIN, *Nobili si diventa*. Sul contesto udinese si veda il recente contributo, focalizzato sui processi di nobilitazione “dall'alto” (in particolare sulle investiture dell'imperatore Carlo IV di Lussemburgo concesse in occasione della sua permanenza udinese nel 1368), cfr. SCARTON, *Nelle grazie del sovrano*. Per una sintesi di ampio respiro sull'Italia centro-settentrionale cfr. VARANINI, *Aristocrazie e poteri*.

<sup>60</sup> Informazioni tratte da ZACCHIGNA, *Sistemi d'acqua*, p. 10.

solleva oltre al problema delle reti clientelari – come già osservava Michele Zacchigna<sup>61</sup> – anche quello della conflittualità giurisdizionale tra ufficialità patriarchina e quella di espressione familiare<sup>62</sup>. Nei capitoli che seguiranno si avrà modo di approfondire l’incidenza di questa consorceria nella storia del patriarcato aquileiese, e non solamente in merito a vicende strettamente locali ma anche sovraregionali. Per ora sarà sufficiente sottolineare quanto questo loro appannaggio giurisdizionale rafforzasse la loro supremazia nello spazio politico udinese. Come si ricorderà, la canalizzazione delle rogge partiva proprio all’altezza di Savorgnano, dove aveva sede il castello avito della famiglia<sup>63</sup>. La località posta sui colli nord-orientali rappresentava di fatto il punto nevralgico del sistema di approvvigionamento idrico della città, con tutto ciò che questo comportava dal punto di vista strategico. Discendendo attraverso i *roiali*, l’influenza dei Savorgnan lambì i confini della *terra*<sup>64</sup> fino a insinuarsi nel cuore delle istituzioni civiche. Cresciuti nelle fila della ministerialità patriarchina – come si è accennato, erano anch’essi detentori di *abitanze* e come *habitatores*, per lo meno nel primo Trecento, intervenivano autonomamente in parlamento<sup>65</sup> – i Savorgnan condizionarono profondamente gli equilibri dell’amministrazione comunale, indirizzandone le politiche e

---

<sup>61</sup> *Ibidem*.

<sup>62</sup> A tal proposito si può riportare il caso documentato in *Ann.* XII, c. 170v (27 aprile 1397). In seguito all’arresto di un certo Leonardo di Buono, catturato dal capitano udinese «in rugia extra portam Grazani quasi iuxta fusinam aque», Tristano Savorgnan espone al consiglio alcune lamentele, rivendicando che «ipse et .. consortes sui et in tota rugia, specialiter extra terram, prout est informatus, habent dominium et iurisdictionem». Insomma, la condotta del capitano è un palese sopruso; e a ulteriore corroborazione della rivendicazione Tristano accenna a un episodio simile occorso nel 1383, quando era capitano Federico da Buttrio. Il Savorgnan ricorda che in quella occasione l’arresto compiuto dall’ufficiale patriarchino era stato annullato. La questione rimane in sospeso, in attesa del parere dei Sette deputati incaricati di promuovere un’inchiesta al riguardo. Il precedente ricordato dal Savorgnan è attestato (parzialmente) in *Ann.* VII, c. 197v (14 settembre 1383). Un ulteriore attrito giurisdizionale, cronologicamente situato più o meno a metà strada tra i due, è attestato in *Ann.* XI, c. 12r (12 settembre 1393). Questa volta è il capitano udinese, Ludovico Biscoffi da Sacile, a esternare insofferenza, il quale, a proposito di un *rumor* avvenuto nei pressi di un mulino, asserisce: «clarum est quod dicta cognitio seu punitio spectat ad ipsum capitaneum».

<sup>63</sup> Per la precisione, i Savorgnan protagonisti delle vicende trecentesche e che poi assurgeranno alle glorie della Serenissima nel pieno Quattrocento (su cui cfr. CASELLA, *I Savorgnan*) erano originari di Colmalisio, minuscola frazione di una già di per sé piccola località dell’area collinare a nord-ovest di Udine (Brazzacco). Nel XIII secolo – ma non è noto precisamente quando – i di Colmalisio subentrarono ai precedenti titolari del feudo di Savorgnano, assumendone la forma cognominale: cfr. CARGNELUTTI, *Sull’origine*, p. 43.

<sup>64</sup> Si consideri questo esempio, documentato in *Ann.* XVIII, c. 124v (10 novembre 1410). In seguito all’omicidio di un certo Leonardo Zorani, delitto commesso in Chiavris (all’epoca un’area rurale situata a poche centinaia di metri dai borghi settentrionali della città), un calzolaio di nome Giovanni aveva supplicato il consiglio di non procedere nei confronti di Cristoforo Zorattini, responsabile dell’uccisione. La richiesta era legittima, dal momento che la vittima in passato era già stata bandita dalla comunità e quindi, secondo gli statuti comunali, l’azione omicida non era passibile di pena o punizione (cfr. *Statuti di Udine*, p. 78: «Nulla pena teneatur astrictus ipse interficiens bannitum nec puniri valeat»). Il consiglio archivì l’istanza facendo tuttavia presente al supplicante che l’omicidio era comunque avvenuto al di fuori della giurisdizione del capitano, bensì «super dominio egregiorum dominorum de Savorgnano». Leonardo era quindi libero di entrare in città e di circolare per i territori del patriarcato, «salvo quam super dominio et iurisdictione dictorum dominorum de Savorgnano nisi eciam cum eis foret in concordio». L’esempio è significativo tanto per la stretta contiguità delle isole giurisdizionali sottoposte al dominio dei Savorgnan rispetto al capitaneato udinese – a tal proposito si può notare *en passant* che l’area di Chiavris è situata poco più a sud di quel *pratium de Paderno* indicato come confine settentrionale della *terra* nel 1364 – quanto per la solerzia dimostrata dall’istituzione comunale nel rilevare i limiti della propria giurisdizione. Non a caso sono gli anni di maggior incidenza dei Savorgnan sulla scena udinese (cfr. § 6.1.1).

<sup>65</sup> Cfr. § 1.1. Si aggiunga BRUNETTIN, *Bertrando*, pp. 356-367.

promuovendo, in talune congiunture, vere e proprie scissioni rispetto al vertice di dominio. Queste manifestazioni di esuberante egemonia rispetto al tradizionale assetto di potere, particolarmente esplicite dall'ultimo ventennio del Trecento, trovavano una base legittimante in quegli appannaggi esclusivi che nei decenni avevano forgiato la loro potenza, non da ultimo nel diritto di reggere il capitaneato udinese nelle fasi di sedevacanza.

### 1.3. «*Per laudum et sententiam*». *La consuetudine giudiziaria e la sua dimensione politica*

Facciamo un passo indietro e ritorniamo a quella curiosa vicenda accaduta nel maggio del 1292<sup>66</sup>. Gli Udinesi, dopo aver introdotto alcune innovazioni normative nell'ordinamento giudiziario urbano, e avendone constatata la nocività («non ad augmentum», si dice, «imo potius ad detrimentum hominum ac terre»), si erano riassoggettati al regime giuridico – e in specie giudiziario – del patriarcato, ovvero «ad laudum et sententiam curie dicti domini patriarche». La fonte non manca di sottolineare quanto il ripristino delle condizioni precedenti fosse volto a garantire l'omologazione del contesto udinese rispetto a tutti gli altri sudditi friulani: «Reducendo eosdem», cioè gli Udinesi, «ad statum quo sunt ceteri Foroiulienses». È pur vero che nei decenni precedenti Udine aveva beneficiato di alcune novità importanti in termini di libertà comunale, soprattutto dal punto di vista economico; tuttavia, queste novità non esorbitavano rispetto a un paradigma di sviluppo già collaudato in altri centri della regione. Si pensi al privilegio di mercato rilasciato dal patriarca Bertoldo di Andechs nel 1223, una concessione che in anni precedenti era stata riconosciuta anche a Cividale, Gemona, e San Daniele<sup>67</sup>. È vero anche che già nel pieno Duecento Udine fosse diventata uno dei centri urbani privilegiati dai presuli per risiedervi ed esercitare le prerogative di governo, compiendo così una scelta dal forte coefficiente simbolico. Ma nel 1292 sembra che si fosse toccato un nervo scoperto, che si fosse superata una soglia oltre la quale non era opportuno spingersi. Il nodo è quello della procedura giudiziaria, una colonna portante dell'ordinamento consuetudinario non solo strettamente locale, bensì, del patriarcato intero. Era un elemento identitario che contraddistingueva tutti i *Foroiulienses*. Questo dimostra quanto la procedura consuetudinaria assumesse un valore coesivo e quindi anche politico.

In cosa consisteva il rito procedurale *per laudum et sententiam*? Quali erano i moduli che lo costituivano? E in quali figure istituzionali si inverava? Sono aspetti che, seppure a grandi linee, la storiografia regionale ha già toccato da tempo<sup>68</sup>. Il giudizio – ma come si vedrà, non solamente il

---

<sup>66</sup> Cfr. § 1.1. Le citazioni che seguono sono tratte da BLANCATO - VITTOR, *Nicolò da Cividale*, doc. 75, p. 321 (20 maggio 1292).

<sup>67</sup> Cfr. DEGRASSI, *L'economia*, p. 364; e FIGLIUOLO, *Sulla concessione*, pp. 77-78.

<sup>68</sup> Si veda in particolare DEGRASSI, *Mutamenti istituzionali*, segnatamente le pp. 163-166, con richiami anche alla storiografia erudita.

momento conclusivo del procedimento, bensì anche le sue fasi centrali – si scindeva in due atti: il lodo, prodotto da un'assise giudiziaria; e la sentenza, ovvero il mandato esecutivo della decisione assembleare (una sorta di decreto attuativo). Ciascun segmento procedurale competeva a un soggetto determinato: naturalmente un soggetto collegiale nel primo caso (gli astanti); nel secondo, uno individuale, vale a dire il presidente dell'assemblea giudiziaria, che a seconda dei contesti istituzionali – o dei gradi di giudizio – assumeva vesti differenti (di gastaldo, capitano o podestà nelle locali circoscrizioni territoriali; ma anche del patriarca stesso o dei suoi vicari nell'ambito della curia *in temporalibus*; o di quel che fosse il titolare del *dominatus loci*<sup>69</sup>). Ma si tratta di una giustizia realmente “partecipata”<sup>70</sup>? in cui il contributo degli astanti si traduceva in un ruolo attivo di elaborazione e discussione? O si tratta di una giustizia dalle sfumature più “presenziali”? nel senso che l'apporto degli astanti si limitava a una semplice presenza in funzione testimoniale, pure imprescindibile per il corretto svolgimento del procedimento<sup>71</sup>? In quale misura e secondo quali modalità questo *iter*, questo paradigma procedurale, si traducesse concretamente, ossia con che margini di scostamento dal modello stesso, è questione che andrebbe approfondita caso per caso. Il rito prevedeva che il presidente dell'assise, non di rado su istanza di parte, interpellasse l'assemblea domandando *quid iuris*? Al che gli astanti, presumibilmente in seguito a un giro di consultazioni e a un eventuale dibattito (le modalità di elaborazione del lodo, di norma, non sono verbalizzate), esprimevano il parere o la decisione collettiva formulati sulla base delle consuetudini locali. Soltanto in quel momento poteva intervenire nuovamente il presidente, respingendo (un'eventualità che tuttavia non ho mai riscontrato) o al contrario accogliendo il lodo maturato dall'assise e conferendogli quindi il valore di *sententia*.

Lo stato delle fonti induce a ritenere che l'oralità avesse un ruolo preponderante nello svolgimento del rituale giudiziario. Le fonti documentarie non permettono di apprezzare, nella loro profondità, le dinamiche che davano corpo al *laudum* (un'aporia riscontrata anche nel caso dei più generali dibattimenti delle sedute consiliari<sup>72</sup>). Il formulario asciutto dei documenti fossilizza una dialettica

---

<sup>69</sup> Si riportano tre esempi alternativi alla giurisdizione patriarchina. Agli inizi del Quattrocento i nobili di Prampero amministravano la giurisdizione di Montenars, *villa* situata nell'area pedemontana nord-orientale, con facoltà di assolvere o condannare in penale «iuxta sententias per astantes seu iuratos» (BCUd, *FP*, ms. 1227, t. III, perg. 129, 15 luglio 1407). Parimenti, a Cormons, località sottoposta ai conti di Gorizia, antichi avvocati della chiesa aquileiese, la giustizia era esercitata con l'apporto diretto dei giurati astanti (cfr. DEGRASSI, *Cormons*, pp. 152-159). Ancora nel pieno secolo XV, infine, presso l'abbazia di Moggio (in Carnia) i placiti presieduti dal *capitaneus abacie* si tenevano in presenza di «pluribus in iudicio astantibus» (BCUd, *FP*, ms. 1448, c. 7r, 13 agosto 1440).

<sup>70</sup> Cfr. – per quanto incentrato sui placiti di epoca carolingia e ottoniana – STORTI, *Città e campagna*, p. 313 (e seguenti).

<sup>71</sup> Il dubbio che possa essere più corretto parlare, per dirla con l'antropologo Jack Goody, di «valore in sè» della presenza che non di «effettiva partecipazione» assume, da questo punto di vista, una valore euristico non indifferente (cfr. GOODY, *La logica della scrittura*, p. 138).

<sup>72</sup> Cfr. § 2.1.2.

che, presumiamo, potesse essere un po' più vivace dell'apparenza<sup>73</sup>. Ma dietro ai meri formalismi si intravede la sostanza: quella di una giustizia dai peculiari tratti collettivi, la cui amministrazione non era demandata – come diremmo oggi – a un organo monocratico, magari rappresentato da un tecnico di alto profilo, ma si appoggiava sul contributo – simbolico e/o fattuale – della comunità stessa, o meglio di una parte di essa. Insomma, una giustizia assembleare e “comunitaria” che in passato è stata anche tacciata di arretratezza, definendola «un avanzo di quei primitivi giudizi popolari che vennero importati fra noi dalla conquista longobarda»<sup>74</sup>. Ma anche fosse così, ci si dovrebbe chiedere per quali ragioni tali usanze risultassero così longeve<sup>75</sup>; e in ogni caso occorre rilevare che un siffatto giudizio di valore sottende una prospettiva di tipo evoluzionistico: la consuetudine non rappresenterebbe altro che un retaggio di tempi passati, un relitto destinato a essere spazzato via dagli sviluppi della scienza giuridica e dall'affermazione di più moderni impianti procedurali. Sagacemente, ma col rischio di infilarci in un ginepraio storiografico, si potrebbe osservare che perfino la rinascenza della dottrina giurisprudenziale e la messa a punto del processo romano-canonico durante i secoli bassomedievali fossero stati il frutto di un “ripescaggio”, ossia della riesumazione degli istituti di diritto romano, opportunamente meditati, assimilati e soprattutto rielaborati. Anche le consuetudini friulane, pure

---

<sup>73</sup> Si riportano due esempi rispettivamente di ambito civile e penale. 1) ASUd, ANA, b. 5132, *quaternus processuum* (1384-85), cc. 35r-36v (3 marzo 1385): Simone di Manino da Firenze, attore di una causa debitoria ventilata nei confronti degli eredi del defunto Andrea *Quito*, rappresentati dal curatore Odorico notaio di Carnia e dai fideiussori Gurone Bombeni e Andrea Brunacci, «supplicavit eidem vicecapitano ut petere deberet a circumstantibus diffiniri quid inde iuris esset». Quindi – siamo nella fase conclusiva della *sententia diffinitiva* (l'unico riscontro di tale tipologia in un registro contenente 153 atti) – fu sentenziato il pignoramento di una parte dell'eredità «per omnes astantes et cetera» (dove la ceterazione sostituisce la formula «nemine eorum penitus discrepante» riscontrata *passim*). 2) ASUd, GF, b. 208, foglio sciolto (11 settembre 1408, Soffumbergo): Marcuccio fabbro q. Pertoldo da Soffumbergo e Pietro q. Matteo da Colloredo di Soffumbergo si presentano al cospetto del capitano Antonio Brunelli da Portogruaro per chiedere il proscioglimento dello stesso Pietro, in precedenza accusato di aggressione fisica compiuta nei confronti di Simone q. Stefano *de Raschia*. Stefano era stato medicato da *Prizavallus de Anglia*, chirurgo attivo a Cividale, il quale aveva riferito in giudizio che le condizioni del ferito fossero fuori pericolo. Al che «per omnes astantes comuniter sentenciatum fuit» di assolvere l'aggressore.

<sup>74</sup> PERTILE, *Storia del diritto italiano*, p. 223.

<sup>75</sup> Da questo punto di vista, le considerazioni di Michele Zacchigna si rivelano essere più di una semplice intuizione: «La strenua resistenza nel mantenere la forma di giudizio *per astantes* non va ascritta a un generico conservatorismo della cultura giuridica friulana [...] né, dato il contesto friulano, è possibile interpretare quella difesa nel senso di una eredità antica che i tempi avevano riconvertito nella “moderna” prassi della *common law* operante nelle aree anglosassoni. Nel fronte di resistenza allignavano con verosimiglianza le tentazioni signorili della nobiltà friulana *giurisdicente* e gli appetiti del patriariato urbano, desideroso di acquisire qualche spezzona di *ius iudicandi* nelle campagne» (ZACCHIGNA, *Il patriarcato*, p. 107). Il riferimento all'ordinamento anglosassone rappresenta uno spunto critico nei confronti di quanto esposto da DEGRASSI, *Mutamenti istituzionali*, p. 166, secondo cui il giudizio *per laudum et sententiam* «sbrigativamente definito come sommario e, in ogni caso, arretrato e residuale [...] acquista profilo diverso qualora se ne valutino le potenzialità nella linea della *common law*». Prospettiva in realtà interessante dal punto di vista comparativo, e pertanto assolutamente non accantonabile. Si vedano, ad esempio, le analogie – più evidenti delle differenze, che invece andrebbero soppesate con un'indagine di più ampia portata – con lo scabinato delle terre anglo-normanne, ossia dei collegi giudicanti composti da esperti di diritto consuetudinario. In particolare sullo scabinato della Vallonia cfr. PAQUAY, *Des pratiques sociales*.

nella loro peculiare persistenza, conobbero rimodulazioni – magari soltanto contingenti<sup>76</sup> – e riassetamenti di maggior momento.

La promulgazione delle *Constitutiones Patriae Fori Iulii* rappresentò una tappa importante nella storia del principato aquileiese<sup>77</sup>. Pubblicate dal parlamento friulano a partire dal 1366 con l'avallo del patriarca Marquardo di Randeck, le costituzioni – ci serviamo di questa facile traduzione per semplice comodità – rappresentano il frutto di un lungo processo di compilazione del diritto consuetudinario in uso nelle terre del patriarcato<sup>78</sup>. Compilazione e in una certa misura anche sistemazione, dal momento che l'opera redazionale non rispondeva solamente a intenti organizzativi, volti a facilitare il reperimento delle fonti<sup>79</sup>, ma si configurava anche come un'azione finalizzata a dirimere e auspicabilmente prevenire le contraddizioni che quotidianamente si palesavano nella prassi giudiziaria<sup>80</sup>. A esser d'ostacolo a una più efficiente amministrazione della giustizia non era solamente la parcellizzazione degli usi e delle costumanze locali ma anche la composizione delle assemblee giudiziarie, accessibili a individui di differente estrazione sociale e di varia formazione culturale: un'evenienza che a dire dei legislatori influenzava pesantemente i meccanismi giudicanti<sup>81</sup>. Retorica a parte, non c'è motivo di dubitare che dietro questo importante intervento normativo vi

---

<sup>76</sup> In tal caso, una delle spie testuali rivelatrici dell'eccezionalità della misura (quale che sia) è rappresentata dalla formula *absque laudo et sententia*, ossia senza ricorrere al consueto *iter* procedurale basato sul lodo degli astanti e sulla sentenza del capitano. Un esempio è attestato in *Ann.* XVI, c. 115r (4 dicembre 1405), laddove si dispone la facoltà di arrestare persone sospette di furto senza disporre di un mandato esecutivo approvato collegialmente: «Super propositis per strenuum militem dominum Tristanum de Savorgnano instantem provideri quod iustitia fiat de malefactoribus regnantibus in hac terra furta, rapinas committentibus, ac violentias et iniurias multimodas civibus huius terre tempore nocturno maxime inferentibus deliberatum fuit quod dominus capitaneus quemcumque suspectum de huiusmodi criminibus, videlicet furti, homicidii et aliorum criminalium capere possit absque laudo et sententia et ipsum sustinere in carceribus usque quod consilium terre Utini aliud diffinuerit et quod non debeat procedi contra tales absolvendo, relaxando vel condemnando nisi per consilium terre Utini». Da notare, per inciso, anche il rafforzamento delle funzioni giudiziarie in penale del consiglio cittadino.

<sup>77</sup> Edite da JOPPI, *Constitutiones* e successivamente da LEICHT, *Parlamento friulano*, I/2, pp. 210-265, 269-276 (*additiones* risalenti al 1368) e 318-330 (*additiones* non datate ma *ante* 1381), edizione a cui faremo riferimento per le citazioni.

<sup>78</sup> Sui precedenti cfr. LEICHT, *Parlamento friulano*, I/2, doc. CXXXIV, p. 131 (15 febbraio 1336), dove tra i vari argomenti della seduta si discusse anche «super iure Foriulii reddendo in scriptis»; inoltre *Ivi*, doc. CLVII, pp. 154-156 (1 febbraio 1352), laddove si discusse «de proponendis statutum Patrie Foriulii»; quindi *Ivi*, doc. CLXIII, pp. 162-163 (20 marzo 1355), in cui si presentano le scuse del nobile Galvano da Maniago che causa infermità non poté prendere parte ai lavori di revisione di «certas constitutiones pro tollendis hominum cavillationibus augmentoque et bono statu totius Patrie».

<sup>79</sup> Nel proemio (LEICHT, *Parlamento friulano*, I/2, p. 212) si dice infatti che i membri della commissione di lavoro «constitutiones ab aliquibus nostris predecessoribus editas et in diversis scripturis et locis vagantes [...] in uno et presenti compendio diligentius reducere studuerunt».

<sup>80</sup> LEICHT, *Parlamento friulano*, I/2, p. 211: «Abusus ille et periculosus ritus in decisione causarum invaluit et observetur, ut dum in iudiciis coram nobis et officialibus nostris litigatur et interdum consuetudinis longevique usus auctoritas allegatur, ad contrarium opponatur illa aut diversa consuetudo».

<sup>81</sup> *Ibidem*: «Alienigene, ignoti, pauperes et alie miserabiles persone, quibus consanguineorum favor nunc patrocina batur, ad iudicia ipsa accedentes sepe contra iustitiam contrarias et iniquas sententias reportabant». Su questo passo particolare, nutro qualche dubbio rispetto alla sua cronologia: ho il sospetto che possa trattarsi di un'aggiunta successiva al 1367, vale a dire posteriore alla riprensione di papa Urbano V. Se così fosse – rimaniamo nell'ipotetico – l'intervento risulterebbe comunque più cosmetico che sostanziale. Si veda oltre.

fossero preoccupazioni circa la tenuta della reggenza patriarchina<sup>82</sup>. Eppure ancora oggi sussistono alcune incertezze sulla sua reale efficacia; sulla portata della normazione, cioè se essa sia stata in grado di ridurre a unità quella parcellizzazione giuridica a cui si accennava; sulla concreta applicazione di un apparato normativo di cui certo non si nega la validità, ma che teoricamente si trovava nella posizione scomoda di dover o integrare o sovrascrivere il polimorfismo degli *iura propria*<sup>83</sup>.

Sono dubbi che qui possiamo chiarire soltanto parzialmente. La materia delle *constitutiones* non copre la totalità degli ambiti giuridici, e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che le pretese di completezza fanno parte di una cultura legalistica di là da venire. I settori più interessati sono sostanzialmente due: la procedura e il diritto privato, delimitazioni che già di per sé dimostrano la non esclusività delle *constitutiones* in un'ipotetica gerarchia delle fonti del diritto<sup>84</sup>. Sul fronte procedurale<sup>85</sup>, si constata una notevole accuratezza nell'isolare e disciplinare le fasi dell'*ordo iudiciarius*, il quale – intendiamoci subito – non sembra discostarsi del tutto dal modello romano-canonico di impianto triadico: il processo si costruisce attraverso una rigorosa sequenza di posizioni, eccezioni e contro-eccezioni<sup>86</sup>. In tutto ciò dove sono gli astanti, «giudici sperimentati»<sup>87</sup> di paschiniana memoria? Ebbene, un po' come per gli ufficiali patriarchini, le cui azioni vanno spigolate tra una costituzione e l'altra (vedi soprattutto il maresciallo e il vicario), anche per gli astanti vale la medesima dispersione. Essi intervengono con sistematica frequenza in occasione dei principali snodi procedurali: ad esempio, nella statuizione di termini supplementari per allegare<sup>88</sup>; o nel valutare

---

<sup>82</sup> Cfr. DEGRASSI, *Mutamenti istituzionali*, p. 162.

<sup>83</sup> Su quest'ultimo aspetto ZORDAN, *Le costituzioni* propende per una funzione sussidiaria, riferendosi alla ricezione in epoca veneziana. È un aspetto che si potrebbe retro-estendere anche ai decenni precedenti. Si considerino le osservazioni di PENE VIDARI, *Statuti signorili*, p. 55 a proposito della compilazione marquardina: «Essa non intacca i particolarismi della 'patria', ne consolida unicamente i consuetudinari destini comuni. Il nome di 'constitutiones' non deve ingannare, poiché la raccolta non ha in sé alcunché di legislativo nel senso specifico del termine. Si è in pieno nell'ottica secolare della precisazione degli usi locali di tutto un territorio, effettuata da un'assemblea parlamentare medievale».

<sup>84</sup> In misura nettamente minore sono toccati alcuni settori del diritto penale, in particolare per quanto concerne la sicurezza delle vie di comunicazione: cfr. per esempio LEICHT, *Parlamento friulano*, I/2, pp. 251-252, costituzione CVII, *De depredatoribus et robatoribus stratarum publicarum et comunicantibus privatum carcerem*. Anche il diritto feudale, sorprendentemente, è sottorappresentato: *Ivi*, p. 251, costituzione CVI, *De depredatoribus et robatoribus stratarum publicarum et comunicantibus privatum carcerem*. Anche il diritto pubblico non si presenta sotto un profilo organico, soprattutto per quanto riguarda il disciplinamento degli uffici: le funzioni degli ufficiali sono desumibili in modo sparso. Restano fuori anche la normativa di ambito economico-fiscale (ad esempio in materia daziaria) e commerciale, settori – questi sì – disciplinati esclusivamente dagli statuti locali.

<sup>85</sup> Cfr. *Ivi*, pp. 215-227 (costituzioni I-XL).

<sup>86</sup> Cfr. per esempio *Ivi*, p. 225, costituzione XXXIII, *De terminis assignandis actori et reo ad opponendum, excipiendum, triplicandum et quadruplicandum*. Sul processo accusatorio cfr. VALLERANI, *La giustizia pubblica*, pp. 113-165.

<sup>87</sup> PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 556.

<sup>88</sup> LEICHT, *Parlamento friulano*, I/2, p. 223, costituzione XXVI, *De terminis ad probandum limitatis actori et reo*. In caso di presentazione fuori tempo massimo, gli astanti devono decidere se ammettere o respingere l'allegazione: «Quo transacto [*termino, n.d.r.*] ulterius nichil possit producere vel probare super propositis et petitis, nisi aliud evidentissimum impedimentum occurrens [...] quod utrum iustum impedimentum fuerit per sententiam astantium dirimatur», con



l'ammissibilità di un appello<sup>89</sup>; ma anche nell'esaminare le motivazioni addotte da una parte al fine di sostituire l'ufficiale designato all'escussione dei testi, qualora la sua terzietà fosse messa in dubbio<sup>90</sup>; e via di questo passo, in un'intricata selva di tecnicità. Da questi pochi riscontri si comprende l'importanza del loro ruolo nel sostenere tutta l'impalcatura processuale (non a caso si sono riportati esempi concernenti la fase istruttoria, non il giudicato).

Ma su chi fossero realmente gli astanti, su quale fosse il loro *background*, il loro profilo sociale, il loro bagaglio culturale, le *constitutiones* non offrono che pochi spunti. Per esempio, nel caso di contenziosi in materia feudale, la norma prevedeva che per reclamare in merito a un feudo devoluto a un soggetto terzo – quali che fossero le modalità di trasmissione del bene – l'interessato fosse tenuto a comparire in giudizio davanti al parlamento e richiedere la designazione di un nunzio speciale a cui affidare la presentazione del reclamo. La scelta del nunzio avveniva «per laudem et sententiam ad minus septem numero circumstantium habentium manum pheudi»<sup>91</sup>. In questo caso si configura una “competenza” fondata sulla titolarità di precisi onori e oneri – quelli derivanti dal possesso di beni feudali – che quindi individua una porzione qualificata della platea di astanti<sup>92</sup>. Si tratta tuttavia di un riscontro isolato; nel senso che, pur tentando di seguire questa traccia, il dettato delle *constitutiones* non ha restituito ulteriori elementi significativi che enfatizzino lo *status* giuridico o l'appartenenza di ceto come condizioni per poter partecipare al giudizio. Né si riportano criteri stringenti di selezione in termini di titoli di studio o professionali. Nulla, ad esempio, circa la necessità di possedere una formazione di tipo giurisprudenziale, anche se essere in possesso di nozioni tecniche ed avere alle spalle una qualche esperienza in ambito forense rappresentava certamente un valore aggiunto, soprattutto in vista dei tecnicismi che davano forma alla prassi giudiziaria. Ma queste assenze – reticenze? – non dovrebbero stupire più di tanto, dal momento che in contesti di ordine consuetudinario l'esperienza scaturisce dalla familiarità con le usanze del luogo, reiterate nel tempo.

D'altro canto, neppure ai presidenti di assise era richiesto obbligatoriamente il possesso di una formazione dottrinale e giurisprudenziale; per lo meno, non nel caso dei presidenti dei tribunali locali, quelli di prima istanza; nel caso dell'ufficio vicariale, la gravità delle incombenze derivanti

---

conseguente possibilità di statuire un nuovo ma perentorio termine.

<sup>89</sup> *Ivi*, p. 231, costituzione XLVIII, *In quibus casibus appellare non licet*: «Stetur declarationi astantium».

<sup>90</sup> *Ivi*, p. 260, costituzione CXXX, *De depositione testium*. Al fine di procedere con l'escussione dei testimoni la procedura prevede la nomina di un esaminatore, designato con l'approvazione delle parti. Allorché non fosse possibile raggiungere un accordo, la designazione spetta al giudice (*ius reddens*). Nel caso in cui una parte contestasse la designazione, adducendo sospetti circa l'imparzialità del designato, la questione viene sottoposta all'esame degli astanti: «Per sententiam astantium definiatur utrum sit suspitionis causa».

<sup>91</sup> *Ivi*, p. 251, costituzione CVI, *De pheudis ad aliquam aliquo iure devolutis et volentibus petere eadem pheuda vel eorum possessionem*.

<sup>92</sup> Si noti per inciso che “qualificata” debba essere anche la maggioranza con cui si interviene alla designazione (il *quorum* deliberativo è fissato a sette).

dall'amministrazione spirituale della diocesi e da quella temporale del principato induceva una maggiore cautela nel reclutamento. Il punto è che la scelta degli ufficiali spettava comunque al patriarca; e quindi il possesso di un'alta formazione da parte del candidato poteva rappresentare o meno un discrimine a seconda della sensibilità del presule stesso. Allora potrebbe non essere una coincidenza il fatto che durante il patriarcato di Marquardo di Randeck, giurista di formazione – come in realtà un po' tutti gli alti prelati – e promulgatore delle *constitutiones*, il capitaneato udinese fosse conferito esclusivamente a possessori di licenze universitarie: Zannino della Vigna da Polcenigo (ma detto *de Prata*), dottore *in utroque* (1366-1375); Rolandino Ravani da Reggio Emilia, *iurisperitus* (1375-1378); Azzolino Gubertini, di origini lombarde per parte di padre ma divenuto nel frattempo *de Utino*, anch'egli dottore *in utroque*<sup>93</sup>. Con questo non si vuole dire che nella maggior parte dei casi i titolari del capitaneato udinese fossero a digiuno di qualsiasi sapere tecnico. In anni diversi figurano infatti anche vari notai locali, come Ettore Miulite (1354-1356), Nicolò q. maestro Gregorio (1362-1363), Odorico di Carnia (1393-1394); ma è oltremodo plausibile che fossero altrettanto esperti, se non di più, i numerosi ufficiali di provenienza estera, originari soprattutto dell'area centro-settentrionale d'Italia, dove le istituzioni comunali – nonostante l'insorgenza, in taluni contesti, di marcate istanze signorili – erano vive e vegete<sup>94</sup>. Nondimeno, in molti casi sono ravvisabili dinamiche di reclutamento imperniate sulla vicinanza clientelare, quando non sulla stretta parentela. Questo è particolarmente evidente nel caso dei presuli Torriani: ne sono un esempio i gastaldi Enghelberto Della Torre (1291-1292) e Filippo Della Torre (1296), ufficiali del patriarca Raimondo; nonché Napino Della Torre (1324-1327), ufficiale del patriarca Pagano.

Sono tasselli sparsi di un quadro che si presenta molto articolato: profili di provenienza estera si alternano a volti di origine locale o latamente regionale; l'estrazione sociale, pur nei limiti di una fetta elitaria della società, comprende tanto il *discretus et providus vir* quanto il *nobilis miles*; la durata dei mandati, poi, si presenta molto oscillante. A ciò si aggiunga, come anticipato, l'usanza (dal momento che non sono noti privilegi specifici in materia) di affidare la carica a un membro della famiglia Savorgnan nelle fasi di sedevacanza. Stando sempre alla cronotassi redatta da Vincenzo Joppi, questo

<sup>93</sup> Sono informazioni ricavabili – queste e quelle che seguiranno – dalla cronotassi dei gastaldi e dei capitani udinesi elaborata da JOPPI, *Istituzioni giudiziarie*, pp. XLIX-LI.

<sup>94</sup> Si segnala, a titolo di esempio, l'emiliano Sagino Zamoreni (o Zamorelli) da Parma, gastaldo udinese tra il 1333 e 1334, carica che peraltro aveva già ricoperto a Cividale negli anni 1324-1329 (sulla carriera cfr. SCARTON, *L'amministrazione civica*, pp. 313, 325, e appendici). Restano tracce del suo operato in un registro notarile risalente per l'appunto agli anni 1333-1334 (cfr. ASUd, ANA, b. 5121, 7). Durante il gastaldionato promulgò l'ordinamento *De capiendis vicinis per forenses aut vicinum et de personis non capiendis per dominium in Utino* (cfr. CARUSI-SELLA, *Statuti del secolo XIV*, pp. 107-108). Un altro profilo interessante è quello del veneto Crescimbene da Verona, capitano tra il 1345 e il 1347, sul quale cfr. in particolare MASUTTI, *Annales civitatis Utini*, p. 465 n. 906. Durante il suo mandato promosse diversi ordinamenti statutarî: cfr. CARUSI-SELLA, *Statuti del secolo XIV*, p. 117: *De datio panis super fornatoribus: statutum et firmatum fuui in pleno consilio terre Utini per dominum Cresimbeneum capitaneum et consilium*; p. 129: *De hiis qui faciunt vindictam in personam alterius*; p. 130: *De castelani non accipientibus in Utino*; p. 131: *De noctis custodia*.

costume appare maggiormente praticato nella seconda metà del XIV secolo: nell'estate del 1350, in seguito all'uccisione del patriarca Bertrando di Saint Geniès, fu nominato Francesco di Federico, all'epoca ancora un giovanotto (le fonti risalenti ai primi anni Cinquanta lo menzionano con la forma vezzeggiativa *Francescuttus*<sup>95</sup>); qualche anno dopo, tra il 1358 e il 1359, Francesco avrebbe ricoperto la medesima posizione<sup>96</sup>; nel 1365 fu il turno di Pagano di Ettore; successivamente, in seguito al decesso del patriarca Marquardo, avvenuto nel gennaio del 1381, il titolo toccò a Federico figlio di Francesco, investitura popolare che funse da trampolino di lancio per promuovere una rottura significativa con il vertice di potere patriarchino<sup>97</sup>; infine, nel 1394 fu la volta di Tristano di Federico, designato il giorno successivo all'uccisione (da lui stesso perpetrata) del patriarca Giovanni di Moravia<sup>98</sup>. Se si esclude il caso di Pagano, ultimo esponente di una linea maschile estintasi nel 1379 con il suo decesso<sup>99</sup>, i restanti esempi permettono di tracciare un'ininterrotta linea genealogica: tre generazioni che, di padre in figlio, incarnano un potere di stampo francamente signorile, non fosse che nella cornice istituzionale del principato tale supremazia fosse tollerabile fino a una certa soglia. E di fatto, come si vedrà nel prosieguo dell'esposizione, quella cornice sarebbe diventata fin troppo stretta<sup>100</sup>.

Ma tornando alla questione degli astanti, lasciata in sospeso a proposito dei laschi criteri della loro selezione – quindi, nel merito della larga accessibilità delle assemblee giudiziarie – neppure gli statuti e gli ordinamenti di Udine<sup>101</sup> offrono molti spunti al riguardo: nessuna condizione di ceto, né tanto meno di esperienze formative in ambito universitario o professionale. L'unico criterio cogente è di carattere anagrafico, ovvero di aver compiuto almeno venticinque anni<sup>102</sup>. Aveva quindi di che lamentarsi papa Urbano V, quando il 20 luglio del 1367, con bolla emessa da Viterbo, disapprovò ufficialmente le consuetudini giudiziarie fresche di recente compilazione<sup>103</sup>. Il pontefice era venuto al corrente che nelle terre soggette alla giurisdizione temporale dei patriarchi vigeva l'uso di istruire

---

<sup>95</sup> MASUTTI, *Annales civitatis Utini*, p. 311-312 (8 giugno 1350). Il 16 dicembre il soglio patriarchino era ancora vacante e pertanto Francesco ricompare come *castaldio* – la fonte oscilla tra questa designazione e quella di *capitaneus* – nonché come *capud consilii*: cfr. *Ivi*, p. 415.

<sup>96</sup> Cfr. *Ann.* II, c. 243v (10 luglio 1359).

<sup>97</sup> Cfr. § 5.1.

<sup>98</sup> Cfr. § 6.1.1.

<sup>99</sup> Cfr. CASELLA, *I Savorgnan*, pp. 216-217.

<sup>100</sup> A proposito dei Savorgnan di età patriarchina, nella storiografia regionale è invalsa l'espressione «larvata supremazia familiare» (cfr. ZACCHIGNA, *L'inclinazione signorile*, p. 193), coniata da LEICHT, *L'esilio*, p. 56 («larvata signoria») e *passim*.

<sup>101</sup> Editi in JOPPI, *Statuta et ordinamenta* e in CARUSI – SELLA, *Statuti di Udine* (da cui citiamo).

<sup>102</sup> Cfr. la rubrica LII del libro VI, *De non audientibus sententiarum nisi habeant XXV annos*, in CARUSI – SELLA, *Statuti di Udine*, p. 144.

<sup>103</sup> Cfr. JOPPI, *Constitutiones*, doc. XXVIII, p. 105: «Quedam abusiva consuetudo quae potius corruptela dici debeat».

i procedimenti giudiziari, financo di portarli a giudicato, con l'imprescindibile ausilio di assemblee giudiziarie di dubbia composizione:

Patriarcha qui pro tempore est, et ipsius officiales examinare, cognoscere, definire, terminare, et alios actus iudiciales facere ex ponderata et matura deliberatione non possunt sed solum in quantum in instanti per astantes, seu maiorem partem astantium indifferenter et passim sive nobiles, ignobiles, litterati et illiterati, artifices, seu cuiusvis alterius conditionis, dignitatis et status homines existant, etiam per patriarcham seu ipsius officiales in iudicio presidentes non vocati, sed eorum motu proprio, vel ex casu, temporibus quibus idem patriarcha et ipsius officiales pro iure reddendo sedere contigerit in loco iudicii convenientes<sup>104</sup>.

Il quadro che emerge dal tenore della bolla pontificia è quello di una confusa e «arruffata giustizia assembleare»<sup>105</sup>, in cui torme di popolani, piccoli artigiani ed esercenti di ogni tipo, prendono parte alle udienze a fianco di soggetti socialmente più altolocati. Tribunali brulicanti di volti differenti, in cui anche l'intervento estemporaneo era ammesso, a detrimento della liceità e della terzietà delle sentenze, facilmente manipolabili: «Sepe cum fraude partium et dictorum astantium vel convenientium in loco et tempore iudicii antedicti ad amicorum, parentum seu aliquorum potentium litigantium actus iudicarij, interlocutorie sententie et definitive ac precepta indebite promulgantur»<sup>106</sup>. Il pontefice richiamò all'ordine il patriarca Marquardo, esortandolo a imporre una procedura giudiziaria più consona ai canoni romanistici, «sicut ordo postulat rationis»<sup>107</sup>. Le direttive papali, tuttavia, non furono recepite. Stando alle revisioni e alle aggiunte elaborate negli anni successivi, tra il 1368 e il 1380<sup>108</sup>, gli interventi correttivi non intaccarono minimamente il ruolo degli astanti nell'espletamento delle funzioni giudiziarie; ed anzi, possibilmente lo rafforzarono. Lo si evince dall'*additio* XXIV *De sententiantibus et astantibus allegatis pro suspectis*<sup>109</sup>: nei casi di presunta parzialità da parte di uno o più astanti le parti erano tenute a motivare seduta stante i loro

---

<sup>104</sup> *Ibidem*.

<sup>105</sup> ZORDAN, *Le costituzioni*, p. 58.

<sup>106</sup> JOPPI, *Constitutiones*, doc. XXVIII, p. 105.

<sup>107</sup> Già Antonio Pertile e successivamente Pier Silverio Leicht avevano rilevato (cfr. DEGRASSI, *Mutamenti istituzionali*, p. 165, n. 19) le affinità letterali della bolla di Urbano V rispetto al dettato – in specie della parte dispositiva – di un'altra epistola pontificia, di molto precedente, data da papa Innocenzo III nel 1199 e destinata al vescovo *Pictaviensis* (secondo gli autori citati, si tratterebbe di Passau in Baviera; qui invece si propende per Poitiers in Aquitania, sulla scorta di VAN CAENEGEM, *I signori del diritto*, p. 104). La lettera innocenziana è in seguito confluita nelle decretali di Gregorio IX: cfr. *Liber Extra*, liber I, titulus IV *De consuetudine*, capitulus III *Non valet consuetudo ut in causis ecclesiasticis dictum populi pro sententia* (consultabile qui: [http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/GregoriusIX/gre\\_0000.html](http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/GregoriusIX/gre_0000.html)).

<sup>108</sup> Cfr. LEICHT, *Parlamento friulano*, I/2, pp. 269-276 e 318-330.

<sup>109</sup> *Ivi*, p. 321.

sospetti, senza quindi la statuizione di un termine *ad hoc* per poter allegare; come se ciò non bastasse, l'ammissibilità del reclamo e le prove addotte dalle parti erano comunque sottoposte al vaglio dei medesimi astanti<sup>110</sup>.

La procedura consuetudinaria continuò a essere praticata placidamente durante tutta l'età patriarchina<sup>111</sup>. Soltanto l'avvento della dominazione veneziana avviò un graduale processo di revisione: dapprima con l'aggiornamento delle *constitutiones Patriae Fori Iulii*, pubblicate in una nuova edizione nel 1429; successivamente con riforme degli stessi ordinamenti amministrativi locali<sup>112</sup>.

La costituzione politica dell'*astanza* si apprezza considerando più da vicino la portata del suo esercizio. Non si tratta solamente di contenziosi civili, in cui le dispute circa il godimento di diritti reali e creditori appaiono preponderanti<sup>113</sup>, ma anche – come si accennava – del penale, ambito che si lega strettamente alle esigenze di sicurezza e di stabilità della comunità (*pro bono et pacifico statu terre*, secondo l'adagio delle fonti coeve, in piccole variazioni). È un aspetto che emerge già dalle

---

<sup>110</sup> *Ibidem*: «Constituimus et ordinamus, quod si aliquis allegaverit aliquem pro suspecto in sententiando teneatur declarare causam suspicionis; que causa si non fuerit admissa tamquam legitima per sententiam astantium et velit tunc probare dictam causam suspicionis, admittatur ad probandum. Quam probationem ibidem et illico sine aliquo intervallo sibi dando probare teneatur, et si non probaverit cadat in penam XL denariorum dandam illi qui allegatus fuerit suspectus [...] si vero causam suspicionis ibi tamquam legitimum per sententiam admissam probaverit aut per legitimum probationem illico ut supra aut per confessionem illius allegati suspecti, de pena predicta nichil solvat et predictus allegatus suspectus in dicta causa sententiare non possit».

<sup>111</sup> Da tempo è nota la sanzione ufficiale del patriarca Antonio Caetani, con la quale si stabilì che gli ufficiali temporali amministrassero la giustizia «tam in causis criminalibus quam in civilibus et prophanis quibuscumque secundum antiquas prefate nostre Patrie consuetudines, scilicet per astantes». Il documento, pubblicato in PERTILE, *Storia del diritto italiano*, p. 222; in JOPPI, *Constitutiones*, doc. xxxiv, p. 109; e infine in DEGRASSI, *Mutamenti istituzionali*, p. 164, è tratto da BCUD, *FP*, ms. 562, c. 49r (26 aprile 1397), fonte di cui è in allestimento l'edizione.

<sup>112</sup> Cfr. DEGRASSI, *Mutamenti istituzionali*, p. 168 e seguenti. Nel merito dell'attività giurisdicente, la revisione interessò sistematicamente i passi in cui il riferimento agli astanti era in precedenza esplicito, applicando «formule il più possibile anodine» (ZORDAN, *Le costituzioni*, p. 59): banalmente, da *per sententiam astantium* a *per sententiam*. Insomma, interventi cosmetici propedeutici a un più faticoso aggiustamento della prassi quotidiana, imperniata su pratiche e istituti secolari. Nel caso di Udine, un primo intervento di riforma delle assisi giudiziarie locali fu messo in pratica nel 1470, con l'istituzione di quattro giudici *astanti* – di cui almeno uno doveva essere obbligatoriamente in possesso di un titolo di formazione giurisprudenziale – da affiancare al capitano. Cfr. *Ann.* xxxiv, c. 86r-v (29 settembre 1470).

<sup>113</sup> L'affermazione si basa, in verità, su un modesto carotaggio dei fondi notarili. Nondimeno, si consideri l'esempio di ASUd, ANA, b. 5128, *Quaternus cedularum* (1384-1386). La fonte consiste in un registro di *cedule* rilasciate dal capitano su istanza di parte. *Cedula* indica il formato materiale della documentazione in uscita dalla cancelleria del tribunale (e pertanto registrata). La tipologia degli atti è sostanzialmente riconducibile a due categorie: mandati di esecuzione (il verbo dispositivo di norma utilizzato è difatti *mandetur*) e relazioni di avvenuta pubblicazione comunicate dai banditori (*precones*) al tribunale. Il registro contiene 332 atti, al netto delle relazioni e delle eventuali (invero frequenti) reiterazioni di un medesimo mandato. Il contenuto degli atti è piuttosto variegato, ma è possibile isolare una componente preponderante, che concerne, per l'appunto, la risoluzione di questioni debitorie. In questi casi, la coercizione (che si concretizza nella forma "mandato") si esprime con l'ingiunzione di una composizione equitativa tra le parti. La formula utilizzata – con minime ma necessarie varianti sintattiche – è *debeat esse in concordio*, vale a dire che il "reo" deve trovare un accordo con la parte che ha presentato istanza al capitano, ma senza specificare le modalità attraverso le quali dovrebbe attuarsi la composizione (è plausibile che l'arbitraggio fosse lo strumento di risoluzione più indicato). L'azione del tribunale si traduceva pertanto in un incentivo a ricorrere a canali alternativi di risoluzione, prima di istruire eventualmente un vero e proprio procedimento giudiziario. I riscontri in tal senso (*in concordio*) sono numerosi: 138 atti su 332 (42%), dei quali 109 per debiti, 19 per offese alla persona.

fonti normative locali<sup>114</sup>, ma che di seguito si analizzerà sulla base di alcuni riscontri più “pratici”, contingenti, legati a esigenze di riorganizzazione amministrativa, ma anche a finalità prettamente politiche.

Nel maggio del 1362, in una adunanza semi-plenaria della comunità («congregato consilio et ultra consilium»), si mise mano agli ordinamenti dell’ufficio capitaneale e ai ruoli annessi<sup>115</sup>. Lo scopo era contrastare eventuali disordini e violenze che potessero sorgere nello spazio urbano<sup>116</sup>. L’assemblea stabilì innanzi tutto di formare un corpo supplementare incaricato di intervenire, parallelamente al capitano e alla sua *familia*, nella composizione dei dissidi (alterchi e baruffe, s’intende, ma anche aggressioni fisiche più gravi); decise inoltre di rimpolpare le fila del tribunale capitaneale con l’aggiunta di «octo persone ydone et discretione mature»<sup>117</sup> che presenziassero costantemente alle udienze. Si configurano due modalità di *astanza*, entrambe rivelatrici di una tendenza partecipativa più intensa nella gestione dell’ordine comunitario: da un lato, una forma di vigilanza zonale deputata a cinque incaricati per ciascun *quintiere* – e di fatto il reclutamento sembrerebbe compiersi su base rionale/residenziale – con facoltà di imporre ai litiganti tregue ed eventuali sanzioni come se «in iudicio et cum laudo et sententia eis precepta facta fuissent»<sup>118</sup>; dall’altro, una vera e propria funzione giudiziaria a fianco del capitano, «cum pro tribunali ad ius reddendum sediderit»<sup>119</sup>. In entrambi i casi la designazione degli incaricati è espressione della volontà di un’assemblea, una congregazione ampia di consiglieri e aggiunti. È un aspetto che va enfatizzato in quanto sintomatico dell’esuberanza delle istituzioni civiche.

Sulla stessa linea – ma in una differente veste grafica – si presenta un documento risalente al 1384<sup>120</sup>. La sua forma si discosta nettamente da quella della fonte precedente, ed anzi, per quanto si è potuto rilevare, rappresenta una sorta di *unicum*: è una lista; un elenco di nomi; sono i nominativi degli Udinesi che hanno giurato di *astare* il capitano della città. Sia chiaro, la sua eccezionalità non consiste certo nella sua struttura, bensì nel contenuto. I documenti in forma di lista sono una presenza

---

<sup>114</sup> Cfr. per esempio *Statuti di Udine, liber I, r. XIII De astando gastaldioni sive capitaneo in rumoribus*, p. 12.

<sup>115</sup> Ci riferiamo al documento 1 qui edito in appendice (e già richiamato sopra in § 1.1). Si tratta di un documento *sui generis*, dal contenuto ibrido: un po’ normativo, un po’ deliberativo-amministrativo (all’interno vi è la disposizione di una supplica da inoltrare al presule; così come la designazione degli astanti incaricati alla vigilanza dei *quintieri*).

<sup>116</sup> *Ivi*, c. 156r: «Oviare singulis iminentibus periculis status ipsius terre et maliciis specialiter quorundam maledispositorum rixas et scandala plurima comittentium». A ciò si aggiunga anche una disposizione di carattere prettamente burocratico: l’obbligo di redigere un registro «in quo scribantur omnes et singule tregue» e la richiesta – ricordata in § 1.1 – di poter gestire autonomamente il capitaneato.

<sup>117</sup> *Ivi*, c. 157r.

<sup>118</sup> *Ivi*, c. 156v.

<sup>119</sup> *Ivi*, c. 157r.

<sup>120</sup> *Ann.* VII, cc. 278r-280v (1384). La datazione è priva dell’indicazione del giorno e del mese.

importante anche nel panorama documentario friulano<sup>121</sup>. Quel che va innanzi tutto messo in rilievo è la notevole portata della – seppur stringatissima – introduzione, una sorta di protocollo; dopo di che, alla sostanza vera e propria: 343 nominativi suddivisi per *quintiere* di afferenza. L'*incipit* del documento, nonostante la sua concisione e malgrado alcuni guasti materiali che ne compromettono leggermente la lettura (*Figura 2*), restituisce alcuni fondamentali elementi di contesto, ma senza risparmiare incertezze interpretative. Innanzi tutto, una datazione in forma parziale, limitata all'anno dell'era cristiana e a quello indizionale: un primo ostacolo, che di fatto impedisce di accertare chi detenesse allora la carica capitaneale (aspetto che si riprenderà più avanti). Quindi la natura dell'atto: un giuramento. Si dice infatti che gli interessati «iuraverunt astare domino capitaneo pro bono et tranquillo statu terre»: è quindi un giuramento di *astanza*<sup>122</sup>. Ma fu un giuramento collettivo? O una sommatoria di giuramenti individuali? Non è dato saperlo. L'assenza di formule di convocazione impedisce di verificare se gli elenchi rappresentino il frutto di una graduale ricognizione o se al contrario siano la verbalizzazione degli intervenuti a un'adunanza plenaria della comunità – e in tal caso occorre specificare che si tratterebbe della convocazione di una fetta della popolazione: adulti maschi, capifamiglia, per intenderci<sup>123</sup>). Ma al di là di queste perplessità, il contenuto dell'atto appare chiaro: i giurati si impegnano nel sostenere attivamente il capitano durante lo svolgimento delle sue funzioni ufficiali. Non siamo quindi distanti da quanto già avvenuto nel 1362. L'ambito di intervento degli astanti è quello penale; la loro azione è rivolta «contra quoscumque delinquentes et excessores», acciocché si eserciti la «iustitia criminalis» e si infliggano – congetturiamo<sup>124</sup> – «puniciones». I riferimenti giuridici che orientano la funzione giudiziaria sono oltremodo significativi: naturalmente, le consuetudini locali («secundum laudabiles consuetudines terre»); ma soprattutto le «deliberaciones consiliarias maioris cosilii et consilii secreti». L'attività deliberativa delle assemblee civiche diventa l'orizzonte di riferimento di un'azione politica a tutto tondo.

---

<sup>121</sup> Cfr. *Le campagne friulane*. Per allargare l'orizzonte cfr. da ultimo LAZZARINI, *L'ordine delle cose*.

<sup>122</sup> Coniamo questo neologismo – già proposto in alcuni passi precedenti – sul modello di “feudo di *abitanza*” utilizzato da Carlo Guido Mor (cfr. MOR, *I feudi di abitanza*).

<sup>123</sup> Sussistono inoltre alcuni dubbi in merito alla più puntuale designazione di chi effettivamente avrebbe svolto l'attività di *astanza*. La fonte, sempre nella sua asciuttezza stilistica (peraltro compromessa da una parziale caduta del supporto cartaceo), riporta la formula «de duobus [pro?] quinterio et cetera», il che lascia intendere che si procedesse con un'ampia scrematura dei candidati. Per quanto concerne, poi, la durata dell'incarico e la rotazione dello stesso la fonte è reticente. Si nota la presenza di un elemento estrinseco: la presenza di alcuni segni grafici (leggasi: *puntini*) prefissi a una parte consistente dei nominativi totali (si contano almeno 106 occorrenze; ricordiamo infatti che il margine del supporto è in parte guasto). In alcuni casi (almeno 9) i segni prefissi a un singolo nominativo sono due. Ora, le ipotesi che si possono avanzare sono almeno due: possono indicare delle “preferenze” poste in sede di designazione, oppure – più probabilmente – indicano per quante volte si è svolto l'incarico. Oppure, semplicemente nulla: si tratta di tracce casuali del redattore, non lasciate con un intento preciso. Tanto valeva far emergere un po' di puntiglioso spirito diplomatico e spendere qualche parola in merito.

<sup>124</sup> Una gora d'acqua si è portata via l'intera lezione, salvo la consonante iniziale.

Quindi i nominativi. Il criterio ordinante che struttura l'elencazione è topografico. I raggruppamenti sono basati sulla compartimentazione zonale della *terra*: Mercato Vecchio, Mercato Nuovo, Borgo Aquileia, Borgo Gemona, Borgo Grazzano<sup>125</sup>. Dopo di che, la sequenza dei nomi non sembra assecondare alcun ordine incardinato sulla base dei titoli personali: i prefissi *dominus*, *ser* e *magister* – peraltro, qui scarsamente attestati se si confronta il documento con le notizie dei presenti nelle coeve sedute consiliari – si alternano a dispetto delle gerarchie sociali. Un elemento maggiormente caratterizzante, invece, è la qualifica professionale, indicata in 157 casi su 343 (46%). Orefici e barbitonsori, calzolai e notai, speciali e tavernieri: il quadro, composito e sfaccettato, offre uno spaccato notevole della società urbana, onde per cui la fonte si presterebbe a un'analisi anche di tipo socio-economico<sup>126</sup>. Quello che qui difatti preme evidenziare è la commistione di strati alti e meno alti della comunità, in un insieme di soggetti differenti ma concorrenti nel dare forma a un notabilato dinamico e in fermento: dal più altisonante *dominus Moschinus de la Turre*, esponente udinese di quella celebre schiatta di origine lombarda<sup>127</sup>; all'altrettanto notevole Dietalmo degli Andriotti, discendente da una famiglia autoctona rafforzatasi tra XIII e XIV secolo nelle fila della ministerialità patriarchina (nelle fonti gli Andriotti sono spesso indicati con il cognome *de castro Utini*); dal notaio Nicolò di Manino da Firenze, uno dei molti toscani emigrati nel patriarcato aquileiese in cerca di fortuna (trovandola<sup>128</sup>); sino ad arrivare a volti più "anonimi", come un *Nicolussius cerdo* attivo in Mercato Vecchio o un *Nicolaus faber* di borgo Grazzano<sup>129</sup>. È sorprendente notare quanti di quei nomi compariranno con assidua frequenza in altri elenchi, di poco successivi: quelli di consiglieri e ufficiali del comune<sup>130</sup>. È ancora più sorprendente constatare che una parte cospicua di quei nomi comparirà poi in ben altre liste, quelle di banditi del 1412-1413: Bellone Orbitti, Nicolò Bombeni, Francesco di Fazio speciale, Francesco di Odorico da Percoto, e la sequela potrebbe continuare<sup>131</sup>. Alcuni saranno vittime della giustizia sommaria (Dietalmo degli

---

<sup>125</sup> I nominativi elencati sono 51 per il *forum novum*, 52 per il *forum vetus*, 54 per borgo Gemona, 100 per borgo Aquileia, 86 per borgo Grazzano. Lungi dallo stabilire una sorta di equità rappresentativa, la sproporzione numerica delle quote suggerisce – pur in assenza di elementi realmente probanti – che queste possano rispecchiare la densità abitativa di ciascun *quintiere*.

<sup>126</sup> Ad esempio per individuare le aree di maggior radicamento di determinati settori professionali. Per quanto concerne, poniamo, il "comparto metallurgico", categoria che qui utilizziamo in maniera molto lasca, comprendendo un ampio spettro di produzioni (dai prodotti del settore orafa, alla fabbricazione di chiodi per l'edilizia), si nota una concentrazione nelle aree più centrali dell'insediamento urbano: 4 (su 4) spadai sono ascritti all'area di Mercato Vecchio; gli orefici – 5 su 9 – a quella di Mercato Nuovo.

<sup>127</sup> Cfr. DAVIDE, *Lombardi in Friuli, ad indicem*.

<sup>128</sup> Cfr. SCARTON, *Ritorno al passato*.

<sup>129</sup> Si converrà che, considerata l'antroponimia del tempo, dove i *Domenico*, i *Giovanni*, i *Nicolò* e via dicendo, spopolavano alla grande, la loro identità risulta certamente più sfuggente di altre.

<sup>130</sup> Cfr. § 2.3.3. e § 3.1.3.

<sup>131</sup> Cfr. § 6.3.1.



Andriotti, Nicolò q. maestro Gregorio da Udine, il notaio Cristoforo Missulini<sup>132</sup>); altri rafforzeranno notevolmente la loro posizione nelle istituzioni politiche (Cristoforo Cignotti; lo stesso Nicolò di Manino da Firenze, ser Zanni del Torso); altri ancora cadranno in disgrazia (ser Nicolò di domino Gabriele da Cremona, ser Missio da Remanzacco<sup>133</sup>). Ciò che questa fonte maschera è la discordia, l'acrimonia che in quegli stessi anni stava allignando nella città. Quella del 1384 è l'istantanea di una comunità apparentemente – momentaneamente? – coesa, stretta attorno al capitano e alle istituzioni assembleari, unita nel far valere le consuetudini locali. Una frattura si stava già consumando: Federico Savorgnan, già acclamato *rector terre* nel 1381, deteneva forzosamente il titolo capitaneale, a sprezzo dell'autorità vescovile allora incarnata dal patriarca commendatario Filippo d'Alençon, e questo sino agli inizi di novembre del 1384<sup>134</sup>. Ciò considerato, è davvero un peccato non potere stabilire con certezza che il capitano a cui era rivolto il giuramento di *astanza* fosse proprio Federico di Francesco Savorgnan. Saremmo infatti tentati di attribuire questa operazione di raccordo tra istituzioni di governo e società locale al più ampio disegno di rafforzamento egemonico perseguito dal nobile in quegli stessi anni. Ma il calcolo delle probabilità non si addice alla storiografia, e questo costringe a sospendere il giudizio<sup>135</sup>.

Quel che è certo è che le istanze egemoniche manifestate dai Savorgnan udinesi si coniugarono con l'effervescenza del notabilato urbano, in un'alchimia destabilizzante non solo per la comunità stessa ma anche per gli equilibri dell'intera regione. La fonte analizzata, per quanto problematica, mette in risalto in maniera inequivocabile la dimensione collettiva della giustizia, ponendola in stretto rapporto con l'attività deliberativa degli organi collegiali. Questi, chiamati a intervenire non più soltanto nell'ordinaria amministrazione fiscale e latamente economica, si inseriscono profondamente nell'amministrazione dell'ambito penale, assumendo un potere se non superiore, certamente concorrenziale rispetto a quello patriarchino. In questo senso, urge un'analisi più approfondita degli organi assembleari, gli spazi istituzionali in cui prendeva corpo la dialettica tra soggetti coinvolti nell'agone politico.


---

<sup>132</sup> Cfr. § 5.3.2.

<sup>133</sup> Cfr. § 5.2.2.

<sup>134</sup> In un temporaneo clima di distensione, subentrò nella carica Sante Peregrini da Capodistria (cfr. *Ann.* VIII, c. 10v, 4 novembre 1384), già vicario patriarchino *in temporalibus* (cfr. ASUd, ANA, b. 5123, registro 5).

<sup>135</sup> Si noti che nell'elenco del 1384 compare un esponente *de Savorgnano* (il primo nominativo iscritto sotto borgo Grazzano), senonché la lezione del nome di battesimo è gravemente compromessa da un'ampia gora d'acqua, che estesasi sul supporto ha dilavato l'inchiostro. Sembra di intuire – ma con congettura – il tratteggio di una *f* maiuscola iniziale. Qualora la lezione fosse realmente *Federicus*, va precisato che in quei medesimi anni è attestato a Udine anche il nobile Federico q. Bello Savorgnan, cugino di Federico di Francesco: cfr. *Ann.* VII, c. 235r (17 luglio 1383) e *Ann.* VIII, c. 21v (20 gennaio 1385).



In nomine domini Amen. In festo sancti Petri et Pauli apostolorum. Interfuit presentibus apud nos. In festo sancti Petri et Pauli apostolorum. Interfuit presentibus apud nos. In festo sancti Petri et Pauli apostolorum. Interfuit presentibus apud nos.

• Domasus tufus.  
 • Conradus pater buchi  
 • Petrus bontarced.  
 • Blasius de lignasta.  
 • Stephanus buntum  
 • Nicolassus pater.  
 • Stephanus brauns.  
 • Hermannus sporaus  
 • Berto loms a camisys  
 • Johannes Ottarim.  
 • Dincus brauns pasculuti.  
 • Hermannus Cuiatunsi.  
 • Hans Johans diuici.  
 • Jacobus cecid datus futil.  
 • Nicolaus pelt de nimis.  
 • Bactolomeus pelt Cuetoni.  
 • Benedictus tufus.  
 • Johannitus Bom.  
 • Hermannus arsy.  
 • Conradus eis feat.  
 • Antonius de portu.  
 • Ricardus ylluti.  
 • Nicolaus eis feat.  
 • Johannes pelt datus testa.  
 • Augustinus pelt.  
 • Eaypus tufus.  
 • Ambrosius maderi lycia  
 • Blasius eius feat.  
 • archael sporaus  
 • mathoanus sporaus  
 • Nicolaus candidi sporaus.  
 • Franciscus eius feat.  
 • Hermannus not de proto  
 • Nicolassus dalarim sporaus.  
 • arago coltronus.

• Tribaldus bossos d. P. adulphi.  
 • Petrus eius feat.  
 • Johannes arsyulini.  
 • Nicolettus gambor.  
 • Baldissenus scilans.  
 • Ambrosius not.  
 • Andreas Bonus beunay.  
 • Cricutus tufus.  
 • Petrus de tabnaeus.  
 • Gabriel formate.  
 • Johannes Candri.  
 • Nicolaus bildanc.  
 • Johannes dvaspauca.  
 • Petrus frau paus de crumino.  
 • philippus paupaus.  
 • Dulfimus cecid.

In quaterio fori datus  
 • armetinus coucaus  
 • Augustinus scilans.  
 • Nicolaus spidans.  
 • cotephanus spidans.  
 • Paucetus maderi pueny  
 • Johannes paruli ptilipaus.  
 • h. hector not.  
 • Franciscus amfex de dualucpau.  
 • Conradus Pancom.  
 • Flovidus pator.

Figura 2 – Lista di astanti del 1384 (fonte: BCUD, ACA, Annales, vol. VII, c. 278r).

## Le istituzioni assembleari della comunità

### Arengo e consiglio

#### 2.1. Il quadro storiografico

A prescindere dall'epoca storica, la discussione collettiva e la decisione collegiale rappresentano senz'altro un momento cardine della vita associata. Questo è tanto più vero se si considerano i processi decisionali delle istituzioni cittadine del mondo mediterraneo e in particolare dell'Italia centro-settentrionale, culla della civiltà comunale<sup>1</sup>. Nella medievistica italiana, gli studi municipali fioriti nel corso dell'Ottocento avevano già posto enfasi sulla centralità delle istituzioni consiliari cittadine, ma da quella feconda stagione di scavi archivistici e di ricerche erudite sono cambiate molte cose. Nella recente storiografia, il ruolo delle assemblee ha riacquisito interesse agli occhi degli storici medievalisti e modernisti, i quali hanno saputo riformulare le questioni di metodo incentrate sull'utilizzo delle fonti, porre nuovi interrogativi e quindi arricchire il dibattito con nuove chiavi interpretative del fenomeno assembleare<sup>2</sup>.

La serialità con cui si sono tramandati i registri di delibere dei consigli (sulla definizione avremo modo di ritornare) è tra le più notevoli, tale da aver varcato – per così dire – lo scolastico spartiacque tra “età di mezzo” e “prima modernità”. Attestati in quantità ingente a partire dal pieno Trecento, in taluni casi (come a Udine) gli estremi cronologici lambiscono le soglie del secolo XIX. Considerata la concretezza soverchiante della mole di volumi giunta sino ai nostri giorni, la tradizione di queste fonti dimostra la persistenza e la resilienza di certe istituzioni locali, sia pure con tutti i numerosi aggiustamenti e le modifiche intervenuti nel corso dei secoli<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> A fronte di una bibliografia pressoché sterminata, si rimanda alle sintesi di MENANT, *L'Italia dei comuni* e di MILANI, *I comuni italiani*.

<sup>2</sup> Cfr. il volume miscelaneo *La voix des assemblées*, frutto di un ciclo di incontri seminariali e di giornate di studio organizzati tra il 2016 e il 2019. Le aree geografiche indagate sono soprattutto l'Italia e il *Midi* francese, ovvero l'area di maggiore espansione e concentrazione del notariato latino, componente sociale strettamente legata agli sviluppi istituzionali e alla fisionomia documentaria dei contesti comunalistici. I nodi tematici su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione degli studiosi sono le tecniche e le modalità di redazione delle scritture, gli aspetti retorici delle registrazioni, le composizioni sociali delle assemblee (studiate attraverso le liste di presenti e di intervenienti), i processi decisionali nel mondo urbano. A tal proposito cfr. anche il sito: <https://regidel.hypotheses.org/> (consultato in data 31 ottobre 2022).

<sup>3</sup> La tematica, molto ampia, è stato oggetto di un recente convegno di studi intitolato «Il Comune dopo il Comune. Ritualità civici e continuità istituzionale in età moderna», di cui sono in preparazione gli atti. Il convegno, tenutosi tra il 30 settembre e il 1° ottobre 2021, è stato organizzato dalla Deputazione di storia patria per le Venezie nell'ambito del progetto

Nel panorama di studi italiani, le ricerche di Massimo Sbarbaro e soprattutto di Lorenzo Tanzini, in virtù del loro approccio di sintesi ma allo stesso tempo costruite su basi documentarie solidissime, rappresentano delle tappe fondamentali in un percorso di ricerca che ancora oggi pone quesiti<sup>4</sup>. Di seguito si richiameranno alcuni dei nodi problematici affrontati da questi studiosi, declinandoli nel quadro storiografico regionale che, lungi dall'apparire desolato, presenta pur sempre un numero limitato di contributi. Stringendo gradualmente l'inquadratura, ci si addentrerà nel contesto udinese, del quale si fornirà un'analisi più minuta e approfondita.

### 2.1.1. *Le assemblee bassomedievali: discutere, decidere, verbalizzare*

La questione relativa alla classificazione delle fonti prodotte dalle istituzioni consiliari non è, come si potrebbe credere, del tutto peregrina. Nel momento in cui si cerca di individuare e comprendere le caratteristiche estrinseche e intrinseche di questa tipologia documentaria il problema definitorio è in qualche modo inevitabile. Oltre alla quantità sovrabbondante, infatti, un'ulteriore elemento di criticità è dato proprio dalla difficoltà di inquadrarle in una definizione univoca. François Otchakovsky-Laurens ha evidenziato questo problema classificatorio, sottolineando che le forme concrete della produzione documentaria conoscono infinite varietà locali, sia nella redazione, sia naturalmente nel contenuto<sup>5</sup>. Michel Hébert, per parte sua, ha ribadito ulteriormente questo concetto. La documentazione dei registri talvolta può avere un carattere precipuamente normativo, un aspetto che la avvicinerrebbe ai libri di statuti. In altri casi, può presentare tratti più narrativi, che richiamano la cronachistica coeva. Altre volte ancora, si riscontrano ibridazioni di forme e di contenuti, per esempio riportando documentazione fiscale o raccolte di missive in entrata e in uscita. Individuare una definizione che sia esclusivamente legata al contenuto può essere un compito arduo. I registri "di delibere" sono fonti dai tratti screziati, variopinti, «un misto di disordine e rigidità»<sup>6</sup>, e quindi

---

«Il Comune dopo il Comune. Continuità istituzionale e vitalità culturale del modello comunale nell'Italia di Antico Regime». Cfr. inoltre, per la prospettiva di lunga durata che innerva l'intera opera, BERENGO, *L'Europa delle città*. Di Giorgio Chittolini, "allievo" del Berengo (cfr. l'intervista di FIGLIUOLO, *Il più basso dei medievisti*, p. 323), cfr. CHITTOLINI, *L'Italia delle civitates*. Sulla persistenza e la longevità delle istituzioni civiche nel lungo *ancien régime* cfr. anche VARANINI, *Legittimità implicita*. Sulle istituzioni assembleari rimando ai lavori di Lorenzo Tanzini, citati nella nota successiva. Nelle ricerche più recenti, d'altronde, la lunga durata (dal XIII al XVIII secolo) è stata adottata come criterio metodologico ed euristico imprescindibile: cfr. il già citato *La voix des assemblées*.

<sup>4</sup> Cfr. SBARBARO, *Le delibere dei consigli*; TANZINI, *A consiglio*. Cfr. inoltre TANZINI, *Delibere e verbali*.

<sup>5</sup> OTCHAKOVSKY-LAURENS, *La délibération*, p. 9: «Chaque ville, chaque situation et chaque époque produisent une multitude d'adaptations et d'hybridations documentaires».

<sup>6</sup> CAMMAROSANO, *Italia medievale*, p. 161. La struttura stessa delle registrazioni è fluida, suscettibile di assestamenti e interventi redazionali di maggior momento. Anche a Udine la prassi redazionale mutò gradualmente, articolandosi in una struttura progressivamente più ricca di elementi: datazioni più complete, elenchi esaustivi dei presenti, indicazione del tipo di seduta (se ordinaria o straordinaria, se pubblica o segreta) e via dicendo. Sono elementi introdotti gradualmente nei decenni a cavallo tra Tre e Quattrocento, stratificandosi sopra il consueto canovaccio: la sequenza *propositio-deliberatio*.

difficili da gestire con metodo sistematico. Pur rappresentando dei formidabili serbatoi di notizie – motivo per cui, sorge la questione su come evitarne un utilizzo che non si limiti all’aneddotica localistica (problema vissuto in prima persona da chi scrive; e tentazione a cui spesso si è ceduto) – il problema relativo alla forma rappresenta un primo ostacolo a un approccio più globale. Sono registri dalla struttura ora troppo caotica, ora troppo sintetica<sup>7</sup>. Per molto tempo gli storici si sono serviti di queste fonti in maniera occasionale, spesso per verificare o richiamare un determinato evento, in modo non dissimile da come avrebbero potuto utilizzare le cronache coeve e riducendole a un «*élément auxiliaire des études urbaines*»<sup>8</sup>. Ma alcune domande fondamentali rimangono centrali: perché ci si riunisce in assemblea? Come si delibera? L’atto di riunirsi testimonia una reale partecipazione collettiva al potere decisionale? E in che misura si può parlare di democrazia urbana?<sup>9</sup> Quest’ultima domanda, particolarmente spinosa, non sottintende surrettiziamente una forma di regime idealtipico; al contrario, essa è assunta come ipotesi di lavoro, da confermare, smentire, o più verosimilmente da sfumare nel momento in cui ci si scontra con le peculiarità dei contesti specifici. Riprendendo le parole di Otchakovsky-Laurens, l’atto di documentare modalità e contenuti delle assemblee «*ne peut pas simplement, ou pas seulement être compris comme l’expression d’un processus de bureaucratisation précoce*»<sup>10</sup> e va pertanto approfondito. Hébert, d’altro canto, ha messo in guardia gli studiosi dall’assumere con troppa leggerezza la democrazia urbana medievale come archetipo delle moderne democrazie liberali. Non si tratta di sistemi politici basati sul suffragio universale: questo è pacifico. Massimo Vallerani, riprendendo una citazione dello storico Carlo Botta, ha parlato di «*democrazia che ha per ventre la tirannia*»<sup>11</sup>. La cautela, la consapevolezza e la cognizione di causa nell’utilizzo dei concetti sono d’obbligo. Ciò non toglie che le società cittadine, a partire dal Basso Medioevo, siano state un laboratorio della pratiche di governo: un luogo di sperimentazione amministrativa, istituzionale, procedurale<sup>12</sup>. L’esperienza consiliare dei comuni

---

<sup>7</sup> HÉBERT, *Conclusions*, p. 330: «Au-delà de l’illusion originelle qui, au premier regard, offre au chercheur un panorama d’ensemble, une sorte d’éphéméride de la vie urbaine et municipale, comment peut-on se “disputer” avec ces registres, pour dépasser une forme documentaire où le pittoresque semble le disputer toujours à l’anecdotique, au fait diverse et à l’intérêt local? Certes, aujourd’hui, ils rentrent en grâce, dans le sillage de la *microstoria* et du retour de l’événement, mais ils subissent toujours le double handicap du désordre et de la sécheresse qui leur donnent une allure souvent chaotique et exercent, en conséquence, une influence nettement dissuasive». Sul metodo microstorico cfr. *Giochi di scala*.

<sup>8</sup> OTCHAKOVSKY-LAURENS, *La délibération*, p. 9.

<sup>9</sup> OTCHAKOVSKY-LAURENS, *La délibération*, p. 12. Sono domande che si possono estendere anche all’ambito della giustizia amministrata secondo la procedura giudiziaria *per adstantes*, richiamata al § 1.3. Il pronunciamento di una sentenza, dopotutto, è una declinazione del potere decisionale.

<sup>10</sup> OTCHAKOVSKY-LAURENS, *La délibération*, p. 12.

<sup>11</sup> VALLERANI, «*La democrazia...*», p. 369.

<sup>12</sup> L’immagine del “laboratorio”, o dell’ “officina”, ricorre spesso nella storiografia politico-giuridica: cfr. HÉBERT, *Conclusions*, p. 336: «Un laboratoire médiéval de la démocratie»; ripresa anche in GILLI, *Aux sources de l’espace politique*, p. 240; cfr. anche GROSSI, *L’ordine*, p. 182: «La città è [...] in questo secondo medioevo, uno straordinario laboratorio consuetudinario, attivissimo ed efficientissimo». Il laboratorio è luogo deputato alla sperimentazione. Da

medievali consta necessariamente di un certo grado di coinvolgimento della società civile nei processi decisionali comunitari, ma in essa non viene enfatizzato il ruolo del singolo partecipante, bensì la partecipazione collettiva e organica all'azione di governo. Lorenzo Tanzini lo ha detto esplicitamente: «Il consiglio e la sua maggioranza fanno le leggi, ma gli individui-consiglieri sono per lo più invisibili»<sup>13</sup>.

Tornando quindi ai registri di delibere, sebbene sia difficile fissare una nomenclatura univoca – si tratti di *libri consiliariorum*, di *quaterni propositionum et deliberationum*, o di qualsiasi altra formula adottata per definirli – queste fonti rappresentano un grimaldello formidabile per accedere alle dinamiche sottese ai processi politici e istituzionali del mondo urbano, e pertanto non vanno trascurate<sup>14</sup>. Il dinamismo espansivo della congiuntura duecentesca contribuì alla diffusione osmotica, lungo l'ampio arco mediterraneo, di forme di governo incardinate sulle istituzioni consiliari e sulla produzione di scritture correnti. Questo fenomeno ebbe il proprio epicentro nell'Italia centro-settentrionale, sebbene questo non dimostri l'esistenza di un esclusivo “modello documentario italiano”. Al contrario, le molteplici sfaccettature riscontrate nella documentazione delle diverse realtà comunali mediterranee ed europee provano che la matrice comune si è ben presto piegata alle esigenze e ai gusti dei contesti locali<sup>15</sup>. Nella ricerca storica i dibattiti sull'esemplarità, a cui sono spesso legate le annose questioni relative alle origini (e quindi al primato), indubbiamente trovano il tempo che trovano. Ma che si tratti di paradigma o di eccezione<sup>16</sup>, è pur sempre innegabile che le realtà comunali della penisola rappresentino un caso di studio tra i più stimolanti per il livello di sperimentazione e per la consistenza della tradizione documentaria.

Nella sterminata storiografia comunalistica<sup>17</sup> per molto tempo è mancato un profilo di sintesi sulle istituzioni consiliari. Le ricerche compiute da Lorenzo Tanzini, colmando una lacuna importante,

---

questo punto di vista, elementi sottoposti a interventi e rimodulazioni sono la rappresentatività politica e la finzione giuridica ad essa sottesa: l'*escamotage* della rappresentanza, su cui appoggiano le assemblee e il loro potere decisionale – e non solo quelle propriamente civiche, ma anche quelle “parlamentari”, maggiormente incentrate su criteri di appartenenza cetuale (su cui cfr. il monumentale HÉBERT, *Parlementer*). Dello stesso autore cfr. anche l'agile sintesi HÉBERT, *La voix du peuple*. Sulla polisemia del verbo *repraesentare* nel mondo latino-cristiano – con una disamina a partire dalle fonti patristiche – cfr. BINO, *Per un'indagine*. Nello stesso volume, utile per un inquadramento di metodo, MELVILLE, *L'istituzionalità*, pp. 3-16.

<sup>13</sup> TANZINI, *A consiglio*, p. 217.

<sup>14</sup> HÉBERT, *Conclusions*, pp. 336-337.

<sup>15</sup> OTCHAKOVSKY-LAURENS, *La délibération*, p. 8; HÉBERT, *Conclusions*, p. 330. Per una rassegna cfr. SBARBARO, *Le delibere dei consigli*.

<sup>16</sup> BENIGNO-MINEO, *Discutere il canone nazionale*, p. 73: «L'unico carattere relativamente eccezionale della storia d'Italia è costituito dalla continuità di una riflessione ancipite, di taglia inguaribilmente negativo o superbamente rivendicativo, sulle debolezze del paese e sui vizi che connoterebbero la natura, o all'opposto sulla sua speciale funzione di battistrada nei processi di civilizzazione; di una riflessione, in ogni modo, concentrata su una *irregolarità*». Un accenno all'età comunale e alla lettura in termini “negativi” del particolarismo politico che secondo una certa storiografia la contraddistinse alle pp. 28-30.

<sup>17</sup> Un agilissimo quadro storiografico in MILANI, *I comuni italiani*, pp. 159-168.

hanno messo a fuoco i tratti distintivi dell'esperienza e della pratica assembleare nell'Italia dei comuni: le forme dell'adunanza, le dinamiche della discussione, le pratiche di votazione sono solo alcuni dei nodi tematici affrontati. Il voto, in particolare, in quanto espressione e meccanismo della decisione (delibera, riformazione), è uno degli elementi che più contraddistinguono il funzionamento dei consigli: è in seno a queste istituzioni secolari che si fa strada il concetto della maggioranza numerica, la *maior pars*, mentre il principio qualitativo della *sanior pars*, concettualmente opposto ma che nella pratica corrente non escludeva la possibilità di commistioni innovative, era fortemente presente negli ambienti ecclesiastici, dove d'altronde ebbe origine<sup>18</sup>. Anche nelle assemblee più antiche si votava, o meglio: si decideva collettivamente. Il ricorso alla collettività si giustificava con la gravità della materia trattata o della situazione contingente: la guerra oppure di situazioni di aspra conflittualità intestina<sup>19</sup>.

Addentrando nel pieno secolo XII, le notizie relative ad assemblee consiliari diventano più frequenti. A quell'altezza cronologica i collegi dei consoli, consessi a metà tra l'assise giudiziaria e l'organo di consultazione politica, si riunivano per risolvere le dispute tra privati e per decidere sulle più svariate questioni di interesse pubblico<sup>20</sup>. I membri del collegio, provenienti in larga parte dalla *militia* cittadina<sup>21</sup>, non erano estranei agli istituti giuridici che regolavano le relazioni vassallatico-beneficarie. Ciò fece sì che il linguaggio politico dei gruppi dirigenti, e quindi di quelle incipienti istituzioni comunali, ne fosse fortemente influenzato. Il termine *consilium*, che a livello lessicale si presta a fraintendimenti dovuti alla sua polisemia, racchiude un ampio spettro semantico, in buona parte riconducibile alla sfera delle relazioni feudali: *auxilium* e *consilium* erano gli obblighi da adempiere nei confronti del *dominus*, tramutatosi, con graduale trasposizione, nel *commune* stesso<sup>22</sup>. Sullo scorcio del secolo XIII, la figura del consigliere-console era nel frattempo diventa simile a quella di un ufficiale pubblico. L'epoca d'oro dei consigli fu il Duecento, dapprima con i regimi podestarili-consiliari, poi con l'avvento dei regimi di popolo nella seconda metà del secolo. Le soglie

---

<sup>18</sup> RUFFINI, *La ragione dei più*, pp. 62-82. Sulla biografia di Edoardo Ruffini e sulla sua caratura morale (fu uno dei dodici docenti universitari che rifiutò di prestare il giuramento di fedeltà al fascismo nel 1931) cfr. DE ANGELIS, *Profilo*. Dello stesso autore, e sulla scorta degli studi seminali e pionieristici del Ruffini, cfr. anche DE ANGELIS, «*Omnes simul aut quot plures habere potero*» (incentrato sui regimi consolari del secolo XII).

<sup>19</sup> Cfr. COLEMAN, *Representative assemblies*.

<sup>20</sup> Alcuni esempi significativi in WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti*, pp. 62-80 (Lucca) e 281-291 (Firenze).

<sup>21</sup> Sulla *militia* cfr. l'ormai classico MAIRE-VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini*.

<sup>22</sup> TANZINI, *A consiglio*, pp. 3-29; segnatamente p. 15. Nei *quaterni propositionum et deliberationum* udinesi del pieno Trecento la formula *auxilium et consilium* è ancora attestata sporadicamente. Non è chiaro se si tratti di una formula *tralatitia*, una specie di relitto linguistico. Un esempio in MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*, p. 381 (27 agosto 1350): «Domini Pancera, Nicolinus et Utulinus [Della Torre] petunt auxilium et consilium super exactione fienda de denariis eis debentibus a comuni Tergesti». Un altro esempio, inedito, in *Ann.* II, c. 147r (15 aprile 1356): «Petivit dominus Hendricus de Partinstayn consilium et auxilium contra vicegastaldionem de Sofumbergo aggravantem suos massarios de Zeracho, super quibus intendit habere iurisdictionem quod nusquam et nullatenus est consuetus habere a tanto tempore citra, cuius in contrarium memoria et cetera. Deliberatum fuit quod hoc dicatur vicedomino nostro quod non permittat sibi inequitari».

di accesso alle istituzioni consiliari si abbassarono, soprattutto durante questa seconda fase. L'assemblea non era più appannaggio della vecchia *militia* cittadina; al contrario, divenne il luogo di incontro delle istanze provenienti dagli strati della società urbana "popolare", del mondo produttivo e imprenditoriale: un corpo variegato, che reclamava una partecipazione attiva al governo della città. Nel Duecento maturo è tutto un proliferare di consigli: del podestà, del capitano del popolo, delle arti. Si dibatte, si vota, si decide. E soprattutto si registra, si lascia una traccia scritta di quanto avviene nelle sedute assembleari, la cui gestione – dati i numeri oceanici di certi consessi – poteva risultare complicata. A fronte di assemblee allargate si adottavano procedure decisionali più agili, basate sull'adozione della maggioranza assoluta, e non più di quella qualificata dei due terzi. Ma ciò non era sempre sufficiente a contenere la conflittualità della società urbana. Gli scontri tra le parti e il prevaricare dell'una sull'altra, anche in seno alle istituzioni civiche, avevano alimentato un processo di contrazione dei consigli, un fenomeno che avrebbe trovato la sua tipicità espressiva nel corso del secolo XIV. Il ricorso ai consigli ristretti e alle balie è testimoniato un po' in tutta l'Italia comunale, e non solamente in quei contesti in cui le declinazioni signorili del potere si fecero più concrete. Questo fenomeno è attestato, per esempio, a Modena e a Firenze, ma anche a Siena e a Bologna, sebbene con toni meno marcati<sup>23</sup>. Fu una tendenza generalizzata, derivante da una questione di tenuta del potere e di direzione politica. Naturalmente, nel corso del Trecento le convocazioni plenarie della comunità non scomparvero del tutto, ma furono circoscritte a momenti rituali o eccezionali.

Il sentiero battuto da Tanzini si conclude sullo scorcio del Quattrocento, alle soglie delle costruzioni statuali di scala regionale. Pur non mancando casi di esautorazione, e più in generale di ridimensionamento dello spazio di intervento dei consigli civici nel corso del tardo Medioevo, la loro vitalità non si era estinta. Al contrario, come ha evidenziato Gian Maria Varanini, tra Quattro e Cinquecento, «la società politica continua a vivere sulla scala municipale»<sup>24</sup>. Le istituzioni collegiali di tradizione comunale diventano all'occorrenza strumenti di potere funzionali all'autolegittimazione della figura dominante, dal momento che, ancora nella piena età moderna, l'unica legittimità implicitamente riconosciuta è quella degli organi della città con alle spalle una tradizione secolare. Ecco, quindi, che a Milano, a Verona, a Brescia – ma gli esempi sarebbero numerosi – si assiste, ancora nel XVI secolo, a convocazioni consiliari allargate e accessibili a rappresentanti della topografia cittadina (delegati rionali, parrocchiali, etc.). La centralità delle istituzioni municipali persiste nel lungo *ancien régime* italiano<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> TANZINI, *A consiglio*, pp. 124-125.

<sup>24</sup> VARANINI, *Legittimità implicita*, p. 229.

<sup>25</sup> Cfr. BELLABARBA, *Stati, poteri, territori*.



### 2.1.2. Riunirsi “al confine”: le assemblee civiche nel Friuli patriarchino

Nel riepilogare il suo percorso di indagine Tanzini ha ribadito, ricorrendo consapevolmente a una semplificazione, di essersi concentrato su «un’area senza parlamenti»<sup>26</sup>. Questa prospettiva si inverte nel momento in cui ci si addentra nella storia del Friuli tardo medievale, dove il ruolo politico dell’assemblea parlamentare era senz’altro preponderante, ma non tale da obliterare del tutto il ruolo dei consigli municipali. La storiografia friulana ha dato comprensibilmente molto spazio al parlamento del patriarcato, dal momento che in esso si coordinavano, o se non altro confluivano, le istanze dei poteri assisi sul territorio. Il noto studio di Pier Silverio Leicht rappresenta, da questo punto di vista, una tappa fondamentale nel panorama di studi regionali; un’opera importante, da cui poi sono nate ricerche dedicate alla storia dell’istituzione nel corso dell’età moderna<sup>27</sup>.

Ma prima della storiografia giuridico-istituzionale novecentesca, di cui Leicht fu un illustre esponente<sup>28</sup>, già in epoca risorgimentale (e soprattutto nei decenni post-unitari) era sbocciata una stagione di studi incentrati sulle comunità urbane e sulle istituzioni di governo municipali<sup>29</sup>. Anche in Friuli, regione entrata a far parte del nascente Regno d’Italia nel 1866, si era diffusa questa corrente. Gli storici locali parteciparono al tentativo di ricercare nel glorioso, mitico, e quindi fondativo passato comunale le origini legittimanti (e pertanto faultrici di coesione interna) della neonata compagine statale unitaria<sup>30</sup>. Il fatto che i centri della regione fossero storicamente inquadrati in un contesto vescovile-principesco, quale fu il patriarcato di Aquileia, non rappresentò un ostacolo euristico insormontabile: i semi della civiltà comunale avevano attecchito anche in quest’area geografica, indubbiamente con germogliazioni meno rigogliose che nell’Italia padana e appenninica, ma pur sempre vitali. Fuori di metafora, il profilo “cittadino” dei principali centri friulani a vocazione urbana difficilmente poteva competere con la statura pubblica delle più articolate realtà comunali della penisola, ma rappresentava pur sempre una componente – identitaria e istituzionale – della società locale. La retorica delle scritture pubbliche tardomedievali e soprattutto di quelle letterarie di epoca rinascimentale conferma pienamente questo aspetto: sebbene soltanto Aquileia e Cividale potessero effettivamente vantare una tradizione municipale di rilievo, risalente all’epoca romana, anche Udine,

---

<sup>26</sup> TANZINI, *A consiglio*, p. 224.

<sup>27</sup> LEICHT, *Parlamento friulano*. L’opera, strutturata a mo’ di codice diplomatico, riporta l’edizione di numerosi documenti (in maggioranza tramandati in copie di molto seriori) che, a vario titolo, testimoniano l’attività dell’assemblea. Fu pubblicata a più riprese nel corso della prima metà del Novecento, inserendosi in un ambizioso progetto editoriale, curato da Zanichelli e incentrato sugli *Atti delle Assemblee Costituzionali Italiane dal Medio Evo al 1831*. In anni recenti, l’opera avviata dal Leicht è stata portata a compimento da Laura Casella e Liliana Cargnelutti, alle quali si deve la monumentale opera di schedatura degli atti parlamentari di età moderna: cfr. *Il parlamento friulano in età moderna*.

<sup>28</sup> Cfr. ARTIFONI, *Per un profilo*.

<sup>29</sup> Cfr. GRILLO, “*Liberò comune*”.

<sup>30</sup> MILANI, *I comuni italiani*, pp. 161-164. Sulla storiografia di ambito regionale cfr. *Patrie storiografiche*; sulla stagione dell’erudizione ottocentesca friulana cfr. il recente CRUCIATTI, *La conservazione*.

di fatto una “invenzione” dell’epoca patriarchina, non esitò a inseguire il miraggio di ben più nobilitanti origini tardo antiche, alimentando polemiche sempre funzionali a pretese, più o meno velleitarie, di affermazione politica nel contesto regionale<sup>31</sup>.

Tornando alla storiografia del secolo XIX, la ricerca erudita dimostrò fin da subito una certa predilezione per la fonte statutaria. D’altronde, cosa meglio dell’azione normativa e del suo prodotto concreto – gli statuti – poteva esemplificare l’autonomia politica municipale? Ma contestualmente all’edizione di queste fonti si prestò attenzione anche alle istituzioni preposte all’amministrazione civica, tra cui gli organi assembleari. Nella storiografia friulana, un panorama di studi costellato da una miriade di contributi dalle tirature spesso limitatissime (frequentemente dati alle stampe come scritture d’occasione), si distinse il profilo di Vincenzo Joppi, autore di numerosi studi sulle principali località regionali<sup>32</sup>. Di seguito ci si soffermerà sui saggi introduttivi all’edizione degli statuti udinesi del 1425, scritti a quattro mani con Alexander Wolf<sup>33</sup>.

Una prima considerazione riguarda il metodo. I due studiosi posero in evidenza il legame sussistente tra la fonte statutaria e quella consiliare. Wolf, soffermandosi sul rapporto tra statuti e decreti (delibere), non esita a definire i primi propaggine e innesto dei secondi<sup>34</sup>. Anche Joppi era consapevole del legame che univa le due fonti, sebbene, a livello metodologico, questa consapevolezza avesse assunto più i connotati di un dato sotteso alla ricerca, che non di un’articolata argomentazione. Nell’edizione degli statuti del 1425 egli ebbe cura di riportare in apparato al testo edito ampi stralci estrapolati dai *quaterni propositioinum* antecedenti all’anno di promulgazione della nuova compilazione statutaria. Se una critica si può muovere a questo sforzo, indubbiamente meritorio, è la seguente: molto spesso le integrazioni riportate in nota non sono state opportunamente contestualizzate e commentate. Ne deriva una giustapposizione acritica di documenti, dettata da analogie riscontrate dall’editore tra il contenuto dei passi riportati e l’argomento delle rubriche statutarie. Non necessariamente si tratta di documenti che testimoniano il processo di stratificazione e di elaborazione della normativa, bensì di supplementi documentari a disposizione della ricerca.

---

<sup>31</sup> Le origini relativamente “recenti” del comune udinese non rappresentò minimamente un ostacolo all’erudizione rinascimentale, che al contrario pose la città alla stregua della rivale Cividale per antichità e prestigio: cfr. TREBBI, *Umanesimo, erudizione e diritto*.

<sup>32</sup> Cfr. CARGNELUTTI, *Vincenzo Joppi*. Per un bibliografia completa dei suoi scritti cfr. TAMBURLINI, *Ritratto di Vincenzo Joppi*.

<sup>33</sup> JOPPI-WOLF, *Udine prima del 1425*, segnatamente le pp. XXIII-XL (*Istituzioni politiche e amministrative*). Sul rapporto che legava i due studiosi cfr. CARGNELUTTI, *Alexander Wolf e Vincenzo Joppi*.

<sup>34</sup> WOLF, *L’Arrengo ed il Consiglio*, p. LXVIII: «Il decreto è diventato un elemento essenziale [*sic*] della formazione del diritto municipale. Massime [*sic*] nel campo del diritto pubblico [*sic*] ed amministrativo si riscontrano frequenti e stretti i rapporti di filiazione, nei quali il decreto appare, quando primo germe, quando propaggine [*sic*] ed innesto dello statuto».

Al di là di queste osservazioni minute, a entrambi gli studiosi vanno riconosciute delle intuizioni feconde dal punto di vista interpretativo, per quanto non esenti da punti problematici. Uno di questi (passando all'inquadramento storico) riguarda il rapporto tra le due principali istituzioni assembleari della comunità: l'arengo e il consiglio. Che tra i due consessi vi fosse un legame molto stretto è dimostrato dal fatto che il rinnovo dell'organo consiliare e la nomina degli ufficiali cittadini avvenisse ritualmente in occasione della convocazione plenaria della comunità (l'*arengo*, appunto). Secondo Joppi, la relazione tra i due corpi assembleari si basava su un trasferimento di facoltà posto in essere dal primo a vantaggio del secondo: una cessione di potere; un rapporto di delega<sup>35</sup>. Quando ciò sia avvenuto (ammesso che sia possibile individuare un momento preciso), o per lo meno entro quali tempistiche si sia svolta questa dinamica, non è dato sapere, e gli studiosi, molto cautamente, non si sbilanciano, riconoscendo che lo stato delle fonti preclude un approfondimento in tal senso. Se sia stata un'azione consapevole, intenzionale, *deliberata* in un preciso momento della storia cittadina è, insomma, una domanda a cui non è possibile rispondere. È d'altronde del tutto probabile, invece, che tale trasferimento di potere decisionale e di facoltà nell'amministrazione della cosa pubblica si sia formalmente consolidato con la lentezza e la gradualità che contraddistinguono l'agire delle istituzioni consuetudinarie.

Eppure, l'accento posto sul ruolo centrale dell'arengo non mi sembra possa dirsi casuale. Uno degli aspetti che più preme ai due studiosi è quello della rappresentatività e della partecipazione attiva della società cittadina: una società variegata, in cui la componente "popolana" del mondo produttivo – degli artigiani, dei contadini, degli operai – riveste un ruolo fondamentale<sup>36</sup>. È una lettura che risente in parte della storiografia di impianto marxista, molto sentita al volgere del secolo<sup>37</sup>. Si tratta tuttavia di un'interpretazione ridimensionata dai risultati delle ricerche più recenti, basate sul vaglio sistematico delle fonti e sull'adozione del metodo prosopografico<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> JOPPI, *Istituzioni politiche e amministrative*, p. XXIV: «L'ordinamento di questi luoghi [ovvero dei principali centri urbani della regione] a comune portava di conseguenza una mutazione nella forma di reggimento. La molteplicità dei negozi pubblici e privati contrastava con la frequente convocazione della vicinia e quindi i vicini delegarono ad alcuni tra loro la trattazione delle pubbliche cose. Da ciò con grande probabilità nacque il consiglio». Il concetto ritorna a p. XXIX: «Il Consiglio adunque, come rappresentante e delegato dell'Arengo, aveva nelle sue mani tutta l'amministrazione politica e militare e gran parte della legislazione e giurisdizione».

<sup>36</sup> Si consideri il tenore di questo passo, tratto da JOPPI, *Istituzioni politiche e amministrative*, p. XXIV (il riferimento è al Friuli tra XII e XIII secolo) «Cominciava così in que' luoghi una vita nuova e s'andava formando una classe di abitanti che, datasi alle industrie, ai mestieri, al commercio, all'arte notarile, era destinata a divenire la casta intermedia tra il clero influentissimo per reputazione, dottrina e ricchezza e i nobili potenti per autorità di schiatta, di uffici e di censo da una parte, ed i poveri lavoratori delle campagne dall'altra. E questa classe operosa, assennata, intraprendente, rafforzata dall'immigrazione di elementi lombardi e toscani – il ceto medio – fu il nerbo della vita ordinata e forte del Comune urbano».

<sup>37</sup> Si pensi all'opera di Gaetano Salvemini: ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*; CAVINA - GRILLI, *Gaetano Salvemini e Gioacchino Volpe*. Cfr. anche FIGLIUOLO, «Cocciuto e cattivo come un ragazzaccio imbizzarrito».

<sup>38</sup> Quel che manca alle ricerche ottocentesche è proprio questa componente. Certo, non mancano eccezioni in tal senso. Per esempio (nell'opera oggetto di discussione), Alexander Wolf offre un conciso specchietto dedicato agli uomini del

Facciamo quindi un balzo in avanti di un secolo, cronologicamente ampio ma giustificato dal fatto che, se si eccettua lo studio di Leicht sul parlamento friulano, l'attenzione rivolta alle istituzioni assembleari locali si è contratta fino a quasi scomparire. Non che dopo la prolifica stagione della storiografia positivista ed economico-giuridica non si siano fatti passi in avanti; semplicemente, l'attenzione degli studiosi si è concentrata su altri aspetti cruciali delle comunità del patriarcato: sull'economia, sulla viabilità, sull'espansione urbanistica, e via dicendo<sup>39</sup>. Nell'ultimo decennio l'argomento ha suscitato l'interesse di una nuova leva di ricercatori: mi riferisco, in particolar modo, alle ricerche condotte su Cividale del Friuli da Elisabetta Scarton e su Gemona del Friuli, studiata da Enrico Miniati<sup>40</sup>. Ciò che rende questi contributi innovativi nel panorama di studi regionale è l'approccio prosopografico e quantitativo applicato allo studio delle fonti.

Le ricerche condotte hanno messo in evidenza aspetti importanti e al contempo problematici, sui quali avrò modo di soffermarmi anche nei prossimi paragrafi. Mi riferisco, da un lato, alla fluidità della fisionomia istituzionale; dall'altro, ai fenomeni di contrazione o di vera e propria chiusura delle assemblee urbane. Sono due tratti che in apparenza confliggono. La fluidità è data non solo dal fattore quantitativo – il numero dei membri ordinari dei consessi, che in entrambi i contesti, quello cividalese e quello gemonese (e allo stesso modo, come vedremo, in quello udinese) è variabile – ma anche nelle “forme” istituzionali, che non di rado presentano connotati ibridi. A Cividale, ancora nel pieno Quattrocento, è attestata la convocazione del “quasi-arengo”, ovvero un consiglio allargato a cui prendevano parte anche i delegati dei quartieri cittadini<sup>41</sup>. A Gemona, parimenti, il cosiddetto “Maggior” consiglio non godeva di una vera e propria autonomia operativa; al contrario, esso, di norma, si riuniva congiuntamente alla sua controparte: il consiglio “minore”, tale soltanto di nome, ma non di fatto, poiché il numero di effettivi risultava pari se non superiore a quello del consiglio maggiore<sup>42</sup>. Il caso cividalese, poi, è di particolare interesse per la rigidità che sembra contraddistinguere la composizione del consiglio. I consiglieri erano ascritti a due categorie: i *milites* e i *pedites* (denominati anche *populares*)<sup>43</sup>. Ebbene, gli approfondimenti prosopografici condotti sulle

---

diritto udinese (appartenenti, s'intuisce facilmente, a un notabilato locale in forte ascesa): WOLF, *L'Arrengo ed il Consiglio*, p. LXIX.

<sup>39</sup> Cfr. DEGRASSI, *L'economia*; cfr. – per una rassegna storiografica dei temi affrontati e delle problematiche ancora aperte – SCARTON, *Il patriarcato di Aquileia*.

<sup>40</sup> SCARTON, *L'amministrazione civica*, pp. 307-339 (sul consiglio civico cfr. pp. 313-330); MINIATI, *Storia di Gemona*, pp. 224-253, ma di recente pubblicazione (e che tuttavia non ho potuto reperire): MINIATI, *Gemona nel Basso Medioevo*. Le due località sono state prese in esame comparativamente, nel periodo a cavallo tra Quattrocento e primo Cinquecento, in FRESCHI, *I sudditi al governo*: pp. 67-79 (Gemona) e 210-227 (Cividale).

<sup>41</sup> SCARTON, *L'amministrazione civica*, p. 314.

<sup>42</sup> MINIATI, *Storia di Gemona*, p. 236.

<sup>43</sup> Sino al 1335, a Cividale vi erano 40 seggi, equamente spartiti tra *milites* e *pedites*: cfr. SCARTON, *L'amministrazione civica*, p. 317.

liste di consiglieri giunte sino ai nostri giorni, hanno dimostrato in maniera molto limpida che in realtà, nel pieno Trecento, questa divisione era più simbolica che fattuale. I casi di passaggio dall'una all'altra parte – e per alcuni nomi è documentato anche un ritorno alla posizione precedente – erano tutt'altro che infrequenti, sebbene le ragioni di questi spostamenti rimangano ancora poco chiare<sup>44</sup>.

La seconda questione riguarda il grado di apertura delle istituzioni. In entrambi i casi di studio si è constatata una chiusura, o meglio, una contrazione in chiave oligarchica della composizione delle assemblee. Nel caso di Cividale questo aspetto è particolarmente evidente. Il controllo di una quota significativa dei seggi, così come degli incarichi ufficiali, è riconducibile a esponenti dei due principali gruppi familiari della cittadina: i Boiani e i de Portis. La fisionomia sociale di questa oligarchia sembrerebbe quindi ricalcare le ramificazioni clientelari dei due gruppi consortili. A Gemona, invece, la composizione dei consigli tenderebbe a riprodurre la fisionomia del gruppo dirigente, caratterizzato da un marcato profilo mercantile<sup>45</sup>. D'altro canto, si è constatato anche un certo grado di mobilità sociale, evidenziato dall'ingresso in consiglio di nuovi membri (seppure di provenienza rigorosamente locale).

La questione circa le possibilità di accesso alle istituzioni assembleari emerge anche dal contesto udinese. L'ascesa di gruppi familiari di profilo sempre più altolocato avrebbe determinato, tra Tre e Quattrocento, uno "squilibrio" nella distribuzione del potere decisionale a favore di soggetti, che in virtù delle loro personali capacità economiche e politiche, potevano vantare una fattuale presa sulle istituzioni cittadine. Al contempo, l'allargamento della base numerica dell'assemblea, a partire dalla metà degli anni Dieci del Quattrocento, pone il problema della effettiva partecipazione di gruppi sociali in precedenza sotto-rappresentati. Chiusura oligarchica, semi-chiusura, allargamento: al di là, di questi aspetti certamente cruciali, ma che andrebbero meglio contestualizzati alla luce della cronaca politica coeva, ciò che forse meglio inquadra l'importanza delle istituzioni assembleari cittadine sono la vitalità e il dinamismo che dimostrano in un contesto, alle soglie del secolo XV, in repentino mutamento.

## 2.2. «In pleno aringo». Le convocazioni plenarie della comunità

Il termine *aringum* (o *arengum*, o *ringum*) è un lemma ricorrente nelle fonti prodotte dalle istituzioni udinesi di epoca tardo medievale<sup>46</sup>. Esso veniva utilizzato per indicare, ancora nel pieno Quattrocento,

---

<sup>44</sup> SCARTON, *L'amministrazione civica*, pp. 322-323.

<sup>45</sup> MINIATI, *Storia di Gemona*, p. 229. Così anche in CAMMAROSANO, *Gemona nel Trecento*, pp. 419-418.

<sup>46</sup> La parola *arengum*, forma latinizzata di un'oscura voce di origine germanica, indicava le assemblee dei capi famiglia. L'etimologia rimanderebbe a lemmi come *hariis*, parola ostrogota utilizzata per indicare l'esercito e/o la collettività degli uomini liberi; oppure *hrings* (circolo, riunione). Il suo utilizzo non è attestato in tutta la penisola. Al suo posto si trovano termini alternativi, quali *concio* e *parlamentum*. Cfr. TANZINI, *A consiglio*, pp. 14-15.

l'adunanza della popolazione cittadina, convocata in occasione dei momenti salienti della vita comunitaria. L'annuale cerimonia che si teneva in occasione del rinnovo dei quadri dirigenti del comune – appuntamento che era solito tenersi nel giorno di san Michele, il 29 settembre – era uno di questi momenti. La convocazione poteva avvenire, raramente, anche in circostanze eccezionali: come nel dicembre del 1397, quando l'assemblea fu costretta a riunirsi in una data posticipata rispetto alla consuetudine a causa dell'epidemia di peste esplosa in città<sup>47</sup>.

Se da un lato le origini dell'arengo sono sconosciute, dall'altro la sua longevità è pienamente attestata dalle fonti. Sotto il dominio veneziano – ricorda Alexander Wolf – la convocazione dell'assemblea è documentata in maniera continuativa sino al 1513, anno della sua soppressione; e in alcune occasioni anche con una partecipazione notevole (o forse, eccezionalmente ben documentata). Nel 1462 i partecipanti attestati furono 220; nel 1490 furono 300<sup>48</sup>. Anche nell'autunno del Medioevo è d'altronde tutt'altro che inusuale imbattersi nella convocazione delle assemblee comunali (nella forma di arengo e di consiglio allargato), anche laddove l'autonomia di tali istituzioni risulta essere maggiormente compressa dall'esuberanza dei regimi signorili e/o principeschi<sup>49</sup>.

### 2.2.1. Una presenza evanescente: spunti dal tardo Duecento e dal primo Trecento

Nel suo studio pionieristico, già più volte citato, Vincenzo Joppi asserì che la nascita dell'arengo fosse strettamente correlata a quella del comune. Più precisamente, l'arengo sarebbe sorto dalla forma associativa più elementare della vita comunitaria udinese: la vicinia. L'espansione urbanistica e l'incremento degli affari espletati dalle istituzioni vicinali fu senza dubbio un fattore propulsivo della trasformazione delle istituzioni comunali – l'arengo, in un primo momento; successivamente, il

---

<sup>47</sup> Ann. XIII, c. 1r (31 dicembre 1397): «Et est notandum quod dictum aringum non fuit celebratum iuxta antiquam consuetudinem huius terre in festo Sancti Michaelis proxime preterito propter pestem tunc in hac terra graviter vigentem, ex cuius causa et terrore omnes quasi notabiles viri a dicta terra absentati erant».

<sup>48</sup> WOLF, *L'arengo e il consiglio*, p. LVI. Lo studioso tedesco non convince molto nell'enfatizzare una presunta eccezionalità del caso udinese in cui, rispetto ad altre realtà coeve, «la facoltà di intervenire alle tornate con diritto di voto apparteneva in Udine a tutti i cittadini senza eccezione» (*Ivi*, p. LV). Ciò si desumerebbe (secondo l'autore) da un passo del 1467, in cui si dice «in quo omnes cives, artifices et populares terrae devenire et intrare possunt». Si tratta, in realtà, di una formula ricorrente già nelle attestazioni trecentesche e che, pur specificando l'apertura dell'assemblea a tutti (o quasi) gli strati della società cittadina, non chiarisce se l'intervento del singolo si traducesse necessariamente in una partecipazione attiva dello stesso. D'altronde, l'arengo fungeva da sede di ratifica di decisioni già prese in altre sedi (cfr. § 2.3).

<sup>49</sup> TANZINI, *A consiglio*, pp. 151-155. Si consideri l'esempio di Verona scaligera, e in particolare le convocazioni dell'assemblea plenaria della cittadinanza da parte di Cansignorio nel 1367: cfr. VARANINI, *Il consiglio maggiore*; per l'edizione dei verbali cfr. VARANINI, *Due verbali del consiglio maggiore*. Un altro esempio interessante, soprattutto per il contesto in qualche modo affine nell'assetto istituzionale al principato ecclesiastico di Aquileia, riguarda lo Stato pontificio. Nel 1357 il cardinale Egidio di Albornoz, legato pontificio plenipotenziario, convocò a Fano un parlamento generale per ratificare la promulgazione del corpus normativo passato poi alla storia come «costituzioni egidiane»: cfr. TANZINI, *A consiglio*, pp. 154-155 e in particolare PIRANI, «Ogni cosa unì col senno e con la spada».

consiglio – ma i tempi e le modalità di queste trasformazioni rimangono ancora oggi incerte<sup>50</sup>. Nel panorama documentario udinese, le fonti risalenti al Duecento non sono numerose. La maggior parte di queste appartiene all'ultimo quarto del secolo. Le fonti in registro risalgono tutte a quest'ultimo periodo. Per quanto concerne le fonti diplomatistiche, ad oggi non esiste una ricognizione completa ed esaustiva dei locali fondi pergamenacei, i quali, oltre a conservarsi presso sedi differenti, sono caratterizzati – come è tipico di qualsiasi altro fondo diplomatico – dall'essere miscelanei: la varietà di soggetti produttori, nonché di contenuti, può risultare oltremodo notevole<sup>51</sup>. Allo stato attuale, le fonti del secolo XIII e, tutto sommato, anche del primo Trecento relative all'arengo udinese si possono contare sulle dita di una mano. Anche le semplici menzioni relative all'esistenza dell'assemblea, in realtà, sembrerebbero più uniche che rare.

Nel più antico registro di entrate e di spese del comune di Udine, edito da Raffaele Gianesini, è presente un passo di estremo interesse, anche se non del tutto perspicuo. Si tratta di una nota di spesa, in cui il camerario, l'ufficiale preposto all'amministrazione fiscale e finanziaria del comune, riferisce di aver corrisposto ad Ambrogio Cascina, su mandato del gastaldo e del consiglio, una parcella (80 soldi) «pro labore suo quod habuit scribendo omnes homines de Utino occasione universitatis»<sup>52</sup>. Pur nella sua forma estremamente sintetica (un'asciuttezza testuale che contraddistingue questa tipologia di fonte), l'estratto offre una serie di elementi interessanti su più livelli. Per il momento non ci si soffermerà sul binomio “gastaldo-consiglio”, e in particolare sulla complementarietà del loro operato nella gestione finanziaria del comune (aspetto su cui pure si avrà modo di ritornare nelle pagine che seguiranno)<sup>53</sup>. Quel che qui interessa è la “causale” della spesa. Il riferimento all'antefatto da cui sarebbe poi scaturita la corresponsione ad Ambrogio Cascina di mezza marca di denari è piuttosto conciso. Che dietro all'espressione *occasione universitatis* – l'avvenimento durante il quale Ambrogio avrebbe preso nota di tutti gli uomini di Udine (*omnes homines de Utino*) – possa celarsi una velata menzione all'assemblea plenaria della cittadinanza è un'ipotesi plausibile ma non dimostrabile con assoluta certezza. Non si può escludere – e in tal caso la notizia sarebbe di ancor più grande interesse – che il *labor* svolto dal Cascina potesse consistere in un'operazione di censimento della popolazione cittadina; più precisamente, degli uomini ascritti alla cittadinanza<sup>54</sup>. In ogni caso,

---

<sup>50</sup> JOPPI, *Istituzioni politiche*, p. XXVII: «Nella trasformazione del comune rurale di Udine in comune urbano [...] il nucleo del reggimento municipale senza alcun dubbio si mantenne nella vicinia, che aumentata per un maggior numero di interventi, prese il nome di Arengo». Sulle vicinie cfr. CARGNELUTTI, *I borghi e le città*.

<sup>51</sup> Nel corso della ricerca si farà occasionalmente riferimento a documentazione conservata nella raccolta pergamenacea allestita da Vincenzo Joppi: cfr. BCUD, *FJ*, mss. 696 e 697.

<sup>52</sup> GIANESINI, *Le camerarie di Oldorico*, p. 24 (1° settembre 1298). L'edizione è deludente, mancando del tutto un apparato di indici che ne agevoli la consultazione.

<sup>53</sup> Cfr. § 3.1.1.

<sup>54</sup> Questa ipotesi trova in verità parziale supporto in una nota di spesa di poco successiva, datata 5 agosto, in cui si legge (GIANESINI, *Le camerarie di Oldorico*, p. 19): «Item dedi iuratis pro potu cum faciebant scribi homines ad iurandum

va tenuto presente lo stretto legame tra arengo e *universitas*, confermato da fonti più tarde<sup>55</sup>. Si tratterebbe in tal caso di una delle attestazioni documentarie più antiche dell'adunanza plenaria.

Lasciandoci alle spalle questa fonte tardo duecentesca, invero non troppo eloquente, e passando a quelle risalenti alla prima metà del secolo seguente, va constatato che le menzioni all'arengo si fanno, sì, un po' più nutrite, ma pur sempre poco frequenti. Come ha già evidenziato Elisabetta Scarton, nei più antichi registri di proposizioni e delibere del consiglio udinese i riferimenti all'assemblea sono sporadici<sup>56</sup>. Inoltre, nei pochi riscontri individuati, gli elenchi degli intervenuti, quando riportati a registro, sono parziali, sebbene, proprio in una di queste occasioni, si dica che all'adunanza avessero preso parte «quasi omnes cives et vicini terre Utini»<sup>57</sup>.

Una prima menzione risale al 25 gennaio del 1349. In una delle consuete (e stringate) note riassuntive dell'oggetto di dibattito, si ricorda che Leonardo Arcoloniani, appartenente a una famiglia di primo piano dell'epoca, era intervenuto «in rengo», muovendo delle accuse nei confronti di tali Cicino ed Enrico, rei di avergli sottratto dolosamente alcuni cavalli di sua proprietà<sup>58</sup>. Una successiva menzione, ma risalente a quello stesso giorno, ricorda la decisione dell'assemblea – arengo, o consiglio in seduta congiunta con quest'ultimo – di procedere con la nomina di un nuovo camerario, in sostituzione di quello uscente, Francesco Zati<sup>59</sup>. I due riscontri danno contezza delle funzioni espletate dall'istituzione. Nel primo caso, nonostante l'assenza di dettagli utili a ricostruire meglio la vicenda (a parte un accenno all'avvenuta proposizione della parte lesa – che ha tutto il sapore dell'accusa presentata in pubblico – la fonte non dice nulla di più), l'arengo si configurerebbe come sede giudiziale. Dal secondo esempio, invece, emerge uno dei compiti più importanti – se non

---

viciniam grossum unum quem portavit eis Weçelius preco». Le due poste potrebbero essere in relazione. Su Ambrogio Cascina, milanese trasferitosi nel Friuli patriarchino al seguito del presule Raimondo Della Torre, cfr. BLANCATO, *Le note di Giovanni da Lupico*, p. 507, doc. 193 (30 ottobre 1296), dove è attestato in qualità di testimone all'atto di consegna di una lettera del patriarca Raimondo destinata a Filippo da Udine, cappellano della chiesa di Lucinico, e consegnata da Napo di Accursio Cutica da Milano, cappellano del vescovo. Deceduto prima del 1331, ebbe un figlio, Pietro, attestato a Udine in quello stesso anno: TILATTI, *I protocolli di Gabriele da Cremona*, p. 329, doc. 205. Cfr. anche DAVIDE, *Lombardi in Friuli*, pp. 126-128. Non è chiaro se in lui vada identificato il capostipite dei *de Casinis*, famiglia del notabilato udinese tardo trecentesco.

<sup>55</sup> In un documento del 1386, riferito a una seduta plenaria particolarmente delicata (di cui si dirà), si utilizza l'espressione «per plenum aringum representans totam universitatem terre Utini» (*Ann.* VIII, c. 297v).

<sup>56</sup> SCARTON, *Introduzione*, p. 31.

<sup>57</sup> MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*, p. 348.

<sup>58</sup> MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*, p. 210: «Super eo quod proposuit dominus Leonardus Archoloneanis in rengo contra Cicinum et Henricum qui furati fuerunt malo modo equos suos».

<sup>59</sup> *Ibidem*: «Deliberatum fuit in rengo quod Franciscus Zati olim in camerarium dicti comunis electus cassetur certis rationibus et alius ad officium camerarie eligatur, ibi per omnes nemine discrepante. Michael Tuscus de Utino quondam Nerii de Florentia in camerarium ad officium camerarie dicti comunis electus fuit pro uno anno incepto a die XXVIII presentis mensis proxime futuro». Un altro esempio *Ivi*, p. 308 (24 maggio 1350): «In pleno arengo electus fuit in camerarium Leonardus Citadini loco Tingi qui acceptare recusavit officium in quo arengum firmatum fuit, quod solvere debent penam contentam in statuto. Et quod Michalinus camerarius preteritus faciat officium camerarie donec veniet Leonardus Citadini».



il principale – svolto dall’assemblea: la nomina degli ufficiali di comune. Ebbene, anche in questo caso la fonte risulta piuttosto laconica. A parte un accenno, tramite la consueta formula *nemine discrepante*, all’assenso-consenso generale (o detta in altri termini al “non dissenso”) in merito alla nomina effettuata, le modalità di designazione rimangono sottintese<sup>60</sup>. Per potere approfondire questo aspetto occorrerà focalizzarsi su fonti più tarde, che saranno oggetto di discussione del prossimo paragrafo.

### 2.2.2. *Un caso (fortuito) di studio: le designazioni delle cariche del 1409-1410*

La cerimonia di nomina degli ufficiali pubblici era uno dei momenti rituali più importanti della vita cittadina. La solennità del momento scaturiva anche dalla partecipazione allargata ai capifamiglia della comunità<sup>61</sup>. Come avremo modo di osservare nelle pagine conclusive del capitolo, le liste contenenti i nominativi riconducibili agli uffici dell’organigramma comunale – compresi i consiglieri, per quanto la carica non possa essere del tutto assimilata a quella di un *officialis* – non danno conto dei meccanismi sottesi alle nomine attestate. Se non fosse per rarissimi riscontri, questo aspetto relativo alla vita politica udinese resterebbe avvolto nell’ombra. Dagli *annales* risalenti al periodo 1347-1385 emerge un silenzio assordante. Anche per quanto riguarda il periodo successivo (1386-1420), pur disponendo degli organigrammi completi in forma di lista<sup>62</sup>, la questione non si presta a facili approfondimenti. Non fosse che per un caso isolato: difatti, si sono conservate del tutto fortuitamente le minute delle nomine relative all’annata 1409-1410. La fonte consta di cinque fogli datati con la sola indicazione dell’anno (il 1409), ma sulla base dei nominativi riportati è possibile ricondurre il documento alla lista di quell’annata, di cui rappresentano, per l’appunto, il materiale preparatorio per la stesura finale<sup>63</sup>. La definizione di “minuta” si giustifica nel tenore generale delle registrazioni: queste presentano una redazione dimessa, disordinata, a tratti un po’ caotica; non mancano cancellature, sbavature dell’inchiostro, e in generale è del tutto assente qualsiasi elemento che conferisca solennità all’atto (come l’*invocatio* alla divinità, elemento ricorrente nel protocollo delle liste definitive). Considerata la funzione transitoria di queste carte, la loro conservazione appare

---

<sup>60</sup> Sul consenso nelle assemblee municipali cfr. TANZINI, *Il consenso*; più in generale cfr. il volume miscelaneo *Costruire il consenso*.

<sup>61</sup> Di seguito si farà riferimento a WALEY, *The Use of Sortion*; TANZINI, *Il fantasma della rappresentanza*; GILLI, *Aux sources de l’espace politique*.

<sup>62</sup> Cfr. § 2.3.3.

<sup>63</sup> Gli atti preparatori si trovano in *Ann.* XVII, cc. 230r-234v; la lista *in mundum* è *Ivi*, c. 318r. Per la precisione, le cc. 230v, 232r-v, 233v e 234r-v sono bianche. Il *dossier* è preceduto da una minuta (cc. 226r-229v) di *proposiciones* dei mesi di gennaio e febbraio 1419 (a riprova di quanto la struttura di questi volumi possa essere non ordinata cronologicamente); è quindi seguito (c. 235r) dal «*quaternus tercius proposicionum et deliberacionum consilii*».

tanto più sorprendente. Si tratta pertanto di un caso di studio importante, una delle poche chiavi di accesso alla comprensione dei processi di designazione delle cariche pubbliche<sup>64</sup>.

Il *dossier* è costituito da tre parti. La prima (c. 230r) è costituita da due colonne di testo divise da un tratto di penna centrale tracciato verticalmente. Lungo il margine superiore, in posizione centrale, è stato annotato in cifre arabe l'anno. È difficile stabilire se si tratti di un'aggiunta seriore o al contrario di un elemento originale della stesura. Sono presenti tracce di muffa e macchie di umidità lungo il margine sinistro superiore; il margine inferiore presenta danni materiali del supporto cartaceo. Con l'eccezione della prima annotazione, che si presenta come una proposizione di senso compiuto («Franciscus de Savorgnano elligat Antonium de Percuto in camerarium»), le restanti registrazioni consistono in un accostamento di nomi, di cui il primo – al caso nominativo – rappresenta l'elettore, il secondo – al caso accusativo – l'eletto. La seconda parte (cc. 231r-v), pur riportando anch'essa i tratti peculiari di un documento preparatorio, si presenta come una stesura in bella copia della minuta precedente. La scrittura è più posata, il tratteggio è calligrafico, regolare. Lungo il margine superiore, *en vedette*, è riportato l'anno indicato in lettere e cifre romane. Le registrazioni sono disposte in un'unica colonna centrale, che nella sua interezza occupa lo specchio di scrittura. Le proposizioni sono tutte articolate in forma estesa, con il verbo *eligere* opportunamente coniugato. Sono presenti due sezioni: la prima destinata alla nomina degli ufficiali del comune; la seconda, introdotta dalla formula «de consiliariis elligendis», è destinata appunto alle nomine dei consiglieri. Nel caso della nomina degli *officiales* il nome degli uffici è riportato a destra preceduto da una graffa, con l'eccezione del *camerarius*, unica carica non collegiale. Infine, la terza parte del *dossier* (c. 233r) è la minuta della lista definitiva di quell'annata. Essa consiste nell'elenco dei nominativi disposti su due colonne. È del tutto assente il protocollo, che invece leggiamo a c. 318r del medesimo volume, preceduto in margine sinistro da una rubrica in caratteri gotici dal tratteggio posato («creatio camerarii et aliorum .. officialium») e, lungo il margine superiore, dall'*invocatio*

---

<sup>64</sup> Oltre al caso del 1409, qui discusso, è attestato un ulteriore esempio in *Ann. XXI*, cc. 291r-293v. Si tratta di un fascicolo rilegato tra le carte dell'anno 1419, che tuttavia non verrà preso in esame, non tanto per l'incompletezza della fonte (a differenza delle minute del 1409, nelle quali sono riportate le nomine e dei consiglieri e degli ufficiali, in queste è attestata soltanto la nomina di consiglieri), bensì perché non è stato possibile ricondurre i nominativi registrati a un'annata precisa. Essi infatti non coincidono con quelli del 1419-1420, né con quelli delle annate precedenti. È quindi probabile che si riferiscano a un arengo successivo al 1420; nella grafia è ravvisabile la mano (peculiarissima) del notaio Nicolò Felettini, attivo anche dopo la dedizione del comune a Venezia. Il documento, a differenza del precedente del 1409, era noto a Vincenzo Joppi, che pur datandolo erroneamente al 1418, scrisse (*Udine prima del 1425*, p. XXX): «I consiglieri ordinari venivano eletti dall'arengo a S. Michele per acclamazione. Da una carta del 1418 che sta inserita nelle deliberazioni del consiglio, si conosce che in quell'anno ogni consigliere cessante nominava il proprio successore». La fonte, per l'appunto, se confrontata con le minute del 1409, conferma l'adozione di un meccanismo di designazione basato su un rapporto univoco e unidirezionale tra "elettore" ed "eletto" (il verbo utilizzato nelle fonti è *eligere*, con il significato generico di "scegliere": cfr. TANZINI, *A consiglio*, p. 74). Per quanto riguarda l'importanza di queste fonti d'ufficio per la comprensione dei processi documentari sottesi alle dinamiche decisionali cfr. il volume miscelaneo *Écritures grises*.

(«adsit principio Virgo Beata meo»), vergata in una scrittura cancelleresca aperta già agli influssi dell'umanistica.

Di seguito mi concentrerò sul testo di c. 231r. La fonte in esame, come già anticipato, si presenta come una serie di proposizioni dalla struttura omogenea (sul modello di *x elligat y*). Il motivo per cui il verbo sia sistematicamente coniugato al modo congiuntivo non è chiaro. Il fatto che possa trattarsi di un congiuntivo esortativo lascia non pochi dubbi sulle modalità di nomina degli eletti, che come si è detto restano per lo più oscure. Quel che è certo è innanzitutto un aspetto quantitativo: a ciascun “elettore” corrisponde un solo “eletto”<sup>65</sup>. In totale sono attestati 64 elettori (e 64 eletti, di cui 21 ufficiali e 43 consiglieri). Le modalità con cui gli elettori fossero individuati restano tuttavia ignote. Al riguardo è possibile avanzare soltanto delle ipotesi. In molte città italiane la nomina degli ufficiali si articolava in più fasi; la scelta finale era preceduta dalla designazione di uno o più “corpi elettorali”. Una delle pratiche più diffuse impiegate per individuare i membri del corpo elettorale, a cui spettava la designazione vera e propria degli ufficiali, era il cosiddetto sistema *per brevia*. La pratica consisteva nel distribuire una striscia di pergamena (il *breve*) a ciascun partecipante dell'assemblea plenaria. Di questi lacerti pergamenei, opportunamente sigillati, soltanto una minoranza riportava al suo interno la dicitura *elector* (o diciture simili), le altre erano bianche. I sorteggiati avevano quindi il compito di scegliere la persona a cui conferire un determinato incarico. Uno degli esempi più noti di questa tecnica elettorale è quello testimoniato a Lucca agli inizi del Trecento<sup>66</sup>. Nel caso udinese, nulla lascia intendere che potesse essere applicata una tale pratica, se non (ma sempre a livello di ipotesi) la perfetta corrispondenza numerica tra gli elettori e gli eletti. Di fatto il criterio che informava l'individuazione dei primi non viene esplicitato neppure negli statuti.

Ciononostante, è comunque possibile ricavare qualche informazione sul profilo del corpo elettorale. Dal confronto dei nominativi degli elettori con la lista di ufficiali e consiglieri dell'annata precedente, il 1408-1409<sup>67</sup>, emerge che 38 dei 64 totali facevano parte dell'amministrazione uscente. Più precisamente, si tratta di 15 ufficiali uscenti (su 21 posizioni) e 22 consiglieri uscenti (su 40 attestati), più un caso speciale, quello di Manino di Nicolò Manin, che nella tornata precedente aveva ricoperto contemporaneamente il ruolo di consigliere e di giurato. Andando più a fondo, dei 26 elettori rimanenti risulta che soltanto 7 non avevano mai ricoperto un ruolo pubblico nei due decenni precedenti. È il caso, per citare alcuni esempi, di tale *Andreas Medici*, un nome che ritroveremo in

---

<sup>65</sup> Di seguito si utilizzeranno i termini “elettore” ed “eletto” in rapporto al verbo *eligere* attestato nella fonte, il cui significato corrisponde a quello di “nominare” e “scegliere”: cfr. nota precedente.

<sup>66</sup> TANZINI, *A consiglio*, pp. 75-76.

<sup>67</sup> *Ann.* XVII, c. 120r.

tutt'altra sede<sup>68</sup>; o di *Georgius pelliparius*, di cui ci sfuggono i trascorsi; o di *Nicolaus de Savorgnano*, probabilmente da identificarsi con il fratello naturale di Tristano q. Federico Savorgnan)<sup>69</sup>. Al contrario, non sussistono dubbi sull'identità di *Franciscus de Savorgnano*: figlio del *miles* Federico e fratello del suddetto Tristano, il suo nome riporta l'inequivocabile titolatura di *nobilis vir e dominus*. Che Francesco non avesse mai esercitato cariche pubbliche a Udine può sembrare strano, se si considera la rilevanza della famiglia di provenienza. Eppure, questo aspetto ben si sposa con la tesi della signoria "nascosta" (o meglio, informale) esercitata dalla famiglia sulla comunità. Si consideri, a tale riguardo, il peso della nomina esercitata da Francesco: il camerario della comunità, vale a dire l'amministratore delle finanze pubbliche, l'unico ufficio uninominale dell'organigramma comunale, che per di più aveva accesso a un settore delicato della vita pubblica. Nominare un camerario non equivaleva certo a nominare un giurato: il peso delle due cariche era nettamente diverso, così come diverso doveva essere il "peso" dell'elettore coinvolto.

L'esempio di Francesco Savorgnan pone un problema non indifferente: il peso dell'appartenenza familiare quale criterio dirimente nella scelta degli elettori (presupponendo, quindi, uno scenario diverso dalla semplice estrazione a sorte). Quanti di questi sono riconducibili a una medesima famiglia? Dalla lista in esame risulta che almeno sette famiglie presenziano nel corpo elettorale con almeno due membri (cfr. tabella 1).

Famiglia	Elettori	Nominativi	Famiglia	Elettori	Nominativi
Bevilacqua	2	Leonardo di Nicolussio	Percoto	2	Antonio di Ermanno
		Nicolussio q. Concio			Francesco
Manin	2	Manino di Nicolò	Soldanieri	2	Gabriele di Pinzano
		Simone di Nicolò			Nicolò di Francesco
Miulite	3	Geronimo di Ettore	Savorgnan	3?	Francesco di Federico
		Leonardo di Ettore			Nicolò di Tristano
		Odorico di Francesco			<i>Nicolaus de Savorgnano</i>
Montegnacco	2	Giacomo			
		Leonardo			

Tabella 1 – Elettori del 1409 (campione)

<sup>68</sup> Cfr. § 6.3.2.

<sup>69</sup> In una fonte di poco più tarda (cfr. documento 11 in appendice, c. 33v) compare «Colauttus frater naturalis ipsius Tristandi». Nella fonte in esame, tuttavia, non sono presenti elementi dirimenti circa l'appartenenza alla nobile famiglia (al netto della forma cognominale, che potrebbe indicare anche la semplice provenienza geografica). Si esclude solamente che possa trattarsi di Nicolò q. Tristano (cugino di Tristano q. Federico), il quale compare nel documento per due volte: in qualità di elettore (di uno dei cancellieri del comune) e di eletto (come ufficiale *super pace*).

Si tratta di un totale di 15 elettori su 64 (poco meno di un quarto). La famiglia Miulite, in particolare, è il caso più corposo: essa è rappresentata dai fratelli Leonardo e Geronimo, figli del fu Ettore, e un loro cugino, Odorico di Francesco. Ad essi si potrebbero affiancare i nobili di Savorgnano, con il già citato Francesco q. Federico, con suo cugino Nicolò q. Tristano, e ammettendo il caso dubbio di *Nicolaus de Savorgnano* discusso poc'anzi. Seguono, in ordine alfabetico, i Bevilacqua, con Nicoluccio<sup>70</sup> e suo figlio Leonardo; i Manin, con i fratelli Manino e Simone, figli di Nicolò; i da Montegnacco, con Giacomo e Leonardo; i da Percoto, con Antonio di Ermanno e Francesco; infine, i Soldanieri, con Nicolò q. Francesco e Gabriele. Antonio q. Ermanno da Percoto, oltre ad aver ricoperto il ruolo di elettore, in quella medesima occasione fu scelto da Francesco Savorgnan come nuovo camerario della città. Questo è soltanto uno dei nomi appartenente all'amministrazione entrante già compreso nel novero degli elettori. In totale sono 39 su 64 (circa due terzi). Sembra quindi che la classe dirigente della comunità, già numericamente contenuta in termini assoluti, tendesse a riprodurre sé stessa attraverso i meccanismi di designazione delle cariche. Come ha osservato Lorenzo Tanzini, il ruolo della fama – così come accadeva in sede giudiziale – risultava essere uno dei criteri fondamentali della designazione<sup>71</sup>. Ma la fama andava necessariamente alimentata attraverso l'inserimento del soggetto individuale in una rete di relazioni interpersonali che permettesse di valorizzare e quindi capitalizzare consensi nella società cittadina. La solidarietà familiare non era l'unico canale attraverso il quale si manifestavano i rapporti associativi. Sebbene più difficilmente individuabili, le relazioni clientelari giocavano un ruolo altrettanto, se non più importante di quelle parentali. In questo modo, alterare l'equilibrio di relazioni che dava forma all'assetto istituzionale, e di cui i meccanismi elettorali erano espressione, significava creare un cortocircuito potenzialmente destabilizzante dell'ordine interno alla città.

### 2.3. *Il consilium terre*

Il *consilium terre* rappresentava il fulcro politico e amministrativo del comune udinese. Come già osservato da Joppi e Wolf<sup>72</sup>, gli ambiti di interesse dell'istituzione erano molto diversificati. Essi spaziavano dalla gestione fiscale, alle politiche annonarie<sup>73</sup>; dalla diplomazia, all'organizzazione

---

<sup>70</sup> *Ann.* V, c. 4r (12 ottobre 1369): «Nicolusio dicto Bevilaqua quondam Concii».

<sup>71</sup> TANZINI, *Il fantasma della rappresentanza*, p. 170: «Si tratta di una rotazione degli uffici pensata per dare soddisfazione a coloro che la buona fama accredita come adatti e abili: una fama che quindi opera più a livello sociale che istituzionale».

<sup>72</sup> JOPPI, *Istituzioni politiche*, p. XXIX; WOLF, *L'Arrengo ed il Consiglio*, p. LXVIII.

<sup>73</sup> Un esempio di prelievo diretto, imposto allo scopo di finanziare la fortificazione della cinta muraria, lo si trova in *Ann.* VII, cc. 171r-179r (1383). Per quanto riguarda l'annona della città, i riscontri in materia di panificazione a prezzi calmierati, così come di contenimento delle esportazioni di granaglie, sono piuttosto frequenti. Alcuni esempi risalenti agli anni 1347-1350 in MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*, pp. 97, 110, 140, 147, 156, 266, 303.

militare<sup>74</sup>; dalla pubblica sicurezza, all'amministrazione della giustizia<sup>75</sup>. Le proposte di riforma, o più generalmente di intervento, erano per lo più presentate dagli stessi membri del consiglio. Tuttavia, non era inusuale che una *propositio* scaturita da un'istanza privata potesse essere presentata, sotto forma di petizione o di supplica, anche dai diretti interessati. È il caso, per citare un solo esempio, delle richieste di grazia avanzate dai rei di omicidio riappacificati con i parenti e gli affini della vittima. La composizione, attuata per mezzo di un atto di riconciliazione solenne, a sua volta perfezionata da un apposito rogito notarile (l'*instrumentum pacis*), si concludeva con l'assoluzione deliberata dal consiglio<sup>76</sup>.

### 2.3.1. L'istituzione attraverso la lente degli statuti

Il diritto statutario, la peculiare e a tutta prima caotica «somma delle normazioni di comuni e comunelli», rappresenta uno dei fondamenti della civiltà urbana – ma anche rurale – del pieno e del tardo medioevo<sup>77</sup>. La storiografia moderna ha manifestato una predilezione quasi morbosa per questo tipo di fonte documentaria<sup>78</sup>. D'altronde, la compilazione statutaria offre un'istantanea della società che l'ha prodotta. Da ciò deriverebbe quel caratteristico *appeal*, sentito particolarmente all'atto di

---

<sup>74</sup> Nei rapporti diplomatici, la corrispondenza epistolare rappresentava un ambito operativo particolarmente delicato. Il testo delle missive in uscita era sottoposto all'approvazione dell'assemblea civica. Sull'argomento cfr. FAINI – TRENZI, *Fiat bona responsio*; più in generale, sulla produzione epistolare tardo medievale, cfr. il volume d'atti *La corrispondenza epistolare in Italia*. Gli esempi di lettere in uscita, trascritte nei registri di delibere udinesi, non sono tuttavia numerosi: un esempio in *Ann.* VIII, c. 174v, una richiesta di soccorso militare inviata a Stefano III, duca di Baviera e Ingolstadt (fonte ripresa in § 5.2.2, nota 139). Per quanto riguarda invece l'organizzazione militare, l'imposizione della *talea* (il contributo, indicato in elmi e balestre, versato dai cittadini per finanziare la milizia comunale) rappresentava un'altra importante competenza dell'assemblea. Sul tema cfr. DEGRASSI, *L'organizzazione militare*.

<sup>75</sup> Nell'ambito della pubblica sicurezza rientra il disciplinamento del porto d'armi, una materia su cui il consiglio intervenne assiduamente tra il 1396 e il 1403: cfr. *Ann.* XII, c. 108r (6 febbraio 1396); *Ann.* XII, c. 147v (15 febbraio 1397); *Ann.* XIV, c. 18r (30 aprile 1400); *Ann.* XIV, c. 405v (6 febbraio 1402); *Ann.* XV, c. 130v (13 luglio 1403).

<sup>76</sup> L'assoluzione consiliare, configurandosi come atto grazioso, era necessaria per l'annullamento del bando che di consueto veniva applicato ai rei di omicidio (bando *pro contumacia*, in luogo della pena capitale). Sull'istituto del bando è ancora oggi fondamentale la monografia di CAVALCA, *Il bando*. L'*iter* procedurale richiamato poc'anzi è ben documentato in *Ann.* III, cc. 341v-342v (1 dicembre 1363). Un altro esempio si trova *Ann.* XIV, cc. 407r-v (10 novembre 1402). Sulle pratiche rituali e amministrative della pace, nonché sull'iconografia e più latamente sulla dimensione culturale della stessa in seno alla società comunale, cfr. KUMHERA, *The Benefits of Peace* e LUDWIG JANSEN, *Peace and Penance*.

<sup>77</sup> La citazione è tratta da GROSSI, *L'ordine*, p. 231. Nel mondo comunale italiano (ma più latamente del Mediterraneo occidentale) lo statuto urbano si configura come imprescindibile fonte del diritto, una peculiarità che distingue il contesto peninsulare – nel senso che non trova eguali per ampiezza dei contenuti disciplinati, per raggio di applicazione e per irradiazione territoriale – dai territori dell'Europa centro-settentrionale (in primo luogo, quelli germanofoni), laddove lo *ius* scaturisce principalmente da altri poteri (l'impero, i monarchi, i principi territoriali): cfr. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane*. La bibliografia in materia si presenta corposa. Un riferimento ancora oggi insuperato è SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*. Preziose, per la precisa collocazione della tipologia documentarie nel più ampio panorama di fonti medievali, le pagine di CAMMAROSANO, *Italia medievale*, pp. 151-159. Per degli appigli storiografici più aggiornati si possono vedere i volumi *La confezione degli statuti* e *Circolazioni documentarie*.

<sup>78</sup> CAMMAROSANO, *Italia medievale*, p. 153: «Gli statuti cittadini hanno goduto di una predilezione da parte di eruditi e studiosi. È raro che le più antiche redazioni statutarie di una città comunale non abbiano trovato il loro editore fra Otto e Novecento, naturalmente con livelli molto diversi di qualità filologica dell'edizione».

condurre ricerche di ambito locale (e sulle più svariate tematiche). Allo stesso tempo, la natura di questa tipologia documentaria cela un'insidia: l'immagine della società che se ne trae non può che essere cristallizzata, statica, rigida al punto da non permettere di cogliere con maggiore profondità il dinamismo che poteva contraddistinguere la vita associata in un comune medievale, e in specie la vita politica in seno alle istituzioni cittadine. Per quanto concerne il caso udinese, con riferimento al funzionamento del consiglio, le informazioni provenienti dagli statuti trecenteschi appaiono tutto sommato limitate. La fonte, conservatasi in un volume pergameneo del fondo Rossiano della Biblioteca Apostolica Vaticana, fu pubblicata nel 1930 da Enrico Carusi e Pietro Sella<sup>79</sup>. Le rubriche che hanno specificamente per oggetto l'organo assembleare sono soltanto due, e tutto sommato trascurabili<sup>80</sup>. Nondimeno, l'istituzione è una presenza ricorrente del dettato statutario. Mancando tuttavia un'articolata normazione *ad hoc*, è necessario analizzare le aree di intervento del consiglio sulla base di riferimenti sparpagliati tra le diverse rubriche<sup>81</sup>, integrandole all'occorrenza con informazioni ricavabili dalle coeve scritture correnti.

---

<sup>79</sup> CARUSI – SELLA, *Statuti di Udine*; per la storia del manoscritto cfr. le pp. III-IV. Il manoscritto non è datato, ma dagli indizi presenti al suo interno è possibile risalire al periodo in cui fu verosimilmente prodotto. Secondo gli editori, il volume fu vergato tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Trecento. La presenza di aggiunte risalenti al 1365, al 1381, e al 1399 dimostrano che il testo fu aggiornato e quindi consultato sino al primo Quattrocento, per poi essere impiegato come base di riferimento per la nuova compilazione del 1425: *Ivi*, pp. VI-VIII. L'edizione degli statuti del 1425 fu curata da Vincenzo Joppi in JOPPI, *Statuta et ordinamenta*.

<sup>80</sup> La prima, intitolata *De consiliariis non venientibus ad consilium* (CARUSI – SELLA, *Statuti di Udine*, p. 97), disciplinava le assenze ingiustificate dei consiglieri. La norma stabiliva che gli inadempienti fossero obbligati al pagamento di un grosso veneziano a titolo di ammenda, da versare in occasione della seduta successiva all'assenza. La rubrica trova un riferimento (un precedente?) in una seduta consiliare della primavera del 1391. In quell'occasione l'assemblea stabilì che le giustificazioni fossero ammesse solo se rientranti in precise fattispecie (assistenza di un parente malato, esequie, nozze). Cfr. *Ann.* X, c. 108v (11 maggio 1391): «Super propositis per dominos .. septem rectores terre, qualiter consiliarii sunt plurimi negligentes ad veniendum ad consilia, ex quo plura bona que agerentur pro statu huius terre et publica utilitate eiusdem retardantur in grave damnum et dispendium tocius comunitatis [...] deliberatum fuit quod quilibet de cetero non veniens ad consilium iustum impedimentum non habens multari debeat pro qualibet vice qua defecerit pena quinque soldorum, limitante iustum impedimento altero istorum modorum posse alegari, videlicet si fuerit extra terram absens a consilio, vel si fuerit infirmus aut impeditus occasione infirmitatis alicuius sui stricti affinis languentis in domo propria aut in associando ad sepulturam cadaver alicuius sui affinis vel vicini, aut propter nupcias talis sui affinis». La seconda rubrica, intitolata *De non audentibus loqui in consilio cum petitur circumcirca* (CARUSI – SELLA, *Statuti di Udine*, p. 97), prescriveva una sanzione per i consiglieri «garulantibus in consilio» nel momento in cui era richiesto il silenzio da parte del camerario, del procuratore o da qualsiasi altro membro dell'assemblea in procinto di intervenire. Per chi arrecava disturbo ai proponenti era prevista una pena contenuta, che ammontava a un denaro. Ben inteso, era concesso scambiare qualche parola a bassa voce, o avvicinandosi all'orecchio del proprio vicino: «salvo si clam et omuteant auriculariter loqueretur cum consocio», recita lo statuto. L'intento era di garantire un livello minimo di disciplina in occasione delle sedute. I *milites*, il capitano patriarchino e il camerario del comune erano immuni dalla sanzione. Le somme ricavate dalla comminazione delle multe confluivano in un fondo destinato all'acquisto del vino che veniva offerto ai membri dell'assemblea in occasione delle riunioni: «Quod bannum per tempora in collationem vini bonis hominibus de consilio expeditur».

<sup>81</sup> Per esempio, dalla rubrica *Quod nemo vicinus vel forensis Deum nec sanctos audeat blasphemare* (una delle prime della compilazione: cfr. CARUSI – SELLA, *Statuti di Udine*, pp. 5-6.), emerge il ruolo dei consiglieri nell'amministrazione giudiziaria. La norma comminava una pena pecuniaria per i colpevoli di bestemmia. Lo statuto ammetteva che la notizia di reato giungesse alle autorità per mezzo di una denuncia privata. Chi intendeva sporgere denuncia era tenuto a presentare la propria deposizione «coram capitaneo et duobus de consilio». La deposizione sarebbe stata sottoposta (diremmo oggi) al segreto istruttorio: «Teneatur in credentia». Su *credentia* e *secretum* cfr. TANZINI, *Il segreto e il pubblico*. L'adozione di questa modalità investigativa – basata sulla denuncia segreta – era prevista per molte altre fattispecie di reato: dalle

A differenza della compilazione trecentesca, gli statuti del 1425, restituiscono alcuni elementi interessanti. Sebbene la loro genesi si collochi poco oltre la soglia temporale che circonda la presente ricerca, vale la pena soffermarsi sul contenuto di alcune rubriche. Peraltro, si tratterebbe di uno strappo del tutto ammissibile metodologicamente, dal momento che la fonte statutaria è il prodotto di una più o meno graduale stratificazione. Nonostante la pubblicazione fosse avvenuta sotto un nuovo dominio politico (quello veneziano), in molti casi la riforma normativa rappresentava l'esito di tendenze manifestatesi già durante i decenni precedenti; senza contare, poi, tutte le numerose norme riprodotte pedissequamente dalla precedente versione.

Due esempi significativi sono dati dalle rubriche *De revellantibus propositiones et deliberationes statum publicum tangentes* e *De revellantibus deliberaciones consiliarias privatas personas tangentes*<sup>82</sup>. Entrambe le norme, si potrebbe dire anacronisticamente, disciplinavano la violazione del segreto d'ufficio. Furono varate dall'arengo del settembre del 1422: in quella occasione l'attività legislativa fu particolarmente vivace, avendo dato origine a ben undici nuovi ordinamenti<sup>83</sup>. Tre anni dopo, quegli stessi ordinamenti confluirono nella nuovo *corpus* normativo. La prima norma sanzionava la propalazione di delibere soggette a riservatezza, comminando ai contravventori una pesante ammenda – ammontante a 50 lire di piccoli (pari 1000 soldi) – una pena aggiuntiva: la proclamazione «alta voce preconia super scalis pro periuro». Il reato difatti presupponeva la violazione del giuramento che vincolava i consiglieri al momento dell'accettazione del mandato istituzionale. La seconda rubrica sanzionava la divulgazione di delibere segrete, ma nello specifico quelle concernenti le persone private. La pena pecuniaria era in questo caso inferiore, ammontando a 160 soldi (ed escludeva la proclamazione pubblica del reo). Il testo chiarisce, tuttavia, che il divieto di divulgazione non riguardava solamente il contenuto dei singoli provvedimenti, ma anche eventuali riferimenti a specifici membri dell'assemblea e in particolare ai pareri che questi avessero espresso in occasione delle votazioni<sup>84</sup>. Entrambe le norme disciplinavano la condotta dei consiglieri, e infatti la pena si applicava a questi ultimi, con lo scopo di preservare l'istituzione – per quanto possibile – e

---

infrazioni in materia di nettezza urbana, alle frodi alimentari, agli incendi dolosi. Cfr. le rubriche *De transeuntibus murum vel fossatum*, p. 13; *De rumore ignis*, p. 14; *De prohiicientibus turpitudinem*, p. 16; *De stercoribus non prohiicientis in stratis*, p. 17; *De prohiicientibus scovacias in stratis publicis*, p. 25; *De ponderatoribus farine, bladi et becarie in fraudem inventis*, p. 31; *Quod nemo audeat mensurare nisi cum mensura bullata comunis*, p. 38; *De non vendendo vinum ultra inpositionem nisi cum mensura*, p. 42; *De hiis qui conducunt bestias extra terram vel exportant*, p. 52; *De facientibus herbam in pratis alienis*, p. 70. L'insistenza su una medesima materia dimostra non solamente una sensibilità particolare del legislatore per certi ambiti di intervento (come la nettezza urbana), quanto il carattere alluvionale della stratificazione normativa degli statuti udinesi, la cui compilazione sfuggiva facilmente a tentativi di razionalizzazione. Cfr. CAMMAROSANO, *Italia medievale*, p. 153.

<sup>82</sup> JOPPI, *Statuta et ordinamenta*, p. 43 (rubrica 74) e p. 44 (rubrica 75).

<sup>83</sup> *Ann.* XXIII, cc. 3r-7r; le rubriche qui considerate si trovano alle cc. 4v e 5r.

<sup>84</sup> Così nella fonte: «Neque etiam pandere et revellare coauditores favorabiles vel contrarios dicendo: “talīs fuit tibi favorabilis vel talīs fuit tibi contrarius”».



prevenire influenze esterne. Un'accortezza che di fatto era già emersa nel corso del Trecento. Il 4 novembre del 1388 il consiglio deliberò all'unanimità l'obbligo di mantenere il segreto su quanto discusso e deciso in assemblea, stabilendo – allora – una pena salatissima per i contravventori: cento ducati, una somma notevole che a quell'altezza cronologica corrispondeva a 8400 soldi<sup>85</sup>. In caso di insolvenza il reo sarebbe stato proclamato falsario e quindi incarcerato per sei mesi<sup>86</sup>.

### 2.3.2. Oltre gli statuti: una sondaggio delle coeve scritture comunali

Tra le menzioni più risalenti del consiglio udinese, vi è una testimonianza del 1291. In quell'anno il patriarca Raimondo della Torre concesse «hominibus, consilio et comuni terre Utinensis» la facoltà di amministrare autonomamente le entrate daziarie del centro urbano. Il documento, ben noto alla storiografia locale, si conserva tra le carte del notaio Francesco di Nasutto da Udine<sup>87</sup>. L'assemblea compare come elemento di una triade istituzionale: la popolazione urbana (*homines* senza specifiche circa l'iscrizione alla vicina, ma che si presume siano residenti nella *terra*); quindi, l'organo collegiale; infine, il *comune terre* – la comunità politica e territoriale intesa come totalità interconnessa dei suoi elementi costitutivi (uomini e istituzioni). Da quel momento il consiglio, in quanto beneficiario dell'atto di concessione, avrebbe esercitato un ruolo ancora più attivo nell'amministrare il gettito fiscale della città. Il più antico registro di *cameraria* (a tutt'oggi la più antica fonte di matrice comunale conservatasi) ne dà ampia prova<sup>88</sup>. Le note di spesa, tuttavia, permettono di indagare anche altre aree di intervento dell'assemblea. Una posta risalente al 1° luglio del 1298 ricorda una missione compiuta a Valvasone (località situata a ovest di Udine, appena al di là del fiume Tagliamento), organizzata allo scopo di dirimere un dissidio sorto in materia giurisdizionale. La delegazione fu inviata «de mandato consilii»<sup>89</sup>, dischiudendo alcuni episodi della diplomazia comunale duecentesca, ancora fortemente limitata all'ambito locale (un aspetto poi ricorrente dei registri di delibere conservati a partire dalla metà del Trecento).

Nonostante il consiglio rappresenti un elemento costante sullo sfondo dell'azione amministrativa (il suo operato è ricordato complementariamente a quello del gastaldo patriarchino, ufficio allora

---

<sup>85</sup> DAVIDE, *Lombardi in Friuli*, p. 350.

<sup>86</sup> JOPPI, *Statuta et ordinamenta*, p. 44 con rimando ad *Ann.* IX, c. 60r.

<sup>87</sup> Una recente edizione in BLANCATO - VITTOR, *Nicolò da Cividale*, pp. 285-287 (doc. 42, qui p. 286). Cfr. inoltre SCARTON, *Introduzione*, p. 30.

<sup>88</sup> Cfr. GIANESINI, *Le camerarie di Oldorico*.

<sup>89</sup> GIANESINI, *Le camerarie di Oldorico*, p. 16: «Dedi Iacopo Buçie qui missus fuit Walvesonum de mandato consilii ad dominum Symonem [da Cuccagna] et fratres pro predicta excusatione». L'*excusatio* proviene dal gastaldo di Udine, Pietro di Savorgnano, «qui accusatum erat eidem falso de morte Françutti de Salto eo quod ipsum fecisset destrui indebite et contra iusticiam».

detenuto da *dominus* Pietro di Savorgnano<sup>90</sup>), la fonte fiscale non riporta notizie più specifiche circa la composizione dell'assemblea. In quegli anni, i quadri amministrativi venivano rinnovati intorno al mese di maggio. Nel medesimo registro, in data 4 giugno 1298, si trovano riferimenti a un *consilium antiquum* e a uno *novum*. Sebbene la formulazione dia adito ad alcuni dubbi, è plausibile che con la prima dicitura si indicassero i membri dell'amministrazione uscente. L'adunanza, difatti, era stata convocata in occasione della rendicontazione di fine mandato del camerario<sup>91</sup>. L'ipotesi sembra trovare conferma in un registro di *cameraria* di qualche decennio più tardo, quello dell'annata 1333-1334<sup>92</sup>, dove si legge di un'assemblea a cui presero parte «*homines novi et veteris consilii terre Utini ac alii*»<sup>93</sup>. Tra i vari aspertti degni di nota, il passo testimonia che all'epoca l'adunanza (forse proprio in virtù del suo contenuto numero di membri) poteva tenersi tranquillamente in abitazioni private: nel caso specifico, nell'abitazione di Manino da Cremona, *magister phisicus*<sup>94</sup>. Inoltre, ed è un aspetto che si risconterà poi assiduamente, la fonte documenta l'uso di estendere la partecipazione (magari soltanto passiva, da testimone) a membri non ordinari della stessa, coloro che la fonte ricorda come «*aliis non existentibus de consilio*».

Per avere qualche notizia in più sulla composizione dell'assemblea, se non altro a livello quantitativo, occorre avanzare verso la seconda metà del secolo. In un registro di *cameraria* di poco posteriore, risalente al 1346, si trova un primo accenno alla (ristretta) composizione numerica dell'istituzione, che al tempo contava soltanto dodici membri ordinari<sup>95</sup>. I loro nomi sono tuttavia omessi. Per gettare luce sull'identità dei consiglieri è necessario esaminare gli *annales*. Da un verbale del 4 gennaio 1350 («in pleno consilio terre Utini») emergono i nominati dei nuovi *consultores consilii*<sup>96</sup>. La fonte attesta che l'assemblea si divideva in due sezioni: sei consiglieri *de castro* e sei

---

<sup>90</sup> Sul quale cfr. ZENAROLA PASTORE, *I Savorgnan nel secolo tredicesimo*.

<sup>91</sup> GIANESINI, *Le camerarie di Oldorico*, p. 14: «In primis die IIII intrante iunio pro prandio Comunis eo die cum facta fuit ratio per Oldoricum camerarium Comunis Utini de anno proximo preterito in domo mei Francisci coram domino Petro castaldione et consilio antico et novo Comunis Utini marc. denarior. IIII et den XV».

<sup>92</sup> BCUD, *FP*, ms. 882.II.

<sup>93</sup> *Ivi*, c. 60r (11 febbraio 1334): «In Utino, in domo magistri Manini phisici ubi fit consilium. Coram discreto viro Henrico dicto Sontachino notario vicegastaldione pro nobili viro domino Sagino de Zamorellis de Parma gastaldione Utini ac dominis Federico de Savorgnano, Odoricho notario, nec non discretis viris dominis Osvaldo dicto Pitta, Henrico Sontachino predicto, Benvenuto notario condam Stephani pelliparii ac Morondo condam Valesii iuratis anni nunc preteriti, et Viviano condam Machalini procuratore ipsius anni preteriti et dominis Odoricho Miullitta et Nicolao filio olim Peverutti iuratis anni nunc presentis ac Odoricho dicto Saraceno de Vicencia procuratore huius anni presentis ac hominibus novi et veteris consilii terre Utini ac aliis non existentibus de consilio. Ibiq; ad sonum campane ad hoc specialiter more solito congregatis et convocatis, facta et sumata ac posita racione dati et recepti tocuis anni nunc preteriti per discretum virum Zenellussium camerarium». La fonte è stata analizzata in GLAVINA, *I quaderni*.

<sup>94</sup> Cfr. FAINI - SCARTON, *Palazzi comunali o case della comunità?*, pp. 87-88.

<sup>95</sup> BCUD, *FP*, ms 882.III, c. 42v (26 novembre 1346): «Item die XXVI mensis novembris dedit de mandato duodecim de consilio Ayncillo de Osteric pro satisfatione unius equi a balistra perdit in servicio comunis quando ille de Spegnimbergo habuit conflictum marchas soldorum v ½».

<sup>96</sup> MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*, p. 273.

*de mercato*. La prima sezione – verosimilmente rappresentativa dei detentori di abitanze – comprendeva Nicolussio Orbitti, Gioachino q. Ropretto *de castro Utini* (un Arcoloniani<sup>97</sup>), Rigus Andriotti, Giovanni Pulizuta, Giovanni *de castro* e un non meglio specificato *Christofolus*. Nomi che tutto sommato non ci dicono molto: ad eccezione dell’Orbitti, del quale si hanno maggiori notizie, gli altri sono volti dai connotati più sfocati<sup>98</sup>. Allo stesso modo, sfuggono i trascorsi dei *consultores de mercato*. Essi sono *Belloniusius*, Giovanni Soldanieri, Guecello da Varmo, Nicolussio di maestro Aulino, Francescutto *Mulicutti*, Leonarduccio da Percoto. L’incarico avrebbe avuto durata semestrale, estendendosi sino «ad primum medium mensis maii». E difatti, più o meno come previsto, il 17 giugno dello stesso anno, la comunità si riunì in assemblea per conferire i nuovi mandati<sup>99</sup>. La fonte anche in questo caso riporta una distinzione tra due categorie di *consiliarii* (sinonimo di *consultores*), con una minima differenza: vi sono i *consiliarii castri* e i *consiliarii terre*. I *de castro* sono: Guicarduccio Andriotti; Giovanni di Ropretto, Leonardo di Brasino, Martino di domino Giacomino, Francescutto d. Giovanni *Cuculute*, Giovannino Orbitti. I *consiliarii terre* sono Guglielmo di maestro Gerardino, Luigi da Genova, Pietro *Vaurinus*, Ottobono Belloni, Francesco da Nimis, Giovanni *Ravanus* (Ravani). Oltre ai *consiliarii* si nominano anche i *procuratores*: due, di cui, uno *procurator in castro* (*Utucius Guicardi*) e l’altro *procurator in Mercato Novo* (Candido speciale). Quindi sono nominati quattro giurati, che pronunciano il loro giuramento. Essi sono Comuccio *de burgo* (forse borgo Gemona); Ettore Miulite; Nicoluccio di maestro Aulino, Venuto q. Domenico *de Camino*.

Negli anni successivi, tuttavia, la divisione in consiglieri di castello e consiglieri di borgo/mercato scompare. I motivi non sono chiari. È probabile che questo criterio di rappresentanza topografica fosse divenuto obsoleto, o comunque insufficiente a rappresentare adeguatamente una realtà sociale e istituzionale in rapido mutamento. Evidentemente a metà del secolo la dualità *castrum-burgus* era ancora percepita come orientamento per strutturare l’assemblea. In seguito si sarebbe implementata una divisione più aderente alla fisionomia urbanistica: un’iscrizione per *quintiere*, in cui ciascun consigliere sarebbe stato associato al borgo di appartenenza. Questa struttura appare esplicitamente nelle fonti del primo Quattrocento ma non si esclude che essa fosse stata messa in pratica già nei

---

<sup>97</sup> L’identità completa è desumibile da un passo successivo. MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*, p. 415: «Iohachinus quondam Ropretti de castro Utini». Secondo alla curatrice dell’edizione si tratterebbe di un Arcoloniani (cfr. *Ivi*, p. 211, nota 476).

<sup>98</sup> L’Orbitti fu uno dei protagonisti principali della politica udinese del pieno Trecento. Prese parte alle riforme normative della *terra* (cfr. *Ann.* II, c. 149r, 3 maggio 1356; e *Ivi*, c. 178r, 20 agosto 1358) a missioni diplomatiche (per esempio a Venezia: cfr. *Ann.* II, c. 247r, 23 agosto 1359) e a delegazioni di rappresentanza in parlamento (per esempio cfr. *Ann.* II, c. 248v, 13 settembre 1359). Morì nel 1371. Nel suo testamento (BCUd, *FJ*, ms. 697, vol. III, perg. *sub data* 2 febbraio 1371) istituì suoi eredi universali i nipoti «Franciscuttum, Nicolaum, Iacomucium, Simonem et Bellonum, fratres eiusque nepotes et filios quondam domini Iohannini Orbitti de Utino».

<sup>99</sup> MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*, p. 324.

decenni precedenti (dal tardo Trecento, per intenderci). Le liste risalenti a quel periodo attestano la divisione per quartiere in maniera sporadica, forse perché in corso di sperimentazione e quindi anche di assestamento nelle fasi di produzione documentaria. Nel maggio del 1362, per esempio, in occasione della promulgazione degli ordinamenti di giustizia che regolavano l'operato del capitano<sup>100</sup>, presero parte all'adunanza anche alcuni delegati dei borghi intrinseci, in numero di dieci per ogni *quintiere*. Aprire le assemblee civiche a contributi "esterni" – *ultra conscilium*, secondo la formula ricorrente nelle fonti – era un costume praticato un po' in tutto il mondo comunale. Come ha rilevato Michel Hébert, questa usanza, soprattutto in occasione di ricorrenza particolarmente solenni (quali appunto, la promulgazione di statuti e riformazioni) o di momenti di estrema necessità, fungeva da «supplemento di legittimità»<sup>101</sup>, conferendo alle decisioni prese una più solida corroborazione proprio in virtù della partecipazione allargata. Nel marzo del 1365 – per citare ancora un esempio udinese – furono riformati gli ordinamenti daziari sulle importazioni del vino. La questione era di grande importanza, trattandosi del maggior cespite di entrata della *terra*. Non sorprende constatare che l'adunanza convocata nel refettorio della chiesa di San Francesco avesse goduto di una nutrita partecipazione popolare. Il cancelliere del comune ebbe cura di sottolineare che le nuove misure erano state prese con il coinvolgimento non solo delle istituzioni ordinarie, ma anche con il consenso dei soggetti esterni intervenuti eccezionalmente<sup>102</sup>. Le esigenze di apertura assembleare, così come la diffusione del principio maggioritario e della finzione giuridica sottesa alla rappresentatività<sup>103</sup>, non erano fenomeni estranei alle assemblee civiche del Friuli patriarchino. Le comunità urbane del patriarcato, per quanto inquadrare in un contesto istituzionale di matrice principesca, non si discostavano dalle coeve realtà comunali della penisola. Udine, nel suo sviluppo a tratti anche sperimentale, dimostrò di essere una realtà dinamica e ricettiva, in grado di adeguare rapidamente la sua fisionomia istituzionale ai cambiamenti sociali in atto.

---

<sup>100</sup> Fonte già discussa in § 1.3. Per l'edizione cfr. il documento 1 in appendice.

<sup>101</sup> HÉBERT, *Conclusions*, p. 338: «Cet effort structurel se voit également soutenu par l'adjonction, dans les conseils, de groupes d'invités, assurant un supplément de légitimité dans des circonstances exceptionnelles: *citati* ou *adjuncti* et autres *capita hospitii* en Provence, probes hommes adjoints aux *paers* et conseillers en Catalogne, *cerna* à Capoue, *bourgeois mandés* à Paris, *prud'hommes* en Rouergue».

<sup>102</sup> *Ann.* IV, c. 94r (14 marzo 1365): «Determinatum et reformatum per prefatos dominos capitaneum, conscilium et predictos alios ultra conscilium in grande copia congregatos». Lungo i margini sono registrati 98 nominativi. Riporto infine un altro caso di convocazione "allargata", più tardo, riguardante la designazione dei *deputati ad regimen terre*: cfr. *Ann.* VIII, c. 246r (19 luglio 1387): «In quo quidem consilio [...] representante totam comunitatem et universitatem terre Utini, quorum aliqui *pro maiori solempnitate*, ultra sive extra consuetum numerum consiliariorum consilii ordinarii convocati fuerunt». Il corsivo è mio.

<sup>103</sup> *Ann.* v, c. 4r (12 ottobre 1369). L'assemblea, riunitasi «in cancellaria ubi sepius solet celebrari consilium», deliberò il rilascio di una quietanza a Federico q. Odorico di Filippussio de' Ranierotti circa l'ufficio di cameraria da lui svolto precedentemente. L'atto avvenne al cospetto del capitano, Zannino da Prata, dei nobili Francesco e Federico di Savorgnano, rispettivamente padre e figlio, e dei consiglieri riuniti (dei «*pluribus consiliaribus*» si riporta un elenco parziale di diciassette nomi), specificando che «*interfuerunt ultra quam due partes facientes et representantes conscilium et universitatem totam ipsius terre Utini*».

### 2.3.3. La composizione “ordinaria” dell’assemblea: le liste del periodo 1386-1420

Gli elenchi in forma di lista contenenti i nominativi degli ufficiali e dei consiglieri comunali fanno la loro comparsa, nel panorama documentario udinese, soltanto nel tardo Trecento. La lista più antica di cui si dispone risale al 1386 (cfr. figura 2). In seguito, questa forma documentaria è attestata con regolarità per buona parte del trentennio successivo. L’analisi che seguirà si basa sulle 29 annate disponibili per il periodo 1386-1420<sup>104</sup>. Lo studio delle liste (anche solamente dal punto di vista diplomatistico) offre un’idea chiara di quanto, fra i secoli XIV e XV, l’istituzione consiliare fosse soggetta a numerosi assestamenti strutturali. Fu un processo di costruzione istituzionale e al contempo di perfezionamento della produzione documentaria. Prendendo a titolo di esempio la lista più risalente, si rileva una struttura testuale dai tratti essenziali: un protocollo poco sviluppato, di poche righe, e una parte centrale, formata dagli elenchi veri e propri, disposti su due o più colonne. Nella colonna di sinistra, affiancata dalla nomenclatura dei diversi uffici dell’organigramma (*camerarius*, *procuratores*, etc.), sono riportati i nominativi degli *officiales*. Nella colonna di destra sono disposti i nominativi dei *consiliarii*. L’ossatura della tipologia documentaria è questa, e tale si manterrà – con aggiustamenti non troppo vistosi – nei riscontri successivi. La *mise en page* presenta una disposizione ordinata degli elementi testuali. L’elenco degli *officiales* precede sempre quello dei *consiliarii*. L’ordine delle magistrature mantiene anch’esso un ordine abbastanza preciso: il *camerarius* precede sempre i due *procuratores*, i quali a loro volta precedono i *cancellarii* (a volte detti *notarii*); seguono gli *iudices in criminalibus* e gli *iurati in civilibus* (distinzione introdotta a metà degli anni Settanta del Trecento<sup>105</sup>); quindi gli ufficiali *ad negocia pupillorum* e quelli *super pace*; infine, gli ufficiali *calculatores rationum comunis* (attestati a partire dal 1392) e quelli *super nuptiis*, o *ad matrimonia* (dal 1416). La sequenza sembrerebbe basarsi sull’antichità di ciascun ufficio: dai più risalenti, a quelli più recenti. Le variazioni sono poche: a volte l’ordine tra *iudices* e *iurati* può essere invertito; così come tra ufficiali *super pace* e *ad negocia pupillorum*. A partire dal 1419, nelle liste comunali compare il *camerarius fabrice ecclesie maioris*, figura istituzionale peraltro già attestata in precedenza ma attraverso menzioni sporadiche<sup>106</sup>; il suo ufficio precede quello del *camerarius*

<sup>104</sup> I riferimenti alle fonti sono i seguenti: *Ann.* VIII, c. 298v (1386-87); VIII, c. 305r (1387-88); IX, c. 54v (1388-89); X, c. 74r (1390-91); X, c. 237r (1392-93); XI, c. 25r (1393-94); XI, c. 101r (1394-95); XII, c. 85r (1396-97); XIII, c. 1r (1397-98); XIII, c. 81r (1398-99); XIII, c. 225r (1399-00); XIV, c. 89r (1400-01); XIV, c. 258r (1401-02); XIV, c. 388r (1402-03); XV, c. 142r (1403-04); XV, c. 300r (1404-05); XVI, c. 95r (1405-06); XVI, c. 146r (1406-07); XVI, c. 313r (1407-08); XVII, c. 120r (1408-09); XVII, c. 318r (1409-10); XVIII, c. 103r (1410-11); XVIII, c. 406r (1412-13); XIX, c. 244r (1414-15); XX, c. 179r (1415-16); XX, c. 337r (1416-17); XXI, c. 51r (1417-18); XXI, c. 196r (1418-19); XXI, c. 356r (1419-20). Mancano le annate 1389-90, 1391-92, 1395-96, 1411-12; l’annata 1413-14, pur essendosi conservata (*Ann.* XIX, c. 198r), è stata scartata ai fini dell’analisi a causa dei guasti materiali, che ne pregiudicano nettamente la lettura.

<sup>105</sup> Cfr. § 3.1.2.

<sup>106</sup> Per esempio in *Ann.* XVI, c. 67v (19 giugno 1405): «Super propositis per ser Nicolaum de Toppo tamquam camerarium fabrice ecclesie Sancte Marie de hac terra».

*comunis*. L'ordine dei nominativi, invece, rispetta la titolatura del singolo<sup>107</sup>. A ben guardare, tuttavia, il rispetto dell'ordine gerarchico non sembrerebbe essere poi così rigido. I nomi propri sono spesso preceduti da titoli generici: *dominus* (una *d* di forma onciale spesso puntata), *ser* (nella consueta forma di una *s* maiuscola tagliata trasversalmente), *magister* (scritto per esteso, oppure indicato con una *m* a cui viene sovrapposto un *titulus* ondulato). In numerosi casi il nome non è preceduto da nessuno di questi tre titoli. Di norma, il titolo di *dominus* precede quello di *ser*, il quale precede quello di *magister*, ma si tratta più di una tendenza che non di una regola rigida. Le eccezioni sono infatti numerose. Il titolo di *dominus* spetta ai giuristi, e in tal caso l'uso è sistematico; con minore sistematicità viene applicato ai *nobiles viri*<sup>108</sup>. Per quanto riguarda il titolo di *ser*, il suo utilizzo è fluido e oscillante. È difficile stabilire se sia attribuito a una fisionomia sociale ben definita; pare assai più probabile ricondurlo all'appartenenza a un notabilato urbano dai contorni fluidi. Il titolo di *magister*, al contrario, è riservato solo ed esclusivamente ai professionisti. Si tratta di titolari di botteghe e di lavoratori appartenenti al mondo produttivo della città: artigiani del cuoio, dei pellami, dei tessuti, fabbri, falegnami etc. Il ricorso a questa triade è attestata un po' in tutte le liste analizzate, sebbene il suo utilizzo si faccia più rigoroso e sistematico dal secondo decennio del Quattrocento. È probabile che l'indicazione o meno del titolo, in taluni casi, potesse dipendere dalla sensibilità del cancelliere incaricato dell'estensione del documento. Per esempio, nel 1401-1402 soltanto nove consiglieri su quarantadue presentano il prefisso (sei quello di *ser*, tre quello di *magister*); nel 1408-1409 sono attestati soltanto cinque consiglieri titolati, dei quali due *dominus* e tre *ser* (a fronte di nomi ricorrenti nelle liste precedenti o in quelle successive).

Un'innovazione importante riguarda proprio l'elenco dei consiglieri. A partire dall'annata 1412-1413 i nominativi si presentano raggruppati sulla base del *quintiere* di appartenenza. L'ordine con cui si succedono i nomi dei *quintieri* (Borgo Aquileia, Borgo Gemona, Borgo Grazzano, Mercato Nuovo, Mercato Vecchio) varia in maniera del tutto casuale. L'introduzione di un criterio di inquadramento topografico nella struttura diplomatistica dei documenti, rispondeva a un'evenienza politica di quegli anni. A partire dal 1412 si registra un allargamento, soprattutto in termini quantitativi, della platea dei seggi in consiglio. Ciò avvenne in seguito alla cacciata del nobile Tristano Savorgnan, bandito nel gennaio di quell'anno, e al riallineamento politico della città, entrata nell'orbita imperiale. Una porzione non indifferente della classe dirigente, ostile alla casata aristocratica e ben rappresentata nel collegio dei *deputati ad regimen terre* (organo politico che si prenderà in esame nel prossimo

---

<sup>107</sup> Per Gemona, ma con forti analogie rispetto al caso udinese, cfr. FRESCHI, *I sudditi al governo*, pp. 95-113; per una comparazione con le aree montane della Lombardia cfr. DELLA MISERICORDIA, *Distinzione aristocratica e titolatura*, pp. 41-69; in generale cfr. MINEO, *Stato, ordini, distinzione sociale*.

<sup>108</sup> Un esempio: Moschino Della Torre, a volte qualificato con il titolo di *dominus* (annate 1406-07, 1409-10, 1416-17), altre volte con il titolo di *ser* (annate 1407-08, 1414-15, 1415-16).

capitolo), attuò intenzionalmente l'apertura dell'istituzione consiliare – formalmente complementare al *regimen*, ma di fatto subordinata alla direzione politica imposta dallo stesso – al fine di garantire la stabilità del governo cittadino. L'aumento della base numerica risulta evidente proprio a partire da quella congiuntura (cfr. grafico 1). Dopo aver oscillato per una ventina di anni intorno ai quaranta membri (ad eccezione del 1390, con 61 consiglieri attestati), il numero degli effettivi diventa 65 nel 1412; 91 nel 1416; 103 nel 1419. Se a questo ampliamento quantitativo corrispondesse un'altrettanto effettiva partecipazione al potere decisionale, è questione non del tutto pacifica (e che in ogni caso sarà ripresa prossimamente). Ciò che al momento più interessa è la composizione dell'assemblea<sup>109</sup>.




Grafico 1 – Andamento della composizione numerica del consiglio tra il 1386 e il 1420.

<sup>109</sup> Per quanto riguarda l'analisi diplomatica delle liste è possibile aggiungere ulteriori informazioni. Oltre alle innovazioni menzionate nel testo si possono segnalare altre integrazioni alla struttura base di questi documenti. La parte del documento più interessata da aggiunte e modifiche è il protocollo. Esso, come si è detto, è costituito nella sua forma standard da poche righe (quattro o cinque: così nei documenti del 1386-1391). Oltre all'*invocatio* sono sempre indicate le coordinate spazio-temporali e la funzione dell'arengo riunito. A partire dall'annata 1392-93 sono documentate due novità: l'indicazione del millesimo, che precede (anche se non sempre) il protocollo, posizionandosi *en vedette* lungo il margine superiore; l'indicazione della presidenza dell'assemblea (compito che spettava al capitano), introdotta dal consueto avverbio *coram*. A partire dal 1400-01 viene introdotta una formula (soggetta peraltro a numerose varianti) volta a propiziare la reggenza della terra: «divina gracia largiente ad honorem et laudem ipsius sanctissime deitatis regimini fructuoso et laudabili huius terre Utini». Dal 1401-02 si introduce una formula per enfatizzare la partecipazione ampia e numerosa della comunità: «Ubi interfuit copia et multitudo tam nobilium quam popularium civium in numero copioso». Dal 1404-05 si aggiunge un'ulteriore *invocatio*, dedicata alla Vergine, e posta in apertura del documento: «Virgo Maria sit nobis salus et via bene principiandi»; la stessa *invocatio* si cristallizzerà nella formulazione «adsit principio Virgo beata meo», a volte preceduta dal *signum crucis*. Dal 1412-13 (annata importante e di svolta, come si è detto) si introduce una formula di devozione dell'imperatore Sigismondo volta a sottolineare l'aderenza della città al partito suo partito, di cui illustro rappresentante fu appunto il patriarca Ludovico di Teck: «ad felicem statum et honorem serenissimi et invictissimi principis et domini nostri domini Sigismundi Dei gracia Romanorum regis semper augusti ac Ungarie et cetera regis, necnon illustris principis ac reverendissimi in Christo patris et domini nostri domini Ludovici ducis de Deck Dei gracia Sancte Sedis Aquilegensis dignissimi patriarche electi ac ipsius Aquilegensis Ecclesie atque conservationem libertatis totius Patrie Foriuli et presertim huius nostre terre Utinensis». Dal 1414 si registra un'innovazione della formula *copia et multitudo*: si riporta un elenco parziale dei partecipanti all'arengo, introdotto e concluso dalle parole «interfuerunt nobiles, honorabiles et providi cives infrascripti [...] et alii quam plurimi cives tam nobiles quam populares in multitudine copiosa».

Dalle ventinove annate considerate sono stati estrapolati 1492 mandati, riconducibili a un totale di 377 nominativi. Mediamente, ciascun consigliere ha ricoperto la carica per quattro volte. Prendendo questa media come soglia di riferimento, risulta che il numero di consiglieri che hanno svolto un numero di mandati maggiore o uguale a quattro è di 157 su 377, corrispondente a circa il 42% del totale. A questa quota di nominativi sono riconducibili 1128 mandati su 1492 (pari a circa il 76% del totale). Detto in altri termini, la maggioranza dei mandati del periodo 1386-1420 è riconducibile a una quota di minoranza dei nominativi registrati, il che potrebbe già di per sé suggerire una chiave di lettura “oligarchica” della classe dirigente. A questo punto occorre chiedersi quali siano i nominativi “maggiormente rappresentativi” del ceto politico locale. Le presenze ricorrenti sono numerose. Tra queste, alcune presentano carriere pluridecennali in seno al consiglio cittadino: Andrea di Martino da Paona ricoprì l’incarico per quindici volte<sup>110</sup>; Cristoforo Cignotti, Giacomo da Montegnacco e Stefano Sbrugli per sedici<sup>111</sup>; Onofrio da Panzano per diciassette<sup>112</sup>; Nicolino Della Torre per diciotto<sup>113</sup>; Gregorio Arcoloniani per venti<sup>114</sup>; infine, il caso più notevole, Giovanotto di Buono (o di Bene) per ventidue volte<sup>115</sup>. Al contrario, molte presenze risultano più sporadiche, e per cause non necessariamente riconducibili a una minore incidenza (o a un minore interesse del soggetto a incidere) sulla scena politica. Si tratta dopo tutto di un campione che copre un arco cronologico limitato a poco più di un trentennio. Alcuni nominativi riscontrati nelle liste degli anni Ottanta o dei primi Novanta del Trecento non si ritrovano in quelle successive e le ragioni dell’assenza possono essere tra le più varie: ritiro per sopraggiunti limiti di età, decesso, esclusione dalla comunità per ragioni politiche, motivi familiari, e via dicendo. Sul versante cronologico opposto (gli anni dieci del Quattrocento), la minore ricorrenza di certi nominativi può essere dovuta al fatto che i soggetti interessati avessero intrapreso la carriera politica soltanto da poco<sup>116</sup>. Insomma, un’analisi prettamente quantitativa non

---

<sup>110</sup> Nelle annate 1387-88, 1392-93, 1397-98, 1398-99, 1399-00, 1401-02, 1402-03, 1403-04, 1404-05, 1405-06, 1407-08, 1408-09, 1409-10, 1410-11, 1414-15.

<sup>111</sup> Cristoforo Cignotti compare nelle annate 1386-87, 1387-88, 1390-91, 1393-94, 1396-97, 1397-98, 1398-99, 1400-01, 1403-04, 1405-06, 1406-07, 1407-08, 1412-13, 1414-15, 1415-16, 1419-20. Giacomo da Montegnacco nelle annate 1387-88, 1388-89, 1390-91, 1398-99, 1401-02, 1403-04, 1405-06, 1406-07, 1407-08, 1410-11, 1412-13, 1414-15, 1416-17, 1417-18, 1418-19, 1419-20. Stefano Sbrugli nelle annate 1392-93, 1396-97, 1397-98, 1399-00, 1400-01, 1401-02, 1403-04, 1404-05, 1405-06, 1406-07, 1407-08, 1408-09, 1409-10, 1410-11, 1415-16, 1416-17.

<sup>112</sup> Nelle annate 1390-91, 1393-94, 1396-97, 1397-98, 1399-00, 1400-01, 1401-02, 1402-03, 1403-04, 1404-05, 1406-07, 1407-08, 1408-09, 1409-10, 1410-11, 1412-13, 1414-15.

<sup>113</sup> Nelle annate 1387-88, 1392-93, 1393-94, 1394-95, 1396-97, 1397-98, 1398-99, 1400-01, 1401-02, 1402-03, 1404-05, 1405-06, 1408-09, 1410-11, 1414-15, 1416-17, 1417-18, 1419-20.

<sup>114</sup> Nelle annate 1390-91, 1392-93, 1393-94, 1394-95, 1396-97, 1397-98, 1398-99, 1399-00, 1400-01, 1401-02, 1402-03, 1403-04, 1404-05, 1405-06, 1406-07, 1407-08, 1408-09, 1417-18, 1418-19, 1419-20.

<sup>115</sup> Nelle annate 1387-88, 1388-89, 1390-91, 1392-93, 1393-94, 1394-95, 1396-97, 1398-99, 1399-00, 1400-01, 1401-02, 1402-03, 1403-04, 1404-05, 1405-06, 1407-08, 1408-09, 1410-11, 1414-15, 1415-16, 1416-17, 1417-18.

<sup>116</sup> È il caso, per citare un esempio, del nobile Carlo Della Torre, appartenente a una delle principali famiglie aristocratiche della regione. I suoi mandati consiliari risalgono alle annate 1417-18, 1418-19, 1419-1420 (sempre nelle liste di Borgo Grazzano).



può che restituire un quadro parziale. Va necessariamente affinata. Quanti consiglieri sono riconducibili a un medesimo gruppo parentale? Quante famiglie e quanti componenti di ciascuna famiglia detenevano una posizione in consiglio? Quanti erano i professionisti? E a quale settore lavorativo appartenevano? Si riscontrano dei momenti in cui il loro numero è maggiore? Proviamo ad andare più a fondo. Prendiamo come primo criterio di analisi l'associazione parentale dei singoli consiglieri (cfr. tabella 2). Il campione preso in esame è costituito da quaranta famiglie, per un complessivo di 787 mandati (circa il 53% del totale). In molti casi i gruppi parentali sono stati individuati sulla base di forme cognominali consolidate. Tra gli esempi autoctoni si possono ricordare gli Arcoloniani, gli Andriotti, i Miulite, gli Uccellis.

Famiglia	Annate	Esponenti	Nomine	Famiglia	Annate	Esponenti	Nomine
Andriotti	22	7	27	Manin	18	4	18
Arcoloniani	27	4	33	Marchisina	12	3	14
Baldana	11	2	11	Miulite	16	2	20
Belloni	10	1	10	Montegnacco	19	3	25
Bertolini	19	(5)	30	Monticoli	4	1	4
Bevilacqua	14	2	16	Orbitti	10	2	10
Bombeni	15	3	15	Ottacini	16	3	16
Bredis	13	3	13	Panzano	19	2	24
Brunacci	13	3	14	Paona	26	7	32
Candidi	24	7	36	Percoto	16	4	18
Casinis	8	1	8	Remanzacco	7	2	7
Castellerio	12	3	13	Savorgnan	12	(3)	16
Cavalcanti	22	5	28	Sbrugli	19	2	19
Cignotti	21	3	23	Scarparia	12	1	12
Del Torso	22	5	33	Soldanieri	11	2	12
Della Torre	28	5	41	Tialdi	13	1	13
Fagagna	20	(5)	30	Tinghi	12	2	12
Gubertini	14	3	14	Toppo	21	3	21
Lissone	12	1	12	Uccellis	26	6	30
Maestro Lazzaro	23	3	24	Valentini	25	5	33
<b>Totale</b>				40	-	129	787

Tabella 2 – Le famiglie maggiormente rappresentate in consiglio (1386-1420)

Tra le famiglie di origine non locale, ma altrettanto ben radicate nel tessuto sociale urbano (e più latamente regionale), si possono ricordare le famiglie Della Torre e da Paona, entrambe di origine

lombarda, e quelle toscane dei Cavalcanti e dei Soldanieri<sup>117</sup>. In taluni casi la forma cognominale è in fase di assestamento, oscillando tra la forma patronimica vera e propria e quella gentilizia: Cignotti (da Cignotto *porcarius*; poi frequentemente indicati come *de Cignottis*), Manin (da Manino da Firenze; a volte *de Maninis*). In assenza dei patronimici, accertare l'appartenenza di un singolo soggetto a una determinata famiglia può risultare più complicato. Si tratta, per lo più, di casi dubbi in cui la forma cognominale coincide con il complemento di provenienza. Un esempio riguarda i da Fagagna, o gli stessi Savorgnan (non si esclude infatti che la locuzione *de Savorgnano* possa indicare semplicemente l'origine geografica<sup>118</sup>). Per quanto concerne questi ultimi, l'appartenenza alla consorzeria nobiliare è verificata solamente per tre soggetti: Nicolo q. *dominus* Tristano, Federico q. Federico di Bello, Folchero (nella tabella soprastante il numero di casi "ambigui" è riportato tra parentesi).

Sulla base del numero dei singoli esponenti, le famiglie maggiormente presenti in consiglio sono gli Andriotti, i Candidi, i da Paona (tutte e tre con 7 membri)<sup>119</sup>; gli Uccellis (con 6 membri)<sup>120</sup>; i Bertolini, i Cavalcanti, i Della Torre, i Del Torso, i Valentini (con 5 membri)<sup>121</sup>; gli Arcoloniani, i Manin, i da Percoto (con 4 membri)<sup>122</sup>. Sulla base del numero di mandati conseguiti, le famiglie maggiormente rappresentative sono i Della Torre (41 mandati), i Candidi (36), gli Arcoloniani (33), i Del Torso (33), i Valentini (33), i da Paona (32), gli Uccellis (30), etc.

I mandati totalizzati rappresentano, in termini percentuali, quote dal valore infimo se rapportate al totale. Ciò che conta realmente è la longevità e la persistenza di ciascuna famiglia in seno all'istituzione. L'esempio dei Della Torre è particolarmente efficace: con cinque esponenti e un totale di 41 mandati da consigliere (poco meno del 3% del totale), la famiglia risulta una presenza costante

---

<sup>117</sup> Sulle presenze lombarde nel Friuli patriarchino cfr. DAVIDE, *Lombardi in Friuli*; per quanto concerne quelle toscane cfr. *I Toscani nel patriarcato*.

<sup>118</sup> È il caso di *Tintinus de Savorgnano*, attestato nel 1386-87, 1387-88, 1390-91, 1393-94, 1394-95.

<sup>119</sup> ANDRIOTTI: Dietalmo di Andriotta; Marquardo di Dietalmo di Andriotta; Dietalmo di Marquardo; Galeotto di Galidessio; Meliaduse di Galidessio; Giovanni di Vicardo; Odorico. CANDIDI: Filippusso di Candido; Francesco speciale; Geronimo notaio; Giovanni di Candido; Nicolò di Candido; Nicolussio di Candido; Tommaso di Francesco speciale. DA PAONA: Andrea di Martino; Francesco di Martino; Raimondo di Martino; Enrico di Vargendo; i fratelli Antonio e Federico; Matteo.

<sup>120</sup> UCCELLIS: Candido di Carlavario; Giacomo di Carlavario; Uccello di Carlavario; Carlavario, fratello (o cugino) dei precedenti; Giovanni di Uccello; Alvise.

<sup>121</sup> BERTOLINI: Stefano di Bertolino; Giovanni Antonio di Stefano; Nicolò di Stefano; Francesco di Bertolino; Serafino di Bertolino. CAVALCANTI: Francesco di Cantino; Antonio di Francesco; Giacomo di Francesco; Giovanni di Francesco; Ranieri di Francesco. DELLA TORRE: Moschino Della Torre; Nicolino di Cappo; Nicolò di Nicolino; Utolino; Carlo, nipote di Nicolino (cfr. DAVIDE, *Lombardi in Friuli*, p. 320). DEL TORSO: Nicolussio di ser Zanni; Nicolò di ser Zanni (Nicolussio e Nicolò furono entrambi consiglieri nel 1404-1405 e nel 1405-1406); Francesco di Nicolò di ser Zanni; Pinzano di Nicolò di ser Zanni; Paolo di ser Zanni. VALENTINI: Valentino di Enrico; Antonio di Valentino; Cristoforo di Valentino; Enrico di Valentino; Federico di Valentino; Nicolussio di Valentino.

<sup>122</sup> ARCOLONIANI: Francesco di Pietro; Gregorio di Pietro; Pietro di Gregorio; Ermacora. MANIN: Nicolò di Manino; Giacomo di Nicolò; Manino di Nicolò; Simone di Nicolò. DA PERCOTO: Antonio di Ermanno; Odorico; Francesco di Odorico; Nicolò di Nicolussio.

nel corso di tutto il periodo preso in esame (con la sola eccezione del 1388-1389). Inoltre, durante uno stesso mandato la famiglia poté contare sulla presenza di due membri (13 annate su 29). Un altro esempio interessante è quello degli Arcoloniani. Con quattro esponenti e un totale di 33 mandati (poco più del 2% dei mandati complessivi), anch'essi figurano come presenza costante all'interno dell'assemblea, mancando all'appello soltanto in due occasioni: nel 1388-1389 e nel 1414-1415. Tra il 1390 e il 1409 è attestato un solo esponente, Gregorio q. Pietro, quindi dall'anno successivo fanno il loro ingresso sulla scena il figlio di quest'ultimo, Pietro, ed Ermacora (sebbene il legame di parentela rimanga non del tutto chiaro). Nelle annate 1416-1417 e 1417-1418 sono presenti in assemblea due esponenti della famiglia (Ermacora e Pietro di Gregorio, nel primo caso; Ermacora e Gregorio q. Pietro nel secondo). Nel 1418-1419 e nel 1419-1420 ottennero il seggio tutti e tre.

Detenere un seggio in consiglio garantiva prestigio sociale e permetteva di partecipare ai processi decisionali della comunità. Ma l'incisività della posizione poteva essere limitata. Come si vedrà nel capitolo seguente, l'autonomia dell'assemblea era condizionata dall'autorità del collegio dei deputati *ad regimen terre*, organo che di fatto dettava l'agenda politica del comune, indirizzandone l'operato. Per avere una visione più completa occorre verificare la presenza delle medesime famiglie anche in seno a quest'ultima istituzione e bilanciarne di conseguenza il peso. Allargare l'indagine è oltremodo necessario. Si anticipa soltanto qualche dato per chiarire l'importanza di questa operazione. Per esempio, durante lo stesso arco cronologico di riferimento (1386-1420) i membri della famiglia Della Torre – come si è visto, assiduamente investiti del titolo consiliare – totalizzarono un numero di mandati da deputato piuttosto contenuto: soltanto 8, riconducibili a 3 esponenti della schiatta. I Soldanieri, per contro, rappresentati da due soli esponenti (Nicolò q. Francesco e Gabriele di Pinzano), ne totalizzarono 17, ben più dei mandati da consigliere (12, riconducibili ai medesimi soggetti). Parimenti, andranno prese in esame le posizioni detenute uffici amministrativi (e soprattutto in quali specifiche magistrature), al fine di mettere in evidenza la trasversalità dei singoli individui dimostrata nel sapersi inserire complessivamente nei quadri dirigenziali del comune, e quindi l'incidenza esercitata da ogni singola famiglia sulla scena politica locale. Anche in questo caso, si anticipa qualche dato. I da Paona, che come si è visto, erano uno dei gruppi parentali più articolati e titolari di un numero di seggi tra i più alti registrati, si rivelano essere una presenza piuttosto contenuta, se si prendono in esame gli uffici esercitati. Risultano infatti soltanto 7 mandati da *officialis comunis*, a loro volta riconducibili a 3 esponenti della famiglia. Per avere un termine di raffronto, i Soldanieri, citati poc'anzi, si confermano una delle famiglie più versatili e attive, totalizzando invece 19 mandati da ufficiale.

Un altro possibile indirizzo di indagine, invero importante per comprendere la composizione sociale dell'assemblea, si focalizza sulle qualifiche professionali dei suoi membri. Innanzi tutto,

occorre precisare che nelle liste l'indicazione dell'eventuale professione – vale a dire, l'appartenenza a un determinato gruppo professionale, a prescindere poi dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa – viene riportata sporadicamente. Se un soggetto appartiene a una famiglia ben radicata nel tessuto sociale urbano, tale ormai da presentare un forma cognominale consolidata e riconosciuta, la presenza della qualifica professionale come elemento caratterizzate del singolo è tanto più sporadica. Le considerazioni che seguiranno si basano pertanto su un quadro parziale, ma pur sempre non trascurabile (cfr. tabella 3). La maggior parte dei nominativi presenti nelle liste non riporta alcuna qualifica professionale. Si tratta di circa il 70% del totale (253 su 377). Il restante 30% (124) è riconducibile a 22 classi lavorative.

Qualifica	Nominativi	Qualifica	Nominativi
<i>Advocatus</i>	1	<i>Mercator</i>	1
<i>Aurifex</i>	6	<i>Notarius</i>	29
<i>Barberius</i>	5	<i>Pelliparius</i>	10
<i>Beccarius</i>	1	<i>Phisicus</i>	2
<i>Bercandarius</i>	1	<i>Porcarius</i>	1
<i>Cerdo</i>	25	<i>Rodarius</i>	1
<i>Cimator</i>	1	<i>Sartor</i>	7
<i>Draperius</i>	3	<i>Sellarius</i>	1
<i>Faber</i>	9	<i>Speciarius</i>	9
<i>Iuris doctor</i>	6	<i>Tascarius</i>	1
<i>Marangonus</i>	1	<i>Textor</i>	3
<b>Totale</b>		22	124

Tabella 3 – Le qualifiche professionali dei consiglieri (1386-1420)

Le categorie professionali numericamente più rappresentate sono il notariato (*notarii*), con 29 nominativi (circa il 23% del campione), e il cerdonato (i *cerdones*, ovvero i calzolai) con 25 nominativi (circa il 20%). A seguire, ma con presenze notevolmente più contratte: i pellicciai (*pelliparii*), 10 in totale (8%); gli speciali (*speciarii*), 9 in totale (7%); i fabbri, 9 in totale (7%); i sarti (*sartores*), 7 in totale (6%); gli orafi-orefici (*aurifices*), 6 in totale (5%). I giuristi, compendati nella formula *iuris doctores*, sono 6 (5%), e con qualifiche differenti a seconda della loro specializzazione: *legum doctores*, *decretorum doctores*, *in utroque*<sup>123</sup>. Come si è visto, il numero dei membri ordinari del consiglio crebbe a partire dal 1412. A fronte di questo aumento è giocoforza chiedersi se

<sup>123</sup> Sul tema della mobilità sociale dei professionisti del diritto cfr. BRAMBILLA, *Genealogie del sapere*; per un confronto con l'area lombarda: COVINI, *Professione legale*. Sulle professioni artigianali cfr. DEGRASSI, *Il mondo* e FRANCESCHI, *Mobilità sociale*.

all'aumento numerico fosse corrisposta un'apertura a classi socio-professionali in precedenza sotto-rappresentante. Dalla tabella 4 emerge che, a partire da quella congiuntura, la presenza di volti nuovi in assemblea diventa più consistente. Molti di questi volti appartengono alle categorie professionali sopra indicate. Il caso più notevole è quello dei cerdoni. Nel periodo compreso tra il 1412 e il 1420 (ovvero 7 annate) i nuovi membri dell'assemblea appartenenti a questo settore del mondo produttivo furono 15, per un totale di 41 mandati, a fronte di 10 esponenti (per un totale di 25 mandati) attestati nel periodo 1386-1411 (per 22 annate disponibili). Significa che, in termini percentuali, nel giro di pochi anni il cerdonato ha visto crescere la sua presenza in consiglio del 50%; il numero di nomine, poi, è cresciuto del 64%.

Classe	1386 – 1411		1412 – 1420	
	Nominativi	Nomine	Nominativi	Nomine
<i>Aurifex</i>	5	25	+1	1 (+8)
<i>Barberius</i>	2	5	+3	9
<i>Cerdo</i>	10	25	+15	41
<i>Faber</i>	6	18	+3	8 (+3)
<i>Notarius</i>	14	59 (+4)	+15	44 (+4)
<i>Pelliparius</i>	4	19	+6	16 (+5)
<i>Speciarius</i>	5	18	+4	16 (+3)
<b>Totale</b>	46	169 (+4)	47	135 (+23)

Tabella 4 – Raffronto della presenza di professionisti in consiglio ante e post 1412

L'esempio è ancora più significativo se si considera la netta cesura riscontrabile tra i due periodi: nessun esponente attestato negli anni 1386-1411 si ritrova nelle annate successive. La stessa tendenza si riscontra per i *barberii*, sebbene i numeri, in questo caso, siano molto più esigui. I volti nuovi sono tre per un totale di 9 mandati, a fronte di 2 nominativi e 5 mandati riscontrati nel periodo precedente. Nel caso del notariato la tendenza è più o meno la stessa, anche se non così marcata come negli esempi precedenti. A partire dal 1412 sono attestati 15 nuovi nomi per 44 nomine totalizzate. Questo segmento della società urbana, in realtà, era ben rappresentato anche nel periodo precedente: sono attestati 14 nominativi per un totale di 69 mandati<sup>124</sup>. Ma se si proporziona il dato alla differente

<sup>124</sup> E si tratta probabilmente di una quota inferiore ai numeri reali. Sul tema della mobilità sociale dei notai cfr. LUONGO, *Notariato*. Per il contesto friulano di epoca tardo-medievale è fondamentale ZACCHIGNA, *Notai*.

ampiezza dei due intervalli cronologici considerati, la crescita appare evidente. La cesura tra i due periodi è invece più sfumata, dal momento che non mancano esempi di carriere durature: è il caso di Leonardo q. Pietro Tialdi, il quale che ricoprì l'incarico di consigliere per 9 volte nel periodo compreso tra il 1396 e il 1411 e successivamente per altre quattro tra il 1416 e il 1420<sup>125</sup>. Una tendenza leggermente diversa si riscontra tra i pellicciai. Dal 1412 si registrano 6 nuovi nominativi per 16 nomine, a fronte di 4 nomi attestati nel periodo precedente, per un totale di 19 nomine. Si segnalano le carriere particolarmente longeve di Bartolomeo di Curtone, attestato 8 volte tra il 1387 e il 1409, e una volta nel 1415-1416; e quella di Domenico di Maso da Gemona, la cui carriera si dipana lungo il primo ventennio del Quattrocento (12 nomine, di cui 8 risalenti al periodo 1397-1410 e 4 al periodo 1415-1420). Stabile la presenza degli *speciarii*, seppure sempre limitata a pochi elementi. Tra il 1386 e il 1411 sono attestati 5 nomi, per un totale di 18 nomine; dal 1412 compaiono altri 4, con 16 nomine. A quest'ultimo valore si aggiungono le 3 nomine di Amanado speciale nel 1415-1416, 1417-1418, 1418-1419 – ma già eletto nel 1390-1391, 1392-1393 e 1409-1410. In un caso, inoltre, si riscontra una continuità genealogica: dal 1415 è attestato Cristoforo figlio di Fazio speciale, il quale aveva già ricoperto l'incarico di consigliere nel 1390-1391 e nel 1396-1397. Un chiaro equilibrio delle presenze e un evidente tasso di continuità è riscontrabile tra gli *aurifices*. Sono 5 nel periodo 1386-1411. Uno di questi, Giacomo da Montegnacco, ebbe una carriera molto lunga, proseguita quasi ininterrottamente lungo i primi due decenni del Quattrocento: difatti egli ricoprì l'incarico di consigliere per 16 volte tra il 1387 e il 1419. Infine, nel 1417, fece il suo debutto Antonio di Lionello, unico volto nuovo del settore. La categoria dei fabbri è in apparente controtendenza. Nel periodo 1386-1411 totalizzano 18 nomine, riconducibili a 6 nominativi. Nel periodo successivo le presenze si dimezzano: 3 nuove leve per 8 nomine, alle quali si aggiungo i tre mandati svolti da maestro Nicolò da Poscolle, che tra il 1393 e il 1410 ebbe un seggio in consiglio per 9 volte.

Riepilogando. Nelle pagine precedenti si sono presi in esame le due fondamentali istituzioni assembleari della comunità udinese. L'arengo, ovvero l'assemblea plenaria della comunità (più correttamente, dei capifamiglia) assolveva principalmente la funzione di organo preposto all'elezione dei quadri dirigenti del comune: il consiglio e le magistrature civiche. La ricorrenza – una circostanza non priva della sua peculiare ritualità – non era esente da possibili manipolazioni. Le designazioni avvenivano frequentemente attraverso la cooptazione (la designazione dei candidati spettava in molti casi a membri dell'amministrazione uscente; peraltro, anche l'individuazione degli elettori risulta a

---

<sup>125</sup> Questi ultimi quattro mandati figurano nella tabella tra parentesi tonde, preceduto da un segno di addizione, da intendersi quindi come addendi rispetto ai mandati totalizzati dai volti nuovi di quel periodo. Per la precisione, alcune delle nuove leve iniziano la loro carriera qualche anno prima del termine scelto. Si tratta di Geronimo Candidi, attestato – ma è un caso isolato – già nel 1401-1402; di Giorgio da Codroipo, che inizia la sua carriera nel 1410-1411; di Niccolò da Mortegliano (dal 1409-1410); di Valentino da Camino, già attestato nel 1407-1408.

tratti “oscura”). Il consiglio cittadino rappresentava il fulcro della vita politica comunitaria. Gli elenchi di consiglieri si conservano in liste a partire dal 1386. Queste fonti permettono di apprezzare la composizione dell’assemblea sul breve e – potenzialmente – sul lungo periodo. Nel caso specifico si è preso in esame il periodo 1386-1420, una congiuntura contraddistinta da mutamenti politici a tratti caotici. In particolare, gli eventi del 1411-12 (guerra incipiente, riallineamento politico della città, cacciata della principale famiglia aristocratica della *terra*) si riverberarono anche sulla fisionomia dell’istituzione. Oltre a un aumento della composizione numerica (a partire proprio dal ’12), si riscontra anche l’apertura del consesso a esponenti di estrazione artigiana in precedenza sottorappresentati (il caso degli artigiani del cuoio è quello più rilevante). Considerato il contesto turbolento entro cui si concretizzò il fenomeno, è possibile affermare che la dinamica “espansiva” si inserisse in una ricercata strategia di stabilità. L’accesso al consiglio – uno dei livelli del potere politico, peraltro in quel frangente comunque sottoposto alla direzione più cogente imposta dai membri del *regimen terre* (oggetto del prossimo capitolo) – generava prestigio sociale, determinava partecipazione (seppure contenuta) ai processi decisionali, garantiva maggiore stabilità alla compagine di governo.

Robt in dno franciscus d' Amozgrano Eligit in  
Camerarium totius dno Anthonium d' proto

Dno Andreas d' moncho Eligit Guarnicum d' Arta  
Dno Aloisius d' Cignotti Eligit Candidum d' velle

S Stephanus p'brus Eligit p' Nicolaum p'brum  
p' Nicolaus dno Zupiani Eligit Aloisius d' Amozgrano in Cancellarios  
p' Nicolaus d' Solon Eligit p' Joannem d' velle

p' Petrus d' belloro Eligit p' Franciscum p'brum  
p' Gabriel d' Solon Eligit Nicolaus d' mon  
p' Leonardus d' hector Bellorum d' orbis

p' Johannes d' Capro Eligit Franciscum p'brum  
p' Candido d' Zaccanto Eligit mag' Jacobum d' mon in iudice  
p' Johannem d' bono Eligit Nicolaum non p'brum

p' Andreas d' pona Eligit p' Nicolaum d' Solon  
p' Leonardus d' mon Eligit p' Leonardum d' hector Ad pupilloz negocia  
p' Jacoz d' Cammo Eligit p' Nicolaus d' Seno

p' Gabriel d' Solon  
p' Nicolaus d' latuere Eligit dno Andream d' moncho  
p' Onofrius d' panzano Eligit p' Nicolaum dno Zupiani sup pace  
p' Franciscus d' proto Eligit p' Nicolinum d' latuere

S Nicolaus d' Seno Eligit p' Petrum d' belloro  
mag' Jacobus d' mon Eligit p' Joannem d' fagan  
S Petrus catalbini Eligit p' Johannitum bono

D' optibus Elucendis

S Nicolusius p' Zanni Eligit dno Aloisium d' Cignotti

p' Joannes d' fagan Eligit dno Augustinum d' latuere

p' Nicolusius tombaro Eligit p' Valentini d' Valentini

p' Franciscus cany Eligit Petrum arcobonani

Nicolaus d' toppo Eligit p' Stephanum p'brum

p' Obraz d' mulino Eligit p' Onofrius d' panzano mag' dno amice

Johannes ambrogio Eligit p' Andream d' paco

Federicus nat' p' Valentini Eligit p' Nicolusius p' Zanni

Figura 3 - Ann. xvii, c. 231r (minuta del 1409)



1386

In xpi nomine Amen. Anno eiusdem domini millesimo CCCo lxxxvi. die primo octobr.  
 In curia eiusdem in pleno iudicio ad summam compari more solito convocato &  
 officialibus & Consiliariis ad regnum & gubernacionem etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc.  
 missi officiales & Consiliares;

		Consiliarij
Commissarius	Nicolaus de Soldano.	D. Arnoldus D. de... D. de...
Procurator	Folco de Cassino & Antonius de...	D. de... D. de... D. de...
Notarius	Arnoldus de... & de...	D. de... D. de... D. de...
Fiduciarus	Leonardus de... & Manfredus de... & Lancianus notarius de...	D. de... D. de... D. de...
Fiduciarius	Nicolassius notarius de... & facus sperandus & Berthandus de...	D. de... D. de... D. de...
Adversarius pupillorum	D. Nicolaus de... & D. Nicolaus notarius de... & Antonius de...	D. de... D. de... D. de...
Sup. pro	Dns Federicus de... & Dns Augustinus de... & D. Blasius de...	D. de... D. de... D. de...

Figura 4 - Ann. VIII, c. 298v (organigramma del 1386-87)



## Gli arti e il capo del comune

### *Officiales e deputati ad regimen terre*

#### *3.1. Le magistrature cittadine: figure e ruoli dell'amministrazione civica*

Prosegue, quasi che non vi fosse reale cesura, l'analisi dello spazio politico udinese sulla base delle sue istituzioni civiche. La *terra Utini*, nella sua modesta proiezione territoriale e nella sua contenuta composizione demografica, si strutturava pur sempre, al pari dei coevi contesti cittadini interni e naturalmente esterni al principato, secondo modelli riconducibili a una comune matrice comunale. Fiscalità e giustizia erano gli assi principali che orientavano il dibattito pubblico in seno alle assemblee comunali. Erano al contempo i principali ambiti in cui si concretizzava l'azione amministrativa della comunità. Anche sotto questo profilo, il periodo compreso tra il XIV e il XV secolo si rivela un importante momento di sviluppo, una fase di intensa sperimentazione istituzionale. L'organigramma del *comunis Utini*, pur assestandosi entro un quadro complessivamente non eccezionale per livello di articolazione<sup>1</sup>, si arricchì abbastanza repentinamente di nuove figure operative, di nuovi *officiales*, sintomo evidente del dinamismo e della vitalità di un contesto urbano ricettivo e aperto alle innovazioni.

#### *3.1.1. Il definirsi di un organigramma*

Il nucleo "originario" dell'amministrazione civica udinese – quello attestato nelle fonti documentarie più antiche, risalenti all'ultimo scorcio del secolo XIII – era costituito da tre figure principali: il camerario, i procuratori del comune, i giurati. Questi ruoli costituivano la triade portante dell'organigramma comunale, il suo volto operativo, che nel corso del secolo XIV si sarebbe arricchito di nuovi ruoli e nuove funzioni<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Per una sintesi cfr. JOPPI, *Istituzioni politiche*, pp. XXX-XXXII e il più recente SCARTON, *Introduzione*. Per qualche spunto comparativo proporzionato al contesto si possono vedere le ricerche condotte sulla vicina Cividale (SCARTON, *L'amministrazione civica*) o quelle su Trento, che con Udine aveva in comune se non altro la subordinazione a una figura vescovile: cfr. VARANINI, *Gli uffici*.

<sup>2</sup> I registri di spesa pubblica rappresentano, da questo punto di vista, una fonte importantissima. Per un quadro complessivo dello stato documentario cfr. GIANESINI, *I quaderni dei camerari*, pp. 78-80. Il registro più antico è edito in GIANESINI, *Le camerarie di Oldorico* (edizione, peraltro, di gran lunga migliorabile, mancando del tutto un apparato di indici). Gli accenni alle magistrature civiche sono sparsi tra le varie note di spesa. Una prima menzione ai giurati comunali è documentata Ivi, p. 19: «Item dedi iuratis pro potu cum faciebant scribi homines ad iurandum viciniam grossum unum

Il camerario (*camerarius*) era l'ufficiale preposto all'amministrazione delle finanze comunali<sup>3</sup>. Monitorava le entrate fiscali e gestiva le spese sostenute dal comune, annotando su appositi registri (o meglio, delegando tale compito a un notaio appositamente designato), i movimenti di denaro. Una delle prime incombenze del camerario consisteva nel fare redigere l'inventario dei beni mobili comunali, comprendenti il mobilio della *domus comunis* e della *cançellaria*, il materiale scrittorio (carta, inchiostri, cera per i sigilli), l'equipaggiamento custodito nell'armeria. Questa pratica è tuttavia attestata con discontinuità, non da ultimo a causa uno stato documentario lacunoso<sup>4</sup>. In seguito a questa ricognizione, si avviava la gestione fiscale vera e propria. La disposizione delle spese era sottoposta preventivamente al vaglio del consiglio e dell'ufficiale patriarchino presidente l'assemblea (il *gastaldio*, o il *capitaneus terre*), quindi vigilata dai procuratori. Secondo quanto disposto dalla normativa statutaria, questi, oltre a coadiuvare il camerario, verificando le uscite e supervisionando l'incameramento delle entrate, avevano anche il compito di riscuotere le ammende comminate dal comune<sup>5</sup>. Le loro competenze riguardavano anche ambiti della procedura penale e più latamente dell'ordine pubblico: difatti, dovevano sollecitare il capitano a procedere contro i colpevoli di omicidio e mediare nei casi di aggressione fisica (leggasi, risse)<sup>6</sup>. Questo, per lo meno, nei decenni a cavallo tra XIII e XIV secolo, ovvero fintanto che non fosse ad essi subentrata un'apposita magistratura. Insomma, le incombenze di questi ufficiali erano eterogenee, e tuttavia mancano consistenti tracce documentarie circa la loro attività. Tornando all'amministrazione fiscale, questa era completata dall'azione dei giurati comunali, ufficiali le cui funzioni – prettamente di polizia economica, ma non solo – saranno riprese in maniera più approfondita nel prossimo paragrafo.

---

quem portavit eis Weçelius preco». I procuratori di comune sono ricordati *Ivi*, p. 74: «Item dedi predictis domino Iacobo et Conrado procuratoribus comunis Utini missis Clemonam ad recipiendum compromissum a predictis dominis de Prampergo et a comuni Clemona vice et nomine comunis Utini questionis que vertitur inter ipsos, pro expensis ipsorum, marc. unam denariorum». Quanto al ruolo di camerario, la produzione del registro medesimo è la prova più tangibile che si possa presentare. Nella fonte vi sono cenni anche ai notai di comune (successivamente denominati *cancellarii*): per esempio, a tale Amato, definito *olim notario Comunis Utini*, al quale viene corrisposto un salario di 3 marche di denari (*Ivi*, p. 16).

<sup>3</sup> Cfr. JOPPI, *Udine prima del 1425*, p. XXX-XXXI; CARUSI - SELLA, *Statuti di Udine del XIV secolo*, p. 91; JOPPI, *Statuta et ordinamenta*, p. 32 (r. 57 *De fine et absolute fiendis in consilio per camerarium comunis administratoribus administrationum suarum reditis rationibus quarum relatio per deputatos ibidem facta fuerit*), p. 38 (r. 66 *De auctoritate camerarii comunis Utini in expendendo pro utilitate eiusdem comunis sine aliqua deliberatione*), p. 39 (r. 67 *Quando et quotiens in anno camerarius teneatur reddere rationem sue administrationis et determinando salarii calculatorum et cancellarii* e r. 68 *Quod camerarius teneatur facere scribi introitus et expensas quas fecerit singulis octo diebus per unum ex cancellariis comunis*). In generale sulla fiscalità in età medievale cfr. CAMMAROSANO, *Le origini della fiscalità*; GINATEMPO, *Spunti comparativi*.

<sup>4</sup> Un esempio di *inventarium* in BCUD, *FP*, ms. 882.13, cc. 1r-3v, *cameraria di Ermanno di Udine q. Missio di Remanzacco* (1384-85).

<sup>5</sup> JOPPI, *Udine prima del 1425*, p. XXXI. JOPPI, *Statuta et ordinamenta*, p. p. 42 (r. 72: *De gaudiis comunis exigendis per procuratores*). Le riscossioni sono attestate raramente nei registri di *cameraria*. È plausibile che le quietanze fossero documentate in altre – apposite – sedi, delle quali tuttavia non è rimasta traccia.

<sup>6</sup> JOPPI, *Udine prima del 1425*, p. XXXI

A fine mandato il camerario rendeva conto della sua gestione. Con l'ausilio dei consiglieri e successivamente di "ragionieri" appositamente nominati (*calculatores*), si verificava la correttezza delle registrazioni e si calcolava il bilancio consuntivo<sup>7</sup>. I *calculatores rationum*, anche detti *rationatores*<sup>8</sup>, furono formalmente introdotti nelle liste di *officiales* soltanto nel 1392<sup>9</sup>. Rappresentavano di fatto la *ragioneria* del comune, quindi un tassello importantissimo della gestione finanziaria pubblica. Se da un lato il camerario conduceva la gestione corrente, e i procuratori la vigilavano, i calcolatori estendevano ulteriormente la sfera della sorveglianza e del controllo sulla sfera fiscale della comunità. Naturalmente, tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il contributo dei notai-cancellieri, i quali, alla stregua di ufficiali pubblici, registravano correntemente i lavori delle assemblee e l'espletamento delle funzioni di altre magistrature civiche<sup>10</sup>. Tra queste attività, le questioni pupillari rivestivano un aspetto importante dell'ordinaria amministrazione comunale. Gli esempi riportati nei registri di *proposiciones* più antichi sono abbastanza frequenti<sup>11</sup>, ma le notizie relative a ufficiali preposti al disbrigo di queste faccende emergono soltanto nella seconda metà del Trecento. Nell'inventario dell'archivio comunale del 1364 si menzionano gli *officia pupillorum*, il che dimostra l'esistenza di una sezione d'archivio dedicata alla conservazione della documentazione prodotta in materia, e verosimilmente anche l'azione di una apposita magistratura, forse ancora dai contorni sfumati ma comunque operativa<sup>12</sup>. In realtà, le prime notizie certe che ne confermano l'esistenza risalgono a qualche anno dopo. L'ufficio fu infatti regolato – e quindi istituito formalmente *ex post* – intorno al 1370, su iniziativa del giurista Zannino da Prata, capitano del patriarca Marquardo di Randeck. L'intervento fu di una certa rilevanza, giacché gli ordinamenti confluirono successivamente nella compilazione statutaria del 1425 praticamente inalterati. La rubrica *De*

---

<sup>7</sup> Cfr. per esempio BCUD, *FP*, ms. 882.ii, c. 60r (11 febbraio 1334): «In Utino, in domo magistri Manini phisici ubi fit consilium [...] facta et sumata ac posita racione dati et recepti tocius anni nunc preteriti per discretum virum Zenellussium camerarium». Ma non mancano esempi di rendicontazione dispersi tra la carte degli *annales* udinesi. Cfr. per esempio *Ann.* xv, cc. 349r-353 (1404), «Racio reddita per ser Franciscum de Percoto», un fascicolo di *raciones* redatto dal notaio Nicolò Felettini.

<sup>8</sup> JOPPI, *Udine prima del 1425*, p. xxxi.

<sup>9</sup> Cfr. *Ann.* x, c. 237r.

<sup>10</sup> Pur facendo parte a pieno titolo dell'organigramma comunale, la nomenclatura indugia, per lo meno nelle fonti più risalenti, tra *notarii comunis* e *cancellarii*. Nel 1350 sono ancora definiti *notarii*: cfr. MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*, p. 324 (17 giugno 1350).

<sup>11</sup> MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*, p. 78, e segg.

<sup>12</sup> La sezione di inventario interessata è edita in SCARTON, *Introduzione*, p. 25. In un riscontro più tardi si menziona un apposito *quaternus*. Cfr. *Ann.* xv, c. 6r (8 gennaio 1403), laddove si dice accenna a diversi *acta* degli ufficiali *ad negocia pupillorum* «alibi, videlicet in quaterno actuum pupillorum, distinctius notata». È probabile che si trattasse di un registro contenente le *relationes* degli ufficiali, una tipologia documentaria attestata da qualche frammento sparso: cfr. BCUD, *FP*, ms. 934, *Friuli. Documenti Storici Originali del sec. XIII, XIV, XV fino al 1420*, fascicolo 2, *Relationes dominorum deputatorum ad negocia pupillorum*, cc. 3r-17r (1390). Per le funzioni svolte dalla magistratura cfr. JOPPI, *Istituzioni politiche*, p. xxxi e DAVIDE, *Lombardi in Friuli*, pp. 217-238. A Cividale, a partire dal 1358, sono attestati i deputati *ad audiendum rationes pupillarum*: cfr. SCARTON, *L'amministrazione civica*, p. 337.

*electione officialium declarante numerum qualitatem personarum deputandarum et tempus durantia fienda*, malgrado la formulazione così generica, stabiliva che ogni anno, in occasione dell'arengo di San Michele (29 settembre), fossero nominati tre «boni viri conscientiati et circa opera misericordie libenter laborantes, vocandi officiales et deputati ad negocia pupillorum et aliarum miserabilium»<sup>13</sup>. Di questi, almeno uno doveva avere una certa esperienza forense<sup>14</sup>. La rubrica *De deputatione personarum in quinteriis et decaniis significantium eisdem deputatis defectus in terra circa predicta occurrentos* chiarisce quale fosse la rete informativa sulla quale si appoggiava l'operato degli ufficiali: due «boni et viriles homines», designati per ciascun *quintiere* intrinseco, e tre per i borghi situati entro le mura esterne, avevano l'incarico di «denunciare et eosdem informare de omnibus viciis occurrentibus in eorum quinteriis et decaniis»<sup>15</sup>. Inoltre, la norma individua i fattori (psicologici, fisici e materiali) che giustificavano l'intervento degli ufficiali: «Propter impotentiam, propter dementiam, furiositatem, etatem decrepitam, vel mentis captionem aut propter prodigalitem, defectum fatuitatis, stultitie, vel infirmitatis aut membrorum defectus, vel per aliquorum malignancium subtractionem vel subductionem»<sup>16</sup>. Constatata la sussistenza dei requisiti necessari all'intervento amministrativo, si avviava l'istruttoria. Gli ufficiali riferivano al capitano e al consiglio, i quali, a loro volta, sentenziavano l'affidamento della tutela o della curatela. Oltre alla tutela dei soggetti minori, vocazione principale dell'ufficio, le funzioni svolte dai deputati coprivano uno spettro più ampio, che si estendeva ad aspetti più generali del contenzioso civile e alla soluzione delle dispute in sede extragiudiziale: non era esclusa infatti la possibilità di mediare delle composizioni tra litiganti, intervenendo nelle vesti di deputati *ad negocia pupillorum* e al contempo di *iudices commissarii* in una determinata faccenda, come attesta un esempio del 1406<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> JOPPI, *Statuta et ordinamenta*, p. 28, r. 50.

<sup>14</sup> Così interpreto il passo «Inter quos omnino necessitatis causa dictante unus sit advocatorum propter causalium experientiam actorum» (*Ibidem*).

<sup>15</sup> JOPPI, *Statuta et ordinamenta*, pp. 29-30, r. 51.

<sup>16</sup> *Ibidem*. Un esempio di tutela del patrimonio di un soggetto “debole” – in condizione giuridica di minorità – si trova in *Ann. XV*, c. 214r (26 febbraio 1404): donna Benvenuta *de Perlis*, nelle veci di sua nipote (anonima), denunciò al consiglio Giovanni da Valdemoro di Spagna (un importante giurista orbitante attorno alla curia vicariale del patriarca: cfr. D'ORLANDO-RYSSOV, *I registri di lettere*, la voce *ad indicem*) accusandolo di maltrattare la moglie (ovvero la medesima nipote di Benvenuta), e di scialacquare le di lei sostanze. Tuttavia, la richiesta ultima di Benedetta non era tanto che si indagasse sui maltrattamenti, quanto che si tutelassero le sostanze della nipote, e che si impedisse pertanto al marito di portarle a Cividale, dove questi intendeva trasferirsi. Il consiglio incaricò gli ufficiali *ad negocia pupillorum* di entrare nel merito della questione (i cui sviluppi, tuttavia, ci sfuggono). Per in un inquadramento storiografico sul tema della minorità delle donne nell'ordine giuridico medievale cfr. il recente *Donne e povertà*.

<sup>17</sup> ASUd, ANA, b. 5150, 25, cc. 7r-v (15 giugno 1406). Si tratta di un *instrumentum concordii* rogato a Udine «in domo habitationis infrascripti domini Andree de Monticulis sub lozia viridarii». Le parti contraenti, Pietro *scarparius* da Udine ed Eliabuono *lanarius*, stringono un compromesso davanti ai deputati *ad negocia pupillorum* Andrea Monticoli, Onofrio da Panzano e Francesco Percoto circa i diritti esercitati su una casa sita in borgo Gemona. Gli ufficiali, nelle vesti di giudici commissari, agiscono su mandato del consiglio («ex auctoritate, mandato et baylia quas et quod ipsi domini deputati iudices et commissarii habent a consilio terre Utini»).

Restando pur sempre nell'ambito della composizione dei conflitti, ci spostiamo ora verso un altro settore dell'amministrazione civica. Gli ufficiali *super pace*, noti anche come *tractatores pacis*, risultano già attestati nella lista del 1386, ossia in quella più risalente di cui si dispone<sup>18</sup>. Sebbene non siano note fonti normative specificamente dedicate a queste figure istituzionali, la nomenclatura non lascia adito a dubbi in merito al loro ambito di intervento, che doveva essere senz'altro quello della tutela dell'ordine pubblico<sup>19</sup>. Un primo tentativo di configurare le loro funzioni – se non altro, uno dei più risalenti attestati – avvenne nel 1355. Nell'agosto di quell'anno infatti si nominarono cinque «provisores [...] qui habeant libertatem paci», dotati quindi della facoltà di «pacificare quoscumque rixam et discordiam habentes ad invicem»<sup>20</sup>. Stando al dettato della delibera, l'autorità loro concessa sarebbe stata in qualche modo svincolata da quella patriarchina<sup>21</sup>. Il provvedimento fu congiunturale, dal momento che non si hanno notizie di un rinnovo del mandato negli anni immediatamente successivi. Sette anni dopo, invece, nel 1362, si nominarono cinque incaricati per ogni *quintiere* della città, con il medesimo compito di pacificazione, ma senza chiarire se fossero dotati anche dello stesso margine di autonomia del caso precedente<sup>22</sup>. È probabile che possa essersi trattato, anche in questo, di una misura temporanea. Nondimeno, entrambi i casi sono sintomi di maturazione e consapevolezza istituzionale del governo cittadino, e segni di come l'amministrazione locale stesse sperimentando l'implementazione di nuove figure istituzionali adeguate alle inedite esigenze di una comunità in profondo mutamento.

Nel 1386 il numero di incaricati si conferma a tre, sul modello di altre magistrature collegiali dell'organigramma (come i già citati deputati *ad negocia pupillorum*, ma anche i *calculatores*, così come – lo vedremo tra poco – i *iurati* e gli *iudices*). Le tracce documentarie lasciate da questo ufficio,

---

<sup>18</sup> *Ann.* VIII, c. 298v (1386-87).

<sup>19</sup> A Cividale sono attestati i *pacificatores*. Le loro funzioni sono disciplinate dalla rubrica statutaria *De tractatoribus pacis et concordie*, secondo cui la carica doveva essere ricoperta da tre *boni viri*, per un mandato di durata annuale. Sono dei mediatori, il cui compito è di *facere suo posse et tractare pacem inter malivolentes*. Nel caso in cui non si riesca a porre in essere una composizione, gli ufficiali dovevano riferire il nome dei renitenti al gastaldo e al consiglio. Cfr. SCARTON, *L'amministrazione civica*, p. 334. In generale cfr. GRILLO, *L'ordine della città*. L'autore, giustamente, sollecita cautela nell'utilizzare il concetto di 'ordine pubblico' (e soprattutto di 'polizia') in riferimento alla fluide realtà comunali (*Ivi*, p. 19). Nondimeno, nelle pagine che seguiranno (e forse lo si è fatto anche in quelle precedenti) si utilizzerà pacificamente tale espressione per esigenze di comodità.

<sup>20</sup> *Ann.* II, cc. 106r-v (23 agosto 1355).

<sup>21</sup> *Ibidem*: «Habeant libertatem et bayliam quod si aliquis aggravaretur a domino capitaneo contra debitum rationis, vel a domino patriarcha et officialibus suis, teneantur et debeant ex eorum officii prestito iuramento, eciam preter voluntatem domini capitanei, explicare et narrare ac proponere totam veritatem gravaminis vicinorum Utini domino patriarche et ubi erit necessarie absque aliquo timore, et si dominus patriarcha vel aliqua alia persona presumeret contra eos pro predictis modo directo vel indirecto omnes homines Utini eos conservare et adiuvere teneantur per sacramentum eorum, ita quod dampnum vel iniuriam minime paciantur quod eciam observetur per prefatos provisosores si aliquis minimus, mediocer aut maior vicinus terre Utini caperetur per dominium et capi non deberet eo quod non tangeret personam et securitatem prestare posset».

<sup>22</sup> *Ann.* III, c. 211r (29 settembre 1362).

tuttavia, sono molto scarse. Da una fonte un po' più tarda si evince che, all'occorrenza, potevano contare sul supporto operativo offerto da soggetti terzi, quindi esterni alla magistratura. Nel 1400, in seguito a diversi episodi di violenza urbana, non da ultimo esacerbati da una cattiva amministrazione da parte del capitano Leonardo Miulite, a cui si rimproverava di aver spesso agito «ex odio» e «ultra debitum iuris»<sup>23</sup>, il consiglio decise di affiancare ai tre deputati *super pace* – già per altro coadiuvati dalla *familia* di Tristano Savorgnan – altri *notabiles cives*, acciocché contribuissero alla composizione dei conflitti. Inoltre, si conferì l'autorità di confinare i renitenti per due mesi e di estendere la durata dell'esilio sino a che questi non avessero acconsentito alla pacificazione con la controparte («usque quod volet annuere paci») <sup>24</sup>. Il lessico della necessità e i registri dell'emergenza, nonché la flessibilità delle pratiche di composizione (aperte a contributi e a istanze non formalmente istituzionali), connotano la natura di un po' tutti gli organi politici e amministrativi della comunità: lo si è visto nel caso delle istituzioni assembleari, spesso aperte ad elementi esterni; lo si vedrà nel caso dei deputati *ad regimen terre*, le cui radici affondano nello stato di emergenza contingente, esploso definitivamente in concomitanza con la guerra di Chioggia.

Per concludere il quadro dell'amministrazione civica, le notizie sugli ufficiali *super nuptiis*, anche detti *ad matrimonia contrahenda*, risultano essere ancora più scarse<sup>25</sup>. Essi compaiono nelle liste di ufficiali soltanto nel 1415-16<sup>26</sup>, sebbene le menzioni a tale ufficio siano molto più risalenti. Nel novembre del 1365 il consiglio cittadino deliberò di nominare «tres sufficientes in quolibet quinterio ad contrahendum matrimonia»<sup>27</sup>, ma senza esplicitare le modalità dell'incarico. Nei decenni successivi i riferimenti a una magistratura siffatta – dai contorni forse ancora labili – scompaiono; è probabile che anche in questo caso la misura fosse stata congiunturale. Difatti, in un passo più tardo, del 1405, si fa nuovamente riferimento a questa magistratura specifica, ma la sua composizione risulta contratta, da tre per *quintiere* (quindi in totale 15 incaricati) a due, senza specificare peraltro se il loro numero fosse complessivo o parziale. La fonte riporta solamente che in occasione della seduta consiliare «deputati fuerunt Mathiussius Brede et Antonius de Hro ad tractandum matrimonia»<sup>28</sup>. A

---

<sup>23</sup> Ann. XIV, c. 17v (21 aprile 1400).

<sup>24</sup> *Ibidem*. Da questi episodi derivò una nuova azione normativa in materia di ordine pubblico. Si promulgarono cinque statuti, *De facientibus se capud ad brigas et discessiones*, *De euntibus animo pensato ad faciendum rumorem*, *De his qui traxerint arma*, *De incipientibus rumorem in platea*, *De percipientibus cum pugno vel lapis infra confinia platee*, tutti confluiti successivamente nella compilazione del 1425. Cfr. JOPPI, *Statuta et ordinamenta*, pp. 45-48 (rubriche 77, 78, 79, 80, 81). Alla revisione e quindi alla promulgazione contribuirono i giuristi Andrea Monticoli e Giovanni Cavalcanti, nonché i notai Lorenzo di Arpuccio, Leonardo Tialdi e Geronimo di Ettore Miulite.

<sup>25</sup> Cfr. JOPPI, *Istituzioni politiche*, p. XXXII. In generale, sul matrimonio come tema storiografico, cfr. BRAMBILLA, *Dagli sponsali civili*; LOMBARDI, *Storia del matrimonio*; ORLANDO, *Sposarsi nel Medioevo*; OWEN HUGES, *Il matrimonio*.

<sup>26</sup> Ann. XX, c. 179r (1415-16).

<sup>27</sup> Ann. IV, c. 172v (28 novembre 1365).

<sup>28</sup> Ann. XVI, c. 124r (29 dicembre 1405).



distanza di quarant'anni, quindi, le fonti non restituiscono un quadro più perspicuo. Si conferma il ruolo degli ufficiali nella giurisdizione volontaria – siamo nell'ambito dei negozi *inter vivos* – ma di nuovo non si chiariscono le modalità di esercizio. Qualcosa di più emerge da un passo del 1415, in cui si stabilisce che «nulla puella habens substantiam ultra mille libras soldorum possit maritari extra terra Utini»<sup>29</sup>. Si procede quindi alla nomina di tre deputati «ad sollicitandum et providendum super matrimoniis contrahendis [...] ut terra nostra prefata augmentetur et crescat»<sup>30</sup>. In questo caso lo scopo è più chiaro: si tratta di contenere le fughe di capitali dalla città attraverso i ben noti canali della dote e di altri istituti giuridici che regolavano i rapporti patrimoniali tra i coniugi. Quindi non si tratterebbe solo ed esclusivamente di giurisdizione volontaria, né tanto meno di quella contenziosa in materia matrimoniale (di competenza dei tribunali ecclesiastici<sup>31</sup>), bensì di un'ulteriore funzione di controllo in ambito fiscale e latamente economico.

In sintesi, il quadro che emerge è molto fluido, certamente incompleto a causa di rilevanti lacune documentarie, ma anche indefinito per la mancanza o la saltuarietà della regolazione comunale. Un esempio ancora più lampante del “disordine” insito in alcune magistrature – per lo meno nella loro fase di attività incipiente – è dato dalla distinzione, in verità non del tutto netta, tra i giudici *in criminalibus* e i giurati *in civilibus*, il cui ordinamento sarà oggetto di discussione del prossimo paragrafo.

### 3.1.2. Distinzioni, parallelismi, sovrapposizioni: la riforma dell'*officium zurarie* (1374 ca.)

Il capitano del nobile Zannino da Prata, esercitato tra il 1366 e il 1375, sotto il patriarcato di Marquardo di Randeck, fu un momento importante di riassetto e sistemazione istituzionale della città. Non solo, come si è visto nel paragrafo precedente, si disciplinò l'ufficio dei deputati alle cause pupillari, ma si procedette anche alla riforma dell'ufficio dei giurati, attraverso l'istituzione di due magistrature separate: gli *iurati in civilibus* e gli *iudices in criminalibus*. Con questo intervento normativo l'organigramma dell'amministrazione civica assunse ulteriore complessità. D'altronde, segnali di riforma dell'*officium zurarie* erano già emersi negli anni precedenti. Nel 1359, contestualmente alla decisione di spostare l'elezione degli ufficiali comunali al mese di settembre e conferire loro un mandato di durata annuale, si istituì anche una commissione composta da otto membri «pro ponendo ordinem ad divisionem officiorum iuratorum»<sup>32</sup>. Sembra tuttavia che l'attività

---

<sup>29</sup> Ann. xx, c. 91r (21 maggio 1415).

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> Cfr. BLANCATO, «*Cum causa matrimonialis...*».

<sup>32</sup> Ann. II, c. 214v (15 maggio 1359). L'incarico fu dato ad Azzolino Gubertini, Nicoluccio Orbitti, Leonardo Arcoloniani, Missio da Remanzacco, Andriotta Andriotti, Francescutto Minicuti, Cocetta e Simone notaio.

di questo gruppo di lavoro non abbia lasciato tracce documentarie, se non altro non negli anni immediatamente successivi. Si sarebbe dovuto attendere più di quindici anni per raggiungere un risultato concreto in questa opera di ripensamento istituzionale.

La tipologia della fonte che ci accingiamo a esaminare è ascrivibile ai testi normativi<sup>33</sup>. La nomenclatura coeva è *ordinamenta*. Il testo è costituito da un preambolo – a sua volta articolato nell’arenga (c. 34r) e nella parte dispositiva (c. 34v) – e dalla parte normativa vera e propria (cc. 35r-38r). Quest’ultima è costituita dall’*officium iudicum* (articolato in 11 rubriche) e dall’*officium iuratorum* (in 13 rubriche). Concludono il testo due rubriche contenenti disposizioni finali valide per entrambi gli *officia*. Il testo non è datato, ma i suoi elementi intrinseci farebbero risalire la sua redazione al 1373, tutt’al più al 1374. Il capitano udinese Zannino da Prata, *auctor* dell’ordinamento, è infatti attestato, come si è detto, tra il 1366 e il 1375<sup>34</sup>. La nomina dei quattro giurati eletti con mandato semestrale, come attestata già nei più antichi registri di *cameraria*, è testimoniata per l’ultima volta nella primavera del 1373<sup>35</sup>. Una prima menzione agli *iudices* e *iurati*, citati distintamente in un medesimo passo, risale all’autunno del 1375, ma è probabile che la divisione dei due uffici fosse già in vigore dall’anno precedente<sup>36</sup>.

La tradizione lascia intendere una trasmissione testuale del tutto fortuita. Il fascicolo, costituito da tre bifoli, è stato cucito assieme a testi normativi trecenteschi in materia di dazi. Che la nostra fonte sia senz’altro un elemento estraneo rispetto a questo *corpus* documentario è dimostrato non solo dal suo contenuto “stravagante”, ma anche da un suo specifico carattere estrinseco. La cartulazione in cifre romane (CXXXII-CXXXVII) non trova corrispondenza con quella in cifre arabe dell’intero volume. Peraltro, le glosse e le interpolazioni seriori dimostrano che il testo sia stato rimaneggiato a più riprese nei secoli successivi, a ulteriore dimostrazione della sua tradizione tormentata<sup>37</sup>.

L’arenga esordisce con delle domande retoriche circa i benefici terreni e ultraterreni (*comoda e merita*) derivanti dal corretto esercizio della giustizia. Da esso non può che scaturire un’*utilitas fruttifera*, che si riverbera in tutte le dimensioni della vita associata: nelle relazioni personali, nei

---

<sup>33</sup> BCUD, *FP*, ms. 841, cc. 34r-38v. La fonte è edita in appendice: cfr. documento 2, da cui si ricavano le successive citazioni testuali.

<sup>34</sup> *Ann.* IV, c. 194r (3 luglio 1366): «Qualiter dominus Zaninus capitaneus iuravit offitium capitaneatus». Documento incompleto. *Ann.* VI, c. 1r (19 giugno 1375): «Super propositis per discretum iuvenem ser Manfredum filium sapientis viri domini Çanini de Pratta iuris periti honorabilis capitaneo terre Utini vicecapitaneum pro eodem suo patre». Rolandino Ravani da Reggio Emilia, successore di Zannino da Prata nella carica capitaneale, è attestato a partire dal luglio del 1375: *Ann.* VI, c. 7v (18 luglio 1375).

<sup>35</sup> *Ann.* V, c. 281r (4 aprile 1373).

<sup>36</sup> *Ann.* I, p. 512 (ottobre 1375): «Deliberatum fuit in pleno consilio terre Utini quod iudices dicte terre Utini presentes et futuri ex eorum officio teneantur et debeant iustificare et iustificari facere omnes et singulas mensuras et lapides panis et pondera. Et quod iurati tunc dicte terre ex eorum officio videant et inquirent si iustificate essent quando per ipsos querentur vindentes vinum, panem et alia». Cfr. anche *Ann.* V, c. 329r (16 agosto 1374): «Capitaneus cum iudicibus».

<sup>37</sup> Cfr. le note in appendice al documento 2.

rapporti economici, nelle arti. Dall'ingiustizia, al contrario, non possono che derivare declino e rovina. Il richiamo alla storia biblica funge da ulteriore monito: dal peccato originale discende l'inclinazione naturale a delinquere, pertanto è opportuno, nel mondo terreno, indirizzare (*dirigere*) e aiutare (*adiuvare*), ma anche costringere (*coercere*) la natura degli uomini con l'ausilio di leggi e con l'imposizione della disciplina. Un'introduzione retorica da manuale per inquadrare la finalità dispositiva dell'atto giuridico in esame: l'istituzione di due distinte magistrature giudiziarie e la definizione dei rispettivi ambiti di intervento. La motivazione del provvedimento è subito espressa. Il numero di giurati del comune (quattro) è troppo contenuto per far fronte alle incombenze del loro ufficio. Pertanto, al fine di garantire una maggiore efficienza nel disbrigo delle questioni, è necessario intervenire con uno strumento normativo. Da ciò la distinzione dei vecchi *iurati* in due organi distinti ma, come vedremo, anche complementari e a volte sovrapposti: per l'appunto, i giudici *in criminalibus* e i giurati *in civilibus*.

Prima di procedere con la descrizione e il disciplinamento delle funzioni svolte rispettivamente dalle nuove magistrature, il legislatore si sofferma su due aspetti generali, che interessano entrambi gli uffici: la durata dell'incarico, non più semestrale, bensì annuale e con scadenza nel mese di settembre; e lo stipendio (*salarium*), da corrispondersi a fine mandato, nella misura di 160 soldi per i giurati e di 320 soldi per i giudici<sup>38</sup>. Fissati questi aspetti, si procede con l'inquadramento dell'autorità (espressa dalla triade *auctoritas bayliam potestas*) conferita ai giudici *in criminalibus*. Tra le undici rubriche a loro dedicate, la prima è quella che più di tutte riassume e definisce il ruolo di magistratura a un tempo inquirente e giudicante. È anche quella che meglio di altre evidenzia il ruolo ausiliare, complementare, dell'*officium* rispetto alla giurisdizione capitaneale<sup>39</sup>. Nella fase istruttoria, in modo particolare, i giudici, «unaa cum domino capitaneo», devono sottoporre a interrogatorio (*examinare*) gli imputati in stato di arresto<sup>40</sup>; quindi devono far redigere le deposizioni (*confessionesque scribi facere*). L'esame degli indagati può svolgersi avvalendosi della tortura, qualora i giudici stessi lo ritengano opportuno<sup>41</sup>. Si noti che il testo accentua l'importanza della *prudencia* e della *bona conscientia* degli inquirenti quali criteri morali (e non certo di merito o di competenza dei singoli soggetti) che non solo – si presume – dovrebbero caratterizzare i *viri ydonei* e *sufficientes* al conferimento dell'incarico pubblico, ma devono intervenire anche nell'esercizio delle loro facoltà.

---

<sup>38</sup> *Ivi*, c. 34v.

<sup>39</sup> Congiuntamente alla rubrica in materia di *tregue* (c. 35r). Qualora i giudici avessero imposto una tregua tra litiganti, erano tenuti a riferirlo al capitano: «Debeant facere fieri treguas inter quoscumque rumoriçantes in furoribus ubi se invenirent fore presentes, in pena et penis mandando iuxta morem et stilum dicte terre Utini diucius in actu treguarum fiendarum observatis et postmodum domino capitaneo terre Utini qui pro tempore fuerit intimare».

<sup>40</sup> Si analizzeranno diversi casi concreti nel capitolo 5 e nel capitolo 6.

<sup>41</sup> Sul tema cfr. SBRICCOLI, «*Tormentum idest torquere mentem*», segnatamente – sulla discrezionalità nell'applicazione della tortura – p. 19. Cfr. anche la normativa statutaria in CARUSI-SELLA, *Statuti di Udine*, p. 107.

Per quanto l'applicazione della tortura rappresentasse uno strumento delicato, il dettato dell'ordinamento resta intenzionalmente generico, lasciando piena arbitrarietà agli inquirenti<sup>42</sup>. Dopo aver accertato i fatti, i giudici prendono parte alla formulazione della sentenza punitiva, che può contemplare la comminazione di una pena infamante e/o fisica, calibrata sulla base della gravità del reato commesso («secundum delictorum qualitatem et quantitatem»). La decisione viene presa collegialmente, «cum consilio bonorum virorum», non diversamente da una normale delibera consiliare. La procedura giudiziaria è oggetto di una sola altra rubrica, la terza, in cui si stabilisce che l'esecuzione della sentenza è demandata al capitano; la sentenza è inoltre inappellabile, «prout antiquitus in predictis est consuetum»<sup>43</sup>.

Le restanti rubriche, oltre a toccare alcuni aspetti formali e correlati (relativi all'obbligo di giuramento e di partecipare alle sedute consiliari<sup>44</sup>), si soffermano su aree di intervento non necessariamente di ambito penalistico. D'altronde, il legislatore stesso chiarisce già nell'esordio che l'intervento degli *iudices* «aliqua lter ad civilia se extendat»<sup>45</sup>, ma non ci si sarebbe aspettati una tale insistenza su settori afferenti alla sfera economico-finanziaria. Da questo punto di vista i giudici *in criminalibus* rappresentano senz'altro una magistratura con ampie prerogative in materia. Le rubriche 5 e 6 si soffermano rispettivamente sulle misure e sui pesi in uso nella *terra* udinese. Il controllo esercitato dai giudici si estende, nel primo caso, a un'articolata serie di prodotti agroalimentari e manifatturieri: dal volume dei *congias vini* alle dimensioni delle tegole e dei mattoni utilizzati in edilizia. Sui prodotti viene apposto dai giudici stessi un bollo (la fonte usa l'espressione «bullari facere») a garanzia della provenienza e della legalità. Anche nel secondo caso (nella formulazione analogo a quello precedente), relativo ai pesi e alle bilance utilizzati soprattutto nel mercato valutario, emerge la funzione di controllo esercitata sugli operatori finanziari e sui loro strumenti del mestiere, che devono essere tutti opportunamente bollati. La magistratura – siamo alla rubrica 7 – ha facoltà di effettuare ispezioni presso le botteghe, i banchi e le stazioni di coniatori e cambiavalute senza obbligo di preavviso, «quandocumque eis videbitur», al fine di punire o prevenire frodi e falsificazioni<sup>46</sup>.

---

<sup>42</sup> Su questo aspetto si è concentrato, soprattutto sotto il profilo della dottrina giuridica, ma con una spiccata attenzione anche per le manifestazioni concrete della speculazione teorica, MECCARELLI, *Arbitrium*.

<sup>43</sup> Cfr. documento 2, c. 35r.

<sup>44</sup> Il che significa che la nomina a giudice rappresentava una modalità di accesso all'assemblea; nondimeno, spesso chi assumeva l'incarico era già avvezzo all'attività consiliare.

<sup>45</sup> Cfr. documento 2, c. 34v.

<sup>46</sup> Tale onere vigeva già prima della riforma del 1374. Cfr. *Statuti di Udine*, pp. 30-32, in particolare le rubriche *De non ponderando cum statera bullata bulla iuratorum* e *De ponderatoribus farine, bladi et becarie in fraudem inventis*. Un caso di frode è documentato in *Ann. VIII*, cc. 339v-340v (8 febbraio 1388). L'inchiesta fu condotta dal capitano, dai cinque deputati, dai giudici in criminale e dai provveditori veneti, allora presenti a Udine (sui quali cfr. § 5.2).

Un altro dato che evidenzia l'estrema eterogeneità del campo d'azione dei giudici *in criminalibus* emerge dalla seconda rubrica dell'ordinamento<sup>47</sup>. Essi hanno facoltà di determinare tutte le ordinarie questioni confinarie, così numerose da impantanare la giustizia cittadina in «frustatorias dilationes»<sup>48</sup>. Come se non bastasse, ai giudici è pure conferito l'incarico di sorvegliare l'operato dei custodi delle porte cittadine (i *portonerii*, anch'essi ufficiali al servizio del comune, da cui percepiscono uno stipendio). Le inadempienze vanno denunciate al capitano, e in caso di grave mancanza – previa notifica al capitano e al consiglio – è prevista la possibilità di sequestrare le chiavi a loro affidate. Si intravede, in questo caso specifico, la gerarchia amministrativa entro cui prende forma l'azione di controllo dei giudici, indirizzata, per l'appunto, nei confronti degli attori minori dell'organigramma comunale. Ma la rubrica 10 – e con essa concludiamo la disamina dell'*officium iudicum* – estende le funzioni di polizia anche nei confronti dei privati, prescrivendo la possibilità di intervenire nei casi di rissa («inter quoscumque rumoriantes») al fine di sedare lo scontro («facere fieri treguas»), un compito che peraltro era già stato oggetto di disciplinamento a proposito dell'operato degli ufficiali *super pace* (prima ancora di chiamarsi così)<sup>49</sup>.

Giunti a questo punto, e preso atto dell'ampia gamma di compiti che caratterizzava l'operato dei giudici al criminale, ci si potrebbe chiedere che cosa restasse alla loro controparte, i giurati *in civilibus*. In estrema sintesi, le aree di intervento dei giurati riguardano il mercato cittadino (rubriche 1-4) e la nettezza urbana (rubriche 5-7). Mentre quest'ultimo aspetto sembra essere una loro prerogativa esclusiva, il primo presenta dei punti di contatto con alcune funzioni svolte dai giudici nel medesimo ambito. Più precisamente, si stabilisce il compito di ispezionare (*visitare, scire et inquirere*) le misure (rubrica 1) e i pesi (rubrica 2) utilizzati nei diversi comparti del mercato

---

<sup>47</sup> Si scorre e si risale l'ordine delle rubriche proprio perché nella fonte non pare vi sia una solida gerarchia delle competenze. Nondimeno, il fatto che questa rubrica occupi una posizione così elevata potrebbe anche significare che agli occhi del legislatore tale materia fosse di particolare importanza (oppure un indizio della preponderanza di tale materia nelle incombenze dei giudici).

<sup>48</sup> Cfr. documento 2, c. 34v. Di seguito si riportano alcuni riscontri concreti, che non riguardano propriamente i contenziosi confinari tra privati, ma che rientrano nelle “altre” competenze dei giudici al criminale, concernenti in specie l'urbanistica e edilizia pubblica. 1) *Ann.* XV, c. 241r (2 maggio 1404), alla voce «contra detentores terreni comunitatis». Il consiglio decide di procedere con una ricognizione (condotta appunto dai giudici al criminale) «ad videndum ubique ubi terrenum comunis aufertur et postea ponant in nota seu memoria omnes detentores eiusdem terreni et tunc in consilio referant et ulterius providebitur». Per la *relatio* dei giudici cfr. *Ivi*, c. 243r e c. 246v. 2) *Ann.* XVI, c. 251r (10 maggio 1406), laddove Tristano Savorgnan interviene in consiglio riferendo che ser Pietrobuono, *caniparius* del patriarca Pancera in Udine, è intenzionato a far costruire una «domus super aqua» in borgo Grazzano, senza aver ricevuto legale licenza (o, diremmo oggi, “permesso a costruire”). Tristano chiede quindi che non si permetta di arrecare pregiudizio ai suoi diritti (si è nell'ambito della *iurisdictio aque*, alla quale si è accennato in § 1.2). Il consiglio ordina ai giudici al criminale di recarsi dal *caniparius* e comunicargli che per procedere con la costruzione è necessaria l'autorizzazione del Savorgnan. Questo esempio, oltre ad ampliare il ventaglio di azioni svolte dagli ufficiali, dimostra anche la complementarietà, forse anche la prevaricazione, delle istanze di potere signorile su quelle comunitarie e patriarchine (cfr. § 6.1.1). 3) un po' nel solco di quello precedente *Ann.* XVII, c. 249r (10 maggio 1409). Si tratta dello scavo di un fossato, commissionato dal *caniparius* del patriarca. Senonché, Federico q. Tristano Savorgnan presenta una lamentela in assemblea, denunciando il cantiere come «inhonestum». Il consiglio incarica i giudici al criminale di avviare un'istruttoria.

<sup>49</sup> Cfr. sopra § 3.1.1.

merceologico. In questo caso l'operato dei giurati è complementare e anche funzionale a quello dei giudici, dal momento che l'apposizione del bollo di garanzia compete esclusivamente a questi ultimi, mentre le verifiche sono svolte da entrambe le magistrature.

Il legislatore ha previsto, peraltro, delle eccezioni che ridimensionano l'azione dei giurati, limitandone la portata. La rubrica 2, in materia di pesi, esclude dalle loro competenze la verifica dei pesi utilizzati nel settore finanziario: «Excepto pondere ducatorum et florenorum ac aurifici, cuius ponderis per scrutationem volumus ad supradictos iudices in criminalibus»<sup>50</sup>. Allo stesso modo, la rubrica 4, che prescrive visite ispettive presso produttori ed esercenti, stabilisce che il controllo sull'attività dei coniatori (*aurifices*) rimanga competenza esclusiva della magistratura sorella: «Exceptis aurificibus, quorum laborerii inquisicio iudicibus in criminalibus per nostrum decrevimus statutum [...] integraliter pertinere»<sup>51</sup>. Similmente a quanto si è riscontrato per i giudici in rapporto ai custodi delle porte cittadine, anche nel caso dei giurati si configura una funzione di sorveglianza sull'operato degli ufficiali minori: i *bladorum mensuratores* menzionati nella rubrica 12. Da questo parallelismo, passiamo infine a una vera e propria sovrapposizione: quella enunciata nella rubrica 9, che ricalca perfettamente il testo della rubrica 10 dell'*officium iudicum* relativa alle tregua da stipulare tra *rumoriçantes*. Non diversamente dai giudici, anche i giurati sono tenuti a intervenire prontamente qualora sorgessero risse e dissidi in loro presenza, pacificando i litiganti secondo la consuetudine osservata «diucius in actu treguarum».

Il caso di studio analizzato esemplifica la poliedricità delle magistrature comunali udinesi. Oltre all'individuazione di un nucleo di funzioni peculiari, caratteristiche di una determinata sfera dell'azione amministrativa, vi è poi tutta una serie di ambiti stravaganti, ma comunque rientranti a pieno titolo negli oneri da sbrigare. Il caso dell'*officium zurarie* lo mette bene in evidenza. La sua riforma non annulla questa sua peculiarità intrinseca, peraltro riscontrabile un po' in tutte le magistrature comunali udinesi. Dalla fonte esaminata emergono distinzioni (necessarie), ma anche parallelismi frequenti ed eventuali sovrapposizioni, in un intreccio assolutamente non invisibile al legislatore. Il quadro complessivo mantiene dei tratti confusi, o meglio: delle barriere porose tra uffici. Evidentemente, l'amministrazione urbana trecentesca è ancora in una fase di gestazione, di messa a punto, di sperimentazione. È anche – come credo – una spia di una certa “mentalità” amministrativa, dai tratti indubbiamente meno burocratici rispetto agli standard “moderni”, ma pur sempre strutturata secondo una sua logica; logica che non esclude la compenetrazione ed anzi contempla la reciproca contaminazione. Se poi la molteplicità dei potenziali interventi possa essere interpretato come segno

---

<sup>50</sup> Cfr. documento 2, c. 37r.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

di flessibilità dell'ufficio o, al contrario, come causa dell'inefficacia del suo operato, questo è un altro discorso.

### 3.1.3. Prosopografia degli *officiales* (1386-1420)

Di seguito si cercherà di delineare il profilo sociale degli ufficiali comunali, ossia di chi deteneva incarichi pubblici nell'amministrazione civica udinese tra gli anni 1386 e 1420. Analogamente alla prosopografia dei consiglieri<sup>52</sup>, anche in questo caso i parametri principali di riferimento sono l'appartenenza familiare e la qualifica professionale, in quanto elementi più ricorrentemente documentati e maggiormente caratterizzanti dell'identità del singolo ufficiale. Le fonti esaminate, peraltro, sono le medesime sulle quali è stata condotta l'analisi prosopografica del ceto consiliare<sup>53</sup>. La scelta di discutere le due "popolazioni" in sedi separate risponde a un fine pratico, di gestione della base documentaria, fermo restando che nella realtà storica non vi era una netta cesura tra queste due componenti della società politica udinese. I dati raccolti, d'altronde, lo dimostrano: la maggioranza degli ufficiali civici aveva già (o avrebbe di lì a poco) ricoperto un seggio in consiglio, sebbene questo non fosse un requisito necessario per l'accesso all'amministrazione comunale<sup>54</sup>. D'altronde, essere ufficiale in una determinata annata – posizione formalmente incompatibile, salvo rare eccezioni, con una concomitante posizione di consigliere – permetteva di accedere alle sedute consiliari. Dalle fonti sono state estrapolate complessivamente 590 nomine, riconducibili a 201 nominativi. Gli uffici presenti nelle liste sono 10: essi sono, nell'ordine di norma osservato nelle fonti, il *camerarius*, i *procuratores*, i *notarii/cancellarii*, gli *iudices in criminalibus*, gli *iurati in civilibus*, i *deputati ad negocia pupillorum*, i *deputati super pace*, i *rationatores/ad calculum rationum*, i *deputati super nuptiis/ad matrimonia*; in un solo caso, nella lista del 1419-1420, viene riportato dopo il camerario di comune, anche il *camerarius fabrice ecclesie maioris*. Nella tabella 1 si riporta il numero di nomine riconducibile a ciascun ufficio, confrontandolo con il corrispettivo numero di nominativi ad esso relativo. Il rapporto tra il numero di nomine e il numero di nominativi corrispondenti offre già di per sé un indizio sul livello di rotazione insito in ciascun ufficio. Nel caso

---

<sup>52</sup> Cfr. § 2.3.3.

<sup>53</sup> Per praticità si riporta quanto già esposto in § 2.3.3 (nota 104), con una piccola aggiunta. Le liste esaminate sono le seguenti: *Ann.* VIII, c. 298v (1386-87); VIII, c. 305r (1387-88); IX, c. 54v (1388-89); X, c. 74r (1390-91); X, c. 237r (1392-93); XI, c. 25r (1393-94); XI, c. 101r (1394-95); XII, c. 85r (1396-97); XIII, c. 1r (1397-98); XIII, c. 81r (1398-99); XIII, c. 225r (1399-00); XIV, c. 89r (1400-01); XIV, c. 258r (1401-02); XIV, c. 388r (1402-03); XV, c. 142r (1403-04); XV, c. 300r (1404-05); XVI, c. 95r (1405-06); XVI, c. 146r (1406-07); XVI, c. 313r (1407-08); XVII, c. 120r (1408-09); XVII, c. 318r (1409-10); XVIII, c. 103r (1410-11); XVIII, c. 406r (1412-13); XIX, c. 198r (1413-14); XIX, c. 244r (1414-15); XX, c. 179r (1415-16); XX, c. 337r (1416-17); XXI, c. 51r (1417-18); XXI, c. 196r (1418-19); XXI, c. 356r (1419-20). Mancano le annate 1389-90, 1391-92, 1395-96, 1411-12. Si noti l'aggiunta dell'annata 1413-14, che nonostante presenti gravi guasti materiali nella parte dedicata ai *consilarii*, riporta un elenco abbastanza integro degli *officiales*.

<sup>54</sup> Il 77% dei nominativi degli ufficiali trova almeno una corrispondenza nelle coeve liste di consiglieri.

dei *camerarii* il rapporto è 1:1, quindi il ricambio dei mandatari è totale: in trenta annate si succedono 30 nomi differenti<sup>55</sup>.

Ufficio	Nomine	Nominativi	Ufficio	Nomine	Nominativi
Camerario	30	30	Matrimoni	15	15
Cancelliere	58	23	Pace	87	39
Fabbriceria	1	1	Procuratore	60	48
Giudice	87	59	Pupilli	88	47
Giurato	89	70	Ragioni	75	45

Tabella 1 – *Uffici e nomine dell'organigramma comunale (1386-1420)*

La successione degli incaricati è molto ampia anche nel caso dei *procuratores* (48 nominativi per 60 nomine) e dei giurati *in civilibus* (70 nominativi su 89 nomine), mentre nel caso dei giudici *in criminalibus* tende già a restringersi, seppur di poco (59 nominativi per 87 nomine). La contrazione è più evidente in settori in cui è richiesta una maggiore competenza tecnica, come nel caso dell'ufficio preposto alle questioni pupillari, la cui terna di *boni viri* doveva essere costituita – stando allo statuto – da almeno un pratico del diritto, il che permetteva, a chi aveva i titoli necessari, di intraprendere una carriera piuttosto longeva (di seguito si vedranno alcuni esempi). E in effetti i nominativi che si succedono nel corso di trenta annate sono 47, per un totale di 88 nomine. Un rapporto molto simile emerge nel caso degli ufficiali di ragioneria, ai quali si presuppone fossero richieste competenza e familiarità nel computo e nella revisione fiscale (i nominativi sono 45, per 75 nomine). Una contrazione ancora più evidente emerge nel caso del cancellierato (23 nominativi per 58 nomine), posizione eminentemente tecnica, in cui peraltro sono riscontrabili esempi di carriere piuttosto continuative. Ma da questo punto di vista, l'ufficio più interessante è quello degli ufficiali *super pace*. Sono attestati 39 nominativi per 87 nomine documentate, e anche in questo caso con esempi di concentrazione dell'incarico non indifferenti (li riprenderemo di seguito). Il dato fa sorgere una questione importante: quali altri fattori entravano in gioco nell'assegnazione di un determinato incarico? Erano fattori di ordine economico (come la ricchezza personale) e sociale (il prestigio del singolo o della famiglia)? A differenza di un ufficiale alle questioni pupillari, a cui era richiesta una formazione giurisprudenziale per poter operare efficacemente negli intricati contenziosi civilistici, o di un notaio-cancelliere, già avvezzo alla redazione di molteplici tipologie documentarie, ciascuna dotata delle proprie peculiarità formali e contenutistiche, a un ufficiale *super pace*, il cui ambito di

<sup>55</sup> Lo stesso varrebbe anche per gli ufficiali *ad matrimonia*, se non fosse che il campione risulta in questo caso troppo poco significativo, a causa dei numeri esigui: 15 nominativi per 5 annate disponibili. A differenza della *cameraria*, magistratura uninominale, quella *super nuptiis* era collegiale, composta da tre membri.



intervento era quello dell'ordine pubblico, erano richieste non tanto delle competenze tecniche acquisite durante un percorso di formazione (peraltro, già di per sé nobilitante), quanto delle disponibilità materiali e del capitale relazionale sui quali appoggiare la propria funzione coercitiva. Non è infatti casuale che la maggior parte delle nomine siano riconducibili a membri appartenenti a tre delle famiglie più ricche e influenti della città: Della Torre, Savorgnan, Valentini. Considerati questi tre esempi viene spontaneo chiedersi quali altre famiglie udinesi fossero maggiormente coinvolte nell'amministrazione della comunità. Di seguito si proverà a delineare una panoramica complessiva degli *officiales comunis* secondo questa prospettiva. Il campione considerato, composto da quaranta famiglie, è analogo a quello individuato per l'analisi prosopografica della componente consiliare (cfr. tabella 2).

Famiglia	Membri	Nomine	Famiglia	Membri	Nomine
Andriotti	6	19	Manin	3	16
Arcoloniani	2	5	Marchisina	1	4
Baldana	2	6	Miulite	3	14
Belloni	1	9	Montegnacco	5	16
Bertolini	3	4	Monticoli	1	14
Bevilacqua	2	6	Orbitti	1	2
Bombeni	2	6	Ottacini	2	4
Bredis	4	14	Panzano	3	9
Brunacci	2	6	Paona	3	7
Candidi	4	14	Percoto	5	15
Casinis	1	5	Remanzacco	2	4
Castellerio	2	2	Savorgnan	3	8
Cavalcanti	5	25	Sbrugli	1	2
Cignotti	4	18	Scarparia	-	-
Del Torso	2	9	Soldanieri	2	19
Della Torre	2	14	Tialdi	1	5
Fagagna	3	11	Tinghi	1	11
Gubertini	2	3	Toppo	2	7
Lissone	1	6	Uccellis	3	5
M. Lazzaro	2	12	Valentini	4	16
<b>Totale</b>			40	98	372

Tabella 2 – Le famiglie dell'amministrazione civica udinese (1386-1420)

I nominativi individuati sono 98, pari a circa il 50% del totale; le nomine ad essi riconducibili sono 372, circa il 63%. Gli Andriotti, con sei esponenti attestati, sono la famiglia con il maggior numero di membri nei ranghi dell'amministrazione cittadina. Seguono, con cinque membri per ognuna, i Cavalcanti, i Montegnacco e i Percoto. Quindi, con quattro membri, i Bredis, i Candidi, i Cignotti, i Valentini. In rapporto alle nomine totalizzate, il primato va ai Cavalcanti, con 25 incarichi attestati; seguono le famiglie Andriotti e Soldanieri, entrambe con 19 – ma notevole soprattutto quest'ultima se si rapporta il dato ai soli due membri attivi – quindi i Cignotti, con 18 nomine, i Manin con 16, e l'elenco potrebbe continuare. A questo punto occorre chiedersi se alcune famiglie non controllassero determinati uffici. Da quanto si è potuto constatare, i dati non fanno emergere un panorama “egemonico” o di “monopolizzazione” di determinate cariche, semmai di ricorrenze assidue nell'assunzione di particolari uffici, un elemento pure non indifferente. Si prenda l'esempio dei camerari: i casi in cui l'ufficio è assegnato a membri di una medesima famiglia sono sei (per un totale di dodici nomine)<sup>56</sup>. Restringendo ulteriormente il campione in esame e riducendolo alle 20 famiglie più significative per numero di nomine totalizzate (cfr. grafico 1), emerge chiaramente che la maggior parte di queste esercitasse un ruolo “allargato” in seno all'amministrazione, comprendente settori e uffici differenti. D'altronde questo non dovrebbe sorprendere, poiché la formazione tecnica, come si è visto, nella maggior parte dei casi non rappresentava un criterio assolutamente necessario per accedere ai ruoli amministrativi (le competenze si forgiavano anche, e ancor più, attraverso l'esperienza, l'assidua frequentazione delle istituzioni). Si consideri l'esempio dei Miulite: nel complesso i tre esponenti attestati in quel periodo – i fratelli Leonardo e Geronimo, figli di Ettore, e il cugino Odorico di Francesco – ebbero modo di sperimentare, ognuno con una carriera peculiare, quasi tutti i settori dell'amministrazione<sup>57</sup>. Allo stesso modo, con 8 uffici, i Cavalcanti e i Manin;

---

<sup>56</sup> CANDIDI: Francesco (1396-97); Tommaso di Francesco (1413-14). CIGNOTTI: Antonio di Cristoforo (1406-07); Giacomo di Cristoforo (1415-16). MAESTRO LAZZARO: Ambrogio (1388-89); Biagio (1400-01). MANIN: Giacomo di Nicolò (1407-08); Manino di Nicolò (1410-11). PERCOTO: Francesco (1404-05); Antonio di Ermanno (1409-10). SOLDANIERI: Nicolò di Francesco (1386-87); Gabriele di Pinzano (1399-00). La medesima considerazione vale per i *procuratores*. In questo caso le famiglie che spiccano sono ANDRIOTTI: Meliaduse, con tre mandati (1393-94, 1397-98, 1404-05); e Dietalmo di Marquardo (1416-17). CAVALCANTI: Antonio di Francesco (1415-16); Ranieri di Francesco (1417-18). MANIN: Manino di Nicolò (1398-99); Simone di Nicolò (1412-13). PERCOTO: Antonio di Ermanno (1407-08); Francesco (1392-93); Simone (1387-88); Odorico (1406-07). UCCELLIS: Alvise (1413-14; 1418-19); Candido q. Carlavario (1409-10).

<sup>57</sup> Dopo aver maturato una notevole esperienza in qualità di *capitaneus terre* tra il 1395 e il 1400 (cfr. JOPPI, *Istituzioni giudiziarie*, p. L), Leonardo di Ettore Miulite svolse dapprima l'ufficio di giudice nel 1401-02; di deputato alle ragioni nel 1404-05 (incarico svolto una seconda volta nel 1408-09); quindi di procuratore nel 1405-06; successivamente di deputato alle questioni pupillari nel 1406-07 (posizione assunta anche nel 1409-10); infine di ufficiale *super pace* per due mandati, nel 1410-11 e nel 1415-16. Geronimo di Ettore Miulite fu cancelliere del comune nel 1399-00; quindi giurato nel 1408-09. Odorico di Francesco Miulite appare nelle vesti di camerario nel 1408-09; successivamente in qualità di giurato nel 1414-15; infine di ufficiale *super nuptiis* nel 1419-20. Anche i di Maestro Lazzaro ebbero modo di spaziare nelle posizioni dell'organigramma comunale: oltre agli incarichi di camerario, ricordati nella nota precedente, Ambrogio fu anche ufficiale alle questioni pupillari nel 1412-13; alle ragioni nel 1414-15; fu giurato nel 1415-16; ufficiale alla pace nel 1417-18; ufficiale *super nuptiis* nel 1419-20. Biagio è attestato come giurato nel 1414-15; come ufficiale alle ragioni nel 1415-16; come procuratore nel 1416-17; infine come giudice nel 1417-18.

mentre con 7 gli Andriotti, i Candidi, i Montegnacco. Naturalmente occorre acclarare sempre l'incidenza delle singole carriere e l'eventuale concentrazione di nomine in determinate posizioni.




Grafico 1 – Famiglie udinesi e distribuzione degli uffici (campione)

Vi sono infatti numerosi esempi significativi, e in particolare negli uffici alle questioni pupillari, alle ragioni del comune e soprattutto alla pace. Nel primo caso, occorre ricordare la figura del giurista Andrea Monticoli, con ben 10 mandati svolti tra il 1387 e il 1412, al quale si affiancarono i Soldanieri,

con 8 mandati<sup>58</sup>; i Cignotti con 6<sup>59</sup>; i Cavalcanti, con 5<sup>60</sup>. Nel secondo caso, quello della ragioneria, troviamo nuovamente dei volti noti: quelli dei Soldanieri (Nicolò q. Francesco, con 6 mandati svolti tra il 1396 e il 1410), spesso affiancati dai Tinghi da Siena (all'epoca era attivo Nicolò q. Tingo, con 5 mandati svolti tra il 1393 e il 1410). Infine, nel caso degli ufficiali *super pace*, già anticipato poc'anzi, l'incidenza di determinate famiglie è ancora più evidente. Gli esempi più clamorosi sono quelli dei Della Torre, con 12 nomine, e dei Valentini, con 11. Nel primo caso Moschino di Nicolino Della Torre svolse 7 mandati tra il 1386 e il 1408, mentre Nicolino di Cappo 5 mandati tra il 1399 e il 1415<sup>61</sup>. Nel secondo sono attestati 8 mandati riconducibili a Valentino q. Enrico Valentini, svolti tra il 1387 e il 1412, e altri 3 assegnati ai figli Federico e Antonio negli anni 1415, 1416, 1418. Degno di nota anche il caso dei Savorgnan, con 5 mandati assunti tra il 1398 e il 1409 da Nicolò q. Tristano, cugino del *dominus* Tristano q. Federico<sup>62</sup>.

Un altro settore in cui si riscontrano carriere piuttosto longeve e, a differenza di altri uffici, caratterizzate dal susseguirsi di più mandati consecutivi, è quello del cancellierato (o meglio ancora, del notariato al servizio del comune, come suggerirebbe l'ambigua nomenclatura, ancora attestata agli inizi del Quattrocento, di *notarii comunis*, in alternanza con *cancellarii*). Dal grafico 1 emerge con tutta evidenza il caso dei Bredis, e nello specifico di Nicolò di Matiussio, che ricoprì questo incarico quasi ininterrottamente tra il 1401 e il 1408, ma al quale sono comparabili altri profili ricorrenti: Giovanni di Giusto Missulini, collega di Nicolò de Bredis tra il 1402 e il 1408, e successivamente riconfermato nel 1409 e nel 1412; Giovanni di Tommaso da Clauiano, di cui sono attestati 7 mandati svolti tra il 1412 e il 1419.

Quello del notaio-cancelliere è forse l'ambito che più di tutti fa emergere un legame sostanziale tra ufficio pubblico e ruolo professionale del singolo. Questa banale osservazione offre lo spunto per toccare un'ulteriore questione: sussisteva una stretta correlazione tra carica ufficiale e professione del mandatario? Non necessariamente, per quanto determinati percorsi di formazione e di professione fossero certamente più compatibili con le mansioni d'ufficio svolte nell'ambito amministrativo. È il caso, naturalmente, dei notai, già citati, e dei giuristi, precettati o preferiti per lo svolgimento di determinati incarichi in cui la praticità con gli istituti giuridici fosse determinante per un efficiente espletamento della funzione. Ma le magistrature, per lo più collegiali, composte di norma da tre

---

<sup>58</sup> Si distingue Nicolò di Francesco con 7 nomine (1390-91, 1393-94, 1399-00, 1402-03, 1404-05, 1406-07, 1409-10). Gabriele detenne l'incarico nel 1408-09.

<sup>59</sup> Alvise Cignotti (1401-02, 1403-04, 1407-08), Cristoforo Cignotti (1392-93, 1404-05, 1418-19).

<sup>60</sup> Francesco q. Catino Cavalcanti (1392-93, 1398-99); Giovanni di Francesco Cavalcanti (1396-97, 1399-00, 1417-18).

<sup>61</sup> La predilezione per questo settore dell'amministrazione civica è dimostrato dal fatto che Moschino non ebbe altri incarichi al di fuori di quelli citati; Nicolino, invece, ricoprì anche l'incarico di ufficiale alle ragioni nel 1406-07 e alle questioni pupillari nel 1418-19.

<sup>62</sup> Si aggiunga un mandato svolto anche da Federico q. Bello Savorgnan nell'annata 1386-87.

ufficiali, comprendevano membri afferenti ad altri profili sociali, avvezzi al mondo delle relazioni creditizie, oppure appartenenti a settori della produzione manifatturiera e degli esercizi commerciali. Semmai, in questi casi, la domanda che sorge è se fosse possibile conciliare le due dimensioni, quella professionale privata e quella di pubblico ufficiale. È noto che soltanto alcune figure dell'organigramma percepissero un salario dal comune per le loro mansioni (camerario, procuratori, notai-cancellieri, giurati e giudici, oltre agli ufficiali "minori", come banditori, pesatori, custodi di porte e via dicendo). In effetti, come si vedrà, il numero molto contenuto di professionisti del mondo artigianale potrebbe essere un indizio che dimostrerebbe più che l'incompatibilità, l'inconciliabilità tra le due dimensioni, e ciò permetterebbe di intravedere un'implicita soglia censitaria di accesso a determinanti uffici nelle funzioni svolte, ma non salariati (come i *deputati ad negocia pupillorum* e gli ufficiali *super pace*)<sup>63</sup>.

Qualifica	Nominativi	Nomine	Qualifica	Nominativi	Nomine
<i>Aurifex</i>	2	10	<i>Notarius</i>	33	59*
<i>Barberius</i>	1	3	<i>Phisicus</i>	1	2
<i>Cerdo</i>	1	1	<i>Sartor</i>	4	4
<i>Draperius</i>	2	8	<i>Selarius</i>	1	1
<i>Iuris doctor</i>	5	37	<i>Speciarius</i>	4	14

Tabella 3 – *Le qualifiche professionali degli officiales (1386-1420)*. \* Al netto delle nomine a *notarius/cancellarius*.

Vediamo più da vicino le qualifiche professionali degli *officiales*. Al netto delle nomine a notaio-cancelliere, ruolo che necessariamente richiedeva l'investitura notarile per l'esercizio dell'ufficio, i *notarii* attestati in altri settori dell'amministrazione sono almeno 59. Tra le nomine "altre" vi sono: 1 a camerario (Manino Manin nel 1410-11); 5 ai pupilli (Leonardo da Montegnacco nel 1408-09; Leonardo Tialdi nel 1394-95, 1397-98; Lorenzo di Arpucio nel 1390-91; Martino di Tommasino nel 1388-89); 2 a procuratore (Valentino da Camino, 1406-08, Manino Manin 1398-99); 1 a pace (Geronimo notaio di Candido 1414-15); quindi 25 nomine a giurato (19 nominativi<sup>64</sup>); e 25 nomine

<sup>63</sup> Va ricordato che la ricerca condotta sulle liste ha reso, per quanto riguarda il tema specifico delle professioni, un quadro molto parziale. Dei 201 nominativi estrapolati, 134 (67%) non presentano qualifiche professionali. Ci si è quindi basati su una quota minoritaria, i 67 (33%) nominativi dotati di qualifica. Il quadro non potrà che essere affinato da ricerche più approfondite.

<sup>64</sup> Antonio *Crocii* (1417-18); Antonio Pichino (1419-20); Francesco di Nicolussio (1404-05); Giovanni *de Liula* (1403-04); Giovanni di Giacomo (1412-13, 1416-17); Giovanni di Nicolussio (1415-16); Leonardo Tialdi (1414-15); Leonardo Montegnacco (1407-08); Leonardo di Domenico (1387-88); Manino Manin (1408-09); Matteo di Nicolussio da Sammardenchia (1390-91, 1399-00); Nicolò di Colle Prampero (1410-11, 1418-19); Nicolò Felettini (1402-03); Nicolò di Mattiussio Bredis (1400-01, 1409-10); Nicolussio da Santa Maria La Longa (1386-87); Odorico di Carnia (1394-95, 1398-99, 1405-06); Pietrobuono da Portogruaro (1413-14); Valentino da Camino (1393-94); Zanitello da Cordovado

a giudice *in criminalibus* (15 nominativi<sup>65</sup>). Questi ultimi due campi confermano la rilevanza del notariato nell'ambito della polizia economica e della sfera giudiziaria. I giuristi (*iuris doctores* laureati a vario titolo: in diritto civile, canonico, *in utroque*) sono 5, tutti volti già noti, in quanto protagonisti – chi più chi meno – delle sedute consiliari. Essi sono Alvisè Cignotti, Andrea Monticoli, Giovanni de Moisis, Giovanni di Francesco Cavalcanti, Pietro Della Marchisina. Gli uffici occupati, se si esclude un solo caso (il Cavalcanti fu ufficiale alle ragioni nel 1401-02), sono due: l'ufficio alle questioni pupillari, con 20 mandati, e quello alla pace, con 16 mandati<sup>66</sup>. Gli *speciarii* sono 4: Amanado, Fazio, Nicolò Baldana, Nanni de' Mulari, che totalizzano 14 nomine. Con l'eccezione di Fazio, che è attestato in realtà una sola volta in qualità di giurato nel 1386-87, gli altri presentano carriere un po' più articolate. Da notare tuttavia il carattere più spiccatamente finanziario del percorso intrapreso dal Mulari e dal Baldana, rispetto alla carriera di Amanado, che sembra aver prediletto la sfera giudiziaria dell'amministrazione<sup>67</sup>. I *sartores* sono 4, ai quali tuttavia corrispondo altrettante nomine. Si tratta di Antonio di Leonardo sarto, giurato nel 1402-03; Florido, giurato nel 1388-89; Leonardo da Villalta, anch'egli giurato nel 1388-89. Infine, è attestato un tale Emone (ma un guasto materiale della fonte adombra la genuinità della lezione) alle ragioni del comune nel 1405-06. Meno numerosi gli *aurifices*, il cui peso, in termini di nomine, è tuttavia più significativo. Sono i già noti consiglieri Giacomo da Montegnacco e maestro Gregorio. La carriera del primo, tuttavia, è incomparabile, in termini di nomine e di uffici ricoperti, a quella del secondo, che è attestato in una sola occasione nelle vesti di giudice *in criminalibus* (1410-11). Giacomo ricoprì dapprima la posizione di ufficiale alle questioni pupillari nel 1393-94, quindi quella di giudice *in criminalibus* nel 1394-95 (incarico assunto anche nel 1409-10), successivamente è attestato in qualità di notaio-cancelliere del comune nel 1396-97<sup>68</sup>, e nel 1399-00 di ufficiale alle ragioni (incarico che assumerà

---

(1406-07).

<sup>65</sup> Alessandro da Ceneda (1397-98); Candido da Tarcento (1398-99, 1406-07, 1408-09); Francesco di Canzio (1400-01); Gerardo de' Gratacelli (1393-94, 1418-19); Geronimo di Candido (1399-00, 1416-17); Giacomo del Pittore (1417-18); Leonardo Tialdi (1392-93, 1415-16); Leonardo da Montegnacco (1402-03); Lorenzo di Arpucio (1386-87, 1396-97); Nicolò Felettini (1403-04, 1407-08); Nicolò di Domenico pellicciaio (1405-06, 1409-10, 1412-13); Nicolò di Mattiussio Bredis (1410-11); Odorico di Carnia (1401-02, 1404-05); Pietrobuono da Portogruaro (1412-13.)

<sup>66</sup> Alvisè Cignotti: 4 mandati *super pace* (1402-03, 1404-05, 1410-11, 1412-13); 3 mandati *ad negocia pupillorum* (1401-02, 1403-04, 1407-08). Andrea Monticoli: 4 mandati *super pace* (1399-00, 1403-04, 1407-08, 1409-10); 10 mandati *ad negocia pupillorum* (1387-88, 1390-91, 1392-93, 1398-99, 1400-01, 1402-03, 1405-06, 1408-09, 1410-11, 1412-13). Giovanni de Moisis: 2 mandati *super pace* (1417-18, 1419-20); 1 *ad negocia pupillorum* (1416-17). Giovanni Cavalcanti: 5 mandati *super pace* (1400-01, 1405-06, 1406-07, 1410-11, 1418-19); 3 mandati *ad negocia pupillorum* (1396-97, 1399-00, 1417-18). Pietro Della Marchisina: 1 mandato *super pace* (1416-17); 3 mandati *ad negocia pupillorum* (1414-15, 1415-16, 1419-20).

<sup>67</sup> Amanado: 3 mandati da giudice *in criminalibus* (1410-11, 1414-15, 1419-20). Nanni de' Mulari: 3 mandati da procuratore (1390-91, 1399-00, 1401-02), 2 mandati *ad calculum racionum* (1393-94, 1400-01), ai quali va aggiunto un mandato da camerario svolto nel 1391-92, non attestato dalla lista corrispondente a quell'annata, che non si è conservata, bensì dal registro di amministrazione corrente (cfr. BCUD, FP, ms 882.XVI). Nicolò Baldana: 3 mandati da procuratore (1390-91, 1394-95, 1399-00); 2 mandati *ad calculum racionum* (1400-01, 1404-05).

<sup>68</sup> Indizio che fa supporre che l'ufficio non fosse una prerogativa esclusiva del notariato; ma è verosimile che questa rappresenti una proverbiale eccezione che conferma la regola.

per altri tre mandati: 1402-03, 1404-05, 1408-09); infine compare come ufficiale *super nuptiis* nel 1415-16. I drappieri sono due: maestro Manfredi e Sandro di Ranieri. Il primo fu camerario nel 1387-88 e giudice *in criminalibus* nel 1386-87 e nel 1390-91. Il secondo presenta una carriera da amministratore più variegata: giurato nel 1390-91 (incarico ripetuto nel 1416-17), ufficiale alle ragioni nel 1412-13, giudice *in criminalibus* nel 1414-15, giurato nel 1416-17. Il campione è infine costituito da un *barberius*: Pascolo, giurato nel 1406-07, 1413-14, 1419-20; da un solo *cerdo*: Pietro della Dina, giurato nel 1404-05; dal *phiscus* Giacomino del Torso, ufficiale *super pace* nel 1388-89 e nel 1393-94; da un *selarius*: Lodovico, giurato nel 1387-88.

In conclusione, occorre ribadire la parzialità del quadro sin qui delineato, tanto più per quanto concerne l'aspetto "professionale", toccato poc' anzi. Proseguire la ricerca in questa direzione, in un'ottica di storia sociale delle istituzioni, richiederebbe un confronto serrato con una più ampia base documentaria, comprendente soprattutto la fonte notarile. La nettissima preponderanza del notariato in seno all'amministrazione civica è un dato di per sé poco sorprendente, e che tuttavia si potrebbe ricalibrare (difficilmente smentire) attraverso un più preciso inquadramento dei numerosi volti sfuggenti che popolano le liste. Lo stesso dicasi per l'appartenenza familiare, che in molti casi risulta dubbia se non del tutto oscura. Da questo punto di vista, tuttavia, la mole di informazioni restituita dalle fonti è certamente più generosa. L'analisi sinora condotta ha permesso di constatare alcuni tratti peculiari dell'*officialità* del comune udinese: una gamma di competenze composita, non nettamente demarcata e ripartita; canali di accesso che fanno perno tanto sulla formazione tecnica – solo raramente riconosciuta come stringente criterio di selezione – quanto sulla praticità maturata attraverso la consueta frequentazione delle istituzioni; una distribuzione degli uffici ad ampio raggio (vale a dire carriere che toccano un po' tutti i settori dell'amministrazione); ma al contempo alcuni casi di "preminenza" di determinate famiglie in precisi settori (il caso degli ufficiali *super pace*).

### 3.2. *Un nuovo volto del potere: i deputati ad regimen terre tra officium e autorità apicale*

A partire dal tardo XIII secolo, e soprattutto nel corso del XIV, gli assetti istituzionali dei comuni cittadini dell'Italia centro-settentrionale conobbero notevoli trasformazioni. Dal punto di vista politico e istituzionale, una delle novità più significative fu l'avvento dei regimi signorili, fenomeno riscontrato in numerose città della penisola e che divenne a sua volta elemento catalizzatore di ulteriori e profondi mutamenti. Le ricerche storiche più recenti hanno tuttavia appurato che la netta cesura tra regimi comunali e regimi signorili rappresenta più una finzione storiografica che non un dato fattuale. Questa netta divisione deriva dall'appiattimento di due modelli in realtà non necessariamente agli antipodi, bensì in reciproca interazione. Le commistioni tra i due assetti, nella molteplicità di esiti scaturiti da questo incontro, sfumano la presunta rigidità dei due ordinamenti, che

al contrario si permeano vicendevolmente<sup>69</sup>. Dal punto di vista prettamente politico, e in particolare per ciò che concerne le istituzioni assembleari dei comuni cittadini, si assiste a un cambiamento generalizzato, riscontrabile (con tempistiche e modalità differenti a seconda della regione interessata) in contesti sia spiccatamente signorili sia “repubblicani”. La fisionomia e la composizione delle assemblee consiliari mutano. Il numero dei membri che le compongono si riduce notevolmente. Gli esempi in tal senso sono numerosi<sup>70</sup>. A Verona il consiglio civico, che nel 1238 – in piena epoca comunale – contava 290 effettivi, vide il numero dei suoi membri dapprima raddoppiare nel corso degli anni Settanta del Duecento, poi ridursi notevolmente nel primo Trecento. Dopo la lunga dominazione scaligera sulla città e l’avvento, tra il 1387 e il 1388, di quella che si rivelerà essere una breve ma importante fase di subordinazione al potere visconteo, la decisionalità politica e l’operatività amministrativa passarono nelle mani del consiglio dei Cinquanta, «erede del consiglio maggiore del Comune», e al collegio dei Dodici deputati *ad utilia*, figure istituzionali pienamente legittimate e dal dominio visconteo e dal comune urbano<sup>71</sup>. Qualche anno prima, ma sempre restando nell’orbita di potere dei signori di Milano, e precisamente a Reggio Emilia, centro padano il cui comune non più autonomo aveva visto succedersi tra Due e Trecento dominanti differenti (gli Este, i Gonzaga, quindi i Visconti), prese forma un assetto simile a quello veronese: il comune era governato dal consiglio dei Quaranta e dal consiglio dei Sapianti (o degli Anziani, altrimenti detti *deputati ad utilia*), quest’ultimo composto da dodici membri. Il consolidamento di questo binomio istituzionale determinò ben presto il declino del consiglio generale del comune<sup>72</sup>.

Quella medesima tendenza, riscontrabile nelle grandi città italiane, era in atto anche nei centri minori della penisola. Il caso di Imola, comunità inquadrata nel vasto ma frammentario dominio pontificio, è a tal proposito significativo: negli anni Trenta del Trecento il consiglio civico maggiore fu esautorato a favore di una commissione ristretta di Anziani, la quale operava congiuntamente al consiglio dei Ventiquattro<sup>73</sup>. Spostandoci a nord-ovest, il caso di Ivrea, località soggetta all’influenza dell’allora contea di Savoia, offre un chiaro esempio di come la contrazione delle assemblee agisse tanto sul piano quantitativo quanto su quello qualitativo della composizione: nella prima metà del secolo XIV, il consiglio di *credenza* era composto da 75 seggi, di cui una quota significativa era

---

<sup>69</sup> Un importante bilancio storiografico in *Signorie cittadine*.

<sup>70</sup> Per una panoramica generale cfr. TANZINI, *A consiglio*, pp. 141-151.

<sup>71</sup> Cfr. VARANINI, *I consigli civici*, p. 187. Gli stessi Scaligeri si guardarono dall’esautorare le istituzioni municipali, ed anzi non disdegnarono di convocare occasionalmente, ma mai casualmente, assemblee allargate (su modello di quelle duecentesche), al fine di legittimare l’azione di governo signorile in congiunture particolarmente delicate (cfr. *Ibidem*).

<sup>72</sup> Cfr. GAMBERINI, *La città assediata*, pp. 77-89 (sui consigli e l’amministrazione civica) e più in generale GAMBERINI, *Oltre la città*, pp. 83-105.

<sup>73</sup> TANZINI, *A consiglio*, pp. 148-149.



riservata – in seguito alla promulgazione degli statuti del 1329 – ai giudici attivi in città<sup>74</sup>. Il ruolo centrale dei giuristi svolto in seno alle istituzioni di governo, d'altronde, è stato oggetto di attenzione da parte degli studiosi. Gli studi di Sergio Bertelli e successivamente di Sara Menzinger, incentrati sulle principali realtà emiliane, toscane e dell'Italia centrale (in particolare Bologna, Firenze, Lucca, Perugia) hanno dimostrato che, già sul finire del Duecento, la funzione consultiva esercitata dalle commissioni di *sapientes* assumeva spesso i connotati di un vero e proprio orientamento politico in grado di dirigere l'operato delle assemblee<sup>75</sup>.

Nonostante l'incidenza degli ordinamenti principeschi e feudali, anche il contesto friulano, in linea generale, non si discosta da quelle dinamiche riscontrate in realtà comunali ben più articolate e complesse. A Cividale, oltre al consiglio civico, era operativo anche il collegio degli Otto eletti, organo di governo attestato già nel 1333, ma la cui fisionomia istituzionale si consolidò intorno al 1354. I compiti e le funzioni svolte da questo collegio, che Elisabetta Scarton, non senza cautela, paragona alle coeve balie toscane, sono compendiate nella formula *audiendi rationes comunis, abtandi statuta et providendi de bono statu terre*. L'azione dell'istituzione copriva un ampio orizzonte di interventi: dal controllo diretto sulla gestione fiscale del comune, alla facoltà di legiferare e di riformare la normativa statutaria, al porre in essere quanto necessario – nelle fonti stesse la formulazione è generica – per tutelare il bene comune della società cittadina. Gli Otto potevano deliberare anche in assenza del numero legale di consiglieri riuniti in assemblea, il che dà un'idea chiara di quanto ampio fosse il potere riconosciuto<sup>76</sup>.

I *deputati ad regimen terre*, attestati a Udine a partire dal 1385, richiamano i tratti degli Otto cividalesi. L'origine di questo consiglio ristretto, che nelle fonti d'epoca viene occasionalmente indicato come *consilium secretum*<sup>77</sup>, è da ricercarsi nelle commissioni di *deputati guerre*, attestate nei decenni precedenti<sup>78</sup>. L'instabilità manifestatasi a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo, in concomitanza con il conflitto veneto-genovese (la guerra di Chioggia degli anni 1378-1381), rese necessario accelerare i processi decisionali, al fine di fronteggiare più prontamente ed efficientemente le incombenze belliche. Il prolungarsi dello stato di emergenza e della conflittualità interna al

---

<sup>74</sup> *Ivi*, p. 142.

<sup>75</sup> Cfr. BERTELLI, *Il potere nascosto* e MENZINGER, *Pareri eccezionali*.

<sup>76</sup> Cfr. SCARTON, *L'amministrazione civica*, pp. 328-330.

<sup>77</sup> Per esempio: *Ann.* XII, c. 92r (6 ottobre 1396): «Septem deputati ad secretum consilium terre Utini».

<sup>78</sup> Questo legame fu evidenziato già da Vincenzo Joppi, il quale scriveva: «Nella prima metà del secolo XIV l'arengo e più spesso il consiglio, in occasione di guerra, avevano affidato il governo a giunte straordinarie con pieni poteri, che cessavano col cessare degli avvenimenti che le avevano fatte nascere [...] in questa magistratura [*si riferisce ai deputati alla guerra*] devesi ricercare l'origine dei *Deputati* al reggimento del comune eletti poco appresso»; e a seguire: «Fu questa la suprema magistratura della Terra, a nome della quale, del capitano e del consiglio si intitolarono dal 1385 in poi tutti gli atti del comune; e di poco modificata, durò sino al principio di questo secolo». Le citazioni sono tratte da JOPPI, *Istituzioni politiche*, pp. XXXIII-XXXIV.

principato, conteso tra le potenze confinanti, indusse un profondo mutamento dell'assetto cittadino, determinando un'innovazione istituzionale destinata a sopravvivere al patriarcato stesso. Un po' come per gli Otto cividalesi, i margini di intervento dei deputati *ad regimen terre* erano ampi e rientravano in ambiti differenti: da quello fiscale a quello giurisdizionale, passando per le funzioni di polizia e di controllo del territorio urbano. Le loro facoltà risultano, non casualmente, vaste e non precisamente inquadrabili in una definita cornice normativa, essendo a loro riconosciuta *plenissimam auctoritatem* nel governare la *terra*. Di seguito si cercherà di mettere meglio a fuoco le funzioni da essi esercitate. Le fonti su cui si è basata la ricerca sono, anche in questo caso, i *quaterni propositioinum et deliberacionum* del comune di Udine. Non risulta, infatti, che nel tardo Trecento esistesse già una serie separata di atti in registro promanati dalle riunioni del collegio<sup>79</sup>.

### 3.2.1. Stato di emergenza e necessità politica: le origini dell'istituzione

Nella moderna medievistica italiana c'è stato un momento, a cavallo tra il primo e il secondo decennio di questo secolo, in cui la storia istituzionale del Basso Medioevo ha conosciuto una fase di innovazione euristica e metodologica. Sulla scorta delle seminali ricerche di Giorgio Chittolini, condotte a partire dagli anni Settanta del Novecento<sup>80</sup>, la storiografia si è posta nuovi interrogativi circa gli ordinamenti giuridici e politici dell'Italia tardo medievale, mettendo da parte l'ormai antiquata (e distorta) impostazione assiologica ottocentesca che contrapponeva i regimi comunali a quelli signorili<sup>81</sup>. Successivamente, non senza vena polemica, e certamente come reazione a un contemporaneo e fortunato filone di indagine (quello sui linguaggi politici<sup>82</sup>), si è cercato di inquadrare meglio le manifestazioni concrete della vita politica e sociale delle comunità urbane di quei secoli, ossia di contestualizzare tutti quegli strumenti normativi, politici e istituzionali – insomma, quei «saperi organizzati di governo»<sup>83</sup> – che diedero forma a peculiari tecniche di potere.

Uno dei risultati più significativi è l'aver dimostrato come il ricorso a strumenti eccezionali di governo fosse una misura del tutto ordinaria. Si tratta di un'affermazione certamente ossimorica, ma soltanto apparentemente paradossale. Essa, in realtà, coglie e compendia una tendenza peculiare dei sistemi di Antico regime, laddove l'eccezione non era concepita – a differenza di quanto avviene nel pensiero moderno – come fonte del diritto: non crea un nuovo orizzonte di senso giuridico; al

---

<sup>79</sup> Serie – per l'appunto – che invece si conserva soltanto a partire dall'ultimo decennio del secolo XV: cfr. BCUD, ACA, Acta I (1490-1495). Cfr. anche *Archivum Civitatis Utini*.

<sup>80</sup> Del quale ancora oggi rimane un punto fermo CHITTOLINI, *La formazione*.

<sup>81</sup> Cfr. GRILLO, "Libero comune".

<sup>82</sup> Cfr. GAMBERINI, *Linguaggi politici*. Alcuni rilievi critici in VALLERANI, *Introduzione*, pp. 15-17.

<sup>83</sup> *Ivi*, p. 16.

contrario, è essa stessa parte integrante di quello pre-esistente<sup>84</sup>. L'eccezione "medievale" si configura come una momentanea sospensione della regola; è certamente una deviazione, un'evasione, ma rappresenta pur sempre un supplemento dell'ordinamento<sup>85</sup>. Pertanto si è potuto a ragione parlare di «sistemi di eccezione», nei quali gli elementi ordinari e straordinari si relazionano e si intrecciano vicendevolmente<sup>86</sup>. Parimenti, la fenomenologia dell'eccezione, nella molteplicità di sfaccettature e di casi individuali, è paradigmatica: in altri termini, i modelli giuridici di riferimento – e quindi i dispositivi basati su di essi – sono collaudati, avendo alle spalle una tradizione che affonda le proprie radici nel diritto romano. *Privilegium, immunitas, dispensatio* sono alcuni dei più diffusi strumenti straordinari – ma regolati – a disposizione delle istituzioni più solide e strutturate, a partire dall'Impero e dalla Chiesa<sup>87</sup>. Il ricorso a questo armamentario eccezionale trova spesso la sua cornice legittimante, e quindi la propria giustificazione, nella *necessitas*, una categoria peraltro anch'essa non estranea alla giurisprudenza romana<sup>88</sup>. La *necessitas* si accompagna sovente all'*utilitas*; entrambe legittimano e giustificano l'eccezione sostanziale (cioè il contenuto straordinario del singolo provvedimento) e procedurale (cioè le modalità di decisione e di attuazione)<sup>89</sup>. La retorica dell'emergenza, che si manifesta nell'utilizzo coerente di un lessico tipizzatosi (*novitas, periculum, varietas*), si sposa con l'adozione di provvedimenti in deroga alle norme consuete. Si adottano modalità decisionali straordinarie in virtù dello stato di necessità e per la tutela del bene comune<sup>90</sup>. La guerra e le incombenze finanziarie ad essa connesse erano gli ambiti di maggiore applicazione del provvedimento emergenziale. Come rileva Massimo Vallerani, «i sistemi eccezionali finiscono tutti per disegnare, con la loro stessa esistenza, una nuova gerarchia dei poteri»<sup>91</sup>. Il contesto udinese non sfuggì a questa dinamica.

---

<sup>84</sup> TANZINI, *Emergenza, eccezione, deroga*, p. 149.

<sup>85</sup> Il ricorso all'*arbitrium* è uno degli esempi meglio studiati (sul quale cfr. da ultimo VALLERANI, *L'arbitrio negli statuti*). Oppure, si pensi alle categorie dell'*ordinarium* e dell'*extraordinarium* come canali paralleli dell'ambito giudiziario, o meglio, dove il secondo è appunto parte integrante del primo (arricchendolo, completandolo): cfr. MECCARELLI, *Arbitrium*, pp. 288-298, 367-376; e MECCARELLI, *Le categorie dottrinali*, pp. 575-578.

<sup>86</sup> Cfr. *Sistemi di eccezione*. Il tema, peraltro, non è estraneo ai modernisti e ai contemporaneisti. Cfr. il volume miscelaneo *Il governo dell'emergenza*. La genericità di alcune figure di reato, funzionali ad un allargamento del potere inquisitorio del regime politico (che così facendo può prescindere dall'autorità giudiziaria); o l'appello al popolo – e in particolare il suo coinvolgimento nel riferire sospetti tramite la delazione – come elemento legittimante del sistema sono solo alcuni degli elementi costitutivi evocati, per l'appunto, in BENIGNO-SCUCCIMARRA, *Introduzione*, a dimostrazione di come lo studio di questi fenomeni non possa che inserirsi in una prospettiva di lunga durata. Nel nostro piccolo, avremmo modo di soffermarci su alcuni episodi di questo genere, relativi alla minuta cronaca udinese, nei capitoli 5 e 6. Per una prospettiva storico-giuridica che si dispiega dai secoli tardo medievali fino alla modernità cfr. MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione*.

<sup>87</sup> VALLERANI, *Premessa*, p. 299; cfr. inoltre VALLERANI, *Paradigmi dell'eccezione*.

<sup>88</sup> Cfr. ASCHERI, *Note per la storia*, pp. 25-30.

<sup>89</sup> Cfr. CORTESI, *La norma giuridica*, pp. 262-268 e TANZINI, *Emergenza, eccezione, deroga*, pp. 161-162.

<sup>90</sup> Cfr. TANZINI, *Emergenza, eccezione, deroga*, pp. 155-162.

<sup>91</sup> VALLERANI, *Paradigmi dell'eccezione*, p. 199. L'autore ribadisce che «la giusta causa del privilegio, l'*utilitas* della dispensa o anche l'*equitas* della grazia o l'urgenza inderogabile del pericolo di sovvertimento politico sono strumenti

Tra gli anni Quaranta e Sessanta del secolo XIV è attestato, sebbene con discontinuità, un collegio dei Sette, o, per cautela, sarebbe meglio dire composto da sette membri. Secondo Vittoria Masutti si tratterebbe del collegio dei deputati *ad regimen terre*, ma l'identificazione nasce, a mio avviso, da un equivoco<sup>92</sup>. Nel tardo secolo XIV (precisamente dal 1389), e fino a tutto il primo decennio del secolo successivo, il collegio dei deputati *ad regimen terre* risulta composto da sette membri. Al di là di questa coincidenza numerica, le fonti di metà Trecento non attestano il reggimento dei Sette; l'istituzione a cui invece si fa riferimento risulta essere una sorta di magistratura – ripeto, le attestazioni sono molto discontinue – di ambito penale. Certo, nulla esclude che anche questa figura istituzionale abbia contribuito alla nascita del *consilium secretum*, ma lo stato delle fonti suggerisce cautela. Le menzioni più risalenti sono piuttosto scarse. Le note succinte ben poco lasciano intendere, se non che si trattasse appunto di un organismo dell'amministrazione comunale concorrente al consiglio e che esercitava funzioni di magistratura inquirente in casi di natura penale<sup>93</sup>. Alcune notizie di poco posteriori offrono una formulazione più precisa dell'incarico conferito, per quanto il loro operato resti ancora nell'ombra: «Isti septem sunt electi ad providendum de omnibus malegestis in terra»<sup>94</sup>. Nel 1362 (posto che si tratti della medesima figura istituzionale) i sette compaiono in veste di «deputatis super nocturnis excessibus»<sup>95</sup>.

Ma l'origine del collegio tardo trecentesco è legata soprattutto alla figura dei deputati alla guerra. Il patriarcato di Ludovico Della Torre (1359-1365) fu segnato dall'inasprirsi dei rapporti con la vicina contea di Gorizia (e con la casata d'Austria, gli Asburgo). Gli attriti sfociarono ben presto in guerra<sup>96</sup>. Nel marzo del 1364 il consiglio di Udine deliberò il conferimento di pieni poteri agli otto eletti alla guerra:

Deliberatum et deffinitum fuit coram suprascriptis domino Anthonio de Turate capitaneo terre Utini, in pleno consilio more solito ad sonum campane congregato, quod super excessibus factis et nostris vicinis fiendis et super arduis negociis emergendis et contingentibus, propter nimiam difficultatem que

---

attivi di identificazione di un vertice politico superiore all'apparato istituzionale esistente».

<sup>92</sup> MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*, p. 144.

<sup>93</sup> E in ogni caso di penale minore. Ad esempio, MASUTTI, *Annales Civitatis Utini*, p. 153 (17 dicembre 1347): «Super eo quod dixit Iohannes notarius de iniuria facta contra familiarem domini capitanei per Candidum: quod septem videant vel per consilium». Oppure *Ivi*, p. 183 (19 marzo 1348): «Super eo quod dixit Pumissa quod fuit percussa cum una plombata: quod septem videant»; o anche *Ivi*, p. 381 (27 agosto 1350): «Super verbis prolatis in consilio per Martinum Razam deliberatum fuit quod dominus gastaldio recipiat a dicto Martino securitatem; quod, si maledixerit et offenderit modo aliquot, puniatur et quod hoc videatur per septem deputatos in consilio».

<sup>94</sup> *Ann.* II, c. 132r (2 dicembre 1355). I deputati scelti sono *dominus* Castrone (un *de Savorgnano*), Nicolussio Orbitti, Andriotta Andriotti, Belloniso, Leonardo Arcoloniani, Gabriele da Cremona, Bonino Gubertini.

<sup>95</sup> *Ann.* III, c. 118v (14 gennaio 1362), in cui si riportano i nomi dei sei presenti: *dominus* Tristano di Savorgnano, Nicolussio Orbitti, Andriotta Andriotti, Missio da Remanzacco, Bellone (de Bellonis?), Paolo Gubertini.

<sup>96</sup> PASCHINI, *Storia del Friuli*, pp. 519-546; CUSIN, *Il confine orientale*, pp. 49-63.

est in congregando omni vice consilium et quod etiam secreto indigent scilicet, habeant illi octo super tangentibus negotia et facta velle electi providere, consulere, deliberare, arbitrari et mandare sicut melius et utilius eorum videbitur discretioni, quibus plenaria auctoritas, ut dictum est, per dictum consilium fuit nemine penitus discrepante attributa<sup>97</sup>.

Il passo è chiarissimo. Considerata la difficoltà di riunire ogni volta l'assemblea consiliare e raggiungere il numero legale necessario per deliberare (una circostanza estremamente nociva di fronte alle necessità impellenti della guerra), il consiglio stesso decise di conferire piena potestà decisionale al comitato neoeletto. Si presume nei più disparati campi di applicazione. È tuttavia soltanto con la guerra di Chioggia (1378-1381), e precisamente con un documento risalente al 1380, che si chiariscono gli ambiti di intervento dei deputati alla guerra<sup>98</sup>.

La fonte, intitolata *officium deputatorum*, si divide in due parti<sup>99</sup>. La prima, comprensiva del protocollo, riporta i nominativi dei deputati di quel particolare anno; la seconda, la più consistente, è costituita dai quattro *capitula* che regolano l'ufficio<sup>100</sup>. Nel protocollo, dopo la consueta *invocatio* («in Christi nomine amen»), dopo la *datatio* apposta secondo lo stile della natività, ma composta dalla sola indicazione del millesimo e dell'indizione, e quindi dopo l'*apprecatio* («ad laudem ipsius eternalis potencie et eius gloriosissime Genetricis»), si esplicita il contenuto del testo. L'endiadi «laudabilia et utilia», che vorrebbe compendiare l'oggetto della fonte, si riferisce, da un lato, ai «nomina deputatorum», dall'altro ai «quatuor capitula»: i due sintagmi, come si è accennato in nota, sono correlati dalla coppia prepositiva *tam-quam*. Le funzioni svolte dai deputati sono tuttavia già evocate, per quanto genericamente, in queste prime righe: «Ad gerendum et regendum omnia et singula concursa et concurrenda ad hanc materiam cum Venetis hostibus publicis».

La partizione successiva consta di nove righe (dieci con quella introduttiva), ciascuna costituita da un singolo nominativo. I nomi sono disposti secondo l'ordine della titolatura, una gerarchia che abbiamo già riscontrato e discusso nelle pagine dedicate alle liste di consiglieri e ufficiali. Il titolo di *dominus*, che precede quello di *ser*, è assegnato al *miles* Federico q. Francesco di Savorgnano e Elia Gubertini, in quanto giurista laureato (*legum doctor*). La precedenza riservata al Savorgnan è piuttosto prevedibile, ma occorre enfatizzare un aspetto molto significativo: l'aggiunta della clausola «et ceteri de ipsa domo». Questo elemento non fa che confermare la preminenza sociale e politica della

---

<sup>97</sup> *Ann.* III, c. 366r (16 marzo 1364).

<sup>98</sup> Sulla guerra di Chioggia cfr. su tutti VARANINI, *Venezia e l'entroterra*: [https://www.treccani.it/enciclopedia/veneziana-e-l-entroterra\\_%28Storia-di-Venezia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/veneziana-e-l-entroterra_%28Storia-di-Venezia%29/).

<sup>99</sup> *Ann.* VI, cc. 340r-341r, edito in appendice (documento 3).

<sup>100</sup> Le due parti, distinte nettamente sul piano spaziale, risultano peraltro connesse da un espediente sintattico: l'utilizzo delle particelle comparative *tam* e *quam*, sebbene a distanza di diverse righe, integrano le due partizioni del documento.

famiglia, soprattutto in un momento in cui il patriarca – allora il soglio era occupato da Marquardo di Randeck – era ancora nel pieno delle sue facoltà e prerogative pubblicistiche. L'estensione dell'incarico a tutti i restanti membri della casata, a prescindere dal momento di eccezionalità causato dal conflitto, è una prova inequivocabile del potere signorile, neanche troppo sotterraneo e informale, esercitato su Udine.

Il documento prosegue con l'enunciazione dei *capitula*, i quali, più che disciplinare rigorosamente, individuano i settori di competenza della giunta, definendo quindi gli ambiti di azione dell'*officium deputatorum*<sup>101</sup>. I primi due *capitula* presentano un dettato sintetico, piuttosto asciutto. Il primo rimanda alla facoltà di provvedere («de provisionibus») alle finanze di guerra. La formulazione, non a caso generica («ut pecunie habeantur») e silente in merito alle modalità di reperimento dei fondi, chiarisce solamente che i fondi devono essere destinati al sostegno delle spese necessarie alla costruzione, alla riparazione e alla manutenzione delle fortificazioni cittadine, oltre che al pagamento degli stipendi delle truppe mercenarie<sup>102</sup>. La formula conclusiva del capitolo, nella sua genericità, non fa che estendere la portata delle decisioni del collegio nel merito dell'allocazione delle risorse: «Et in aliis quibuscumque utilibus et necessariis facientibus ad hanc intentionem».

Il secondo *capitulum* individua un altro campo fondamentale dell'attività svolta dalla deputazione: la verifica delle condizioni strutturali delle fortificazioni e la ricognizione di armi ed equipaggiamento necessari presso i punti considerati strategici. Fossati, mura, ponti, porte, torri: lo stato di salute delle costruzioni è un aspetto cruciale nella gestione delle difese della città e pertanto non andava sottovalutato. Così come gli armamenti a disposizione, che dovevano comprendere armi a lunga gittata (balestre, spingarde, bombarde) e relativi proiettili (dardi, piombo e polvere da sparo).

Il terzo *capitulum* presenta una struttura più articolata e una formulazione più complessa. Il contenuto rimanda alle misure di mobilitazione, di difesa e di custodia dello spazio urbano. La varietà degli ambiti di intervento sono compendiate nella formula «de provisionibus sagacibus, industriosis et perspicacibus ad regimen ipsius terre», rivelatrice, peraltro, delle doti richieste ai mandatarî: capacità predittiva, ingegno, efficienza. Insomma, la progettualità deve intrecciarsi con la visione strategica. Nello specifico, si menziona (nuovamente) la facoltà di far edificare nuovi *fortilicia* nei luoghi «ubi ipsis deputatis videbitur», secondo quindi la loro discrezionalità. Oltre a questo aspetto concernente l'edilizia militare, il *regimen terre* implica anche il potere di mobilitare le milizie

---

<sup>101</sup> Difatti mancano formule dispositive. Il contenuto di ciascun *capitulum* è introdotto da una formula di enunciazione del contenuto («primum enim capitulum est de provisionibus»; «secundum capitulum est et loquens de...» etc.). L'impressione che se ne ricava è che la fonte possa essere quasi una sorta di “disegno di legge”, un documento preparatorio, o se non altro dal valore orientativo per una successiva redazione.

<sup>102</sup> Cfr. il volume miscellaneo *Guerre ed eserciti* (con ampia bibliografia) e in particolare i saggi di BERTONI, *Costi e profitti* e di VARANINI, *Il mercenariato*. Sul contesto patriarchino cfr. DEGRASSI, *L'organizzazione militare*.

cittadine e predisporre gli assetti difensivi. Un altro aspetto importante, sul quale la fonte insiste, riguarda la polizia e la custodia dei *quintieri* cittadini, da pattugliare notte e giorno, a piedi e a cavallo.

L'attenzione dei deputati si concentrava non solo sulle insidie provenienti dal nemico esterno, ma anche sui segnali di instabilità e di insofferenza provenienti dalla società cittadina: dovevano in particolare coordinare i *clerici* nelle misure di custodia della *plathea*, punto centrale e nevralgico della comunità urbana. Questi dovevano premurarsi di comunicare ogni eventuale segnale di tensione e fermento popolare («cum omni fermenti notacione»). Quest'ultimo aspetto si ricollega perfettamente al contenuto del quarto e ultimo capitolo, incentrato sulle attività informative («de circumspectionibus et investigationibus»), funzionali ai processi decisionali in ambito militare e latamente politico, oltre che finalizzate a garantire la sicurezza della *terra*, dei suoi abitanti e dei loro beni («ut melius et utilius ac salubrius possit deffendi et conservari terra omnesque habitantes in ea et bona eorum»)<sup>103</sup>. Sono distinguibili (almeno) due livelli dell'informazione strategica: quello proveniente e relativo alle truppe avversarie, a sua volta articolato in più ambiti di interesse (lo stato delle truppe, le azioni compiute, i piani e le intenzioni del nemico); quello, infine, concernente il rapporto con gli alleati (il regno di Ungheria, la repubblica di Genova, la signoria di Padova).

Come si è detto, questi quattro *capitula* individuano il campo di azione dei deputati ma senza definire precisamente le modalità di intervento. Finanze, edilizia militare, mobilitazione delle truppe, misure di custodia e polizia del territorio, *intelligence*. Sebbene non si faccia alcun accenno a funzioni giudiziarie, fonti di poco posteriori gettano luce su questo ambito taciuto (ma evidentemente sotteso). Da una lettera citatoria, datata 8 luglio 1381 (un lunedì)<sup>104</sup>, emergono i margini entro i quali si dispiegava l'azione inquirente e giudiziaria dei deputati. La cedola, destinata ai fratelli Filippussio e Giovanni, figli del fu ser Tommaso di Pietro Ianisi da Udine, e inviata *ex parte* del vicecapitano Nicolò di Gabriele da Udine (supplente del capitano Federico q. Francesco Savorgnan), fu discussa, formulata e disposta «ex deliberacione solemni deputationum in terra Utini super materia guerre presentis cum Venetis», ai quali, inoltre, si aggregò una commissione di dieci membri aggiunti pienamente legittimati in arengo. La commissione, si dice, ha facoltà «quod in ipsa terra Utini fiat iusticia contra quoscumque delinquentes». L'azione inquirente, che procede «ex eorum officio», si svolge congiuntamente a quella svolta dal tribunale del capitano. Nel medesimo documento è peraltro

---

<sup>103</sup> Su attività informativa, di spionaggio e controspionaggio cfr. LOSS, *Officium spiarum*, segnatamente le pp. 7-25. L'autore, sulla scorta di recenti ricerche condotte dalla storiografia francese, chiarisce (p. 8) che «non si tratta di informazioni in senso lato, frutto del semplice desiderio di un sapere fine a sé stesso o di mera curiosità, ma di notizie, indicazioni e dati finalizzati a portare vantaggio militare e politico al comune che mirava a procurarsele; informazioni significative che spesso, ma non necessariamente, appartenevano alla sfera del segreto e che una certa storiografia più recente qualifica come *intelligence*».

<sup>104</sup> *Ann.* VI, c. 358r-v.

contenuto un passo che chiarisce meglio la portata della giurisdizione penale dei deputati. Il loro potere inquisitorio si estende:

Contra quoscumque excedentes et excessus committentes enormes, ledentes tranquillitatem eiusdem [terre] et specialiter in hiis que tangunt penas pecuniarias, confinaciones et exilia et alias penas quascumque dum tamen non tangant personam vel membra ac alias penas vituperosas que spectant ad officium iudicum<sup>105</sup>.

All'udienza fissata per il venerdì seguente non si presentò nessuno, pertanto il processo continuò in contumacia. La forma della *proclamacio condempnacionis* è quella della lettera patente<sup>106</sup>. La condanna, «cum dulcore et misericordia temperata», fu mitigata dalla commissione giudicante. In effetti, il dettato è insolito: i due imputati erano stati chiamati a comparire in tribunale non solo per assistere al pronunciamento della sentenza nei loro confronti, ma anche per esprimersi in merito ad essa, «si vellent acceptare illas condempnaciones et adimplere vel non», come se l'atto non manifestasse già di per sé il potere coercitivo della commissione. I capi di imputazione – per i quali era già stata disposta una citazione – sono numerosi<sup>107</sup>, ma a ben guardare il vero motivo della condanna sembra essere uno solo. Si dice, infatti, che entrambi i fratelli da diverso tempo a quella parte «numquam fuerunt obedientes dominio set vilipedentes dominium loquebantur in populo arogancia verba et imperancia atque in iudiciis, plateis et parlamentis». Giovanni, poi, doveva essere particolarmente in viso alle autorità cittadine. Egli, continua la fonte, presenziando a qualsiasi seduta aperta dell'assemblea consiliare, «prorumpebat in verbis taliter quod totum consilium ponebat in confussionem». Se così fosse, Giovanni rappresenterebbe una delle poche – ossia poco documentate – voci dissenzienti, in grado di incrinare l'unanimità (apparente, presunta, o auspicata) della società politica locale. Eppure, nel testo non si riportano le dichiarazioni esternate in assemblea. La fonte si

---

<sup>105</sup> *Ivi*, c. 358r.

<sup>106</sup> *Ann.* VI, cc. 361r-363r.

<sup>107</sup> *Ivi*, c. 361v. I crimini contestati sono: innanzi tutto, il sequestro di donna *Tussa*, vedova di ser Tingo da Siena, condotta con la forza da Varmo a Udine (in violazione dei mandati del capitano e del consiglio); l'aver esercitato pressione sulla donna affinché Giovanni, erede in età pupillare del defunto Tingo, fosse allontanato «extra terram Utini ad loca remota ubi numquam posset eum amplius videre»; infine, per l'aver commesso varie *machinationes*, tra cui l'aver prodotto atti e documenti falsi («faciendo nupcias, testamentum, donaciones bonorum suorum et alia turpia et enormia deceptoria, ficta et fraudolenta»). La vicenda ha dei punti poco chiari, ma si intuisce facilmente che lo scopo dei fratelli *Ianisi* fosse quello di appropriarsi dell'eredità di Tingo da Siena. Non si spiegherebbe altrimenti il tentativo di far sparire l'erede legittimo; così come la produzione di atti falsi. Tingo da Siena peraltro era deceduto già da qualche anno. In un documento datato 18 settembre 1376 (BCUd, *FP*, ms. 838, non cartulato, ma scansione 114 della versione digitalizzata), rubricato come «debitum heredum olim ser Tingi tusci de Senis», si legge che il camerario del comune, Carlavario de Uccellis, avesse rilasciato a *Tussa*, madre e tutrice degli eredi minorenni (Giovanni e Giacomo), una quietanza per il versamento di 160 marche di denari aquileiesi destinate a finanziare la costruzione delle mura cittadine. Tornando all'episodio del luglio 1381, alle gravi accuse sopra ricordate, si aggiunge il dissenso politico, che parrebbe essere l'aspetto meno tollerato dalle autorità; il fattore che giustifica la comminazione dell'esilio.



limita a definire i suoi interventi come accese negazioni o espliciti tentativi di attrarre il consenso dei presenti in favore della sua posizione (cosa che parrebbe del tutto legittima): «Contradicens quasi in quibuscumque casibus consiliariis et dicens “non est sic, auditis meam informacionem” et conabatur toto posse quod sua obtinetur opinio et aliorum oppiniones remaneret vane». E sarebbero queste le «abominabilia ledencia et turbancia tranquillitatem terre», che l’estensore del documento ci risparmia «gratia brevitatis»? C’è di più. Un’aggiunta in calce al documento chiarisce la natura eversiva di alcuni interventi temerari di Giovanni, ossia l’aver pubblicamente vilipeso il sovrano di Ungheria, definendolo «falsus dominus, mendax et proditor»<sup>108</sup>. Il fatto che all’epoca della guerra di Chioggia il sovrano fosse un alleato del patriarcato di Aquileia giustificerebbe l’interessamento delle autorità udinesi (ma senza fugare dubbi che potesse, dopo tutto, trattarsi anche di un pretesto per sbarazzarsi definitivamente di una presenza scomoda, inaffidabile poiché imprevedibile).

Dopo due pagine fittissime di eventi ricostruiti, si arriva quindi alla condanna. Si specifica, innanzi tutto, che il dispositivo della sentenza era stato temperato dall’equità dei giudici («cum equitate et non cum rigore»): aspetto da non sottovalutare, e che potrebbe rientrare in un disegno di consolidamento dell’istituzione finalizzato alla propria legittimazione<sup>109</sup>. I due imputati furono esiliati dal patriarcato (e già questo è significativo: la portata dell’espulsione supera la dimensione locale della circoscrizione urbana). La durata dell’esilio sarebbe stata di tre anni, con destinazione rispettivamente Verona e Mantova, e con l’obbligo di recarsi presso le dette località entro i sedici giorni successivi al pronunciamento della sentenza e di notificare, una volta giunti a destinazione, il loro arrivo per mezzo di *instrumentum* notarile o altro documento legale da inviare alle autorità udinesi<sup>110</sup>. L’accesso a Udine sarebbe stato riconsentito allo scadere del triennio, ma non senza il rilascio da parte del capitano, del consiglio e dei deputati di una apposita licenza<sup>111</sup>.

---

<sup>108</sup> *Ivi*, c. 363r, a cui pure si aggiunse la smargiassata: «Et hec [verba] in presencia nobilium et plurimorum aliorum notabilium hominum [...] redarguencium eundem Iohannem ut non diceret talia verba quod ipse dominus rex erat fidelissimus cristianus, bonus dominus, inclitus et famosus, et quod ipse habebat decem milia servitores qui habent viginti milia servitores et ultra, qui posent dictum Iohannem destruere in bonis et personam. Ad que verba dictus Iohannes respondidit ponens manum ad cutellum quod hec diceret in presencia domini regis et super platea comunis et videret quis sibi contradiceret».

<sup>109</sup> Un aspetto che si riprenderà anche in §5.2.2.

<sup>110</sup> *Ivi*, c. 362v: «Stare debent in exilio et confinaciones extra totam patriam Foriyulii per trigenuum videlicet per tres annos completos proxime futuros, videlicet unus ipsorum in Verona et alter in Mantua, a Verona et eius comitatu Veronensis et a Mantua et eius comitatu Mantuano nulatenus recedendo nec confinia ipsorum exiundo pro aliqua causa [...] ac de presentacione huiusmodi facienda infra dictum tempus eidem comunitati legitimam fidem per instrumenta publica vel per literas testimoniales sigilatas sigillis quibus plenaria fides possit adhiberi». I motivi sottesi alla scelta delle destinazioni non sono tuttavia chiari; e a conti fatti anche superflui (vedi nota seguente).

<sup>111</sup> I due condannati, peraltro, furono graziati soltanto nel 1388 (ma senza aver scontato, a quanto pare, un solo giorno di esilio nelle località suddette): *Ann.* VI, c. 350v (22 maggio 1388): «Coram prudenti viro domino Anthonio de Vando de Vincencia honorabili capitaneo dicte terre Utini pro reverendissimo in Christo patre illustri principe et domino domino Iohanne marchione Moravie, divine providencie patriarcha Aquilegensis, in pleno consilio ordinario ad sonum campane more solito congregato, quia omnes excessus prescripti de quibus accusati fuerunt filii quondam Thomasii Petri Ianisi supranominati et omnes transgressiones per ipsos facte in non exequendo mandata consilii et comunis terre superius

### 3.2.2. Percorsi di legittimazione: il consolidarsi del regimen terre

La storia del *regimen terre*, soprattutto dei primi decenni di vita, conobbe fasi di riforma, di aggiustamento dei meccanismi istituzionali, quando non di vera e propria rottura con gli assetti di potere pre-esistenti. È quanto emerge soprattutto nel corso degli anni Ottante del Trecento, un momento in cui le oscillazioni tra le dinamiche di legittimazione e di dissenso si presentano abbastanza accentuate. Ripercorrendo i primi decenni di vita e di assestamento del *regimen terre*, si rilevano sostanzialmente tre fasi: la fase dei Cinque (sino al tardo 1388), una stagione particolarmente concitata soprattutto a causa della guerra veneto-carrarese (riverberatasi pesantemente sul Friuli patriarchino) e che si concluderà, in una fase di precaria stabilità, con la soppressione del collegio stesso; la fase dei Sette (dal 1390 sino al 1411), un ventennio di ritrovata stabilità, o per meglio dire, di progressivo rafforzamento dell'autorità istituzionale, a fronte di una stagione di stagnazione del potere principesco dei presuli (e parallelo al contemporaneo rinvigorimento della signoria Savorgnan esercitata sulla comunità); la fase dei Dieci (dal 1412 alla prima metà del 1420), coincidente con una nuova stagione bellica – questa volta tra la Serenissima e l'Impero – e con una fase di stravolgimento degli equilibri interni della comunità e del patriarcato tutto: la cacciata dei Savorgnan da Udine spostò l'ago della bilancia del potere tutto in direzione del *regimen* dei Dieci, divenuto il canale istituzionale, il volto governativo della parte ostile alla famiglia messa al bando. Nel giugno del 1420, la capitolazione di Udine pose fine alla guerra, determinò la caduta del principato ecclesiastico aquileiese, avviò una nuova stagione politica in seno alla comunità. I Savorgnan ritornarono in città, forti della vittoria di Venezia (grazie al cui appoggio seppero resistere nelle fasi più drammatiche del conflitto) e ripristinarono la loro larvata signoria. Ripristinarono, appunto. Il *regimen terre* rappresentava oramai una figura consolidata del locale quadro istituzionale, una canale di potere che poteva essere sfruttato adeguatamente collocandovi sodali e simpatizzanti. Difatti, il consiglio ristretto non fu soppresso; cambiò i connotati: si passò nuovamente al reggimento dei Sette, che mantenne tale fisionomia nel corso del Quattrocento<sup>112</sup>.

Di seguito si richiameranno le tappe significative della sua legittimazione e del suo consolidamento. Le prime tracce di questo percorso risalgono al periodo 1385-1387. Esse consistono in dei veri e propri atti di definizione della potestà decisionale. Come si diceva, gli anni sono quelli

---

notati et notate, libere et de speciali gracia, solempni deliveratione prehabita fuerunt remissi et remisse, prout apparet in quaterno deliberationum factarum in dictis millesimo et indicione sub cameraria Manfredi draperii, manu Nicolussii de Sancta Maria La Longa, fuitque etiam pena quam incurrerunt in non eundo ad confinia sibi data totaliter remissa et ideo prescripta cancellata sunt».

<sup>112</sup> Ann. XXII, c. 84r (3 ottobre 1420), su proposta dei Dieci uscenti «eligantur nunc ad regimen terre solum septem deputati sicut antiquitus solitum erat, quo tempore septem deutorum ista terra Utini fuit bene sollicite et prudenter recta et gubernata taliter quod stetit in propria libertate et continuo bene augmentavit». Per una sintesi cfr. JOPPI, *Istituzioni politiche*, pp. XXXVIII-XL.

della guerra tra la repubblica di Venezia e Padova carrarese; le asprezze del conflitto, riverberandosi sulla stabilità della comunità intera, orientarono un rafforzamento delle prerogative politiche dell'istituzione. Al di là di singole e tutto sommato circoscritte manifestazioni di dissenso – pure passibili di repressione<sup>113</sup> – l'operato dei deputati era pienamente legittimato dalle istituzioni assembleari del comune. Nel novembre del 1385, ai cinque eletti in arengo fu confermata «plenissima auctoritas regendi terram Utini»<sup>114</sup>. La fonte peraltro attesta che nella medesima occasione, oltre alla nomina dei cinque deputati, fossero stati scelti anche cinquanta eletti (dieci per ogni *quintiere*) allo scopo di coadiuvare il consiglio e i medesimi deputati nell'azione amministrativa<sup>115</sup>. Si tratta di una decisione eccezionale, un provvedimento in deroga: non a caso viene riportata una clausola speciale che conferma la straordinarietà delle modalità adottate<sup>116</sup>. Il coinvolgimento di una fetta più larga di partecipanti alla sfera decisionale in un momento di particolare delicatezza – l'istituzione di una sorta di consiglio temporaneo dei Cinquanta – si può interpretare come il tentativo di appoggiarsi a una fonte di legittimazione più efficace agli occhi della società cittadina e si inserisce in una cornice più ampia di interventi simili<sup>117</sup>.

Negli anni immediatamente successivi, tuttavia, questa modalità non è più attestata, lasciando spazio ai soli deputati. Nel novembre del 1386 la loro legittimazione scaturì dal consiglio, garante di

---

<sup>113</sup> Dalle scritture pubbliche emerge qualche sporadica notizia: si tratta di episodi a volte del tutto estemporanei, direi semplici esternazioni di frustrazione personale; altre volte tradiscono una più spiccata insofferenza serpeggiante tra la società locale. Per il primo caso cfr. *Ann.* VIII, c. 109r (11 aprile 1386), laddove è attestato che i Cinque avessero inflitto una multa a tale Tintino da Grazzano per aver oltraggiato la loro carica («Aquesti deputadi de merda omni die mittunt me ad pignorandum»). Per il secondo, cfr. *Ann.* VIII, c. 287r (10 settembre 1387), dove si riferisce di un provvedimento di espulsione emanato nei confronti di alcuni popolani – tali Giacomo di Rodolfuccio, Bellotto, e Leonardo *Starinze* – per aver manifestato pubblicamente il loro dissenso nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dei deputati, «dicentes quod homines parve condicionis delinquentes bene puniebantur, sed non magnates et quod hoc erat male actum quod parvi non poterant habere iustitiam sicut magni». Questi squilibri nell'amministrazione della giustizia – una giustizia che manifesta il suo volto più severo nei confronti degli strati sociali meno abbienti, ma che si rivela più accondiscendente verso i ceti più altolocati (aspetto sul quale, tuttavia, non si dispone di notizie più precise) – saranno ripresi (direi quasi “cavalcati” in modo propagandistico) dal patriarca Giovanni di Moravia in occasione della soppressione dei Cinque.

<sup>114</sup> *Ann.* VIII, c. 75r (19 novembre 1385). Il testo continua «circha agenda in huiusmodi guera interius et exterius ac eciam in cunctis aliis respicientibus statum tranquillum dicte terre Utini, quorum quidem officium quinque non solum se extendat ad civilia verum eciam ad criminalia et dictum officium duret et durare debet per menses duos».

<sup>115</sup> *Ivi*, c. 74v: «Primo ad conveniendum unaa cum egregiis dominis Micaele Contareno ambaxiator(i) et Iacobo Gradenico pro inclita Venetorum dominacione ad providendum de rebellibus quomodo et qualiter sunt tractandi in condemnando vel offendendo vel ad gratiam recipiendo. Secundo super omnibus arduis occurendis et ponderosis infrascriptis quinque deputatis cum quorum consilio et deliberacione regere se habeant et quecumque laudabiliter eorum consilio et deliberacione concludendo expedit(er) cum plena facultate. Tercio quod dominus capitaneus, consilium et ipsi quinque et predicti quinquaginta auctoritate aringi generalis predicat possint et valeant et hoc propter aspera discrimina guerarum eligere camerariorum et alios quoscumque officiales et consiliarios».

<sup>116</sup> *Ibidem*: «Non tamen propter hoc derogando nec aliquo modo preiudicando antique consuetudini ordinanti quod ipsi debent annuatim eligi in pleno aringi, sed ipsam consuetudinem antiquam laudabilem approbantes, ratificantes et confirmantes in omnibus et per totum et ab ea propter hunc actum extraordinarium nullatenus recedentes».

<sup>117</sup> Come per esempio il giuramento di *astanza* del 1384 discusso in § 1.3.

ampi margini d'azione<sup>118</sup>. Nell'autunno del 1387 si assiste a un duplice passaggio: prima avviene l'elezione dei consiglieri e degli ufficiali in arengo, i quali si apprestano successivamente a eleggere i cinque deputati bimestrali<sup>119</sup>; il collegio sembrerebbe essere piena e genuina espressione della comunità (delle sue istituzioni costitutive). Ciononostante, a distanza di un solo anno, emerge un elemento ulteriore: la designazione si concretizza attraverso un canale informale, esterno all'amministrazione e alle assemblee, e in qualche modo superiore ad essere. Nel febbraio del 1388, in occasione del rinnovo del mandato, si dice espressamente che i membri erano stati cooptati dai deputati uscenti e dal *miles* Federico di Savorgnano<sup>120</sup>. La palese insinuazione del potere personale, che si serviva e al contempo si sovrapponeva alle strutture istituzionali del comune, fu uno dei motivi che indussero il patriarca Giovanni di Moravia a ordinare soppressione del collegio dei Cinque nell'autunno immediatamente successivo. Il 26 settembre di quell'anno, in prossimità del giorno di San Michele, la comunità si riunì in assemblea per celebrare l'arrivo del presule in città<sup>121</sup>. L'arengo – particolare non indifferente – fu convocato su espresso mandato del patriarca<sup>122</sup>. Negli anni immediatamente precedenti, l'assemblea plenaria dei capi famiglia veniva convocata dai Cinque deputati al reggimento della terra. La soppressione del *regimen* era la condizione richiesta dal presule agli Udinesi per poter far loro visita; condizione a cui la comunità sottostette, nell'ottica di evitare ulteriori scontri. In assemblea intervenne il vicario *in spiritualibus* del Moravo, il dottore in decreti Marquardo di Randeck (omonimo e parente del più noto patriarca che aveva retto il principato tra il 1366 e il 1381). Marquardo riferì all'uditorio la volontà del neo eletto patriarca. Il patriarca intendeva riformare in modo sostanziale il governo della comunità, a partire dalle modalità di designazione dei membri del consiglio e degli ufficiali comunali. La riforma si sarebbe dovuta svolgere in due momenti. Durante la seduta del 26 settembre, il vicario ordinò agli Udinesi di designare innanzi tutto dodici rappresentanti delle arti, acciocché questi si consultassero direttamente con il presule circa i

---

<sup>118</sup> Il collegio dei Cinque poteva di fatto agire come se fosse stato il consiglio stesso. Cfr. *Ann.* VIII, c. 197v (5 novembre 1386): «Infrascripti notabiles viri [...] quibus data fuit auctoritas plenissima per totum consilium possendi omnia et singula agere pro bono comunis sicut ipsum consilium et imponere sub penis et ipsas exigere et facere prout videbitur, quibus totum consilium promisit astare quod dispositio ipsorum et presertim recta utilis et iusta exequutioni demandetur».

<sup>119</sup> *Ann.* VIII, c. 305r (4 ottobre 1387): «Officiales et consiliarii ad regimen dicte terre Utini, quibus data et tributa fuit plena licencia per dictum aringum eligendi quinque deputatos ad regimen et gubernationem terre Utini predicte».

<sup>120</sup> *Ann.* VIII, c. 342v (27 febbraio 1388): «Electi fuerunt infrascripti quinque per strenuum militem dominum Federicum prescriptum et .. quinque deputatos prenominatos».

<sup>121</sup> Giovanni era giunto in Friuli agli inizi di settembre. Per gli spostamenti del Moravo in regione cfr. SCHMIDT, *John of Moravia*, p. 251-261.

<sup>122</sup> *Ann.* IX, c. 54r: «Convocato ad mandatum et petitionem reverendissimi in Christo patris illustris principis et domini domini Iohannis incliti marchionis Moravie divinam providentiam Sancte Ecclesie Aquilegensis patriarche dignissimi». Il testo è edito in JOPPI, *Statuta et ordinamenta*, pp. 148-149 e in DE BIASIO, *Giovanni di Moravia*, pp. 192-194.

modi di attuazione della riforma<sup>123</sup>. La discontinuità sarebbe stata determinata da una forte contrazione dell'organo consiliare: nel senso che la designazione della sua composizione non sarebbe più passata attraverso l'arengo popolare, bensì attraverso un atto potestativo del patriarca. La ricongiunzione con il tessuto sociale della comunità si sarebbe realizzato, nelle intenzioni del presule, attraverso l'instaurazione di un legame più stretto, quasi privilegiato, con la società locale, volto primariamente all'interlocuzione con il mondo produttivo udinese, ma senza trascurare gli strati sociali meno abbienti. Tentando di edulcorare l'asprezza del mandato imposto e verosimilmente di capitalizzare un consenso immediato (d'altronde, l'azione si svolge in occasione dell'assemblea plenaria della comunità), il vicario Marquardo di Randek rassicurò l'uditorio confermando la ferma volontà del patriarca di porsi a difesa dei poveri, degli emarginati e dei miserabili oppressi dai più ricchi. L'enunciato, il cui contenuto è di per sé piuttosto generico, presenta toni accattivanti e francamente demagogici<sup>124</sup>. La connotazione "popolare" del nuovo organo di governo è un aspetto puramente superficiale, giacché la direzione politica sarebbe comunque scaturita dall'autorità apicale del principato, ovvero il patriarca, e non da un astratto *populus*. Il Moravo aveva certamente tutto l'interesse di disporre di una comunità manovrabile. Pertanto fu messa in atto un'operazione tattica di carattere squisitamente politico, e che tale fosse la sua connotazione lo dimostra quanto avvenne qualche giorno dopo. Il 29 settembre, nell'atteso giorno di san Michele, si tenne il consueto arengo convocato in occasione del rinnovo dei quadri amministrativi e politici della comunità. Fu soltanto in quella occasione che Giovanni di Moravia, per tramite dei suoi rappresentanti, manifestò le sue vere intenzioni, ovvero di conferire piena potestà esecutiva ai dodici rappresentanti delle arti (il raccordo tra il potere patriarchino e la politica comunitaria; uomini scelti dalla e in seno alla comunità stessa, ma graditi al presule)<sup>125</sup>.

---

<sup>123</sup> *Ivi*, c. 54r: «Intendebat [si riferisce al patriarca Giovanni] quod artiste huius terre omnes eligerent inter se, videlicet pro qualibet arte unum, usque ad duodecim bonos, prudentes, maturos et bone conscientie viros, qui haberent dicere, narrare et explicare ipsi domino nostro omnia que cernerent facere pro bono huius terre». Le arti indicate nella fonte rimandano ai principali settori dell'economia artigianale e manifatturiera della comunità. I settori principali sono riconducibili alla produzione e al commercio tessile: *bercandarii, draperii, sartores, textores*. Segue il settore della pelletteria: *cerdones, pellipariis, sellariis*. Quindi i fabbri, i falegnami, gli orafi. A questi si aggiungono i notai e gli speciali.

<sup>124</sup> Cfr. *Ibidem*. I dodici delegati si sarebbero assunti l'onere di riferire al presule «si aliquis pauper seu aliquis miserabilis persona opprimeretur quoquo modo et molestaretur a divite et quod non posset ius suum obtinere et consequi contra talem divitem et quod super his idem reverendus dominus noster intendebat una cum dictis duodecim paterno et benigno affectu providere et efficaciter agere quod pauper sicut dives iure suo posset gaudere et unicuique quod suum erat, tribuere intendebat».

<sup>125</sup> *Ibidem*: «Prefatus reverendus dominus noster patriarcha in ipso aringo per dominos abbatem Mosacensem, marescallum suum et Stephanum cancellarium eius fecit exponi quod sue intentionis erat quod prefatos duodecim haberent regimen terre totaliter in se, nolens quod alii consiliarii eligantur sed contentans quod officiales iuxta consuetum morem eligantur ob cuius officiales in proxima facies scripti [si riferisce al verso della pagina] electi fuerunt, electione consiliariorum penitus ommissa».

L'esito dell'operazione si ridusse a un'eccezione di brevissima durata (per usare un eufemismo). Aprì un *vunlnus* profondo nel cuore della città. Con il precipitare degli eventi, in seguito all'uccisione di Federico Savorgnan, avvenuta il 15 febbraio 1389 (evento che sancì il fallimento del patriarca nel tentativo di riassumere il controllo della città)<sup>126</sup>, la comunità politica reagì, riorganizzandosi. Il collegio dei deputati fu ripristinato, ma non senza cautela. A fine marzo si stabilì di scegliere sei membri del consiglio ai quali sarebbe stato conferito l'incarico di provvedere al bene comune della terra. La durata del mandato, tuttavia, sarebbe stata di soli quindici giorni, favorendo così una rapida rotazione delle nomine (che sarebbero comunque rimaste interne al consiglio)<sup>127</sup>. Si trattò di un momento di riassetto dell'organismo politico. Non è tuttavia chiaro per quanto tempo si adottò questa modalità di rotazione. Certamente fu una brevissima parentesi, poiché il 27 settembre successivo si procedette con la prima nomina del nuovo reggimento composto da sette membri<sup>128</sup>. La nomina fu effettuata dai Sette uscenti, il cui mandato si era esaurito: quindi l'ufficio era già stato ripristinato.

Nell'autunno del 1390, su proposta del deputato uscente Biagio da Lissone, si riformò l'ufficio. Lamentando eccessive incombenze e responsabilità, si decise di nominare degli ufficiali complementari che coadiuvassero i deputati nel loro operato. Le nuove figure erano cinque *executores* e nove *exactores* «electi per unum annum»<sup>129</sup>. Delle nomine successive a questo primo mandato annuale, tuttavia, non resta traccia. Le ipotesi sono due: o la nomina degli *executores* e degli *exactores* veniva registrata in altre sedi, oppure la riforma ebbe una valenza limitata a quel solo anno. Dagli anni Novanta del Trecento la cadenza delle nomine dei deputati, invece, si stabilizza: il mandato è semestrale e viene rinnovato tra i mesi di settembre e ottobre, contestualmente o successivamente all'arengo di San Michele; quindi tra marzo e aprile. Dalle fonti risalenti a quel decennio risulta che il collegio dei deputati al reggimento della terra si era ormai affermato come organo fondamentale del potere cittadino. Frequenti sono gli interventi «super propositis per regimen terre»<sup>130</sup>. Continuano

---

<sup>126</sup> Cfr. § 5.3.

<sup>127</sup> *Ann.* IX, c. 159v (29 marzo 1389): «Quia gravosum nimium erat quod propter omnem rem tam facilem quam ponderosam requirentem expeditionem consilium convocaretur ac etiam plura necessaria pro bono statu terre ibant neglecta quod unus magis altero curam super huiusmodi non habebat, idcirco pro bono statu eiusdem terre deliberatum fuit per totum consilium nemine penitus discrepante quod sex de dicto consilio deberent eligi ad providendum super predictis omnibus tangentibus bonum statum dicte terre pro quindecim diebus et quod elapsis dictis XV diebus alii sex eligantur et sic procedatur usque quod omnes de dicto consilio huiusmodi habuerint quod fieri debet per hunc modum, videlicet quod omnes consiliarii ponantur in cetulis, videlicet tres sortati pro qualibet cetula et quod ponit(is) dictis cetulis omnibus in uno pileo, unus puer duas de ipsis extrahere debeat et tunc illi sex notati in dictis duabus cetulis debeant providere super omnibus respicientibus bonum statum dicte terre per spacium XV dierum ut supra q(uo) expirato alii sex eligantur ut supra».

<sup>128</sup> *Ann.* IX, c. 242r (27 settembre 1389).

<sup>129</sup> *Ann.* X, c. 75r-v (30 settembre 1390).

<sup>130</sup> *Ann.* X, c. 207r (8 settembre 1392), e *passim*.

a non mancare gli episodi di aperto dissenso nei confronti dell'istituzione, a cui si contesta di esercitare un potere eccessivo, che supera i limiti delle consuetudini fino ad allora praticate, e quindi percepiti come azione che incrina l'orizzonte giuridico di riferimento<sup>131</sup>.

Nel corso del primo decennio del Quattrocento l'assetto politico udinese conobbe una fase di potenziamento e slancio espansivo. Il patriarcato di Antonio Caetani (1395-1402) non fu segnato da particolare eventi destabilizzanti e la stagione di aspre lotte che avevano segnato gli anni precedenti, sebbene non dimenticata, pareva aver attenuato il suo impatto sulla vita della comunità. Ma si trattava di un equilibrio destinato a incrinarsi. Le acque iniziarono ad agitarsi intorno al 1402. Allora le intenzioni del Caetani, promosso al rango cardinalizio dal pontefice Bonifacio IX Tomacelli, erano note: di lì a poco avrebbe lasciato il patriarcato. La sua uscita di scena, tuttavia, rischiava di compromettere la stabilità e l'autonomia del principato, che restava nelle mire di espansione militare e politica delle compagini statuali confinanti<sup>132</sup>. La nomina del suo successore, Antonio Panciera, risultò a posteriori un compromesso non in grado di garantire una stabilità duratura. In quella fase di sempre più evidente debolezza dei patriarchi nell'esercitare le loro prerogative temporali, le comunità urbane – nella complessità del loro assetto politico – ne approfittarono per espandere, consolidare e rafforzare la loro posizione politica acquisita per mezzo della prassi di governo. Nel caso udinese, ci furono due momenti, in particolare, che mostrano questa tendenza. Si collocano approssimativamente all'inizio e alla fine del patriarcato di Antonio Panciera (1402-1408).

---

<sup>131</sup> Cfr. per esempio *Ann.* XI, cc. 134r-v (27 aprile 1395). Il capitano udinese Federico da Buttrio aveva fatto arrestare il figlio – il cui nome è ignoto – del notaio Lorenzo da Cussignacco con l'accusa di aver aggredito tale prete Gregorio. L'arrestato, tuttavia, era riuscito a fuggire e a sottrarsi all'interrogatorio sotto tortura a cui era destinato. La libera deambulazione all'interno della giurisdizione udinese rappresentava un atto di ulteriore offesa al *regimen*, il quale non esitò a disporre un nuovo mandato d'arresto. Di fronte al nuovo arresto del figlio, Lorenzo da Cussignacco non resistette ed espresse pubblicamente la sua indignazione: «Videte, vicini mei, quomodo isti tyraniculi non rectores positi per dominum nostrum patriarcham iniuste ceperunt filium meum, detinentes ipsum in carceribus, facientes eorum deliberationes iniquas et iniustas, quare occurrite vicini mei quod tales tyraniculi non aggravent me iniuste detinentes filium meum in carceribus». Va notato il sottotesto dell'esternazione, neanche troppo velato: i deputati, agli occhi di Lorenzo, non sono dei rettori legittimati ad esercitare il loro potere, in quanto non investiti e autorizzati dal patriarca aquileiese. La critica del notaio, stando alla fonte, sarebbe poi continuata «in multa alia enormia et turpia verba faciencia contra statum et regimen terre» (134v). Considerate le finalità eversive delle sue dichiarazioni (o meglio, percepite e interpretate come tali dal *regimen* stesso: «volendo [...] insultare populum terre contra regimen et statum ipsius») si dispose l'immediato arresto di Lorenzo da Cussignacco. Il provvedimento fu disposto chiaramente con finalità punitive nei confronti della condotta del singolo, ma che fossero allo stesso tempo esemplari e deterrenti («tali modo quod ipse sit exemplum omnibus»): una chiara dimostrazione di forza. L'arresto peraltro era stato ordinato *absque laudo et setencia*, ovvero in deroga alle consuetudini. Ciononostante, il 7 maggio seguente il consiglio si riunì e decise il suo rilascio «considerata paupertate ipsius Laurencii propter magnam familiam quam habet», minacciandogli tuttavia che in caso di recidiva si sarebbe proceduto sommariamente «subito et illico absque alia deliberatione seu sententia sive determinatione» con l'amputazione della lingua (*Ann.* XI, cc. 135r 28 aprile 1395).

<sup>132</sup> In *Ann.* XIV, c. 272v (17 ottobre 1401) si paventa un «finale exterminium» del principato. Il Caetani rinunciò alla dignità patriarcale nel 1402. Non fu una separazione pacifica: il Caetani, divenuto cardinale, minacciò azioni legali nei confronti delle comunità per alcuni crediti non pagati. Nella primavera del 1403 giungevano a Udine notizie allarmanti (*Ann.* XV, c. 113v, 23 marzo 1403): si era sparsa la voce («publica voce et fama») che a Roma si stesse pensando di *incantare* il patriarcato («est ad incantum») con un base d'asta di 60 mila ducati. Si teme che «si fieret nunc mutatio patriarchatus, dicta mutatio esset nimium dampnosa, ymo verius esset destructio patrie totaliter».

Nel marzo del 1403, a quasi un anno dal suo insediamento, la comunità di Udine dichiarò di essere unita nel sostenere il presule, dichiarandosi al contempo intenzionata a resistere a un'eventuale intervento di Bonifacio IX volto a privare il Panciera dell'investitura patriarchina e a nominare un nuovo patriarca (il *vulnus* inferto dal cardinale Caetani era ancora aperto). Si corse ai ripari. Congiuntamente a questa dichiarazione di intenti il consiglio deliberò il conferimento di pieni poteri a Tristano Savorgnan (divenuto il nuovo capo della consorteria Savorgnan) e ai Sette, delegando la facoltà di decidere autonomamente su come procedere in caso di una nuova nomina<sup>133</sup>. Il timore di veder rimosso il patriarca Panciera, fondamentale per l'assetto di potere udinese (assetto che si sosteneva quasi su una sorta di negoziazione di legittimità: la comunità e i Savorgnan appoggiavano un patriarca che da parte sua non osteggiava il governo comunitario<sup>134</sup>), si ripresenta a qualche anno di distanza, in un clima di crescente tensione. Nel maggio del 1409, Tristano Savorgnan, intervenendo «pro parte regiminis huius terre»<sup>135</sup>, confermò il sostegno al patriarca Panciera, allora duramente osteggiato da papa Gregorio XII. Contestualmente si confermarono al *miles* e ai Sette i pieni poteri esecutivi<sup>136</sup>. Emerge nuovamente un dualismo sostanziale: il *regimen* per governare non può prescindere dal contributo (finanziario e di “risorse umane”) garantito dalla consorteria dei Savorgnan; Tristano, per parte sua, dispone dei mezzi per governare, ma per farlo necessita deve servirsi del *regimen* per consolidare il suo potere personale nello spazio politico cittadino. Ma si tratta di una complementarietà molto precaria. Il *regimen* era per l'appunto un canale attraverso cui si manifestava il potere; se ne rendevano conto perfettamente gli esponenti del notabilato urbano maggiormente altolocato, desiderosi anch'essi di esprimere un ruolo politico più marcato, e possibilmente svincolato dalle briglie del *miles*. È quanto si verificò a partire dal tardo 1411, in seguito al il repentino mutamento di alleanza della comunità, sottomessasi a Sigismondo di Lussemburgo<sup>137</sup>.

---

<sup>133</sup> *Ann.* xv, c. 117v (28 marzo 1403). La comunità si dichiara unita nel sostenere l'attuale patriarca e pronta a «facere resistentiam et obstaculum» a qualsiasi tentativo di destituzione del presule. Il consiglio investe Tristano Savorgnan e i Sette della «auctoritas [...] de regendo, consulendo et gubernando comunitatem nostram et de imponendo super isto remedia oportuna [...] et quidquid per ipsos actum fuerit comunitas debeat ratum habere in omnibus et per totum».

<sup>134</sup> A tal proposito non mancano esempi di “collusione” del vescovo e con il regime udinese: *Ann.* xvi, c. 19r-v (19 febbraio 1405): a proposito del contenzioso tra il cardinale Caetani e le comunità di Udine e di Venzona per i crediti non pagati, era giunta notizia (dal vescovo di Trieste) che presto si sarebbe pubblicato l'interdetto contro le due comunità. Il consiglio udinese inviò un emissario dal patriarca Panciera (a Cividale) per chiedere la sua intercessione. Contestualmente si ordinò a chierici e frati *della terra di Udine di respingere (non accettare) le carte* processuali che sarebbero state eventualmente pubblicate e spedite loro. Per impedirne l'affissione degli atti si disposero controlli presso le porte delle chiese. Dopo aver ricevuto la richiesta del comune, il patriarca (c. 20r) confermò al comune di essere già stato informato di quanto avvenuto in curia romana, ma rassicurando la comunità di non volere pubblicare i processi e l'interdetto.

<sup>135</sup> *Ann.* xvii, c. 262r-v (16 maggio 1409).

<sup>136</sup> *Ibidem*: «Habeant plenam auctoritatem et potestatem et illam quam haberet et habet tota comunitas et totus populus huius terre faciendi omnes et singulas provisiones expedientes pro deffensione huius terre contra ipsum dominum papam». Aggiungendo inoltre che i Sette «habeant adhuc auctoritatem restringendi in minori numero personarum dictas provisiones ut res et facta fienda sint magis secreta».

<sup>137</sup> *Ann.* xviii, c. 256r (3 dicembre 1411).



Dopo circa due decenni di convivenza reciprocamente tollerata, il *regimen terre* divenne il canale istituzionale esclusivo del fronte contrapposto alla casata Savorgnan, da decenni dominante sulla città. Nell'aprile del 1412 si passò a un collegio composto da dieci membri eletti *per quinteria*. È un particolare importante: si enfatizza il criterio di appartenenza e di selezione topografica, contribuendo a rafforzare il legame con il tessuto urbano locale<sup>138</sup>. Si prestò, inoltre, un'inedita attenzione per gli aspetti più simbolici e cerimoniali. A distanza di pochi giorni si mise mano, per la prima volta, alla questione della precedenza dei deputati del *regimen terre* rispetto alle altre componenti sociali della comunità:

Deliberatum fuit per dominos decem deputatos quod nullus civis vel forensis, cuiuscumque prehemencie sit, preponatur ipsis dominis deputatis donec duraverit eorum officium, exceptis domino capitaneo et .. ambassiatoribus [...] et premissa ipsi domini deputati promiserunt per ipsorum fidem inviolabiliter observare<sup>139</sup>.

Il dettato del provvedimento, pur nella sua scarsa articolazione, presenta dei punti di rilievo. Va notata l'autoreferenzialità della misura: sono i deputati stessi che propongono e deliberano il provvedimento a tutela del loro ruolo ufficiale, corroborando quanto disposto con la pronuncia di un giuramento. Secondariamente, va sottolineata la sua portata: l'atto si configura come una temporanea sospensione della titolatura dei singoli individui, appartenenti o meno alla cittadinanza, a vantaggio della preminenza dell'*officium*, a cui di fatto accedevano esponenti del notabilato urbano spesso privi di dignità nobiliare. La precedenza dei deputati, tuttavia, trova il suo limite in due figure istituzionali, che in qualche modo rappresentano i vincoli rispettivamente interno ed esterno allo spazio politico locale. La prima figura, molto ben definita, è quella del capitano di Udine, ovvero l'ufficiale di nomina patriarchina rappresentante l'autorità secolare vescovile esercitata sulla città. La seconda, dai contorni un po' più sfumati, è quella degli *ambassiatores*, gli emissari diplomatici rappresentanti attori politici esterni alla *terra Utini* o allo stesso principato. Il primo termine di riferimento evidenzia la volontà di non discostarsi dal tradizionale quadro istituzionale patriarchino, anche perché allora la carica episcopale era detenuta da Ludovico di Teck, accanito sostenitore di Sigismondo di Lussemburgo, con il quale il *regimen* udinese si era apertamente schierato. Il secondo riferimento, più generico forse anche per volontà del medesimo legislatore, parrebbe maggiormente legato al rispetto dell'ospitalità da riservare agli agenti diplomatici. Al di là di questi pochi elementi di

---

<sup>138</sup> *Ivi*, c. 343v (11 aprile 1412). «Et est notandum quod hi decem electi ad regimen fuerunt deputati et electi per quinteria ipsius terre, videlicet quodlibet quinterium elegit suos duos qui vacare debeant in dicto officio hinc ad medium annum proxime futurum». Inoltre, si ridusse la durata del mandato a quattro mesi: *Ann.* XVIII, c. 408v.

<sup>139</sup> BCUD, *ACA, Annales*, t. XVIII, c. 351v.

contestualizzazione, nella delibera non si specificano le modalità né le occasioni entro le quali tale prerogativa si poteva esercitare. Ciononostante, si tratta di un tassello importante per comprendere i molteplici canali di legittimazione: non solo atti meramente normativi e amministrativi, anche l'apparato simbolico concorreva a rafforzare l'autorità di un'istituzione divenuta ormai parte integrante dello spazio politico udinese e regionale.

### 3.2.3. Prosopografia dei deputati ad regimen terre (1385-1420)

L'analisi prosopografica che seguirà si basa sugli elenchi di nominativi di deputati reperiti nei registri di *Annales*. La cadenza con cui le nomine venivano effettuate variava a seconda della durata del mandato (bimestrale, quadrimestrale, o semestrale). Inoltre, anche quando la nomina avveniva in coincidenza o più spesso in prossimità del giorno di San Michele (il 29 settembre, il consueto appuntamento dedicato al rinnovo dei quadri amministrativi e politici del comune) l'elenco non veniva registrato congiuntamente a quelli dei consiglieri e degli ufficiali eletti. Per non appesantire ulteriormente l'apparato di note a piè di pagina, si è deciso di raggruppare in un unico spazio (cfr. tabella 4) i rimandi alle fonti utilizzate. Lo studio copre un arco cronologico di circa trentacinque anni, dal novembre del 1385 al gennaio del 1420. I dati raccolti constano di 605 nomine, di cui 75 bimestrali (fase dei Cinque, con 14 bimestri documentati), 292 semestrali (fase dei Sette, con 41 semestri documentati), 230 quadrimestrali (fase dei Dieci, con 23 quadrimestri documentati). A queste si aggiungono 8 nomine di durata quindicinale risalenti al riassetto dell'*officium* nella primavera del 1389<sup>140</sup>. Il totale delle nomine registrate è riconducibile a 183 nominativi.

Volume	Carta	Data	Volume	Carta	Data	Volume	Carta	Data
8	75r	13.11.1385	11	203r	01.10.1395	18	107r	13.10.1410
8	115r	10.01.1386	12	92r	06.10.1396	18	192v	20.04.1411
8	146v	02.03.1386	12	161r	06.04.1397	18	343v	11.04.1412
8	109r	11.04.1386	13	2v	04.01.1398	18	408v	30.09.1412
8	197v	05.11.1386	13	86r	30.09.1398	19	14v	30.01.1413
8	213r	04.01.1387	13	139v	07.04.1399	19	113r	30.04.1413
8	230v	03.05.1387	13	231r	17.10.1399	19	202r	02.10.1413
8	246v	19.07.1387	14	13v	02.04.1400	19	309r	05.02.1414
8	306r	05.10.1387	14	95r	08.10.1400	19	359v	01.06.1414
8	327r	30.12.1387	14	165v	08.04.1401	19	250v	01.10.1414
8	342v	27.02.1388	14	266v	03.10.1401	20	50r	01.02.1415

<sup>140</sup> Vedi *supra*.

9	7r	27.04.1388	14	311v	11.04.1402	20	96r	03.06.1415
9	21r	26.06.1388	14	394v	02.10.1402	20	185r	01.10.1415
9	34r	31.08.1388	15	119r	30.03.1403	20	243r	31.01.1416
9	159v	29.03.1389	15	148r	01.10.1403	20	286r	01.06.1416
9	177r	21.04.1389	15	225v	02.04.1404	20	340v	30.09.1416
9	242r	27.09.1389	15	306r	03.10.1404	20	380r	03.02.1417
10	4v	10.03.1390	16	44r	20.04.1405	21	27r	04.06.1417
10	75r	30.09.1390	16	233r	02.04.1406	21	58v	01.10.1417
10	107r	05.05.1391	16	156v	08.10.1406	21	95r	31.01.1418
10	195v	29.07.1392	16	392v	18.05.1407	21	165v	30.05.1418
10	212v	27.09.1392	16	318r	03.10.1407	21	199r	03.10.1418
10	263v	31.03.1393	17	18v	20.04.1408	21	229r	30.01.1419
11	25v	29.09.1393	17	143r	29.10.1408	21	317r	01.06.1419
11	284r	03.04.1394	17	237v	15.04.1409	21	359r	02.10.1419
11	101v	28.09.1394	17	335v	22.10.1409	21	394r	31.01.1420
11	132r	29.03.1395	18	25v	11.04.1410	-	-	-

Tabella 4 – *Fonti utilizzate per l'indagine prosopografica.*

Partiamo da alcune osservazioni di portata generale. In media, nel corso dell'arco cronologico considerato, ciascun deputato ha ricoperto l'incarico per tre volte. I deputati con alle spalle un numero di nomine superiore alla media sono 66, circa il 36% del totale. A questi 66 deputati sono riconducibili 407 nomine, ovvero il 67% del totale. In altri termini, e al netto delle considerazioni già espresse in merito ai consiglieri (per cui, la minore ricorrenza di alcuni nomi può essere senz'altro dovuta al fatto che gli stessi avessero da poco intrapreso la loro carriera politica), i due terzi delle nomine al *regimen terre* si riferiscono a una quota di minoranza, circa un terzo dei nominativi complessivi. Questo rapporto suggerirebbe già di per sé una chiusura dell'istituzione (o senz'altro una difficoltà di accesso alla medesima). Al contrario, il *regimen* si configura quasi come appannaggio di pochi noti. Lo suggeriscono le carriere eccezionalmente lunghe di alcuni deputati, come Nicolussio di Ser Zanni Del Torso (15 nomine), Giovanotto di Buono (13), Cristoforo Cignotti (12). Va anticipato subito che questi tre nomi rappresentano, inoltre, degli esempi paradigmatici di continuità carrieristica attraverso la storia movimentata dell'organo politico: un aspetto su cui si tornerà a breve.

Il rapporto sussistente tra il *consilium* e il *regimen*, soprattutto nelle prime fasi di esistenza di quest'ultimo, era di stretta dipendenza: il primo, in quanto organo più antico e maggiormente radicato nell'assetto istituzionale della *terra*, legittimava l'autorità del secondo, ratificandone l'operato. Ma il legame tra i due corpi politici non si limitava ai meccanismi prettamente istituzionali. La

composizione sociale del *regimen* è rivelatrice della sua elevata caratura politica. Tra la due istituzioni vigeva un rapporto strettissimo anche in relazione al bacino di riferimento per le nomine, nel senso che il 90% dei deputati proveniva dal ceto consiliare<sup>141</sup>. Non che questo fosse un requisito necessario per ambire alla carica (al riguardo mancano riferimenti normativi che prescrivessero questo aspetto); è un dato di fatto. Il *regimen*, più che riprodurre il *consilium*, rifletteva (amplificava) una parte di esso, una sua quota di rilevanza. Ciò svela un meccanismo di consolidamento elitario del sistema politico locale, in cui, soltanto in apparente contraddizione, coesistevano dinamiche di chiusura e di apertura dell'apparato istituzionale (l'ingresso di numerosi esponenti del ceto artigianale nell'assemblea consiliare, come si è visto nel capitolo precedente, ne è una prova). L'incarico di deputato, che fosse di durata bimestrale, quadrimestrale o semestrale, non era d'altronde incompatibile con quello di consigliere. Sono sufficienti pochi sondaggi per appurare che i deputati nominati erano al contempo consiglieri in carica. Durante l'annata 1394-95, nel primo mandato semestrale dei Sette, presero parte al collegio dei deputati tre membri del consiglio; quattro nel secondo semestre. Nel 1404-05 i deputati già facenti parte dell'assemblea consiliare furono di nuovo tre nel primo semestre, cinque nel secondo. Nel 1414-15, infine, i deputati-consiglieri del collegio dei Dieci furono sei nel primo quadrimestre, quattro nel secondo, sette nel terzo. Sono dati che dimostrano chiaramente l'autoreferenzialità del ceto politico locale. Un deputato che presentava un provvedimento o una proposta in consiglio si trovava in quella medesima assemblea, ma in duplice veste, a votare e a decidere nel merito delle questioni. A dirla tutta, anche un qualsiasi incarico da ufficiale in corso non precludeva l'accesso al collegio del *regimen*, in un continuo e consueto sovrapporsi di posizioni di rilevanza politica e amministrativa<sup>142</sup>.

Quali furono le famiglie più rilevanti del *regimen*? L'analisi si è basata sul medesimo campione di gruppi familiari esaminato per lo studio della composizione del consiglio cittadino. Di questi si sono individuati, innanzi tutto, i membri che compaiono nel novero dei deputati nel periodo compreso tra novembre del 1385 e maggio del 1420, quindi si è preso in esame il numero di nomine attribuibili a ciascuna famiglia nel medesimo arco cronologico (cfr. tabella 5).

---

<sup>141</sup> Dei 183 nominativi reperiti soltanto 18 risultano "esterni" al consiglio cittadino, ossia non rientranti nelle liste di effettivi ordinari. Ciò non toglie che alcuni di essi intervenissero anche assiduamente per prerogativa personale o come consigliere aggiunto, *de ultra consilio*. Tra i nomi, infatti, spiccano quelli di due Savorgnan: Federico di Bello (nominato nel gennaio del 1387) e Tristano di Federico (eletto nel luglio del 1392). Nel novero degli "esterni" (ma in questo caso sarebbe più corretto parlare di "esclusi") si segnalano anche Francesco di ser Missio da Remanzacco (novembre 1385) e Leonardo q. Nicolussio Andriotti (gennaio 1386), protagonisti di un'intricata vicenda giudiziaria dalle tonalità squisitamente politiche (cfr. § 5.2).

<sup>142</sup> Prendendo nuovamente come esempio le annate 1394-95, 1404-05 e 1414-15, emerge che nella prima i deputati con incarichi da ufficiale presso le magistrature urbane furono due su quattordici; nella seconda di nuovo due; nella terza otto su trenta. Inoltre, il caso di Antonio q. Martino da Paona, che in quest'ultima annata compare nelle vesti e di consigliere e di ufficiale (alle ragioni del comune), dimostra che, sebbene ciò avvenisse meno frequentemente, la sovrapposizione di queste due posizioni era anch'essa possibile.

Famiglia	Membri	Nomine	Famiglia	Membri	Nomine
Andriotti	5	11	Manin	4	17
Arcoloniani	2	10	Marchisina	3	12
Baldana	2	7	Miulite	3	10
Belloni	1	8	Montegnacco	2	14
Bertolini	3	13	Monticoli	1	12
Bevilacqua	1	5	Orbitti	-	-
Bombeni	3	4	Ottacini	2	8
Bredis	-	-	Panzano	2	10
Brunacci	2	4	Paona	5	17
Candidi	5	19	Percoto	2	7
Casinis	1	5	Remanzacco	2	3
Castellerio	2	8	Savorgnan	5	17
Cavalcanti	5	24	Sbrugli	1	4
Cignotti	4	21	Scarparia	1	2
Del Torso	4	23	Soldanieri	2	18
Della Torre	3	8	Tialdi	1	6
Fagagna	2	9	Tinghi	1	11
Gubertini	1	7	Toppo	2	4
Lissone	1	4	Uccellis	3	14
M. Lazzaro	2	13	Valentini	5	14
<b>Totale</b>			40	96	403

Tabella 5 – *Le famiglie del regimen: membri attivi e nomine totalizzate (1385-1420)*

Il numero di esponenti di un medesimo gruppo familiare attivi durante il periodo considerato oscilla tra 1 e un massimo di 5. In due soli casi non sono stati riscontrati membri attivi nel *regimen*: i de Bredis e gli Orbitti, entrambi assiduamente presenti in consiglio<sup>143</sup>. Le famiglie con 5 membri attivi sono 6: Andriotti, Candidi, Cavalcanti, Paona, Savorgnan, Valentini. Nel complesso si tratta di 30 nominativi che da soli costituiscono il 16% del totale. Le famiglie con 4 membri attivi sono 3: Cignotti, Del Torso, Manin. Quelle con 3 membri attivi sono 6: Bertolini, Bombeni, Della Torre, Della Marchisina, Miulite, Uccellis. A un elevato numero di membri attivi corrisponde senz'altro un

<sup>143</sup> BREDIS: Mattiussio de Bredis (nominato consigliere nel 1386, 1398, 1404, 1405, 1407) e successivamente suo figlio Nicolò, notaio di professione (1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419). Peraltro nel primo decennio del Quattrocento, alcuni membri della famiglia risultano detentori della carica capitaneale (questo per ribadire, che non erano estranei alla vita politica e istituzionale della *terra*; tutt'altro): Antonio q. Pantaleone, capitano tra il 1403 e il 1405 (cfr. *Ann.* XV, c. 142r) e Pietro q. Leonardo, capitano tra il 1405 e il 1408 (*Ann.* XVI, c. 95r). Gli ORBITTI sono invece una presenza più sfuggente. Sono attestati in consiglio Giovannino di Nicolò nel 1393-94, ma soprattutto Bellone, che svolse dieci mandati tra il 1390 e il 1409.

elevato grado di coinvolgimento politico, ma ciò non è sufficiente ad apprezzare il peso detenuto da ciascuna famiglia e l'influenza da essa esercitata. Per ottenere un quadro più completo è necessario valutare anche il numero di nomine totalizzate. Da questo punto di vista, la classifica è la seguente: Cavalcanti (24); Del Torso (23); Cignotti (21); Candidi (19); Soldanieri (18); Manin (17); Paona (17); Savorgnan (17); Montegnacco (14); Uccellis (14); Valentini (14). Questi aridi elenchi non sono fine a sé stessi. Dal loro confronto si possono trarre alcune osservazioni. Innanzi tutto, una banale. Si osserva che, in linea di massima, vi è una proporzione tra il numero di membri attivi e il numero di nomine: quanto più è elevato il primo, tanto più lo sarà il secondo. Lo dimostrano molto bene i Cavalcanti, i Del Torso, i Cignotti, i Candidi. Ma si tratta di una lettura aritmetica che naturalmente non trova sempre un riscontro costante nella realtà. Le eccezioni sono tanto più importanti. Può accadere che un numero elevato di membri attivi non si traduca necessariamente in un altrettanto elevato numero di nomine, e in questo caso l'esempio degli Andriotti è significativo: 5 consanguinei a cui sono riconducibili solamente 11 mandati da deputato denotano contingenza, discontinuità e limitatezza delle carriere in seno al *regimen*. E lo stesso si può dire dei Bombeni e dei Brunacci, i cui numeri sono ancora più contenuti: per i primi, si hanno 3 esponenti e soltanto 4 nomine; per i secondi, 2 esponenti a cui corrispondono 4 nomine. Il caso dei Della Torre, poi, induce il sospetto che certe famiglie fossero in qualche modo limitate nell'accesso al *regimen* (per non dire intenzionalmente estromesse, non fosse che mancano prove al riguardo). Resta un dato di fatto: la loro presenza esuberante nell'assemblea consiliare (laddove primeggiano con 41 nomine attestate<sup>144</sup>) non trova uguale riscontro nel novero dei deputati, con soli 3 esponenti attivi e una manciata di nomine (8). Parimenti va considerato che un numero contenuto di esponenti di una medesima famiglia non esclude automaticamente il raggiungimento di una quota notevole di nomine, e questo in virtù di singole carriere particolarmente durature. Gli esempi dei Soldanieri e dei Montegnacco parlano da sé: nel primo caso si hanno sulla scena 2 esponenti per un totale di 18 nomine (di cui ben 12 spettano a Nicolò q. Francesco; 6 al parente Gabriele); nel secondo caso, a fronte nuovamente di soli 2 esponenti, si hanno 14 nomine, di cui 9 riconducibili a Giacomo da Montegnacco, e 5 al notaio Leonardo. Questi due esempi stimolano un'ulteriore riflessione. Nel corso dei decenni a cavallo tra Tre e Quattrocento il *regimen terre Utini* cambiò formalmente fisionomia (dai Cinque si passò ai Sette, dai Sette ai Dieci). Ma a questo ritocco quantitativo corrispose anche un mutamento sostanziale? Ci furono famiglie che, a partire da un determinato momento, entrarono a far parte del novero dei deputati o, al contrario, ne furono esclusi? Per rispondere a queste domande occorre individuare dei riferimenti cronologici. Valgano a tal fine le date di riforma del mandato. Da una durata bimestrale, vigente sino alla tarda estate del 1388, si passò dapprima a un mandato semestrale

---

<sup>144</sup> Cfr. § 2.3.3 (tabella 2).

e successivamente, dopo più di vent'anni, a uno quadrimestrale. Questi interventi, apparentemente superficiali, concisero in realtà con due momenti critici della storia di Udine: la disputa tra il patriarca Giovanni di Moravia e la comunità udinese guidata da Federico Savorgnan sul finire degli anni Ottanta del Trecento<sup>145</sup>; la rottura tra il comune – diretto dalle famiglie maggiormente rappresentative del *regimen terre* – e Tristano Savorgnan<sup>146</sup>. Scandendo la storia dell'istituzione secondo queste due crisi politiche, si è analizzata la presenza delle singole famiglie in seno al *regimen*, adottando come metro di misura della persistenza o della discontinuità il numero di mandati bimestrali (A), semestrali (B), quadrimestrali (C) nei quali risultano attivi uno o più membri di un medesimo gruppo parentale (cfr. tabella 6).

Famiglia	A	B	C	Famiglia	A	B	C
Andriotti	5	4	2	Manin	2	9	6
Arcoloniani	-	1	9	Marchisina	1	1	10
Baldana	-	6	1	Miulite	-	8	2
Belloni	1	7	-	Montegnacco	2	11	1
Bertolini	1	8	4	Monticoli	3	8	1
Bevilacqua	1	4	-	Orbitti	-	-	-
Bombeni	1	3	-	Ottacini	-	3	4
Bredis	-	-	-	Panzano	2	7	1
Brunacci	1	2	1	Paona	2	12	3
Candidi	2	6	7	Percoto	-	7	-
Casinis	1	4	-	Remanzacco	3	-	-
Castellerio	4	4	-	Savorgnan	1	8	7
Cavalcanti	2	9	13	Sbrugli	-	4	-
Cignotti	3	9	9	Scarparia	-	1	1
Del Torso	2	9	12	Soldanieri	3	14	-
Della Torre	-	6	1	Tialdi	-	4	2
Fagagna	1	8	-	Tinghi	-	8	3
Gubertini	-	1	6	Toppo	-	1	3
Lissone	2	2	-	Uccellis	-	9	5
M. Lazzaro	2	4	7	Valentini	3	3	8

Tabella 6 – *Le famiglie del regimen: persistenze e discontinuità delle nomine.*

<sup>145</sup> Cfr. SCHMIDT, *John of Moravia*, pp. 97-110. Qui ripreso in § 5.3.

<sup>146</sup> Cfr. CASELLA, *I Savorgnan*, pp. 42-45. Qui ripreso in § 6.1.

Le fasi di maggiore interesse sono la seconda e la terza, in quanto documentate con continuità e completezza; la prima, pure considerata, è più lacunosa e quindi più difficilmente paragonabile con la fase successiva (si tratta di un intervallo di poco più di due anni, a fronte di un ventennio)<sup>147</sup>. Il 1412 fu un anno di svolta. Un po' come nel caso della composizione dell'assemblea consiliare, anche quella del *regimen terre* vide mutare la propria fisionomia, ma mantenendo pur sempre importanti elementi di continuità. Partiamo da questi ultimi. È possibile individuare un gruppo di famiglie che non solo rappresentano un ponte tra il periodo 1389-1411 e 1411-1420, ma un vero e proprio collante tra la fase più antica e quella più recente della storia dell'istituzione, al punto da essere tentati di considerarle i veri volti del *regimen*: Bertolini, Candidi, Cavalcanti, Cignotti, Del Torso, Manin, Valentini.

Nel caso dei Bertolini la continuità temporale coincide grosso modo con il mutamento generazionale. Stefano di Bertolino, con i suoi 8 mandati svolti tra il 1387 e il 1407, collega i due secoli, per poi passare il testimone al figlio, Giovanni Antonio, che ha ricoperto l'incarico per 4 volte tra il 1410 e il 1419 (con foro nuovo come termine di rappresentanza topografica). A Giovanni Antonio si affianca, in una occasione, Francesco di Bertolino, nominato nel febbraio del 1417 in rappresentanza di foro vecchio.

Dei Candidi si segnalano in particolare Nicolò, con 7 mandati svolti tra gennaio del 1386 e aprile del 1406, e Geronimo notaio, anch'egli con 7 mandati, svolti tra il settembre del 1389 e l'ottobre del 1418. Dal gennaio 1413 si ha notizia del *quintiere* di radicamento: borgo Gemona. È inoltre attestato Tommaso q. Francesco, nipote di Nicolò<sup>148</sup>, con tre nomine tra settembre 1412 e ottobre 1417 (tutte con Foro nuovo come riferimento topografico).

I Cavalcanti meriterebbero un approfondimento a parte<sup>149</sup>. Furono una delle famiglie più importanti sulla scena politica della tarda età patriarchina. Con una presenza pressoché costante già in seno al consiglio cittadino (sono attestati per 22 annate su 29 disponibili<sup>150</sup>), essi rappresentano

---

<sup>147</sup> Questo non significa che, nell'ottica adottata, non si possano apprezzare alcuni aspetti significativi. L'assenza dei Remanzacco, per esempio, nel periodo successivo al 1389 è l'evidenza di un'intenzionale esclusione della famiglia dalle cerchie più strette del potere cittadino, come conseguenza della condotta proditoria di un suo esponente. Come si accennava, Francesco di ser Missio da Remanzacco (già deputato nel novembre del 1385) fu accusato di aver ordito una congiura ai danni del *miles* Federico Savorgnan, quindi fu processato e condannato in contumacia. Cfr. § 5.2.1. La gravità della vicenda ebbe conseguenze anche sugli altri esponenti della famiglia, ma non tali da determinarne la totale esclusione: i fratelli Antonio ed Ermanno, che nel 1388 avevano collaborato con la giustizia (*Ann.* VIII, c. 350r, 23 marzo 1388), sono attestati a Udine fra Tre e Quattrocento. Ermanno, in particolare, ricoprì qualche incarico amministrativo: fu ufficiale alle ragioni del comune nel 1394-1395; giudice *in criminalibus* nel 1397-1398 e nel 1400-1401; inoltre fu consigliere per cinque mandati tra il 1390 e il 1399.

<sup>148</sup> *Ann.* XVIII, c. 16r (7 marzo 1410): Tommaso in lite con Zanobio *monetarius* per un somma (1600 ducati!) non restituita. Tommaso, per parte sua e dei fratelli Odorico, Pietro e Francesco, reclama la somma *occasione societatis alias mite et facte cum olim ser Nicolao Candidi patruo istius ser Thomasii*. I Sette incaricati di appianare la discordia.

<sup>149</sup> Si veda anche § 6.2.1.

<sup>150</sup> Cfr. § 2.3.3. (tabella 2).



una delle componenti più notevoli del *regimen terre*. La rilevanza è data non solo dalla continuità delle presenze ma anche dall'articolazione familiare e dalla ramificazione spaziale del radicamento urbano. Assieme al capostipite del ramo udinese, Francesco q. Cantino, si avvicendano quasi ininterrottamente altri quattro figli: Antonio, Giacomo, Giovanni, Ranieri. Francesco fu nominato deputato per sei volte tra il maggio del 1387 e gennaio del 1398. Giovanni, probabilmente uno dei fratelli più anziani, comparve per la prima volta negli elenchi di deputati nel marzo del 1390, quindi ricoprì l'incarico con una maggiore frequenza tra settembre del 1398 e l'ottobre del 1406 (4 nomine) e tra giugno del 1415 e ottobre 1418 (3 nomine). La presenza dei Cavalcanti in seno al *regimen* conobbe una fase di espansione a partire dal 1412, con l'ingresso dei fratelli Antonio (4 nomine: aprile 1413, febbraio 1415, ottobre 1417, gennaio 1419), Giacomo (3 nomine: settembre 1412, gennaio 1418, ottobre 1419) e Ranieri (3 nomine: giugno 1414, giugno 1416, gennaio 1420). Sempre da quel fatidico anno è possibile ricostruire la distribuzione topografica della funzione rappresentativa da essi svolta: Foro Nuovo (Giovanni e Ranieri), Foro Vecchio (Giacomo e in un'occasione Antonio), Borgo Aquileia (Antonio), Borgo Grazzano (Ranieri, nel 1414).

I Cignotti, analogamente ai casi precedenti, vedono attive due generazioni, ma a differenza dei Bertolini e dei Cavalcanti, dove lo stacco generazionale è piuttosto netto, in questo caso l'alternarsi di padre e figli in seno al *regimen* è la cifra che li contraddistingue. Cristoforo q. Cignotto, il genitore, vanta una carriera lunga, sebbene articolata in due fasi: dapprima, con 7 mandati ricoperti tra l'aprile del 1386 e l'ottobre del 1395; poi, con altri 5 mandati conferiti tra settembre 1412 e ottobre 1418. In questa seconda stagione politica la famiglia si allarga coinvolgendo nel *regimen* anche i figli Giacomo (3 nomine: giugno 1415; febbraio 1417; ottobre 1419) e Antonio (1 nomina: gennaio 1418), tutti con Borgo Grazzano come *quintiere* di elezione. Negli anni precedenti è attestato anche il *legum doctor* Alvisè Cignotti – forse figlio adottivo di Cristoforo<sup>151</sup> – con 5 mandati conferiti tra aprile 1401 e aprile 1412 (in occasione di quest'ultima nomina si specifica che il *quintiere* di riferimento è borgo Gemona).

I Manin (forma cognominale derivante dalla discendenza di Manino da Firenze) furono un'altra importante famiglia udinese. Come i Cavalcanti, dimostrarono nel corso dei decenni una capacità adattiva al contesto locale formidabile, pur non troncando i rapporti con la patria di origine<sup>152</sup>. La loro abilità dimostrata nel sapersi radicare a fondo nel contesto urbano è dimostrata anche dalla loro

---

<sup>151</sup> È curioso che Alvisè, stando alle fonti visionate, non compaia mai con il patronimico. L'unico riscontro che attesta una strettissima parentela del giurista con Cristoforo (oltre naturalmente al cognome condiviso) è un passo in cui il primo interviene in consiglio facendo le veci del secondo, quest'ultimo definito come «sui genitoris»: *Ann.* XV, c. 11r (19 gennaio 1403). Si consideri che Cristoforo aveva un fratello, Nicolussio, morto prematuramente – e in circostanze non del tutto chiare – nel 1374 (*Ann.* v, c. 328v, 19 luglio 1374). Non si esclude pertanto che Alvisè fosse figlio naturale di quest'ultimo e che in seguito al decesso del padre fosse stato adottato dallo zio.

<sup>152</sup> Cfr. SCARTON, *Ritorno al passato*.

presenza importante sulla scena politica, non da ultimo nel *regimen terre*: dapprima con Nicolò q. Manino, nominato per sei volte tra maggio 1387 e settembre 1393; successivamente con i suoi eredi, Giacomo (3 nomine: maggio 1407, aprile 1409, settembre 1416), Manino (1 nomina: marzo 1403), Simone (7 nomine tra aprile 1406 e giugno 1419). Il quartiere di radicamento era Borgo Aquileia.

Anche i Del Torso spiccano in presenza. L'esponente di cui si hanno maggiori notizie è Nicolussio di ser Zanni del Borgo. Il locativo allude al loro radicamento presso il quartiere di Borgo Gemona. Di fatti, a partire dal 1412 si sa che Nicolussio fu sempre eletto nelle file dei deputati rappresentanti quella parte della città: si tratta di sette nomine comprese tra l'aprile del 1412 e l'ottobre del 1419, che altro non sono, in realtà, che la seconda fase della sua longeva carriera, di cui si hanno notizie a partire dal gennaio del 1386 (8 incarichi da deputato svolti tra quella data e l'ottobre del 1402). Nel ottobre del 1401 e nel maggio del 1407 fu invece nominato il parente quasi omonimo Nicolò. A partire dal 1416 sono attestati i due figli di quest'ultimo: Francesco (3 nomine: gennaio 1416, giugno 1417, gennaio 1420) e Pinzano (3 nomine: settembre 1417, gennaio 1418, giugno 1419).

I Valentini, infine, sono un'altra famiglia di origine locale molto legata al *regimen* cittadino. Si ha notizia di un Francesco de' Valentini nel 1380, attestato tra gli Otto deputati alla guerra nominati nel 1380<sup>153</sup>. Pochi anni dopo ricorre la figura di Valentino q. Enrico de' Valentini, con quattro mandati svolti tra novembre 1385 e settembre del 1389. In seguito si trovano i figli di quest'ultimo: Antonio (5 nomine ottenute tra aprile 1408 e giugno del 1419), Cristoforo (nominato nel gennaio del 1416), Enrico (nominato nell'ottobre del 1403), Federico (nominato 3 volte: ottobre 1414, settembre 1416, giugno 1418). Il quartiere di radicamento, confermato in tutte le occorrenze successive ad aprile 1413, è Foro Vecchio.

Negli esempi sin qui richiamati emerge chiaramente una tendenza ad ampliare l'articolazione familiare in seno al *regimen* dopo gli eventi occorsi tra il 1411 e il 1412: l'avvicinarsi di un maggior numero di consanguinei è difatti più evidente. Per contro, vi sono esempi di famiglie la cui presenza, nel periodo 1412-1420, risulta contrarsi: è il caso degli Andriotti e dei Savorgnan (che meritano un discorso a parte). Vi sono poi clamorose e significative assenze: i Montegnacco, i Panzano, i Percoto, i Soldanieri.

Pur essendo una delle famiglie udinesi tra le più numerose e articolate, la partecipazione degli Andriotti al *regimen terre* è molto contenuta. Delle 11 nomine totalizzate nel periodo 1385-1420 si segnalano i 4 mandati bimestrali svolti da Dietalmo q. Andriotta tra l'autunno del 1385 e l'inverno del 1387. È noto, tuttavia, che la sua carriera fu bruscamente fermata dalla condanna capitale eseguita

---

<sup>153</sup> Cfr. documento 2 in appendice.

nel novembre del anno seguente<sup>154</sup>. Nello stesso periodo compare, sebbene in una sola occasione (gennaio 1386), anche Leonardo q. Nicolussio, la cui vicenda pure ebbe risvolti drammatici. Apertamente ostile a Federico Savorgnan, Leonardo fu inquisito per cospirazione e condannato all'esilio. È probabile che entrambi gli episodi abbiano in qualche modo inficiato sull'immagine della famiglia, ridimensionandone il ruolo esercitato nel governo cittadino. Nei decenni successivi si trovano Meliaduse q. Galidessio, nominato in una sola occasione (nell'ottobre del 1401), e Giovanni q. Vicardo *de Castro*, che invece ricoprì l'incarico di deputato per tre mandati: fu nominato una prima volta nell'ottobre del 1406, quindi nell'aprile del 1409, infine nell'ottobre del 1410. Nel settembre del 1412 e successivamente nell'ottobre del 1415 troviamo, nel novero di deputati rappresentanti Borgo Gemona, Dietalmo q. Marquardo, nipote omonimo dell'Andriotti giustiziato nel 1388. Il tempismo delle nomine, successive al bando di Tristano Savorgnan da Udine, lascia intendere che l'allineamento della famiglia fosse inequivocabilmente opposto al *miles*<sup>155</sup>.

La presenza di più rami di una medesima famiglia attivi nello spazio politico locale spesso non fa che complicare il quadro complessivo. Lo si è visto poc'anzi nel caso degli Andriotti, lo si vede altrettanto nel caso dei Savorgnan, per i quali, considerata la statura aristocratica della famiglia, occorre una maggiore cautela. Tristano q. Federico rappresentò senz'altro il volto signorile del dominio familiare esercitato nei decenni a cavallo fra Tre e Quattrocento. Non a caso, lo si ritrova soltanto una volta nel novero dei deputati: nell'agosto del 1392, quindi nella fase iniziale della sua parabola politica. Ma negli anni successivi, e in particolare dopo la prova di forza dimostrata con l'uccisione del patriarca Giovanni di Moravia nel 1394, egli diventa una presenza pressoché costante degli organi politici della comunità, pur non ricoprendo incarichi ufficiali. Il suo ruolo, se vogliamo, è quello di un interlocutore obbligatorio, ineluttabile, del governo cittadino. Quest'ultimo tuttavia – nelle vesti per l'appunto di *regimen terre*, e in virtù di uno slancio quasi, si direbbe, “repubblicano” (ma pur sempre velleitario)<sup>156</sup> – non risulta del tutto succube del nobile *miles*, del quale altrimenti non si spiegherebbe la cacciata. Sono anni di cooperazione e attrito tra le due sfere di potere, e la tenuta dell'assetto (dalla prospettiva della famiglia) era data dalla capacità di insinuarsi nelle istituzioni, attraverso una profonda rete di solidarietà clientelari, e dalla solidità di queste relazioni. L'affinità parentale in taluni casi fungeva da collante. Da questo punto di vista, Nicolò q. Tristano Savorgnan, cugino di Tristano q. Federico, è un esempio cristallino. Lo si potrebbe definire, forse

---

<sup>154</sup> Cfr. § 5.3.2 (nota 172).

<sup>155</sup> Si approfondirà questo aspetto in § 6.2.1.

<sup>156</sup> Notevoli, soprattutto a partire dal 1412-13 le *propositiones pro bono rei publice*. Un esempio in *Ann.* XIX, c. 288r (17 dicembre 1414) ma *passim*. Cambiano i registri linguistici, cambia la percezione del soggetto politico. O meglio, le modalità di autorappresentazione. La minuscola comunità si ammantava di un alone “repubblicano”, molto *sui generis* s'intende, ma pur sempre significativo della rottura che si stava consumando.

esagerando un po', il "volto istituzionale" del potere personale di Tristano. Limitandoci alle sole posizioni detenute in seno al *regimen*, che qui interessano maggiormente, emerge che Nicolò era stato nominato per 7 volte tra settembre del 1394 e ottobre del 1410, per poi uscire dall'orbita udinese. A partire dal 1413, la presenza "savorgnana" non si esaurisce; al contrario, essa cambiò semplicemente i suoi connotati. Fanno la loro comparsa due volti nuovi, che precedentemente non avevano ricoperto posizioni nel *regimen*. Sono Federico q. Federico di Bello Savorgnan e Folchero di Savorgnano. Ciascuno totalizza, nel periodo 1412-1420, 4 nomine. Federico, radicato in Borgo Gemona, fu nominato a gennaio del 1413, nel giugno del 1415, nel settembre del 1416 e infine nel giugno del 1418. Folchero, residente in Borgo Grazzano, fu nominato nel gennaio del 1413, nel febbraio del 1414, nel febbraio del 1415, nell'ottobre del 1418. Pare che con la dipartita (temporanea) del parente ingombrante i due avessero approfittato per ritagliarsi degli autonomi spazi di manovra nella partecipazione politica<sup>157</sup>.

Vi sono poi gruppi parentali che, proprio in virtù del loro stretto legame con la consorteria Savorgnan (e in particolare con Tristano), rafforzarono la loro posizione nella società cittadina in maniera molto marcata. Si tratta di famiglie la cui fedeltà di parte, col precipitare degli eventi, compromise il loro ruolo nella politica udinese. La contrazione e il riposizionamento presso un livello di potere inferiore rispetto al collegio dei deputati *ad regimen* è evidente nel caso dei Montegnacco. La carriera politica dell'*aurifex* Giacomo, uno dei principali esponenti di questa famiglia, si dipana tra gli anni Ottanta del XIV secolo e gli anni Dieci del XV, ma con una notevole diminuzione degli incarichi dopo il 1411. Al netto di una pure possibile sopraggiunta anzianità, che lo avrebbe costretto a riconsiderare i suoi impegni nella politica e nell'amministrazione cittadina, le coincidenze temporale sono notevoli. Dopo quell'anno, infatti, fu nominato deputato per una sola volta nell'ottobre del 1414, a fronte degli otto mandati svolti nei ventidue anni precedenti, dal 1387 al 1409. Parimenti non assunse più incarichi da amministratore, se non una volta nell'annata 1415-1416, quando lo ritroviamo nelle vesti di ufficiale *super nuptiis*. Mantenne comunque un seggio in consiglio tra il 1413 e il 1420. Al contrario, il notaio Leonardo, affine di Giacomo, con le sue cinque nomine al rango di deputato tra l'ottobre del 1403 e l'aprile del 1412, rappresenta un altro volto noto di questa schiatta, ma la sua presenza nelle liste ufficiali si dissolve proprio dopo quell'ultimo mandato.

Se nel caso dei Montegnacco sussiste un margine di dubbio in merito alle cause della loro minore incidenza sulla scena, ogni incertezza scompare nel caso dei Percoto e dei Soldanieri. La famiglia Percoto, la cui provenienza tradisce già un legame con la famiglia Savorgnan (che su quella

---

<sup>157</sup> Non sorprenda la persistenza di alcuni Savorgnan dopo la cacciata di Tristano, delle presenze in realtà tutt'altro che ostinate. La casata, divisa in due rami (dello Scaglione e della Bandiera), non era esente da acrimonie interne. Su Folchero, per esempio, cfr. LEICHT, *L'esilio*, p. 121.

particolare località esercitava una marcata influenza), conobbe una fase di ascesa e affermazione politica nei decenni a cavallo tra i due secoli. Il profilo di Francesco da Percoto è tra tutti quello di maggiore interesse. Oltre ai numerosi incarichi da consigliere e ufficiale svolti in quegli anni, ricoprì la posizione di deputato *ad regimen* per sei volte tra l'autunno del 1393 e la primavera-estate del 1410. Dal 1411 il suo nome e quello dei suoi affini (Antonio di Ermanno, Nicolò Odorico) scompaiono dalle liste. Altrettanto drastica è l'eclissi dei Soldanieri: Gabriele è attestato per l'ultima volta negli elenchi dell'ottobre del 1410, al sesto mandato; Nicolò q. Francesco, che per inciso era pure imparentato con i Percoto<sup>158</sup>, svolse il suo ultimo incarico nel *regimen* (l'ultimo di una lunga sequela) tra l'autunno del 1407 e l'inverno del 1408; successivamente avrebbe ottenuto la posizione di ufficiale *ad negocia pupillorum* (nel 1409-1410) e infine quello di ufficiale alle ragioni del comune nel 1410-1411. Nell'inverno del '12 risulta già ritirato a Venezia<sup>159</sup>.

Ma i vuoti lasciati dai Savorgnan e dai loro gregari furono ben presto colmati. Oltre alle famiglie già presenti durante la stagione precedente al 1411 e che tuttavia da quell'anno avrebbero incrementato la loro influenza nel governo cittadino, vi furono anche alcuni "debutti". Tra questi spiccano gli Arcoloniani e i Della Marchisina. Dei primi occorre menzionare Gregorio q. Pietro, figura già ricorrente in consiglio nel decennio precedente, ma che fece il suo ingresso nel *regimen terre* soltanto nella primavera del 1412, rimanendo da allora una presenza costante (sino all'estate del 1419), totalizzando 6 mandati. Negli stessi anni compare anche suo figlio Pietro, attestato in quattro elenchi: maggio 1413, giugno 1416, ottobre 1418, gennaio 1420. Entrambi risultano eletti tra le file dei deputati di Borgo Aquileia. Dei secondi – ci spostiamo in Borgo Grazzano – vanno ricordati Ambrogio, con 5 nomine tra la primavera del 1412 e l'inverno del 1418, e il *decretorum doctor* Pietro, con 6 nomine tra febbraio 1414 e giugno 1419.

Avviandoci verso la conclusione di questa panoramica prosopografica si riporta le immancabili (e tuttavia contenutissime) osservazioni in merito alle qualifiche professionali dei deputati. Come nel caso dei consiglieri – e la cosa non deve sorprendere, dal momento che il bacino principale da cui provenivano i deputati, come si è detto, era il consiglio stesso – la maggioranza dei nominativi non riporta qualifiche professionali. Si tratta di 139 nomi, pari a circa il 75% del totale. Del restante 25% dei casi (44 nominativi) si ricavano i seguenti dati: 20 *notarii*, 6 giuristi (*legum doctores* e *decretorum doctores*), 4 *speciarii*, 3 *aurifices*, 3 *draperii*, 3 *pelliparii*, 2 *barberii*, 1 *cerdo*, 1 *faber*, 1 *phisicus*. Pur trattandosi di un quadro indubbiamente parziale, anche da una base numerica così contenuta è possibile ricavare qualche semplice riflessione. Innanzi tutto, non sorprende la preponderanza

---

<sup>158</sup> *Ann.* XII, c. 93v (9 ottobre 1396). Nicolò propone in consiglio «tamquam coniuntam personam .. filiorum olim Hermani de Perquoto».

<sup>159</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 94. Cfr. più nel dettaglio § 6.2.1.

(relativa) dei tecnici del diritto, sebbene vada sottolineato (e i numeri complessivi parlano da sé) che il possesso di una laurea in giurisprudenza e/o l'investitura notarile, pur rappresentando un biglietto da visita importante, non era un requisito necessario per accedere agli organi politici della comunità. I soli notai rappresentano quasi la metà del campione utile ai fini dell'analisi, e più del 10% della base numerica complessiva. Tra essi spiccano Geronimo Candidi e Leonardo da Montegnacco, sui quali ci si è già soffermati; ma anche Leonardo q. Pietro Tialdi, con 6 mandati svolti tra l'autunno del 1399 e l'inverno del 1416, e Candido da Tarcento, con 5 nomine ottenute tra settembre 1398 e ottobre 1409. Il numero di giuristi risulta molto più contenuto, sebbene esso non sia trascurabile. Oltre ai già citati Alvise Cignotti, Giovanni Cavalcanti e Pietro Della Marchesina, occorre ricordare la lunga carriera di Andrea Monticoli, comprendente – tra le varie posizioni di rilievo assunte nel corso degli anni – da 12 mandati da deputato: la prima nomina di cui si dispone risale all'aprile del 1386, l'ultima all'aprile del 1413, di pochi mesi precedente al suo decesso, avvenuto l'8 settembre di quell'anno<sup>160</sup>. Negli elenchi del secondo decennio del Quattrocento sono ricordati anche Raimondo da Paona (settembre 1412) e Giovanni de' Moisi (ottobre 1417, gennaio 1419). I dati relativi ad altri gruppi professionali, estremamente contenuti, richiamano vagamente la tendenza riscontrata a proposito della composizione del consiglio cittadino, che a partire dall'annata 1412-1413 aprì le sue porte a strati della società in precedenza poco rappresentati nell'agone politico. Anche il *regimen terre*, sebbene in misura nettamente minore, aprì uno spiraglio a qui ceti: verosimilmente a quegli esponenti maggiormente facoltosi. I tre pellicciai attestati compaiono esordiscono difatti dopo quello spartiacque: maestro Pasquale da Foro Nuovo nel maggio del 1413, Domenico di Maso da Gemona nell'ottobre del 1417, Leonardo da San Daniele nel febbraio del 1417 e nell'ottobre del 1419. Parimenti, i barbieri-cerusicci: Nicolò da Borgo Grazzano nel giugno del 1416 e nell'ottobre del 1419, maestro Pascolo nel settembre del 1416 e nel giugno del 1419. Infine, il maestro cerdone Giovanni da Bressa nell'ottobre del 1413. Per concludere, una breve nota sul *magister phisicus* Giacomino, da identificarsi senz'altro con Giacomino Del Torso<sup>161</sup>. Laureatosi a Bologna nel 1387, avrebbe intrapreso la carriera ecclesiastica nel 1397 presso la curia pontificia di Bonifacio IX Tomacelli, raggiungendo nel 1408 il rango cardinalizio. Ma prima di raggiungere l'apice della sua carriera, negli anni Novanta del Trecento Giacomino aveva esercitato la professione medica in Udine e non solo. Per la comunità aveva ricoperto numerosi incarichi diplomatici e politici. Negli elenchi studiati si ricordano tre mandati da deputato, le cui nomine avvennero nel settembre del 1390, nel luglio del 1392 e nel settembre del 1394.

---

<sup>160</sup> MASUTTI, *Monticoli Andrea*.

<sup>161</sup> DE VITT, *Del Torso Iacopino*.

In conclusione, si riporta a mo' di sintesi complessiva un prospetto del ceto dirigente udinese degli anni 1385-1420 (cfr. grafico 2). Il campione è costituito dalle venti famiglie più rappresentative della comunità politica locale. Il criterio assunto come metro della rappresentatività è meramente quantitativo e consiste nel numero totale di incarichi (da consigliere, da ufficiale, da deputato) riconducibili a ciascun gruppo parentale. Come soglia di riferimento si è scelto – arbitrariamente, e in funzione di una selezione più stringente – un numero di mandati che fosse uguale o superiore a 40.




Grafico 2 – Le famiglie della politica udinese (campione)

In termini assoluti il primato è dei Cavalcanti, con un totale di 77 incarichi. A seguire i Di Candido (69), i Del Torso (65), i Della Torre (63), a pari merito con i Valentini (63), i Cignotti (62). Sul versante opposto, che collimano o superano di poco la soglia, troviamo i Percoto (40), i Savorgnan (41), i Miulite (44). Ben inteso, si tratta di una panoramica imperniata sull'aspetto puramente quantitativo, quindi limitata a una rappresentanza superficiale, che non rende conto di quale fosse poi la reale incisività del singolo o quali fossero le modalità concrete – non sempre formalmente istituzionali – attraverso cui si dispiegava il potere individuale o familiare. Il caso dei Savorgnan lo

dimostra clamorosamente: una presenza numerica apparentemente contenuta maschera in realtà un'egemonia signorile particolarmente accentuata negli anni a cavallo fra Tre e Quattrocento – e nondimeno, come si è visto, poi energicamente contrastata. Ma al netto di ciò – e di ciò che rappresentarono i Savorgnan nella storia del patriarcato: un caso “limite”, ossia al limite della signoria in un contesto regionale principesco – i dati raccolti permettono di cogliere le tendenze di fondo, le strategie che connotarono l'azione politica particolare, o per lo meno la collocazione di ciascuna famiglia nello spazio politico locale. Il *consilium terre*, gli incarichi nelle magistrature civiche (*officiales*), il *regimen terre* costituivano porzioni di tale spazio; non compartimenti stagni, certo, ma pur sempre dei settori distinti, dotati di caratteristiche peculiari. Il *regimen*, in particolare (e soprattutto dopo il 1411) incarnava il nucleo del potere politico, inscritto nella circonferenza del *consilium* che storicamente delimitava la potestà decisionale della comunità. Due cerchi concentrici dai quali poi si diramava l'agire esecutivo degli ufficiali, che per loro stessa natura erano necessariamente in stretto contatto con i moduli dell'azione amministrativa. Tenuto conto dei dislivelli che si configuravano tra i diversi ruoli istituzionali – prendere dei provvedimenti di guerra in qualità di deputato non è certo paragonabile al controllo dei pesi in uso presso il mercato (per quanto si tratti di un settore cruciale dell'economia urbana) – è interessante osservare come alcune famiglie riescano a “coprire” un po' tutti i settori menzionati, e con una notevole proporzione: i Cavalcanti (28 nomine da consigliere, 25 da ufficiale della comunità, 24 da deputato al reggimento), i Cignotti (23, 18, 21), anche i Manin, sebbene con numeri di poco più contenuti (18, 16, 17). Diversamente, vi sono famiglie che, vuoi per intenzione vuoi per fattori esterni (solo indagini più mirate potrebbero appurarle), si “sbilanciano” verso determinati settori, a discapito di altri. I Del Torso, per esempio, massimizzano la loro presenza nelle file degli organi del potere decisionale (33 nomine da consigliere, 23 da deputato) a fronte di una contenuta rappresentanza tra gli *officiales* (9 mandati). I Della Torre, così come gli Arcoloniani, non sembrano andare oltre le potenzialità offerte dai seggi in consiglio: i primi con 41 nomine (a fronte di 14 mandati da ufficiale e 8 da deputato); i secondi con 33 nomine (a fronte di 5 mandati da ufficiale e 10 da deputato). In controtendenza i Soldanieri, che si attestano come protagonisti di rilievo nella sfera più operativa della politica, quella legata alle magistrature (19 incarichi), ma spiccando anche come volti importanti del *regimen* (18 mandati), e al contempo quasi sminuendo le posizioni da *consiliarii* (12). Quali che fossero le particolari strategie di collocamento in seno alle istituzioni, nel complesso emerge un quadro piuttosto sfaccettato. Le dinamiche di apertura – lo si è visto a proposito della composizione del consiglio, accessibile a un maggior numero di esponenti di estrazione artigiana – e quelle di contrazione – l'istituzione, per l'appunto, di un consiglio ristretto, agente parallelamente a quello ordinario, ma all'occorrenza (in stato di necessità) in grado di sormontarlo – concorsero contemporaneamente a



complicare le trame dello spazio politico. Il fermento istituzionale derivava dall'altrettanto vivace dinamismo degli strati sociali della comunità: stava prendendo forma il patriziato cittadino.



## Appigli e distorsioni

### La cornice storiografica e il quadro documentario

La conflittualità nel suo ampio spettro di declinazioni, dal moderato dissenso fino allo scontro violento; e il suo controllo, attuato attraverso l'impiego di una vasta gamma di meccanismi sociali e di dispositivi giuridici: sono questi i poli attorno ai quali si svilupperà questa seconda parte della tesi. Come ha efficacemente sintetizzato Etienne Hubert<sup>1</sup>, la storia della comunità-*civitas*, e in particolare del suo definirsi, è fatta di integrazioni e di esclusioni. Si tratta di dinamiche spesso traumatiche per la stabilità del corpo politico e sociale e che tuttavia concorrono costantemente, seppure con diverse gradualità, a plasmarlo. Da questo punto di vista, la conflittualità si configura come una componente sistemica: essa è parte integrante della vita associata, protagonista ricorrente del divenire storico<sup>2</sup>.

Nelle pagine che seguiranno il tema del conflitto sarà una costante. Ma che tipo di conflittualità si prenderà in esame? Quali sono i segmenti della società che investe? Quali attori coinvolge? E soprattutto qual è il nucleo centrale attorno al quale si dipana lo scontro? Insomma, qual è l'oggetto del contendere? Il *quis* è importante per definire il campo di indagine, sebbene non del tutto dirimente quanto il *quid*. Non si tratta della conflittualità che serpeggia nella dimensione quotidiana del vivere comunitario: banalizzando, nessuna disputa intorno al furto di pollame, sebbene anche quel tipo di conflitto assuma una valenza euristica se calata in una differente prospettiva, di storia antropologica, di storia sociale, financo di storia economica<sup>3</sup>. La conflittualità che qui interessa è di tenore

---

<sup>1</sup> HUBERT, *Il progetto di una società evidente*, p. 263.

<sup>2</sup> La bibliografia in tema di "conflittualità" – dalla fenomenologia del conflitto, alle pratiche di gestione dello stesso (dalla composizione, alla repressione) – è a dir poco sterminata. L'ambito, inoltre, continua a essere oggetto di rinnovato interesse storiografico. Si vedano, a titolo esemplificativo, i recenti volumi miscelanei *Konfliktlösung im Mittelalter*, *Contester au Moyen Âge*, *Cultures of Conflict Resolution* e *Disciplined Dissent*. Per una riflessione aggiornata circa l'esegesi della documentazione giudiziaria medievale e il suo valore euristico cfr. VALLERANI, *La documentazione giudiziaria al crocevia*. Più in generale cfr. il volume *Conflitti, paci e vendette*; al suo interno un'ampia rassegna storiografica permette di cogliere risultati, tendenze e sviluppi della ricerca in materia sino al primo decennio degli anni Duemila: cfr. ZORZI, *I conflitti*, pp. 7-41.

<sup>3</sup> Nel corso della seconda metà del Novecento, la storiografia in tema di "conflitto" si è divisa in due correnti: una storia della giustizia (e della criminalità) che ha privilegiato una prospettiva politica, approccio particolarmente prediletto dalla storiografia italiana incentrata sull'analisi degli «instruments idéologiques et juridiques» a disposizione dei gruppi dirigenti e funzionali al consolidamento della loro egemonia nello spazio politico (su tutti cfr. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale*); e una storia più marcatamente "antropologica" – particolarmente diffuso nella storiografia tedesca e anglosassone – focalizzato sui modelli di organizzazione delle società e sulla conflittualità che da tali modelli scaturisce (cfr. per esempio il miscelaneo *Disputes and Settlements*, e in particolare ROBERTS, *The Study of Dispute*). La citazione – così

squisitamente politico, quella in grado di coinvolgere e mobilitare soggetti perfettamente inseriti nelle dinamiche di potere, soggetti la cui interazione verte attorno ad aree sensibili della vita pubblica e della sua organizzazione<sup>4</sup>. Si tratta di attori istituzionali facenti parte della struttura di governo comunitario, ovvero i variegati gruppi dirigenti la cui apparente omogeneità è increspata dall'avvicinarsi di aderenze, coalizioni e faziosità; ma anche di profili individuali che per titolo e per carriera, per meriti personali ma a volte anche un po' per sorte, assurgono alla statura di *leader*. Sono attori diversi per provenienza e formazione, collettivi e individuali, in competizione per il raggiungimento di un obiettivo comune, che è anche l'oggetto del contendere: l'affermazione e la supremazia nello spazio politico sul quale agiscono<sup>5</sup>. Una posizione di superiorità gerarchica che si costruisce e si consolida anche attraverso l'ausilio delle tecniche e dei dispositivi contemplati dall'ordinamento giuridico della società.

L'ambito spaziale che si prenderà in esame è soprattutto quello cittadino, ma senza trascurare del tutto alcune proiezioni di più ampio raggio nel contesto regionale. La portata dello scontro non è strettamente locale: nel caso specifico, la posta in gioco è la tenuta di un'intera compagine statale, il principato ecclesiastico di Aquileia. Due scale si compenetrano: la conflittualità locale si intreccia profondamente con quella sovralocale. Per poter comprendere meglio la prima non si può prescindere dalla seconda. Sempre ai fini di una migliore comprensione, lo studio della conflittualità locale non dovrebbe limitarsi alle manifestazioni episodiche ed "esplosive" che rappresentano i picchi di un'economia del conflitto in costante divenire. Al palesarsi prorompente dello scontro, secondo modalità che avremo modo di delineare e approfondire nei prossimi paragrafi, segue una fase di contenimento dello stesso, che rientra a pieno titolo nel dispiegarsi del fenomeno. Da ciò deriva l'attenzione per le politiche giudiziarie messe in atto allo scopo di frenare eventuali derive lesive dello *status quo*. La giustizia penale, con il suo armamentario coercitivo, diviene un serbatoio formidabile per alimentare l'azione di governo, assolvendo perfettamente un ruolo ancillare della politica.

---

come la distinzione richiamata – è tratta da ROUSSEAU, *Construction et stratégies*, p. 328. Il riferimento al furto di pollame è tratto, naturalmente, dalla minuta cronaca udinese: cfr. MASUTTI, *Annales civitatis Utini*, p. 20.

<sup>4</sup> Si richiama qui la prospettiva assunta da LANTSCHNER, *The Logic of Political Conflict*, pp. 9-10, focalizzata «to all collective interaction between opposing groups when these actions affected one of the areas of urban public organization». Come sottolinea l'autore stesso, l'individuazione di ciò che è genuinamente "politico" non sfugge a difficoltà: «It is not always easy to draw a line between *public* and *private* in the context of a polycentric political order, but it seems legitimate to rule out those cases that were not ostensibly about the organization of the city. I have therefore excluded civil law disputes such as property and inheritance conflict between individuals or cases of violence such as brawls or *vendette*, where there was no visible public dimension». Ritorneremo sulla ricerca di Patrick Lantschner nel prossimo paragrafo. Basti qui ricordare che la medesima problematicità – individuare un "oggetto" politico o una "specificità" politica – si riscontra in altre discipline, come l'antropologia: cfr. BALANDIER, *Antropologia politica*, pp. 27-50 e LEWELLEN, *Antropologia politica*, pp. 15-31.

<sup>5</sup> ZORZI, *Lo spazio politico*, pp. 170-174.

Difatti, la disamina che seguirà intende inserirsi in una storia politica della giustizia durante gli ultimi decenni del principato ecclesiastico di Aquileia. Il periodo in esame si dipana dal 1381, un delicato anno di transizione all'indomani della guerra di Chioggia, sino al 1420, anno della caduta del principato ecclesiastico aquileiese. Ci soffermeremo, in particolare, su delle precise congiunture critiche intercorse durante quest'arco cronologico. Si è scelto di strutturare il capitolo impernandolo su due dei principali protagonisti delle vicende politiche udinesi e regionali, un padre e un figlio: i *milites* Federico di Francesco Savorgnan e Tristano di Federico Savorgan, attivi rispettivamente tra gli anni Settanta e Ottanta del Trecento e tra gli ultimi decenni del secolo XIV e il 1440<sup>6</sup>. La scelta di legare l'esposizione a queste due figure è dettata dalla loro influenza e dalla centralità da essi assunta nelle vicende concitate di quel quarantennio.

#### 4.1. *Dissenso, ribellione, prodizione: le logiche e le forme del conflitto*

Le ricerche degli ultimi decenni hanno appurato la natura plurale delle modalità di risoluzione dei conflitti<sup>7</sup>. A differenza del moderno legalismo, l'amministrazione della giustizia nei secoli tardo medievali non era vincolata a paradigmi normativi esclusivi. Essa equilibrava forme e dinamiche tra le più disparate, ma tutte concorrenti nel delineare l'ordine giuridico della società. L'ordine giuridico rappresenta soltanto una delle dimensioni del vivere associato, laddove il pluralismo di soggetti e di pratiche poste in essere appare connaturato. A ben guardare, l'intera organizzazione politica medievale è composita e policentrica: gli attori coinvolti – sociali e istituzionali – sono molteplici; le relazioni politiche che intercorrono tra i soggetti sono mutevoli, fluide, plasmabili. Si fanno e si disfano a seconda delle necessità contingenti o delle prospettive strategiche. Se il sistema è così cangiante, in continuo riassetto, significa che la conflittualità è inevitabile: è una componente sistemica. Questa acquisizione teorica, ampiamente dimostrata dalle ricerche antropologiche del pieno XX secolo, e in particolare dalla scuola di Manchester fondata da Max Gluckman, si è riflessa anche nella ricerca storica<sup>8</sup>.

Nel panorama di studi condotti in tema di conflittualità durante l'epoca tardo medievale, le ricerche condotte da Patrick Lantschner rappresentano un riferimento importante per approccio interpretativo e impianto metodologico<sup>9</sup>. La comparazione tra le aree maggiormente urbanizzate del continente

---

<sup>6</sup> Allo stato attuale manca un profilo biografico di Federico. L'attenzione della storiografia si è concentrata, comprensibilmente, soprattutto su Tristano, in quanto attore di primo piano nella delicata fase di transizione dal regime patriarchino a quello marciano: cfr. CASELLA, *Savorgnan Tristano* in *NL*.

<sup>7</sup> Cfr. bibliografia in nota 2.

<sup>8</sup> LEWELLEN, *Antropologia politica*, pp. 28-30; cfr. inoltre il volume miscelaneo *Legalism*, in particolare l'introduzione di DRESCH, *Legalism, Anthropology and History* e il saggio di SKODA, *A Historian's Perspective*.

<sup>9</sup> Tra i suoi lavori più recenti, oltre al già citato *The Logic of Political Conflict*, a cui si farà riferimento, cfr. anche LANTSCHNER, *Invoking and Constructing Legitimacy* e LANTSCHNER, *Liberty and Urban Revolts*.

europeo – da un lato, l’Italia centro-settentrionale; dall’altro, le Fiandre – ha permesso di evidenziare, al netto delle peculiarità proprie di ciascun caso di studio, gli elementi portanti del conflitto politico: la centralità della legittimazione dello scontro, le forme e la gradualità delle dinamiche conflittuali, l’importanza dell’azione concertata e collettiva. La tesi dell’autore si appoggia su due assunti fondamentali: l’immanenza del conflitto in seno alla società e il policentrismo della stessa. Nonostante la fluidità formale che la conflittualità può assumere nei contesti urbani medievali, e quindi a fronte di un’apparente ma superficiale caoticità, l’analisi attenta delle fonti, nonché il confronto tra casi di studio differenti, rende perspicue le logiche sottese ai conflitti, acclarando la dimensione razionale dell’azione politica. I cittadini – nella più ampia accezione di soggetti che abitano la città (*city dwellers*) – spesso agiscono secondo direttrici opache, in modo convergente o confliggente, non di rado compiendo azioni poco intelligibili o, al contrario, fin troppo comprensibili a un primo sguardo, ma che al contempo celano finalità e intenzioni a tutta prima non evidenti. Questa variegata e complessa articolazione dell’agire, tuttavia, si dispiega pur sempre nella comprensione di un orizzonte di senso condiviso, che traccia i confini della legittimità dell’azione collettiva<sup>10</sup>. Parimenti, la legittimità e la legalità non vanno intese come riferimenti strettamente, o coercitivamente, vincolanti: la legittimazione rappresenta in qualche modo una forma di negoziazione e i canali attraverso cui essa si dischiude assumono aspetti e traiettorie molteplici<sup>11</sup>. Ecco allora svelarsi la specificità della logica del conflitto: essa si fonda su un pensiero puramente strumentale, sul ragionamento strategico, sul calcolo<sup>12</sup>. L’appropriazione di strumenti amministrativi, argomentativi, narrativi, normativi tra i più disparati, e non di rado condivisi con la medesima parte osteggiata, rappresenta un suo tratto peculiare. Non è infrequente che questo mimetismo dia luogo a simmetrie sorprendenti: per esempio, la specularità che connota lo scambio reciproco di accuse di ribellione e di prodizione nelle più accese dinamiche della lotta politica<sup>13</sup>. Il fine ultimo rimane pur

---

<sup>10</sup> LANTSCHNER, *The Logic of Political Conflict*, p. 15: «City dwellers’ actions were shaped by understandings of legitimacy and legality».

<sup>11</sup> Cfr. *Costruire il consenso*.

<sup>12</sup> LANTSCHNER, *The Logic of Political Conflict*, p. 15: «The logic of political conflict was also characterized by instrumental reasoning». L’autore richiama l’utilizzo strumentale dell’araldica per costruire (sul lungo periodo) o per catalizzare (nel breve periodo) una base di consenso, allo scopo di legittimare azioni politiche all’insegna della discontinuità, della rottura con gli assetti preesistenti. Questa appropriazione simbolica – spesso momentanea, contingente – rappresentava una tecnica collaudata di “distrazione”. Nel 1381, nel tentativo di mettere in pratica un audace quanto sconclusionato piano per conquistare Udine (cfr. § 5.1.), le squadre di mercenari arruolate allo scopo avrebbero dovuto portare avanti le insegne non solo della chiesa di Aquileia ma anche della stessa città («Una cum insignis Ecclesie Aquilegensis et alia cum insignis comunis Utini»); questo dispiegamento di stemmi “rassicuranti” sarebbe stato corredato dal ricorso, altrettanto tattico, di incitazioni sediziose del tipo «Vivat populus et moriantur nobiles!», in modo da poter coinvolgere attivamente gli strati non aristocratici della comunità e auspicabilmente favorire la buona riuscita dell’assedio. Le citazioni sono tratte dal documento 6 dell’appendice.

<sup>13</sup> Per esempio, ricollegandoci alle vicende del 1381 (già evocate nella nota precedente), il principale fautore dell’eversione e quindi della prodizione – del quale si dirà – esprime l’ardente desiderio di vendicarsi «de illo proditore de domino Federico de Savornano, qui vendidit nos et carnem nostram» (cfr. documento 6). Allo stesso modo, qualche

sempre l'autoaffermazione e, di riflesso, la subordinazione o l'esclusione del soggetto ostile; le tattiche impiegate sono funzionali all'autolegittimazione e, per contro, alla delegittimazione della parte avversa. L'evocazione e le esternazioni in favore della *libertas* cittadina, o delle *consuetudines* locali, alle quali si ricollega l'invocazione di una giustizia più equa e meglio amministrata; così come la manipolazione e la strumentalizzazione di categorie come quelle di *rebellis* e *proditor*, che si declinano in forme al contempo di discredito e persecuzione dell'antagonista, sono tutti fenomeni ascrivibili a pratiche e registri linguistici che costituiscono i discorsi di legittimazione del conflitto politico<sup>14</sup>.

Per quanto concerne l'accusa di *rebellio*, rivolta a i propri avversari politici, la strumentalizzazione è in qualche modo incentivata anche dall'indeterminatezza della fattispecie delittuosa. Come ha dimostrato Mario Sbriccoli, in un'ampia monografia dedicata al reato politico incentrata sulla riflessione dottrinarina sviluppatasi tra i secoli XIII e XVII (una ricerca che a distanza di cinquant'anni dalla pubblicazione mantiene ancora oggi inalterata la sua solidità e il suo rigore argomentativo<sup>15</sup>), il processo di definizione della *rebellio*, e quindi anche di identificazione del *rebellis*, conobbe una svolta nel corso del Trecento. Tra i giuristi, Bartolo da Sassoferrato fu il primo a cogliere la portata dell'ampliamento semantico che aveva interessato questi concetti, trasformati in vere e proprie categorie della devianza politica<sup>16</sup>. Il ribelle è colui che attraverso la propria condotta ostinata, «nega il suo ruolo di *subiectus* misconoscendo quello di colui che è chiaramente chiamato a dominarlo»<sup>17</sup>. La *rebellio* è espressione dell'*inobedientia*, ma non coincide con essa. La *rebellio* si definisce (anche un po' paradossalmente, se si considerano il rigore e la concretezza che contraddistinguono la tassonomia giuridica) attraverso tratti individuali e spirituali, quasi caratteriali: essa consiste in «un

---

anno più tardi, il medesimo Federico Savorgnan, attore in un processo per prodizione ai danni della comunità (e della sua persona: cfr. § 5.2.), sarebbe dovuto cadere vittima di una congiura, basata sullo screditamento e sulla delegittimazione del *miles* da attuarsi di fronte alla popolazione della città. Nel disegno dei suoi avversari, i detrattori lo avrebbero dovuto esporre alla gogna pubblica, accusandolo di aver commesso a sua volta tradimento: «Videte! Ecce nos habemus proditorem!» (cfr. documento 7). Lo stigma del tradimento a volte trascendeva l'ambito processuale, espandendosi a una più larga percezione delle identità personali. Molti anni dopo, per esempio (siamo nel 1412), Tristano Savorgnan, figlio di Federico, sarebbe fuggito a Venezia in seguito alla sua cacciata da Udine. Una fonte informata – un assiduo frequentatore delle calli rialtine – restituisce gli umori, le suggestioni, le impressioni di alcuni giovani veneziani a proposito degli esuli friulani: «Plures iuvenes de Veneciis et quasi pro maiori parte dicebant “Videas istos proditores Furlanos”, ostendendo dictum dominum Tristanum et sequaces suos» (cfr. documento 9). Gli usi linguistici, certamente mai neutri, erano trasversali; rappresentavano un armamentario concettuale condiviso tanto dalle parti coinvolte (direttamente o indirettamente) nell'agone politico quanto dagli “spettatori”.

<sup>14</sup> LANTSCHNER, *The Logic of Political Conflict*, p. 22-23. Sul tema della *libertas* cittadina cfr. La *libertà*, in particolare ZORZI, *Le declinazioni*.

<sup>15</sup> SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*. Sul tema si possono confrontare – con approccio comparativo – anche i saggi di CONTAMINE, «*Inobedience*» e di VOLLRATH, *Rebels and Rituals*, focalizzati rispettivamente sul contesto francese e anglosassone del XV secolo.

<sup>16</sup> SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, p. 136.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 272.

atteggiamento di fondo [...] quasi uno stato d'animo che si concretizza in atti diversi [...] una *dolosa voluntas expressa factis*<sup>18</sup>, laddove l'espressione fattuale presenta un ventaglio di possibilità amplissimo, e con modalità e intensità differenti. L'atto di ribellione, concepito come rifiuto all'obbedienza, e quindi come interruzione di una relazione di fedeltà e di subordinazione tra soggetti gerarchicamente ordinati, si permea sempre più con le categorie generali del dissenso e della devianza politica. L'individuazione del dissenso e soprattutto la misurazione della sua gravità sono processi cognitivi e valutativi che non solo ammettono, ma anzi si basano in larga parte sulla discrezionalità dell'autorità politica, ovvero del soggetto maiestatico, per richiamare la terminologia adottata da Sbriccoli<sup>19</sup>. Da questo punto di vista, il momento repressivo del reato politico è significativo: si punisce anche in assenza di fatti delittuosi concreti; la sola cogitazione del reato è perseguibile penalmente<sup>20</sup>.

Ma accanto alla *rebellio*, che all'interno dei suoi vaghi contorni circoscrive, in realtà, un potenziale applicativo formidabile, vi sono tipologie di reato politico dalle forme più definite. Nella gerarchia dei reati di ribellione la *seditio*, per esempio, si distingue dalla semplice *rebellio*, che può manifestarsi anche in casi individuali, per il suo specifico carattere di rivolta urbana. Agli occhi dei giuristi la sedizione, per essere tale, ha in sé una dimensione specificamente plurale e collettiva; si esplica in una serie di azioni insurrezionali che vanno dall'incitamento della folla (i *clamores seditiosi*) all'adunanza illegale di civili e uomini armati (*conventicule* e *congregationes armatorum*) sino ad arrivare ai veri e propri tumulti lesivi della *pax publica* e della *tranquilitas status rei publice*<sup>21</sup>.

Allo stesso modo, la *proditio*, nell'analitica riflessione dei dottori del tardo medioevo e della prima età moderna, rivela una natura ancor più connotata dai suoi specifici contenuti materiali. In essa vi sarebbe connaturata un'accezione militare da cui è impossibile prescindere. Il presupposto ideologico fondamentale che sostiene la teoria della prodizione è il tradimento. Secondo Girolamo Giganti, giurista vissuto a cavallo tra XV e XVI secolo, *proditior* è colui che intrattiene con il nemico qualsiasi forma di relazione, anche soltanto potenzialmente in grado di avvantaggiarlo: la consegna di luoghi strategici, l'autorizzazione a transitare attraverso le proprie terre, il commercio e lo scambio di beni

---

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 273.

<sup>19</sup> *Ivi*, p. 258.

<sup>20</sup> È ciò che accomuna i casi di studio analizzati in § 5.1 e § 5.2, laddove in entrambe le circostanze si persegue penalmente la *mera voluntas sine actu*.

<sup>21</sup> Sulla fenomenologia della *seditio* cfr. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, pp. 283-306; osserva l'autore, a p. 292, che il timore maggiore dei regimi politici «è il turbamento di un ordine che va molto al di là dei singoli interessi e che investe la conservazione ed il rispetto di regole, ruoli e gerarchie che verrebbero sconvolte anche dalla più piccola e marginale delle contestazioni». Si diffonde, come ha rilevato Andrea Zorzi, un «comune linguaggio dell'obbedienza all'ordine» con un orizzonte di riferimento collettivo: il pacifico e quieto stato della società funzionale alla tutela del bene comune. Cfr. ZORZI, *Politiche giudiziarie*, p. 419.



sono manifestazioni del *crimen proditiōnis*<sup>22</sup>. Ma l'interpretazione della *proditiō* è suscettibile di approfondimenti trascinanti la sua connaturata dimensione militare, e che invece sconfinano nella più complessa (o più vaga?) sfera del politico. Fermo restando che il bene tutelato, al quale si arreca un danno, è l'ordine della comunità (o del regime politico, o dello stato, e via dicendo), il *proditor* è colui che mette a repentaglio la sicurezza pubblica per mezzo di condotte sleali nei confronti della comunità di appartenenza, attraverso atti di infedeltà e di tradimento<sup>23</sup>.

La dottrina giurisprudenziale, che nella sua secolare stratificazione si è impegnata a dissezionare le componenti del reato politico e a discernere le sue manifestazioni particolari, di fatto si è scontrata con una realtà multiforme, in cui le distinzioni tra fenomeni non sempre appaiono così netti. Da questo punto di vista, la riflessione dei giuristi, «interpreti di una realtà anche politica e sociale»<sup>24</sup>, fu un eccezionale sforzo di comprensione e di concettualizzazione del vivere associato, delle dinamiche di potere e della conflittualità in generale. Nelle fonti che si prenderanno in esame, di carattere per lo più giudiziario e amministrativo, non si riscontra un'eguale nettezza di discernimento. L'utilizzo del binomio *rebellis-proditor* è invero ricorrente ma non esente da indeterminatezze che d'altronde, come si è detto, fanno buon gioco a chi ha in mano le redini del potere e della giustizia. Nella tarda età patriarcale, e in particolare nel quarantennio 1381-1420, solcato da scontri fazionari, sconquassato da lotte intestine e minacciato da guerre esterne (che di lì a poco avrebbero ridisegnato la geografia politica non solo della regione, ma dell'intera penisola), la categoria della prodizione appare congeniale agli usi strumentali della giustizia; una giustizia – è bene ribadirlo – sempre più svincolata dal controllo dei presuli aquileiesi. Il *proditor terre Utini*, secondo la logica del potere cittadino-comunitario, è colui che aderisce o è sospettato di aderire alla parte ostile, anche nel momento in cui quella parte ostile è strettamente legata (a volte anche direttamente rappresentata) dalla massima autorità del principato, il patriarca, la cui legittimità, per secoli considerata insindacabile, non è più percepita come tale da nuovi ed esuberanti soggetti politici.

#### 4.2. *Tracce e percorsi documentari: fonti giudiziarie e problemi di interpretazione*

Prima di calarci nelle vicende udinesi del tardo Trecento, occorre soffermarsi sulla natura delle fonti esaminate, al fine di comprendere non soltanto quali sono gli elementi strutturali che le contraddistinguono ma anche l'ampiezza, o al contrario l'angustia, della prospettiva che dischiudono

---

<sup>22</sup> SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, pp. 333-334.

<sup>23</sup> Sulla fenomenologia della *proditiō* cfr. Ivi, pp. 332-342. Il reato di prodizione è inteso come «infrazione dell'obbligo di fedeltà politica e sfocia poi sul vasto terreno della *correttezza* dei rapporti e della *affidabilità reciproca* tra cittadini» (Ivi, p. 336; il corsivo è dell'autore).

<sup>24</sup> Ivi, p. 363.

sul tema della conflittualità. Come ha osservato Andrea Zorzi, in un saggio incentrato sul fenomeno della rivolta in epoca tardo medievale, il *fil rouge* che accomuna le numerose manifestazioni di conflittualità sociale nell'Europa del secolo XIV (dalle *jacqueries* francesi ai *ciompi* fiorentini, sino alle insurrezioni dei *peasants* inglesi) è la fase successiva al momento tumultuoso, ovvero la repressione e il contenimento del disordine<sup>25</sup>. Questo vale ancor di più per la conflittualità politica nelle sue espressioni più prorompenti. Ciononostante, la storiografia ha a lungo trascurato questo segmento cruciale dell'economia del conflitto, considerandolo come scontato e di per sé evidente. Zorzi lo ha definito «un luogo comune inesplorato»<sup>26</sup>. Va tuttavia rilevato un paradosso: al netto di quelle cronachistiche, le fonti che più ci permettono di indagare tali fenomeni sono quelle giudiziarie, diretta espressione degli organi repressivi. La prospettiva offerta da queste fonti è naturalmente quella del soggetto produttore, ovvero egemonico, il quale dirige gli apparati di controllo; il punto di vista è quindi quello dell'autorità.

Dal rapporto tra soggetto produttore e documentazione prodotta scaturisce un ulteriore problema: quello della trasmissione e della tradizione documentaria. Il Trecento rappresenta per il mondo cittadino-comunale una fase di profonda innovazione istituzionale. Se da un lato si riscontra una generalizzata contrazione della base numerica dei consigli civici, dall'altro si assiste a un altrettanto generale ampliamento dei poteri di alcuni collegi ristretti, per lo più istituiti *ex novo* sulla scia di esigenze e necessità politiche contingenti<sup>27</sup>. Gli esempi più noti riguardano città importanti come Venezia e Firenze: il Consiglio dei Dieci nel centro rialtino, così come gli Otto di Guardia fiorentini, rappresentano organi collegiali giudicanti distinti dai tribunali ordinari, e che si differenziano da questi per il loro peculiare modo di procedere politico nella gestione della conflittualità, ossia secondo dinamiche in cui la repressione si accompagnava alla negoziazione<sup>28</sup>. Anche se in scala minore rispetto a questi ben noti esempi, la nascita del *regimen terre Utini*, negli anni Ottanta del Trecento, non si discosta dalla tendenza generale esemplificata dal caso veneziano e toscano. La natura politica di tali organi collegiali si riflette sulla fisionomia della tradizione documentaria. Le fonti tramandate, di fatto, consistono in volumi di delibere strutturalmente analoghi a quelli prodotti dai consigli civici. Per quanto concerne il caso udinese, più che di analogia sarebbe corretto parlare di coincidenza, dal momento che tra Tre e Quattrocento l'azione del *regimen* risulta documentata in quei medesimi *quaterni propositioinum* prodotti dal *consilium terre*. Questa sovrapposizione, indice anche di un assetto organizzativo dalle tempistiche piuttosto dilatate, non fa che enfatizzare la

---

<sup>25</sup> ZORZI, *Politiche giudiziarie*, p. 382.

<sup>26</sup> *Ivi*, p. 383.

<sup>27</sup> Cfr. § 2.1.1 e § 3.2.

<sup>28</sup> Sul Consiglio dei Dieci cfr. RUGGIERO, *Patrizi e malfattori*, pp. 79-92; sugli Otto di Guardia cfr. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale*, pp. 83-89.

complementarietà e la permeabilità delle due istituzioni, entrambe aperte a contributi esterni, *ultra consilium*. Non da ultimo, va considerato lo spettro ampio e a volte non ben definito – suscettibile di integrazioni, di ampliamenti, o di limitazioni – delle aree di intervento dei collegi. Da una cancelleria dotata di una struttura solida e con un’organizzazione collaudata ci si aspetterebbe un’articolazione seriale della produzione documentaria, in grado quindi di riflettere in maniera chiara l’eterogeneità delle funzioni espletate dalle medesime istituzioni. Nulla di tutto questo nel fluido contesto udinese del tardo Medioevo, dove la registrazione dei provvedimenti si stratificava all’interno dei *quaderni* rispettando al massimo l’ordine cronologico della loro emanazione (e non sempre risulta così), senza ulteriori distinzioni sulla base della materia trattata o della funzione svolta. Non mancano inoltre, apporti materiali prodotti esternamente e parallelamente alla redazione dei registri. Tralasciando l’odierna struttura fattizia in volumi (un condizionamento frutto del riordino dell’archivio comunale operato tra il tardo Seicento e il Settecento maturo<sup>29</sup>) all’interno dei singoli *quaderni* si rivengono assiduamente inserzioni sotto forma di cedole o di fascicoli di consistenza limitata, unità documentarie “esterne” aggiunte a scopo di integrazione e di conservazione. Si tratta di documenti di vario genere, non da ultimo giudiziario. Da questo punto di vista, i quaderni di delibere rappresentano un vettore di trasmissione assolutamente non trascurabile, soprattutto se si considerano la disgregazione, la frammentarietà e la parcellizzazione degli archivi giudiziari udinesi<sup>30</sup>.

I riscontri, sparpagliati tra più sedi (l’archivio comunale, l’archivio notarile, volumi miscelanei confluiti in fondi bibliotecari differenti), si presentano come atomi in una galassia documentaria molto disordinata. Nel caso poi della documentazione penale, quella che in questa sede più ci interessa, prevale la logica – ammesso che di logica si possa parlare – del “pezzo singolo”, che certo non esclude, ma prevarica quella del fascicolo processuale costruito secondo criteri di completezza e di consequenzialità delle fasi procedurali. Il fatto che la tradizione documentaria a noi pervenuta sia composta in larga parte da singoli segmenti di un medesimo procedimento può essere certamente attribuito a perdite documentarie di rilievo; non si può escludere, tuttavia, che la parzialità quantitativa possa essere dovuta anche all’impiego di procedure sommarie, che richiedevano un’elaborazione scritturale di gran lunga più contenuta.

Tra le tracce documentarie più interessanti le dichiarazioni degli imputati, definite *confessiones* o *manifesta*, occupano una posizione di rilievo<sup>31</sup>. Nei capitoli che seguiranno si farà largo uso di queste

---

<sup>29</sup> Cfr. *Archivum civitatis Utini*.

<sup>30</sup> Cfr. DAVIDE, *La documentazione giudiziaria*.

<sup>31</sup> In passato già oggetto di interesse da parte degli storici: cfr. i volumi d’atti *L’Aveu. Antiquité et Moyen-Âge; La parola all’accusato; L’Aveu. Histoire, sociologie, philosophie; Quête de soi, quête de vérité*, per non citare i numerosi studi particolari che si sono serviti largamente di queste fonti.

fonti, motivo per cui occorre analizzare preventivamente la loro forma e la loro struttura. Si tratta di documenti molto suggestivi per la ricchezza dei contenuti, ma che occorre vagliare con cautela. L'impiego del discorso diretto, per esempio, restituisce grande vividezza alle situazioni descritte, ma cela presumibilmente una «operazione di filtraggio»<sup>32</sup>, non fosse che per la traduzione latina da parte dell'*actuarius*. Il loro potenziale non si limita alla possibilità di ricostruire gli eventi trattati con dovizia di particolari, ma permette, nei casi specifici, di approfondire molti altri aspetti: la profilazione dell'avversario politico attraverso i capi d'accusa; i moduli procedurali sullo sfondo; l'azione coercitiva delle istituzioni giudiziarie e di controllo dell'ordine pubblico; ma soprattutto la rete di relazioni degli imputati e latamente degli avversari politici della comunità con affondi sul loro ruolo sociale e, in certi casi, anche operativo. Di seguito si prenderanno in esame otto testimonianze riguardanti alcune vicende cruciali della cronaca politica udinese dei decenni a cavallo tra XIV e XV secolo. Le prime tre, concepite come un blocco unitario, si riferiscono a un'inchiesta penale per prodizione avviata nell'autunno 1381<sup>33</sup>. Gli imputati, tre mercenari che figurano come pedine di un disegno più ampio architettato dall'arcidiacono di Capodistria, Simone Gavardo, confessano alle autorità udinesi gli antefatti, le circostanze e le responsabilità relative a un (fallito) piano elaborato dall'ecclesiastico allo scopo di conquistare la città. Segue quindi una *confessio* del marzo 1388, rilasciata dal cittadino udinese ser Missio da Remanzacco. La deposizione fa parte di un fascicolo processuale conservatosi integralmente, sebbene in copia del 1393<sup>34</sup>. Le dichiarazioni di ser Missio permisero di delineare le dinamiche di una, in realtà non del tutto chiara, *conspiratio* contro il nobile Federico q. Francesco Savorgnan, ordita da alcuni cittadini udinesi di concerto con il vicario apostolico Ferdinando, patriarca di Gerusalemme. Le vicende del 1381 e quelle del 1388 confermano la centralità politica assunta da Federico Savorgnan e al contempo rivelano quanto questa posizione di rilievo fosse invisibile non solamente ai poteri concorrenti, ma anche a una parte non indifferente della cittadinanza. Le deposizioni, se ricondotte all'interno della cornice giudiziaria da cui scaturiscono, rappresentano una testimonianza formidabile dell'intenzionale ricorso alla giustizia comunitaria in funzione di contenimento e di repressione del dissenso serpeggiante clandestinamente tra le pieghe della società.

Questo aspetto emerge in maniera ancor più marcata nelle testimonianze quattrocentesche, laddove il *regimen terre* appare impegnato in un'accesa lotta contro il suo nuovo e principale avversario politico: Tristano Savorgnan. A distanza di qualche decennio dalle turbolenze tardo trecentesche i ruoli si erano invertiti: il ramo udinese dei Savorgnan divenne pubblicamente osteggiato da una fetta

---

<sup>32</sup> MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni*, p. 116.

<sup>33</sup> Le testimonianze, tratte da BC Ud, *FP*, ms. 892, vol. II, cc. 55v-64r, sono qui edite in appendice: cfr. documenti 4, 5, 6.

<sup>34</sup> AS Ud, ANA, b. 703, 1, cc. 49r-63v, la *confessio* (cc. 62r-63v) è edita in appendice: cfr. documento 7.

preponderante del notabilato urbano. Tristano, figlio di Federico ed erede della linea politica del padre, dopo un decennio abbondante di indiscussa supremazia nel contesto cittadino, fu bandito nel 1412, allorquando la comunità udinese si era trovata costretta a prendere una posizione netta tra la repubblica di Venezia e l'Impero. Si tratta di un'esclusione politica tra le più clamorose della storia di Udine e che tuttavia va necessariamente compresa nel quadro generale di instabilità che contraddistingue l'ultimo decennio del principato aquileiese. Il *trait d'union* che lega le quattro testimonianze quattrocentesche prese in esame (delle quali due risalgono al 1412, una al 1416, una al 1417<sup>35</sup>) è l'incombente presenza di Tristano Savorgnan intento a ordire, a tramare, a cospirare ai danni della comunità. Al banco degli imputati siedono figure di varia estrazione sociale: speciali altolocati, agiati pellicciai, umili contadini. Ma di fronte alle distinzioni di *status* e alle condizioni economiche personali il volto della giustizia comunitaria appare indifferente. Il semplice sospetto di collusione, financo l'incontro fortuito e non intenzionale con Tristano, era motivo sufficiente per mettere in moto la macchina giudiziaria. Il clima di sospetto e di delazione che si era già manifestato nel corso degli anni Ottanta del Trecento si ripropose amplificato in quel secondo decennio del Quattrocento.

Integrare queste fonti con i numerosi interventi normativi, giudiziari e amministrativi (ordinamenti *contra rebelles*, condanne capitali, provvedimenti di bando e di confisca dei beni) permette di cogliere i tratti peculiari del processo di affermazione politica della comunità udinese sullo sfondo del declinante assetto patriarchino. Questo processo si sviluppa lungo due direttrici: l'individuazione e l'esclusione del nemico interno, concettualizzato nella figura del *proditor*; l'invocazione – sul piano dei linguaggi politici – delle consuetudini, orizzonte giuridico di essenziale riferimento. A cavallo dei due secoli si constata una maggiore attenzione, da parte della comunità udinese, al reato politico *lato sensu*. L'accusa di prodizione, sempre più ricorrente, si estende a forme di dissenso generale manifestate da soggetti non allineati rispetto al vertice di potere. Quest'ultimo non è solamente l'*Ecclesia Aquilegensis*, che pure mantiene un valore formale e identitario ancora indispensabile, ma anche e soprattutto (nelle fonti non manca l'avverbio *presertim*) il *comune Utini*, a testimonianza del fatto che la città avesse in qualche modo colmato – o cercato di colmare – il vuoto politico causato dalla progressiva debolezza della dignità patriarchina, spesso ricoperta da figure importanti ma di compromesso: le reggenze di Filippo d'Alençon (1381-1387), di Antonio Caetani (1395-1402) e di Antonio Pancera (1402-1408) esemplificano questa tendenza. Allo stesso tempo, la *consuetudo*, di cui la comunità depositaria enfatizza l'immutabilità, si presta sul piano pratico a molteplici interventi, i quali invece ne confermano la malleabilità. Un esempio significativo è dato dalle procedure

---

<sup>35</sup> Le fonti sono rispettivamente tratte da *Ann.* XVIII, cc. 542r-543v (documento 9); *Ann.* XVIII, cc. 545r-548v (documento 10); *Ann.* XX, cc. 235r-236r (documento 12); *Ann.* XXI, cc. 130r-132v (documento 13).

d'inchiesta, un elemento portante dell'ordinamento giuridico locale, e che tuttavia, a seconda delle necessità, anche politiche, poteva essere rimodulata<sup>36</sup>.

#### 4.3. «*Confessio seu manifestum*». Anatomia dell'interrogatorio

L'interrogatorio dell'imputato, che spesso si configura come un'ammissione di colpevolezza<sup>37</sup>, non coincide né si riduce al mero atto enunciativo. Le dichiarazioni rilasciate costituiscono senza dubbio la parte preponderante dei verbali, ma non bisogna dimenticare che esse venivano rilasciate in un ambiente controllato: quello processuale, della corte di giustizia. Per comprendere meglio il loro valore e soppesare eventualmente la loro veridicità, non è possibile ignorare quegli elementi di contorno, ma per nulla secondari, concentrati nella parte protocollare e in misura minore escatocollare dei documenti. Allo stesso modo occorre soffermarsi su quelle spie discorsive interne al testo, in grado di svelare i meccanismi della procedura giudiziaria e la *ratio* processuale. L'ordine delle domande dell'inquirente e ancor più il tenore delle risposte dell'imputato svelano una sorta di gerarchia delle informazioni estorte, una rappresentazione di ciò che è davvero rilevante in una prospettiva giudicante e repressiva. Vediamo quindi quali sono gli elementi intrinseci che costituiscono la cornice della *confessio* giudiziale.

Non diversamente da un qualsiasi altro atto pubblico, la *confessio* è introdotta dall'*invocatio* verbale (di norma, «In Christi nomine amen») e dalla data cronica espressa secondo lo stile della natività, in uso nelle terre del patriarcato. La data topica rivela un primo elemento peculiare dell'atto. Il micro-toponimo individua precisamente il luogo adibito allo svolgimento dell'interrogatorio: il *tinellum* del castello patriarcale, un'ampia sala dove si tenevano riunioni e più raramente momenti conviviali<sup>38</sup>. Nei casi in esame c'è tuttavia ben poco di conviviale: siamo di fronte a un elemento

---

<sup>36</sup> Per esempio, agli albori del XV secolo (in una fase di notevole supremazia di Tristano Savorgnan sulla comunità), si sancì una maggiore discrezionalità da parte del capitano nel praticare l'arresto di sospetti criminali; arresto praticabile – è questa la spia che indica l'eccezionalità – *absque laudo et sententia*, ossia derogando alla consuetudine secondo la quale il mandato doveva essere ratificato dalle commissioni di astanti (cfr. § 1.3.). Al contempo, si rafforzò il ruolo del consiglio cittadino, la cui autorità in materia di provvedimenti penalistici si sarebbe potuta estendere *ad beneplacitum*. Cfr. *Ann.* XVI, c. 115r (4 dicembre 1405): «Contra fures et malefactores committentes maleficia in hac terra. Super propositis per strenuum militem dominum Tristanum de Savorgnano instantem provideri quod iustitia fiat de malefactoribus regnantibus in hac terra furta, rapinas committentibus, ac violentias et iniurias multimodas civibus huius terre tempore nocturno maxime inferentibus, deliberatum fuit quod dominus capitaneus quemcumque suspectum de huiusmodi criminibus, videlicet furti, homicidii et aliorum criminalium capere possit absque laudo et sententia et ipsum sustinere in carceribus usque quod consilium terre Utini aliud diffinuerit et quod non debeat procedi contra tales absolvendo, relaxando vel condemnando nisi per consilium terre Utini».

<sup>37</sup> SBRICCOLI, «*Tormentum idest torquere mentem*», p. 18.

<sup>38</sup> Cfr. documento 4: «In thinello patriarchalis palacii terre Utini»; nel documento 9: «In tinello patriarchalis castri Utini»; nel documento 13: «In tinello patriarchalis palacii ipsius terre Utini». Diversamente nel documento 7: «In palacio patriarchalis castri Utini, in camera quadam turris». Sul *tinellum*, oltre alla definizione in DU CANGE, *Glossarium (ad vocem)*, cfr. anche CAIAZZA, *Le residenze*, p. 67.

cardine della topografia della giustizia pubblica. Se da un lato, e lo vedremo, la piazza (*platea*) rappresenta lo spazio dove ha luogo la sentenza capitale (il simbolo del momento esecutivo e quindi il luogo dove si realizza compiutamente la paronesi penale<sup>39</sup>), dall'altro il *tinellum* ospita un momento altrettanto simbolico e solenne, quello appunto della confessione pubblica di fronte a un uditorio numeroso. Stando alle fonti analizzate, la presenza di grandi numeri è un elemento abbastanza ricorrente<sup>40</sup>. Un ulteriore elemento che enfatizza la dimensione pubblica e collettiva della giustizia comunitaria è data dalla composizione della commissione giudicante, che risulta aperta a contributi supplementari. Da questo punto di vista la prassi giudiziaria presenta forti analogie con altri momenti dell'attività politica collegiale<sup>41</sup>. A fianco delle autorità giudiziarie ordinarie, ovvero il *capitaneus terre* e i giudici *in criminalibus*, figurano non di rado dei delegati *ad hoc*, autorizzati, in una precedente seduta assembleare, a prendere parte all'audizione<sup>42</sup>.

Dopo avere specificato le coordinate temporali e spaziali dell'atto, nonché i riferimenti istituzionali entro i quali esso si svolge, si procede con la presentazione dell'imputato. Di esso si forniscono le generalità note: il nome, il patronimico, la provenienza, a volte la domiciliazione o lo *status*. In alcuni casi va rilevata una coincidenza preventiva tra l'identità e il capo di imputazione contestato, tale per cui l'imputato (o quello che saremmo portati a definire tale) figura già come colpevole<sup>43</sup>. È un aspetto che non sorprende, e che semmai si inserisce in quella nutrita casistica di rei confessi prodotti dalla tecnica inquisitoria. Come ha rilevato Mario Sbriccoli, il processo, squilibrato dall'esuberanza dei poteri dell'inquirente, diviene «uno strumento di stampo notarile, destinato a certificare come realtà storiche le congetture iniziali del giudice»<sup>44</sup>.

La costituzione in giudizio avviene sempre in stato di arresto: «Detentus in forcia, potestate et baylia [...] dominorum capitanei et iudicum», secondo la consueta espressione nella sua forma più articolata<sup>45</sup>. Quindi si procede con la descrizione delle modalità attraverso le quali si realizza

---

<sup>39</sup> ZORZI, *Politiche giudiziarie*, p. 405.

<sup>40</sup> Nel documento 7 si elencano dieci *testes* e si conclude menzionando la presenza di «aliis pluribus»; nel documento 10a, nonostante l'ora tarda della notte («circha horam sexta noctis»), si ricorda una corposa adunanza di astanti, intervenuti «in multitudine copiosa».

<sup>41</sup> Cfr. § 1.3.

<sup>42</sup> Nel documento 4 si menzionano quattro «deputatis per consilium dicte terre Utini ad examen Abbati, Çari et Alexii»; nel documento 13a l'interrogatorio si svolge di fronte a otto cittadini udinesi «specialiter deputatorum per regimen et consilium». Si tratta sempre – per quel che ho potuto constatare – di personalità ben inserite nei circuiti politici della vita cittadina.

<sup>43</sup> Così nel documento 10a, dove Bertolissio pellicciaio viene fin da subito qualificato come «publicus et famosus proditor terre nostre Utini et ipsius comunitatis». Allo stesso modo, nel documento 13a, Andrea speciale da Udine viene condotto in giudizio in qualità di «publicus et famosus proditor fama publica precedente et clamosa insinuatione referente non a malivolis et suspectis personis sed potius a personis fidedignis». L'identità dei delatori è ignota. Su *fama* e delazione cfr. NAKAYA, *Fama publica and Informants*.

<sup>44</sup> SBRICCOLI, «*Tormentum idest torquere mentem*», p. 26.

<sup>45</sup> Cfr. documento 13a.

l'interrogatorio. Emerge subito un paradosso: le dichiarazioni sarebbero rilasciate *sponte et libere*<sup>46</sup>; ma di fronte a un tribunale costituito da una commissione politica la spontaneità e la libera e incondizionata volontà non sembrano assolutamente plausibili, soprattutto se si considera l'ampia discrezionalità riconosciuta nell'uso della tortura. Si tratta palesemente di una finzione retorica, la cui funzione rimane in realtà poco comprensibile. Si prenda ad esempio il *manifestum* del pellicciaio Bertolissio, datato 15 settembre 1412. Le dichiarazioni sono precedute dalle consuete formule di cancelleria, tra cui quella secondo la quale l'imputato avrebbe risposto alle domande degli inquirenti «sponte, sine aliquibus tortura aut impedimento»<sup>47</sup>. Ma successivamente il dettato del verbale rivela una clamorosa contraddizione: «Levatus prius in tormento et usque ad medietatem tormenti dimissus»<sup>48</sup>. Che la tortura fosse uno strumento largamente utilizzato è cosa nota; resta semmai il dubbio sul perché sia tollerata una contraddizione testuale così lampante. A che scopo introdurre clausole, anche piuttosto articolate, che vengono smentite a distanza di poche righe dal medesimo *actuaris*? Il formulario potrebbe riferirsi esclusivamente alla fase iniziale dell'interrogatorio; nel senso che l'imputato sarebbe messo nelle condizioni di poter rispondere di sua volontà e iniziativa, senza una immediata coercizione, allo scopo di amplificare il valore probatorio della *confessio*. Ma si tratta di un'ipotesi che non trova sufficienti elementi di corroborazione. Inoltre non esclude che, laddove si riscontri l'assenza di riferimenti all'utilizzo della tortura (e nella maggior parte dei casi è così), questa non sia stata effettivamente impiegata.

Sorge un'ulteriore questione in merito alla struttura dei verbali. Stando sempre al formulario utilizzato, le dichiarazioni sarebbero avvenute «narrando seriatim, semel et plures, continue in plenissima concordantia»<sup>49</sup>. In questi termini, si crea l'illusione che l'esposizione possa essere avvenuta in maniera fin troppo lineare e libera; ma trattandosi di un interrogatorio svolto di fronte all'autorità giudiziaria, pare difficile che l'imputato avesse goduto di una certa autonomia. Il tracciato imposto dall'inquirente è ineludibile, anche se non del tutto appariscente. Le esplicite interrogazioni che incalzano l'imputato (*interrogatus fuit si... respondit*) si alternano con i frequenti *item confessus*

---

<sup>46</sup> Anche in questo caso il formulario presenta una varietà di soluzioni più o meno articolate. Nel documento 4, il mercenario Abbate confessa «sine aliquo timore et solutus manibus libere et aliis membris et sine aliqua tortura, nec coactus, nec seductus, neque aliquo precio, prece vel inductione»; a cui peraltro si aggiunge un interessante “movente spirituale”: «Sed movens se solum Deum pre oculis habendo...». Ritroviamo lo stesso tema nel documento 13a, anche se formulato negativamente e impiegato per denotare la condotta criminosa del reo confessore, accusato di aver agito «Deum pre oculis non habendo sed potius humani generis inimicum». La formula è peraltro attestata nella prassi cancelleresca dei coevi tribunali vicariali: alcuni esempi in D'ORLANDO-RYSSOV, *I registri di lettere*, pp. 338, 389, 543.

<sup>47</sup> Cfr. documento 10a.

<sup>48</sup> *Ibidem*; e così per altre due volte: «Primo levatus in tormento et deorsum dimissus»; «iteratum levatus in tormento et deorsum dimissus». Le stesse modalità – e contraddizioni – compaiono nel *manifestum* di Giovanni di Sabida, immediatamente successivo a quello di Bertolissio (documento 10b).

<sup>49</sup> Cfr. documento 6.



*fuit*, sintagmi che creano l'impressione di un flusso verbale continuo ma in realtà necessariamente condizionato dal contesto processuale. Anche l'utilizzo frequente del discorso diretto genera un'apparente spontaneità e immediatezza. Si tratta in realtà di un artificio retorico frutto dell'elaborazione dell'*actuarius*, un compromesso tra la verbalizzazione scritta tipica del momento inquisitorio e l'oralità che connota molti degli episodi riferiti agli inquirenti. Il latino dei dialoghi risente fortemente della sintassi e del lessico tipici della lingua parlata. La mediazione del notaio-cancelliere si esplica innanzi tutto nel lavoro di traduzione dal volgare, quindi in un tentativo di riproduzione parziale dei ritmi del parlato<sup>50</sup>. Il passaggio dal discorso indiretto a quello diretto si avvale spesso di *verba dicendi*, ma non di particolari segni diacritici, i quali permetterebbero di sciogliere alcune ambiguità (per esempio, la presenza di incisi). Gli unici appigli sicuri sono dati dai tempi e soprattutto dalle persone delle voci verbali. Nondimeno, nella maggior parte dei casi si tratta di passi di lunghezza modesta e quindi facilmente individuabili.

Tutto questo per dire che il residuo dell'interrogatorio, condensato nei verbali delle *confessiones*, rappresenta in realtà un prodotto documentario elaborato, rivisto e rifinito, fatto di formule prolisse ma anche di significative reticenze. Si ha ulteriore contezza di questo processo di revisione nella parte escatocollare dei documenti. I *manifesta* del pellicciaio Bertolissio e di Giovanni di Sabida, risalenti al settembre del 1412, si concludono con delle brevi note di (condizionata) ratifica, un meccanismo con cui si sancisce definitivamente l'ammissione di colpevolezza: «Puntatim de capite usque ad finem declaratis omnibus suprascriptis per me notarium dixit fuisse et esse vera omnia predicta sponte et sine aliquo impedimento eique dislegatis manibus»<sup>51</sup>. Nel fascicolo relativo ad Andrea speziale q. Pietro medico, risalente al 1417, si replica il medesimo modulo ma in maniera ancora più insistente. La prima parte della fonte consiste nel *manifestum* vero e proprio, datato 2 giugno; segue quindi una seconda parte, datata 30 giugno, denominata *ratificatio*, in cui il reo confesso «sponte et libere de novo dixit, confessus fuit ac ratificavit, confirmavit et approbavit omnia suprascripta capitula confessionis sue»<sup>52</sup>. Come se non bastasse, nel climax perverso della procedura giudiziaria trova spazio una seconda ratifica, per di più rilasciata nel giorno stesso dell'esecuzione della sentenza capitale. Il reo, condotto di fronte a una platea gremita di popolani e cittadini, è costretto ad ascoltare nuovamente la propria confessione e ad approvarla pubblicamente prima di essere sospeso alla forca. Si chiude così il cerchio della liturgia repressiva.

---

<sup>50</sup> Cfr. FOIS, *Interpretazione*.

<sup>51</sup> Cfr. documento 10a.

<sup>52</sup> Cfr. documento 13b.



«Dominus in illa terra»

**Ascesa e declino di Federico Savorgnan (1381-1389)**

La vicenda biografica di Federico q. Francesco Savorgnan è una tra le più importanti del Trecento friulano. Nel breve decennio che va dal gennaio del 1381 sino al febbraio del 1389, egli fu protagonista indiscusso delle accese lotte intestine che si stavano consumando in seno al principato ecclesiastico di Aquileia. La direzione politica da lui intrapresa segnò profondamente la storia della società udinese e dell'intera regione. La statura signorile dei Savorgnan aveva assunto contorni sempre più netti. La simbiosi che sino ad allora aveva connotato i legami della famiglia con l'apparato di potere patriarchino conobbe un marcato squilibrio a partire da quel decennio, innescando un processo di graduale deterioramento del potere temporale vescovile. Per molto tempo la storiografia di ambito regionale ha trascurato il ruolo centrale di questa figura negli sviluppi trecenteschi, limitandosi semmai a ricordare le circostanze concitate della sua morte, avvenuta violentemente il 14 febbraio del 1389<sup>1</sup>. Più recentemente, Ondřej Schmidt, autore di una pregevole monografia dedicata al patriarca Giovanni di Moravia, ha ripercorso con maggiore attenzione la vicenda<sup>2</sup>.

Le prime notizie certe circa la carriera di Federico Savorgnan risalgono agli anni Settanta del Trecento. Agli inizi di luglio del 1370 il patriarca Marquardo di Randeck, prossimo alla partenza per Roma<sup>3</sup>, aveva richiesto espressamente la presenza del Savorgnan nella sua scorta. Il consiglio udinese, radunatosi appositamente per deliberare in materia, accolse la richiesta e conferì al *miles* una dotazione ammontante a duecento ducati, nonché sette cavalli per sostenere le necessità del viaggio<sup>4</sup>. Circa due anni dopo, nel dicembre del 1372, Federico fu inviato in missione a Muggia, a capo di una spedizione composta da venticinque mercenari (*stipendiarii*) con l'obiettivo di assoggettare la città

<sup>1</sup> Cfr. in generale CUSIN, *Il confine orientale*, pp. 119-127 e PASCHINI, *Storia del Friuli*, pp. 637-640; più in dettaglio LEICHT, *La giovinezza*, pp. 11-18.

<sup>2</sup> Cfr. SCHMIDT, *John of Moravia*, pp. 97-118.

<sup>3</sup> Lo scopo della missione non è esplicitato. Su Marquardo cfr. SCHWEDLER, *Randeck*.

<sup>4</sup> *Ann.* v, c. 70r (5 luglio 1370): «Super propositis per dominum capitaneum dicentem quod dominus patriarcha profecturus est Romam et petit se sociari per aliquos Furlanos et presertim petit quod pro comuni Utini Federicus filius domini Francisci de Savorgnano vadat secum. Deliberatum fuit quod dictus Federicus [...] vadat cum ipso domino nostro cum septem equis computato equo Valisii expensis comunis et quod pro expensis eidem nobili Federico de Savorgnano ducentum ducati dentur».

ribellatasi all'autorità patriarchina<sup>5</sup>. Anche in questa circostanza si ripresenta la dinamica di formale subordinazione – ma anche di complementarietà – che legava il Savorgnan al potere patriarcale. Nell'ottobre del 1374 la questione di Muggia pare tutt'altro che risolta<sup>6</sup>. La cittadina, che rientrava a pieno titolo nel patrimonio della chiesa aquileiese, si era nuovamente ribellata. Le notizie riferivano che la comunità fosse governata da tale Raffaele di ser Steno «per violentiam et quasi more tyrannico»<sup>7</sup>. L'elenco degli *scandala* commessi, seppure nella genericità del resoconto presentato al consiglio udinese, menziona «occisiones hominum, exulationes, repulsiones, errores et dampna»<sup>8</sup>. I soprusi, intollerabili, richiedevano un nuovo e immediato intervento militare. Il consiglio prese i provvedimenti necessari in via del tutto eccezionale, «de gratia et non ex debito»<sup>9</sup>: una traccia della coesione, benché temporanea, tra le istituzioni comunitarie e il potere dei presuli. A capo della spedizione militare, composta da ventiquattro elmi e quattordici balestre (sineddoche ricorrente nei documenti dell'epoca per indicare fanti e balestrieri), fu posto nuovamente Federico Savorgnan, oramai veterano delle operazioni nel territorio muggiano. L'insurrezione fu domata e repressa senza difficoltà, ma per maggiore sicurezza si dispose una guarnigione presso il centro situato alle porte dell'Istria<sup>10</sup>. Federico rimase di stanza insieme a quattro suoi gregari (si cita il giovane Leonardo di Ettore Miulite; gli altri sono anonimi) e ad altri cittadini udinesi con le rispettive scorte.

Sullo scorcio del decennio troviamo il Savorgnan nuovamente impegnato in un teatro bellico, quello della guerra di Chioggia, combattuta tra la repubblica di Venezia e la repubblica di Genova (e gli alleati di quest'ultima, tra cui anche il patriarcato aquileiese). Nell'estate del 1379 Federico risulta operativo a Capodistria in qualità di «generalis capitaneus centum lancearum»<sup>11</sup>. L'anno successivo, una volta ritornato in patria, figura come membro di spicco dei «deputati super presenti guerra»<sup>12</sup>. Si prospetta una nuova fase: la carriera di Federico Savorgnan, fino ad allora incentrata sull'attività militare nella sua dimensione più tecnica e operativa, assume una chiara sfumatura politica, in virtù del ruolo dirigente riconosciutogli. Ma la vera svolta avvenne nel 1381, durante le fasi conclusive

---

<sup>5</sup> *Ann.* v, c. 255v (12 dicembre 1372): «Deliberatum fuit super proxime propositis quod dominus Federicus filius nobilis et potentis militis domini Francisci de Savorgnano cum decem equis ad serviendum domino patriarche pro recuperacione Mugle ire debeat et quod salarietur viginti quinque stipendiarii optimi qui servient ipsi domino pro predictis pedites, balisterii et pavesarii». Sui moti di Muggia cfr. CUSIN, *Il confine orientale*, pp. 73-74.

<sup>6</sup> La cittadina giuliana rappresentava uno scalo importante per i traffici commerciali dell'Alto Adriatico. Era inoltre un importante centro di produzione del sale, che veniva poi distribuito ai principali centri del principato. Sui rapporti tesi tra Muggia e Udine (e in parte anche con Cividale), tali da minacciare il regolare traffico del sale, cfr. *Ann.* vi, cc. 197v, 201r, 202r, 205r.

<sup>7</sup> *Ann.* v, c. 360r (28 ottobre 1374).

<sup>8</sup> *Ibidem.*

<sup>9</sup> *Ibidem.*

<sup>10</sup> *Ann.* v, c. 363r (8 novembre 1374).

<sup>11</sup> *Ann.* vi, c. 218v (23 luglio 1379).

<sup>12</sup> *Ann.* vi, c. 341r, su cui cfr. § 3.2.1.

della guerra. Il decesso di Marquardo di Randeck, sopraggiunto nella notte del 3 gennaio, aveva lasciato un rischioso vuoto politico proprio nel momento in cui il conflitto sembrava approntarsi a una ricomposizione (che si sarebbe raggiunta nell'agosto successivo). Intanto, anche a Udine c'era aria di cambiamento: il 15 aprile il Savorgnan fu acclamato dall'arengo popolare «rector terre Utini»<sup>13</sup>, titolo che si sommava a quello di capitano della città – carica assunta per consuetudine da un esponente della nobile famiglia nelle fasi di vacanza del soglio patriarchino<sup>14</sup> – e che inoltre aggiungeva un notevole elemento di novità (se non di discontinuità) rispetto al passato. Non risulta che in precedenza altri Savorgnan fossero stati nominati *rector terre*: si tratta, a mio avviso, di un'innovazione che inaugura quella stagione di ricercata primazia signorile sulla comunità, una supremazia nondimeno osteggiata da un fronte di opposizione sfaccettato, in cui le istanze del legittimo potere vescovile si legavano alle sotterranee correnti di dissenso che attraversavano clandestinamente la comunità udinese<sup>15</sup>.

### 5.1. Dopo la pace di Torino: un piano d'assedio, tra vendetta ed everzione

Nella primavera del 1381, mentre a Udine prendeva forma la supremazia di Federico Savorgnan, dall'altro capo dell'Italia settentrionale la diplomazia sabauda si era mobilitata per favorire le trattative di pace che avrebbero posto fine al conflitto tra le repubbliche di Genova e di Venezia. Il 3 aprile, Amedeo VI conte di Savoia aveva inviato al cospetto del *dominium* marciano un suo emissario, Filippo vescovo di Torcello, anch'egli savoiaro<sup>16</sup>. Le garanzie offerte dal conte si presentavano solide e affidabili per poter procedere con la composizione. Nell'estate dello stesso anno i delegati dei rispettivi schieramenti si riunirono a Torino e lì, l'8 agosto, stipularono la pace<sup>17</sup>: una pace che regolò definitivamente i rapporti tra San Marco e la Superba, e in particolare chiarì la questione relativa ai commerci con il Levante, ma che d'altro canto «lasciava aperto il problema del confine orientale»<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> Ann. VI, c. 337r (15 aprile 1381).

<sup>14</sup> Cfr. § 1.3.

<sup>15</sup> La rappresentazione del Savorgnan nelle cronache dell'epoca è eloquente. Stando a quella del trevigiano Andrea Redusi, Federico «quasi dominus Utini videbatur» (cfr. *Chronicon Tarvisinum*, col. 784; citato anche in SCHMIDT, *John of Moravia*, p. 77; sull'autore della cronaca cfr. VARANINI-ZABBIA, *Redusi Andrea* in *DBI*. Forse l'immagine rappresenta una suggestione? perlopiù distorta dai circa quattro decenni che separano gli eventi dalla composizione dell'opera? In realtà, la notizia trova conferma nelle scritture concernenti quel fatidico 1381. Nel documento 6 (qui in appendice; c. 62r), in un dialogo tra mercenari riportato dall'imputato Zaro da Capodistria, tale Gasparotto, lamentandosi della mancanza di ingaggi, dichiara di aver offerto più volte i suoi servizi a Federico Savorgnan in quanto «dominus in illa terra».

<sup>16</sup> PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 582.

<sup>17</sup> VERCI, *Storia della Marca Trevigiana*, t. XV, doc. MDCCLVIII, p. 71 (e seguenti).

<sup>18</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 86.

Il quadrante dell'Alto Adriatico restava un teatro di scontro tra le potenze regionali. La delegazione friulana, composta da Giorgio Torti da Pavia (in rappresentanza dell'aristocrazia laica ed ecclesiastica del patriarcato) e da Federico Savorgnan (rappresentante delle comunità di Udine, Cividale, Gemona e Venzone<sup>19</sup>), non era riuscita ad ottenere granché: a parte la conferma dell'annessione di Trieste al patriarcato – un risultato del tutto effimero, dal momento che il centro giuliano sarebbe definitivamente entrato nell'orbita asburgica l'anno seguente<sup>20</sup> – l'Istria restava contesa con Venezia. Capodistria, in particolare, che nell'estate del 1380 era insorta e si era consegnata al patriarcato, era stata subito riconquistata dai Veneziani, allorché la ritirata della flotta genovese presso Chioggia aveva aperto ampi spazi di manovra nel golfo nord-orientale<sup>21</sup>.

Il motivo per cui ci si sofferma su questo aspetto, strettamente legato alle concomitanti vicende udinesi, è presto detto: tra coloro che non avevano certamente gioito delle novità torinesi vi era l'arcidiacono di Capodistria, Simone Gavardo, fautore della rivolta anti-veneziana. Si tratta, in realtà, di una figura umbratile, di cui non si sa molto<sup>22</sup>. Nelle fonti udinesi prese in esame la sua identità non viene mai del tutto svelata, essendo egli sempre menzionato come *dominus archidiaconus*<sup>23</sup>. Questa sorta di "Innominato" del Trecento istriano fu tuttavia promotore e protagonista di un ulteriore disegno eversivo, possibilmente più ambizioso del precedente: conquistare Udine allo scopo di decapitarne il regime – impersonato dal Savorgnan – e saccheggiarla. Di seguito cercherò di mettere meglio a fuoco la palese illogicità di questo enunciato; basti per ora anticipare che un'irrazionalità di fondo sembra essere la componente irriducibile dell'intera cospirazione.

Un po' mente diabolica, un po' pedina di istanze di potere superiori (il cardinale d'Alençon, misconosciuto dal fronte filo-savorgnano, si trovava già in Friuli all'epoca dei presunti fatti<sup>24</sup>), Simone Gavardo è uno sconfitto della storia, ma la sua vicenda personale, che si inserisce in quella fase iniziale di conflitto intestino, è di grande interesse poiché rivela quanto strettamente fossero intrecciati l'elemento vendicativo di matrice personale e le più ampie finalità del coevo conflitto politico. Si tratta, in realtà, di un aspetto che emergerà anche in altri episodi, e che anzi connota in

---

<sup>19</sup> La nomina è documentata in *Ann.* VI, c. 335v (11 aprile 1381).

<sup>20</sup> Cfr. CAMMAROSANO, *Trieste*.

<sup>21</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, pp. 82-83 e 90-91.

<sup>22</sup> Pochi cenni in STANCOVICH, *Biografia*, t. III, p. 228; DI MANZANO, *Annali del Friuli*, vol. v, pp. 335, 349; CUSIN, *Il confine orientale*, pp. 90-91 e 105-106; PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 591.

<sup>23</sup> Soltanto in una lettera a lui destinata, che si avrà modo di riprendere in un prossimo paragrafo, viene citato come «Simon qui te nominas archidiaconus»: *Ann.* VII, c. 167r (20 maggio 1384).

<sup>24</sup> Cfr. GIRGENSOHN, *Alençon (d') Filippo*, in *NL*.

maniera marcata la parabola signorile di Federico Savorgnan, a ulteriore dimostrazione della permeabilità tra la sfera pubblica e quella privata nella politica di antico regime<sup>25</sup>.

### 5.1.1. Tre versioni di un “non-evento”

Una peculiarità del reato politico *tout court* consiste nel fatto che esso sia punibile anche in assenza di eventi delittuosi concreti, ovvero anche nel momento in cui esso si manifesta esclusivamente in una *mera voluntas sine actu*<sup>26</sup>. Questo rilievo in parte spiega la scelta del titolo paradossale del presente paragrafo. Come si accennava, l’assedio architettato da Simone Gavardo fu un totale fallimento, un tentativo stroncato quasi sul nascere; un “non-evento”, per così dire. Nondimeno, la progettualità sovversiva (e distruttiva) dell’arcidiacono si basava sul contributo e sull’appoggio di molti altri attori, interni ed esterni alla comunità udinese. In questo ampio ventaglio di relazioni si concreta il reato di prodizione, declinato secondo differenti modalità e gradi di complicità. I moduli repressivi, tuttavia, non sempre paiono del tutto chiari. Le incognite sono molte, non da ultimo a causa di un panorama documentario in larga parte lacunoso. Il nucleo principale di questo *dossier* è costituito dai verbali di tre interrogatori (*manifesta*), tramandati in duplice copia<sup>27</sup>. Posto che esso sia mai stato prodotto, ad oggi non è stato possibile reperire alcun fascicolo processuale integro. Alcune notizie relative agli esiti del processo, tra cui una sentenza di condanna capitale, sono reperibili nei registri di *proposiciones* e *deliberaciones* del consiglio udinese. Molti altri elementi, soprattutto relativi alle indagini, restano nell’ombra. Ad esempio, non è chiaro quando precisamente il processo sia stato avviato. Il primo interrogatorio è datato 1° ottobre, quindi l’inizio dell’istruttoria deve collocarsi intorno a quella data, se non coincidere con la stessa. Le modalità di incoazione del procedimento sono ancor meno chiare. L’ipotesi che a monte di tutto vi fosse una sorta di (auto)denuncia non sembra del tutto convincente, nonostante il movente “spirituale” ed “etico” che avrebbe spinto Abbate – questo è il nome del primo interrogato – a costituirsi e a confessare<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Su questo tema cfr. CHITTOLINI, *Il ‘privato’*, e con riferimento alle faida come parte integrante della dialettica politica ZORZI, *Ius erat in armis*.

<sup>26</sup> SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis*, p. 364. Secondo la stessa logica (basata su un’asimmetria di fondo) VALLERANI, *La giustizia pubblica*, p. 75: «Il nome da dare al fatto e la sua accezione processuale finiscono per alterarne la natura. In altre parole, i fatti realmente avvenuti e i fatti giudicati nel processo non sono proprio identici».

<sup>27</sup> Si vedano i documenti 4, 5, 6 in appendice.

<sup>28</sup> Cfr. doc. 4 (cc. 55v-56r): «Constitutus Abbatu Tuscus de .. sponte et libere, sine aliquo timore et solutus manibus libere et aliis membris et sine aliqua tortura, nec coactus, nec seductus, neque aliquo precio, prece vel inductione, sed movens se solum Deum pre oculis habendo, ac ne tanta terra, sicut est terra Utinensis, destructa esset, nec tantum malum, crudelitates, incendia, occisiones, depredaciones, violencie dominarum et puellarum committerentur et sequerentur in eadem, neque quod tot persone utriusque sexus et pueri parvuli et alie miserabiles persone in miseria constituerentur et panem eundo ad querendum hostiatim, tenens indubie mereri et anime sue salutem in totum procurare, dixit, declaravit [...] et confessus fuit scelera et conspirationes factas et facta contra eandem terram et personas».

Al banco degli imputati siedono tre mercenari: il già citato Abbate, toscano di provenienza non meglio precisata; Alessio q. Bertone da Capodistria; Zaro q. Francesco da Capodistria. Gli interrogatori si svolgono rispettivamente il 1° ottobre, il 5 ottobre e il 20 ottobre<sup>29</sup>. In tutto ciò l'arcidiacono giustinopolitano non comparirà mai di persona, restando soltanto un nome ricorrente nei tre verbali<sup>30</sup>. I contenuti che accomunano i tre *manifesta* sono, da un lato, le circostanze dell'incontro degli interrogati con l'arcidiacono; dall'altro, le informazioni relative al piano d'attacco escogitato da quest'ultimo. Il tenore dei dialoghi riferiti al cospetto delle autorità udinesi restituisce molte informazioni utili per soppesare la posizione di ciascun imputato. Le intenzioni di ognuno sono riflesse dalle risposte – a volte elusive, a volte ambigue, altre volte del tutto inequivocabili – fornite all'interlocutore. Il coinvolgimento diretto nelle operazioni d'assalto viene acclarato dalla risposta fornita al momento del reclutamento, un elemento dell'interrogatorio assolutamente dirimente. Per quanto concerne l'aspetto prettamente operativo, le dichiarazioni degli imputati svelano l'intricata rete di contatti dell'arcidiacono, le tattiche escogitate da quest'ultimo per conquistare la città, l'organizzazione delle risorse (alcune di queste soltanto millantate), i ruoli operativi assegnati ai suoi soci e gregari. Ciascun interrogatorio aggiunge nuovi tasselli, permettendo all'inquirente (e allo storico) di ricomporre gradualmente il complesso disegno proditorio architettato dal Gavardo. Le narrazioni, tuttavia, risultano povere di riferimenti temporali e lasciano irrisolti non pochi dubbi sulla sequenzialità o sulla concomitanza di certi episodi.

#### *a. Manifestum di Abbate toscano (1 ottobre 1381)*

Nel *manifestum* di Abbate toscano si riportano quattro incontri avvenuti tra agosto e settembre: il primo, con Federico Savorgnan a Udine; il secondo, con Gherardo VII da Camino a Motta di Livenza; il terzo, con un emissario dell'arcidiacono di Capodistria a Muggia; infine il quarto, con Simone Gavardo, avvenuto in segreto a Manzano. Tutto ha inizio all'indomani della pace di Torino, a Pirano. Abbate e il suo socio Meneguccio, entrambi al soldo di Venezia durante la guerra con Genova, si trovano improvvisamente licenziati («cassati pace facta»<sup>31</sup>). Decidono quindi di cercare un nuovo ingaggio nelle regioni limitrofe. Si era sparsa la voce che in Friuli tirasse ancora aria di guerra («ferebatur esse novitates et guerre in patria Foriulii»): un'ottima notizia per dei mercenari disoccupati. Abbate decide di andare in avanscoperta, dirigendosi verso Udine. Raggiunta la

---

<sup>29</sup> Ma il motivo per cui si sia atteso così tanto tra un interrogatorio e l'altro – soprattutto tra il secondo e il terzo – rimane oscuro, a maggior ragione se si considera che Zaro fosse già in stato di arresto ai primi di ottobre: cfr. *Ann.* VII, c. 7r.

<sup>30</sup> A quanto risulta, egli fu arrestato nei pressi di Treviso e lì incarcerato: cfr. qui § 5.1.2.

<sup>31</sup> Cfr. documento 4. Le citazioni che seguiranno, se non diversamente specificato, sono tutte estrapolate dalla medesima fonte, indi per cui si eviterà di riportare sistematicamente in nota la provenienza.



destinazione viene ricevuto da Federico Savorgnan, il quale tuttavia non si dimostra interessato ai servizi offerti dalla compagnia di ventura, o per lo meno non li ritiene necessari sul momento, e congeda il toscano con una «*morosam responsionem*». La ricerca continua verso ovest. Era giunta notizia che Gherardo VII da Camino<sup>32</sup>, alleato dei Veneziani durante la guerra da poco trascorsa, avesse ripreso con le armi il suo antico feudo di Motta di Livenza e che tuttavia, circondato da nemici, fosse anche molto impegnato a consolidare la recente conquista. Difatti il Caminese accoglie di buon grado l'offerta di Abbate<sup>33</sup> e sull'istante i due formalizzano un accordo (dei *pacta* e delle *conventiones*). A questo punto Abbate si precipita a Muggia, e qui informerà i suoi compagni del nuovo ingaggio. È quasi tutto pronto per ripartire alla volta di porto di Livenza, quando il Nostro viene avvicinato da un certo Donino «*de burgo Sancti Donini provincie Tuscie*»<sup>34</sup>: è un emissario dell'arcidiacono di Capodistria. L'arcidiacono, riferisce Donino, desidera conferire in gran segreto con Abbate di una certa faccenda, lasciando solamente intendere che le prospettive di guadagno sono molto buone. Lo attenderà a Manzano. Abbate, sorpreso dalla strana richiesta, vieppiù inaspettata per via dell'inimicizia che lo contrapponeva da anni al Gavardo, inizialmente si mostra perplesso e riluttante. Ai giudici udinesi dichiara di essere stato sul momento fortemente indeciso «*utrum iret vel non*», ma alla fine l'orgoglio ha prevalso sull'incertezza e sul timore di cadere in una trappola, e quindi, «*ne ad vilitatem cordis sibi imputaretur*», decide di avviarsi con Donino verso il luogo dell'appuntamento. Durante il viaggio Abbate ha modo di estorcere altre informazioni: «*Vide Abbate*», gli rivela l'emissario, «*dominus archidiaconus habebit et sperat habere tantam gentem [...] quod terram Utini potenter accipiet et ipsam totam ad saccomannum ponet incendiis et rapinis*», e lo farà grazie all'appoggio di un certo nobiluomo udinese – la cui identità rimane segreta – «*inimicus domini Federici de Savorgnano*». Ma c'è di più: il «*patriarcha de Civitate*»<sup>35</sup> lo avrebbe insignito del titolo di «*maresalcum et capitaneum guerre*», quindi legittimandolo come suo braccio armato, e gli avrebbe concesso in feudo un certo castello nei pressi della cittadina sul Natisone. Udito tutto ciò, il mercenario si smarca dichiarandosi ormai obbligato nei confronti di Gherardo da Camino, ma non rinuncia all'incontro: la meta è ormai vicina e Abbate – che vile non era<sup>36</sup> – vuole andare fino in fondo alla questione. Il colloquio con Simone Gavardo avviene nel prato retrostante la chiesa di Manzano. Dopo una serie di convenevoli e di subdole adulazioni («*scio quod tu et socii tui multum*

<sup>32</sup> Sul quale cfr. RAINER, *Camino*.

<sup>33</sup> Va notato che il mercenario, durante il colloquio, si sarebbe assicurato che tra i nemici di Gherardo non figurasse anche la comunità di Udine. Avendo ricevuto una risposta negativa, Abbate, che era accompagnato da un sodale, tale Fiorino, dichiara di aver provato un grande sollievo: «*Ipsos fuisse multum contentos*» (56v).

<sup>34</sup> Da identificarsi verosimilmente con San Donnino, frazione di Campi Bisenzio (FI).

<sup>35</sup> Ovvero il cardinale Filippo d'Alençon, che aveva difatti raggiunto Cividale nell'agosto dell'81 e lì, poiché osteggiato dagli Udinesi, si era arroccato: cfr. PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 590.

<sup>36</sup> Fosse mai che gli si imputasse una qualche «*vilitatem cordis*».

estis indigentes [...] unde compacior tibi et tuis sociis»), l'arcidiacono rivela le sue intenzioni. Nulla che Abbate non sapesse già, ma il Nostro finge sorpresa ed esprime lo stesso scetticismo che aveva manifestato a Donino («O ista sunt vana!»). Il Gavardo insiste e rassicura il suo interlocutore, sostenendo di godere del pieno sostegno del cardinale d'Alençon, il quale non solo gli avrebbe concesso un castello nel Cividalese, ma anche un esercito di cinquecento uomini e una dotazione in denaro – che attendeva di ricevere di lì a poco – pari a duemila fiorini. Naturalmente è difficile stabilire quanto vi fosse di vero e quanto di millantato. Parimenti conferma l'appoggio di un certo nobile udinese la cui identità, anche questa volta, non viene rivelata, e che tuttavia avrebbe dalla sua parte «plures astantes in ipsa terra [Utini]». Vale la pena chiedersi perché, in questo momento preciso della *confessio*, arrivati a un momento così cruciale quale appunto l'incontro personale con l'arcidiacono, gli inquirenti non abbiano insistito su questa incognita, palesemente fondamentale. Il verbale prosegue senza interruzioni, *seriatim*, proprio come annunciato all'esordio. E tuttavia questa apparente limpidezza lascia adito a molti dubbi. È un punto su cui torneremo. L'esposizione prosegue con l'enunciazione di alcuni elementi tattici del piano d'attacco, una serie di informazioni minuziose la cui trattazione viene anche in questo caso rimandata, ma soltanto al successivo *manifestum* in ragione dei maggiori dettagli forniti da quest'ultimo. Resta da chiarire, per concludere, le intenzioni dello stesso Abbate: vuole prendere parte all'attacco oppure no? La sua risposta è negativa ma con una riserva. L'obbligazione contratta con Gherardo da Camino rappresenta un impedimento concreto e di fatto questo aspetto emerge ricorrentemente nelle sue dichiarazioni. Nondimeno, è evidente una certa ambiguità. Pur ribadendo la priorità riservata alle pattuizioni stipulate con il Caminese, Abbate non ha intenzione di interrompere i contatti con l'arcidiacono: «Vos quidem», dichiara il toscano, «significabitis michi de occurrendis vobis in his et ego significabo et eciam de occurrendis michi». Una risposta di comodo per liberarsi da quella situazione spinosa? Difficile da credere, anche ammettendo la più candida ingenuità dell'imputato. L'informazione, estremamente compromettente, sancisce la collusione tra Abbate e il Gavardo. La risposta si presenta, semmai, come una palese ammissione di colpa, plausibilmente estorta con la tortura, il cui ausilio – come sappiamo – raramente lascia traccia nei verbali.

#### *b. Manifestum di Alessio q. Bertone (5 ottobre 1381)*

Le vicende narrate nel *manifestum* di Alessio si riferiscono a due momenti: il colloquio con Simone Gavardo, avvenuto in Istria in località *Fovea de Hosp* tra agosto e settembre<sup>37</sup>; e un brevissimo

---

<sup>37</sup> Si dice infatti che il patriarca d'Alençon fosse già giunto a Cividale, ma questo non permette di chiarire il momento preciso dell'evento. Le citazioni che seguiranno, se non diversamente indicato, sono tutte tratte dal documento 5 in appendice.

incontro con Zaro q. Francesco da Capodistria, ovvero il terzo imputato, avvenuto a Udine intorno al 26 settembre<sup>38</sup>. Il verbale, seppure di lunghezza più contenuta rispetto al precedente, conferma molti elementi emersi durante il primo interrogatorio e aggiunge ulteriori dettagli circa le tattiche escogitate per l'attacco. Non mancano, d'altro canto, delle discrepanze. Una di queste emerge fin dalle prime battute. Alessio si trova in un *castrum* della suddetta località istriana assieme all'arcidiacono giustinopolitano con il quale sta intrattenendo un dialogo (la narrazione ha inizio quasi *in medias res*). Il Gavardo dichiara di volere conquistare Udine («Nos accipiemus terram Utini potenter») e per contro Alessio non nasconde la sua perplessità di fronte a un disegno tanto audace: «Hec sunt vana!», replica, in maniera del tutto analoga alla risposta fornita a suo tempo da Abbate, forse anche per un'omogeneizzazione operata dal notaio-cancelliere. L'arcidiacono tranquillizza il suo interlocutore dicendogli che avrebbe avuto a disposizione mille uomini (più precisamente ottocento fanti e duecento cavalieri) e che contava sull'appoggio di Gherardo da Camino, «quod habebat spem quod astaret sibi cum toto posse suo». Stando alla versione di Alessio, il Gavardo si era già accordato con i mercenari Abbate e Meneguccio, i quali da Motta di Livenza si sarebbero mossi con la loro compagnia verso Udine per dargli man forte. O così perlomeno avrebbe lasciato intendere l'arcidiacono, intenzionato a recarsi dal Caminese per concordare la disponibilità. Insomma, nulla di definito e tutto un po' fumoso: l'arcidiacono non chiarisce dove e come sperava di radunare mille uomini armati (nel precedente *manifestum* si sono menzionati cinquecento uomini); né è chiaro il coinvolgimento diretto di Abbate, che invece aveva dichiarato di aver rifiutato la proposta, sebbene con riserva. È probabile che il toscano avesse cambiato idea – in tal caso la sua confessione sarebbe in malafede – oppure, e la cosa è altrettanto probabile, siamo di fronte a un inganno dell'arcidiacono, un sotterfugio per cercare di assicurare Alessio e convincerlo a prendere parte all'iniziativa. Il piano che gli espone, tutto sommato, sembra ben strutturato. Un aspetto importante per la riuscita dell'assalto consiste nella graduale infiltrazione di uomini in città. A tale scopo l'arcidiacono ha instaurato un'articolata rete di contatti interni, composta da cittadini udinesi o stranieri residenti in città che potessero offrire un temporaneo nascondiglio agli infiltrati<sup>39</sup>. Si menzionano cinque nomi: Ermanno di ser Missio da Remanzacco, che l'arcidiacono avrebbe dichiarato essere un suo caro amico («multum est amicus meus»)<sup>40</sup>; tale Variendo da Capodistria, domiciliato a Udine; quindi il tedesco

---

<sup>38</sup> La data è deducibile attraverso l'ausilio del CAPPELLI, *Cronologia*. Nel verbale non si riporta la data precisa bensì la perifrasi «die iovis proxime preterita fuerunt octo dies», da computarsi rispetto al giorno dell'interrogatorio.

<sup>39</sup> Tra le strutture individuate figura anche un'abitazione che l'arcidiacono teneva in affitto, ma di cui non si indicano le pertinenze.

<sup>40</sup> Questo nome pone un problema non indifferente: Ermanno, affermato cittadino udinese, compare nelle commissioni giudicanti successive (cfr. § 5.1.2) e sembra che non abbia subito ripercussioni giudiziarie. Non è chiaro se la casa di sua proprietà fosse un nascondiglio individuato ma non esplicitamente messo a disposizione.

*Concius* e l'udinese Francesco della Burgulina, entrambi titolari o possessori di alcuni *hospicia*; infine, un certo orefice, di cui Alessio ignora il nome<sup>41</sup>, ma che si rivelerà essere Giacomo di Gioioso, altro importante fautore del disegno eversivo. Compiuta questa fase preparatoria, l'attacco si sarebbe svolto secondo una serrata sequenza di operazioni tattiche. Un assalto diretto nei pressi del lato sud-occidentale della città avrebbe creato il diversivo necessario per permettere a una seconda truppa di entrare indisturbata dal lato opposto<sup>42</sup>. Il *rumor* causato dall'assalto e dalle grida sediziose («Ala mort! Ala mort!»<sup>43</sup>) avrebbe dato il segnale alle truppe infiltrate per uscire dai rispettivi nascondigli e prendere posizione. Una parte si sarebbe diretta verso la piazza centrale della città; un'altra verso il castello, che si contava di trovare sguarnito<sup>44</sup>.

Un altro aspetto cruciale per la buona riuscita del piano, confermato in tutti i tre *manifesta*, consiste nella necessità di eliminare rapidamente Federico Savorgnan. Stando alle dichiarazioni rilasciate da Abbate, una volta ucciso il *miles* nessuno avrebbe posto resistenza («nullus in ipsa terra resistantiam faciet»). Alessio ribadisce l'importanza di questa operazione: dato il segnale, una squadra di infiltrati si sarebbe rapidamente recata verso la dimora di Federico «et ipsum inventum extinguunt immediate». Un progetto semplice e geniale nella sua teorica linearità esecutiva. In realtà, nel *manifestum* successivo (quello di Zaro q. Francesco) emergono alcune discordanze: un segno di come la messa a punto dei singoli ruoli operativi fosse ancora in corso di definizione<sup>45</sup>.

Venuto a conoscenza del piano nei suoi minimi particolari, Alessio avrebbe espresso – sempre a suo dire – un deciso dissenso: «Non dicas michi unquam ista facta, quia vere non solum non astabo vobis, ymo omnia revelabo Utinensibus». Non solo: durante il fugace incontro con Zaro q. Francesco, avvenuto a Udine qualche tempo dopo, Alessio avrebbe nuovamente espresso la sua intenzione di

---

<sup>41</sup> Il fatto che l'imputato ignorasse e non ricordasse queste informazioni è in qualche modo significativo. Alessio ammette che «nomina quorum ipse archidiaconus bene sibi declaravit» ma «de ipsis nominibus non recordatur quia dixit eadem exivisse memoriam suam». È facile credere, sebbene la fonte sia del tutto reticente, che egli sia stato sottoposto a tortura per estorcere maggiori informazioni. Ed è verosimile che realmente non ricordasse i nomi. A che scopo riportare una sequela di elementi dettagliati come «cuiusdam aurificis, qui moratur penes pictorem prope plateam, qui indutus est ipse et quidam eius filius de colore blavi, quorum nomina ignorabat», che a noi non dicono assolutamente niente, ma ai contemporanei potevano risultare molto significativi. È infatti improbabile che nel secondo Trecento, quando la città raggiungeva forse le 5000 anime, fosse difficile identificare gli abitanti della piazza centrale.

<sup>42</sup> Al momento opportuno l'anonimo nobile udinese, più volte menzionato, avrebbe consegnato le chiavi di una porta della cinta muraria esterna.

<sup>43</sup> Elemento confermato anche nel *manifestum* di Zaro da Capodistria, dove si dice che gli assalitori, una volta aperta una breccia, si sarebbero riversati nella *terra* a suon di declamazioni facinorose – del tipo «Vivat populus et moriantur nobiles!» (cfr. doc. 6, c. 63v) – per sobillare la popolazione.

<sup>44</sup> Lo aveva già accennato Abbate nel suo interrogatorio. Cfr. doc. 4 (c. 58v): «In ipso castro », gli avrebbe rivelato il Gavardo, «non stant gentes nisi caniparius cum duobus vel tribus familiaribus et quedam alie mulieres parvuncule».

<sup>45</sup> Nel *manifestum* di Alessio si dice, per esempio, che l'arcidiacono – parole sue – aveva già discusso nel merito la faccenda con il misterioso orefice: «Ego bene sum locutus de istis factis in Civitate cum dicto aurifice». Per contro, nel *manifestum* di Zaro (documento 6) la versione del piano esposta da quel medesimo orefice sarà in parte diversa rispetto a quella presentata dall'arcidiacono.

denunciare l'arcidiacono, ma confessa di essere stato frenato dal suo interlocutore, con cui evidentemente era in buoni rapporti: «Ne cures, Alexi, talia facere, quia ipse archidiaconus est pur de nostris». Pur ammettendo una certa ambiguità nella locuzione *de nostris*, che potrebbe riferirsi solamente a Zaro e all'arcidiacono, la complicità di Alessio appare piuttosto evidente. Lui stesso propone di denunciare l'arcidiacono soltanto dopo che questi avesse lasciato la città. Il tenore dell'incontro, così come il registro colloquiale impiegato dai due, lascia intendere conoscenza reciproca e comune intesa. Peraltro, sempre stando al resoconto dell'interrogato, Zaro avrebbe ricusato la folle proposta dell'arcidiacono<sup>46</sup>, cosa invece smentita da Zaro stesso durante il suo interrogatorio. In sostanza, le discrepanze, per quanto piccole, non permettono di delineare in maniera chiara la faccenda. L'impressione che si ricava è che in realtà i tre mercenari, inizialmente d'accordo con il Gavardo, si siano ricreduti in merito alle possibilità di successo dell'impresa e abbiano deciso, forse per calcolo, forse per timore di ripercussioni più gravi in caso di fallimento, di tradire l'arcidiacono e denunciare la cospirazione.

### c. Manifestum di Zaro q. Francesco da Capodistria (20 ottobre 1381)

Il terzo interrogatorio, se da un lato complica il quadro tattico, dall'altro chiarisce finalmente alcuni importanti elementi fattuali circa le identità e le responsabilità dei cospiratori. Le vicende narrate si articolano in una serie di spostamenti e di incontri, in parte fortuiti e in parte programmati. Nella piena estate di quell'anno – manca un riferimento cronologico preciso: si menziona solamente il ritorno di Federico Savorgnan da Torino, dove si era recato in qualità di delegato delle comunità friulane per stipulare la pace con i Veneziani – Zaro q. Francesco e il nobile Leonardo di Manzano si erano recati a Cividale dal cardinale d'Alençon allo scopo di supplicare il reintegro di Capodistria nel patriarcato<sup>47</sup>. Giunti a destinazione, Zaro incrocia («obviavit») ser Fanto Arcoloniani, personalità di spicco del ceto dirigente udinese<sup>48</sup>, e a lui peraltro già noto, poiché distintosi durante la guerra trascorsa<sup>49</sup>. Durante l'incontro cividalese, l'Arcoloniani chiede a Zaro notizie dell'arcidiacono, in

---

<sup>46</sup> Così nel verbale in esame: «Alexius dixit 'Quid respondisti sibi?'. Zarus vero dixit 'Ego respondi sibi quod, si ipse diceret michi amplius ista verba, ego accusabo eum'».

<sup>47</sup> Così nel verbale: «Ut dignaretur taliter providere quod Civitas Iustinopoli remanere deberet Ecclesie Aquilegensis». Inoltre, si menziona l'abate di Rosazzo, il quale avrebbe dovuto prendere parte alla missione diplomatica, salvo poi disdire all'ultimo momento. È comunque persona informata dei fatti.

<sup>48</sup> Già capitano di Udine agli inizi del patriarcato di Marquardo di Randeck (cfr. *Ann.* IV, c. 177v, 5 gennaio 1366); successivamente procuratore del comune (cfr. *Ann.* V, c. 99r, 1370-71). Nel marzo del 1370 aveva mediato, in qualità di arbitro, la composizione tra Francesco q. Federico Savorgnan e Pagano q. Ettore Savorgnan – rappresentato da Venuto Cataldini – in lite per alcuni beni siti nel Tarcentino (cfr. *Ann.* V, c. 46r, 1370 marzo 22: *Compromissum inter dominum Franciscum de Savorgnano et Venutum Cataldini pro domino Pagano*; cfr. anche *Ivi*, cc. 50r-51r). Sui Cataldini, famiglia di origine toscana trapiantatasi in Friuli, cfr. SBARBARO-ZACCHIGNA, *Propter guerram*.

<sup>49</sup> Così nel verbale: «Interrogatus [...] si cognoscebat dictum ser Fantum dixit quod sic [...] quia vidit eum stantem hoc anno in guerra que erat inter nos et Venetos in Mugla ad stipendium pro conestabile».

particolare su dove si trovasse e se fosse impegnato a organizzare qualcosa di particolare. Zaro, forse intimorito dal tenore inquisitorio delle domande, fornisce sul momento delle risposte elusive. Ma Fanto, dimostrandogli di essere già in accordi con il Gavardo, gli rivela di avere in progetto un «bonum saccomannum» e specifica, con tono allusivo, «in illa terra illorum dominorum qui destruxerunt vos et terram vestram», ovvero contro Udine savorgnana<sup>50</sup>. Da queste battute emerge, anche se in maniera ancora velata, il movente vendicatore che sarà in seguito reso esplicito dalle esternazioni dell'arcidiacono. La scettica reazione di Zaro non si discosta da quelle dei precedenti interrogati: Udine è una *terra* ben fortificata e strettamente sorvegliata; anche disponendo di diverse centinaia di uomini armati le possibilità di successo restavano piuttosto scarse. Ciononostante, Zaro non appare del tutto disilluso, tant'è che a Fanto offre i suoi servigi («Vultis mandare aliqua?»). Ma l'Arcoloniani lo congeda, raccomandandogli soltanto estrema riservatezza. Il reclutamento di Zaro avviene qualche tempo dopo, a Muggia, dove il mercenario incontrerà l'arcidiacono in persona in procinto di recarsi a Udine per certe faccende personali. Il frettoloso scambio di battute ha ben poco della segretezza dei colloqui narrati nei precedenti interrogatori. Forse sobillato dall'atmosfera conviviale – dopotutto, l'incontro avviene in una *domus* di tali ser *Bibi* e Fiorino, dove il Nostro si era recato «ad bibendum» – l'arcidiacono esordisce con rabbiosa determinazione: «Ego vado ad partes Foriulii, quia ad corpus Christi nunquam cessabo quod ponam Utinum ad saccomannum, taliter quod erit et stabit peius quam sit et stet Iustinopolis». E quindi la proposta: «Vis in hoc michi astare?». La risposta di Zaro è un netto *sic*, un'ammissione che, come vedremo, pagherà a caro prezzo.

Il terzo incontro cruciale è quello con Giacomo di Gioioso, quel *quidam aurifex* che Alessio q. Bertone da Capodistria non era stato in grado di identificare. Come si è anticipato, Giacomo aveva un ruolo fondamentale nella riuscita del piano. Lo confermerà lo stesso arcidiacono durante un successivo ma brevissimo incontro con l'interrogato: Giacomo sarà il referente di Zaro in merito a qualsiasi disposizione circa le operazioni d'assalto. Il colloquio<sup>51</sup> tra il mercenario e l'orefice si svolge nella corte privata di quest'ultimo, in una *canipa* retrostante la sua stazione. Giacomo rivela al suo interlocutore il piano escogitato per conquistare la città, sostanzialmente confermando lo schema delineato nei precedenti interrogatori di Abbate e Alessio: l'infiltrazione preventiva; il diversivo presso le mura esterne; l'ingresso di una compagnia attraverso la porta consegnata da un certo nobile «qui non est minus potens quam Federicus de Savorgnano», ma la cui identità, anche questa volta, non viene svelata; la presa repentina dei luoghi strategici da parte delle squadre infiltrate. Si aggiunge

---

<sup>50</sup> La frase sibillina allude al fatto, come si chiarirà alla fine del verbale, che Federico Savorgnan, in occasione della stipula della pace di Torino, avesse lasciato che Capodistria cadesse nelle mani di Venezia.

<sup>51</sup> In realtà sono due, avvenuti in due tempi diversi, ma che in questa sede tratteremo come un unico episodio. Il primo dialogo avviene «duodecim diebus antequam ipse Çarus fuisset captus»; il secondo «die vero veneris [...] videlicet ante diem sabbati in qua captus fuit». Quindi, verosimilmente, tra la metà di settembre e gli inizi di ottobre.

un ulteriore elemento tattico: Giacomo di Gioioso, che sarà a capo di circa trenta uomini, stipati clandestinamente in casa sua, allo scoppiare del *rumor* si precipiterà verso la porta interna di Cividale, posta nel settore orientale della città, e qui con l'ausilio di due tronchi tagliati su misura bloccherà la saracinesca, mantenendo così il passaggio aperto per la compagnia entrata segretamente da est. Dal momento che, una volta lanciato l'allarme, tutte le altre porte della cinta interna sarebbero state chiuse, il centro della città sarebbe rimasto isolato dai borghi esterni, limitando così i soccorsi<sup>52</sup>. Vi sono tuttavia anche delle differenze rispetto alle altre versioni: per esempio, la compagnia in ingresso attraverso la porta orientale sarebbe stata guidata da Fanto Arcoloniani e non da Simone Gavardo, come precedentemente prospettato. Questi aspetti organizzativi, seppur privi di importanza storica (a causa, se non altro, della mancata esecuzione del piano), devono essere sembrati molto significativi agli inquirenti. Le prolisse dichiarazioni degli imputati, qui citate nelle parti più salienti, rivelano una pianificazione dettagliata – sebbene imprecisa in alcuni punti – e un'organizzazione concertata ad ampio raggio: tutti elementi probatori di una complessa finalità eversiva in cui il perseguimento della vendetta a titolo personale intercettava gli interessi di una legittima, per quanto contestata, istanza di potere (quella rappresentata dal cardinale d'Alençon) e trovava terreno fertile negli umori dissenzianti di una fetta della società urbana contraria alla reggenza di Federico Savorgnan, il cui governo appariva sempre più modellato su dinamiche di potere signorile.

### 5.1.2. *Gli esiti e le incognite dell'inchiesta*

Il 25 ottobre 1381 il consiglio udinese deliberò la condanna capitale di Zaro q. Francesco da Capodistria. Si tratta, in verità, dell'unica condanna a morte di cui si ha notizia. Secondo quanto ammesso dal medesimo Zaro, il suo coinvolgimento nel disegno proditorio risultava molto più esplicito e ben più grave rispetto a quello degli altri imputati. Questo motiverebbe la sentenza. D'altronde, la questione se ricorrere o meno alla pena di morte non si poneva nemmeno; semmai, bisognava decidere le modalità di esecuzione. L'ordine del giorno prevedeva due opzioni: lo squartamento oppure il trascinarsi del reo per le vie della città, quindi la sospensione del corpo<sup>53</sup>. Stando al dettato della fonte, estremamente sintetico, la questione non incontrò l'unanimità dell'assemblea. Una parte, maggioritaria, preferì la prima opzione; una minoranza, invece, si dimostrò favorevole alla seconda. È curioso che si fosse optato per quest'ultima («prout suspensus fuit»). Le

---

<sup>52</sup> Così nel verbale: «Ut homines existentes in burgis non possent succurrere intrinsicis».

<sup>53</sup> *Ann.* VII, c. 10r-v (25 ottobre 1381): «Infrascripti sunt qui interfuerunt consilio facto super prodicione pertra<c>tanda per Zarum, ubi per maiorem partem fuit consultum quod debebat squartari, per minorem vero partem quod debebat tamen strasinari et postea suspendi in Foro Novo, prout suspensus fuit». Sulle tipologie di pena infamante cfr. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maistatis*, pp. 158-162 e ZORZI, *Rituali di violenza*, pp. 407-411.

motivazioni che indussero questa decisione non sono rese esplicitamente; è plausibile, tuttavia, che una minoranza qualificata, una *sanior pars*<sup>54</sup>, abbia prevalso in virtù della maggior autorevolezza dei singoli votanti. Se fosse così, sarebbe interessante poter individuare le singole espressioni di voto, ma l'elenco dei nominativi<sup>55</sup> non riporta indicazioni in proposito. Per quanto la fonte sia reticente, non si può escludere un intervento discrezionale da parte del presidente dell'assemblea, il capitano Federico Savorgnan, o di un suo vice. È comunque evidente che il passaggio in giudicato, anche in una questione penale così delicata – e forse proprio per questo motivo – non si discostava dai meccanismi tipici della quotidianità assembleare: la giustizia comunitaria acquisiva forma e sostanza in seno al consiglio<sup>56</sup>.

La condanna di Zaro, con la sua forza evocativa e la sua efficacia deterrente, ha senz'altro sortito l'effetto sperato: punire esemplarmente uno dei colpevoli del crimine efferato – la cospirazione ai danni della comunità, che si riverbera nell'attentato al *dominus* – e al contempo ammonire in maniera molto incisiva i complici ancora latitanti (oltre che eventuali emuli). Ma cosa ne è stato degli altri prigionieri? E della mente dietro alla prodizione, l'arcidiacono Simone Gavardo? Per non parlare dei noti complici udinesi? Agli inizi di novembre, in seguito alla richiesta di Federico Savorgnan di accelerare la conduzione del processo, il consiglio aveva nominato degli inquirenti aggiuntivi (Nicolò Manin, Leonardo da San Daniele, Giovanni della Marchisina) «ad astandum iudicibus et .. domino capitaneo circa examen Alexii et aliorum captivorum»<sup>57</sup>. Alessio era quindi ancora in stato di arresto e in procinto di essere sottoposto a un ulteriore interrogatorio, di cui tuttavia non si sono conservati i verbali. Sull'identità degli altri prigionieri si sa poco o nulla: è probabile che tra essi figurasse anche il toscano Abbate, di cui in realtà non si è reperita alcuna notizia; certamente c'erano diversi altri arrestati<sup>58</sup>.

La vicenda di Alessio da Capodistria è ricostruibile soltanto parzialmente. La sua prigionia si sarebbe protratta per diversi anni a venire. Sappiamo infatti che alla fine di novembre di quel fatidico 1381 sua moglie, un'anonima comparsa femminile, aveva supplicato il consiglio di rilasciare il marito in virtù del suo precario stato di salute<sup>59</sup>. La richiesta, del tutto ignorata quella prima volta, fu ripresentata dopo due settimane. In tutta risposta, il consiglio dispose – beffardamente – un nuovo

---

<sup>54</sup> RUFFINI, *La ragione dei più*, pp. 62-76, su cui cfr. anche § 2.1.1.

<sup>55</sup> Sono 71. Il nome di Venuto Cataldini compare due volte.

<sup>56</sup> Principio che sarebbe stato ribadito qualche anno più tardi, nel 1384: cfr. § 1.3.

<sup>57</sup> *Ann.* VII, c. 12r (1 novembre 1381).

<sup>58</sup> Per esempio, nel documento 6 si menziona un compagno di Zaro q. Francesco, un certo Antonio Farina, «captivatus».

<sup>59</sup> *Ann.* VII, c. 24v (28 novembre 1381): «Super propositis per .. uxorem Alexii de Chavodistrya rogantem quod ipse Alexius alevietur carceribus quoniam infirmus est».



interrogatorio sotto tortura<sup>60</sup>. Seguono circa due anni e la stessa dinamica si ripete, ma questa volta con l'intervento di un soggetto istituzionale maggiormente accreditato: il comune di Muggia, dove Alessio risiedeva *domiciliariter*. Nella primavera del 1384 la comunità istriana chiedeva il rilascio del suo cittadino, invocando la «*gratiam specialem*»<sup>61</sup> degli Udinesi. Per contro, il comune di Udine non si dimostrò troppo clemente, di fatto acconsentendo soltanto a un allentamento della prigionia: al detenuto sarebbe stato concesso di circolare nel castello e nella corte annessa, previo pagamento di una cauzione<sup>62</sup>. In ogni caso, sembra che le condizioni del prigioniero fossero nettamente migliorate. Da quel momento, infatti, Alessio ha finalmente la possibilità di dimostrare le sue ragioni al di fuori di un interrogatorio giudiziario. In una lettera di poco successiva, scritta da lui medesimo e destinata al Gavardo in persona (l'unica attestazione in cui quest'ultimo viene appellato con il suo nome di battesimo: «Simon qui te nominas archidiaconus»), Alessio sostiene di essere stato disonorato dall'arcidiacono – il quale avrebbe negato quanto invece sostenuto dal mercenario circa la produzione escogitata – e si dichiara pronto a ripristinare il proprio onore offeso e a difendere le proprie ragioni in duello<sup>63</sup>. Non si sa se l'ordalia abbia mai avuto luogo. Alla *prima littera*, conservatasi fortuitamente come copia inserita negli *annales* udinesi, non segue risposta; né seguono le eventuali successive epistole del Nostro. Ad ogni modo il documento rappresenta un interessante riscontro circa la mentalità e le pratiche che sostanziano la giustizia nel Friuli tardo medievale: il duello giudiziale, sebbene sia difficile stabilire quanto fosse praticato, non rappresentava una modalità di risoluzione delle dispute nettamente separata, men che meno osteggiata, dai canali istituzionali; il caso specifico dimostra, al contrario, che essa poteva integrarsi con questi ultimi conferendo complessità alla sintassi processuale<sup>64</sup>.

Quanto all'arcidiacono Simone Gavardo, le notizie sono ancora più scarse. La lettera poc'anzi citata dimostra, se non altro, che all'epoca fosse ancora vivo, sebbene non si specifichi dove e in quali condizioni si trovasse. Che cosa fosse successo negli anni precedenti rimane ignoto. Il 4 ottobre del

---

<sup>60</sup> *Ann.* VII, c. 28v (16 dicembre 1381): «Deliberatum fuit quod ponatur ad torturam et quod inquiretur ab eo veritas delicti per modum predictum».

<sup>61</sup> *Ann.* VII, c. 336r (28 marzo 1384).

<sup>62</sup> *Ibidem*: «Aliquociens de die relaxetur prestando bonam securitatem ita quod ire possit per castrum Utini et per plateam dicti castris usque ad catenam et quod de nocte reducetur in vinculis». Da notare anche la “furbizia” dell'istituzione: l'ammontare della cauzione è fissata in un primo momento a quattrocento marche di denari ma, «si prestare non posset vel nolet», allora si sarebbe passati a duecento. Questa seconda opzione è quella poi concordata, tramite procura di Bisco q. ser Marco Azzulin da Muggia, in *Ann.* VII, c. 337r-v (28 marzo 1384). La libertà, per quanto vigilata, andava comunque negoziata.

<sup>63</sup> *Ann.* VII, c. 167r (20 maggio 1384): «Paratus sum et exnunc me offerro probare tibi cum ense in manu in quolibet ydoneo loco coram nobiles et probis viris quod michi verba supradicta dixisti, que eisdem dominis Utinensibus dixi».

<sup>64</sup> Il riferimento bibliografico fondamentale è CAVINA, *Il duello giudiziario*. Più sintetico, ma con il pregio di ripercorrere la storia dell'istituto dalle origini altomedievali sino alle soglie del XX secolo, CAVINA, *Il sangue dell'onore*. Infine da segnalare gli agili saggi contenuti nel più recente CAVINA, *Ai confini del problema criminale*, pp. 95-123.

1381 era stato catturato dal nobile Ugo di Duino, che lo aveva fatto trasferire presso le carceri di Treviso<sup>65</sup>. Da allora la sua parabola, del tutto discendente, si perde nei meandri della storia trecentesca<sup>66</sup>.

Più note sono le vicende di due complici udinesi non del tutto secondari: Fanto Arcoloniani e Giacomo del Gioioso. L'8 ottobre del 1381, quindi circa due settimane prima dell'interrogatorio di Zaro q. Francesco, che avrebbe rivelato la sua complicità, l'Arcoloniani, già diffidato dagli Udinesi per l'appoggio espresso nei confronti del cardinale d'Alençon e per essersi trasferito a Cividale, fu bandito in contumacia<sup>67</sup>. Il bando fu revocato nell'autunno del 1388, su mandato del patriarca Giovanni di Moravia<sup>68</sup>. Morì qualche anno dopo, colto – secondo quanto stabilito dalle indagini compiute allora – da un malore mentre era di ritorno da Clauiano (località a circa 20 km a sud-est di Udine), dove si era recato per dirimere una questione circa dei diritti di pascolo<sup>69</sup>.

Anche Giacomo del Gioioso aveva lasciato Udine per trasferirsi a Cividale. Nel gennaio del 1386, a distanza di ben cinque anni dai fatti narrati, un'abitazione precedentemente in suo possesso fu

---

<sup>65</sup> Cfr. DI MANZANO, *Annali del Friuli*, t. V, p. 349. Rimane un vago accenno a questo episodio in una delibera udinese del 28 aprile 1382 (*Ann.* VII, c. 56r). In occasione dell'arrivo del Duinate in città, il consiglio aveva stabilito «quod receptetur [si riferisce al signore di Duino] graciose et honoretur et nichilominus quod eligantur usque ad octo bonos viros qui eidem, cum venerit, pro parte dominorum capitanei et consilii regraciari debeant de quo quod se bene gessit in facto archidiaconi in levando de Iustinopoli, quem amore huius comunitatis retinuit et retinet in carceribus Tervisinis». All'epoca dei fatti Ugo di Duino era capitano di Leopoldo III duca d'Austria, di stanza a Treviso. La città, strappata al decennale dominio veneziano, era passata sotto l'egida del ducato austriaco: cfr. CUSIN, *Il confine orientale*, p. 91. Va inoltre ricordato che Federico Savorgnan, per parte di madre (Caterina di Hemerberg), era imparentato con il Duinate: cfr. LEICHT, *La giovinezza*, p. 3.

<sup>66</sup> Da questo punto di vista, il CUSIN, *Il confine orientale*, p. 110, ci soccorre. L'autore riferisce che nel 1385 il Gavardo era a Trieste per consegnare personalmente la propria lettera di assoluzione – rilasciata dal pontefice: si trattava pur sempre di un ecclesiastico arrestato da un laico – a Ugo di Duino. Successivamente, a Portogruaro, fu nuovamente arrestato, questa volta dai Veneziani, ostili nei suoi confronti a causa dei «multa mala abominabilia horribilesque excessus contra nos et statum nostrum, nostrosque fideles commissi fuerunt per archidiaconum iustinopolitanum hominem iniquissimum et sceleratissimum». Con ogni probabilità si riferisce alle vicende dell'ottobre del 1387, quando, durante la guerra tra la Serenissima e i Carraresi di Padova, l'arcidiacono aveva scagliato un attacco a Caorle, distruggendo la torre veneziana posta a presidio del Livenza: cenni in PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 626. In seguito alla caduta della signoria carrarese nel 1388 e alla successiva ripresa di Treviso da parte di Venezia, il Gavardo fu escluso dalla reintegrazione dei banditi disposta dalla dominante.

<sup>67</sup> *Ann.* VI, c. 369r (8 ottobre 1381): «Supradicti omnes deputati super guerra et per arengum ad faciendum iusticiam contra quoscumque excedentes, quia ser Fantus Arcolonianis et Odoricus notarius Andree de Utino permanent in Civitate Austria et sequuntur tacite dominum cardinalem qui habet patriarchatum Aquilegensem in comendam [...] et quod hec mansio per eosdem ser Fantum et Odoricum videtur fieri contra honorem et statum specialiter terre Utini et consilii facta fuit eisdem ser Fanto et Odorico quedam monicio, videlicet quod infra xv dies venire deberent Utinum ad standum et habitandum sicut stabant ante quam dominus cardinalis veniret Civitatem Austriam et si non venirent noscentur quod fieret condempnacio contra eos secundum deliberacionem consilii terre Utini, condempnaverunt eosdem ser Fantum et Odoricum non comparente et non venientes et non volentes attendere mandatis consilii spernentes consilium».

<sup>68</sup> *Ann.* IX, c. 67r (5 novembre 1388): «Super propositis per dominum capitaneum terre Utini dicentem quod reverendus dominus noster patriarcha sibi commiserat ut faceret determinari utrum ser Fantus posset huc venire vel non, eo quod super he(c) preces multas receperat, nil tamen in hoc facere volens nisi secundum voluntatem consilii, determinatum fuit quod eidem Fanto fieret litera quod huc possit secure venire et in ea habitare».

<sup>69</sup> *Ann.* X, c. 116v (23 giugno 1391): «Apostema ipsum suffocasse et non ex culpa, defectu vel causa alicuius persone».

sequestrata e messa all'incanto<sup>70</sup>. Non è possibile stabilire se si trattasse di quella medesima abitazione che avrebbe dovuto ospitare clandestinamente una parte degli infiltrati; in ogni caso, la dilatata tempistica del provvedimento solleva grossi dubbi circa le ragioni di una reazione così tarda. Nel settembre del 1388, in seguito al cambio di regime cittadino<sup>71</sup>, Giacomo si appellò al patriarca Giovanni di Moravia chiedendo la restituzione dei beni confiscati<sup>72</sup>. Sembra che il ricordo della sua criminosa complicità nei fatti del 1381 fosse in realtà ancora vivo nella memoria di alcuni concittadini, indignati dalle politiche di riammissione promosse dal nuovo regime con l'appoggio del presule moravo<sup>73</sup>. Che fosse questa la causa o meno, l'orefice aveva ormai scelto di risiedere stabilmente a Cividale, dove si sarebbe spento nel 1409<sup>74</sup>.

Una condanna a morte, un numero imprecisato di arresti, qualche sentenza di bando (che formalizzava peraltro una condizione di esilio autoimposto, onde evitare conseguenze ben peggiori): è probabile che i risultati parziali della ricerca in parte rispecchino i sommari esiti dell'inchiesta. Il bilancio tra certezze e incognite propende per questa seconda voce. Molti dubbi sono certamente indotti dal mancato reperimento di fonti: si pensi, a titolo di esempio, ai successivi interrogatori di Alessio da Capodistria, menzionati nelle delibere consiliari, ma dei quali non si sono conservati i verbali. Altrettante incognite sorgono di fronte alle fonti disponibili. È vero che, come ha rilevato Massimo Vallerani, il processo politico «non cerca una verità, ma parte da una verità»<sup>75</sup>; nondimeno, nel caso di studio esaminato, vi sono segmenti procedurali che offuscano la logica inquirente sottesa al procedimento.

Al netto di tutti quegli aspetti organizzativi non chiariti (di quanti uomini si disponeva? Chi effettivamente avrebbe guidato le compagnie?), di per sé non troppo importanti in quanto relegati nella dimensione virtuale del loro pianificatore, gli elementi significativi emersi dall'indagine – ovvero le relazioni personali alla base della trama cospirativa – comportano una serie di nodi problematici difficili da sciogliere. Uno di questi riguarda il ruolo di Ermanno di ser Missio da

---

<sup>70</sup> *Ann.* VIII, c. 122v (17 gennaio 1386): «Tamquam publici et notorii rebellis dicti comunis Utini».

<sup>71</sup> Cfr. § 3.2.2.

<sup>72</sup> *Ann.* IX, c. 42r (25 settembre 1388).

<sup>73</sup> *Ann.* IX, c. 64r (31 ottobre 1388): così, per esempio, un certo Domenico di Pascolotto che con rabbia «inter cetera habuit dicere quod iustitia deberet fieri de Iacobo Zuosii qui criminatus fuit de prodicione per Zarum». Nulla, in tal senso, è emerso a proposito di Fanto Arcoloniani, ma ciò non esclude che la sua riammissione nella comunità non avesse suscitato perplessità.

<sup>74</sup> SCALON, *I libri degli anniversari*, p. 541: «MCCCCIX obitus magistri Iacobi Zoiosi patris magistri Nicholai aurificis». La famiglia di Giacomo, radicata nel cividalese, deve aver goduto di un certo prestigio. Nel 1429 è attestato un «dominus Iacobus de Zuosiiis» in qualità di arbitro in una lite tra un canonico della locale chiesa collegiata e una nobildonna del cividalese: cfr. D'ORLANDO, *Enrico Praytenrewter*, p. 60.

<sup>75</sup> VALLERANI, *Modelli di verità*, p. 134. E più in generale TANZINI, *Una Chiesa a giudizio*, p. 21: «All'interno della logica del processo nei tribunali medievali il racconto non ha principalmente la funzione di acclarare lo svolgimento dei "fatti": serve piuttosto a definire i ruoli dei protagonisti».

Remanzacco. Stando a quanto riferito da Alessio da Capodistria, Ermanno sarebbe stato in ottimi rapporti con Simone Gavardo, al quale avrebbe offerto appoggio mettendogli a disposizione un suo immobile allo scopo di occultare una parte degli infiltrati. A quanto sembra, questa dichiarazione non ha suscitato grande scalpore, né è stata foriera di gravi ripercussioni, neppure nell'immediato. Il Remanzacco compare infatti nell'elenco di consiglieri che hanno decretato la sentenza di morte di Zaro da Capodistria il 25 ottobre del 1381. Senza contare, poi, che negli anni successivi Ermanno avrebbe continuato a esercitare importanti posizioni nella vita politica e amministrativa udinese<sup>76</sup>. È probabile che la rivelazione possa essersi dimostrata falsa, il che non farebbe che mettere in dubbio la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai deputati e complicare ulteriormente l'interpretazione dei verbali<sup>77</sup>.

Un enigma ancora più oscuro riguarda il fantomatico nobile udinese che avrebbe dovuto consegnare all'arcidiacono le chiavi della città. L'incognita più grande non è l'identità di questa misteriosa figura, bensì il motivo per cui gli inquirenti non abbiano insistito su questo punto così importante. Il coinvolgimento del nobile è un elemento su cui tutte e tre le versioni concordano, ma in nessuno dei verbali vi sono indizi che indichino un minimo interesse a proseguire le indagini in quella direzione: nessun *interrogatus si cognoscebat*, per intenderci. Che ciò sia dovuto a una ragione tecnico-redazionale (una reticenza funzionale a una maggiore riservatezza?) o a un più delicato motivo politico (le commissioni giudicanti erano composte da consiglieri; se il consiglio era solcato da correnti di dissenso clandestine, è probabile che anche le commissioni di astanti lo fossero) resta un punto irrisolto. Quel che è certo è che il processo, di cui peraltro non si conosce neppure l'esito definitivo, non sfugge a contraddizioni.

Tra la logica dell'inchiesta e quella della giustizia vi sono delle palesi asimmetrie. La prima si basa su una cognizione selettiva dei fatti, in cui la lacuna e l'omissione non solo parrebbero tollerate, ma risultano quasi una parte integrante del processo. Ciononostante, la seconda, con il suo dispiegamento esecutivo e il suo coefficiente simbolico (si pensi alla ritualità della condanna capitale), soddisfa uno scopo al contempo repressivo e comunicativo. La discordanza trova una possibile spiegazione nel momento politico che stava vivendo la comunità. Il *rector terre* Federico Savorgnan, pur legittimato dall'arengo, non poteva concedersi passi falsi in direzione di un repentino riassetto di potere. L'ostilità del fronte Udine-Savorgnan nei confronti di Filippo d'Alençon, che al contrario era

---

<sup>76</sup> Tra le varie, fu camerario del comune tra il 1384 e il 1385, incarico di cui rimane un'importante testimonianza in BCUD, *FP*, ms. 882.XIII.

<sup>77</sup> Forse – e in questo caso la ricerca storica quasi collima con l'indagine inquisitoria, dal momento che entrambe si scontrano con la medesima problematica – il dubbio non è tanto se le deposizioni degli imputati siano veritiere, quanto se la sostanza dei dialoghi riferiti sia veridica.

appoggiato da Cividale, si giustificava sul pretesto della commenda assegnata al cardinale<sup>78</sup>; ma ciò significava pur sempre schierarsi contro un patriarca pienamente legittimato dal pontefice romano. L'egemonia politica a cui aspirava il Savorgnan richiedeva tempistiche più "rilassate", modalità di affermazione più sfumate e appoggi esterni assolutamente imprescindibili (si guardava – non senza cautela – a Venezia, ma anche all'Austria, non fosse che quest'ultima si sarebbe ritirata dalla scena pochi anni dopo). Forse questo spiega, da un lato, la portata tutto sommato blanda della repressione, che per contro lasciava spazio alla negoziazione; dall'altro, l'insistenza sulla componente vendicativa del movente che avrebbe spinto l'arcidiacono di Capodistria ad architettare un piano tanto ambizioso. Quest'ultimo aspetto è, a mio avviso, particolarmente importante, poiché è in questo nodo che la vicenda strettamente personale di Federico Savorgnan si fonde con la dimensione pubblica. Nel *manifestum* di Abbate toscano, proprio all'esordio del verbale, si specifica che di seguito si sarebbero esposti «scelera et conspirationes facta et factas contra eandem terram et personas in specie et in genere»<sup>79</sup>; ma in seguito il motivo della vendetta – pur intrecciandosi con le ragioni geopolitiche – emerge insistentemente: «Archidiaconus dixerat ei», riferisce Alessio da Capodistria agli inquirenti, «quod odiebat dominum Federicum de Savorgnano, quia in pace nuper facta inter Ecclesiam Aquilegensem et Venetos dimiserat dictus dominus Federicus Istriam in manibus Venetorum et ideo habebat eum in odio»<sup>80</sup>. Non solo: l'attentato alla vita del Savorgnan è un passaggio necessario per la conquista di Udine. La vendetta personale, acquisendo la rilevanza pubblica del reato politico, paradossalmente crea un vantaggio: essere l'obiettivo della congiura diventa un elemento catalizzatore della legittimazione politica. Il processo non è solo il teatro della *fama*<sup>81</sup>, ma diventa anche un laboratorio di legittimità.

### 5.2. *Un principato conteso, una comunità divisa: note e vicende circa un processo del 1388*

Il breve decennio che va dal 1381 al 1388 rappresenta, a giudizio di Pio Paschini, una delle fasi più infauste della storia del patriarcato<sup>82</sup>. Nel tentativo di periodizzare la declinante traiettoria del principato ecclesiastico aquileiese, Giordano Brunettin ha isolato questa fase, comprensiva anche della prima metà degli anni Novanta del secolo – e coincidente con il tumultuoso patriarcato di

---

<sup>78</sup> Un motivo che tuttavia non escludeva anche concrete preoccupazioni di ordine "economico". Come ha osservato Fabio Cusin, la questione della commenda era osteggiata da quei segmenti altolocati della società friulana che godevano di benefici ecclesiastici, la cui distribuzione era ora messa a rischio da possibili collazioni a favore di soggetti esterni al principato: CUSIN, *Il confine orientale*, p. 106. La tematica, per quanto interessante, non è mai stata approfondita.

<sup>79</sup> Cfr. documento 4 in appendice (c. 56r).

<sup>80</sup> Cfr. documento 5 in appendice (c. 60r). L'importanza di questo passo è stata a suo tempo rilevata da CUSIN, *Il confine orientale*, p. 91.

<sup>81</sup> TANZINI, *Una Chiesa a giudizio*, pp. 19-23.

<sup>82</sup> PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 629.

Giovanni di Moravia – in ragione dei livelli parossistici raggiunti dalla conflittualità interna alla compagine statale<sup>83</sup>. La condizione di guerra intestina, alimentata dall'esuberanza delle comunità cittadine, e in particolar modo di Udine, che con la pretesa di rappresentare l'intero patriarcato aveva incrinato il fragile assetto politico dello stesso, può essere meglio compresa se calata nel più largo contesto di instabilità sovralocale che caratterizza l'intera penisola sul finire del Trecento<sup>84</sup>. A ovest la Marca trevigiana era diventata improvvisamente “troppo stretta”: Padova carrarese e Verona scaligera si contendevano il predominio sul territorio; Venezia, sino ad allora concentrata a stabilizzare definitivamente la propria egemonia sul bacino adriatico, iniziava a preoccuparsi seriamente dell'entroterra<sup>85</sup>. La morte di Ludovico di Ungheria, avvenuta l'11 settembre 1382, e il graduale disimpegno, a partire dal 1384, di Leopoldo d'Austria nelle faccende italiane<sup>86</sup>, non avevano restituito ossigeno al patriarcato d'Aquileia, che al contrario si trovava sempre più coinvolto nelle discordie tra le signorie venete. Il principato divenne un instabile polo geografico, conteso e in balia degli eventi. In questo quadro di tensione interregionale si inserisce l'instabilità friulana, le cui prime avvisaglie si erano invero manifestate già all'indomani della guerra di Chioggia. La nomina del cardinale Filippo d'Alençon, fortemente voluta da papa Urbano VI Prignano, aveva incontrato la tenace opposizione di Udine, che pure osteggiava la commenda non senza capziosità<sup>87</sup>. A fronte di un patriarca non in grado di governare i propri sudditi, il principato non era altro che un'entità territoriale scompaginata, incapace di esprimere un'autonoma direzione politica. Al contrario, le singole comunità urbane dimostravano grande vitalità nei rapporti diplomatici, una vivacità dettata non da ultimo dalle necessità contingenti: l'appoggio esterno (militare ed economico) era essenziale per non soccombere nel conflitto. Ecco quindi che nello scontro tra Udine e Cividale – quest'ultima fautrice del patriarca commendatario – si riverbera il conflitto tra la signoria carrarese e la repubblica lagunare.

La convergenza tra Udine e Venezia si concretizzò con la stipula di una lega nel febbraio del 1385<sup>88</sup>. Il testo della pattuizione, di cui si conserva una copia negli *annales* udinesi<sup>89</sup>, rappresenta una fonte di estremo interesse non solo per ricostruire le vicende di quella congiuntura bellica, ma anche

---

<sup>83</sup> BRUNETTIN, *L'evoluzione impossibile*, p. 209.

<sup>84</sup> Per non dire continentale: da un lato, la morte dell'imperatore Carlo IV, dall'altra quella del pontefice Gregorio IX, entrambe avvenute nel 1378, avevano improvvisamente colpito i due poteri universali dell'Europa medievale. La successione al soglio di Pietro, in particolare, aveva dato inizio allo scisma della cristianità occidentale, un evento i cui effetti si sarebbero fatti sentire a lungo nei decenni successivi. In generale cfr. MERLO, *Dal papato avignonese*, pp. 453-475.

<sup>85</sup> Cfr. VARANINI, *Venezia e l'entroterra*.

<sup>86</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 101.

<sup>87</sup> BRUNETTIN, *L'evoluzione impossibili*, p. 218.

<sup>88</sup> PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 607.

<sup>89</sup> *Ann.* VIII, cc. 64r-71v (8 febbraio 1385).

per ripercorrere le dinamiche della penetrazione veneziana in Friuli tra i secoli XIV e XV. All'alleanza formata in funzione anti-carrarese<sup>90</sup> prendono parte numerosi soggetti politici: Udine, in quanto promotrice della confederazione friulana, congiuntamente al nobile Federico Savorgnan (rappresentati entrambi – la comunità e il *dominus* – dai medesimi procuratori<sup>91</sup>); ma anche le comunità di Marano, Sacile e Venzone<sup>92</sup>; nonché i nobili di Spilimbergo, di Castello, di Prampero, di Maniago<sup>93</sup>. I delegati friulani incontrano i loro omologhi veneziani (Giovanni Gradenigo, Leonardo Dandolo, entrambi con la carica di procuratori di San Marco, e Michele Steno) a Grado per formalizzare la lega. Occorre notare come Venezia avesse teso la mano anche al cardinale Filippo d'Alençon, invitandolo a inviare anch'egli dei rappresentanti per prendere parte alla coalizione, e che nonostante il rifiuto presentato da quest'ultimo, la *liga* fosse stata sancita comunque «ad honorem et statum reverendissimi in Christo patris et domini domini Philippi de Alenconio, sacrosancte Romane Ecclesie cardinalis et patriarche Aquilegensis»<sup>94</sup>. Invero, nell'estate del 1384 Udine si era dichiarata finalmente disposta a prestare obbedienza al patriarca commendatario, non da ultimo per liberarsi dalle censure ecclesiastiche che pendevano sulla comunità ribelle<sup>95</sup>. Ma l'apertura di Venezia, più che indicare una ritrovata armonia tra gli schieramenti friulani – peraltro smentita dal diniego del presule – riflette semplicemente la volontà della repubblica di non inimicarsi il papato, di cui il d'Alençon era pur sempre una “creatura” pienamente legittimata. La netta scelta di campo del cardinale, aderente al fronte carrarese, non creò minimamente il cortocircuito che ci si aspetterebbe: il nemico alle porte – la condizione che accomuna entrambe le parti stipulanti – induce ad accantonare dispute e motivazioni ideologiche a favore di un più opportuno pragmatismo.

Nel frattempo Padova, che nel 1384 aveva strappato Treviso al dominio austriaco, aveva mosso le proprie truppe verso oriente, invadendo il Friuli nel tardo 1385<sup>96</sup>. La guerra tenne occupati i due fronti per quasi tre anni. Del tutto inutili furono i tentativi di composizione promossi dal pontefice. La missione di pacificazione condotta dal patriarca di Gerusalemme, Ferdinando, inviato in Friuli nelle

---

<sup>90</sup> Non lo si dice esplicitamente, bensì attraverso una formulazione eccezzuativa che tuttavia non lascia adito a dubbi. Cfr. *Ivi*, c. 67r: «Contra quoscumque dominos, comunitates et personas cuiuscumque conditionis existant invadentes terra et loca dicte Ecclesie Aquillegensis et Patrie Foriulii, exceptis sanctissimo domino nostro papa, serenissimo domino imperatore, seu rege Romanorum, corona et regno Ungarie, dominis ducibus Austrie et domino comite Goricie». Insomma, fatte le dovute sottrazioni, non resta che Padova carrarese.

<sup>91</sup> Sono il *phiscus* Giacomo Paona, Biagio da Lissone e Nicolò di Manino (*Ivi*, cc. 65r e 66r).

<sup>92</sup> Rappresentate rispettivamente da Giacomo fu ser Pietro *Wate* e Cristoforo fu ser Antonio Moschino (entrambi per Marano Lagunare), Giovanni fu Ulficerio da Sacile e Simone fu Venuto da Venzone: cfr. c. 66r.

<sup>93</sup> Rappresentate dai consorti Di Castello, Doimo q. Odorico e Odorico q. Rizzardo. Sulla famiglia cfr. ZACCHIGNA, *La società castellana*, in particolare le pp. 15-32.

<sup>94</sup> *Ann.* VIII, c. 67r; aggiungendo in maniera defilata, ma oltremodo significativa, «ac ectiam ad honorem et pro bono et comodo agendorum comunis Veneciarum».

<sup>95</sup> PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 604.

<sup>96</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 97; BRUNETTIN, *L'evoluzione impossibile*, p. 219.

vesti di nunzio apostolico e di «rector nec non difensator et gubernator» della chiesa aquileiese<sup>97</sup>, non sortì gli effetti sperati. Nonostante la tregua indetta il 15 novembre del 1386 le violenze, le schermaglie e i saccheggi continuavano a macchia di leopardo<sup>98</sup>.

Nell'estate del 1387 la situazione iniziò a sbloccarsi. Nella precaria stasi intercalata da occasionali scorrerie si aprì uno spiraglio per intavolare dei negoziati. Una lettera di Francesco da Carrara, destinata a Guglielmo di Curtarolo, ci informa che la signoria padovana era disposta a patteggiare con gli Udinesi<sup>99</sup> ma le trattative, che pure erano state avviate, non andarono a buon fine anche a causa dell'ostinazione di questi ultimi, determinati a mantenere il controllo dei luoghi forti in loro possesso sino all'arrivo di un nuovo patriarca. La destituzione del cardinale d'Alençon e la conseguente nomina di Giovanni di Moravia sul soglio patriarchino raffreddarono lo scontro bellico. Ma ciò che più distolse la signoria patavina dalle mire espansionistiche verso il patriarcato fu l'inarrestabile avanzata viscontea da ovest: prima Verona scaligera, nell'autunno del 1387; poi Padova carrarese, l'anno successivo; entrambe furono travolte dalla potenza militare di Gian Galeazzo Visconti, futuro duca di Milano<sup>100</sup>. I nuovi equilibri, ancora molto fragili, sospesero la condizione di guerra intestina che aveva segnato il Friuli negli anni precedenti, ma non sedarono del tutto la conflittualità interna alla regione. Le fibrillazioni, ricondotte a una portata nettamente locale, segnarono – e con episodi drammatici<sup>101</sup> – l'intero patriarcato del Moravo, sino al suo tragico epilogo, sopraggiunto con i fendenti del giovane Tristano Savorgnan e dei suoi complici il 13 ottobre 1394.

### 5.2.1. La ricostruzione giudiziaria di un tractatus mortis

In questo complesso scenario conflittuale la comunità udinese non appare coesa. I dissapori emersi sul finire degli anni Settanta del Trecento non si erano dissolti, ed anzi avvelenavano ancora più gravemente la società. Dalle fonti dell'epoca emergono numerosi indizi circa la spiccata conflittualità sociale che minava il comune, una conflittualità esacerbata ulteriormente dai venti di guerra che

---

<sup>97</sup> PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 617.

<sup>98</sup> Si conserva un resoconto di poco successivo a quella data in *Ann.* VIII, c. 159r-162r, in cui si legge (160v) «continue ante, in et post publicationem supradictarum litterarum prefati domini reverendissimi domini patriarche steterunt, fuerunt et sunt in teritoriis subdictorum Ecclesie Aquilegensis et in dampnis depredando, comburendo, captivando et omnia mala comittendo nec non personas subdictorum dicte Ecclesie crudelissime trucidando».

<sup>99</sup> Il Curtarolo in passato era stato scelto dal cardinale d'Alençon come suo vicario *in temporalibus*: cfr. PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 605. Una copia della lettera menzionata si conserva in *Ann.* VIII, c. 170v (16 luglio 1387). Le medesime intenzioni sono espresse anche in una lettera del giurista padovano Paganino Sala, vicino alla corte carrarese, e anch'essa documentata in copia in *Ann.* VIII, c. 171r (16 luglio 1387). Sul Curtarolo cfr. KOHL, *Curtarolo*. Sul Sala cfr. BIANCHI, *Sala*.

<sup>100</sup> La vittoria viscontea è fatta di forza militare e strategica diplomazia: il conte di Virtù trattò infatti con Venezia, alla quale concesse Ceneda e Treviso in cambio del controllo di Feltre, Belluno e Padova. Cfr. GAMBERINI, *Gian Galeazzo Visconti*.

<sup>101</sup> Cfr. § 5.3.



spiravano da occidente. Nell'ottobre del 1385 si cercò di contrastare, attraverso il *medium* legislativo, l'aumento incontrollato delle delazioni, che in molti casi risultavano infondate<sup>102</sup>. Per quanto sia difficile stabilire se il provvedimento avesse avuto efficacia nel breve periodo, la direzione indicata dal legislatore è piuttosto evidente: la finalità perseguita è il rafforzamento delle misure di controllo – anche coercitive – sulla comunità, un obiettivo che si sposava con le intenzioni egemoniche di Federico Savorgnan, nuovamente in procinto di assumere la carica capitaneale<sup>103</sup>. L'esempio riportato, sebbene isolato, è significativo del clima di tensione e sospetto che incombeva sulla città, e dimostra l'importanza dell'esercizio della giustizia, attraverso il dispiegamento di poteri inquirenti e giudicanti, nella tenuta dell'assetto politico urbano. Gli intrecci tra politica e giustizia si fanno particolarmente stretti in quella stagione di conflitto bellico incipiente, al punto che, forse non del tutto a torto, qualche anno più tardi, in una delibera del parlamento, si chioserà assertivamente che allora i giudizi si tenevano senza alcun rispetto formale e sostanziale dell'ordinamento giuridico<sup>104</sup>. Un'osservazione che tuttavia, attenendoci al significato letterale dell'avverbio *iuridice* (utilizzato con il significato di “conformità all'*ordo*”), non trova piena validità se applicata al caso di studio che di seguito si analizzerà.

Nei primi mesi del 1388, tra marzo e aprile, si tenne a Udine un importante processo penale istruito contro alcuni avversari di Federico Savorgnan: gli udinesi Leonardo q. Nicolussio Andriotti e

---

<sup>102</sup> L'intervento normativo – un *ordinamentum* che non risulta confluito negli statuti – è documentato, ma soltanto parzialmente a causa di una lacuna materiale, in *Ann.* VIII, c. 60v (16 ottobre 1385): «Item die XVI octubris in supradicto pleno consilio provisum, reformatum, deliberatum et constitutum extitit per supradictos dominos capitaneum et consilium mature et bene, conantes studioso <!> animo obviare cunctis erroribus qui orti et oriri possunt in terra Utini per quos tranquillitas et pacificus status ledi possent et specialiter moderno tempore in quo discrimina et guerre regnantes in patria Foriullii nequiter suum faciunt cursum et advertentes et inspicientes quod tanta est habundancia in huiusmodi terra Utini de divulgatione in populo de proditoribus et proditionibus quod ipsius divulgationis periculo leviter perseverando posset ledi status eius tranquillus nisi adhibeatur remedium salutare et conveniens et loco tante enormitatis periculose inducere amorem et caritatem fraternalem in toto populo Utinensi et etiam in guere dicta inconveniencia et detestabilia valde et ideo quod de cetero nullus audeat sexus utriusque masculi et muliebris vocare et in verbis prorumpere occulte vel pallam quod aliquis dicti utriusque sexus in hac terra Utini sit proditor neque in comuni vel singulari loquendo nec aliquam personam infamare masculum [...].».

<sup>103</sup> *Ann.* VIII, c. 81r (17 novembre 1385): i cinquanta consiglieri eletti in arengo e i cinque deputati «ser Antonium de Vando de Vicencia eius [riferito al patriarca gerosolimitano] capitaneum totaliter cassaverunt et privaverunt a dicto officio et quod est vacacio in predictis Ecclesia et Patria elig[e]runt egregium militem dominum Federicum de Savorgnano, quem peni<tu>s volentem recusare compulserunt ad recipiendum officium capitaneatus et regiminis terre *Utini*, qui ellegit in suum vicecapitaneum providum ser Leonardum de Sancto Daniele». Del tutto eccessiva – e retorica – ci appare la ritrosia manifestata dal Savorgnan, che di fatto mantenne la carica sino al pieno 1386. Si noti, inoltre (e a proposito del controllo dello spazio urbano), anche la susseguente disposizione in materia di giustizia penale (*Ann.* VIII, c. 91r, 21 novembre 1385): «Infrascripti sunt qui debent astare iudicibus ut expedient carceratos qui sunt accusati de eroribus comitendis in populo et instigacionibus ut populus moveretur et fierent conspiraciones ad destructionem terre, ut fertur et cetera, ut expediatur in condempnando vel absolvendo secundum Deum et bonam conve<n>iencia, et quod hii electi compellantur cum penis ad exequendum sibi commissa». Sono nominati ser Gianni Del Torso, Francesco Cavalcanti, Pietro de' Belloni, Leonardo da San Daniele, Leonardo de Bredis.

<sup>104</sup> LEICHT, *Parlamento friulano*, vol. I/2, p. 368, doc. CCCLXXVI: «Iudicia minime quomodolibet iuridice tenebantur».

Francesco di ser Missio da Remanzacco<sup>105</sup>. L'accusa mossa nei loro confronti è di aver cospirato contro Federico allo scopo di eliminarlo fisicamente. Il *tractatum mortis*, come viene indicato nella fonte<sup>106</sup>, si sarebbe basato sull'ostensione di alcune lettere false, a dimostrazione di una presunta collusione del *miles* udinese con i nemici della lega stipulata nel 1385: un sotterfugio confezionato *ad hoc* per incastrarlo, sottoporlo a un processo sommario e quindi condannarlo alla pena capitale. Anche in questo caso ci troviamo di fronte alla persecuzione penale dell'intenzione delittuosa, che non risulta abbia avuto un seguito concreto (e di cui sussistono versioni discordanti). La trama cospirativa e soprattutto la rilevanza degli attori chiamati in causa, tra cui il patriarca di Gerusalemme Ferdinando, nunzio apostolico in Friuli, e il patrizio Pietro Morosini, provveditore veneziano di stanza a Udine, giustificano l'importanza attribuita all'episodio. Non da ultimo, le dinamiche processuali restituiscono un altro importante esempio di strumentalizzazione della giustizia pubblica in funzione politica. Le fasi che strutturano il procedimento presentano evidenti spie della sua flessibilità, al punto da farne una tecnica di governo a tutti gli effetti<sup>107</sup>: il rispetto rigoroso della procedura – un elemento importante che di seguito sarà ulteriormente enfatizzato – si coniuga con l'applicazione di dispositivi eccezzuativi e graziosi; un connubio di misure che denotano le modalità di approccio alla giustizia comunitaria da parte di Federico Savorgnan.

50r	13 marzo	Prima udienza
52v	14 marzo	<i>Citacio per cridam</i> . Prima citazione
62r	19 marzo	<i>Confessio</i> . Deposizione di ser Missio da Remanzacco
54r	30 marzo	Seconda udienza
54v	31 marzo	Terza udienza e <i>sententia</i> interlocutoria
57r	31 marzo	<i>Citacio per cridam</i> . Seconda citazione
57v	1 aprile	Relazione di avvenuta pubblicazione
58v	6 aprile	<i>Sententia diffinitiva</i> di condanna (bando <i>pro contumacia</i> )
61r	7 aprile	Relazione di avvenuta pubblicazione

Tabella 1: Strutta del processo (ASUd, ANA, b. 703, 1, cc. 49r-63v).

<sup>105</sup> Il processo è menzionato in PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 633 e in BRUNETTIN, *L'evoluzione impossibile*, p. 220 ma senza alcun approfondimento.

<sup>106</sup> Il processo si conserva in ASUd, ANA, b. 703, 1, cc. 49r-63v (qui 49r). In appendice si pubblica il verbale di interrogatorio allegato al fascicolo (cfr. documento 7).

<sup>107</sup> CHIFFOLEAU, *Le procès*, p. 319.

Il caso di studio è particolarmente eccezionale anche per lo stato della documentazione. Si dispone infatti di un fascicolo processuale integro e completo, un caso più unico che raro per quanto concerne la documentazione giudiziaria udinese di ambito penalistico. La fonte su cui si basa l'analisi, tuttavia, non è l'originale, bensì una copia coeva realizzata a Cividale il 2 settembre 1393, «super nova domus comunis»<sup>108</sup>. Il fascicolo riporta in ordine cronologico le fasi del procedimento: i resoconti delle udienze, la registrazione dei provvedimenti emessi dal tribunale, le relazioni di avvenuta pubblicazione dei medesimi. Completa il *dossier* la trascrizione dell'allegato probatorio – la *confessio* di ser Missio da Remanzacco, padre dell'imputato – posta in appendice all'incartamento (cfr. tabella 1). Il processo inizia venerdì 13 marzo con la presentazione della querela di parte e l'avvio dell'istruttoria. Si conclude il 7 aprile seguente, in poco meno di un mese, con la pubblicazione della sentenza definitiva di condanna. La struttura processuale non presenta anomalie; al contrario, essa si conforma perfettamente al rito procedurale consuetudinario.

La prima udienza si svolge di fronte al capitano Antonio Vando da Vicenza e ai giudici in criminale: Nicolò q. maestro Gregorio da Udine, ser Tintino q. Giovanni da Artegna e Giacomo orefice di ser Francesco da Montegnacco. La loggia magna del comune è gremita di persone: l'elenco dei testimoni riporta 59 nominativi per poi chiosare con la consueta formula «et aliis in multitudine copiosa»<sup>109</sup>. Di fronte al tribunale compaiono nelle vesti di parte lesa Federico Savorgnan, a titolo personale, Manfredi drappiere q. Valentino da Udine, in qualità di camerario della comunità, Simone q. Nicolussio da Percoto e Giovanni q. Federico Ottacini, entrambi in qualità di procuratori del comune. Insieme presentano una querela («querulose exposuerunt») contro Leonardo Andriotti e Francesco da Remanzacco, due personalità ben note del panorama politico udinese<sup>110</sup>. L'imputazione

---

<sup>108</sup> ASUd, ANA, b. 703, 1, c. 63v. La nota conclusiva è tuttavia incompleta, interrompendosi bruscamente appena prima dell'elenco dei testimoni. Mancando le informazioni necessarie a contestualizzare meglio la genesi del documento, si possono avanzare soltanto alcune riflessioni ipotetiche. Le ragioni della “produzione cividalese” sono da ricercarsi, verosimilmente, negli esiti del processo, che porteranno gli interessati, banditi da Udine, a trovare rifugio presso la cittadina sul Natisone. È probabile inoltre che la copia sia stata prodotta su richiesta di uno dei rei, Francesco da Remanzacco. Nell'*intitulatio* (c. 49r) si legge difatti solamente il suo nome: «copia processuum et sentencie diffinitive late contra Franciscum Missii de Ramanzacho, quod perpetuo debeat esse bannitus et proclamari in banno perpetuali bonaque eius confiscari racione productionis et falsitatis sue contra cives et contra dominum Federicum de Savorgnano circha tractatum mortis ipsius et cetera».

<sup>109</sup> Si segnalano in particolare quattro nobili: l'udinese Moschino della Torre; il *miles* Simone da Colloredo, Pileo da Moruzzo e Simone da Partistagno. Si tratta di famiglie che hanno preso parte alla lega anti-carrarese del 1385.

<sup>110</sup> Leonardo Andriotti, già giudice in criminale nell'inchiesta del 1381 (sulla quale cfr. § 5.1 e relativi documenti in appendice), si ritrova – in un'ironica inversione di ruoli – nei panni dell'imputato. La sua carriera è tuttavia notevole. Lo si trova – per limitarci ad alcuni riscontri recenti rispetto alle vicende narrate nel processo – a fianco del nobile Giovanni Padovano, entrambi in qualità di «*administratorum bonorum unitorum ad patriarchatum pertinencium*» (*Ann.* VIII, c. 137v, 29 gennaio 1386; a cui si aggiungano anche le cc. 128v, 142r, 156r, in cui agiscono come «*rectores et administratores bonorum Aquilegensis Ecclesie*»). Da una bolla pontificia data da Genova il 13 novembre 1386 (copia in *Ann.* VIII, c. 161v) scopriamo che Leonardo (e Simone di Venuto da Venzone) si era presentato al cospetto di papa Urbano VI in qualità di ambasciatore della comunità udinese. Nei medesimi panni è attestato Francesco di ser Missio da Remanzacco (cfr. *Ann.* VIII, c. 315r, 4 novembre 1387). Entrambi quindi ricoprivano importanti ruoli politici e diplomatici in anni estremamente precari per il patriarcato. Ma c'è di più. Stando a una fonte di qualche decennio più tarda (1413), il

è grave: prodizione e falso («*ratione prodicionis et falsitatis*») a danno di Federico Savorgnan e di altri cittadini udinesi non meglio specificati<sup>111</sup>. Stando al dettato delle carte processuali, l'intento dei congiurati sarebbe stato quello di eliminare il Savorgnan, sottoponendolo a un rapidissimo processo e quindi alla pena capitale «*tamquam proditorem*». La messa in scena ordita dai cospiratori si sarebbe basata sullo screditamento di Federico, da attuarsi attraverso la pubblicazione di una corrispondenza che segretamente il *miles* avrebbe intrattenuto con alcuni avversari della lega anti-carrarese. Lo scandalo creato («*Videte! Ecce nos habemus proditorem*»<sup>112</sup>, avrebbe dovuto esclamare il patriarca, additando il nobile di fronte al popolo udinese) avrebbe messo in moto la macchina della giustizia sommaria, sottoponendo il Savorgnan all'esecuzione immediata, «*statim et sine sententia*». L'accusa insiste sul fatto che le prove addotte a dimostrazione delle trattative segrete sono in realtà false, dei documenti confezionati appositamente per colpire Federico: delle «*false litere continentes quasdam proditiones*»<sup>113</sup>.

Le dinamiche del *tractatus*, che nel resoconto dell'udienza del 13 marzo sono esposte in maniera sintetica, e sotto alcuni aspetti fin troppo generica, sono chiarite con dovizia di particolari nella deposizione di ser Missio da Remanzacco<sup>114</sup>. Secondo la *confessio* di quest'ultimo, che apprendiamo essere anch'egli imputato<sup>115</sup>, tutto sarebbe avvenuto circa un anno prima del processo («*erat unus annus elapsus vel id circa*»). La congiura ordita contro il Savorgnan avrebbe coinvolto due importanti figure istituzionali: il patriarca gerosolimitano Ferdinando, vicario apostolico in Friuli, e il veneziano Pietro Morosini, provveditore di Venezia di stanza a Udine durante la guerra contro Padova<sup>116</sup>. Il

---

Remanzacco aveva ricoperto il delicato ruolo di consigliere e segretario del patriarca di Gerusalemme Ferdinando. La notizia è documentata in BCVR, *FM*, ms. 666, c. 54r: «*Confisus prudentia et discretione prefati Francisci*» il nunzio apostolico aveva infatti deciso di nominarlo «*suum secretarium et fidelissimum consultorem*». Per suo conto, Francesco aveva svolto importanti missioni diplomatiche: per esempio in Tirolo, precisamente a Bolzano, al cospetto del duca d'Austria (cfr. *Ann.* VIII, c. 204r, 7 dicembre 1386); o a Firenze, dove pare che qualcosa fosse andato storto – i contorni della vicenda ci sfuggono – poiché, come attesta una lettera spedita dalla comunità di Udine a Bartolomeo Uliari, vescovo fiorentino (cfr. BCUD, *FJ*, ms. 697, vol. 2, perg. datata 26 giugno 1387), Francesco era stato arrestato su richiesta dei Bardi. Liberato e ritornato in Friuli incolume, Francesco presentò richiesta di rappsaglia «*occasione detentionis facte de persona sua in Florencia ad instanciam illorum de Bardis*» (cfr. *Ann.* VIII, c. 315r, 4 novembre 1387).

<sup>111</sup> La fonte riferisce (c. 50v) «*contra personas dicti domini Federici et nonnullorum aliorum civium de terra Utini*». Ma come si evince dal dettato del fascicolo processuale, l'obiettivo dei congiurati era in realtà solo il Savorgnan.

<sup>112</sup> Cfr. documento 6 in appendice (c. 62v).

<sup>113</sup> ASUd, ANA, b. 703, 1, c. 51r.

<sup>114</sup> L'interrogatorio si è svolto il 19 marzo, quindi cinque giorni dopo l'inizio del processo. Questo dimostra che l'accusa partiva da una ricostruzione dei fatti in realtà già consolidata da indagini precedenti. La *confessio* serve a corroborare la querela di parte.

<sup>115</sup> Un aspetto in realtà taciuto nelle restanti carte del fascicolo, ma che qui emerge esplicitamente (62v): «*De quo tractatu idem ser Missius ratatur et inculpatur*». Cfr. anche la condanna agli arresti domiciliari in *Ann.* VIII, c. 349r (21 marzo 1388), che sarà ripresa in § 5.2.2. Se non diversamente indicato, le citazioni tra caporali si intendono provenire dal documento 6 posto in appendice documentaria.

<sup>116</sup> Sul ruolo di quest'ultimo svolto in Friuli ci offre un appoggio *Ann.* VIII, c. 212r (13 dicembre 1386), dove si cita un salvacondotto rilasciato «*cum plena et libera voluntate egregiorum et sapientium virorum dominorum Iacobi Gradenigo et Petri Mauroceno tunc provisores in terra Utini incliti et excelssi domini Veneciarum*» agli abitanti delle comunità di

piano prevedeva l'impiego di lettere false da addurre come prova di un ulteriore *tractatus*, quest'ultimo posto in essere dal medesimo Federico Savorgnan con la complicità di Gian Galeazzo Visconti: «Sub coloribus certarum falsarum litterarum [...] imponi debebat quod ipse dominus Fedaricus habebat cum domino comite Virtutum certum malum tractatum». I contenuti di questo presunto piano sono ignoti: Missio, pur avendone parlato con suo figlio Francesco, dichiara di non ricordare i dettagli («se non bene recordari qualiter dictus Franciscus eius filius sibi dixerat»); l'unico aspetto di cui è certo è che «de dictu tractatu debebat ostendi quedam litera mala et non vera». In seguito, ma non è chiaro sulla base di quale appoggio (il contenuto della precedente lettera? Forse un'ulteriore nota scritta?), si sarebbe accusato Federico di essersi accordato con la signoria carrarese, alla quale avrebbe dovuto cedere la *terra* di Sacile, situata sul confine occidentale del principato<sup>117</sup>. Infine, una seconda lettera, indirizzata a Federico dal padovano Guglielmo di Curtarolo<sup>118</sup>, avrebbe ulteriormente compromesso la posizione del primo, dimostrando definitivamente la sua collusione con la signoria carrarese<sup>119</sup>. L'interrogato confessa di non aver mai visto le lettere più volte menzionate, bensì di averne soltanto sentito parlare, premurandosi tuttavia di confermare che fossero senza dubbio false<sup>120</sup>.

Terminata l'esposizione, Missio da Remanzacco fu sottoposto a un più serrato interrogatorio da parte degli inquirenti. Domandatogli che cosa avesse detto a Francesco una volta venuto a conoscenza del piano, Missio ammise di aver appoggiato il figlio e di averlo spronato a continuare in quella direzione: «Pluribus vicibus [...] sibi suasit ut deberet prosequi dictum tractatum» (63r). Per contro, aggiunse di non avere mai avuto modo di esprimere il suo sostegno al patriarca gerosolimitano. Ammise, invece, di aver assillato «de mane et de sero» il Morosini, il quale si era dimostrato determinato a prendere parte alla congiura: «Nos bene faciemus», gli avrebbe risposto. E a proposito del coinvolgimento del patrizio veneziano, Francesco da Remanzacco aveva rivelato al padre che se il piano fosse andato a buon fine il Morosini avrebbe ricevuto uno dei castelli di Federico Savorgnan,

---

Brazzano e Giassico per potersi spostarsi nelle zone limitrofe. Inoltre, PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 614, notava che nel tardo 1385 truppe udinesi e veneziane, guidate per l'appunto da Pietro Morosini, avevano preso il castello di Villalta, strappandolo al legittimo titolare, Andreuccio di Villalta, che era «contrario alla lega». Questo episodio è documentato anche in *Ann.* VIII, cc. 86v-87r (s. d.).

<sup>117</sup> Così nel verbale: «Secundo quod debebat imponi [...] quod prefatus dominus Fedaricus scripserat quasdam literas certis suis amicis de terra Sacili occasione quarum literarum ipsi amici sui de Sacilo dederant terram Sacili in manibus domini Padue seu servitorum suorum qui tunc temporis erant in obsidione».

<sup>118</sup> Sul quale si veda sopra (nota 99).

<sup>119</sup> Anche in questo caso, tuttavia, le informazioni riportate sono piuttosto generiche. Alle cc. 62v-63r si parla di «quedam alia falsa et non vera litera, que apparetur dirigi ipsi domino Fedarico de Savorgnano per dominum Guigelum de Curtarodulo, in qua debebat contineri certum tractatum quem ipse dominus Fedaricus haberet cum dicto domino Guigelmo de Curtarodulo astando magnifico domino Padue de prodicione terre Utini».

<sup>120</sup> Così nel verbale (c. 63r): «Et dixit idem ser Missius quod nunquam vidit dictas literas, sed predicta audivit dici a prefato Francisco eius filio et quas literas dixit dictus ser Missius quod credebat et non dubitabat fuissent ficticias et non veras».

forse – come credeva – il castello «de Zugins»<sup>121</sup>, che il vicario apostolico era intenzionato a cedergli in feudo. Infine, ser Missio rivelò agli inquirenti quanto saputo da Leonardo Andriotti. Un giorno non meglio specificato, ma successivo al colloquio avvenuto tra padre e figlio, l'Andriotti aveva confermato al Remanzacco che il patriarca Ferdinando fosse in procinto di mettere in atto il piano, ed anzi gli aveva consigliato, quando fosse sopraggiunto il momento, di recarsi in piazza per assistere all'esecuzione del Savorgnan. Ma all'idea di un simile scenario, ser Missio, che pure aveva espresso una certa titubanza («Ego perpensabo super hoc»), maturava già in cuor suo il desiderio di lasciare la città al più presto («In animo suo imaginaverat, cum aliquid sentiret de predictis, quod volebat ire ad quasdam suas areas causa evitandi rumore»).

### 5.2.2. *Gli sviluppi processuali ed extraprocessuali: potenzialità e limiti della giustizia comunitaria*

Occorre ora rilevare l'importanza dei moduli procedurali che strutturano il processo. Vi sono infatti aspetti curiosi, che se analizzati complessivamente restituiscono un'immagine significativa della giustizia comunitaria e della politica signorile del Savorgnan. L'esercizio della giustizia penale si intreccia con il tatticismo di quest'ultimo; il rigore (apparente) dell'*ordo iudiciarius* si sposa con la flessibilità e con la discrezionalità del *dominus*, non senza elementi di opportunismo e di calcolo. Il processo, lungi dal configurarsi come un sistema chiuso, si apre alle integrazioni offerte dai contemporanei sviluppi extragiudiziali.

Tornando a quella prima udienza, tenutasi il 13 marzo del 1388, è necessario innanzi tutto porre enfasi sull'incoazione del procedimento e sullo sdoppiamento della procedura posto in essere seduta stante. Il processo prende avvio secondo modalità del tutto consuete, con la parte lesa costituitasi di fronte al tribunale capitaneale – sostanzialmente il consiglio civico presieduto dal capitano – per esporre la propria querela nei confronti degli imputati. Si configura così l'impianto triadico di matrice accusatoria consolidatasi con il processo romano-canonico<sup>122</sup>, ma non si tratta di una conformazione rigida e imprescindibile, non solamente perché il procedimento penale per querela in uso nelle terre patriarchine in parte si discosta dalle articolate modalità dell'*ordo* accusatorio, ma anche perché nel caso specifico la struttura tripartita in qualche modo viene subito a mancare. Si considerino le identità della parte lesa: come si è visto, nei ruoli di accusatore e/o di promotore (siamo di fronte a una procedura ibrida di non facile classificazione<sup>123</sup>) troviamo, agente a titolo personale, Federico Savorgnan insieme a tre ufficiali del comune (il camerario e i due procuratori). Il reato contestato è

---

<sup>121</sup> Ovvero, Torre di Zuino, antica località su cui poi – nel secolo XX – è sorta Torviscosa.

<sup>122</sup> VALLERANI, *La giustizia pubblica*, pp. 113-155.

<sup>123</sup> Sull'*inquisitio cum promotore* cfr. VALLERANI, *Procedura e giustizia*, p. 471; sull'*inquisitio* ibrida cfr. VITIELLO, *Public Justice*, pp. 67-82.

di attentato alla persona: quella di Federico Savorgnan e di “alcuni altri” cittadini. Si tratta evidentemente – e la descrizione del *tractatus* presentata nel precedente paragrafo lo ha posto in evidenza – di un pretesto per conferire alla vicenda una maggiore rilevanza pubblica. Attentare alla vita di Federico Savorgnan significa minacciare la comunità stessa – un po’ come nel caso del 1381, ma in maniera ancora più evidente e marcata. Non è semplice ricostruire con precisione le tappe di questo processo (sembrerebbe piuttosto repentino) di fusione tra la persona giuridica del Savorgnan e quella del comune. È tuttavia evidente che questa sovrapposizione trova piena espressione nel tribunale gremito di astanti. A questo aspetto, di per sé già sufficiente a incrementare la rilevanza del caso, si affianca un ulteriore elemento procedurale che, lungi dal limitarsi a un mero artificio tecnico, assume anch’esso una chiara valenza politica. Subito dopo l’esposizione della querela e la richiesta (in forma di supplica) di procedere nei confronti dei due imputati, il capitano Antonio Vando da Vicenza interpella gli astanti, chiedendo di essere sostituito nel ruolo di presidente dell’assise giudiziaria<sup>124</sup>. La richiesta è motivata dalla volontà di procedere d’ufficio («ex officio suo eciam procedere intendat»), acciocché un crimine così grave – riecheggiando la massima innocenziana<sup>125</sup> – non rimanesse impunito, ma anche per tutelare la sicurezza dell’assetto statale del principato: «quia ob quem mortis tractatum [...] non solum ipsius domini Fredarici et aliorum civium dicte terre Utini mors et destructio sequebatur, verum eciam finalis concludebatur subversio et destructio dicte terre Utini et tocius Aquilegensis Ecclesie et Patrie Foriulii». I toni fortemente drammatici offuscano le più probabili ragioni di questo scostamento da parte del capitano vicentino. Al suo posto viene nominato Leonardo *Scros* da San Daniele, stretto collaboratore di Federico Savorgnan<sup>126</sup>. La sua nomina, pur non avendo incontrato il pieno consenso della corte («penitus nemine discrepante»), deve aver facilitato la conduzione del processo. O perlomeno questo doveva essere il fine auspicato, dal momento che il presidente aveva il compito di rendere esecutivi i provvedimenti maturati dall’assise. Avere un uomo di fiducia in tale ruolo rappresentava un indubbio vantaggio. Senza contare, poi, che l’azione *ex officio* di fatto non avrebbe avuto alcun esito concreto. Il processo segue il solco tracciato dalla querela di parte e l’inquirente d’ufficio si limita a comparire alle udienze, a fianco della parte lesa, ma senza apportare un contributo significativo.

La regolarità dello sviluppo processuale, «secundum quod iuris ordo et consuetudo dicte terre Utini contra falsos proditores procedere postulat et requirit» (52r), una regolarità che si concretizza nella prolissità delle carte processuali, è un aspetto a mio avviso significativo. La volontà di aderire

---

<sup>124</sup> ASUd, ANA, b. 703, 1, c. 51v: «Antonius capitaneus ut supra peciit per sentenciam per dictos dominos iudices et alios circumstantes sentenciari et deffiniri si loco ipsius domini Antonii capitanei alium in iudicem pro predictis ponere et dellegare seu deputari debeat».

<sup>125</sup> PENNINGTON, *Innocent III*, pp. 352-354.

<sup>126</sup> Il Savorgnan lo aveva scelto come suo vicecapitano nel novembre del 1385: cfr. *Ann.* VIII, c. 81r.

perfettamente all'ordine consuetudinario rafforza il legame tra la comunità e Federico Savorgnan, che di fatto conduce il gioco processuale. L'unico sviluppo eccezionale, che smuove la linearità e l'ordinarietà del procedimento, è dato dalla seconda citazione in giudizio emessa dal tribunale il 31 marzo. Il provvedimento, emesso «de gracia speciali», statuisce un secondo (ma perentorio) termine di comparizione per permettere agli imputati di presentare la propria difesa. Nulla di particolarmente magnanimo da parte dei giudici, che semmai speravano di sottoporre fisicamente l'Andriotti e il Remanzacco all'esame della giustizia pubblica e alle pene esemplari previste dall'ordinamento giuridico cittadino.

Trascorso il termine supplementare, i due imputati contumaci vengono condannati «pro confessis»<sup>127</sup>. Il giorno dell'udienza conclusiva, il 6 aprile, una folla numerosa si era radunata sotto la grande loggia comunale (i nominativi elencati sono 71). L'assise, prima di procedere con la definizione del dispositivo, aveva richiesto alla parte lesa di prestare fede delle accuse presentate e di confermare le tappe processuali che avevano scandito l'intero procedimento – dalla disposizione delle citazioni in giudizio, alle singole cedole, sino alle relazioni dei preconi comunali – a garanzia del rispetto rigoroso del rito consuetudinario. Si ripercorrono pedissequamente le tappe processuali, si rileggono i singoli atti, confermandone la conformità e quindi la legalità: un'insistenza e una cura che corroborano la validità del processo. La sentenza definitiva dispone la messa al bando dei rei, estendendo la portata dell'esclusione ben oltre la stretta giurisdizione territoriale udinese: «In bannum perpetuale [...] etiam districtus Aquilegensis Ecclesie et Patrie Foriulii». Si trattava, tuttavia, di una misura difficile da applicare concretamente, soprattutto in una fase di disordini intestini come quella che stava attraversando il principato, in cui la coesione amministrativa – posto che vi fosse mai stata – era venuta meno assieme a quella politica. Di fatto, non era difficile trovare rifugio presso giurisdizioni limitrofe interne al patriarcato, ma la latitanza non annullava i rischi annessi al bando: in caso di cattura i rei sarebbero stati giustiziati come traditori della terra di Udine e di Federico Savorgnan senza ulteriori lungaggini giudiziarie, ovvero trascinati per le vie della città, umiliati pubblicamente, e quindi condannati alla forca. Per il momento l'autorità giudiziaria poteva rivalersi solamente sui beni dei condannati. La confisca poteva avere tempistiche anche piuttosto dilatate, ma nel caso di Leonardo Andriotti risulta che il provvedimento avesse avuto efficacia in tempi ragionevoli<sup>128</sup>. Per quanto riguarda Francesco da Remanzacco, non si sono reperite notizie circa la

---

<sup>127</sup> Sulla contumacia e i suoi risvolti giudiziari cfr. CONETTI, *La contumacia*.

<sup>128</sup> Nel mese di giugno i notai Nicolussio da Santa Maria La Longa e Geronimo di Domenico Brunacci avevano sollecitato il comune, richiedendo di essere adeguatamente ricompensati «circa facta Leonardi de Andriottis», ovvero «tam in scribendo litteras innumerabiles significantes suum proditorium tractatum quam inventarium suorum bonorum omnium» (*Ann. IX*, c. 18v, 5 giugno 1388). Tra i beni confiscati figura una casa situata in borgo Poscolle interno, venduta all'incanto nel mese di aprile per 87 marche di soldi (*Ann. IX*, c. 25r, 27 aprile 1388). Le aste giudiziarie proseguono quasi a distanza di un anno: cfr. *Ann. IX*, cc. 126r-127r (1 febbraio 1389).



confisca di beni di sua proprietà. A proposito di quest'ultimo, tuttavia, è emerso qualche dato in più circa la natura della pena comminatagli, una sorta di appendice – se non di un vero e proprio provvedimento sostitutivo – del bando *pro contumacia*.

Nella primavera del 1388 Francesco fu arrestato nei pressi di Castel Porpetto, giurisdizione situata a sud di Udine e amministrata dai nobili Di Castello, quindi trasferito nelle carceri udinesi e infine condotto davanti al tribunale cittadino per essere nuovamente giudicato «occasione enormis tractatus quesiti contra personam specialiter generosi militis domini Federici de Savorgnano»<sup>129</sup>. Il fatto suscitò l'opposizione del patriarca Giovanni di Moravia, il quale non esitò a inviare al comune una lettera inibitoria, intimando la sospensione del giudizio<sup>130</sup>. Nel novembre del 1388, ovvero in una fase di debolezza di Federico Savorgnan e di rinvigorimento dell'autorità patriarchina sulla città<sup>131</sup>, il consiglio udinese ordinò l'allontanamento coercitivo del Remanzacco, il quale avrebbe dovuto raggiungere l'isola di Creta, meta del suo esilio, entro il mese di marzo dell'anno seguente<sup>132</sup>. Il decreto di espulsione solleva alcune perplessità circa i motivi che hanno permesso di rimodulare l'esclusione dalla giurisdizione udinese. Gli elementi di cui si dispone sono pochi ma, se considerati complessivamente, lasciano supporre l'intervento di una mediazione veneziana. Creta, d'altronde, faceva parte del *dominium* marciano e se si considera il trattamento di favore che la repubblica aveva riservato a Leonardo Andriotti, a poche settimane dal processo<sup>133</sup>, la possibilità di un'intercessione, anche nel caso del Remanzacco, non sembra essere così improbabile. Francesco era stato un fedele servitore – sempre a suo dire – del patriarca di Gerusalemme, il quale a sua volta aveva agito negli interessi anche del leone di San Marco<sup>134</sup>. In realtà, il ruolo di Venezia nell'intera vicenda è ambiguo; così come è ambigua la posizione di Federico Savorgnan nei confronti della repubblica. Il processo ha messo in luce il coinvolgimento di un alto funzionario del dogado, il provveditore Pietro Morosini. Il fatto che nei confronti di quest'ultimo la giustizia pubblica udinese non sia minimamente

---

<sup>129</sup> *Ann.* IX, c. 8v (1 maggio 1388).

<sup>130</sup> *Ann.* IX, c. 10v (11 maggio 1388).

<sup>131</sup> Cfr. § 2.2.3.

<sup>132</sup> *Ann.* IX, c. 67v (8 novembre 1388): «Deliberatum fuit per maiorem partem consilii quod Franciscus ser Missii pro bono et pacifico statu terre Utini religetur ad confinium iuxta determinationem alias factam, que per publicam proclamationem fiendam in platea et ante domum sue solite habitationis, dimittendo cedula huiusmodi mandati ibidem affixas, quod infra sex dies a die factionis dicti mandati debeat se a Patria Foriulii absentasse et in termino sibi assignato, videlicet de mense marci proxime venturi, debeat iter arripuisse versus Candiam, ubi sunt confinia sua, sub pena alias ordinata et ultra hoc super pena mille ducatorum ibidem perpetualiter permansurus sub dictis penis».

<sup>133</sup> Leonardo Andriotti difatti aveva trovato protezione a Venezia, diventando un provigionato della repubblica: cfr. ASVe, SSA, reg. R (E) (1388-1397), c. 20r (2 maggio 1388): «Cum sit hic in Veneciis quidam Leonardus de Andriotis de Utino qui semper fuit bene dispositus ad honorem et statum nostri domini et habuit bonam conditionem et nunc est in magna paupertate et est sufficiens homo, vadit pars, considerata optima dispositione sua, quod ipse Leonardus recipiatur ad nostram provisionem in Mestre cum ducatis decem in mense tenendo unum famulum ad suum salarium et expensas et istud duret ad beneplacitum nostri domini». Il passo è segnalato in SCHMIDT, *John of Moravia*, p. 137.

<sup>134</sup> Così almeno PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 616.

intervenuta – mancando riferimenti che smentiscano questa osservazione – non sorprende: il funzionario veneziano, posto che si trovasse all’epoca del processo ancora a Udine<sup>135</sup>, avrebbe in ogni caso goduto dell’immunità garantitagli dai patti della lega del 1385<sup>136</sup>.

Pur in mancanza di testimonianze che attestino il ricorso agli organi giudiziari veneziani<sup>137</sup>, la sua complicità nel disegno cospirativo costringe a ripensare il rapporto tra Federico Savorgnan e la repubblica di San Marco in quel delicato frangente. È plausibile che in quella fase precisa l’allineamento dei due soggetti (quello statale e quello familiare-individuale) non fosse del tutto privo di increspature. L’alleanza sancita nel febbraio del 1385 segnò una tappa importante nel processo di reciproco avvicinamento, ma la confederazione su base pattizia, molto vantaggiosa per Venezia in quanto rafforzava la sua influenza sulla regione, rispondeva a una contingenza inderogabile: quella posta dall’avanzata carrarese e dalla guerra che si prospettava. Un altro episodio importante, che rientra pienamente nel dispiegarsi di questo graduale processo di allineamento, è l’aggregazione di Federico Savorgnan al patriziato veneziano. Il 3 aprile di quello stesso anno, a poco meno di due mesi dalla stipula della *liga*, Federico fu nominato membro del Maggior Consiglio attraverso il rilascio di una patente speciale. La concessione *per privilegium*, che si estendeva anche agli eredi del beneficiato<sup>138</sup>, fu per il *miles* e per l’intera casata motivo di indubbio prestigio. D’altro canto, è lecito interpretare l’evento anche con una chiave di lettura geopolitica: la concessione diventa una sorta di ipoteca; di fatto la comunità udinese è controllata da un membro del ceto dirigente marciano. Questo rappresenta un vantaggio per la repubblica lagunare, ma plausibilmente anche una costrizione eccessiva per il Savorgnan, il quale non disdegnava una maggior autonomia in ambito diplomatico. Federico era infatti disposto a trattare con altri soggetti dello scacchiere internazionale:

---

<sup>135</sup> Cosa in realtà improbabile. Risulta infatti che all’epoca fosse provveditore soltanto Giacomo Gradenigo, peraltro in procinto di lasciare l’incarico: cfr. ASVe, SSA, reg. R (E) (1388-1397), c. 10r (10 aprile 1388): «Ser Iacobus Gradonico provisor Utini equitet et faciat capitaneiam donec aliud providebitur [...] quia appropinquat tempus quo capitaneus gentium Patrie Foriulii debet ire pro factis suis secundum promissionem factam domino Phederico de Sovergnano, quinque deputatis et consilio et universitati Utini».

<sup>136</sup> Uno degli articoli tratta specificamente l’amministrazione della giustizia in tempo di guerra. Cfr. *Ann.* VIII, c. 68v: «Item quod capitaneus gentium comunis Venetiarum in omni loco, terra, fortificia et parte, ubi se repperit, debeat facere racionem et iustitiam in civilibus et criminalibus inter gentes sibi comissas et similiter capitaneus gentium Patrie Foriulii possit facere racionem et iustitiam in civilibus et criminalibus inter gentes suas reperiendo se in terris et locis domini ducis et comunis Veneciarum ad servitium suum, ut iustum est». I patti della lega, di durata triennale, erano stati rinnovati nel gennaio del 1388: cfr. PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 627.

<sup>137</sup> E qualora ciò fosse avvenuto, non deve aver certamente compromesso la posizione del Morosini, che difatti ritroviamo a distanza di qualche anno nuovamente impegnato in importanti missioni diplomatiche concernenti il patriarcato aquileiese. Cfr. ASVe, SSA, reg. R (E) (1388-1397), cc. 97v-98r (23 ottobre 1394): «Commissio facta ser Petro Mauroceno militi eunti ad dominum Padue ad rogandum quod dominus Michael de Rabata creatus vicedominus Aquilegie procuret cum capitulo et aliis intencione suprascriptam», ovvero, «Rogatus fuit dominus Padue ut concurrat nobiscum in opinione quod Ecclesie Aquilegiensis preficiatur noster Venetus». Inoltre, stando a SCHMIDT, *John of Moravia*, p. 157, il Morosini risulta al servizio anche del patriarca Giovanni.

<sup>138</sup> Cfr. *Fredericus de Savorgnano*, in *Cives Veneciarum*: <http://www.civesveneciarum.net/dettaglio.php?id=1205>, versione 88/2021-11-05.

per esempio, con Milano viscontea, che nella primavera del 1385 aveva stipulato un'alleanza con Ferrara e con Padova, acerrima nemica di Venezia. Nelle carte processuali del 1388 si menziona un certo *malus tractatus*, un'intesa tra il Savorgnan e Gian Galeazzo Visconti ai danni della lega; intesa che tuttavia viene smentita in quanto le lettere che avrebbero dovuto dimostrare la sua esistenza sarebbero state false. E ciononostante vi sono prove che dimostrano l'esistenza di trattative in corso, nel 1386, tra Udine e il Conte di Virtù, quindi probabilmente all'epoca dei fatti narrati nel processo<sup>139</sup>. Che questa apertura del Savorgnan fosse invisibile a Venezia, al punto tale da mettere in discussione la *leadership* del nobile, non è pienamente dimostrabile (d'altronde anche la repubblica scese a patti con il Visconti, sebbene nel 1388, quindi a giochi fatti). Al tempo stesso è altrettanto incerto che Federico fosse disposto a compromettere il suo rapporto privilegiato con Venezia. Il caso di studio esaminato fa sorgere numerosi interrogativi al riguardo, ma gli indizi di cui si dispone non sono sufficienti per dirimere la questione. L'impressione è che entrambi i soggetti si stessero muovendo con cautela e reciproca diffidenza.

---

<sup>139</sup> *Ann.* VIII, c. 271r (4 agosto 1386): «Die sabbati quarto augusti. Super propositis in pleno consilio per ser Nicolaum magistri Gregorii rogantem consilium, quod ex quo placebat sibi eum transmittere in suum ambassiorem Paviam super tractatu pacis fiend(e) et cetera quod vellet facere eum ad plenum informari prout materia huius modi ardui et alti negocii requirebat, deliberatum fuit ibidem quod eligerentur aliqui boni et notabiles viri advisati et circumspecti ad informandum dictum ser Nicolaum Dominarum de modo, ordine et via per ipsum tenendis in tractatu fiendo per illustrem et magnificum dominum comitem Virtutum. Infrascripti proxime fuerunt ad hoc electi: primo, dominus Federicus de Savorgnano, dominus Muschinus de La Turre, dominus Andreas de Monticulis, ser Hector et ser Blasius de Lisono». A causa della scompaginazione del volume citato, non è possibile accertare direttamente sulla fonte che l'anno in questione fosse il 1386. Tuttavia, la menzione del giorno della settimana (sabato 4 agosto) rimanda proprio a quell'anno (cfr. CAPPELLI, *Cronologia*, p. 99). La convergenza dei Savorgnan con il ducato di Milano è sicuramente attestata nei primi anni del Quattrocento (su cui cfr. § 6.1.). Tuttavia, in un passo (a dire il vero un poco ambiguo) della cronaca del bellunese Clemente Miari sembra si alluda alla passata intesa di Federico con Gian Galeazzo. Cfr. MELCHIORRE, *Chronicon Bellunense*, p. 231 (12 giugno 1402): Bonaccorso Miari, già inviato in missione a Pavia per conferire con il conte di Virtù, riferì a Tristano Savorgnan (figlio di Federico) quanto comunicatogli dal Visconti, ovvero «primo regratietur ei [si riferisce a Tristano] de sua grata et bona oblatione quam fecit domino nostro [si riferisce al Visconti, divenuto nel frattempo signore di Belluno]. Item quod dominus est contentus claudere ita passus quod de partibus Alamanie nullus contra eius voluntatem venire possit in Forumiulii et de hoc mavult se cum domino Tristano intelligere, quem novit», e qui l'ambiguità, «intimum et cordialem servitorem semper fuisse quondam bone memorie genitoris sui». La vicinanza di Tristano al Visconti sembra da intendersi in continuità rispetto a quella manifestata a suo tempo dal padre. Non mancano, tuttavia, elementi che più che chiarire il quadro, lo complicano ulteriormente. Nella memoria di Francesco da Remanzacco, risalente al 1413 (cfr. nota 110), non si menzionano trattative con i Visconti, bensì con gli Austriaci. Sono invece confermate quelle con i Carraresi – nel senso che la fonte concorda con le carte processuali del 1388, non che siano provate storicamente. Cfr. BCVR, *FM*, ms. 666, cc. 54r-55v. Da segretario personale del patriarca gerosolimitano, nunzio apostolico in Friuli, il Remanzacco era a conoscenza di molte informazioni riservate (il prelado era solito rivelargli «omnia sua secreta et occurrentia»). Tra queste, una è di grande importanza: «Inter alia sibi tandem revelavit quod presenserat olim dominum Federicum militem de Savorgnana patrem Tristani de Savorgnana conspirasse cum illustri principe domino .. duce Austrie et cum magnifico olim domino Padoano contra honorem et statum Sancte Romane ac Aquilegensis Ecclesiarum». Altre fonti, invece, riferiscono di una richiesta di soccorso inoltrata da Udine a Stefano di Baviera-Ingolstadt (ma nell'interesse della *liga*, quindi in funzione anti-carrarese; e infatti si comunica la risposta del Bavarese al Dogado): cfr. *Ann.* VIII, c. 174v (29 agosto 1387, da Monaco): i duchi di Baviera informano gli Udinesi dell'imminente arrivo dei loro ambasciatori (Nicolò Luçer, *secretarius* del duca e Stefano *de Cormon*) per discutere oralmente della faccenda (*verbotenus explicaturii*). Segue (cc. 175v-176) il resoconto dell'incontro in lettera destinata al doge di Venezia (i duchi sono disposti a soccorrere la lega con un contingente militare). Insomma, lo scenario bellico complica molto il quadro delle relazioni sovralocali intrattenute dalla piccola comunità friulana a trazione signorile.

Lasciando in sospenso la delicata questione internazionale, e concentrandoci nuovamente sul contesto udinese, va sottolineata la portata strettamente locale del processo. La giustizia pubblica si accanisce sugli avversari interni alla comunità, Leonardo Andriotti e Francesco da Remanzacco, espellendoli e colpendo le loro basi patrimoniali. Nell'estate del 1389, pochi mesi dopo l'assassinio di Federico Savorgnan (e una tregua tra Udine e il fronte patriarchino mediata da Venezia), i due banditi supplicarono il consiglio udinese di concedere loro la grazia e di essere riammessi nella cittadinanza<sup>140</sup>. La richiesta fu accolta favorevolmente, in considerazione della buona disposizione dei due supplicanti nei confronti della comunità («peroptime dispositi dicte terre»), ma a condizione che entrambi rinunciassero a qualsiasi pretesa di risarcimento per i beni confiscati. Benché la condizione fosse stata accettata come «gratam et generosam», di lì a poco sarebbe stata contraddetta dall'Andriotti, tenacemente impegnato nel tentativo di riprendersi le proprietà perdute<sup>141</sup>. Dopo un biennio abbondante di torbidi, tuttavia, la parte Savorgnan riacquisì preminenza in città, determinando un nuovo e definitivo allontanamento dei due rei da Udine. A nulla valse il tentativo del patriarca Giovanni di Moravia di costringere la comunità udinese a reintegrare i due banditi, che le fonti più tarde ricorderanno occasionalmente ma sempre con apprensione<sup>142</sup>.

---

<sup>140</sup> *Ann.* IX, cc. 205v-206r (16 luglio 1389); una copia del documento si conserva in BC Ud, *FP*, ms. 838, non cartulato (scansioni 67 e 68).

<sup>141</sup> *Ann.* IX, c. 321v (12 gennaio 1390); cfr. anche cc. 322r, 326r, 343r, 349r (11 marzo 1390).

<sup>142</sup> La mediazione di Giovanni di Moravia è attestata in *Ann.* X, c. 280r (16 giugno 1393): Giovanni *Millitem*, familiare del patriarca, riferisce che «ipse dominus noster recipiet hoc ad singularem complacentiam», con riferimento a un eventuale reintegro dell'Andriotti nella comunità. Per contro, il consiglio emana un ordinamento secondo cui i banditi dalla comunità, per poter essere riammessi, avrebbero dovuto pagare il doppio della pena comminata: cfr. *Ivi*, cc. 280v-281r (16 giugno 1393): «Quoddam statutum super vicinos qui steterunt extra hanc terram. Item dicta die statutum, deliberatum et sancitum fuit pro refrenatione parvarum voluntatum et obstaculo seu punitione errorum et excessum qui possent per aliquem de infranominatis [*si allude a Leonardo Andriotti*] committi et perpetrari, habito respectu ad ea que preteritis temporibus evenerant, quod si de cetero aliquis ex vicinis nostris, qui alias propter nonnullas iustas causas extra hanc terram fuerunt retenti et adhuc retinentur aliquo modo excederet et delinqueret pro prima vice puniretur et puniri debeat vigore presentis statuti in duplo eius in quo alius puniretur». Inoltre (c. 281r): «Ut exemplum sit omnibus quam enorme dedecorosum et detestabile est aliquo modo contra suam comunitatem quicquam machinare statutum et deliberatum fuit in dicto consilio quod aliquis ex dictis se supranominatis vicinus hinc ad decem annos proxime venturos non debeat habere nec assumi nec eligi in arringo vel alibi ad aliquod officium huius terre nec aliquod officium in dicta terra usque ad dictum terminum in comuni possit exercere vel operari nec etiam in consilium ipsius terre dicto tempore durante eligi possit». La misura è esplicitamente *ad personam*: «Vicini ad quos se extendunt dicta ordinamenta sunt hi: Iohannes q. Tomasii et frater eius Nicolaus, Candidus q. Thomasini, Leonardus de Andriottis, Iacobus Zuiosii et filius, Herrardus, Baldassarius, Mathiussius Brede, Paulus q. ser Guillelmi, Fantus Arcoloneanis, Iohannes Fulcherius, Anthonius et Franciscus ser Missii». Quanto alle notizie più tarde sull'Andriotti e sul Remanzacco, ricordati un po' come presagi che incombono sulla precaria coesione della comunità al volgere del secolo, si veda *Ann.* XIV, c. 28r (17 maggio 1400). Tristano Savorgnan espresse preoccupazione per il fatto che Leonardo e Francesco di ser Missio avessero istituito una «certam societatem peditum», intimando quindi una maggiore sorveglianza del territorio circostante. L'Andriotti, risoluto fino all'ultimo, manifestò la propria volontà di tornare in Udine in qualità di *vicinus* (cfr. *Ann.* XVIII, c. 343r, 11 aprile 1412); ma l'anno seguente risulta deceduto (cfr. SCALON, *I libri degli anniversari*, p. 652). Quanto a Francesco da Remanzacco, si sa che nella primavera del 1413 aveva presentato una supplica all'imperatore Sigismondo, richiedendo il riesame del processo dell'1388 (è la fonte conservata in BC Vr, *FM*, ms. 666, cc. 54r-55v, 26 aprile 1413, già citata). Gli esiti della richiesta non sono tuttavia noti.

### 5.3. *L'uccisione di Federico Savorgnan: vendetta familiare e delitto politico*

La vicenda terrena di Federico Savorgnan si conclude drammaticamente la mattina del 15 febbraio 1389. Quel giorno il *miles*, tornato da poche settimane a Udine dopo un breve soggiorno presso il castello di Pinzano, dove si era rifugiato in seguito all'inasprirsi dello scontro con il patriarca Giovanni di Moravia, cadde vittima di un congiura armata mentre si trovava nella cappella di Santo Stefano, poco lontano dalla sua dimora cittadina. Il delitto suscitò grande scalpore e, nell'immediato, gravi disordini, inaugurando una nuova fase di instabilità all'interno della comunità udinese. La tradizione storiografica locale, pur riconoscendo la gravità dell'evento, non si è soffermata sulla sua importanza, riducendolo a un esempio di collaudato schema della lotta politica di quei secoli<sup>143</sup>.

Le dinamiche dell'attentato sono l'aspetto più noto, in quanto descritte con vivida efficacia dalle coeve fonti narrative e giudiziarie. Rimangono invece ancora non del tutto chiarite le motivazioni che hanno portato al violento epilogo. Ciò non sorprende, dal momento che l'intreccio di responsabilità appare oggettivamente difficile da districare. Secondo una tradizione autorevole, quella di Pier Silverio Leicht, la questione circa il possesso del castello di Savorgnano, fortezza avita contesa tra i rami cividalese e udinese della famiglia, ebbe un ruolo cruciale<sup>144</sup>. L'interpretazione del Leicht coglie senza dubbio un elemento importante, che permette di interpretare l'uccisione del *miles* udinese come l'episodio culminante di una secolare faida familiare. Ma la disputa tra i Savorgnan dello Scaglione e i discendenti di Nascinguerra, una dialettica che peraltro riflette il contemporaneo scontro tra le comunità di Udine e di Cividale, nonché, allargando ulteriormente la prospettiva, quello tra il blocco veneziano e quello padovano durante il conflitto interregionale della seconda metà degli anni Ottanta, rappresenta soltanto uno dei segmenti utili a ricomporre la vicenda. La pista familiare permette di cogliere ulteriori tasselli significativi, allorché si considerino i dissapori sorti all'interno della medesima linea paterna di Federico, e che vede nella figura di Elisabetta di Rissau, sua matrigna, una dei possibili mandanti dell'omicidio. La chiave di lettura domestica e familiare, tuttavia, se presa singolarmente, si rivela riduttiva, in quanto ricondurrebbe il delitto all'esito scontato di una vendetta privata. La spirale di rancori personali e di malumori palesatisi da parte di alcune frange della società cittadina si intreccia con la diffidenza, prima, e con l'ostilità, poi, espresse palesemente dal patriarca Giovanni di Moravia, intenzionato a ripristinare l'autorità vescovile su Udine. La dipartita del Savorgnan è un evento in qualche modo inatteso. Nonostante gli attriti che si erano registrati in autunno, con la fuga di Federico a Pinzano, nel dicembre si era aperto uno spiraglio di

---

<sup>143</sup> Per esempio PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 639: «Purtroppo l'assassinio politico era un mezzo a cui si ricorreva con frequenza in quegli anni».

<sup>144</sup> LEICHT, *La giovinezza*, p. 17.

composizione<sup>145</sup>. Forse per l'allontanamento del presule, che si era arroccato a Soffumbergo, forse anche per l'insofferenza di alcuni vecchi sodali della famiglia verso il governo cittadino instaurato da Giovanni di Moravia nel settembre del 1388, un regime che iniziava a dare evidenti segni di cedimento, il Savorgnan fece ritorno a Udine nel mese di gennaio, determinato a riconquistare il controllo della *terra*<sup>146</sup>.

### 5.3.1. Febbraio 1389: "memorie" a confronto

Le fonti che permettono di ricostruire le dinamiche dell'omicidio sono di due tipi: giudiziarie e cronachistiche. Da un lato, i documenti processuali prodotti durante le assemblee consiliari immediatamente successive all'omicidio<sup>147</sup>; dall'altro, il resoconto che ne fa il notaio Giovanni di Ailino da Maniago nella cronaca tardo trecentesca tramandata col titolo di *Historia belli Foroiuliensis*<sup>148</sup>. Le due tipologie di fonti, sebbene siano state prodotte con tempistiche e finalità differenti, restituiscono una versione dei fatti complessivamente concorde. Il loro confronto permette tuttavia di colmare alcune omissioni riscontrate rispettivamente nell'una o nell'altra versione. Soffermiamoci innanzi tutto sulle carte processuali.

La parte narrativa contenuta nella cedola di citazione in giudizio, emanata il 18 febbraio 1389, è estremamente succinta. La mattina del 15 febbraio Federico Savorgnan si trovava nella cappella di

---

<sup>145</sup> Ma le vie della mediazione si presentavano in salita. Si vedano le richieste avanzate dalle parti, documentate in *Ann.* IX, cc. 93r-v (23 dicembre 1388). Innanzi tutto, il presule pretendeva la cessione di 4000 ducati, in quanto parte della pena pecuniaria inflitta a ser Missio da Remanzacco per aver congiurato contro Federico Savorgnan: «De condemnatione octo milium ducatorum facta contra ser Missium [...] dictos quatuor milibus ducatorum quos ser Missius restat dare de condemnatione facta contra eum per consilium terre Utini occasione enormis tractatus qui machinabatur contra personam strenui militis domini Federici de Savorgnano». Federico e Udine, cercando un accomodamento, si dichiarano disponibili a versare la somma, ma a condizione che si confermassero i processi istruiti e le sentenze pronunciate nei confronti dei banditi (Francesco da Remanzacco e Leonardo Andriotti): «Cum his etiam condicionibus [...] videlicet quod prefatus dominus noster patriarcha ratificet et confirmet omnes et singulos processus factos per consilium terre Utini seu alias quovis modo contra dictum ser Missium et Franciscum eius filium ac Leonardum de Andriottis occasione dicti tractatus ac etiam ratificet et approbet omnes et singulas sentencias, deliberaciones et condemnationes tam reales quam personales factas contra dictos tres». A questa prima richiesta – già di per sé importante sotto il profilo politico, istituzionale, simbolico – il Savorgnan aggiungeva anche la cessione del castello avito (che era passato ai Savorgnan di Cividale, su concessione carrarese, durante gli anni di guerra). Infine, si chiedeva di ripristinare il *regimen* antecedente alla riforma del settembre 1388 (cfr. § 3.2.2), praticamente misconoscendo quella che era stata una genuina iniziativa del patriarca: «Item quod idem dominus noster ex gracia et ex benignitate sue serenitatis permittat et conten[t]etur quod regimen terre Utini reducatur ad formam et consuetudinem antiquam».

<sup>146</sup> A metà del mese Federico presenza in consiglio: *Ann.* IX, cc. 115v-116v (19 gennaio 1389).

<sup>147</sup> Di seguito si prenderanno in esame le carte processuali contenute in un inedito registro di sentenze di bando, risalente alla seconda metà del secolo XIV. La fonte, denominata seriormente *Liber bannitorum terrae Utini (1365-1398)*, è BCUD, FP, ms. 886; il processo istruito contro gli assassini del Savorgnan è alle cc. 40r-41v.

<sup>148</sup> Giovanni di Ailino nacque probabilmente nel primo quarto del secolo XIV. Apparteneva a una famiglia di notai legata ai signori di Maniago. Morì nel 1393. Oltre che notaio, fu un importante cronista del suo tempo. La *Historia belli Foroiuliensis*, composta tra gli anni Ottanta e Novanta del Trecento, consiste in un resoconto delle vicende belliche degli anni 1381 e 1386. Si interrompe nel 1389 con la narrazione della morte di Federico Savorgnan. La cronaca fu pubblicata nel 1740 da Ludovico Antonio Muratori, che la inserì nel terzo volume delle *Antiquitates Italicae Medii Aevi*. Di seguito si citerà come *Historia*. Sull'autore cfr. ZABBIA, *Giovanni di Ailino* in *NL*.

Santo Stefano per assistere alla messa<sup>149</sup>. Gli aggressori, senza alcun riguardo per il momento solenne («non respiciendo ipsam sanctissimam celebrationem»), irrupero armati nella chiesetta e si accanirono sulla vittima disarmata, «spandendo sanguinem ipsius domini Federici ante altare». All'atto sacrilego si aggiunge un ulteriore elemento aggravante, qui particolarmente enfatizzato. Nel testo si sottolinea che gli assalitori avessero attaccato il Savorgnan senza aver prima ricevuto da lui offesa alcuna e quindi nel totale disprezzo dei costumi nobiliari: «Vilissimo modo omnibus omissis virilitate et fidelitate nobilium et proborum et legalium virorum volentium servare honorem suum in mundo et penitus nulla eis offensionem per ipsum dominum Federicum facta»<sup>150</sup>.

La cronaca di Giovanni di Ailino aggiunge alcuni dettagli suggestivi ma poco verosimili. La tendenza apologetica dell'autore è facilmente riscontrabile nel tenore "martirizzante" con cui egli rappresenta il Savorgnan. Quest'ultimo, nonostante fosse stato informato dell'imminente minaccia, avrebbe accolto i suoi carnefici con fare irenico: «Aperi ostium. Non dubito familiam domini mei»<sup>151</sup>, avrebbe risposto al custode della cappella, che era invece accorso per ammonirlo. Spalancato il portale, il Savorgnan si trovò di fronte una schiera di uomini armati, le cui intenzioni non sarebbero potute apparire più evidenti. Ciononostante, il *miles* sarebbe andato loro incontro, accogliendoli umilmente e accettando il suo destino<sup>152</sup>.

L'identità degli assalitori è in gran parte nota. Secondo la *Historia* non erano più di quattordici, ma per disporre di un elenco esauriente dei nominativi è necessario ricorrere alle carte processuali. Nel *Liber bannitorum terre Utini* si menzionano in primo luogo cinque *theotonici*, tali *Senchus*, *Dox*, *Ales* e *Sbuoch* capeggiati da un cavaliere di nome *Sdenchus*. Secondo la cronaca di Giovanni di Ailino, quest'ultimo era di origine boema, ricopriva il ruolo di senescalco patriarchino ed era inoltre imparentato con Elisabetta di Rissau, matrigna di Federico<sup>153</sup>. L'elenco prosegue con i nomi di alcuni uomini provenienti dalla vicina gastaldia di Fagagna: Enrico q. ser Pietro, con i famigli Marco, Vorlico di Mainardo Finossi, Martino di Giovanni Artichi da Ciconicco. Nella fonte letteraria si dice che Enrico, soprannominato *Bleon*, fosse maresciallo del patriarca Giovanni, un'informazione

---

<sup>149</sup> BCUD, *FP*, ms. 886, c. 40v: «In ecclesia seu capella prope domum habitationis in terra Utini ipsius domini Federici et predecessorum suorum nobilium de Savorgnano».

<sup>150</sup> *Ibidem*.

<sup>151</sup> *Historia*, col. 1219.

<sup>152</sup> *Ibidem*, «Non dubitans eos ipsum laedere velle obviam eis immo fuit [...] eos humiliter suscepit».

<sup>153</sup> *Ivi*, col. 1218: «Senescalcus domini patriarchae Bohemus miles [...] consanguineus dominae Elisabethae».

tuttavia non confermata dalle carte processuali<sup>154</sup>. Infine, i fratelli Francesco e Andrea q. Nascinguerra, esponenti del ramo cividalese dei Savorngnan<sup>155</sup>.

Si tratta di un gruppo eterogeneo per provenienza ma coeso per finalità. Come accennato in apertura di paragrafo, il coinvolgimento diretto dei Savorngnani di Cividale era motivato dalla contesa circa il possesso del castello di Savorngnano del Torre. Nel tardo 1388 Padova aveva consegnato i luoghi forti occupati durante la guerra al maresciallo patriarchino Nicolò *de Buch*. Tra questi figurava il *castrum* di Savorngnano, dove si era subito insediato Francesco di Nascinguerra, «dicens illum locum suum esse et fuisse suorum antecessorum»<sup>156</sup>. La rivendicazione suscitò immediatamente le proteste di Federico, il quale iniziò una concitata trattativa per riottenerne il controllo. La contrattazione avviata dall'Udinese, per quanto difficile, rischiava seriamente di mettere a repentaglio quella recente e vantaggiosa acquisizione. L'eliminazione fisica di Federico rappresentava l'opzione più drastica e rischiosa per mettere fine alla disputa, ma la convergenza di interessi provenienti da soggetti altrettanto ostili al Savorngnan rendeva la via dell'omicidio ancor più appetibile e maggiormente praticabile.

La collusione di Elisabetta di Rissau con i sicari appare difficilmente confutabile. Che tra lei e il figliastro non corresse buon sangue era cosa nota da diverso tempo. Sposata in seconde nozze da Francesco q. Federico di Savorngnano, padre di Federico, Elisabetta aveva dato alla luce due figli maschi, Francesco ed Ettore. Francesco *senior* era morto nel 1379, lasciando una cospicua eredità<sup>157</sup>. Il decesso aveva dato inizio a un delicato contenzioso circa la successione a beneficio degli eredi legittimi: Federico *in primis*, in quanto primogenito del *de cuius*, nato dalle prime nozze; ma naturalmente anche i figli nati dal secondo matrimonio. Nel tardo 1381, a distanza di due anni dalla morte di Francesco q. Federico, la questione non era ancora risolta<sup>158</sup>. Inoltre, il primo figlio avuto dalle seconde nozze, Francesco di Francesco, risulta già deceduto nell'inverno del 1381, a tutto vantaggio di Federico, che aveva richiesto l'immediata redazione dell'inventario dei beni del fratellastro<sup>159</sup>. Anche il secondo figlio di Elisabetta, Ettore, scompare presto dalle scene<sup>160</sup>. Rimasero i due contendenti principali: Federico, che con la dipartita – molto sospetta – dei fratellastri, si trovava

---

<sup>154</sup> E in realtà anche il dettato della cronaca non conferma nettamente la notizia. Cfr. *Ibidem*, «Tunc marescalcus dicti domini patriarchae, ut dicebatur, factus».

<sup>155</sup> Cfr. ZANUTTO, *I Savorngnani di Cividale* e SCHMIDT, *John of Moravia*, p. 112.

<sup>156</sup> *Historia*, col. 1217.

<sup>157</sup> In *Ann.* VI, c. 261r (29 novembre 1379) risulta *quondam*.

<sup>158</sup> *Ann.* VII, c. 25r (28 novembre 1381), laddove si dice che Dietalmo Andriotti avesse richiesto, su istanza di Elisabetta vedova di Francesco Savorngnan, un'accelerazione del processo di divisione del patrimonio.

<sup>159</sup> *Ann.* VII, c. 32r (23 dicembre 1381).

<sup>160</sup> Tra le poche notizie reperite cfr. *Ann.* VII, c. 37v (12 gennaio 1382), dove Dietalmo Andriotti, «vice et nomine» di ser Ettore Savorngnan, reclamò quarantacinque marche di denari promesse dal defunto Francesco (il fratello di Ettore).



in una netta posizione di forza; ed Elisabetta, che determinata a fare valere i suoi diritti di erede aveva richiesto la protezione del conte di Gorizia e dell'imperatore Venceslao<sup>161</sup>. Per parte sua, Federico non si lasciò intimidire e reagì con ancor più risolutezza, facendo catturare la matrigna e imprigionandola nel castello di Pinzano<sup>162</sup>. Le intimidazioni e la violenza esercitata da Federico costrinsero Elisabetta a rinunciare momentaneamente alle pretese di successione; almeno sino all'avvento del patriarca Giovanni, al quale la nobildonna si appellò disperatamente, potendo peraltro vantare dei contatti interni alla curia del presule<sup>163</sup>.

Le voci sulla responsabilità del patriarca Giovanni di Moravia vantano una tradizione antica. Va tuttavia rilevato che le fonti che sostengono la sua complicità sono fortemente allineate con il fronte udinese e con la famiglia Savorgnan: la *Historia Belli Foriuliensis* è senz'altro una di queste; ma lo sono anche i controversi *capitula contra patriarcham Iohannem de Moravia*, redatti pochi anni dopo il delitto<sup>164</sup>. La prova che dimostrerebbe la colpevolezza del presule è data dal fatto che all'attentato avessero preso parte uomini appartenenti alla sua cerchia ristretta. Enrico q. ser Pietro da Fagagna sarebbe stato suo maresciallo; così come il cavaliere boemo, che nei *capitula* viene definito

---

<sup>161</sup> SCHMIDT, *John of Moravia*, p. 106.

<sup>162</sup> *Ann.* VII, c. 140v (10 aprile 1383). Cfr. anche SCHMIDT, *Ibidem*.

<sup>163</sup> *Historia*, col. 1217: «Habebat in curia domini patriarche quemdam militem suum consanguineum», ovvero quel medesimo *miles Bohemus* che avrebbe preso parte all'assassinio. Il passo in merito alla questione ereditaria è invece il seguente (*Ibidem*): «Eidem domino [patriarche] contra ipsum dominum Federicum petebat ipsa domina ipsi domino Federico tamquam heredi dominorum Francisci et Hectoris eius filiorum et dicti olim domini Francisci militis patris dicti domini Federici, partem eorum tangentem de hereditate paterna dicti olim domini Francisci eius viri». Da notare che, sempre stando al cronista (la cui posizione non è imparziale), Federico non avrebbe disdegnato una risoluzione della questione per via giudiziaria: «Contentus erat ut ipsa quaestio terminaret per modum iudicii et in terminis coram suo vicario et in iudicio vel in Bononia, aut Parisio in puncto juris. La cosa pare poco probabile, se si considerano il trattamento riservato alla matrigna e l'ostilità nei confronti del nuovo presule, che da poco aveva stravolto l'ordinamento istituzionale della comunità.

<sup>164</sup> Cfr. SCHMIDT, *John of Moravia*, pp. 229-243 (la fonte è alle pp. 239-243). Secondo Ondřej Schmidt, il testo fu compilato tra marzo del 1390 e febbraio del 1391 (p. 236); o comunque mentre il patriarca era ancora in vita. Con ogni probabilità erano destinati al pontefice Bonifacio IX Tomacelli. Si ha notizia, infatti, di alcune relazioni del comune con Roma risalenti al marzo del 1391, quando Giovanni di Moravia si era recato temporaneamente in Boemia (p. 238). Lo scopo dei *capitula* è palesemente quello di screditare il patriarca moravo. Tra i vari aspetti, si insiste sulla tirannia del presule (in particolare nei *capitula* 2, 3, 26, 32, ma in generale *passim*); sui suoi costumi dissoluti (*capitula* 20, 21, 22, 23); sulla sua avidità (*capitula* 34 e 35, laddove Giovanni viene paragonato a un «lupus insatiabilis»). L'ostilità nei confronti del Savorgnan è trattata nel *capitulum* 5, dove si dice che il patriarca «usus est gravibus et minatoriis verbis et specialiter contra generosum militem dominum Federicum de Savorgnano, qui more suorum predecessorum fuerat Patrie totius valorosus defensor et terre Utini auctor et conservator ecclesie Aquilegensis [...] dicebat enim 'Necesse est, quod ego aut occidam Federicum, aut quod ipse me occidat'»; e nel *capitulum* 9, dove si narra che «sub cuiusdam concordii specie ipse dominus patriarcha dominum Federicum fecit in terram Utini pervenire sibi alta et magnalia promittendo [...] Tunc ille patriarcha maraschalcum suum et unum alium militem, magistrum camere sue, et duos alios, qui sibi serviebant in mensa, quorum unus erat faciens credegustum poti et alter cibi, cum nonnullis suis familiaribus intrinsecis misit in terram Utini sub colore jostrandi in una jostra tunc temporis ordinata, ut eundem dominum Federicum occiderent. [...] Die proxima subsecuta illam diem, qua hanc terram intraverunt, in ecclesia invenerunt sanctam Dei missam devotissime audiendo et intrantes more amicorum, ipsum salutaverunt et non videntes ibi copiam defensorum in eundem juxta preceptum domini sui atrocissime irruerunt ipsum nequiter occidendo et Dei templum sanctum et religionem turpissime violando».

«magistrum camere sue»<sup>165</sup>. Anche ammettendo che il presule fosse all'oscuro della congiura, resta il fatto che la sua ostilità nei confronti di Federico si era palesata esplicitamente già nell'autunno precedente, quando aveva ordinato di sciogliere il *regimen* dei cinque, sul quale il Savorgnan si era appoggiato durante i concitati anni di guerra. L'eliminazione di Federico rappresentava pertanto non solo un vantaggio, ma quasi una tappa obbligata per poter ripristinare l'autorità vescovile sulla comunità udinese.

### 5.3.2. Dalla violenza incontrollata al disciplinamento della vendetta collettiva

La notizia dell'attentato si diffuse rapidamente in città, generando una violenta reazione da parte della popolazione. Le fonti di cui si dispone sono estremamente frammentarie; risulta pertanto difficile ricostruire con precisione la cronaca di quella giornata infausta, così come di quelle immediatamente successive. Si sa che il giorno stesso del delitto erano scoppiati gravi disordini: un «clamor maximus» che aveva pervaso le vie cittadine e che sarebbe stato sedato soltanto a distanza di diversi giorni dal misfatto<sup>166</sup>. Le ritorsioni popolari furono particolarmente cruente. La *Historia belli Foriuliensis* narra di linciaggi eseguiti a fuor di popolo contro i veri o presunti colpevoli dell'assassinio. Tra le prime vittime – ma mancando precisi riferimenti temporali non è possibile ricostruire l'ordine delle esecuzioni – figurano Elisabetta di Rissau e due esponenti del regime dei dodici: il notaio Cristoforo Missulini e un tale di nome *Platusius*. I tre furono prontamente individuati, catturati e giustiziati brutalmente: «In furore populi et super ipsa platea Utini in instanti crudeliter sunt jugulati ob mortem ipsius domini Federici»<sup>167</sup>. La violenza collettiva si sarebbe abbattuta anche su un notaio di nome Girolamo, ucciso in quanto anch'egli «consciis et culpatus»<sup>168</sup> della morte del *miles*; nonché – ma difficile stabilire quando di preciso – su Martino di Tommasino e Nicolò q. maestro Gregorio da Udine, entrambi eliminati, si dice, poiché schierati dalla parte del patriarca<sup>169</sup>. La cronaca riporta le notizie senza soluzione di continuità, con una scarsa contestualizzazione dei singoli episodi e omettendo del tutto i necessari riferimenti temporali. Tutte le uccisioni sono interpretate come

---

<sup>165</sup> *Ivi*, p. 242.

<sup>166</sup> La citazione proviene da *Historia*, col. 1220. Ma cfr. anche *Ann.* IX, c. 134v (18 febbraio 1389): «Item dicta die ad sedandum furorem populi et pro statu pacifico terre Utini deliberatum fuit quod die crastina debeat fieri publica proclamatio quod nullus audeat preter dominum capitaneum aliquem capere seu in aliquem modo aliquo manus inicere sub illa pena quam dominus capitaneus et consilium sibi infligenda deliberaverit et quod nullus audeat speutos seu lanceas fere per terram Utini». Cfr. anche c. 136r: tutti i termini del tribunale capitaneale sono rinviati «propter istas zicanias».

<sup>167</sup> *Historia*, col. 1220. La cronaca riferisce, inoltre, che il *miles Bohemus*, subito dopo l'uccisione di Federico, si sarebbe precipitato verso l'abitazione di Elisabetta allo scopo di condurla con sé, ma non trovandola in casa avrebbe lasciato da solo la città, condannando la parente al suo destino.

<sup>168</sup> *Ibidem*.

<sup>169</sup> *Ibidem*. Di entrambi si dice «tenens partem domini patriarche».

rappresaglie conseguenti all'assassinio di Federico Savorgnan. Ma in realtà il quadro appare più complesso. L'impressione è che singoli individui o eventualmente singole famiglie, approfittando del caos creatosi, abbiano perseguito strategie e condotte vendicative del tutto personali. Gli esempi di Nicolò q. maestro Gregorio<sup>170</sup> e soprattutto quello di Martino di Tommasino sembrerebbero dimostrarlo. Il primo fu ucciso in circostanze non del tutto chiare da un pellicciaio, probabilmente agli inizi di aprile, mentre si trovava nei pressi della chiesa di San Lazzaro<sup>171</sup>. Il secondo da Giovanni Andriotti per vendicare la morte del suo parente Dietalmo q. Andriotta, il quale era stato processato sommariamente e condannato a morte nel novembre del 1388<sup>172</sup>. I parenti di quest'ultimo, compreso

<sup>170</sup> Il ritratto che ne restituisce la *Historia* (col. 1220) non è particolarmente lusinghiero: «Advocatus, homo iniquus, qui ex nihilo factus erat ditissimus cum dominis de Savorgnano et in diem hodiernum bene amatus fuit et tractatus per ipsum dominum Fedricum», ma che avrebbe tradito quest'ultimo, «tenens», per l'appunto, «partem domini patriarche».

<sup>171</sup> *Ann.* IX, c. 174v (9 aprile 1389): il figlio di Nicolò, Antonio, denunciò al consiglio un certo Domenico Zianini, additandolo come colpevole dell'omicidio del padre. Antonio presentò quindi *querela*, supplicando l'assemblea di processare Domenico per omicidio proditorio. Il processo, tuttavia, si concluse con l'assoluzione dell'imputato, che nei mesi seguenti risulta aver esercitato pressioni sui familiari di Nicolò al fine di ottenere la pace (cfr. *Ann.* X, c. 45r, 8 luglio 1390). In tale occasione, Selvaggia, vedova di Nicolò, denunciò Domenico per le molestie assillanti: «eos [riferito a Selvaggia e agli affini della vittima] multum infestari fecerat ut sibi pacem facere deberent».

<sup>172</sup> L'esecuzione è documentata in *Ann.* IX, c. 67v (6 novembre 1388). La vicenda, i cui contorni non sono del tutto chiari, rappresenta un altro drammatico capitolo delle cronache dell'epoca. Un'eminente tradizione storiografica vuole che Dietalmo Andriotti fosse amico (PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 639) o per lo meno favorevole ai Savorgnan (LEICHT, *La giovinezza*, p. 15). Questo è certamente vero, ma occorre precisare di chi, o meglio di quale ramo della famiglia. In alcune note precedenti (vedi sopra nota 158 e 160), si è menzionato Dietalmo in qualità di procuratore – o di uomo al servizio – di Elisabetta di Rissau, matrigna di Federico, e dei fratellastri di quest'ultimo (in particolare di Ettore). Le due discendenze, come si è detto, erano in aperto contrasto per la successione ereditaria. Ebbene, sembra che l'Andriotti, in quel frangente, avesse compiuto una netta scelta di campo, dando sostegno ai collaterali di Federico Savorgnan. Questo, considerata la gravità della contesa, basterebbe già a qualificare Dietalmo come invisato al *miles*. A ulteriore dimostrazione di questa acrimonia ci viene incontro – pur con alcune contraddizioni – la cronaca di Giovanni di Ailino. Dell'Andriotti il cronista ricorda l'età avanzata e la sua vicinanza nei confronti dei Savorgnan (ma non di Federico). Cfr. *Historia*, col. 1217: «Hominem antiquum aetatis annorum fere LXX, qui semper amator et defensor exstiterat dominus Savorgnanorum, nunc autem contrarius ipsius domini Federici». Ora, i motivi di questa idiosincrasia non vengono del tutto chiariti. Si dice infatti che pochi giorni prima del processo Dietalmo era diventato membro della *familia* vescovile: (cfr. *Ivi*, col. 1218) «Immo factus erat de familia dicti domini patriarche duobus diebus ante, habens ejus literas familiaritatis». Se fosse così, non si capisce perché, soltanto due giorni dopo, il patriarca lo avesse fatto arrestare (*Ivi*, col. 1217: «Finaliter uno die fecit capi quemdam civem nomine Dethalmum de Andreottis de Utino»). I motivi, poi, dell'arresto e del subitaneo processo sono del tutto pretestuosi. Trent'anni prima, Dietalmo si era effettivamente macchiato di un grave delitto (l'uccisione di un suo avversario, Giovanni Soldanieri), ma dal quale era anche stato scagionato: «Suum inimicum interfecerat de Soldoneriis [il nome di battesimo è desumibile dal passo degli Annales citato in apertura di nota] super dominio dominorum ducum Austriae, prope villam curiae Naonis. Erant circumcirca XXX anni de cujus obitu literas absolutionis habebat a dominis ducibus Austriae, a dominis praeteritis patriarchis et pacem cum ejus inimicis habebat» (*Historia*, col. 1217). È plausibile che il patriarca Giovanni di Moravia, consegnando il nobile alla giustizia sommaria della comunità, intendesse andare incontro agli avversari dello stesso, allo scopo di consolidare i legami personali con i membri del nuovo assetto istituzionale promosso dal presule (cfr. § 3.2.2). Difatti, il notaio Cristoforo Missulini, uno degli aguzzini di Dietalmo, faceva anche parte del nuovo *establishment* (cfr. *Ann.* IX, c. 54r). Assieme a *Platusius speronarius*, il Missulini è definito «inimicus Dethalami» (cfr. *Historia*, col. 1218); tant'è, che egli decreta senza remore la sua sentenza di morte: «Martinus Thomassini sententiam protulit contra eum debere decapitari»; mentre un secondo giudice, Nicolò di ser Gabriele da Udine – molto vicino a Federico Savorgnan – se ne lava le mani: «Nicolaus q. s. Gabrielis sententiam protulit quod nec eum condemnabat nec eum absolvebat». L'anziano prigioniero, sfinito dalle torture, viene condotto al patibolo di peso. Tutt'attorno un silenzio sordo: la folla radunatasi non proferisce parola alcuna («Nullus ausus fuit suum verbum facere»). Il condannato viene posto sul ceppo e qui decapitato seduta stante. È in questo momento che il cronista ribadisce nuovamente l'ostilità che divideva l'Andriotti da Federico Savorgnan. Si dice infatti, molto chiaramente, che se Dietalmo fosse stato nelle grazie di Federico, avrebbe evitato il processo e il suo esito fatale: «Si stetisset in dilectione ipsius Federici non sic factum foret de eo».

l'esecutore materiale della vendetta, furono graziati dal consiglio udinese nel giugno del 1390<sup>173</sup>. Cosa fu dei sicari? Anche in questo caso le notizie sono estremamente scarse. Due giorni dopo l'attentato, il consiglio cittadino – dopo aver sedato a fatica i disordini – si riunì per deliberare in merito al crimine commesso<sup>174</sup>. Il consiglio decise di procedere contro i *proditores* in conformità con quanto previsto dalla consuetudine giudiziaria: si stabilì di proclamare *super platea* tutti coloro che avevano preso parte alla congiura, sia gli esecutori materiali del delitto («illi qui iniecterunt manus in dictum dominum»<sup>175</sup>) sia i loro complici («illi qui fuerunt cum ipsis et eisdem insteterunt»<sup>176</sup>), intimandoli di costituirsi personalmente per sottoporsi al giudizio. La citazione rappresentava più che altro una formalità. Le probabilità che i colpevoli si costituissero era pressoché nulla, e infatti, considerate l'eccezionalità e la gravità dell'evento, fu indetta una vera e propria caccia all'uomo. Sulla testa dei sicari fu imposta una taglia di duemila lire di piccoli, e il premio sarebbe stato concesso a chiunque avesse consegnato i criminali alle autorità («Cuilibet, qui dederit et presentaverit aliquem ipsorum sichariorum [...] habebit duo milia libras parvorum»<sup>177</sup>). La cedola di citazione fu pubblicata il giorno successivo, in seguito alla presentazione della querela di Orsina d'Este, vedova di Federico. Come facilmente intuibile, gli imputati non si premurarono a comparire in tribunale. Di essi, anzi, non si è riusciti a reperire alcuna notizia se non quella della loro condanna in contumacia<sup>178</sup>.

La morte di Federico Savorgnan ebbe importanti ripercussioni non solamente sull'ordine pubblico della comunità, ma anche sul piano giuridico e istituzionale. È a partire dal tardo Trecento, infatti,

---

<sup>173</sup> *Ann.* X, c. 40r-v (20 giugno 1390): il consiglio concede la grazia a Giovanni Andriotti e ai suoi soci, esecutori dell'omicidio del notaio Martino del fu Tommasino, «videntes quod dictum homicidium redundavit in magnum bonum et utile eiusdem terre». Martino fu innanzitutto implicato nell'incarcerazione, nella tortura e infine nella condanna a morte per decapitazione di Dietalmo (cfr. i dettagli nella *narratio*). Chiedono (e ottengono) la grazia Odorico, Leonardo, Meliaduse, Galeotto, Marquardo del fu ser Dietalmo e Giovanni del fu Vicardo.

<sup>174</sup> *Ann.* IX, c. 134v (17 febbraio 1389). Si può leggere una copia coeva della delibera in BCUD, *FP*, ms. 886, c. 40r. Notiamo, per inciso, che alla seduta fu presente anche Nicolò q. maestro Gregorio da Udine, della cui uccisione si è parlato poc'anzi.

<sup>175</sup> *Ibidem*.

<sup>176</sup> *Ibidem*.

<sup>177</sup> *Ibidem*.

<sup>178</sup> Nel *Liber bannitorum terrae Utini* non è riportata la sentenza definitiva, documentata invece in *Ann.* IX, c. 146r (8 marzo 1389): «Deliberatum fuit per consilium quod illi homicide et proditores, qui interfecerunt dominum Federicum de Savorgnano strenuum militem proclamentur in banno terre Utini et districtus eius, videlicet omnis illi qui fuerunt nominati et citati sub pena capitis iuxta statuta terre et ultra dictam penam, quod commiserunt sicariamentum et proditionem sub illa pena, quam requiret rigor iustitie contra sicarios et proditores huiusmodi et quod denunciatur pro parte comunitatis voce preconia et sic promittatur pro parte dicte comunitatis duo millia librarum parvorum cuilibet, qui dederit et presentaverit aliquem ex predictis homicidiis et proditores vivum et mille libras parvorum cuilibet, qui dederit et presentaverit aliquem ex predictis mortuum. Ita quod pro quolibet ipsorum proditorium, qui fuerit datus vivus duo millia librarum et pro quolibet, qui datus et presentatus fuerit mortuus ipsi comunitati dare libras mille.». La conferma di avvenuta proclamazione da parte del precone è registrata in *Ann.* IX, c. 151r. Secondo DI MANZANO, *Annali del Friuli*, VI, p. 27, i citati Andrea di Nascinguerra ed Enrico di Fagagna erano stati uccisi dalla folla insorta il giorno stesso dell'attentato, ma questo (a meno che le autorità udinesi non fossero informate dell'accaduto) sembra improbabile, dal momento che i due compaiono tra gli imputati citati in data 17 febbraio.

che la comunità udinese dimostra un rinnovato interesse per la legislazione in ambito penale. Nel giro di un anno, tra l'agosto del 1389 e quello del 1390, si emanarono due importanti interventi legislativi in materia di delitto proditorio e di esercizio legittimo della vendetta.

Lo statuto del 1389<sup>179</sup> disponeva la pena di morte e la confisca totale dei beni per i colpevoli di prodizione e cospirazione ai danni della collettività («Conspirationem vel consilium aliquid in dannum et detrimentum rei publice»). La scelta di legiferare in materia nasceva dalla volontà di prevenire nuovi disordini in seno alla città, pesantemente provata dagli scontri di febbraio<sup>180</sup>. Il documento è di notevole interesse non solo perché dimostra la reattività e l'intraprendenza delle istituzioni comunitarie a legiferare in un ambito di tradizionale pertinenza patriarcalina, ma anche perché offre una vivida testimonianza del clima di sospetto che aveva pervaso la società locale. La delazione diviene uno strumento di controllo poliziesco riconosciuto e disciplinato. Il suo utilizzo, più che incentivato, viene imposto attraverso la minaccia di estendere la pena anche a chi fosse venuto a conoscenza di eventuali attività illecite e non avesse denunciato i colpevoli<sup>181</sup>.

Il secondo statuto è altrettanto, se non ancor più conseguente all'attentato del febbraio del 1389<sup>182</sup>. La vicenda processuale aveva segnato un precedente importante, poiché l'*iter* consueto, costituito dalla regolare citazione e dalla ordinaria – poiché frequente – condanna in contumacia, veniva integrato dall'aggiunta della ricompensa in denaro promessa a chi avesse consegnato i colpevoli alla giustizia. Ebbene, questo elemento negoziale, di transazione, viene ora inquadrato in un contesto normativo più preciso. L'aspetto premiale diventa un elemento costitutivo delle politiche giudiziarie messe in atto dal comune. Il delitto commesso «de nocte vel de die, ex veneno vel gladio», che ha per vittima una *vicinus* udinese – omicidio distinto dai *casus simplices* che scaturiscono «ex rixa vel verbis iniuriosis vel actibus rixosis» – prevede non solo una punizione esemplare, ma richiede, per essere perseguito efficacemente, una mobilitazione collettiva: l'offesa arrecata non colpisce solamente la sfera strettamente familiare della vittima, ma assume i connotati di un vero e proprio affronto alla comunità, la quale è pienamente legittimata a ottenere vendetta. I toni utilizzati, per quanto ricchi di enfasi retorica, sono rivelatori della mentalità del legislatore: «Homicida seu homicide per comunitatem predictam et omnes vicinos ut supra debeat persequi in omnibus partibus mundi et citra et ultra mare donec facta fuerit vindicta». Gli organi istituzionali della giustizia

---

<sup>179</sup> Ann. IX, cc. 222r-223r.

<sup>180</sup> Ann. IX, c. 223r: «Amplius conventicule, consilia, seductiones et inique sursurationes per vicinos et habitatores non possint fieri in dannum et detrimentum eiusdem terre absque gravissima punitione».

<sup>181</sup> *Ibidem*, «Item quod quilibet sciens et cognoscens aliquem vel aliquos talia supradicta scelerosa vel ipsorum aliquid facere et perpetrare tenensque tali in occulto et ipsa rectoribus terre non significans similibus penis ut supra puniri debeat». Sulle pratiche di delazione nel tardo Medioevo cfr. *Riferire alle autorità*.

<sup>182</sup> Ann. X, c. 59v (22 agosto 1390), qui edito in appendice (cfr. documento 8).

comunitaria mutuano il lessico della vendetta, lo assimilano fino a tramutarlo in un collante della società<sup>183</sup>.

L'assassinio di Federico Savorgnan aprì un *vulnus* profondo nella società udinese, una ferita che si sarebbe rimarginata grossolanamente soltanto nell'ottobre del 1394. L'uccisione del patriarca Giovanni di Moravia, commessa per mano di Tristano, primogenito di Federico, fu il compimento della vendetta familiare. L'effimera ma intensa parabola di suo padre ha fatto emergere diversi aspetti significativi della giustizia e della politica di quel decennio travagliato, rilevando quanto i due ambiti fossero strettamente intrecciati. L'esperienza signorile di Federico Savorgnan, informale perché costretta nelle maglie istituzionali di un principato ecclesiastico in evidente crisi ma ancora imprescindibile per la legittimazione delle recenti e (sotto molti aspetti) nuove istanze di potere, fu segnata da una costante tensione. L'esercizio della giustizia ebbe un ruolo importante nell'esperienza di governo: il controllo degli uffici giudiziari – direttamente, attraverso l'assunzione della carica capitaneale; o indirettamente, attraverso la designazione di sodali – garantiva una vantaggiosa direzione dei processi nei confronti degli avversari interni. Al contempo, elementi quali l'aderenza alla procedura consuetudinaria e il rispetto degli ordinamenti tradizionali, catalizzavano la legittimazione politica del *dominus*. Da questo punto di vista, i casi di studio esaminati hanno appurato che la giustizia pubblica assolveva un ruolo importante tanto sul piano simbolico quanto su quello fattuale. D'altro canto, sono emersi ulteriori elementi significativi. Uno di questi è senz'altro l'elasticità delle istituzioni civiche e la malleabilità degli istituti giuridici. I capi di imputazione, e in particolare il *crimen prodicionis*, erano suscettibili di modifiche, di integrazioni, di ampliamenti della sfera semantica: la categoria del 'proditorio', adattandosi a forme criminose differenti (il colloquio personale con il nemico, l'utilizzo di documenti falsi allo scopo di diffamare) diventa uno strumento repressivo di governo. Ma la via intrapresa dal Savorgnan appare rischiosa: il suo atteggiarsi a *defensor Patrie* attira gli odi di antagonisti esterni e interni alla città; gli equilibri sono fragili e il dissenso serpeggia clandestinamente. Si fa strada un fronte dai connotati ancora informi ma che dimostra una minacciosa vitalità. Un notabilato urbano in forte crescita manifesta la volontà di svincolarsi dall'influenza savorgnana, non disdegnando aderenze estere e politiche interne contrarie al disegno signorile iniziato da Federico e portato avanti, di padre in figlio, da Tristano. Le vicende del primo Quattrocento rappresentano il culmine dello scontro tra questi processi discordanti.

---

<sup>183</sup> Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Vendette di comunità*.

**«Magne discordie sunt in Patria»**

**La dialettica tra Udine e Tristano Savorgnan sullo sfondo della crisi patriarchina (1394-1420)**

*6.1. Il nobile, la comunità, il patriarcato: complementarità, asimmetrie, fratture*

La storiografia di ambito regionale, dalla più datata fino a quella più recente, ha descritto i decenni a cavallo tra Tre e Quattrocento in termini di crisi. Sono d'altronde gli ultimi anni del principato ecclesiastico aquileiese, e pertanto non sorprende constatare una prevalenza di tinte fosche e crepuscolari, adatte a rappresentare il declino – quando non la stagnazione – e l'inadeguatezza delle tradizionali strutture di governo di fronte a un contesto in profondo mutamento<sup>1</sup>. Al netto del tentativo messo in pratica da Giovanni di Moravia (1388-1394), l'azione politica dei presuli aquileiesi durante l'ultimo quarantennio del principato, da Filippo d'Alençon (1381-1387) a Ludovico di Teck (1414-1420)<sup>2</sup>, passando per Antonio Caetani (1395-1402) e Antonio Pancera (1402-1408)<sup>3</sup>, aveva perso lo smalto e l'incisività – anche in termini di tenuta e stabilità – di predecessori illustri come Marquardo di Randeck (1366-1381) e soprattutto Bertrando di San Geniès (1334-1350)<sup>4</sup>. Sono patriarcati “di transizione”<sup>5</sup>, quando non del tutto subordinati a soggetti terzi, esteri o anche interni al patriarcato stesso: è il caso, come si vedrà, del Pancera, non a torto definito da Fabio Cusin un mero «esecutore di ordini»<sup>6</sup>. Rispetto a questa chiave di lettura “transitoria”, volta ad accentuare l'attesa di una fine annunciata, si contrappone un'interpretazione – a mio avviso più equilibrata – imperniata sul riassetto istituzionale e sulla capacità di adattamento dei corpi sociali e politici del territorio, che difatti sopravviveranno al principato<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Così, per esempio, LEICHT, *L'esilio*, p. 138: «Il tramonto dello stato patriarcale»; o MENIS, *Storia del Friuli*, p. 242: «Decadenza e fine dello stato patriarcale»; o BRUNETTIN, *L'evoluzione impossibile*, p. 207: «La laboriosa fine».

<sup>2</sup> Il quale mantenne il titolo di patriarca sino al 1439, anno del suo decesso: cfr. GIRGENSOHN-MASUTTI, *Teck (di) Ludovico*, in *NL*.

<sup>3</sup> Il quale pure continuò a esercitare le sue prerogative di patriarca sino al 1411, nonostante fosse stato delegittimato dal pontefice: cfr. GIRGENSOHN, *Pancera Antonio*, in *NL*.

<sup>4</sup> Cfr. BRUNETTIN, *Bertrando*.

<sup>5</sup> Così Pio Paschini in riferimento alla reggenza del Caetani: cfr. PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 633 (e seguenti). Si veda inoltre PASCHINI, *Antonio Caetani*.

<sup>6</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 187.

<sup>7</sup> Cfr. soprattutto DEGRASSI, *Mutamenti istituzionali* (e in generale DEGRASSI, *Continuità e cambiamenti*); ZACCHIGNA, *Il patriarcato*; ZACCHIGNA, *L'inclinazione signorile*.

La crisi del patriarcato di Aquileia resta pur sempre un dato innegabile e i fattori che hanno concorso a determinarla sono molteplici. Tra questi si possono annoverare l'esuberanza delle comunità urbane (*in primis* di Udine) e l'insistenza delle marcate istanze di potere personale – non troppo velatamente signorili – espresse da profili familiari profondamente radicati nel territorio regionale, tanto nelle realtà cittadine quanto in quelle rurali. Nel primo caso, le istanze “centralizzanti” di Udine – una tendenza che ha indotto giustamente Michele Zacchigna a parlare di «superamento» della storica configurazione policentrica del potere territoriale patriarchino<sup>8</sup> – si manifestano chiaramente a partire dall'ultimo quarto del secolo XIV. La dinamica più esemplificativa di questa tendenza centripeta è l'estensione, da parte delle istituzioni civiche udinesi, della *vicinancia* (da intendersi come cittadinanza) a soggetti collettivi esterni. È il caso delle famiglie castellane del comprensorio morenico ma anche – ed è ancora più significativo – della comunità di San Daniele, divenuta una sorta di appendice udinese nel Friuli collinare<sup>9</sup>.

Il secondo fattore di discontinuità – strettamente correlato al primo – è dato dallo spirito di iniziativa dimostrato da alcune famiglie aristocratiche nell'esprimere una autonoma direzione politica e diplomatica, una tendenza che trova una delle sue massime espressioni nei Savorgnan di Udine<sup>10</sup>. Il connubio tra la vivacità degli strati sociali mediani del mondo urbano e l'intraprendenza della famiglia nobiliare si riverberò nella vitalità delle istituzioni locali. Lo si è visto con Federico Savorgnan nel corso degli anni Ottanta del XIV secolo; la medesima dialettica – possibilmente ancora più accentuata – si ripresenterà con Tristano Savorgnan tra l'ultimo scampolo del Trecento e i primi anni del Quattrocento. Come si è accennato nel capitolo precedente, la storiografia locale si è soffermata soprattutto su questa affascinante figura: uomo d'arme e politico scaltro, in grado di intessere relazioni ad ampio raggio dentro e fuori il patriarcato, Tristano fu protagonista indiscusso delle vicende friulane per circa un cinquantennio (morì nel 1440)<sup>11</sup>. Si potrebbe dire nel bene e nel

---

<sup>8</sup> Cfr. ZACCHIGNA, *Le terre friulane*.

<sup>9</sup> Cfr. *Ann.* X, c. 190r (7 luglio 1392). I quel frangente i deputati *ad regimen terre* sancirono la possibilità di accogliere nella cittadinanza i nobili che lo avessero richiesto espressamente, nella convinzione che ciò potesse contribuire notevolmente alla prosperità e alla sicurezza della città («Hac vicinancia est salutifera eidem terre»). Furono quindi accolti Doimo di Castello (e consorti), Simone di Colloredo (e consorti), Odorico fu Glizoio di Colloredo (e consorti), Asquino di Colloredo (e consorti), i fratelli Bernardo e Giacomino di Strassoldo (e consorti), Francesco di Pers (e consorti), Andreuccio di Villalta (e consorti): cfr. *Ivi*, c. 191r (10 luglio 1392). Pochi giorni dopo entrarono nel consorzio anche i di Prampero (*Ivi*, c. 193v, 20 luglio 1392); gli Zucco (*Ivi*, c. 195r, 29 luglio 1392); 197v (6 agosto 1392): i Fontanabona (*Ivi*, c. 197v, 6 agosto 1392). Nel frattempo, la comunità di San Daniele aveva già stipulato l'aggregazione (*Ivi*, c. 192r, 17 luglio 1392).

<sup>10</sup> Allo stato attuale manca uno studio approfondito delle aristocrazie friulane in età medievale. Utili spunti in DEGRASSI, *La formazione*, in BRUNETTIN, *Nobili si diventa*, oltre che nelle ricerche di Michele Zacchigna citate precedentemente. Stimolanti, sebbene incentrati sul Rinascimento veneziano, ZAMPERETTI, *I piccoli principi* e FRESCHI, *Aristocrazie di confine*. Sui Savorgnan si possono vedere *I Savorgnan e la Patria* e la monografia, anch'essa incentrata sull'età moderna, CASELLA, *I Savorgnan*.

<sup>11</sup> Cfr. CARGNELUTTI, *Tristano Savorgnan*; CASELLA, *Savorgnan Tristano in NL*; CASELLA, *I Savorgnan*, pp. 25-67.



male, se questa non fosse una dicotomia estremamente banalizzante e inadatta alla descrizione della complessità storica. Tristano fu senza dubbio un “vincitore”; sopravvisse al patriarcato e proiettò la sua casata nelle glorie della Serenissima, ma quello da lui intrapreso non fu un percorso facile. E soprattutto, non fu una traiettoria così scontata, almeno sino al pieno 1412. Prima delle convulse vicende di quell’anno – sulle quali avremo modo di soffermarci a lungo – il Savorgnan si era dimostrato restio a una sottomissione incondizionata a Venezia, pur non disprezzandone il sostegno (soprattutto finanziario<sup>12</sup>), e cercando in tutti i modi di trovare altri possibili appoggi esterni: prima nel ducato di Milano, poi nella casata d’Asburgo<sup>13</sup>. Dopodiché, gli otto lunghi anni di esilio da Udine (1412-1420) resero ulteriormente incerto l’esito positivo della sua dedizione a San Marco<sup>14</sup>. Nei paragrafi che seguiranno si cercherà di ripercorrere quell’accidentato percorso che ha portato il Savorgnan dall’essere signore indiscusso e temuto di Udine a ribelle e traditore della stessa comunità.

### 6.1.1. Tensioni sopite e conflitti irrisolti

È stato detto, non del tutto a torto, che l’ingresso di Tristano sulla scena politica regionale è avvenuto il 13 ottobre del 1394<sup>15</sup>. Quel giorno, il giovane Savorgnan, spalleggiato da alcuni sodali dell’aristocrazia locale, fece incursione nel castello udinese, scovò il patriarca Giovanni di Moravia

---

<sup>12</sup> Sin dal 1404 Venezia erogava al nobile friulano una provvigione annuale di 500 ducati, «acciocché più caldamente se inanimisca sempre all’honore et al buono stato del nostro dominio»: cfr. CARGNELUTTI, *Tristano Savorgnan*, p. 113; CASELLA, *I Savorgnan*, p. 41.

<sup>13</sup> Sulla convergenza Savorgnan-Visconti cfr. CUSIN, *Il confine orientale*, p. 161; CESSI, *Venezia neutrale*, pp. 263-264; SENECA, *Il conflitto*, p. 67. Resta una formidabile testimonianza documentaria in MELCHIORRE, *Chronicon bellunense*, pp. 76-77: «MCCCC secundo, indictione X<sup>a</sup>, die mercurii ultimo mensis may, hora V diei, dominus Tomasius de Morbenio, vicarius domini Socini de Vistarino de Laude potestatis et capitanei civitatis Belluni, et ser Bonacursius de Miliario, civis bellunensis, equitaverunt Papiam ad illustrissimum dominum ducem Mediolani et cetera causa tractandi ligam inter prefatum illustrissimum dominum et nobilem militem dominum Tristanum de Sovergnano de Utino cum ceteris castelanis et nobilibus Foriulii». Il passo trova conferma in un altro solidissimo appoggio documentario, una lettera del medesimo Tristano, edita *Ivi*, p. 230 (3 giugno 1402): «Lictera domini Tristani de Savorgnano portata per Iohannem magistri Pascalis die III iunii 1402. Honorabilis et circumspecte amice et tanquam maior amantissime frater, ex vestrarum licterarum tenore immensam sensi leticiam quoniam cognovi amicitiam vestram nullatenus michi obligatam sed motu proprio et benivolo erga michi [*sic; n.d.r.*] gratissima promotam atque sollicitam diligentiam habuisse, videlicet in trasmettendo ad illustrissimum et magnificum dominum meum dominum \*\*\* ducem Mediolani in facto carissime benivolentie vestre pro parte mea, alias per nobilem Bonacursium de civitate Belluni enarato et cetera. Ex quo me vobis cognosco singularissime obligatum. Preces insuper meas, quas possum humillimas, altissimo conditori infundendo ut qui illuc accesserunt inde nobis que speramus gratiosa reportent, quoniam ea eo alacri animo et desideroso expecto quo olim antiqui patres Limbo inclusi pro sua salute et redemptione promissum ex lege expectabant recessum. Datum Utini, tercio iunii. Tristanus de Savorgnano, paratus ad omnia vobis grata gratiose». L’asse Udine-Milano sfumerà in seguito alla morte del Visconti, sopraggiunta per cause naturali nello stesso anno. Sul duca di Milano cfr. GAMBERINI, *Gian Galeazzo Visconti*, in *DBI*. Per quanto riguarda i legami tra i Savorgnan e i duchi d’Austria, si riprenderà la questione nelle prossime pagine.

<sup>14</sup> Il riferimento bibliografico fondamentale è LEICHT, *L’esilio*, ricerca che ha il pregio di accostarsi analiticamente alla congiuntura quattrocentesca, ma il difetto di citare le fonti documentarie in maniera incostante. Per quanto riguarda la condotta di Tristano si è fatto riferimento anche alla ricerca dottorale di DI BARI, *I «recomandati di San Marco»*.

<sup>15</sup> CASELLA, *I Savorgnan*, p. 25.

ed ivi lo trucidò brutalmente<sup>16</sup>. La sua uccisione vendicava la morte del padre di Tristano, assassinato con la connivenza del Moravo cinque anni prima<sup>17</sup>. Si tratta di un esordio potente, in realtà preceduto da alcuni episodi senza dubbio meno eclatanti ma pur sempre significativi. Al netto di alcune precocissime, fugaci e invero dubbie attestazioni negli anni Ottanta<sup>18</sup>, Tristano è presente nelle istituzioni cittadine già nel 1392, quando figura in qualità di deputato *ad regimen terre*. Il 6 agosto, in tale veste, ricevette il giuramento di fedeltà da parte dei consorti di Fontanabona, in occasione della loro ascrizione alla *vicinancia* udinese<sup>19</sup>. Questo dimostra che, complementariamente all'esercizio della vendetta, legittimo in quanto facente parte dell'orizzonte culturale delle società di antico regime, ma a tutta prima sconsiderato in virtù dell'alta carica ecclesiastica detenuta dalla vittima<sup>20</sup>, l'azione politica di Tristano si dispiegava già in quei primi anni attraverso un oculato tentativo di coordinamento dei poteri locali contermini alla *terra*.

Tornando a quel violento autunno del 1394, il giorno successivo all'omicidio dell'alto prelado Tristano fu nominato capitano di Udine<sup>21</sup>. Si riproduceva così la consuetudine secondo la quale il titolo capitaneale fosse detenuto da un membro della casata Savorgnan nei periodi di sedevacanza. Poco importa che quel vuoto di potere fosse stato creato attraverso l'azione violenta del medesimo beneficiario, il quale evidentemente godeva di un largo consenso (oppure, cambiando prospettiva, di un troppo timido dissenso per essere apertamente contestato). Lo si deduce dai toni anodini del provvedimento di nomina, in cui le cause del decesso sono naturalmente taciute: si procede «propter obitum domini patriarche»<sup>22</sup>, come da ordinaria amministrazione. A tal proposito vale la pena segnalare anche un passo della coeva cronaca del bellunese Clemente Miari. L'autore, ricordando l'uccisione del Moravo, sottolinea quanto l'evento non avesse suscitato alcun tumulto tra la

---

<sup>16</sup> Sulla vicenda si veda ora SCHMIDT, *John of Moravia*, pp. 167-173.

<sup>17</sup> Cfr. § 5.3.1.

<sup>18</sup> In *Ann.* VII, c. 190r (13 luglio 1383) figura come *ser Tristanus de Savorgnano*. L'assenza del patronimico ci mette in grandi difficoltà (non si esclude, infatti, che possa trattarsi di un omonimo). Una cosa è certa: tra i testimoni è presente anche *Nicolaus quondam domini Tristani de Savorgnano*, il che permette di escludere se non altro che il primo potesse essere il padre di quest'ultimo (più spesso attestato senza il *quondam*). Resta aperta la questione circa la retrodatazione della nascita di Tristano di Federico, congetturata al 1376. Aperta e, stando a questi poveri riscontri, assolutamente non meglio precisabile, dal momento che, qualora si trattasse realmente del nostro Tristano di Federico, la presenza in consiglio in età adolescenziale, per quanto eccezionale, non sarebbe poi così sorprendente. Lo conferma un caso di poco posteriore e strettamente correlato (in via parentale) a quello appena discusso In *Ann.* XVII, c. 291r (12 agosto 1409) «ser Urbanus natus magnifici domini Tristani», poco più che un bambino, presenza in consiglio (Urbano era nato nel 1397: cfr. CASELLA, *I Savorgnan*, p. 218). In mancanza di dati certi, che permettano di acclarare l'identità di *ser Tristanus*, occorre inevitabilmente sospendere il giudizio.

<sup>19</sup> *Ann.* X, c. 197v (6 agosto 1392). Cfr. sopra nota 9.

<sup>20</sup> Sull'esercizio e sulla concettualizzazione della vendetta cfr. da ultimo *La vengeance en Europe*; per una rassegna di “cadaveri eccellenti” – non vorrei sembrare irrispettoso, ma trattandosi di presuli uccisi l'espressione è particolarmente adatta (ai vescovi è dovuto il trattamento di “eccellenza”) – cfr. anche TILATTI, *Tra santità e oblio*, (segnatamente su Giovanni di Moravia le pp. 617-619).

<sup>21</sup> *Ann.* XI, c. 110r (14 ottobre 1394): «Creatio capitanei domini Tristani de Savorgnano».

<sup>22</sup> *Ibidem*.

popolazione<sup>23</sup>. Non che l'omicidio del presule fosse passato inosservato: sul Savorgnan gravava, *ipso facto*, la scomunica del pontefice Bonifacio IX, censura che sarebbe stata sciolta soltanto nel 1400 anche grazie al pellegrinaggio da lui compiuto nel 1398 al seguito di Alberto IV duca d'Austria in Terra Santa<sup>24</sup>.

Nel gennaio del 1399 Tristano era di nuovo a Udine. Agli inizi del mese il consiglio civico aveva conferito al nobile – e ai sette deputati che agivano congiuntamente a lui nel governare la città – pieni poteri «faciendi unionem, confederationem et omnem aliam provisionem» in vista di un paventato cambio di vertice sul soglio vescovile<sup>25</sup>. I frutti di questa balia si concretizzarono nel 1401, con la *liga* stipulata tra Udine e Cividale, l'atto forse più esemplificativo dell'effimera coesione friulana di inizio Quattrocento<sup>26</sup>. Dopo decenni di violenti scontri, le due maggiori realtà insediative del principato erano giunte a un accordo a tutela della *libertas ecclesie Aquilegensis*, formula ecumenica dietro cui si celava l'interesse delle stesse comunità a mantenere (e possibilmente ampliare) i loro margini di autonomia. La composizione, si noti, fu patrocinata da Venezia<sup>27</sup>, che dopo aver faticosamente contrastato l'avanzata carrarese verso oriente non aveva il minimo interesse ad alimentare un nuovo conflitto nella regione; ma fu perfezionata senza la mediazione del patriarca Caetani, che allora era ormai davvero in procinto di lasciare il Friuli per recarsi a Roma e ricevere il titolo cardinalizio. La preoccupazione che potesse succedergli un nuovo patriarca commendatario e il timore dell'instabilità che una tale scelta avrebbe comportato emergono in maniera iperbolica dal coevo dibattito politico<sup>28</sup>. Ma il pericolo fu scongiurato dalla nomina del portogruarese Antonio Pancera, una figura di compromesso gradita a Venezia e soprattutto agli Udinesi<sup>29</sup>.

---

<sup>23</sup> *Chronicon Bellunense*, p. 19: «Eodem anno, die martis XIII<sup>o</sup> octubris, nobilis vir dominus Tristanus de Sovergnano de Utino acquilegensis, natus quondam domini Frederici de Sovergnano, cum societate IIII<sup>or</sup> hominum ingressus est castrum terre Utini Foriulii et interfecit reverendum in Christo patrem dominum Iohannem patriarcham acquilegensis, qui olim fecerat occidi prefatum dominum Fredericum iam tribus annis elapsis. Et hec facta fuerunt in palacio dicti castrum et tamen nullus forensis vel civis propter hoc motus est».

<sup>24</sup> LEICHT, *La giovinezza*, pp. 33-40; TILATTI, *Tra santità e oblio*, p. 619.

<sup>25</sup> *Ann.* XIII, cc. 121v-122r (3 gennaio 1399). Già nell'autunno del 1398 era giunta notizia che il patriarca Antonio Caetani fosse intenzionato a rinunciare alla dignità patriarchina a vantaggio di Stefano di Francesco Novello da Carrara, amministratore della chiesa padovana, su quale cfr. KOHL, *Padua under the Carrara*, p. 257 (per la genealogia) e la voce *ad indicem*.

<sup>26</sup> Si conserva una copia cartacea dei patti in BCUD, *FJ*, ms. 697, vol. II, documento datato 21 settembre 1401. Le trattative condotte da Tristano Savorgnan e la sua controparte cividalese, il *miles* Corrado Boiani (altro profilo di caratura signorile), si erano concluse il 30 agosto (cfr. *Ann.* XIV, c. 224r). Sul Boiani si veda il profilo biografico di VIDAL, *Boiani Corrado in NL*.

<sup>27</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 157.

<sup>28</sup> Un esempio in *Ann.* XIV, c. 272v (17 ottobre 1401): «Nova ardua, ponderosa et periculosa continuo sonant in Patria, super quibus nisi fiant salubres et necessarie provisiones leviter ista Patria et specialiter nostra terra poterunt finale exterminium pati».

<sup>29</sup> Sulla carriera pregressa del Pancera, per anni al servizio del pontefice Bonifacio IX, si veda PASCHINI, *Storia del Friuli*, pp. 699-700 e il profilo di GIRGENSOHN, *Pancera Antonio in NL*.

La vicinanza dei Pancera ai Savorgnan è comprovata almeno dal 1399, quando la famiglia fu ascritta alla cittadinanza udinese<sup>30</sup>. In quella circostanza Tristano Savorgnan comparve in qualità di fideiussore e garante del padre di Antonio<sup>31</sup>. Il patriarcato di quest'ultimo, tra il 1402 e il 1408 (con un'appendice in veste di presule parzialmente delegittimato tra il 1409 e il 1411), fu all'insegna della prevaricazione delle istanze di potere signorile espresse da Tristano a discapito delle prerogative vescovili. Gli esempi che illustrano la minore incisività – per usare un eufemismo – delle strutture di governo patriarchine sono ampiamente documentati negli *annales* udinesi. Una fonte eloquente risale al gennaio del 1403<sup>32</sup>. Il presule aveva chiesto ragguagli su come procedere nei confronti di Francesco di ser Missio da Remanzacco<sup>33</sup>. Quest'ultimo, infatti, assillava da tempo il Pancera (il verbo utilizzato è *molestabat*), richiedendo la nomina di un giudice commissario per una causa che intendeva muovere contro Tristano Savorgnan. Il patriarca, non sapendo come procedere (così nella fonte: «Ignoret modum in hoc tenendum»), si era rivolto al consiglio di Udine, la cui risposta fu laconica e del tutto prevedibile: «Respondeatur eidem domino nostro quod aliquo modo non det iudicem dicto Francischo»<sup>34</sup>. Sono anni in cui le dinamiche centralizzanti e assimilatrici scaturenti dalla composita società politica udinese diventano più pressanti e sotto certi aspetti anche clamorose. Nel corso del primo decennio del XV secolo, per esempio, si assiste a casi di “esuberanza giurisdizionale” da parte della comunità a discapito della *iurisdictio* vescovile, ovvero andando a intaccare (la prima) ambiti che di norma sarebbero rientrati nelle competenze della seconda<sup>35</sup>.

---

<sup>30</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 158.

<sup>31</sup> L'atto si conserva in BCUD, ACA, ms. C-XXI, c. 231r (5 settembre 1399).

<sup>32</sup> *Ann.* XV, c. 11v (19 gennaio 1403).

<sup>33</sup> Il lettore forse ricorderà questo nome per via delle turbolente vicende del 1388: cfr. § 5.2.

<sup>34</sup> Inoltre, considerata la prossimità, si segnala anche la registrazione immediatamente successiva a quella appena discussa (*Ibidem*), la cui rubrica recita «super pace tractanda inter dominum patriarcham et dominum prothonotarium». Il protonotario in questione è Giacomino Del Torso, figura di assoluto rilievo (e a proposito del quale cfr. DE VITT, *Del Torso Iacopino* in *NL*); ma ciò che in questa sede occorre sottolineare è l'identità del pacificatore: Tristano Savorgnan. Come si è detto, gli esempi che testimoniano il rapporto di complementarità – in taluni casi – e ancor più le relazioni asimmetriche tra il presule e il nobile sono frequenti.

<sup>35</sup> Alcuni esempi: 1) in *Ann.* XV, c. 7r (8 gennaio 1403) è documentato un provvedimento «contra Tessam meretricem», denunciata alle autorità udinesi per convivenza adulterina. Il consiglio emanò un mandato d'arresto (eseguito dal capitano) in via cautelare. Il rilascio di Tessa sarebbe potuto avvenire a una condizione: «Quod ipsa sibi promitat de stando et habitando cum marito suo [...] aliter, si contrafecerit, [...] debeat poni ad berlinam». Sul tema cfr. anche RINALDI, *Meretricio*. 2) in *Ann.* XV, c. 212r (25 febbraio 1404) è attestato un grave caso di incesto. La rubrica recita «contra Nicolaum Vayte», un pregiudicato accusato «de enormi ac abhominabili delicto ut dicitur per eum commissio, videlicet in habendo coytum cum filia sua». L'imputato, dichiaratosi colpevole del crimine contestatogli, fu condannato a morte sul rogo. La fonte peraltro non omette particolari sul rituale che avrebbe preceduto l'esecuzione vera e propria: «Debeat indui in quidam pele asinina et reperiatur unus asinus super quo ponatur et conducatur usque ad locum deputatum ad comburendum et ibidem totaliter comburatur subito». 3) in *Ann.* XVI, c. 67v (19 giugno 1405), infine, si segnala la denuncia di Nicolò di Toppo, camerario della fabbrica del duomo. Il sagrestano aveva infatti subito il furto di un candelabro mentre si trovava «in zimiterio ecclesie maioris». Il consiglio aprì un'inchiesta sul fatto. Sulla giurisdizione spirituale dei patriarchi di Aquileia (che in questi esempi si presenta decisamente messa in discussione) si veda l'ottimo saggio di RYSSOV, *L'azione della curia spirituale*.

Ma l'equilibrio creatosi era destinato a durare poco. Le prime avvisaglie di una incipiente stagione di conflitti si palesarono già nel 1405. La convergenza tra Udine e Cividale, sancita dai patti del 1401, venne a mancare nel momento in cui la cittadina sul Natisone, già reduce di alcuni moti interni, si rivelò sensibile all'influenza dei signori transalpini, e in particolare del carinziano Federico conte di Ortenburg<sup>36</sup>. Nell'aprile di quell'anno era giunta voce che quest'ultimo avesse stretto un'alleanza con Sigismondo re d'Ungheria allo scopo di destituire il patriarca di Aquileia. Tristano Savorgnan, intervenendo in consiglio, aveva ottenuto con approvazione unanime il sostegno politico della comunità a supporto del Pancera<sup>37</sup>. Negli stessi giorni si inviarono ambascerie per sondare possibili appoggi esterni alla regione: a Venezia, naturalmente, ma anche al duca Leopoldo IV d'Asburgo<sup>38</sup>. L'impressione che se ne ricava, tuttavia, è quella di un tiepido sostegno dall'una e dall'altra parte. La Repubblica, reduce della recente conquista di Padova e di Verona (1404-1406), temporeggiava, dimostrandosi più preoccupata a monitorare gli spostamenti militari da e per il ducato visconteo<sup>39</sup>. Parimenti i duchi d'Austria, nei primi anni del nuovo secolo, avevano focalizzato la loro attenzione sul Trentino e sul Tirolo, trascurando i possedimenti della Venezia-Giulia<sup>40</sup>. La situazione restava quindi tesa.

### 6.1.2. Il riallineamento politico di Udine e le sue conseguenze (1408-1412)

Le vicende che si susseguono tra il tardo 1408 e il 1412 dispiegano perfettamente la traiettoria declinante assunta dal principato aquileiese, esemplificando nella maniera più icastica l'incapacità della compagine patriarchina di sottrarsi alle ingerenze estere (anche perché queste erano ricercate, come si è visto, dagli stessi corpi politici intermedi del patriarcato). Dopo la relativa tranquillità del governo di Antonio Caetani e dei primi anni di Antonio Pancera (reggenza condotta in continuità rispetto alla linea tracciata dal predecessore<sup>41</sup>), il principato cadde nuovamente in balia degli sconvolgimenti internazionali. Su di esso si riverberarono con accentuata intensità gli effetti del riassetto politico sovralocale, e non solamente, si noti, in conseguenza dell'avviato processo

---

<sup>36</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 181.

<sup>37</sup> *Ann.* XVI, c. 43r (10 aprile 1405).

<sup>38</sup> *Ann.* XVI, c. 44r-v (20 aprile 1405).

<sup>39</sup> Una lettera ducale di Michele Steno, conservata in copia coeva, informava il patriarca circa lo spostamento di alcuni contingenti mercenari lombardi: cfr. *Ann.* XVI, c. 225r (12 marzo 1406). In effetti, qualche settimana prima, era stata avvistata una compagnia di ventura capitanata da Galeazzo Cattaneo da Mantova (cfr. *Ann.* XVI, c. 197r, 1 febbraio 1406): «Consilium extraordinarium et quasi de nocte celebratum propter novum adventus societatis in hanc Patriam ad eius danna quo die aliud ordinaium, cuius quidem capud fertur esse dominus Galeacius de Mantua». Sul condottiero lombardo cfr. COLASANTI, *Cattaneo Galeazzo* in *DBI*.

<sup>40</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 182.

<sup>41</sup> BRUNETTIN, *L'evoluzione impossibile*, pp. 222-223.

espansivo di Venezia nell'entroterra, ma anche del consolidamento del ducato visconteo nel quadrante settentrionale della penisola, così come della crisi che in quegli stessi anni colpiva i poteri universali dell'Occidente medievale, il papato e l'impero. Queste scosse di assestamento geopolitico determinarono conseguenze di grande momento.

Papa Gregorio XII, al secolo Angelo Correr, era salito sul soglio di Pietro il 1° dicembre del 1406. Fin dal suo primo anno di pontificato aveva dimostrato segni di insofferenza nei confronti del Pancera, a causa del mancato saldo dei *servitia* dovuti alla Camera Apostolica: una cifra esorbitante che ammontava a 36.000 fiorini<sup>42</sup>. A fronte della protratta insolvenza, il Correr aveva lasciato intendere di volere privare il patriarca della sua dignità ecclesiastica<sup>43</sup>. Nel giro di un anno si passò dalle parole ai fatti: nel giugno del 1408 il pontefice informò i sudditi della provincia aquileiese dell'avvenuta destituzione del Pancera, minacciando pene severe per chi si fosse ostinato a supportarlo<sup>44</sup>. Un'ingiunzione che probabilmente avrebbe sortito effetto, senonché in quell'anno lo scisma della cristianità occidentale, avviatosi nel 1378, si apprestava verso un'ulteriore *escalation*<sup>45</sup>. Agli inizi di luglio la curia vescovile aveva ricevuto, quasi in concomitanza con la notizia della destituzione del presule, una lettera del cardinale Baldassarre Cossa, «legatum Bononiensem» e futuro papa Giovanni XXIII<sup>46</sup>. Il Cossa rassicurava il Pancera, informandolo del pieno appoggio da parte del collegio cardinalizio – che nel frattempo aveva disconosciuto il Correr – ed esortandolo a non desistere alle pressioni ricevute<sup>47</sup>. Intanto, era giunta voce che il papa sconfessato fosse in procinto di raggiungere il Friuli, un'evenienza considerata vieppiù pericolosa e destabilizzante per gli equilibri del patriarcato<sup>48</sup>. Nell'autunno del 1408 fu inviata a Venezia una nuova ambasceria per

---

<sup>42</sup> GIRGENSOHN, *Pancera Antonio* in *NL*.

<sup>43</sup> *Ann.* XVI, c. 436r (21 luglio 1407). In tale occasione i sette deputati riferirono in consiglio quanto comunicato loro dal patriarca. Un emissario veneziano lo aveva infatti informato che il pontefice fosse in procinto di sostituirlo con qualcun'altro («alteri»). Venezia, dettasi dispiaciuta per questa circostanza («Ipsi dominationi, que semper amavit honorem et statum pacificum huius Patrie, summum displicebat»), si era tuttavia limitata a metterlo in guardia, senza rivelare quali fossero le sue future mosse. Udine si mobilitò immediatamente: cfr. *Ivi*, c. 442r (5 agosto 1407). Andrea Monticoli, Nicolino Della Torre, Nicolò Soldanieri furono scelti in qualità di sindaci e procuratori della comunità allo scopo di presenziare al «consilio nobilem et comunitatum patrie Foriulii» che si sarebbe tenuto a Fagagna per discutere «super conservacione reverendissimi domini nostri patriarche [...] et hoc pro conservacione libertatis Patrie et antiquarum consuetudinum».

<sup>44</sup> *Ann.* XVII, c. 62v (27 giugno 1408). Ma la comunità udinese, nonostante la volontà del pontefice, si schierò ostinatamente dalla parte del presule, dichiarando di volerlo sostenere «quousque vixerit in humanis».

<sup>45</sup> Per una panoramica generale sullo Scisma d'Occidente cfr. MERLO, *Dal papato avignonese*, pp. 453-475.

<sup>46</sup> *Ann.* XVII, c. 67r (2 luglio 1408).

<sup>47</sup> *Ibidem*: «In qua [litera, n.d.r.] effectualiter continebatur quod ipse dominus noster patriarcha esse deberet stabilis oppinionis et voluntatis in non dubitando de privacione dignitatis sue nuperime facta per dominum papam, quod habebat bonos et potentes sequaces qui sibi favorem prestarent in casibus necessitatis». Una seconda lettera (*ibidem*) lo informava «de discessu eorum a domino papa propter promissam per eum factam de tollendo scisma, cui actendere minime curabat, concludendo quod esse debebat promptus una cum eis ad conformandum voluntatem suam cum eorum voluntatibus de creando alium papam».

<sup>48</sup> *Ann.* XVII, c. 80r (27 luglio 1408).

perorare la causa del Pancera e chiedere l'intercessione del *dominium* marciano<sup>49</sup>, ma anche in quella circostanza l'approccio della Repubblica si distinse in circospezione. Si invitavano gli Udinesi e il patriarca alla cautela, lasciando intendere, con toni sibillini, di nutrire «bonam spem obtinendi huiusdem gratiam ab domino nostro»<sup>50</sup>. Nulla di più falso, e le vicende del 1409 (anno caotico e cruciale) lo dimostrano ampiamente. Nella primavera il concilio di Pisa aveva effettivamente destituito Gregorio XII, nominando al suo posto Alessandro V Filargo. In tutta risposta papa Correr, ostinato nel mantenere la sua posizione, aveva indetto un contro-concilio, consesso che si sarebbe tenuto nel mese di luglio proprio a Cividale, dove si era arroccato. L'evento – il Cusin lo definisce sprezzante «la commedia di Cividale»<sup>51</sup> – ebbe di fatto una scarsa partecipazione, un aspetto che metteva impietosamente a nudo quanto l'ex-pontefice fosse isolato. Nel contempo la questione patriarchina restava ancora irrisolta: il Correr aveva infatti nominato un nuovo patriarca, il veneziano Antonio da Ponte, messo in aspettativa a Cividale<sup>52</sup>. Nell'anno dei tre papi – due di obbedienza romana (Gregorio XII e Alessandro V) e uno avignonese (Benedetto XIII) – anche il patriarcato di Aquileia conobbe un piccolo scisma.

L'*impasse* si complicò ulteriormente nel tardo agosto del 1409, quando Venezia riconobbe il papa nominato dal concilio pisano (Alessandro V aveva esentato la Repubblica dal pagamento dei tributi per il possedimento delle terre dalmate<sup>53</sup>). La tregua che era stata patrocinata dal governo lagunare per permettere lo svolgimento del concilio cividalese decadde e il Friuli scoprì nuovamente il fianco alle signorie transalpine. Nell'autunno Venceslao IV re di Boemia, allora titolare – anch'egli delegittimato – della corona imperiale<sup>54</sup>, aveva nominato Federico conte di Ortenburg suo vicario in Friuli, affidandogli il compito di reggere il principato sino all'avvento di un nuovo – e filoimperiale – patriarca<sup>55</sup>. L'arrivo del conte scosse ancor di più i fragili equilibri della regione, dando un'ulteriore spinta verso quel processo di polarizzazione sopitosi nell'ultimo decennio del Trecento e riavviatosi

---

<sup>49</sup> *Ann.* XVII, cc. 150v-151r (21 novembre 1408), dove del presule si dice che «de velle totius Patrie Fori Iulii et ipsius incliti ducalis domini fuerat procreatus in patriarcham Aquilegensis [...] et bene se rexerat et regebat et suo posse iustitiam faciebat et pro ipso iustitia defficiebat, subiungentes [...] quod erat inauditum quod nunquam aliquis dominus patriarcha fuisset privatus et specialiter non ente causa legitima et quod nulla causa legitima suberat propter quam deberet privari, sed potius privatus fuerat per invidiam et causa ab eo extorquendi pecunias».

<sup>50</sup> *Ivi*, c. 151r.

<sup>51</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 185.

<sup>52</sup> Della reggenza “mancata” di questo patriarca restano sporadiche tracce documentarie nell'archivio notarile udinese: cenni in D'ORLANDO, *Enrico Praytenrewter*, pp. 42-43.

<sup>53</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 185.

<sup>54</sup> Venceslao di Lussemburgo, *rex Romanorum* dal 1376, era stato sconfessato nel 1400 per le sue posizioni troppo inclini ai Visconti. Al suo posto fu eletto Roberto di Baviera, della casata Wittelsbach, che peraltro tentò – fallendo – una discesa in Italia tra il 1401 e il 1402, allo scopo di domare l'estro espansivo del ducato lombardo. Cfr. BRUNETTIN, *L'evoluzione impossibile*, p. 224; CUSIN, *Il confine orientale*, p. 157.

<sup>55</sup> *Ann.* XVII, c. 355v (29 novembre 1409).

agli inizi del nuovo secolo. Oltre a Cividale, si subordinarono le comunità di Gemona, Monfalcone, Tolmezzo e i castellani del Friuli occidentale (*de ultra Tulmentum*): Brugnera, Polcenigo, Porcia, Prata, Spilimbergo<sup>56</sup>. Udine, sempre più isolata, si blindò attorno al patriarca Pancera. La guerra era imminente; la comunità si affrettava a predisporre le difese contro i collegati imperiali<sup>57</sup>.

I tentativi posti in essere dalla diplomazia veneziana, allora seriamente allarmata, non fecero altro che ritardare il conflitto. Dapprima la tregua mediata dal doge Michele Steno e dal pontefice Giovanni XXIII Cossa (succeduto al Filargo nel maggio del 1410)<sup>58</sup>, quindi i tentativi – nel febbraio del 1411 – di sostituire il Pancera con un altro presule «*ytalichum*»<sup>59</sup> non sortirono l'effetto auspicato. Frattanto, Antonio Pancera era stato fatto cardinale e si apprestava a lasciare il patriarcato, lasciandone il soglio vacante. Udine, sempre più alle strette, doveva chiarire il proprio allineamento nei confronti dell'Impero. Sigismondo di Lussemburgo, già re di Ungheria ed eletto *rex Romanorum* nel 1411, si era premurato di confermare Federico di Ortenburg nel ruolo di vicario imperiale in Friuli ed esigeva dalla comunità una chiara presa di posizione<sup>60</sup>. La risposta, netta, arrivò soltanto nel tardo autunno. Il 3 dicembre Udine fece atto di sottomissione, prestando obbedienza all'Ortenburg<sup>61</sup>.

Il riallineamento politico della città ebbe effetti immediati. Tristano Savorgnan aveva lasciato la città il 5 dicembre<sup>62</sup>. Il 18 dicembre il *regimen terre*, svincolato dalla direzione politica del nobile, dispose stringenti misure di polizia, tra cui il divieto di creare assembramenti (*conventicule*) e il controllo della corrispondenza in entrata e in uscita dalla città<sup>63</sup>. Il 17 gennaio del 1412, in occasione

---

<sup>56</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 186.

<sup>57</sup> *Ann.* XVII, cc. 412v-413r (12 aprile 1410): «Super propositis per dominos deputatos exponentes qualiter magne discordie sunt in Patria».

<sup>58</sup> PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 709. Cfr. inoltre *Ann.* XVIII, cc. 116v e 117v-118r (s. d. ma 1410).

<sup>59</sup> *Ann.* XVIII, c. 168r (11 febbraio 1411): il candidato proposto da Giovanni XXIII, e gradito a Venezia, era Giacomo (o Jacopo) Isolani, sul quale cfr. TAMBA, *Isolani Jacopo* in *DBI*. La sua candidatura sfumò in un batter d'occhio, e al suo posto fu avanzata una nuova proposta, questa volta dai signori Malatesta, collegati di Venezia dal 1407 (cfr. DI BARI, *I «recomandati di San Marco»*, p. 103). Cfr. a tal proposito *Ann.* XVIII, c. 212r (21 giugno 1411): in una seduta straordinaria del consiglio, la comunità udinese ricevette gli emissari di Pandolfo III, signore di Fano, Bergamo e Brescia, e Malatesta IV, signore di Pesaro. La proposta dei malatestiani era esplicita: sostegno (anche militare) a patto che al vertice del principato vi fosse un esponente della famiglia. Così la fonte: «Quod comunitas nostra velit esse contenta quod quidam sapiens et prudentissimus filius ipsius domini Malateste de Malatestis sit patriarcha Aquilegensis». Udine temporeggiava, allo scopo di sondare le intenzioni di alleati e avversari. La parte imperiale aveva infatti dimostrato interesse nei confronti di una possibile intesa. Cfr. *Ann.* XVIII, cc. 223v-225r (22 luglio 1411): Paolo Glovicer, luogotenente del vicario imperiale Federico di Ortenburg, propose una tregua di dieci giorni. Una delegazione udinese (Andrea Monticoli, Nicolino Della Torre, Ermacora da Camino) incontrò il suddetto luogotenente, affiancato da Giorgio *Hausperger*, Corrado Boiani, Adamo Formentini, Nicolò de Portis. Considerata la delicatezza della questione, si convenne di rimettere la decisione a una seduta segreta, alla quale avrebbero partecipato – oltre a Tristano e ai Sette deputati – dodici o più «*de melioribus et sapientibus terre*». Cosa fosse andato storto – ci fu l'opposizione netta dei Cividalesi? O forse della frangia udinese ostile al Savorgnan, ora divenuta più gagliarda? – rimane poco chiaro.

<sup>60</sup> *Ann.* XVIII, c. 182r (26 luglio 1411).

<sup>61</sup> *Ann.* XVIII, c. 256r (3 dicembre 1411).

<sup>62</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 82.

<sup>63</sup> *Ann.* XVIII, cc. 269v-270r (18 dicembre 1411): «*Provisiones facte propter suspiciones*». Più nello specifico ai cittadini e ai residenti («*vicini vel habitatores*») fu imposto il divieto di dare ospitalità a forestieri (in caso di necessità, vigeva



della prima seduta parlamentare convocata a Udine con la presidenza dei luogotenenti vicariali (il *miles* Giorgio Ausperger e Paolo Glovicer), il Savorgnan fu proclamato bandito<sup>64</sup>. I moduli argomentativi addotti a motivazione della sentenza vertono sull'esercizio illegittimo del potere personale, un abuso frutto dell'intreccio malsano – agli occhi dei detrattori, s'intende – di tirannia ed empietà<sup>65</sup>. L'accusa di volere realizzare una signoria personale in Friuli viene corroborata da una testimonianza *de auditu alieno*. Alvise Cignotti, uno dei delegati udinesi, riferisce infatti che il Savorgnan avesse espresso palesemente l'intenzione di farsi signore di Udine, favorendo la spartizione del patriarcato tra Venezia, i duchi d'Austria e il conte di Ortenburg. «Ser Nicolas», avrebbe detto Tristano, rivolgendosi a uno dei fratelli del patriarca Antonio Pancera:

Ego scio quod vultis tria castra et tria milia ducatorum de reddito annuatim, ego volo vobis dare et consentiatis quod me faciam dominum de terra Utini. Civitatenses erunt sub domino comite de Ortumburgh et illi de ultra Tulmentum cum Venetis, et ego faciam me servitorem dominorum ducum Austrie et frater vester patriarcha cum trecentis ducatis stabit in Aquilegia<sup>66</sup>.

Il passo, sebbene non sia datato<sup>67</sup>, è di indubbio interesse, se non altro perché esemplificativo della visione geopolitica del nobile. A est, nel cividalese, l'influenza del conte carinziano era fattuale almeno dal 1405-06, mentre a ovest i castellani *de ultra Tulmentum* si erano avvicinati alla signoria

---

l'obbligo di notificare al *regimen* la loro permanenza); si vietò «sub pena capitis» di entrare e di uscire dalla città clandestinamente, superando i fossati (*fovee*); i cittadini dovevano presentare alle autorità pubbliche la corrispondenza in entrata e in uscita, «sub pena tricentarum libras soldorum et si non foret sufficiens ad solvendum sub pena incisionis unius manus»; infine, si vietarono affollamenti per le strade: il timore di imminenti disordini era d'altronde elevatissimo.

<sup>64</sup> LEICHT, *Parlamento friulano*, vol. I/2, pp. 423-427, doc. CCCCLXIV. Più precisamente, il dettato della fonte lascia intendere che il provvedimento di espulsione fosse già stato deliberato in sede consiliare. Si richiedeva tuttavia, per rendere la misura ancor più cogente, l'approvazione dell'autorità parlamentare e in modo particolare degli ufficiali imperiali. Ad essi era rivolta la seguente richiesta: «Velint approbare et auctoritatem eorum interponere».

<sup>65</sup> La connotazione tirannica dell'azione politica (e della caratura morale, aggiungerei) del Savorgnan emerge con insistenza: «Vir tyrannus et iniquitatis filius», «per potentiam et violentiam tiranicam», «conatus est se facere dominum et tyrannum terre Utini et Patrie Fori Iulii». Quanto all'aspetto sacrilego, in parte già emerso dal primo estratto citato, si considerino anche i seguenti passi: «Spiritu diabolico et maligno inspiratus», «contra mandata Christi ecclesias, pauperes, hospitalarios et alias personas pauperes et miserabiles crudeliter damnificavit». Si tratta in larga parte di un idioma consolidato. A tal proposito si confronti il tenore dei *Capitula contra patriarcham Iohannem de Moravia* editi in SCHMIDT, *John of Moravia*, pp. 239-249, e qui richiamati in § 5.3.1 (nota 164). Sulla riflessione dottrina intorno alla tirannide cfr. QUAGLIONI, *Politica e diritto*; per un caso concreto ed eccezionalmente ben documentato cfr. QUAGLIONI, *Il processo Avogari*. Più recentemente, il tema è stato ampiamente indagato in *Tiranni e tirannide*, di cui segnalo in particolare il saggio di PARENT, «*Tirannica pravitas*», pp. 119-142 a proposito degli intrecci tra potere tirannico ed eresia.

<sup>66</sup> LEICHT, *Parlamento friulano*, vol. I/2, pp. 425-426.

<sup>67</sup> Secondo il Leicht l'episodio si sarebbe svolto prima del 1408, adducendo come motivo il fatto che Antonio Pancera avrebbe detenuto la carica patriarchina sino a quell'anno. Ma come si è detto, il Pancera, pur con tutte le difficoltà del caso, aveva resistito sino al 1411. Non si esclude pertanto che l'episodio possa essere posticipato di qualche anno, magari in prossimità degli eventi sopra narrati.

veneta tramite la stipulazione di una lega decennale<sup>68</sup>. Ma l'aspetto più interessante è proprio la proiezione del Savorgnan, che quasi a mo' di cuscinetto tra i due blocchi, si sarebbe ritagliato un personale spazio politico e giurisdizionale, sottomettendosi agli Asburgo. Si tratta di una posizione che trova solide motivazioni nello storico legame che univa la famiglia friulana alla casata d'Austria. Nel caso specifico di Tristano, poi, oltre che nei vincoli di parentela – sebbene non diretti, bensì mediati attraverso i signori di Duino<sup>69</sup> – e di vicinanza personale (il nobile era stato addobbato cavaliere da Alberto IV duca d'Austria in occasione del pellegrinaggio del 1398<sup>70</sup>), questa visione geopolitica trova una dimostrazione lampante nella condotta assunta dal *miles* ribelle nei mesi immediatamente precedenti e in quelli successivi al bando. Nel novembre del 1411 il Savorgnan, forse subodorando l'imminente cambiamento di regime, aveva stretto un'intesa con i duchi Ernesto e Federico di Leopoldo III<sup>71</sup>. In seguito, nel febbraio dell'1412, dopo essersi ritirato in Cadore, aveva consegnato loro il castello patriarchino di Bottistagno, suscitando le ire degli Udinesi<sup>72</sup>. Questa «diversione filo-austriaca»<sup>73</sup>, pur dimostrando l'ampio raggio dell'azione diplomatica del nobile, si rivelerà velleitaria. Agli inizi del XV secolo, come si accennava, la linea leopoldina del ducato d'Austria aveva focalizzato i propri sforzi di consolidamento politico sul Trentino e sul Tirolo, a discapito dei possedimenti più orientali. La loro incisività sulle faccende friulane aveva perso smalto. Tristano se ne sarebbe reso conto all'indomani del primo tentativo (fallito) di riconquistare Udine, nel marzo del 1412, quando la protezione offerta dagli Asburgo si rivelò più nominale che fattuale. A fronte di un cogente bisogno di sostegni concreti, assolutamente imprescindibili ma indisponibili da parte austriaca, il Savorgnan, come ha lucidamente evidenziato a suo tempo Fabio Cusin, si decise «a quell'atto di sudditanza verso Venezia, al quale questa indirettamente lo aveva costretto»<sup>74</sup>. Il 2 maggio del 1412 Tristano e la repubblica di Venezia finalizzarono l'atto di condotta: da quel momento il nobile friulano divenne un raccomandato di San Marco<sup>75</sup>.

---

<sup>68</sup> PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 712.

<sup>69</sup> Federico Savorgnan sposò Caterina di Hemerberg, parente del conte di Duino. Dal loro matrimonio nacque Tristano cfr. LEICHT, *La giovinezza*, p. 3; CASELLA, *I Savorgnan*, p. 33.

<sup>70</sup> *Ivi*, pp. 33-40.

<sup>71</sup> LEICHT, *L'esilio*, pp. 73-76.

<sup>72</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 96.

<sup>73</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 193.

<sup>74</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, p. 202.

<sup>75</sup> DI BARI, *I «recomandati di San Marco»*, p. 288.

## 6.2. *Fazioni in movimento*

La storiografia italiana degli ultimi trent'anni, forte di strumenti interpretativi più raffinati, si è approcciata al problema delle fazioni con una nuova sensibilità<sup>76</sup>. Ma prima di essere tema storiografico di indubbio interesse, le fazioni sono prima di tutto un oggetto storico le cui tracce documentarie non sono sempre facilmente individuabili, non da ultimo a causa della loro saltuaria conservazione e dalla discontinua distribuzione spaziale del fenomeno. La geografia fazionaria dell'Italia tardo medievale e della prima età moderna presenta quadri variopinti, oltre che ad altrettanto significative alternanze tra pieni e vuoti. A tal proposito è degna di nota la contrapposizione tra il caso lombardo – una «Lombardia di fazioni»<sup>77</sup> – e quello veneto, due realtà contermini in cui la centralità e l'incidenza di fazioni e partiti nell'organizzazione della vita politica appare quasi agli antipodi<sup>78</sup>. Ci si riferisce, per l'appunto, a strutture stabili, istituzionalizzate, durature nel tempo, in grado quindi di esprimere concrete direzioni politiche nella dialettica istituzionale<sup>79</sup>. Un quadro, questo, che tuttavia non rispecchia il contesto friulano, dove prevale una fenomenologia fazionaria dai tratti più contingenti. Ben inteso, anche laddove le fazioni si presentano maggiormente strutturate e meglio inserite nelle dinamiche di governo locale, non mancano casi di instabilità e di riassetto, in cui la contrapposizione delle parti si fa momentaneamente più caotica; ma la fluidità sembra essere di fatto la cifra significativa del contesto friulano. D'altronde, lo notava già Edward Muir a proposito degli schieramenti *strumiero* e *zamberlano*, il cui scontro avrebbe raggiunto il parossismo nel febbraio del 1511<sup>80</sup>. Nel condurre la presente ricerca si ha avuto quasi l'impressione di riportare alla luce le radici di quell'evento epocale (in una prospettiva di storia locale, s'intende), non fosse che tra la prodizione di Tristano Savorgnan e la *Crudel Zobia Grassa* corra un secolo intero, e per di più segnato da significativi mutamenti politici e istituzionali<sup>81</sup>. Tracciare tra i due eventi una linea retta appare quindi una semplificazione eccessiva e francamente evitabile, almeno fintanto che mancheranno ricerche d'archivio più approfondite. Per ora dovremmo accontentarci di una più minuta ricostruzione della congiuntura primo-quattrocentesca.

Le fibrillazioni palesatesi nel contesto regionale durante il primo decennio del secolo raggiunsero l'acme nel 1412. Con l'esplosione del conflitto tra Venezia e l'Impero, riverberatosi inevitabilmente

---

<sup>76</sup> Cfr. GENTILE, *Fazioni e partiti*.

<sup>77</sup> È il titolo di un'intera sezione del corposo volume miscelaneo *Guelfi e ghibellini*.

<sup>78</sup> Per il caso veneto cfr. la disamina di VARANINI, *Nelle città*. Da notare, peraltro, che – a scanso di equivoci e lungi dal proporre generalizzazioni eccessive – anche nella Marca trevigiana non mancavano contesti peculiari, in cui il fenomeno fazionario era in realtà ben radicato. Si vedano gli esempi di Feltre e Belluno discussi Ivi, pp. 587-590.

<sup>79</sup> Un caso emblematico è dato dalle *squadre* parmensi studiate da GENTILE, *Fazioni al governo*.

<sup>80</sup> Cfr. MUIR, *Mad Blood Stirring*, pp. XXIV-XXV (e seguenti).

<sup>81</sup> Cfr. da ultimo FRESCHI, *I sudditi al governo*, oltre che – per un *focus* sulla transizione dal patriarcato al dominio marciano – DEGRASSI, *Mutamenti istituzionali*.

sul Friuli patriarchino, emersero in superficie anche i rancori personali germinati negli anni precedenti sotto forma di modesto dissenso o tutt'al più di faide circoscritte a precisi ambiti familiari. La conflittualità politica e sociale si intrecciò con quella bellica, conferendo alle parti in lotta profili maggiormente distinguibili, ma non precisi come si crederebbe. Le fazioni coinvolte – schieramenti in lotta ascrivibili a un medesimo spazio politico locale, nonostante le esclusioni praticate – dimostrarono inequivocabilmente il loro peso specifico nelle fasi salienti della guerra, ma rivelarono la loro composizione e la loro identità a fasi alterne, senza esplicitare demarcazioni nette. O meglio: queste saranno tracciate dagli organi politici e giudiziari durante la fase repressiva, all'atto di ostracizzare il nemico interno. Difatti, tutto ruoterà attorno all'allineamento individuale rispetto alla posizione di Tristano Savorgnan, centro di gravità del ribellismo fazionario e polo aggregante dei nemici della comunità udinese. Il titolo assegnato al presente paragrafo si propone pertanto di evocare l'incertezza del momento e l'ambiguità delle affiliazioni. Da un lato, fazioni in movimento poiché coinvolte nella mobilitazione dettata dalla contingenza militare; dall'altro, perché dotate di contorni sfilacciati, non meglio definibili se non attraverso la definizione del posizionamento individuale. Mobili, per l'appunto.

### *6.2.1. Alleati o avversari? Dare un volto alle parti*

È più facile, dal punto di vista della ricerca storica, cogliere i segni dell'amicizia oppure quelli dell'inimicizia? Quali sarebbero le spie, i segnali, gli indizi documentari in grado di rilevare la vicinanza o al contrario l'avversità tra due soggetti? Inutile dire che le sfumature dell'una come dell'altra sono molteplici e pertanto vanno soppesate caso per caso<sup>82</sup>. Il binomio alleati-avversari rappresenta una polarizzazione che, se assunta in maniera acritica, rischia di condurre a un'eccessiva semplificazione e quindi a una distorsione della reale complessità dei rapporti personali. Come si è cercato di dimostrare nelle pagine precedenti, la congiuntura del primo Quattrocento friulano si distingue per la notevole caoticità. Gli assetti di potere stanno rapidamente mutando a livello globale e questo assestamento si riverbera inevitabilmente anche su scala locale. Dare un volto alle parti in lotta, delinearne un profilo definito (soprattutto dal punto di vista culturale/ideologico; aspetto che, nel contesto in esame, parrebbe in realtà secondario, se non del tutto assente) è difficile. Nonostante sia agevole distinguere due blocchi, quello francamente imperiale e quello, diremmo, veneziano, lo scontro che si consuma dentro la comunità ruota attorno a un unico centro di gravità: Tristano Savorgnan. Il nobile ribelle sembra essere l'unico fattore in grado di mobilitare odi e amori, simpatie

---

<sup>82</sup> Cfr. il volume d'atti *Parole e realtà*, e in particolare GENTILE, *Amicizia e fazione*.

e ostilità, in seno alla società udinese<sup>83</sup>. Non senza ambiguità: escludendo casi di manifesta inimicizia (vedremo alcuni esempi), con Tristano, con i suoi consorti, con i suoi *familiaries*, si erano fatti affari, si erano organizzate le finanze del comune, si era gestita la cosa pubblica per anni, forse anche a prescindere da dissapori pregressi. Questo per dire che, anche ai livelli più alti, quelli dell'élite di governo postasi al comando della città dopo il 1412 (peraltro composta in gran parte da volti già noti della politica cittadina), vi erano ampie “zone grigie”, e l'essere rimasti in città dopo quell'anno poteva essere dettato più dall'opportunità che non da un'esplicita presa di posizione ostile al nobile.

Nondimeno – e per nostra fortuna – all'indomani del dicembre del 1411 gli schieramenti in lotta assumono dei contorni meglio definiti. Le espulsioni del 1412-1413, che saranno riprese più analiticamente a tempo debito<sup>84</sup>, segnano una demarcazione netta. Si isola uno zoccolo duro di fedeli e fedelissimi, sicché per sottrazione è possibile individuare con buona approssimazione chi invece si era collocato dalla parte opposta. Tra le famiglie ostili si possono certamente annoverare Andriotti, Cignotti, Valentini; tra quelle favorevoli si possono citare Artegna, Bombeni, Orbitti, Soldanieri. Tra questi poli abbastanza solidi fluttua una serie corposa di casi ambigui, incerti nell'allineamento perché duttili nelle relazioni. In un importante studio dedicato alle concitate vicende del primo Quattrocento friulano – in queste pagine più volte citato – Pier Silverio Leicht aveva delineato una panoramica complessiva (grosso modo quella riportata poc'anzi) delle famiglie schierate con, ma soprattutto contro, il Savorgnan<sup>85</sup>. Si tratta di un bilancio complessivamente corretto, anche se non esente da imprecisioni. D'altronde, l'autore stesso riconosceva che stabilire con certezza l'aderenza o meno di alcuni soggetti non era semplice<sup>86</sup>. Una difficoltà sperimentata con una punta di frustrazione anche da chi scrive, illusosi di potere ricostruire con precisione solide geometrie relazionali. Se in alcuni casi le ricerche condotte hanno permesso di chiarire meglio i rapporti di alcune famiglie udinesi nei confronti della nobile casata friulana, e soprattutto le relazioni intrattenute con Tristano, in altri l'incertezza costringe a sospendere il giudizio. Quel che si è potuto constatare, tuttavia, è che l'aderenza all'una o all'altra parte non coinvolgeva automaticamente, e in egual misura, tutti i membri di una medesima famiglia. Distinguere le posizioni individuali è quindi fondamentale. Di seguito si cercherà di proseguire in questa direzione, partendo innanzi tutto dai casi certi di inimicizia.

---

<sup>83</sup> Non per nulla la reggenza vicariale sarà vissuta dalla comunità politica cittadina con non poca insofferenza, e non caso le acrimonie tra i due soggetti politici si svilupperanno soprattutto attorno alla gestione del patrimonio confiscato al Savorgnan: sono aspetti che si riprenderanno in § 6.3.1.

<sup>84</sup> Cfr. § 6.3.1.

<sup>85</sup> LEICHT, *L'esilio*, pp. 48-52.

<sup>86</sup> *Ivi*, p. 49: «Il fatto di essersi, dopo la dipartita di Tristano e di suo fratello da Udine, posti ai servigi dei rappresentanti imperiali e di aver preso parte alle deliberazioni contrarie ai Savorgnani non è prova sufficiente per mostrare che prima di tali fatti fossero loro ostili».

Gli attriti tra Savorgnan e Andriotti erano sorti – o perlomeno, stando alle fonte esaminate, si erano palesati esplicitamente – nel corso degli anni Ottanta del Trecento. In particolare si ricorderà il dissidio sorto tra Federico di Francesco Savorgnan e Leonardo di Nicolussio Andriotti, nei confronti del quale fu istruito un processo politico conclusosi con la messa al bando dell'imputato<sup>87</sup>. In seguito all'espulsione, Leonardo ricompare saltuariamente nelle carte udinesi nelle vesti di nemico della comunità e naturalmente di Tristano<sup>88</sup>. Ma l'odio nei confronti di quest'ultimo – contraccambiato – era condiviso anche dal ramo della famiglia rimasto a Udine. Dietalmo di Andriotta Andriotti, da alcuni storici considerato «amico dei Savorgnani»<sup>89</sup>, non scampò alla condanna a morte sentenziata nel 1388 anche perché, stando alle cronache coeve, era divenuto sgradito a Federico Savorgnan<sup>90</sup>. A distanza di due decenni, gli attriti erano ancora molto sentiti. In una seduta parlamentare risalente all'aprile del 1414<sup>91</sup>, Dietalmo Andriotti, nipote omonimo del precedente, aveva denunciato Tristano Savorgnan quale mandante dell'omicidio di suo padre Marquardo. Il delitto fu commesso, molto probabilmente, nel 1409<sup>92</sup>. Oltre al transunto dell'istanza presentata in parlamento, si conserva anche la petizione presentata in quella medesima circostanza al patriarca Ludovico di Teck<sup>93</sup>. Nella fonte in questione non si chiarisce del tutto il movente del gesto, ma i dettagli dell'accaduto sono nondimeno notevoli. Marquardo fu assalito mentre si trovava in Mercato Vecchio da Francesco di Doimo di Castello e da alcuni altri seguaci di Tristano. Dopo essersi accaniti brutalmente sulla vittima (la fonte riferisce di «decem et octo vulneribus»), i sicari fuggirono lasciando l'Andriotti in condizioni gravissime («relinquentes eundem in terra prostratum pro mortuo»). Dietalmo, accorso in aiuto troppo tardi, fece urgentemente chiamare un medico di fiducia, Giovanni da Ferrara, residente nel cividalese. Questi, giunto a Udine, fu subito rintracciato dagli sgherri del Savorgnan e a suon di minacce costretto a lasciare la città («qui medicus inmediate per illos de Savorgnano licenciatus fuit»). Marquardo morì dopo tre giorni di agonia e i suoi funerali furono pressoché deserti: «Metu et terrore illorum de Savorgnano nullus ex concivibus terre Utini ausus fuit eius corpus ad ecclesiam sociare»<sup>94</sup>.

Tra i membri della famiglia Andriotti, tuttavia, si distingue la posizione di Giovanni di Vicardo, più spesso attestato come Giovanni *de castro Utini*. Da alcuni documenti risalenti al 1407, ovvero a quando Tristano ancora spadroneggiava in città, emerge che Giovanni fosse in affari con due notabili

---

<sup>87</sup> Cfr. § 5.2.

<sup>88</sup> Per esempio in *Ann.* XIV, c. 28r (17 maggio 1400).

<sup>89</sup> Così PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 639.

<sup>90</sup> *Historia*, col. 1217: «Nunc autem contrarius ipsius domini Federici». Ma si rimanda a § 5.3.3 (nota 172).

<sup>91</sup> LEICHT, *Parlamento friulano*, vol. I/2, p. 451.

<sup>92</sup> *Ann.* XVII, c. 292v (12 agosto 1409), laddove Marquardo risulta già deceduto (*quondam*).

<sup>93</sup> BCVR, *FM*, ms. 666, c. 67r-v.

<sup>94</sup> *Ivi*, c. 67v.

appartenenti alla rete clientelare del Savorgnan: Leonardo di Giovanni porcaro da Udine e Odorico Girardini<sup>95</sup>. Il riscontro è importante, tanto più perché riguarda la gestione finanziaria del comune<sup>96</sup>. Quell'anno l'Andriotti si era aggiudicato in appalto la riscossione del dazio del vino – il gettito d'entrata di gran lunga più rilevante tra le entrate fiscali del comune – e quello delle carni. A fare da garante fu appunto Leonardo del Porcaro. Inoltre, e contestualmente all'appalto, Giovanni cedette il diritto di riscossione al Girardini. Ma la notizia più interessante risale all'estate del 1412, quando Giovanni fu bandito con un motivo pretestuoso: l'omicidio di Martino Tommasini avvenuto ventidue anni prima, dal quale peraltro era già stato assolto<sup>97</sup>. Si intuisce facilmente che dietro la sentenza del '12 ci fosse una ragione politica: si voleva eliminare una presenza scomoda e sospetta al *regimen*. Per di più, qualche giorno dopo l'emanazione del decreto di espulsione, le autorità giudiziarie udinesi procedettero anche nei confronti della moglie di Giovanni, Gianna, accusandola di aver fatto in modo che i figli, «indutos ad modum puelle», lasciassero clandestinamente la città per recarsi a Savorgnano<sup>98</sup>.

Ad aver deciso di sottoporre Gianna alla tortura giudiziaria fu il giurista Alvise Cignotti, figura di spicco ed anzi, si potrebbe dire col Leicht, di vero e proprio «capo del partito contrario ai Savorgnani»<sup>99</sup>. Appena pochi giorni prima, su sua iniziativa, erano stati convocati i capifamiglia dei quintieri cittadini allo scopo di ribadire al conte di Ortenburg, vicario imperiale, l'obbedienza della comunità all'Impero<sup>100</sup>; inoltre, ebbe un ruolo cruciale nel gestire le confische dei beni appartenuti ai cittadini ribelli<sup>101</sup>. Ma le frizioni tra la famiglia Cignotti e Tristano Savorgnan erano già emerse sullo scorcio del Trecento. Nel 1397 Cristoforo q. Cignotto porcaro (di norma attestato con la più nobilitante forma cognominale *de Zignottis*), padre – forse adottivo<sup>102</sup> – di Alvise, compare nelle cronache cittadine nelle vesti di vittima di una presunta congiura ordita da Tristano per assassinarlo<sup>103</sup>. Il giovane Savorgnan, tuttavia, sentitosi calunniato dalle accuse mossegli, si era detto estraneo ai fatti,

---

<sup>95</sup> Che ritroveremo tra i banditi del 1412: cfr. § 6.3.1.

<sup>96</sup> *Ann.* XVI, c. 314r (29 settembre 1407).

<sup>97</sup> La sentenza di bando è documentata in *Ann.* XVIII, c. 496r (29 luglio 1412). La notizia dell'omicidio e della grazia ricevuta in *Ann.* X, c. 40r-v (20 giugno 1390).

<sup>98</sup> *Ann.* XVIII, c. 512v (13 agosto 1412).

<sup>99</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 89. Si veda anche il profilo biografico delineato in MASUTTI, *Cignotti Alvise*, in *NL*.

<sup>100</sup> *Ann.* XVIII, cc. 503r-506v (9, 10, 11, 13 agosto 1412).

<sup>101</sup> *Ann.* XIX, c. 34r (17 febbraio 1413). Cfr. § 6.3.2.

<sup>102</sup> È curioso che Alvise, stando alle fonti visionate, non compaia mai con il patronimico. L'unico riscontro che attesta una strettissima parentela del giurista con Cristoforo (oltre naturalmente al cognome condiviso) è un passo in cui il primo interviene in consiglio facendo le veci del secondo, quest'ultimo definito come «sui genitoris»: *Ann.* XV, c. 11r (19 gennaio 1403). Si consideri che Cristoforo aveva un fratello, Nicolussio, morto prematuramente – e in circostanze non del tutto chiare – nel 1374 (*Ann.* v, c. 328v, 19 luglio 1374). Non si esclude pertanto che Alvise fosse figlio naturale di quest'ultimo e che in seguito al decesso del padre fosse stato adottato dallo zio.

<sup>103</sup> *Ann.* XII, c. 204v (20 luglio 1397).

definendo il Cignotti «amicum optimum domus sue»<sup>104</sup>. Ammesso – e non concesso – che all’epoca fosse davvero così, le cose sarebbero cambiate drasticamente negli anni successivi. Nell’agosto del 1412 una fonte attendibile rivelò agli Udinesi che Tristano, in esilio a Venezia, aveva ordinato ad alcuni sicari di eliminare Cristoforo<sup>105</sup>.

La missione aveva come obbiettivo, oltre al Cignotti, anche un altro rinomato udinese, Cristoforo Valentini, che in quell’anno deteneva la carica capitaneale<sup>106</sup>. Entrambi i cittadini erano esponenti di quel fervente notabilato urbano arricchitosi nel corso del Trecento attraverso le attività finanziarie e imprenditoriali. Il padre di Cristoforo, Valentino di Enrico, era uno degli uomini più facoltosi della città. Lo attesta, se non altro, un mutuo di mille ducati concesso al comune nel 1410<sup>107</sup>. In segno di riconoscimento, e in via del tutto eccezionale, il consiglio gli permise di far erigere una torre nei pressi di porta Cividale esterna<sup>108</sup>. Suo figlio, come si diceva già capitano di Udine, oltre a confermare la propria aderenza al *regimen terre* negli anni 1412-1420, nello stesso periodo dimostrerà anche un buon inserimento negli ambienti filoimperiali gravitanti attorno alla curia di Ludovico di Teck<sup>109</sup>.

Tra i nemici di Tristano ritengo si possa annoverare pacificamente anche ser Gregorio di Pietro Arcoloniani. Divenuto «maior domus» della famiglia nel 1395 e *nobilis vir* nel 1413<sup>110</sup>, Gregorio fu senza dubbio uno degli Udinesi che, soprattutto in termini di prestigio personale, trasse più vantaggio dalla dipartita di Tristano. Tra il 1417 e il 1418 aveva ottenuto in feudo il castello di Osoppo e il capitaneato di Buja, giurisdizioni che in passato erano state appannaggio della famiglia Savorgnan<sup>111</sup>. Inoltre, risulta che Gregorio fosse imparentato con i Valentini, di cui si è poc’anzi parlato<sup>112</sup>. Pur non disponendo di notizie relative a esplicite manifestazioni di violenza intercorse tra l’Arcoloniani e i

---

<sup>104</sup> *Ibidem*.

<sup>105</sup> Cfr. più avanti § 6.2.2.

<sup>106</sup> *Ann.* XVIII, c. 343r ().

<sup>107</sup> *Ann.* XVI, c. 224v (17 marzo 1406). L’elenco dei creditori comprende, oltre a Valentino Valentini, anche Gregorio Arcoloniani (300 ducati), Tristano Savorgnan, rappresentato dal cugino Nicolò fu Tristano (500 ducati), Nicolò Soldanieri (100 ducati), Giacomo Manin (100 ducati da aggiungere ai 40 già mutuati).

<sup>108</sup> *Ann.* XVI, c. 318r (3 ottobre 1407): «Gratia concessa per comunitatem nobili ser Valantino de Valantinis de quadam turri ellevanda».

<sup>109</sup> Lo si evince da una «propositio de tenentibus bona feudalia seu ministralia», in cui Cristoforo interviene «pro parte prefati reverendissimi domini patriarche»: *Ann.* XIX, c. 303v (16 gennaio 1415).

<sup>110</sup> Rispettivamente *Ann.* XI, c. 199v (1 novembre 1395) e ZACCHIGNA, *Sistemi d’acqua*, pp. 28 e 35.

<sup>111</sup> Cfr. LEICHT, *L’esilio*, p. 156 e CASELLA, *I Savorgnan*, p. 47. Più in generale, sulla giurisdizione Savorgnan di Buja, cfr. DAVIDE, *Legge e potere*.

<sup>112</sup> *Ann.* X, c. 158v (14 luglio 1391): Valentino q. Enrico Valentini è definito «consanguineus» di Gregorio Arcoloniani. Quest’ultimo risulta imparentato anche con i Della Torre udinesi, avendo sposato Sofia di Nicolino (cfr. DAVIDE, *Lombardi in Friuli*, p. 319).



Savorgnan<sup>113</sup>, l'azione latamente economica (l'accaparrarsi i feudi sopracitati) e i legami parentali di Gregorio non lasciano adito a dubbi su quale potesse essere la sua posizione nel convulso gioco delle parti.

Oltre a questo manipolo di famiglie sicuramente ostili al Savorgnan, laddove l'ostilità è spesso dimostrata da inequivocabili atteggiamenti prevaricatori e violenti da parte dello stesso Tristano, vi è poi una schiera corposa di gruppi parentali il cui allineamento è più incerto. Come si accennava, oltre che dagli odi pregressi, le prese di posizione potevano essere dettate da calcoli opportunistici, volti soprattutto a consolidare il proprio ruolo eminente nella società cittadina e nei quadri di governo<sup>114</sup>. In questa zona grigia, a sua volta composta da innumerevoli sfumature, si possono inserire, a mo' di esempio, i Bredis, i Cavalcanti e i Torriani.

Sulla scorta di alcune notizie risalenti al settembre del 1412, il Leicht aveva creduto di individuare nei *de Bredis* una delle famiglie favorevoli ai Savorgnan<sup>115</sup>. In effetti risulta che fossero stati implicati in un procedimento giudiziario in quanto sospettati di connivenza con Tristano, ma l'indagine non aveva rivelato una fattuale complicità e gli imputati – Pietro, Antonio e Pantaleone – furono prosciolti<sup>116</sup>. L'assoluzione, in realtà, fu decisa anche in considerazione della *bona fama* di Pantaleone, ecclesiastico di rilievo, la cui carriera, nonostante l'incidente, non subì alcuna ripercussione<sup>117</sup>. Ma se si esclude il suo caso specifico (il cui profilo, assolutamente di alto livello, potrebbe legittimamente far sorgere il dubbio che una qualche intercessione importante avesse determinato un trattamento di favore), anche la carriera personale di Pietro, di portata assolutamente locale, non rilevò alcun contraccolpo. Infatti lo si ritrova impegnato a svolgere le funzioni di ufficiale capitaneale – carica che peraltro aveva già assunto tra il 1405 e il 1408<sup>118</sup> – in qualità di vice del luogotenente Paolo Glovicer sino al marzo del 1419, quando fu licenziato per sopraggiunti limiti di età<sup>119</sup>. Quanto ad Antonio di Pantaleone, i sospetti di connivenza si fanno più concreti, dal momento

---

<sup>113</sup> Ma non va dimenticato che nel 1381 un altro membro della famiglia, Fanto di Giovannino, era stato implicato in una grave vicenda giudiziaria, che vide contrapposti da una parte Federico Savorgnan e la comunità, dall'altra una schiera di *proditores*, tra cui appunto l'Arcoloniani: cfr. § 5.1.

<sup>114</sup> Di questo ne era consapevole lo stesso Tristano, che da escluso si sarebbe impegnato a sondare e a riconoscere le aderenze dissimulate, rimaste in città: cfr. § 6.2.2.

<sup>115</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 48.

<sup>116</sup> Sulla vicenda cfr. *Ann.* XVIII, c. 524r (15 settembre 1412).

<sup>117</sup> Nel 1417 risulta che fosse uditore generale della Camera Apostolica: *Ann.* XXI, c. 133r (17 luglio 1417). Si veda anche il profilo biografico in MASUTTI, *Bredi Pantaleone* in *NL*.

<sup>118</sup> *Ann.* XVI, c. 95r (30 settembre 1405); *Ann.* XVI, c. 445r (12 agosto 1407). Si tratta di mandati annuali.

<sup>119</sup> Una delle prime attestazioni in qualità di vicecapitano è in *Ann.* XIX, c. 331v (16 marzo 1414). Sul pensionamento cfr. *Ann.* XXI, c. 239r (3 marzo 1419): «Propter senectutem ser Petri de Bredis, qui hactenus fuit vicecapitaneus suus [riferito a Paolo Glovicer] et non potest habiliter exercere officium».

che nell'agosto del 1412 Tristano aveva cercato di coinvolgerlo nel nuovo piano di attacco, ma senza ottenere un esplicito supporto<sup>120</sup>.

Gli esempi dei Cavalcanti e dei Della Torre rappresentano due casi di studio molto interessanti per capire quanto potesse essere ampio il raggio della proiezione regionale e sovraregionale di soggetti individuali e familiari politicamente intraprendenti. Un ramo della famiglia Cavalcanti si era insediato nel patriarcato di Aquileia intorno alla metà del secolo XIV. Francesco Cavalcanti, attestato a Udine a partire dal 1351, era attivo nel settore del commercio dei tessuti. Ebbe sei figli maschi: Antonio, Giacomo, Giovanni, Matteo, Ranieri, Tommaso (un capitale umano non indifferente in tempi di patriarcato imperante). Di questi, pare che solamente Giacomo avesse seguito le orme del padre, continuando a dedicarsi all'arte della mercatura. Gli altri, e in particolare Giovanni e Tommaso, intrapresero carriere diverse ma altrettanto se non più prestigiose. Tommaso scelse la carriera ecclesiastica, divenendo nel 1402 abate commendatario del monastero benedettino di San Gallo di Moggio. Giovanni, dottore in diritto civile e più volte vicario patriarchino *in temporalibus*<sup>121</sup>, si distinse sulla scena politica udinese negli anni a cavallo fra Tre e Quattrocento per meriti e influenza<sup>122</sup>. Tra i due fratelli si creò una formidabile sinergia, particolarmente evidente in alcuni casi di conflittualità giurisdizionale concernenti il monastero<sup>123</sup>. Giovanni fu sicuramente invisato a

---

<sup>120</sup> Cfr. l'analisi del documento 9 in § 6.2.2. Sull'episodio dell'arresto cfr. anche più avanti (nota 168).

<sup>121</sup> Della sua reggenza vicariale si conservano atti sparsi in ASUd, ANA, b. 5136, 32, a. 1402; ASUd, ANA, b. 5138bis, 1, cc. 49-66, a. 1403; ASUd, ANA, b. 5132, 31, aa. 1405-1406; ASUd, ANA, b. 5152, 17, a. 1415 (qui in realtà come *iudex commissarius*).

<sup>122</sup> Su Francesco Cavalcanti cfr. CARGNELUTTI, *I Toscani nell'«Archivum Civitatis Utini»*, p. 92 e nello stesso volume TILATTI, *I Toscani nelle fonti notarili udinesi*, p. 102; su Tommaso Cavalcanti cfr. DE VITT, *Toscani e chiese in Friuli*, pp. 72 e 75; su Giovanni Cavalcanti cfr. MASUTTI, *Cavalcanti Giovanni in NL*. In generale, sulle famiglie toscane trapiantatesi in Friuli, si rimanda ai volumi *I Toscani in Friuli* e *I Toscani nel patriarcato di Aquileia* (quest'ultimo dotato di indice dei nomi).

<sup>123</sup> Sulla giurisdizione di Moggio cfr. DEGRASSI, *I beni fondiari*, pp. 88-90 e DAVIDE, *L'amministrazione della giustizia*, pp. 261-276, segnatamente (sull'amministrazione commendataria) le pp. 264-265. Si riporta, a titolo di esempio, una contesa sorta con i signori di Spilimbergo. Entrambe le parti – l'abate e i nobili – godevano di diritti di riscossione esercitati sulla villa di Dignano, località a ovest di Udine, situata nei pressi del fiume Tagliamento. La vicenda ebbe inizio nell'inverno del 1405, quando Giovanni da Spilimbergo chiese l'intervento del consiglio udinese per il rilascio di un fittavolo – sottoposto a Giovanni – che l'abate aveva fatto arrestare e imprigionare nelle carceri del monastero. Tommaso, intervenendo personalmente, dichiarò di aver agito legittimamente in risposta a una condotta lesiva – ma non meglio specificata – dei diritti abbaziali. Nonostante ciò, decise di affidarsi alle decisioni del consiglio udinese (*Ann.* XVI, c. 6v, 9 febbraio 1405). L'assemblea propose per una soluzione extraprocessuale e procedette con la nomina degli arbitri. Sentito il parere del fratello Giovanni Cavalcanti, di cui si dice «habentem specialem confidentiam in hac comunitate» (*Ann.* XVI, c. 12r, 12 febbraio 1405), si nominarono Alvisè Cignotti, il già citato giurista, Andrea Monticoli, anche lui giurista, e Geronimo de' Brunacci, che in quegli anni ricopriva l'incarico di *protonotarius*, ovvero di responsabile della cancelleria del comune. Una macchina relazionale notevole ma a quanto pare insufficiente per dirimere il dissidio. La questione in merito ai diritti sulla villa di Dignano si protrasse per almeno altri quattro anni (*Ann.* XVII, c. 299r, 30 agosto 1409). La vicenda mi spinge ad "aprire" la narrazione, quasi a mo' di scatola cinese, richiamando un altro episodio non strettamente correlato al precedente. Sappiamo infatti che gli Spilimbergo erano nemici di Tristano Savorgnan (LEICHT, *L'esilio*, p. 50). Nell'estate del 1410 si era scoperto che Pietro Maiulini, mugnaio di Ragogna, «tractavit et machinatus extitit de tollendo vitam sicario modo prefato domino Tristano et fratri suo et hoc ad instanciam ser Thomasii de Spegnimbergo» (*Ann.* XVIII, c. 70v, 18 luglio 1410). Rapidamente: il mugnaio, reo confesso, fu condannato a morte (*Ivi*, c. 75v, 1 agosto 1410) e Tristano, in qualità di capitano di Ragogna, procedette con una serie di rappresaglie a danno dello Spilimbergo, sequestrando degli affitti (*Ivi*, c. 78v, 11 agosto 1410). L'azione si svolge in quella medesima area di confine – dove il

Tristano, dal momento che negli anni del suo esilio il giurista figurava attivamente tra le prime fila del *regimen*. Pertanto non sfigurerebbe se lo si annoverasse tra le fila degli “ostili”. Sia chiaro: il motivo per cui si è preferito collocarlo in questo settore non meglio definito è arbitrario e gioca più che altro sulla (non troppo) sottile differenza tra nemico e avversario. Sia come sia, la condotta dei Cavalcanti negli anni del 1412-1420 fu all’insegna della continuità rispetto ai decenni precedenti: erano perfettamente inseriti nei quadri di governo locale e regionale prima del 1412; continueranno a esserlo negli anni successivi (e si riaffacceranno anche dopo il 1420<sup>124</sup>). L’appartenenza familiare sembra essere un collante ben più coesivo di qualsiasi altro meccanismo aggregativo (nella fattispecie, di tipo fazionario). Un esempio di questa continuità è data dall’ennesimo caso di mediazione istituzionale in funzione di tutela dei fratelli. Nel dicembre del 1413 Giovanni Cavalcanti intervenne in favore di Antonio e Ranieri, processati e banditi in contumacia dai giudici di Monfalcone<sup>125</sup>. Si decise di inviare al patriarca una delegazione – composta (aspetto non indifferente) da quindici membri – per chiedere la cassazione dei processi e semmai di avviare un’istruttoria nei luoghi consueti, ovvero a Cividale, a Udine o tutt’al più a Gemona, e non altrove, secondo quanto disposto in un parlamento celebrato «tempore olim bone memorie domini patriarche Iohannis de Moravia»<sup>126</sup>.

I Della Torre meriterebbero un discorso di gran lunga più approfondito delle poche righe che seguiranno. Famiglia di origine lombarda, espulsa da Milano sullo scorcio del Duecento dai nemici Visconti, sopravvissero all’esilio grazie alla amplissima rete relazionale intessuta nel corso dei decenni (e dei secoli)<sup>127</sup>. Percorsi carrieristici in ambito secolare ed ecclesiastico, politiche matrimoniali volte a stringere alleanze con le principali famiglie delle nuove realtà insediative quando non delle maggiori casate dell’Italia centro-settentrionale: sono questi i canali attraverso i quali la presenza torriana si distinse anche nel Friuli patriarchino<sup>128</sup>. Il patriarcato aquileiese conobbe quattro vescovi appartenenti a questa nobile schiatta: Raimondo (1273-1299), Gastone (1317-1318), Pagano (1319-1332), Ludovico (1359-1365). Ma questi sono soltanto gli esempi apicali di una ramificazione sociale nella realtà friulana invero notevolissima. Fra XIV e XV secolo il ramo udinese era rappresentato da (almeno) due esponenti maschili: Moschino di Nicolino e Nicolino di Cappel.

---

*limes* è rappresentato dal greto del Tagliamento – teatro dello scontro giurisdizionale che interessava anche i fratelli Cavalcanti. Ebbene, sarà poi vero, come dice il detto, che “il nemico del mio nemico è mio amico”? La complessità delle vicende narrate consiglia cautela nell’adottare questa chiave interpretativa.

<sup>124</sup> Cfr. § 6.3.3.

<sup>125</sup> *Ann.* XIX, cc. 239v-240r (13 dicembre 1413).

<sup>126</sup> *Ivi*, c. 240r.

<sup>127</sup> Segnalo, per un bilancio complessivo sulle vicende tardo duecentesche, ma soprattutto per l’affondo importante sulla “parentesi” di inizio Trecento (che vide i Torriani di nuovo al governo della città ambrosiana), GRILLO, *Milano guelfa*.

<sup>128</sup> Cfr. DAVIDE, *Lombardi in Friuli*.

Quest'ultimo, in particolare, risulta intrattenere rapporti finanziari con il mondo imperiale sin dai primi del Quattrocento. In una lettera, spedita da Tolmezzo il 17 aprile 1402, l'imperatore Roberto di Baviera della casata dei Wittelsbach, di ritorno dalla sua fallimentare campagna condotta in Lombardia<sup>129</sup>, si impegnava a restituire al Torriano un prestito di 284 ducati entro il Natale successivo<sup>130</sup>. Si badi: nello stesso periodo in cui Tristano Savorgnan stava mobilitando i suoi contatti bellunesi allo scopo di stipulare un'alleanza col Biscione<sup>131</sup>.

È chiaro quindi che l'azione politica e diplomatica dei Della Torre era del tutto contraria a quella del Savorgnan, (e si intuisce – ma è più di un'impressione – che, nonostante fosse passato un secolo, i Torriani non avessero ancora mandato giù l'amaro boccone della cacciata da Milano). La vicinanza della famiglia agli ambienti imperiali risulta confermata anche a distanza di dieci anni. Da un verbale di interrogatorio risalente all'agosto del 1412<sup>132</sup>, emerge che Nicolino e Moschino intrattenessero rapporti finanziari (in verità non senza screzi, a giudicare dal tenore delle dichiarazioni) con Federico conte di Ortenburg, vicario dell'imperatore Sigismondo<sup>133</sup>. Insomma, ritornando al livello delle relazioni strettamente locali, se non vi era un'aspra inimicizia, è fuor di dubbio che tra le due famiglie vi fosse una chiara competizione.

Ed ora qualche breve affondo a proposito dei sodali e degli amici del nobile. Tra i fedeli e fidati figurano sicuramente gli Orbitti e i d'Artegna, ai quali Tristano aveva affidato la custodia del castello avito di Savorgnano: rispettivamente a Bellone Orbitti nel 1409 e a Guarnerio di Tintino d'Artegna nel 1412<sup>134</sup>. Peraltro entrambi risulteranno tra i banditi della prima ora, assieme ad altri due nomi illustri del notabilato cittadino: Nicolussio di Cristoforo Bombeni e Gabriele di Pinzano Soldanieri. Il rapporto che legava Tristano ai Bombeni era molto stretto, si direbbe parentale (pur ignorando quale fosse l'effettivo grado di affinità). Nell'inverno del 1404 il nobile aveva infatti assunto la tutela dei pupilli di Francesco di Nicolussio Bombeni, cugino di Nicolussio, in quanto «propinquus et bonus affinis»<sup>135</sup>. Nel caso dei Soldanieri, il sodalizio con i Savorgnan parrebbe di lunga data, e in questo caso certamente corroborato da un legame di cognazione. Intorno alla metà del secolo XIV Francesco di Soldaniero Soldanieri aveva sposato una figlia di Guarnerio di Ettore Savorgnan<sup>136</sup>. Dal loro

---

<sup>129</sup> Cfr. qui sopra § 6.1.2 (nota 54).

<sup>130</sup> *Ann.* XVII, c. 398v (17 aprile 1402).

<sup>131</sup> Cfr. § 6.1. (nota 13).

<sup>132</sup> È il documento 9 dell'appendice documentaria, analizzato nel dettaglio in § 6.2.2.

<sup>133</sup> Documento 9, cc. 543r-v: «Ego», avrebbe detto Moschino all'interrogato, «habui magnos labores pro ser Nicolino dela Turre consorte meo cum domino comite de Ortemburgh, qui semper affectat pecunias, qui Utini haberet omnes pecunias meas in corpore, ad hoc ut esset saciatus pecuniis cum pacto quod nullam pecuniam haberem».

<sup>134</sup> Cfr. *Ann.* XVIII, c. 361v (20 dicembre 1409) e LEICHT, *L'esilio*, p. 172.

<sup>135</sup> *Ann.* XV, c. 330v (9 dicembre 1404).

<sup>136</sup> Cfr. CARGNELUTTI, *I Toscani nell'«Archivum Civitatis Utini»*, p. 93 e GIANNI, *Famiglie toscane*, p. 105, che riferisce inoltre del matrimonio tra Galisio Soldanieri, fratello di Francesco, e Beatrice di Chelo Bombeni: si apre una prospettiva

matrimonio sarebbe nato Nicolò, uno dei più stretti collaboratori di Federico di Francesco Savorgnan. Non solo: all'indomani dell'uccisione di quest'ultimo, nel febbraio del 1389, Nicolò compare come procuratore di Orsina d'Este, vedova di Federico, distinguendosi dagli altri colleghi per l'assunzione volontaria di tale onere («hoc mandatum in se sponte suscipientem»<sup>137</sup>). Nel primo Quattrocento, Nicolò di Francesco svolse importanti incarichi pubblici, tra cui quello di saggiatore della moneta<sup>138</sup> e di ambasciatore della comunità. Nel maggio del 1409 lo ritroviamo in tale veste a Venezia, dove peraltro già risiedeva saltuariamente<sup>139</sup>, impegnato a perorare la causa udinese contro i ribelli del patriarca Pancera<sup>140</sup>. Per quanto concerne Gabriele, cugino di Nicolò, si rileva che la sua carriera politica in seno alle istituzioni udinesi fosse iniziata quasi contemporaneamente all'affermarsi di Tristano, intorno al 1395, interrompendosi bruscamente nell'inverno del 1412 (ritornerà sulla scena nel 1420). Sono coincidenze importanti, prove indiziarie che suggeriscono una costante fedeltà al capoparte, anche durante gli anni difficili dell'esilio; un aspetto non scontato come si crederebbe, dal momento che in caso di necessità mettere in discussione la fedeltà al Savorgnan poteva rivelarsi utile.

È il caso di Francesco di Odorico da Percoto. Appartenente a una famiglia autoctona, originaria dell'omonima località situata a sud di Udine facente parte del comprensorio di *ville* direttamente sottoposte alla giurisdizione dei Savorgnan, Francesco, politico vivace del primo decennio del Quattrocento, fu bandito nel 1412 per aver prestato sostegno al Savorgnan durante i suoi primi tentativi di riconquista. Nella primavera del 1414, nel precario equilibrio generato dalle tregue stipulate tra Venezia e l'Impero, il suo nome ricompare nelle cronache cittadine ma in una veste

---

di ricerca interessante (e vastissima) in merito alle strutture familiari allargate (clan e consorzi), che qui siamo costretti a richiudere immediatamente, rimandando alla sintesi di HEERS, *Le clan familial*.

<sup>137</sup> *Ann.* IX, cc. 276v-277r (22 ottobre 1389).

<sup>138</sup> MASUTTI, *La zecca*, pp. 70-74.

<sup>139</sup> Nicolò Soldanieri aveva ottenuto la cittadinanza veneziana *per gratiam* il 20 febbraio 1407: cfr. *Cives Veneciarum*, <http://www.civesveneciarum.net/dettaglio.php?id=2647>, versione 88/2021-11-05. Nell'inverno del 1412 scoppiò, quel che potremmo definire, un vero e proprio "caso Soldanieri" (*Ann.* XVIII, c. 289v, 22 gennaio 1412). Pochi giorni dopo il bando di Tristano Savorgnan, i Dieci deputati discussero se fosse il caso di espellere anche Nicolò. Questi infatti, dopo essere rimasto per molti giorni a Venezia «post obedienciam per nos et comunitatem nostram factam serenissimo domino Romano Romanorum ac Ungarorum regi», era ritornato a Udine pacificamente, senza notificare il proprio rientro al *regimen*. A quel punto si sentenziò l'allontanamento coatto sotto pena di mille ducati: «Debeat licenciari a terra Utini et quod fiat eidem mandatum sub pena mille ducatorum auri quod cras ante solis ortum debeat recidere». La vicenda, peraltro, si sarebbe ulteriormente protratta nei mesi successivi, con lo zio (*barbanus*) di Nicolò, Federico Ottacini, impegnato a supplicare il *regimen* di graziare il condannato (*Ann.* XIX, c. 106r, 22 maggio 1412). Istanza che viene respinta e di fatto, da quel momento, Nicolò scompare dalla scena udinese. Non ci sorprenderebbe scoprire che dopo quella vicenda giudiziaria il Soldanieri si fosse trasferito definitivamente nella città lagunare. Ritornando alla questione della cittadinanza, occorre rilevare che il Soldanieri non fu l'unico Udinese illustre a diventare *civis Veneciarum*. Oltre al caso noto di Federico Savorgnan (1385, aggregazione al patriziato concessa *per privilegium*, e non su istanza dell'interessato: cfr. anche § 5.2), e a quello di Nicolò Manin, anch'esso risalente al 1385 (cfr. anche SCARTON, *Ritorno al passato*, p. 616), negli stessi anni di Nicolò di Francesco si unirono – tutti attraverso procedura *per gratiam*, quindi attraverso l'inoltro di una supplica – Federico e Antonio, fratelli, q. Valentino Valentini (21 dicembre 1404); Uccello q. Carlavario Uccellis (31 maggio 1405); Nicolò q. Giovanni (nelle fonti udinesi *di ser Zanni*) del Torso (29 novembre 1407); Gregorio Arcoloniani (10 aprile 1408). Notizie ricavate dal sopraccitato *database Cives Veneciarum* curato da Reinhold Mueller.

<sup>140</sup> *Ann.* XVII, c. 255r (29 maggio 1409).

inedita<sup>141</sup>. Il patriarca Ludovico di Teck aveva rilasciato un salvacondotto per permettere a Francesco (precedentemente rifugiatosi a Marano) di raggiungere Udine incolume. Il presule si era premurato di sottolineare l'importanza del Percoto, specificando agli Udinesi – all'epoca impegnati in un'aspra caccia al ribelle – che «sibi promiserat revelare aliqua secreta que essent multum utilia Patrie»<sup>142</sup>. In cosa consistessero questi *secreta* rimane un mistero, ma l'insistenza del vescovo induce a pensare che le informazioni fossero di capitale importanza, tanto da far sorgere il sospetto che il Percoto avesse deciso di passare nuovamente dalla parte imperiale.

La rassegna proposta è ben lungi dall'essere esaustiva. Mappare le solidarietà di parte, coglierne le origini, misurarne la stabilità nel tempo è compito arduo. Nelle pagine precedenti si è cercato di restituire, attraverso un campione di esempi tutto sommato contenuto, la complessità delle dinamiche che concorrevano – intrecciandosi, sovrapponendosi – a delineare un quadro fazionario dalle molte sfaccettature, composto da nuclei di appartenenza più solidi, ma anche da legami più fluidi. Parentela, clientelismo, faida, competizione politica sono canali attraverso cui si “struttura” il conflitto; sono anche parametri che a seconda delle congiunture e delle opportunità possono essere modulati secondo priorità differenti. Di questo Tristano, che nel conflitto era immerso fino al collo, era pienamente consapevole. Le aderenze, così come il dissenso, potevano essere dissimulate. Da ciò l'importanza di mettere in atto una ricognizione delle solidarietà rimaste celate.

#### 6.2.2. «Gli amici occulti». Riconoscere le aderenze, svelare il dissenso

È il 17 luglio del 1412. Nicolò *Pilizon*, originario di Qualso, un piccolo borgo situato a nord di Udine, è circondato da sette astanti: Paolo Glovicer, luogotenente del conte di Ortemburg; Nicolussio di ser Zanni del Torso, Simone Manin e Ambrogio della Marchisina, tre dei dieci deputati al reggimento della *terra*; Nicolò *de Toppo*, Francesco da Valvasone, ser Zanitello, i tre giudici in criminale del comune. Il *Pilizon*, qualificato come pubblico omicida, taglieggiatore e incendiario, è sottoposto a un duro interrogatorio. È uno degli uomini di Tristano Savorgnan, uno dei complici che pochi mesi prima, sul finire di marzo, tra il 29 e il 30 del mese, aveva preso parte al primo ardito tentativo del nobile di riconquistare la città. Quella notte Nicolò si trovava a fianco del *miles*, e lo aveva udito chiaramente: «Adhuc bene habemus de amicis in Utino pro maiori parte, unde spero quod adhuc poterimus intrare terram Utini»<sup>143</sup>. Sono le parole che Tristano avrebbe pronunciato durante l'assalto; avevano da poco fatto breccia attraverso la palizzata di borgo Pracchiuso e si stavano dirigendo verso

---

<sup>141</sup> *Ann.* XIX, c. 338r (19 aprile 1414).

<sup>142</sup> *Ibidem*, aggiungendo che «comunitas nostra potest habere aliquem vel aliquos ex ipsis rebellibus, si faciet trucidari vel aliter mori non curat».

<sup>143</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 172.

il borgo di Mercato Vecchio. C'erano buone speranze di concludere favorevolmente l'operazione e di strappare la *terra* agli avversari. Cosa che di fatto avvenne, senonché, a causa del mancato appoggio da parte delle truppe veneziane (che sarebbero giunte soltanto nel maggio seguente) e dell'avvicinamento di un grosso contingente di truppe ungheresi, la riconquista fu effimera, e pochi giorni dopo Tristano fu costretto a ripiegare verso il castello di Savorgnano<sup>144</sup>. Ciononostante, la convinzione di poter ritornare in città non si era affievolita. Dopo la ritirata, il *Pilizon* aveva più volte udito il suo signore – ma anche diversi altri suoi seguaci, tra i quali Guarnerio q. Tintino da Artegna, capitano del castello di Savorgnano – esprimere la certezza che il popolo minuto li avrebbe appoggiati: «Totus populus parvus nobis instabit et nobiscum esset»<sup>145</sup>. A chi si riferiva di preciso? Gli inquirenti vogliono sapere i nomi dei popolani vicini a Tristano ma l'interrogato non è in grado di aggiungere ulteriori dettagli: l'esternazione del *miles* era generica; non si riferiva a nessuno in particolare<sup>146</sup>. Rimane un dubbio e una minacciosa certezza: il Savorgnan, nonostante il fallimento del primo tentativo, stava architettando un nuovo attacco alla città, contando sul sostegno degli strati meno abbienti della società urbana e quasi certamente con l'aiuto di qualche aggancio interno alle istituzioni civiche. Un ventaglio di «amici occulti»<sup>147</sup>, una rete di simpatizzanti nascosti nelle pieghe della cittadinanza in subbuglio, un fronte interno che la “nuova” classe dirigente udinese, di cui il *regimen* era la massima espressione, intendeva svelare e neutralizzare.

L'allontanamento da Udine, dapprima volontario, poi sancito da una sentenza ufficiale di bando, fu vissuto da Tristano con la consapevolezza che si sarebbe trattato di una situazione temporanea. L'esilio, come è noto, sarebbe durato otto anni (sino al giugno de 1420), certamente molti di più di quanti il nobile si sarebbe aspettato. Quel primo tentativo di riconquista, nel marzo del 1412, attesta la sua insofferenza per la condizione di bandito, fino ad allora mai sperimentata; il secondo (previsto – come si scoprirà – per settembre, a distanza di soli cinque mesi dal precedente) la sua impazienza. Sebbene Tristano potesse vantare ampi consensi popolari, in quella fase assopiti o dissimulati, l'attacco primaverile aveva messo all'erta gli uomini del *regimen terre*. L'élite udinese al governo della comunità aveva avuto un primo assaggio della risolutezza del temibile avversario, ma non era disposta ad arrendersi facilmente. Dalla primavera di quel fatidico 1412 prese avvio una faticosa azione di contrasto alla minaccia savorgnana, mettendo in atto un più serrato controllo del territorio. L'impresa non era semplice: che il Savorgnan potesse contare su un'ampia rete di contatti era cosa ben nota già prima del suo esilio, ma che il radicamento nel tessuto sociale urbano e rurale fosse così

---

<sup>144</sup> *Ivi*, pp. 101-103.

<sup>145</sup> *Ivi*, p. 173. [*esset per erit*].

<sup>146</sup> *Ibidem*, «Interrogatus qui erant illi populares qui eis instare debebant, dixit nescire nominare, quia nullum nominaliter nominabat sed solummodo dicebat 'Totus populus parvus nobis instabit et nobiscum esset'».

<sup>147</sup> PASCHINI, *Storia del Friuli*, p. 721.

profondo e trasversale divenne chiaro a seguito delle inchieste avviate nella primavera di quell'anno. Era auspicabile, nell'ottica del *regimen terre*, che la repressione e la prevenzione andassero di pari passo. Si cercò di far emergere il *network* relazionale al fine di sciogliere i nodi della rete, a partire da quelli più periferici rispetto al centro di potere (e di fatto maggiormente alla portata delle autorità cittadine), ma che sul campo avevano un ruolo operativo fondamentale (come il caso di Nicolò Pilizon). Tutto in funzione difensiva, con l'obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, *pro bono et pacifico statu terre*: ovvero, allo scopo di consolidare il nuovo assetto di potere formatosi in città.

Tra le fonti che permettono di gettare luce sulla “lunga” prodizione di Tristano Savorgnan, fatta quest'ultima da tanti singoli episodi, da continui tentativi di minare le basi del potere comunitario, si possono annoverare alcuni verbali di interrogatori condotti al cospetto del composito tribunale udinese. Il *manifestum* di Nicolò Pilizon, conservatosi in una copia settecentesca edita dal Leicht nel suo studio dedicato all'esilio del nobile friulano, è l'esempio più antico a noi noto. Nel corso delle ricerche si sono rinvenuti altri cinque *manifesta* risalenti a quella concitata congiuntura, dei quali si presenta l'edizione in appendice al presente scritto. La trasmissione rapsodica di queste fonti le rende tanto più preziose: si tratta di bifoli allegati ai *quaterni propositiouum* del consiglio, minute prive di cura formale nella grafia e nell'impaginazione, ma che racchiudono una quantità di informazioni notevole. Al banco degli imputati troviamo complici, gregari e simpatizzanti di Tristano, ma anche semplici sospettati di aver avuto delle relazioni occasionali con il nobile. Anche una fugace conversazione con un conoscente del *miles* poteva far scattare l'impulso inquisitorio del *regimen terre*. La rete di rapporti personali del *proditor* era estremamente articolata e si diramava un po' a tutti i livelli della società locale: dal bracciante, al piccolo artigiano, fino al politico titolare di incarichi pubblici di rilievo. È interesse precipuo dell'autorità inquirente scoprire i gangli di questa architettura complessa, fatta di amicizie, di sodalizi, di clientelismi, ma costruita anche con pressioni e con soprusi ai quali non sempre era facile sottrarsi.

*a. L'informatore e i sicari: il manifestum di Zannino da Venezia (9 agosto 1412)*

Il *manifestum* di Zannino q. Lorenzo da Venezia è uno dei verbali di interrogatorio più interessanti e allo stesso tempo più problematici<sup>148</sup>. L'importanza di questa fonte è data dalla notevole dovizia di particolari; per contro, la maggiore difficoltà di interpretazione scaturisce dalla posizione dell'interrogato: criminale, doppiogiochista, o un semplice corriere impantanatosi in un gioco più grande di lui? Non manca una certa titubanza nel cercare di inquadrare il personaggio, e questo a causa della sua stessa ambiguità. L'assenza di ulteriori notizie che permettano di chiarire meglio il

---

<sup>148</sup> Cfr. documento 9 in appendice.



suo profilo non fa che aumentare le incertezze. Ciononostante, la sua deposizione apre uno spiraglio sul periodo veneziano di Tristano (tra giugno e luglio del 1412), trasportando il lettore sino all'interno delle stanze di Palazzo Ducale e offrendo suggestioni interessanti a proposito di quali fossero gli umori della corte rialtina circa la delicata situazione friulana.

L'azione si svolge tra Venezia, dove avviene la maggior parte degli episodi narrati, e Udine, dove ha inizio la vicenda. È il 28 giugno 1412, «in vigilia Sancti Petri»<sup>149</sup>. Zannino viene raggiunto da un'ancella di Moschino Della Torre, nobile udinese. Questi desidera parlare con lui privatamente di una faccenda delicata. Raggiunto il Torriano presso la sua abitazione, Zannino riceve l'incarico di consegnare una lettera al *dominium* veneziano<sup>150</sup>. Accetta di buon grado, tanto più perché si dava il caso che fosse già in procinto di recarsi a Venezia. Il giorno seguente, mentre si sta dirigendo verso il Fontego dei Tedeschi, Zannino viene fermato da quattro friulani – Nicolò Bombeni, Leonardo del Porcaro, Odorico Girardini, Leonardo Bevilaqua – che lo catturano e lo conducono a Palazzo Ducale. Qui viene consegnato a degli ufficiali veneziani, i quali a loro volta lo conducono dapprima «ad cameram tormenti», successivamente al cospetto del doge Michele Steno<sup>151</sup>. Zannino è sospettato di essere una spia. È il doge stesso a domandargli «quid ibat explorando et spiando». Per smarcarsi dall'insinuazione e fugare ogni possibile sospetto – fondato o presunto che fosse – Zannino comunica al suo uditorio il motivo del suo viaggio. Estrae la lettera del Torriano, «quam habebat in sinu» (il che lascia intendere che non fosse nemmeno stato perquisito), e la consegna allo Steno.

A distanza di qualche giorno Zannino viene ricondotto davanti al Doge e al Collegio. Questa volta sono presenti anche Giovanni Dolfìn, patriarca di Grado<sup>152</sup>, e Tristano Savorgnan. Da quel momento il ruolo di Zannino cambia in maniera significativa. Da semplice portalelettere, e tutt'al più informatore

---

<sup>149</sup> Se non diversamente indicato, le citazioni testuali che seguiranno provengono dal documento edito in appendice.

<sup>150</sup> Quale fosse il contenuto della lettera è ignoto a Zannino. Né si comprende quali fossero i rapporti del Torriano con il *dominium* veneziano. Non è escluso che egli avesse aperto un canale di comunicazione con la Serenissima a scopo informativo, forse di coordinamento tra la comunità udinese e la città lagunare, o financo di supporto. Va notato, infatti, che gli inquirenti udinesi – forse perché già informati, forse perché d'intesa con il nobile – non sembrano interessati a Moschino. Una volta ritornato a Udine, Zannino lo incontrerà nuovamente in due occasioni. Dapprima in pubblico, mentre si intrattiene con Andrea Monticoli, ser Alvisè Alberti, ser Zannino da Venezia (un suo omonimo) e ser Guido Della Sala da Padova. In quell'occasione il Torriano mantiene un profilo basso, rivolgendo a Zannino alcune domande vaghe: «Que nova sunt in Veneciis et quid fit de factis meis?». Successivamente, in privato. Moschino desidera sapere della sua lettera. Zannino conferma di aver svolto l'incarico assegnatogli e gli consegna la risposta del *dominium*: «Unam literam cum sigillo pendenti more ducalis domini Veneciarum». Anche in questo caso l'interrogato è all'oscuro del contenuto della missiva. Riferisce, tuttavia, che dopo aver consegnato la lettera, il Torriano avrebbe espresso insofferenza nei confronti del conte di Ortenburg per aver congelato le sue disponibilità monetarie: «Ego habui magnos labores pro ser Nicolino dela Turre consorte meo cum domino comite de Ortemburgh, qui semper affectat pecunias, qui Utini haberet omnes pecunias meas in corpore, ad hoc ut esset saciatus pecuniis cum pacto quod nullam pecuniam haberem». Sul conte di Ortenburg si veda oltre.

<sup>151</sup> Tra i due momenti sussiste una lacuna non colmata dalla narrazione di Zannino; né gli inquirenti dimostrano interesse a chiarirla.

<sup>152</sup> GAMS, *Series episcoporum*, p. 792.

ufficioso, diventa un sicario al servizio della Repubblica (o così sembrerebbe). Stando alla versione del diretto interessato, il reclutamento sarebbe avvenuto in maniera forzosa. Zannino, da prigioniero privo di qualsiasi potere contrattuale, non avrebbe avuto altra scelta che accettare l'ingaggio. Il *dominium* marciano lo interpellava chiedendogli chi fossero in quel momento i rettori di Udine. Tristano Savorgnan anticipa la risposta dell'interpellato, chiosando sprezzante «quidam gentes strazade» (con particolare riferimento a Cristoforo Valentini e a Cristoforo Cignotti). A questo punto interviene il patriarca Dolfin con un suggerimento: se si eliminassero il Valentini e il Cignotti, gli altri rettori cederebbero rapidamente<sup>153</sup>. Quindi la proposta del doge Steno: «Vis tu esse in ista façenda? Quod tu bene habebis socios in hoc». La ricompensa sarebbe stata consona alla difficoltà della missione: si promettono seimila ducati a lavoro compiuto; per il momento Zannino, che accetta, si sarebbe dovuto accontentare solamente di due.

Dopo un breve incontro nelle sale di Palazzo Ducale con alcuni gregari di Tristano, i quali non si lasciano sfuggire l'occasione di prenderlo a male parole – «dicendo contra ipsum omnia vituperia» – per avere denunciato ai rettori udinesi alcune corrispondenze epistolari con «illis de Savorgnano», Zannino viene raggiunto dal nobile in persona. «Volo quod facias michi unum servicium», sono le parole pronunciate con tono perentorio dal Savorgnan. Dal momento che Zannino deve recarsi a Udine per svolgere l'incarico datogli dalla Serenissima, Tristano gli affida un ulteriore compito: contattare alcune sue conoscenze udinesi per riferire loro un messaggio. Il nobile intende tastare il terreno, carpire gli umori della cittadinanza, valutare le reazioni dei singoli in merito a un suo possibile (e prossimo) ritorno in città. Inoltre, vuole che Zannino prenda parte a un assassinio: quel medesimo assassinio proposto dal patriarca gradese e commissionatogli dal doge in persona. Le tattiche – ma non necessariamente gli scopi – di Tristano e del *dominium* marciano sembrano coincidere. L'obiettivo principale è Cristoforo Valentini, all'epoca capitano della città<sup>154</sup>, un bersaglio difficile da colpire a causa della scorta che lo affiancava costantemente; quello secondario è Cristoforo Cignotti, più vulnerabile in quanto solito fermarsi presso il banco di un cambiatore udinese, Giacomo della Stazione, e lì conversare a lungo con il titolare. L'azione deve essere rapida, letale e furtiva: «Quam hoc leviter fieri potest». Ma prima di procedere, Zannino dovrà recarsi da un certo Geronimo, un orefice anch'egli originario di Venezia ma attivo sulla piazza udinese, del quale

---

<sup>153</sup> La frase che avrebbe pronunciato è la seguente: «Et si aliquis faceret mori istos, alii tacerent et haberentur cito et similiter dominum comitem de Ortemburg et patriarcham ducem de Dech», lasciando intendere che anche il conte e il patriarca potessero essere obiettivi dei sicari. Una sprovveduta esternazione o un concreto obiettivo? Di seguito, la narrazione farà riferimento solamente al tentato assassinio dei due udinesi, ed anzi, parrebbe che Venezia non avesse troncato le relazioni diplomatiche con il vicario imperiale.

<sup>154</sup> Lettera di concessione del capitaneato trascritta in *Ann.* XVIII, c. 343r (11 aprile 1412). La carica viene concessa da Paolo Glovicer luogotenente in Udine per conto del vicario imperiale Federico conte di Ortemburg.

Tristano si fida ciecamente: infatti sarà lui a capo della missione, affiancato da altri due soci scelti a sua discrezione, oltre che dallo stesso Zannino, al quale lo stesso Tristano raccomanda – ma di fatto minacciandolo esplicitamente – «quod deberet esse ad peragendum predicta cum ipso Ieronimo»<sup>155</sup>.

La missione udinese prevede un ampio giro di sondaggi. Zannino deve interpellare alcuni fedeli e altri potenziali simpatizzanti, nell'eventualità che questi siano disposti a schierarsi dalla parte del nobile al momento opportuno. Tra i contatti figura un pellicciaio di nome Bertolissio – una figura su cui torneremo nelle prossime pagine – servitore di lunga data di Tristano («servitor suus qui semper fuerat»); Antonio q. Pantaleone detto Mussio<sup>156</sup> e Pietro *Domine*, entrambi definiti «amicos suos qui semper fuerant»; oppure personaggi dall'identità più incerta, come il suocero di Giacomo di Lucia<sup>157</sup>. Sull'affidabilità di certi contatti sussistevano, già all'epoca, forti dubbi. È il caso di Candido Uccellis, che Tristano indica come uno dei potenziali sostenitori del suo prossimo assalto, ma che Francesco, fratello di Tristano, presente alla conversazione, esclude prontamente a causa del suo allineamento ambiguo: «Non dicas sibi aliquid, quod est unus malus transversus». Per ognuno dei contatti è prevista l'assegnazione di un compito preciso: creare un diversivo causando scompiglio nei borghi (Bertolissio, «insultet burgum in quo moratur, non nominando aliquos»); conquistare le porte dall'interno provvedendo a eliminare i custodi (Antonio e Pietro si sarebbero occupati di Pietro della Dina e di porta Aquileia); chi sfondare le porte dall'esterno (il suocero di Giacomo di Lucia)<sup>158</sup>.

Gli schemi d'assalto sono collaudati, i ruoli assegnati; tutto lascia intendere che mancasse soltanto il segnale decisivo del *leader*. In realtà non è così. Gli inquirenti vogliono accertare il coinvolgimento di ciascun contatto. Antonio di Mussio, sebbene fosse stato raggiunto da Zannino, non aveva confermato la sua complicità («Nichil respondit»). Pietro *Domine*, pur non avendo apprezzato l'approccio poco prudente di Zannino nel comunicargli il messaggio di Tristano, si era detto «multum contentus». Il suocero di Giacomo di Lucia, al contrario, non aveva apprezzato l'interesse del Savorgnan nei suoi confronti, minacciando l'emissario di denunciare tutto alle autorità cittadine («Respondit sibi, si aliquid sibi diceret ulterius, quod diceret et intimaret predicta regimini terre Utini»). Quella che, nei piani del *miles*, sarebbe dovuta essere la prima linea dello schieramento savorgnano, in realtà non sembra essere del tutto compatta. Di questo doveva essere consapevole lo

---

<sup>155</sup> Zannino, nella fase conclusiva dell'interrogatorio, ammette di trovarsi a Udine per svolgere questo incarico: «Interrogatus qua ex causa dictus Zaninus in terram Utini remanserat respondit et dixit quod causa mandandi executionem dictum tractatum contra ser Christoforum de Valatinis supradictum». Qualora avesse rinunciato, Tristano lo avrebbe fatto uccidere. «Ego», gli avrebbe detto in occasione di quell'incontro veneziano, «tenebo modum usque in domo tua interficere faciam».

<sup>156</sup> Dei de Bredis; già capitano nel biennio 1403-1405: *Ann.* xv, c. 142r (29 settembre 1403).

<sup>157</sup> Giacomo di Lucia fu vicecapitano di Cristoforo Valentini: *Ann.* xviii, c. 350v (22 aprile 1412).

<sup>158</sup> A tal fine si sarebbero utilizzate delle scuri di produzione veneziana, esportate in Friuli. È Leonardo Bevilacqua, uno dei seguaci del Savorgan, a rivelare l'informazione: «Nos habemus secures hic factas in Veneciis et iam transmissae sunt ad castrum de Argis et de castro de Argis Savorgnanum».

stesso Tristano, assillato dall'idea di dover accertare a sua volta l'affidabilità dei vecchi "amici" rimasti in città. Nella parte conclusiva del verbale sono riportati molti altri nomi di potenziali complici e gregari del nobile, persone che Zannino aveva effettivamente contattato o che avrebbe dovuto incontrare per chiarire la loro posizione. Si tratta di una serie di aggiunte senza precisi riferimenti cronologici, estorte forzosamente nel corso dell'interrogatorio. Gli altri potenziali gregari sono Pietro spadaio di borgo Gemona, Ermacora da Pozzo, Leonardo Zassi. Tristano chiede a Zannino di verificare «si essent contenti et similiter», ma il veneziano confesserà di non averli mai contattati. Tristano aveva inoltre manifestato interesse per un certo Leonardo *Lu Trauner*, desiderando sapere in particolare «si erat de consilio», un'informazione che, così come Zanino non fu in grado di confermare all'epoca, anche noi non possiamo verificare in mancanza della lista dei consiglieri dell'annata 1411-12. Quindi per il notaio Odorico di Carnia, che a dire del nobile, sebbene in passato si fosse dimostrato a lui ostile («Ostendit fore meum inimicum»), avrebbe prontamente mutato atteggiamento nel momento in cui fossero cambiate nuovamente le cose: «Ego credo quod esset maior amicus meus, quem haberem in burgo Glemone Utini». Infine, i fratelli Federico e Francesco da Fagagna, che Zannino aveva contattato ma con insuccesso<sup>159</sup>.

Ricevute le consegne del Savorgnan, Zannino lascia Venezia. Viaggia per una notte intera: raggiunge prima Marano, poi Aquileia, infine Cividale, la sua destinazione. Si precipita a informare il conte di Ortenburg di quanto accadutogli. Non è del tutto chiaro il motivo di questa scelta, se essa sia dovuta ad una pregressa intesa con il conte, oppure a un cambiamento repentino di allineamento. Nel verbale si dice genericamente che Zannino lo avesse informato «de rebus quas portabat pro ipso et super personis suis», il che lascerebbe intendere che il veneziano fosse già in accordi con il vicario imperiale; inoltre si aggiunge che lo avesse messo al corrente anche di quanto successo a Venezia, ma con alcune riserve («Sed non in totum»). Questa intenzionale reticenza suggerisce che Zannino stesse portando avanti un rischioso doppio gioco. La genericità delle formule riportate nel verbale impedisce di sapere cosa precisamente avesse detto al conte e cosa invece avesse omesso. Ciononostante, l'ipotesi è più che plausibile. Come spiegare altrimenti il suo arresto, avvenuto tre giorni prima dell'interrogatorio? O il fatto che avesse portato parzialmente a termine i compiti assegnati da Tristano? Senza contare l'ammissione di essere rimasto a Udine per compiere l'assassinio commissionatogli. Quali fossero i motivi personali che lo avevano spinto a intraprendere una condotta tanto rischiosa (la paura? l'avidità?) non è dato sapere. Sta di fatto che la sua testimonianza era anche un monito: Tristano stava preparando un nuovo attacco.

---

<sup>159</sup> L'incontro avvenne presso la bottega di un barbiere. In quell'occasione i due fratelli avevano cacciato l'emissario con stizza, prendendo le distanze dalla causa del Savorgnan («Nunquam eis de talibus rebus dicere deberet»). I due fratelli furono comunque indagati e processati per prodizione l'anno seguente: cfr. *Ann.* XIX, cc. 65r-68v (13 gennaio 1413).

*b. I sabotatori: i manifesta di Bertolissio pellicciaio e Giovanni di Sabida (15 settembre 1412)*

Nella notte tra il 14 e il 15 settembre del 1412<sup>160</sup>, Bertolissio q. Cordovado, un pellicciaio udinese già noto alle autorità (Zannino da Venezia aveva fatto il suo nome), fu condotto davanti al maresciallo patriarchino Giorgio Ausperger<sup>161</sup>, al capitano di Udine Cristoforo Valentini, ai deputati al reggimento Simone Manin e Ambrogio della Marchisina, e al giudice Francesco *de Grassulinis*. Bertolissio avrebbe dovuto prendere parte al nuovo assalto di Tristano Savorgnan. Il *regimen terre*, già al corrente dei maneggi compiuti da quest'ultimo, cercò di anticipare le mosse dell'avversario, compiendo una serie di arresti, tra cui quello di Bertolissio e di un suo socio, Giovanni di Sabida<sup>162</sup>. Gli inquirenti, sottoponendo ciascun prigioniero a interrogatorio, intendevano scoprire i dettagli della prodizione («Quid sciret de prodicione quam intendebat facere cum Tristano de Savorgnano»).

Qualche giorno prima, domenica 11 settembre, Bertolissio si era recato a Cussignacco – villa controllata dai Savorgnan, situata pochi chilometri a sud di Udine – per far trasportare un carico di legname dalla campagna in città<sup>163</sup>. Giunto sul posto, si sarebbe imbattuto in due abitanti del villaggio, tali Nicolò di Colauto e Nicolò *Chisina*<sup>164</sup>, latori di un messaggio importante. Tristano Savorgnan aveva richiesto esplicitamente il suo aiuto. Il nobile aveva intenzione di rientrare in città il sabato seguente (ovvero il 17 del mese) accompagnato dalla moglie, Tarsia della Scala, e – si dice – «ad honorem et statum domini imperatoris et magnifici domini comitis de Ortinburch»<sup>165</sup>. Che si trattasse di uno stratagemma per confondere gli avversari e quindi facilitare l'attacco? Oppure, di un effettivo cambio di allineamento da parte del Savorgnan? O ancora, di un'aggiunta dell'imputato inserita nel tentativo di sfumare la sua posizione compromessa? La fonte non è esplicita su questo punto. In ogni caso, Bertolissio avrebbe accettato di aiutare il nobile di buon grado, a patto che – si sarebbe premurato a specificare – non si fosse ucciso nessun cittadino udinese. L'assalto sarebbe stato

---

<sup>160</sup> Così nella fonte: «Circha horam sextam noctis». Le citazioni che seguiranno, se non diversamente specificato, si intendono tratte dal documento 10a in appendice.

<sup>161</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 63.

<sup>162</sup> La confessione di Giovanni di Sabida, parte integrante del medesimo interrogatorio, va letta complementariamente a quella di Bertolissio pellicciaio (documento 10b).

<sup>163</sup> Dalla seconda confessione (documento 10b) emerge una versione leggermente differente. Giovanni di Sabida, già impegnato a condurre un carico di legname, era stato contattato da Bertolissio, il quale gli aveva chiesto di fare tappa a Cussignacco – dove lo avrebbe atteso – per caricare un'altra partita di legname. L'impressione è che Giovanni, ingenuo e sprovvisto, fosse stato plagiato da Bertolissio, del quale peraltro egli stesso si definisce succube: «Stabat paratus in omne totum quod faceret dictus Burtulusius et quod volebat facere sicut ipse».

<sup>164</sup> Anche in questo caso la versione di Giovanni di Sabida diverge. Bertolissio era sceso dal carro poco prima di arrivare nel villaggio. Una volta a destinazione, Giovanni lo avrebbe visto conversare con tre persone, di cui due sconosciute (i due Nicolò) e il decano del villaggio (la cui identità viene omessa).

<sup>165</sup> La confessione di Giovanni di Sabida non permette di chiarire meglio questo aspetto. Giunto in un secondo momento, a conversazione avviata, Giovanni dichiara di aver carpito soltanto alcuni brandelli di conversazione.

condotto con l'ausilio di duecento fanti, appostati in una *braidia* (un podere) nei pressi di porta Cussignacco. A guida del contingente sarebbe stato Tristano in persona, oppure (l'interrogato non ne è sicuro) Nicolò q. Tristano, cugino del primo. A dare man forte ai fanti sarebbero invece intervenuti altri cinquecento cavalieri, provenienti da Cussignacco. All'alba, Bertolissio, messo a capo di una squadra di otto uomini, avrebbe dato l'assalto alla porta, sabotandone il sistema di chiusura e favorendo quindi l'ingresso delle truppe stazionate all'esterno<sup>166</sup>.

La prontezza delle autorità udinesi permise di troncare il tentativo di conquista a pochi giorni dalla pianificata attuazione. La congiura era stata scoperta la notte precedente all'arresto dei due interrogati. Un prete, Giacomo da Prato, era stato fermato con l'accusa di cospirare al servizio del Savorgnan<sup>167</sup>. Bertolissio e Giovanni, venuti a conoscenza del fatto, temevano (fondatamente) che Giacomo potesse rivelare i loro nomi. La loro copertura era a rischio e pertanto decisero di lasciare la città, dapprima con l'intenzione di recarsi a sud, presso castel Porpetto (giurisdizione dei Di Castello), in attesa di ulteriori sviluppi («Donec de predictis certificationem haberent»); poi, nel corso del tragitto, Bertolissio avrebbe deciso di cambiare destinazione, dirigendosi verso Ariis, allo scopo di avvisare Tristano «quod adventus eius et tractatus discopertus erat per illum presbiterum»<sup>168</sup>. È qui che sorgono alcuni dubbi sulle dinamiche che portarono all'arresto del suddetto Bertolissio (e del suo collega Giovanni di Sabida). Entrambi i verbali si concludono con il momento della fuga. Sostanzialmente, il fatto che Bertolissio avesse deciso di raggiungere il Savorgnan rappresentava – agli occhi degli inquirenti – una prova schiacciante della sua connivenza; motivo per cui non deve essere sembrato necessario proseguire con l'interrogatorio. Ma questo ci priva di dettagli importanti per ricostruire con maggiore precisione le circostanze dell'arresto. Non risulta del tutto chiaro, infatti, se il *regimen terre* fosse riuscito a sventare l'attacco grazie a una subitanea reazione inquisitoria (innescata dalle rivelazioni di prete Giacomo da Prato), o se al contrario, Tristano Savorgnan,

---

<sup>166</sup> L'interrogato rivela i nomi di alcuni degli uomini reclutati per l'operazione di sabotaggio: Leonardo *capelarius*, Leonardo *apothecarius*, Lorenzo di Giorgio tessitore; Marco *balisterius*, il quale avrebbe fornito uno *stangilinum* – una sorta di pertica – «pro evellendo catenam que est penes eius domum». Secondo Giovanni di Sabida, sarebbe stato Bertolissio a predisporre il piano, ed anzi, avrebbe ordinato a Nicolò di Colauto e Nicolò *Chisina* di recarsi da Tristano per chiedere di inviare trecento uomini (a proposito di discrepanze numeriche) da stanziare nei pressi di Cussignacco.

<sup>167</sup> *Ann.* XVIII, c. 524r (15 settembre 1412), laddove il giurista Alvise Cignotti riferisce all'assemblea che «hac nocte proxima preterita discopertus est quidam tractatus peximus initus et perpetratus per presbiterum Iacobum de Prato comitatus Florentie cum Tristando de Savorgnano».

<sup>168</sup> In effetti, le conseguenze della confessione di prete Giacomo furono notevoli. Dalla suo interrogatorio (di cui non si conserva il verbale; le notizie sono tratte per l'appunto dal transunto in *Ann.* XVIII, c. 524r) era emersa una qualche complicità della famiglia Bredis (cfr. sopra § 6.2.1). Pantaleone, Pietro e Antonio (detto Mussio), furono arrestati in via cautelativa, ma il consiglio deliberò successivamente il loro rilascio. Stando alle autorità udinesi, il prete avrebbe fatto intenzionalmente i loro nomi per diffamarli («Attenta nequicia dicti presbiteri Iacobi qui fraudulentur potuisset hec dicere»). Occorreva pertanto approfondire le indagini. Si noti, inoltre, che sulla scia delle vicende appena richiamate, il *regimen* decretò l'espulsione di alcune donne sospettate anch'esse di complicità. La fonte, estremamente laconica, riferisce solamente che (*Ivi*, c. 524v) «in dicto consilio deliberatus fuit quod mulieres magis suspecte existentes in terra nostra expellantur a terra ne ipsarum opera possint esse nociva statui terre nostre».

effettivamente informato dei fatti, avesse deciso di anticipare di qualche giorno l'attacco (che in ogni caso sarebbe andato a monte). Queste lacune impediscono di ricostruire la cronologia degli eventi, ma sono a loro modo significative, poiché rivelatrici della *ratio* giudiziaria su cui si fondava l'azione del *regimen*. Si tratta della medesima logica che aveva a suo tempo diretto le politiche giudiziarie di Federico Savorgnan, e che ora, a ruoli invertiti, si manifesta nei confronti di suo figlio (divenuto un nemico pubblico della comunità) e dei suoi seguaci. Insomma, siamo di fronte a un processo alle intenzioni (gli inquirenti vogliono sapere i dettagli circa la prodizione «quam intendebat facere»), alla volontà delittuosa, motivo già di per sé sufficiente a improntare un'azione repressiva. Poi, che l'attacco fosse avvenuto concretamente, tanto peggio per gli arrestati: in quel caso, la condanna capitale (di fatto eseguita il giorno seguente<sup>169</sup>) sarebbe stata a maggior ragione inevitabile.

Insomma, sull'attacco di settembre, che secondo Pier Silverio Leicht avvenne concretamente nella notte tra il 14 e il 15 del mese<sup>170</sup>, permane qualche incertezza. Nondimeno bisogna riconoscere – qui sì in accordo con quanto osservato dall'eminente giurista friulano – che le aderenze del nobile germinavano anche tra gli ecclesiastici. Non solo artigiani e contadini, ma anche preti di campagna e sacerdoti di città<sup>171</sup>: il fronte filo-Savorgnan, nonostante i suoi contorni sfilacciati e (in quel frangente) da ricomporre, poteva annoverare persino membri del clero locale. Financo gli enti assistenziali non erano estranei alla lotta delle parti. Come ha recentemente osservato Tommaso Vidal, tra i simpatizzanti del Savorgnan figuravano anche alcuni affiliati dell'ospedale dei Battuti<sup>172</sup>. Si tratta di un elemento emblematico della profonda capillarità non soltanto dei clientelismi, ma anche della conflittualità sociale, che segnava gravemente il territorio e la sua popolazione, a tutti i livelli.

### 6.3. *L'azione repressiva del regimen terre: bandi, confische e condanne capitali (1412-1420)*

Le pagine seguenti si focalizzeranno sulle tappe significative, sugli episodi più emblematici, sulle modalità che contraddistinsero la reazione udinese alla prodizione di Tristano Savorgnan. La repressione, dispiegatasi con diversa incisività nel corso di otto lunghi anni, si inserì in un quadro bellico dalle tonalità ora più accese (in particolare tra il 1412 e il 1413; successivamente tra il 1418 e il 1420), ora più sfumate (tra il 1413 e il 1418, anni di tregua, di stasi, di conflitto a bassa intensità).

---

<sup>169</sup> Cfr. documento 10c.

<sup>170</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 119. Quel che è certo – che si fosse tentato di fare breccia o meno nella notte – è che i ribelli (Tristano e un nutrito numero di seguaci, poi banditi da Udine nelle giornate successive) avevano ripiegato verso il campo delle truppe veneziane non lontano dalla città.

<sup>171</sup> Il Leicht, peraltro, menziona il coinvolgimento del decano del capitolo, ma senza offrire ulteriori dettagli (cfr. LEICHT, *L'esilio*, p. 119).

<sup>172</sup> VIDAL, *Congiuntura economica*, pp. 208-219, in particolare p. 212: «Doveva esistere un ampio consenso verso la fazione dei Savorgnan all'interno della fascia 'bassa' degli iscritti alla confraternita, quella che non solo non accede alle cariche gestionali, ma non compare nemmeno negli atti di alienazione e rimane nell'anonimato».

Gli strumenti giuridici, normativi e amministrativi, utilizzati per dar forma e spessore a politiche giudiziarie adeguate alle necessità, risentirono inevitabilmente delle contingenze emergenziali tipiche degli scenari di guerra. Quel che emerge dalle fonti esaminate è una sorta di equilibrio, molto oscillante, tra le iniziative ribellistiche e sediziose promosse dal nobile bandito e le istanze reazionarie dell'élite di governo udinese, senza il superamento definitivo di una parte rispetto all'altra. O meglio: questo sarebbe avvenuto soltanto nel pieno 1420 grazie a un più energico intervento militare di Venezia a vantaggio di Tristano, e non attraverso gli ostinati tentativi del *miles* di riconquistare la città attraverso assalti furtivi, per mezzo di un'azione escogitata individualmente, mettendo in moto l'articolata macchina relazionale costruita nel corso dei decenni e le cui radici affondavano tanto nel contado quanto nello spazio urbano. Per contro, le misure attuate dal *regimen terre*, più che arginare la minaccia esterna (e ancor meno neutralizzarla), non fecero che acuire la tensione e compromettere ulteriormente la coesione di un corpo sociale (la comunità stessa) già pesantemente sconquassato dalle asprezze del conflitto.

### 6.3.1. I ribelli. Le espulsioni del 1412-1413

Il periodo compreso tra il mese di dicembre del 1411 e i primi mesi del 1413 rappresenta un importante momento di svolta per quanto concerne l'equilibrio politico intrinseco alla regione e alla comunità udinese. Dapprima l'atto di sottomissione all'Impero, quindi l'allontanamento di Tristano Savorgnan dalla città – inizialmente volontario e successivamente formalizzato in un vero e proprio decreto di espulsione – frantumarono il precario equilibrio raggiunto durante il primo decennio del secolo. Le ridestate tensioni svelarono schieramenti dalla fisionomia meglio definita (Venezia e l'Impero) ma dalla composizione non del tutto coesa. Le identità dei sodali di Tristano si palesarono a intermittenza, seguendo l'andamento degli assalti condotti contro la città. Nel tentativo di delineare un bilancio complessivo delle espulsioni decretate in quei mesi, si prenderà in esame, per lo meno come punto di partenza, un documento “di sintesi”, prodotto all'indomani di quel lungo *annus horribilis*: una lista di ribelli messi al bando dalla comunità<sup>173</sup>. Il documento non è datato ma dall'esame dei caratteri estrinseci e intrinseci è possibile fare risalire la sua genesi al periodo compreso tra il 1413 e il 1420. La scrittura corsiva cancelleresca con cui è stato vergato richiama i moduli e le forme dei coevi registri di proposizioni consiliari. Il contenuto motiva la sua collocazione temporale entro i termini della subordinazione di Udine a Sigismondo di Lussemburgo. I banditi sono infatti qualificati come ribelli della *terra* di Udine, della Chiesa di Aquileia e del Sacro Romano Impero. Una nota a margine, di mano coeva, permette di congetturare a che scopo possa essere stato

---

<sup>173</sup> BCVr, *Manoscritti*, ms. 666, cc. 32r-33v, qui edito in appendice (documento 11).



redatto. La glossa recita «*produxit comunitas Utini*», laddove il verbo utilizzato, *producere*, suggerisce che il documento, creato internamente alla comunità, sia stato dalla stessa presentato (probabilmente sotto forma di allegato a un *dossier* più corposo) a un'istituzione terza, quindi a integrazione di un procedimento in corso<sup>174</sup>.

La lista si divide in quattro elenchi di nominativi, ciascuno anticipato da un paragrafo introduttivo. Le informazioni riportate in questi paragrafi risultano piuttosto generiche ma, pur mancando esplicite coordinate temporali, le abbozzate motivazioni e le sintetiche circostanze dell'espulsione permettono di individuare con precisione gli episodi a cui si riferiscono. In totale sono registrati 75 nominativi<sup>175</sup>, una cifra che in termini assoluti può apparire irrisoria. Ma com'è facilmente intuibile, si tratta di una stima al ribasso. La mobilità indotta dalla condizione di bandito poteva coinvolgere, necessariamente o volontariamente a seconda dei casi, una cerchia più ampia di parenti e di affini. Mogli, sorelle, figli minori, sono figure scarsamente menzionate nelle fonti, ma che spesso andavano a ingrossare le fila dei fuoriusciti (un aspetto appena accennato nel paragrafo precedente e sul quale tuttavia avremmo modo di ritornare con riferimenti più precisi nelle pagine che seguiranno). Ragion per cui, se si considera questo risvolto non documentato dalla fonte – ossia, che dietro ogni nominativo si cela presumibilmente un'intera famiglia – e si rapporta il dato numerico fornito dalla stessa alla contenuta composizione demica della città, si può plausibilmente annoverare la cacciata del 1412-1413 tra gli episodi più drammatici e impattanti di quell'intenso periodo di lotte intestine.

Al fine di ripercorrere l'ordine cronologico dei provvedimenti che contrassegnarono quella lunga stagione di espulsioni è necessario iniziare l'analisi della fonte dalla sua parte conclusiva. L'ultimo segmento di lista, piuttosto contenuto (vi sono riportati soltanto sei nominativi), è dedicato ai «*priores rebelles*». All'aggettivo va certamente attribuito un significato temporale: sono questi infatti i primi bandi comminati in ordine di tempo. Parimenti, non si esclude una possibile sfumatura qualitativa, soprattutto se si considerano i primi quattro nomi del breve elenco. Sono Tristano Savorgnan, suo fratello Francescutto, Nicoletto (*Colauttus*), indicato come «*frater naturalis*» del primo, e Nicolò q. Tristano, condannati nel gennaio del 1412, durante un'accesa seduta parlamentare<sup>176</sup>. Nel loro caso specifico, la portata del bando si estendeva ai figli e a tutti i loro discendenti. In coda al breve elenco

---

<sup>174</sup> Allo stato attuale si possono solamente congetturare alcune ipotesi circa la destinazione. È plausibile che fosse un documento di corredo confezionato in occasione della disputa sorta tra gli Udinesi e il vicario imperiale in merito alle confische dei beni appartenuti ai ribelli (vicenda che si riprenderà tra poco); in tal caso il documento rappresenterebbe una sorta di supporto integrante la petizione che era stata rivolta dalla medesima comunità all'imperatore, al fine di legittimare i provvedimenti messi in atto. È tuttavia altrettanto probabile che la lista si ricolleggi alla questione dei risarcimenti da elargire per i danni commessi da Tristano e dai suoi seguaci, questione dibattuta in parlamento nel 1414; in tal caso il destinatario sarebbe l'assemblea stessa.

<sup>175</sup> Più precisamente 74 (più uno). In un solo caso – quello del figlio di tale Michelutto mugnaio da Grazzano (c. 32v) – il nome di battesimo è sostituito dal *gemipunctus*.

<sup>176</sup> Richiamata qui sopra in § 6.1.2.

si trovano due ribelli di cui si sa poco, tali Mitrio da Percoto e Giovanni detto Cisilino, verosimilmente famigli fedelissimi della casata<sup>177</sup>.

Fin dal primo tentativo di infrangere le difese udinesi (marzo 1412), Tristano si era avvalso di appoggi esterni e interni alla comunità. Dopo un mese e mezzo di indagini volte a individuare i complici del Savorgnan, il *regimen* procedette penalmente nei confronti di quindici imputati: nell'ordine attestato, Gabriele Soldanieri, Leonardo del Porcaro, i fratelli Odorico e Girardino Girardini, i fratelli Gioachino e Leonardo de Casinis, i fratelli Guarnerio e Giovanni q. Tintino d'Artegna, Odorico da Percoto, Ranierotto Ranierotti, Ottiglio di Mosè, Venuto da Zompicchia, Leonardo Bevilacqua, Nicolò Bombeni e Gregorio *Stival*. Citati in giudizio il 13 maggio, furono banditi allo scadere del termine di comparizione (fissato per il 16)<sup>178</sup>. Negli anni precedenti almeno sette di questi avevano già ricoperto incarichi pubblici, in qualità di consiglieri, in seno a qualche magistratura civica, o come deputati del *regimen terre*. Tra i profili più degni di nota vanno annoverati quelli del Soldanieri e del Bombeni, entrambi con alle spalle carriere politiche di assoluto rilievo<sup>179</sup>. Altri banditi importanti, che si distinguono in virtù degli incarichi pubblici assunti in precedenza, sono il Bevilacqua, il Ranierotti, il Percoto, Guarnerio q. Tintino da Artegna e Leonardo del Porcaro. Nel mese di giugno il deputato Alvise Cignotti chiese di procedere con l'inventariazione dei beni appartenuti ai ribelli in funzione delle operazioni di confisca<sup>180</sup>. Di quegli inventari, tuttavia, non sono rimaste che poche tracce<sup>181</sup>.

La seconda ondata di fuoriusciti fu decretata dalle espulsioni del settembre seguente, in occasione del secondo assalto architettato dal Savorgnan. Sebbene le inquisizioni condotte nel corso dell'estate avessero fatto emergere i nomi di nuovi complici e simpatizzanti del nobile, la cospirazione settembrina aveva coinvolto un numero di gregari di gran lunga maggiore alle aspettative. In

---

<sup>177</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 97.

<sup>178</sup> La citazione è registrata in *Ann.* XVIII, c. 371r. La relazione di avvenuta proclamazione del bando è invece attestata in *Ivi*, c. 386r (8 giugno 1412), dove si specifica che la sentenza fosse stata a sua volta registrata «in magno quaterno banitorum», probabilmente andato perduto. Il ms. BCUD, *FP*, 886 (intitolato a posteriori *Liber bannitorum terrae Utini*, citato in § 5.3.1, nota 147) allo stato attuale comprende documentazione risalente al periodo 1365-1398. Si esclude quindi che possa trattarsi di quella medesima fonte.

<sup>179</sup> Di Nicolò Bombeni si ricordano i cinque mandati da consigliere (tra il 1406 e il 1410) e la nomina a deputato *ad regimen* nell'ottobre del 1409. Di Gabriele Soldanieri i seggi consiliari detenuti nel 1398, 1401, 1404, 1405, 1406, 1407, 1409, 1410; oltre che alla sua assidua partecipazione al reggimento della *terra* (nomine nel settembre 1398, aprile 1400, aprile 1404, aprile 1405, ottobre 1408, ottobre 1410. Per i riferimenti precisi alle fonti si rimanda al § 2.3.3. (per i mandati da consigliere e da ufficiale) e al § 3.2.3 (per i mandati da deputato).

<sup>180</sup> *Ann.* XVIII, c. 390r (16 giugno 1412).

<sup>181</sup> Un esempio proviene dalla miscellanea veronese più volte citata (BCVr, *FM*, ms. 666). A c. 206r è riportato un elenco di beni mobili – per lo più prodotti tessili – sequestrati al Bombeni: «M<sup>o</sup> III<sup>c</sup> XII<sup>o</sup> indicione quinta, die XVII<sup>o</sup> iunii. Res Nicolai Bonben invente in camera domus habitacionis ser Loisii de Albertis de Florencia in Utino et sequestrate penes dominum Christoforum de Valentinis de Utino capitaneo terre Utini, presentibus domino Paulo Glocicer locumtenente magnifici domini F(ederici) [conte di Ortenburg, n. d. a.] et cetera, ser Federico de Vipulzano, ser Iacobo de Glemona camerario comunitatis Utini».

quell'occasione la pena del bando fu applicata nei confronti di trentadue rei di prodizione. A differenza delle espulsioni della primavera precedente, che avevano colpito diversi esponenti della politica cittadina, quelle della tarda estate interessarono profili più dimessi, per lo più rappresentativi dei principali settori economici della comunità: un dato nondimeno significativo. Se si escludono i nomi di Bellone Orbitti e di Francesco da Percoto, volti importanti delle istituzioni civiche<sup>182</sup>, restano trenta profili forse meno altolocati per prestigio carrieristico, ma certamente notevoli per estrazione sociale. Diciassette di questi riportano un'esplicita qualifica professionale: cinque falegnami<sup>183</sup>, quattro lavoratori del tessile<sup>184</sup>, tre mugnai<sup>185</sup>, tre artigiani del pellame<sup>186</sup>; infine un *bochalarius* (Domenico da Mercato Vecchio) e un *calderarius* (Antonio). Per quanto concerne le provenienze topografiche, la fonte si presenta parca di informazioni. Si segnala un piccolo nucleo di abitanti di borgo Grazzano, il quintiere sito a sud-ovest<sup>187</sup>, e un altrettanto sparuto manipolo di abitanti delle decanie poste a nord-est, Pracchiuso e Chiavris, quest'ultima storicamente sottoposta alla giurisdizione dei Savorgnan<sup>188</sup>. Si rileva, per inciso, che queste provenienze rimandano ai punti di immissione ed emissione della canalizzazione cittadina, snodi fondamentali per lo sfruttamento delle risorse idriche soprattutto attraverso l'esercizio dell'attività molitoria: ovvero, alla ramificata area sottoposta alla *iurisdictio aque*, quest'ultima esercitata consuetudinariamente dalla medesima famiglia Savorgnan<sup>189</sup>.

Il largo coinvolgimento degli strati sociali mediani e meno abbienti nel disegno proditorio di Tristano aveva allertato profondamente il nuovo gruppo dirigente della città, al punto da dover promuovere un'azione inquisitoria più stringente e approfondita<sup>190</sup>. Gli esiti di quella nuova fase di indagini furono resi pubblici agli inizi dell'anno successivo. Nel mese di ottobre, subito dopo essere

---

<sup>182</sup> Bellone Orbitti era stato nominato consigliere per nove volte (1390, 1394, 1396, 1398, 1400, 1404, 1405, 1406, 1408); inoltre, nello stesso arco di tempo, ricoprì numerosi incarichi da ufficiale del comune (in particolare, fu ufficiale alle ragioni nel 1392, 1394, 1405, 1409; e alle cause pupillari nel 1396, 1401, 1404). Di Francesco da Percoto, oltre ai numerosi mandati da consigliere e ufficiale, si ricordano le nomine a deputato *ad regimen* nei mesi di settembre 1393, aprile 1397, ottobre 1402, ottobre 1406, ottobre 1408, aprile 1410. Per i riferimenti precisi alle fonti si rimanda al § 2.3.3. (per i mandati da consigliere e da ufficiale) e al § 3.2.3 (per i mandati da deputato).

<sup>183</sup> Nicolò di Lorenza, Nicolò *Piliuch*, Giovanni Bacatino, Andrea di Badino, Giacomo da Moimacco.

<sup>184</sup> Antonio *tovagliarius*, Giovanni *sartor* da Tarcento, Antonio *lanarolus* soprannominato *Viridayna*, Francesco di Vita da Grazzano, *cemesarius* (intuisco, da friulano, che possa trattarsi di un produttore di camice ma in PICCINI, *Lessico*, non è attestato alcun lemma simile. Meglio sospendere il giudizio).

<sup>185</sup> Tali Cisotto, Magetto e Michelutto da Grazzano (registrato assieme all'anonimo figlio).

<sup>186</sup> Leonardo *cerdo* da Pracchiuso, Giacomo *cerdo* di Leonardo da Chiavris, un certo Antonio *pelliparius*.

<sup>187</sup> Al già citato Michelutto mugnaio si aggiungono Francesco di Vita, Giacomo *Codulus*, e un certo Connestabile (*sic: Conestabilis*).

<sup>188</sup> Oltre a Leonardo e Giacomo *cerdones*, menzionati poc'anzi, figura anche Giovanni di Pupissio da Pracchiuso.

<sup>189</sup> Cfr. § 1.2.

<sup>190</sup> *Ann.* XVIII, c. 409v (30 settembre 1412): «De aliis vero rebellibus dicte terre Utini non nominatis superius et cetera deliberatum fuit quod domini capitaneus et deputati ad regimen dicte terre Utini de his debeant facere diligentem et solertem inquisitionem et tunc de ipsa inquisitione relationem facere».

stato respinto per la seconda volta, Tristano si era ricongiunto con le truppe venete capeggiate dal condottiero Pandolfo Malatesta<sup>191</sup>. Numerosi seguaci del nobile, già coinvolti nell'attacco del mese precedente, avevano seguito il loro *leader* e così facendo, «mala malis accumulantes»<sup>192</sup>, si erano uniti all'esercito nemico. Il 27 gennaio del 1413 furono banditi altri ventidue gregari del Savorgnan. L'estrazione trasversale degli aderenti emerse in modo chiaro anche in quell'occasione. Risulta infatti che quattro dei condannati fossero stati titolari di cariche pubbliche negli anni antecedenti all'allontanamento di Tristano dalla città: Martino tessitore, che ritroveremo ricorrentemente nelle vicende narrate nel prossimo paragrafo, con tre mandati da consigliere tra il 1408 e il 1411; Martino fabbro da Grazzano, in consiglio tra il 1407 e il 1411; Francesco detto *Parint*, ufficiale comunale negli stessi anni. Ma il caso più eclatante è quello del notaio Nicolò Felettini, attestato in qualità di cancelliere della comunità tra il 1408 e il 1411. La mansione esercitata gli permetteva di accedere con facilità – in quanto produttore e/o conservatore – alla documentazione prodotta dagli organi collegiali: una risorsa informativa inestimabile per Tristano. Eppure, la giustizia del *regimen* si sarebbe dimostrata sorprendentemente clemente nei suoi confronti. Risulta infatti che fosse già stato arrestato dalle autorità udinesi nella primavera successiva e che, pentitosi per la sua condotta criminosa, avesse espresso la volontà di sottomettersi all'imperatore Sigismondo, ottenendone l'intercessione<sup>193</sup>. Il trattamento eccezionale che contraddistinse il suo caso si distingue rispetto ad alcuni episodi coevi dagli esiti diametralmente opposti (come il processo istruito contro il cancelliere Ronconi nel settembre del 1419, procedimento che a parità di carica dell'imputato e di crimine contestato avrebbe avuto tutt'altro sviluppo<sup>194</sup>). Il Felettini scampò la pena di morte, prevista per i rei contumaci che fossero stati arrestati successivamente al pronunciamento della sentenza. Trascorse il suo esilio a Cividale, per poi ritornare a Udine nel 1420, all'indomani della dedizione a Venezia<sup>195</sup>.

Riepilogando, le espulsioni del 1412-1413 colpirono duramente la società udinese su più livelli. Al netto dei quattro Savorgnan (i «priors rebelles»), dei 71 banditi registrati 14 erano volti noti della scena politica e dell'amministrazione civica. Una quota rilevante e già di per sé esemplificativa dell'autorità esercitata dalla nobile famiglia sulla sfera pubblica. Tuttavia, per comprendere meglio quale fosse la reale portata della loro influenza occorre soffermarsi sulla quota, altrettanto rilevante, di profili afferenti ai settori trainanti dell'economia urbana: i 23 professionisti qualificati, ai quali si

---

<sup>191</sup> FALCIONI, *Malatesta Pandolfo*, in *DBI*.

<sup>192</sup> Documento 11, c. 33r.

<sup>193</sup> *Ann.* XIX, c. 62v (28 aprile 1413): «Pervenerit ad manus ac in fortia domini capitanei [...] deinde fuerit pentitus et paratus ipsi domino nostro regi Romanorum ex quo debitam iustitiam facere non valemus de ipso Nicolao malefactore».

<sup>194</sup> Cfr. § 6.3.3.

<sup>195</sup> LEICHT, *Parlamento*, p. 448.

potrebbero aggiungere alcune unità meno certe<sup>196</sup>, sono un segmento rappresentativo (e con ogni probabilità numericamente volto al ribasso) della concreta incidenza delle componenti mediane e più basse della società udinese nel comporre le fila dello schieramento filo-Savorgnan.

Sul lato delle confische le fonti a disposizione sono poche e frammentarie. La frequenza rapsodica dei riscontri è dovuta largamente alla dispersione archivistica degli atti. Gli *inventaria* e affini, fonti che permetterebbero di gettare luce sulle fasi di ricognizione dei beni da sottoporre a sequestro, si sono conservati in pochi casi fortuiti<sup>197</sup>. Di seguito si prenderanno in esame alcuni documenti ascrivibili a una fase successiva alla confisca (la vendita all'incanto), precisando tuttavia che anche in questo caso il panorama documentario si presenta abbastanza desolato. La manciata di esempi reperiti nei registri consiliari è costituita da estratti e da sintesi di atti all'epoca erano custoditi in separata sede<sup>198</sup>. I resoconti delle aste giudiziarie sono testimoniati in allegato alle relazioni dei banditori comunali, responsabili delle alienazioni. Dei beni messi all'incanto – in tutti i casi si tratta di immobili – si fornisce la collocazione, ma senza entrare nei dettagli delle pertinenze (si indica la località, ma non i *confinia*), né di solito si specifica la tipologia del bene (se *sedimen*, *bayarcium*, *braidia* etc.). Si specifica la rendita annuale degli affitti assisi sul bene stesso<sup>199</sup>. Naturalmente si fornisce il nominativo dell'acquirente subentrato al precedente proprietario e si registra la somma corrisposta per aggiudicarsi il lotto. Quest'ultimo poteva essere composto da uno o più *bona* venduti congiuntamente (in un caso si sono contati undici terreni dislocati un po' in tutta la regione). Le fonti individuate interessano i ribelli Odorico Girardini<sup>200</sup>, Nicolò di Cristoforo Bombeni<sup>201</sup>, Leonardo di

---

<sup>196</sup> Ad esempio l'anonimo figlio di Michelutto mugnaio da Grazzano; o Antonio figlio di Martino tessitore; o ancora Monte figlio di Vidussio sarto; fermo restando che la condivisione della professione tra padri e figli, per quanto frequente, non rappresentava certamente un automatismo scontato.

<sup>197</sup> Si veda il caso di Nicolò Bombeni citato sopra in nota 181.

<sup>198</sup> Come si evince da *Ann.* XVIII, c. 462r (30 dicembre 1412): «In quodam alio speciali quaterno comunis ipse incantus diffusius continetur».

<sup>199</sup> Si tratta per lo più di fitti *ad usum curie*, composti da un vario quantitativo di granaglie (grano, miglio, avena etc.), vino, galline con uova, un modico censo monetario. Sull'assetto agrario friulano nel Medioevo cfr. DEGRASSI, *L'economia*, pp. 271-305 e *Le campagne friulane*.

<sup>200</sup> *Ann.* XVIII, c. 462r (30 dicembre 1412): bene sito in Pagnacco acquistato da Domenico Tamburlini, «tamquam persone plus ceteris offerenti», per 87 ducati e mezzo.

<sup>201</sup> *Ann.* XVIII, c. 462v (30 dicembre 1412): bene sito in Farla acquistato da Nicolò q. Tommaso da Udine per 40 ducati. Cfr. anche *Ivi*, c. 463r, (30 dicembre 1412): bene sito in Villanova acquistato da ser Nicolò di Tommaso da Udine per 54 ducati. Cfr. anche *Ivi*, cc. 487r-488r (27 gennaio 1413, ma l'atto risale all'8 luglio 1412): «Certa area coltivata cum orto» sita nei pressi di porta Cividale esterna, acquistata da Stefano Sbrugli per 80 ducati. Il ritardo della presentazione della notifica di avvenuto acquisto viene accolta in deroga, «consideratis causis legitimis» (l'acquirente si trovava fuori città).

Giovanni porcaro<sup>202</sup>, i fratelli Guarnerio e Giovanni q. Tintino d'Artegna<sup>203</sup>, Comello q. Nicolò Candidi da Codroipo<sup>204</sup>, Giovanni *Bachatinus*<sup>205</sup>. La *ratio* con cui vengono individuati i beni da incantare non è perspicuo; lo scopo invece è reso esplicito: «Propter magnam pecuniarum indigentiam incumbentem prefate comunitati pro solvendo stipendiariis ac aliis expensis»<sup>206</sup>. La guerra in corso incideva notevolmente sulle finanze cittadine. Le aste giudiziarie, che difficilmente andavano deserte, permettevano di rimpinguare le casse comunali, arricchendo al contempo il patrimonio immobiliare dei cittadini più facoltosi.

I procedimenti di ricognizione, di confisca e di alienazione dei beni appartenuti ai ribelli erano supervisionati da due commissari: i dottori Alvise Cignotti e Andrea Monticoli. Ad essi doveva pervenire tutta la documentazione che certificasse eventuali diritti goduti da terzi sui beni sequestrati. Nel gennaio del 1413, per velocizzare l'individuazione dei diritti contesi, il consiglio emanò un'ordinanza con cui si intimava ai notai del distretto – «sub pena privacionis artis» – di presentare gli atti potenzialmente oggetto di interesse<sup>207</sup>. La sovrapposizioni di diritti esercitati da soggetti differenti su un medesimo bene poteva risultare molto intricata, pertanto era necessaria una certa cautela per poter procedere con l'alienazione. Ma se la gestione delle confische – per così dire – ordinarie, ovvero relative a beni sottratti a normali cittadini, appariva già di per sé complessa, le maggiori difficoltà erano legate all'affare “Savorgnan”. Un patrimonio immenso, composto da beni allodiali e feudali, dislocato ad amplissimo raggio su tutta la regione<sup>208</sup>, sul quale ora gravavano i sigilli delle autorità udinesi e imperiali. La questione si prospettava oltremodo complessa, e soprattutto foriera di dispute in merito alla sua gestione. Le prime avvisaglie del dissidio, sorto tra il *regimen terre* e i rappresentanti dell'impero, si erano palesate già nel gennaio del 1412, prima dell'ufficializzazione del bando che sarebbe stato di lì a poco inflitto a Tristano e ai suoi affini<sup>209</sup>. Federico di Ortenburg, vicario imperiale, aveva ordinato agli abitanti di Cussignacco, Pradamano,

---

<sup>202</sup> *Ann.* XVIII, c. 463v (30 dicembre 1412): un bene sito in Tizzano acquistato da ser Nicolò di Tommaso da Udine per 95 ducati. Cfr. anche *Ivi*, c. 465v (5 gennaio 1413): lotto composto da undici beni acquistati da ser Giovanni Antonio q. Stefano Bertolini da Udine per 400 ducati. Le località interessate sono Coseano, Fagagna, Lavariano, Lestizza, Mortegliano, Pozzuolo, Ravascleto, Rodeano. Cfr. anche *Ivi*, c. 482v (20 gennaio 1413): bene sito in Clauiano acquistato da ser Nicolò di Lionello per 92 ducati.

<sup>203</sup> *Ann.* XVIII, c. 465r (5 gennaio 1413): lotto composto da due beni siti in Pavia di Udine, acquistato da ser Giacomo q. ser Giovanni Gubertini per 125 ducati. Cfr. anche *Ivi*, c. 482r (20 gennaio 1413): bene sito in Mereto di Tomba acquistato da ser Ambrogio della Marchisina per 40 ducati.

<sup>204</sup> *Ann.* XVIII, c. 466v (5 gennaio 1413): casa sita in borgo Grazzano di Udine acquistata da Cristoforo Cignotti per 24 marche di soldi.

<sup>205</sup> *Ann.* XVIII, c. 487r (27 gennaio 1413): una «domus murata paleis copertam cum una canipa cuppis coperta cum curia et orto» sita in Udine acquistata da Pietro *Domine* di Bernardo Carnelli per 20 ducati.

<sup>206</sup> *Ann.* XVIII, c. 462v (30 dicembre 1412).

<sup>207</sup> *Ann.* XVIII, c. 476r (16 gennaio 1413).

<sup>208</sup> Cfr. ZACCHIGNA, *I Savorgnano di Udine*.

<sup>209</sup> *Ann.* XVIII, c. 280v (4 gennaio 1412).

Terenzano e Sammardenchia – località rientranti nel comprensorio meridionale di *ville* limitrofe alla *terra* udinese e sottoposte alla giurisdizione della nobile famiglia – di non corrispondere ai loro signori gli affitti assisi sui terreni pertinenti, né di obbedire ai loro eventuali contrordini. I decani di villaggio, preoccupati che l'assunzione di una tale condotta potesse generare gravi ripercussioni nel breve periodo (non erano al corrente dell'imminente espulsione di Tristano dalla città), avevano chiesto al consiglio udinese ragguagli su come procedere. L'assemblea rispose loro di fare atto di obbedienza al vicario imperiale come sudditi personali, di modo che ciò non implicasse automaticamente la cessazione della corresponsione dei fitti, che venivano convogliati in città e immagazzinati nelle *canipe* udinesi<sup>210</sup>. Questo episodio rivela il sentore di un'imminente tempesta. Difatti lo scontro esplose nei mesi seguenti. In agosto i luogotenenti vicariali *Ostremon de Stan* e Paolo *Gloviser* vietarono alla comunità di confiscare i beni appartenuti a Tristano<sup>211</sup>. A fronte di questo divieto, i deputati *ad regimen* si opposero esplicitamente, difendendo le loro prerogative sul patrimonio del Savorgnan. La loro argomentazione si basava sul fatto che Filippo Scolari (noto come Pippo Spano), capitano dell'imperatore Sigismondo, avesse giurato di conservare le consuetudini della comunità, tra cui quella di poter confiscare i beni dei cittadini che si fossero macchiati di ribellione e prodizione<sup>212</sup>. La motivazione era inoltre giustificata da uno scopo legittimo: risarcire gli abitanti della *terra* danneggiati dal nobile in occasione delle sue incursioni<sup>213</sup>. Passate alcune settimane, il luogotenente Giorgio *Ausperger* presentò un'ulteriore diffida da parte del conte di Ortenburg, aprendo tuttavia a una possibile intesa<sup>214</sup>. Gli ufficiali vicariali si sarebbero occupati delle confische, ma con la garanzia che, una volta compiute, i beni e i proventi annessi sarebbero stati ridistribuiti a beneficio del patriarcato<sup>215</sup>. Il *regimen* accondiscese, ma con riserva<sup>216</sup>. Era il 12 settembre; di lì a qualche giorno la minaccia savorgnana si sarebbe ripresentata alle porte della città, costringendo le parti ad accantonare la questione.

---

<sup>210</sup> *Ibidem*: «Deberent facere obedientiam, de obedientia servitorum personalium, sed non de afflictibus per ipsos debitis illis de Savorgnano».

<sup>211</sup> *Ann.* XVIII, c. 513r (25 agosto 1412): «Dixerunt et mandaverunt [...] quatenus ipsa comunitas nullatenus se debeant impedire de bonis ac fructibus redditibus et proventibus bonorum Tristani de Savorgnano existentibus in terra Utini et extra terram ipsam».

<sup>212</sup> *Ibidem*. Cfr. inoltre LEICHT, *L'esilio*, p. 81 (e seguenti).

<sup>213</sup> *Ann.* XVIII, c. 513r: «A tanto tempore citra quod hominum memoria non extat in contrarium ipsa comunitas tale ius et consuetudinem habuit et observavit, vedelicet quod quandocumque aliquis civis eiusdem terre Utini efficitur rebellis et proditor ipsius terre omnia bona talis rebellis et proditoris de iure confiscantur [...] ideo eadem comunitas se de bonis ipsius Tristani intendit se intromittere causa satisfaciendi nostris civibus habere debentibus».

<sup>214</sup> *Ann.* XVIII, c. 521v (10 settembre 1412).

<sup>215</sup> *Ibidem*: «Dominus comes intendat dictos afflictus distribuere pro bono et fructu Ecclesie Aquilegensis».

<sup>216</sup> *Ann.* XVIII, c. 523r (12 settembre 1412): «Pro ista vice complaceri debebat».

Nell'autunno le vicende belliche assorbirono l'attenzione della comunità e del vicario. La discesa di Sigismondo di Lussemburgo in Friuli, sul finire di novembre<sup>217</sup>, aveva determinato una recrudescenza del conflitto, trasformatasi tuttavia ben presto in una protratta fase di stasi. La questione circa le prerogative di confisca si ripresentò nel maggio del 1413, subito dopo la stipula della tregua quinquennale con Venezia. L'imperatore aveva concesso agli Udinesi di monetizzare i beni appartenuti a Tristano e a suo fratello Francesco per un valore massimo di 3000 ducati<sup>218</sup>. Una soglia considerata troppo bassa dal comune udinese, impegnato a soddisfare un elevato numero di potenziali acquirenti<sup>219</sup>. Ma il re dei Romani non era intenzionato a cedere alle insistenze dei Friulani, ribadendo il tetto massimo fissato in precedenza<sup>220</sup>. La questione passò finalmente in parlamento. Il 28 aprile 1414 i dottori Giovanni Cavalcanti, Andrea Monticoli e Alvisè Cignotti chiesero al *colloquium generale* di destinare i beni al risarcimento dei cittadini danneggiati nel corso della guerra<sup>221</sup>. Tra la primavera e la tarda estate di quell'anno l'assemblea aveva ricevuto numerose petizioni in merito. Restano alcune tracce – in forma di transunto – in un registro parlamentare redatto dal notaio Giacomo di Antonio *Suapi* da Tricesimo<sup>222</sup>. I tempi, tuttavia, non erano ancora maturi per una composizione (e a posteriori potremmo dire che non lo sarebbero mai stati del tutto). Malgrado i decreti di espulsione e la perdita dei castelli di Savorgnano, di Osoppo e di Flagogna (oltre ai possedimenti di Torre di Zuino e di Forni in Carnia<sup>223</sup>), Tristano e i suoi seguaci resistevano tenacemente, arroccati ad Ariis, località posta a meridione sulla via delle lagune, circondata da paludi difficilmente accessibili dai contingenti armati ungheresi. Bande di ribelli si aggiravano per le terre friulane e, come se ciò non bastasse, una nuova insidia si era affacciata a est. Le prime incursioni di armate turche nella regione preoccupavano il neoeletto patriarca Ludovico di Teck<sup>224</sup>, mentre il

---

<sup>217</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 123.

<sup>218</sup> Somma peraltro richiesta dallo stesso Sigismondo per pagare i suoi mercenari *Boemos*, il cui ausilio fu fondamentale per contenere l'avanzata veneziana durante la campagna autunnale: cfr. LEICHT, *L'esilio*, pp. 126-127.

<sup>219</sup> *Ann.* XIX, c. 87r (27 maggio 1413): «Plures cives concurrerint ad emendum de dictis bonis in grandi copia».

<sup>220</sup> *Ann.* XIX, c. 109v (27 maggio 1413). D'altronde era stato chiaro: «Asserens quod ad eum spectant ipsa bona» (*Ann.* XIX, c. 105r, 19 maggio 1413).

<sup>221</sup> LEICHT, *Parlamento friulano*, I/2, doc. CCCXCXI, p. 451: «Supplicaverunt quod cives Utini oppressi per Tristandum, fratrem et eius sequaces restaurentur de bonis Tristandi, fratris et sequacium».

<sup>222</sup> BCVR, *FM*, ms. 666, cc. 304r-326v, edito in LEICHT, *Parlamento friulano*, I/2, pp. 460-466, da cui si citano alcuni esempi. Samaritana *de Rovulo* «cum filiis eius conquerens de Tristano quod idem Tristanus quum intravit Utinum furtive, manibus suis ser Antonium maritum suum supra platea comunis occidit, domumque suam posuit ad saccomannum eam spoliando omnibus bonis suis valoris ducatorum mille, petit iustitiam fieri de morte et satisfactionem et satisfactionem dannorum» (p. 462); Cristoforo Cignotti «conquerens contra Tristanum de Savorgnano quod cum idem intrasse de nocte Utinum furtive, posuit domum suam ad saccomannum et res omnes et in totum est damnificatus in ducatis mille quingentis triginta et solidos quatuor».

<sup>223</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 132.

<sup>224</sup> *Ann.* XX, c. 136r (6 agosto 1415): «De recessu domini patriarche adversus Turchos». Cfr. anche 142v: «De subsidio mittendo domino patriarche pro obstaculo Turchorum». Sulle incursioni turche in regione rimando al saggio di SCARTON, *Sulle tracce dei Turchi*.



governo udinese, asserragliato entro le mura cittadine, restava in vigile attesa di un nuovo attacco da parte dei nemici.

### 6.3.2. *Sospettati e pentiti: l'onda lunga della repressione*

I tentativi di riconquistare la città, le cospirazioni, le celate identità degli affiliati allo schieramento di Tristano Savorgnan (la cui presenza continuava a incombere minacciosa) avevano contribuito a creare un opprimente clima di sospetto, come mai prima di allora<sup>225</sup>. A partire dal 1412 il *regimen terre* si preoccupò di monitorare le corrispondenze e gli spostamenti dei propri cittadini – soprattutto di quelli più eminenti – al fine di sventare possibili casi di connivenza con il nobile bandito<sup>226</sup>. A tal riguardo, uno dei casi di studio più interessanti è quello di Domenico Tamburlini, speciale, mercante e cambiatore udinese attivo in Mercato Vecchio a partire dagli anni Novanta del XIV secolo<sup>227</sup>, e, all'epoca dei fatti di seguito narrati, anche consigliere comunale<sup>228</sup>.

#### a. *«Tu pur modo loqueris!»: la deposizione di Domenico Tamburlini speciale (2 febbraio 1416)*

Il 2 febbraio del 1416 Domenico fu sottoposto a un minuzioso interrogatorio da parte del capitano udinese, Paolo *Gloviser*. Sul Tamburlini non pendeva nessuna imputazione specifica, se non quella di aver avuto accidentalmente dei contatti con Tristano Savorgnan: «Super collocutione facta per ipsum Dominicum cum Tristando de Savorgnano et cum certis aliis rebellibus ipsius terre Utini in Veneciis»<sup>229</sup>. La città lagunare, dove lo speciale si era recato per affari<sup>230</sup>, era diventata un vero e

---

<sup>225</sup> Forse paragonabile soltanto a quello vissuto qualche decennio prima, negli anni Ottanta del Trecento: cfr. § 5.2.

<sup>226</sup> Fin dai primi anni della guerra si era cercato di contrastare le reti clandestine dei Savorgnan, ritirati nelle lagune. Cfr. *Ann.* XIX, c. 132r-v (16 giugno 1413), laddove si deliberò un provvedimento «contra homines et mulieres euntes Venetias et loquentes cum Tristano et aliis rebellibus», fissando una sanzione di 100 lire di soldi, da dividersi tra il capitano, la comunità e il delatore (la cui identità doveva rimanere segreta: «Qui denunciator retinebitur in secreto»). Nonostante gli incentivi previsti a vantaggio della delazione, negli anni la misura si rivelò controversa. Nel 1416 (in seguito ai fatti che ci accingiamo a narrare) si discusse se abrogare o meno la misura. Cfr. *Ann.* XX, c. 246v (7 febbraio 1416), «De ordinamento reformando contra loquentes cum rebellibus»; e *Ivi.*, cc. 254v-255r (24 febbraio 1416): «De ordinamento facto contra loquentes cum rebellibus». Dal momento che molti cittadine udinesi continuavano a recarsi a Venezia per affari (255r: «Plures cives nostri vadant et praticant in Veneciis pro eorum mercimoniis») e che la piaga dei ribelli rifugiatisi nella città lagunare fosse praticamente impossibile da contrastare («Dicti rebelles continuo vadunt instigando et qualitercumque possunt confusionem ponendo cupientes scandala generare»), si decise di introdurre un semplice emendamento, ovvero che le pene pecuniarie riscosse fossero destinate al finanziamento dei lavori di riatto delle mura cittadine.

<sup>227</sup> Cfr. ZAMBON, *Tamburlini Domenico*, in *NL*.

<sup>228</sup> *Ann.* XX, c. 179r. Dal febbraio al maggio del 1415, inoltre, aveva fatto parte del *regimen terre*: *Ivi.*, c. 50r. Fu anche priore dell'ospedale dei Battuti: cfr. VIDAL, *Congiuntura economica*, p. 214; l'autore si sofferma sull'episodio che ci accingiamo a narrare alle pp. 215-216.

<sup>229</sup> *Ann.* XX, cc. 235r-236r; il verbale è qui edito in appendice (documento 12). Se non diversamente specificato, tutte le citazioni si intendono tratte dalla fonte in questione.

<sup>230</sup> Sulla sua attività commerciale cfr. VIDAL, *Commerci di frontiera*, pp. 46-50.

proprio ricettacolo di ribelli friulani<sup>231</sup>. Le notizie sull'esilio veneziano di Tristano sono estremamente scarse. Secondo il Leicht, in quel periodo il nobile avrebbe condotto «vita molto ritirata»<sup>232</sup>. Che il suo stile di vita fosse allora cambiato è probabile, privato com'era delle proprie rendite fondiarie e costretto a mantenersi con una pensione di cinquanta ducati mensili erogata dalla repubblica; ma certamente non si era rassegnato. Quanto accaduto a Domenico Tamburlini è rivelatore della sua risolutezza e della sua determinazione.

Occorre tuttavia deludere le aspettative del lettore: nel verbale non viene riportato il dialogo avvenuto tra lo speciale udinese e il nobile bandito. La narrazione del Tamburlini si interrompe nel momento *clou* della vicenda, con le parole «et ipse Tristandus respondit...». È plausibile che il verbale sia stato intenzionalmente lasciato incompleto per garantire maggiore riservatezza alle informazioni esposte in tribunale. L'ipotesi si basa su un indizio proveniente da un'altra testimonianza, la confessione di Nicolò *Pilizon*, citata in apertura di paragrafo<sup>233</sup>. Una nota a margine, aggiunta a fianco del passo in cui si dice che Tristano fosse sicuro dell'appoggio del popolo minuto udinese, riporta il verbo «sileatur», da intendersi con il significato di “si taccia”, “si passi sotto silenzio”<sup>234</sup>. Gli episodi del 1412 avevano dimostrato che il nobile beneficiava di occhi e di orecchie anche in seno alle istituzioni civiche, potenzialmente in grado di accedere agli atti delle assemblee consiliari e giudiziarie (si pensi al caso del cancelliere Nicolò Felettini). Da ciò la comprensibile precauzione nel trascrivere le conversazioni, omettendo informazioni estremamente delicate: d'altronde Tristano sapeva benissimo che cosa lui stesso avesse detto al Tamburlini; al contrario, essere al corrente di cosa il *regimen* sapesse e cosa invece ignorasse poteva rappresentare un indubbio vantaggio strategico.

Malgrado questa mancanza, il verbale “incompleto” rappresenta pur sempre una fonte di notevole interesse, soprattutto nel momento in cui si tenta di penetrare la logica inquisitoriale del tribunale. L'interrogatorio si configura come un esame minuzioso della condotta assunta da Domenico Tamburlini durante il suo viaggio. La precisione con cui l'interessato si sofferma – ma a una prima lettura sembrerebbe quasi che si dilunghi troppo – su particolari o su episodi apparentemente secondari è funzionale alla difesa della sua innocenza. Egli deve dimostrare, attraverso la pedissequa

---

<sup>231</sup> A tal proposito è emblematico un passo della testimonianza di Zannino q. Lorenzo da Venezia (documento 9), sul quale cfr. § 6.2.2. A c. 543r, Zannino riferisce alle autorità udinesi che «dum esset relaxatus per ducale dominium Veneciarum et iret per Venecias plures iuvenes de Veneciis et quasi pro maiori parte dicebant ‘Videas istos proditores Furlanos’, ostendendo dictum dominum Tristanum et sequaces suos, ‘qui quando nostri ambasiatores iverunt Utinum voluerunt facere obedientiam et modo veniunt ad comedendum nostra et vere vellent expelli sicut canes’».

<sup>232</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 145.

<sup>233</sup> Cfr. § 6.2.2.

<sup>234</sup> Si veda il documento edito in LEICHT, *L'esilio*, p. 173.

ricostruzione del suo soggiorno a Venezia, di aver mantenuto un comportamento irreprensibile, di aver tentato in ogni modo di evitare incontri compromettenti, di essere stato lui stesso vittima di una costrizione.

Non è chiaro quando precisamente siano avvenuti i fatti narrati. La formula «*istis proxime elapsis diebus*», utilizzata nell'esordio della confessione, dà l'impressione che gli avvenimenti possano essere accaduti nelle settimane immediatamente precedenti all'interrogatorio, ma un successivo riferimento al *Corpus Domini*, festività celebrata tra maggio e giugno<sup>235</sup>, farebbe risalire l'intera vicenda alla tarda primavera del 1415. Domenico è in procinto di partire per la città lagunare al fine di risolvere una questione debitoria: «*Causa exigendi nonnullas pecunias suas a certis debitoribus suis in Veneciis*». Considerata la situazione geopolitica estremamente delicata, aveva richiesto al *regimen* l'autorizzazione («*Imploravit licentiam*») di allontanarsi da Udine e di poter quindi raggiungere la propria destinazione. L'istanza è vieppiù dovuta al fatto che Domenico intendesse parlare con un ribelle della comunità, Martino tessitore, un testimone fondamentale per esigere i crediti che gli spettavano<sup>236</sup>. La richiesta fu accolta. Il camerario della comunità, Giacomo di Cristoforo Cignotti, rilasciò l'autorizzazione, raccomandandogli tuttavia di fare attenzione alle persone con cui avrebbe parlato («*Caveret qualiter et cum quibus loqueretur*»).

Lo speciale giunge a Venezia di mercoledì (lo si deduce dal riferimento temporale espresso nel *capitulum* successivo). Mentre si sta dirigendo verso la bottega di un certo Albertino (il proprietario della stanza presa in affitto), Domenico incrocia casualmente Martino. Questi tuttavia non è solo. Con lui c'è anche un altro ribelle udinese: Francesco di Fazio. Il Tamburlini, autorizzato a parlare soltanto con il primo, dimostra fin da subito cautela nell'approcciarsi ai banditi. Il tessitore e il suo compagno non avrebbero difatti disdegnato un bicchiere in compagnia di Domenico, ma quest'ultimo rifiuta non troppo garbatamente, liberandosi da quella (prima) situazione scomoda: «*Bibatis si vultis bibere*», e congedatosi, si appresta a raggiungere l'alloggio dove avrebbe trascorso la notte assieme ai suoi compagni di viaggio. Il giorno seguente, in piazza San Marco, Domenico incontra nuovamente Martino, questa volta da solo. Lo speciale coglie l'occasione per spiegargli la propria situazione: la sua testimonianza, nonostante il bando inflittogli, è fondamentale per esigere i crediti dovuti. Il tessitore indugia, vuole rifletterci sopra prima di prendere una decisione. Ha inizio una negoziazione di cui tra poco si vedranno gli sviluppi. Frattanto, la giornata di Domenico si conclude come quella precedente, senza ulteriori accadimenti, cenando con i propri compagni nella stanza affittata. Non

---

<sup>235</sup> Sulla cerimonia del *Corpus Domini*, anche detta *Corpus Christi* (e nella fonte in questione *Corpus Dei*) cfr. BERNARDI, *Tra Cesare e Dio*, pp. 281-286 e MUIR, *Civic Ritual*, pp. 223-230.

<sup>236</sup> Martino era stato bandito nel 1413: cfr. documento 11, c. 33r.

sono particolari insignificanti: Domenico, come si diceva, intende dimostrare di aver limitato i suoi spostamenti, di aver evitato incontri notturni, che risulterebbero sospetti a prescindere.

La mattina seguente, di buon'ora, qualcuno bussa alla porta del Tamburlini. È la moglie del tessitore Martino, una figura femminile anonima, ma che riveste un ruolo importante nell'informale processo di negoziazione avviatosi tra suo marito e lo speciale. La moglie – forse inviata da Martino come sua mediatrice; forse giunta di sua spontanea volontà, una volta venuta a conoscenza della richiesta di Domenico – propone uno scambio. I due coniugi hanno una figlia in età da marito. Vorrebbero farla sposare a Udine, ma le conseguenze del bando comminato al padre si ripercuotono anche sulla figlia, che non può rientrare in città. Se Domenico, una volta rientrato a Udine, avesse esercitato la propria influenza per permettere il rientro della giovane, Martino sarebbe stato disposto a testimoniare. Il Tamburlini accetta e si congeda promettendo di fare «quantum in eo esset».

Il giorno stesso avviene un altro incontro significativo, casuale ma foriero di nuove preoccupazioni. Mentre sta passeggiando per le calli, il Tamburlini si imbatte in Francesco Savorgnan, fratello di Tristano. Questi, avendolo riconosciuto, gli fa cenno di avvicinarsi («Tu non vis michi loqui?»). Domenico non lo degna di uno sguardo e prosegue lungo la sua strada. A questo punto Francesco, con tono provocatorio – e a posteriori diremmo profetico – minaccia il ritorno della sua famiglia a Udine: «Si Deus me adiuvet, nos una die veniemus illuc». Il Tamburlini cede alla provocazione, rispondendogli beffardamente «utinam essetis ibi». Da quel momento Tristano Savorgnan, posto che non fosse già stato informato da altri suoi seguaci, è certamente al corrente della presenza di Domenico a Venezia. Ha inizio una serie di episodi enigmatici e a tratti inquietanti: un *climax* di pressioni avanzate dal nobile per attrarre lo speciale e convincerlo a parlare segretamente con lui.

Il giorno successivo, un sabato, Domenico viene raggiunto da Martino tessitore in piazza San Marco. La sue frasi sono sconnesse e confuse: gli rivela che qualcuno ha intenzione di incendiare Udine e che un certo frate, Vittore, vuole ucciderlo<sup>237</sup>. Il Tamburlini non sembra minimamente turbato; vuole sapere «de facto suo», ovvero dei crediti sui quali Martino è chiamato a testimoniare. Il tessitore delude il suo interlocutore, sostenendo di non ricordare nulla.

Dopo una domenica trascorsa senza eventi degni di nota, il lunedì seguente, intorno all'ora di pranzo, Domenico viene raggiunto da due sgherri di Tristano Savorgnan. Sono Francesco di Fazio, già incontrato il giorno stesso del suo arrivo a Venezia, e Nicolò *de Apulea*, anch'egli bandito della prima ora<sup>238</sup>. Hanno un messaggio: «Tristandus habet magnam voluntatem tibi loqui». Domenico li

---

<sup>237</sup> Così nella fonte: «Aliqui volebant comburrere Utinum et [...] quidam frater Victor promiserat dictum Dominicum interficere».

<sup>238</sup> Nicolò era anch'egli stato bandito nel 1413: cfr. documento 11, c. 33r.

caccia via, rispondendo di non avere nulla da spartire con il loro signore. I due ribelli fanno un secondo tentativo, qualche ora dopo. Lo raggiungono nuovamente nella sua stanza e insistono: «Dominus Tristandus multum affectat tibi loqui et ad Corpus Dei ipse dicet tibi talia que erunt bona pro comunitate tua»<sup>239</sup>. Si cerca di sollecitare la curiosità dello speciale, ma quest'ultimo non cede alla tentazione, ed anzi esprime scetticismo circa le intenzioni del Savorgnan: «Quid potest boni michi dicere? Quia nunquam fecit aliquid bonum». I due emissari si allontanano e al loro posto sopraggiunge Leonardo *Malcan* (o *Malus Canis*), che a dispetto del nome poco promettente si rivela essere uno dei compagni fidati dello speciale<sup>240</sup>. Quest'ultimo infatti si confida con lui, rivelandogli l'interesse del Savorgnan nei suoi confronti. *Malcan* non dimostra alcuna esitazione: «Ad Corpus Dei, si ego essem in te, ego irem, quoniam forte dicet tibi aliqua utilia nostra et pro te». Domenico, al contrario, è irremovibile: «Ad Corpus Dei non ibo».

Trascorrono alcuni giorni. Domenico sta cenando in compagnia dei suoi coinquilini: Nicolò di Dainesio, Giovanni di Gorto, Giovanni da Ceresetto, Giovanni *Coradela*. Nella stanza entra Francesco di Fazio, che con tono affabile saluta i presenti: «Bonum sero, domini [...] ego volo loqui cum ser Dominico». Il Tamburlini, glissando i convenevoli, gli chiede cosa volesse da lui. La risposta di Francesco, nonostante la sua formulazione contorta e a tratti ambigua, veicola una minaccia piuttosto esplicita: «Dictum est michi quod fuerit vobis dictum quod debeo vos interficere». Per confondere e intimidire maggiormente l'interlocutore, Francesco rincara la dose di poliptoti: «Non est aliquis qui velit dicere quod non velim sibi substinere, quod non dicit verum». L'atmosfera è tesa, ma per stemperare la situazione il ribelle tende la mano al suo interlocutore, dichiarando di essere disposto ad accompagnarlo da Tristano, qualora Domenico l'avesse voluto. Ma questo declina sprezzante l'offerta: qualora avesse desiderato una scorta, se la sarebbe procurata da sé. Dopo l'ennesima resistenza dello speciale, il nobile ribelle non è più disposto ad aspettare: è giunto il momento di incontrarsi, che Domenico lo volesse oppure no<sup>241</sup>.

È un venerdì. Il Tamburlini è in procinto di ripartire per Udine. Sta attendendo alla dogana il rilascio dei documenti necessari per salpare, quando in lontananza scorge due volti noti: sono Francesco di Fazio e Nicolò *de Apulea*. Frustrato dai continui pedinamenti («Diabolus me impedit cum istis!»), cerca di allontanarsi senza essere visto, non senza aver prima lasciato disposizioni al suo

---

<sup>239</sup> Il riferimento quasi ossessivo alla celebrazione indica l'imminenza dell'appuntamento. Una notte, un tale di nome *Viridayna*, anch'egli ribelle, entra nella stanza in cui alloggia Domenico. Pare voglia solamente scaldarsi davanti al fuoco, che peraltro alimenta aggiungendo della legna («Viridayna intro saltavit et accepit certa ligna que ibidem erant et posuit super ignem»). Di fronte al crepitio delle braci pronuncia una frase enigmatica per i più, ma certamente significativa per il Tamburlini: «Ad Corpus Dei me oportet venire Utinum et osculari matrem meam».

<sup>240</sup> Era suo socio almeno dal 1406: cfr. VIDAL, *Commerci di frontiera*, p. 47.

<sup>241</sup> L'annuncio si presenta inaspettatamente. Un giorno, nei pressi di Rialto, il Tamburlini incrocia un tale di nome Nicolò di Lorenza. Questi lo avvicina con un pretesto. Il messaggio è allusivo ma chiaro: «Est tempus ad veniendum».

socio Nicolò di Dainesio, li presente. Domenico ha un'ultima commissione da svolgere prima di partire: deve ritirare dei panni di velluto per conto dell'udinese Giovanni Guberto Gubertini. Sta attraversando una calle stretta, quando si imbatte nuovamente nei suoi inseguitori. Lo stavano aspettando appostati «unum ab uno latere et alium ab alio». Francesco di Fazio bussava a una porta contigua. È il segnale: improvvisamente compare Tristano Savorgnan. Il nobile avanza verso Domenico, lo afferra per un braccio e con fare imperioso – «Tamburline, tu pur modo michi loqueris!» – lo trascina dentro con sé.

Che cosa si fossero detti durante quell'incontro, agognato e paventato al tempo stesso, rimane un mistero. Le pressioni esercitate per avvicinare lo speciale lasciano intendere che quest'ultimo fosse a conoscenza di dettagli importanti per la causa del Savorgnan (come si è detto, Domenico – già deputato *ad regimen terre* – sedeva in consiglio). Un suo coinvolgimento diretto in un nuovo piano di riconquista appare tuttavia poco probabile. Se anche vi fosse stato un tentativo di reclutarlo, la scelta di campo compiuta dal Tamburlini appare inequivocabile. Stando alla versione dell'interrogato, l'incontro (non) narrato sarebbe avvenuto in seguito a una palese coercizione del nobile. Domenico, sottoponendosi al minuzioso esame delle autorità cittadine, intende sgomberare il campo da qualsiasi sospetto di collusione con il Savorgnan, in parte riuscendoci. Ne è prova il trattamento eccezionale riservatogli dalle autorità cittadine. Il 3 febbraio 1416, il giorno successivo all'interrogatorio, l'assemblea delibera la scarcerazione dello speciale, condannandolo al pagamento di un'ammenda di trecento lire di soldi e imponendogli il divieto di lasciare la città «usque ad beneplacitum comunitatis»<sup>242</sup>. La rimodulazione della pena è il risultato di un processo di compensazione: considerata la rilevante posizione sociale del soggetto interessato, nonché la disponibilità da esso dimostrata nei confronti della comunità durante la guerra passata, tale che «bona opera superant huiusmodi excessum» (laddove l'*excessum* consisterebbe nell'essersi intrattenuto, sebbene forzatamente, con dei ribelli della *terra*), motivano il suo rilascio.

*b. Il pentito: il manifestum di Andrea speciale di Pietro medico (17 giugno 1417)*

La stessa sorte non è toccata a un collega del Tamburlini, lo speciale Andrea q. Pietro medico da Udine. Anch'egli accusato di connivenza con Tristano, ma senza che vi sia mai stato alcun contatto diretto (così almeno risulterebbe dall'interrogatorio), Andrea verrà condannato a morte per impiccagione il 3 luglio del 1417<sup>243</sup>. La sua vicenda rappresenta un altro episodio significativo della lunga repressione messa in atto dal *regimen terre*. L'interrogatorio si è svolto il 2 giugno precedente,

---

<sup>242</sup> *Ann.* XX, c. 245r, qui edito in appendice (documento 12b).

<sup>243</sup> *Ann.* XXI, c. 132r. La sentenza è preceduta dal verbale della confessione (c. 131r-v): cfr. documento 13 in appendice.

sotto la supervisione del capitano Paolo *Gloviser*. Andrea viene condotto di fronte all'assise giudiziaria come «publicus et famosus proditor fama publica precedente». La sua condizione è segnata in partenza, e a nulla serviranno le manifestazioni di pentimento esternate durante l'esame. Alcune formule connotative utilizzate dall'*actuarius* richiamano i registri linguistici impiegati nei coevi tribunali ecclesiastici. L'imputato viene presentato come un agente del Maligno: «Deum pre oculis non habens, sed potius humani generis inimicum».

Quanto confessato da Andrea, la cui connivenza con Tristano era stata svelata in occasione di una precedente indagine<sup>244</sup>, si sarebbe svolto diversi mesi prima. L'unico riferimento temporale (vago) è alla trascorsa giornata di Santa Caterina d'Alessandria, festività celebrata il 25 novembre. Ebbene, non quel giorno, bensì circa un mese prima, sul finire di ottobre, Andrea era stato fatto chiamare da un pellicciaio, Nicolò di Bartolomeo Curtone. Lo speciale raggiunge la bottega dell'artigiano, entra e coglie il titolare mentre sta conversando con uno sconosciuto. Quest'ultimo non appena si accorge della presenza di Andrea, interrompe bruscamente la conversazione, ma Nicolò lo rassicura: «Non dubites, quia iste est de nostris». Andrea faceva quindi già parte del fronte agente clandestinamente entro le porte della città; e allo stesso modo anche lo sconosciuto, che si rivelerà essere un emissario di Tristano Savorgnan. In quel frangente, tuttavia, non accadde nulla di particolare. Il caso volle che Andrea fosse richiamato nella sua bottega per servire un avventore<sup>245</sup>.

Circa un mese dopo, trascorsa la festa di Santa Caterina, Nicolò Curtone si ripresenta da Andrea per dirgli di recarsi a casa di Giacomo del *Suegl*, dove lo avrebbe atteso un messaggero di Tristano. Raggiunto il luogo dell'appuntamento, Andrea incontra l'uomo del Savorgnan – sconosciuto allo speciale (né si specifica se fosse lo stesso del mese precedente) – il quale gli riferisce un messaggio del nobile. Tristano desidera parlare con lui in privato; lo attenderà presso il castello di Ariis, zoccolo duro della resistenza savorgnana in regione. Andrea, a suo dire, non conosceva il motivo per cui il *miles* desiderasse parlare con lui, né poté ricavare molto dal messaggero. A tempo debito, ovvero quando fosse giunto all'appuntamento, sarebbe stato adeguatamente informato<sup>246</sup>. Ma lo speciale dichiara all'assise di non essere mai stato a quell'incontro, poiché nel frattempo si era pentito («Quia ipsum penituit»). Ed anzi, aveva espresso pentimento già in un'occasione precedente (non si dice precisamente quando, se in occasione della detenzione preventiva, dell'arresto o in un momento ancora antecedente). In particolare, aveva pronunciato delle frasi allusive, delle quali gli inquirenti

---

<sup>244</sup> *Ann.* XXI, c. 28r (7 giugno 1417), laddove appunto si riferisce di una *confessio* estorta dai giudicanti di Belgrado a tale Nicolò *scutelarius*, anch'egli implicato in una congiura.

<sup>245</sup> Da notare come la presenza e l'intervento dell'*actuarius* si palesino “carsicamente” attraverso cambi repentini nella sintassi: «Andreas vocatus fuit ad apothecam suam quod quidam volebat emere *nescio quid*».

<sup>246</sup> Così nella fonte: «Bene interrogavit predictum nuncium qui sibi respondit quod dictus Tristanus bene diceret sibi quando ipsum iret».

ora chiedono delucidazioni. Le parole di Andrea sono riportate testualmente: «Heu michi tristi! Totum id quod passus sum et patior, patior propter non revelando facta aliorum». Lo speciale si riferiva a Nicolò di Bartolomeo Curtone e a un suo complice, lo scodellaio Nicolò<sup>247</sup>, l'ennesimo piccolo artigiano coinvolto nella rete di clientele savognane. I toni dell'interrogato esprimono rammarico, frustrazione, rimpianto, ma tradiscono anche la sua impotenza: se li avesse denunciati non si sarebbe trovato nella situazione presente («Non passus esset nec pateretur id quod patitur»), ma pur avendone avuto la possibilità, aveva deciso di non procedere con la denuncia per uno scrupolo di coscienza, per non essere lui stesso cagione dei loro mali («Sibi fecit conscientiam de propalando eos et [...] non volebat quod aliquis haberet malum propter ipsum»). Da quelle pagine consunte, da quell'inchiostro sbiadito, vecchio di seicento anni, emerge una carica emotiva che non lascia indifferenti. Ma indugiare sul profilo psicologico o sull'etica individuale esulerebbe dal rigore metodologico confacente alla ricerca storica. Le vicende dello speciale Andrea, così come quelle di Domenico Tamburlini, testimoniano in maniera icastica la fragilità di una comunità intera, in balia di una lotta fazionaria senza precedenti. L'aderenza a uno schieramento, piuttosto che all'altro, non sempre era frutto di una libera scelta, bensì determinata da contingenze e prevaricazioni a cui spesso era impossibile sottrarsi.

La condanna a morte dello speciale fu eseguita seguendo la procedura consueta. Il condannato fu condotto al centro della piazza del comune (oggi piazza Libertà). Qui, una folla numerosa («in presentia tocius populi ipsius terre») attendeva l'esecuzione. La confessione, estorta per mezzo di atroci torture, fu letta e tradotta (*vulgarizata*) nella sua integrità, paragrafo dopo paragrafo. La ratifica pronunciata coercitivamente dal condannato, già sul patibolo, completava il rituale penale, ammettendo *viva voce* la propria colpa di fronte all'uditorio laico.

Nondimeno, il caso di Andrea, se confrontato con alcuni episodi ad esso correlati, rivela la selettività dell'azione repressiva del *regimen terre*. Come si è visto, l'inquisizione nei confronti dello speciale era stata avviata in seguito alle rivelazioni di quel medesimo Nicolò *scutelarius*, che Andrea non aveva voluto denunciare per scrupolo morale. La confessione dell'artigiano aveva portato alla luce una rete di dissidenti in procinto di compiere una nuova congiura. Oltre ad Andrea di Pietro medico, il gruppo comprendeva altri tre udinesi: il pellicciaio Nicolò q. Bartolomeo Curtone, Giacomo *del Suegl* (entrambi menzionati nell'interrogatorio di Andrea) e Melchiorre fabbro q. Cavazzutto<sup>248</sup>. Il trattamento riservato a ciascuno di essi differì nell'approccio inquisitorio e nell'esito punitivo, tanto nelle tempistiche quanto nelle modalità. Se da un lato, i primi due imputati – Nicolò e

---

<sup>247</sup> Menzionato poc'anzi in nota 244.

<sup>248</sup> Ai quali si aggiungeva un quinto, il cerdone Domenico Cusiani, che venuto al corrente dell'arresto di Andrea e di Nicolò Curtone, «aufugit sentiens se culpabilem et nocentem»: *Ann.* XXI, c. 43r (6 agosto 1417).



Giacomo – furono impiccati seduti stante agli inizi di giugno<sup>249</sup>, dall'altro, la conclusione del procedimento istruito nei confronti di Andrea e di Melchiorre fu rinviata ai mesi successivi, allo scopo di compiere ulteriori indagini. Ma mentre per Andrea – come si è detto – la pena capitale fu soltanto posticipata di qualche settimana, nel caso di Melchiorre il tribunale udinese optò per una diversa punizione: l'allontanamento coatto da Udine con confinamento oltre i torrenti montani But e Fella in Carnia<sup>250</sup>. Come ha rilevato Tommaso Vidal, il trattamento “privilegiato” (indubbiamente meno severo) riservato a Melchiorre non troverebbe giustificazione in una minore responsabilità del reo, bensì, e molto più plausibilmente, nella sua rete di relazioni<sup>251</sup>. Il fabbro era infatti un membro illustre della confraternita dei Battuti di Udine, uno degli enti assistenziali più influenti della società cittadina. Questa affiliazione di peso indusse l'autorità giudiziaria a scegliere una pena meno severa, e che tuttavia si sarebbe rivelata ironicamente inefficace<sup>252</sup>.

### 6.3.3. Epilogo (e un nuovo inizio)

Nella primavera del 1418 venne meno la tregua quinquennale tra Venezia e l'Impero. Si era diffusa la notizia che Tristano fosse giunto a Latisana già nel mese di marzo, a capo di un contingente armato<sup>253</sup>. Si prospettava una nuova stagione di violenti scontri. La taglia posta sulla testa del nobile, che nel 1412 ammontava a 500 ducati<sup>254</sup>, fu aumentata a 2000 nel maggio del 1419<sup>255</sup>. I toni accesi del provvedimento («Ad perpetuum supplicium et cedem Tristani de Savorgnano»), ma soprattutto l'insistenza sul meccanismo premiale, adottato nel vano tentativo di contrastare l'acerrimo nemico, tradiscono – oltre all'odio palese – il timore, la frustrazione e l'inefficienza del *regimen terre*. L'appoggio veneziano, congiuntamente alle reti di relazione del nobile (radicate profondamente sul territorio e, come si è visto, ardue da estirpare) rendevano il Savorgnan un avversario troppo difficile da sconfiggere con i mezzi sino ad allora impiegati. Oltre alla riscossione del premio in denaro, si decise – come estremo rimedio – di riconoscere lo *status* di cittadino a chiunque avesse consegnato

---

<sup>249</sup> *Ann.* XXI, c. 28r (7 giugno 1417).

<sup>250</sup> La sentenza di confinamento è documentata in *Ann.* XXI, c. 35v (6 agosto 1417).

<sup>251</sup> VIDAL, *Congiuntura economica*, pp. 216-217.

<sup>252</sup> *Ann.* XXI, c. 344v (15 settembre 1419): Melchiorre fabbro q. Cavazzutto, dopo essere stato confinato «propter magnas suspiciones [...] ad partes superiores sub pena vite», non solo era stato reintegrato «de gratia speciali» su richiesta di certi suoi amici, ma si dimostrò anche recidivo, avendo preso parte all'ultimo tentativo di Tristano di espugnare la città (episodio su cui ci si soffermerà tra poco). Tornando alle inchieste dell'estate del 1417, si notino anche i toni più sfumati riservati nei confronti di Melchiorre, «consideratis malegestis et infidelitate» (*Ann.* XXI, c. 35v), rispetto a quelli più duri adottati, ben prima della sentenza, nei confronti di Andrea speciale («Publicus et famosus proditor...»).

<sup>253</sup> *Ann.* XXI, c. 146r (15 marzo 1418).

<sup>254</sup> LEICHT, *L'esilio*, pp. 173-174.

<sup>255</sup> *Ann.* XXI, c. 313r (3 maggio 1419).

(possibilmente vivo) il ricercato, anche a chi in passato fosse stato proclamato ribelle<sup>256</sup>. Dopo un'accentuata fase di esclusioni, la gravità della situazione, protrattasi ormai troppo a lungo, imponeva di negoziare anche i meccanismi di aggregazione, rendendoli meno rigidi. L'eccezionalità del provvedimento non bastò tuttavia a contenere la minaccia incombente. La caccia all'uomo indetta a suo danno non impedì a Tristano di tentare un nuovo assalto alla città. Si badi, il terzo tentativo fallito, a dimostrazione che tutto sommato anche l'arroccamento dell'élite udinese rappresentava a sua volta un assetto difficile da scalfire. A questo si aggiunga la persistenza del Savorgnan nell'adottare schemi tattici ormai prevedibili.

Il 12 settembre del 1419 i dieci deputati *ad regimen* convocarono una seduta straordinaria del consiglio per riferire dei gravi fatti occorsi la notte precedente<sup>257</sup>. Alcuni traditori della comunità, in intesa con il nobile e con i Cividalesi, che nel frattempo (nel mese di luglio) erano passati dalla parte veneziana<sup>258</sup>, avevano nuovamente tentato di espugnare la città, penetrando furtivamente da est, col favore delle tenebre. Avevano fatto breccia attraverso la porta di San Gottardo, ma senza riuscire a violare la cinta interna. L'assalto fu respinto, si fecero prigionieri, si eseguirono arresti. I primi ad essere processati furono Tommaso q. Nicolò Ronconi (cancelliere e deputato della comunità), Mattia maestro cimatore e Nicolò da Cerneglons. I tre furono immediatamente sottoposti a un duro interrogatorio, «cum multis tractis corde»<sup>259</sup>. Il Ronconi cedette subito e confessò la propria complicità, stando ai verbali «lucide et aperte»; gli altri imputati non ressero alle sevizie<sup>260</sup>. Il cancelliere fu condannato a morte con una sentenza pronunciata all'unanimità<sup>261</sup>. Contestualmente all'esecuzione del Ronconi, fu intimato a tutta la cittadinanza, «sub pena vite», di denunciare chiunque avesse prestato aiuto ai *proditores*, fornendo loro un nascondiglio entro le mura cittadine. A distanza di alcuni giorni iniziarono a emergere nuovi nomi, e nuove condanne furono eseguite<sup>262</sup>.

---

<sup>256</sup> *Ibidem*: «Si autem talis occidens et presentans dictum Tristanum vivum vel mortuum fuerit rebellis vel exul a dicta terra Utini, nichilominus habeat eandem taleam duorum millium ducatorum a prefata comunitate et ulterius suscipiatur in civem ipsius terre Utini».

<sup>257</sup> *Ann.* XXI, cc. 343r-343r (12 settembre 1419).

<sup>258</sup> LEICHT, *L'esilio*, p. 117.

<sup>259</sup> *Ann.* XXI, c. 342v.

<sup>260</sup> Come sempre, occorre insistere sulle distorsioni che la fonte ci offre. Mattia e Nicolò, a detta degli inquirenti, «fingant et faciant tamquam mortuos» (*Ibidem*).

<sup>261</sup> Una condanna atroce, per squartamento («Debeat demembrari seu exquartari in quatuor quartis») con successiva esposizione dei quarti sulla porta esterna «qua itur ad Sanctum Gotardum» e sulla porta interna «qua itur ad Sanctum Antonium» (la chiesa di S. Antonio Abate, nei pressi degli attuali musei diocesani): ovvero, dove i ribelli avevano sfondato le difese cittadine e dove in seguito erano stati respinti.

<sup>262</sup> *Ann.* XXI, c. 344r (15 settembre 1419): Stefano della Burgulina *aurifex*, Giacomo e Filippo di maestro Mattia cimatore, Giovanni di Paolo *Munitissi*, Biagio e Comuccio del Porcaro, Scaramella da Poscolle, Suappo di Dominico *Mandine*, Antonio Sarto da Amaro. Citati in giudizio il 27 del mese, furono banditi in contumacia il 13 ottobre successivo: *Ivi*, c. 364r. Il giorno stesso della sentenza fu avviato un procedimento contro il recidivo Melchiorre fabbro q. Cavazzutto, che si era unito ai ribelli. Da notare che anche questa volta scampò alla pena capitale: fu bandito il 20 ottobre (*Ivi*, cc. 363v-

La nuova *proditio* aveva alzato drasticamente la soglia del sospetto delle autorità cittadine, la cui attenzione, come già accaduto nel 1412, si rivolgeva anche alle donne che, volenti o nolenti, erano implicate nel disegno cospirativo. Nascoste – parafrasando un titolo di Julius Kirshner – proprio perché in bella vista<sup>263</sup>, le figure femminili coinvolte nelle dinamiche della lotta fazionaria sono state del tutto trascurate<sup>264</sup>; eppure il loro ruolo, soprattutto operativo – per esempio, nel riferire informazioni e messaggi durante le fasi preparatorie di un attacco – poteva essere di capitale importanza. Il 20 settembre una certa Vita di borgo Gemona fu bandita («sub pena ignis», in caso di violazione del confinamento, in contrasto al più generico «sub pena vite», di norma riscontrato), poiché vista recarsi spesso presso l'accampamento nemico situato nella vicina campagna<sup>265</sup>. Caso individuale di lì a poco affiancato da un più corposo provvedimento di espulsione. Il 2 ottobre il *regimen* mise al bando tutti i soggetti in condizione di minorità giuridica (mogli, madri, sorelle, figli e figlie in età pupillare) legati da un rapporto parentale ai ribelli proclamati nel mese precedente o in taluni casi anche molti anni prima<sup>266</sup>. Tra i molti – si perdoni l'ossimoro – nominativi anonimi (laddove il nome di battesimo è spesso sostituito dal *gemipunctus*), si distinguono Marchisina, moglie di Giovanni Minicussi; Caterina e Maddalena, rispettivamente madre e (presumibilmente<sup>267</sup>) figlia dell'orefice Stefano della Burgulina; Savina, madre di Ranierotto Ranierotti (bandito nel 1412).

La persecuzione giudiziaria dei ribelli proseguì sino al tardo inverno del 1420. Tra i riscontri più recenti che si è potuto individuare, vi sono tre condanne capitali risalenti al mese di marzo<sup>268</sup>, sintomo di come la macchina della giustizia cittadina procedesse pervicacemente – ma arrancando – nella lotta al ribellismo fazionario. La maggior frequenza di pene infamanti (o meglio, di casi di accanimento punitivo sul corpo dei condannati a scopo di deterrenza: lo squartamento, l'esposizione dei cadaveri) durante quegli ultimi anni di resistenza – ammettendo che essa non sia dovuta a una disomogeneità

---

364r). Nel frattempo non erano mancate altre condanne a morte. Il 20 settembre fu impiccato Giovanni *Munitissi*, il cui corpo – come nel caso del Ronconi – fu esposto all'ingresso della porta di San Gottardo (*Ann.* XXI, c. 346r).

<sup>263</sup> KIRSHNER, *Nascoste in bella vista*.

<sup>264</sup> Lo sottolinea anche GENTILE, *Fazioni e partiti*, p. 292.

<sup>265</sup> *Ann.* XXI, c. 346r (20 settembre 1419): «Cum sepiissime transferat ad loca inimicorum».

<sup>266</sup> *Ann.* XXI, c. 358r (2 ottobre 1419).

<sup>267</sup> La fonte omette dettagli circa il legame di parentela.

<sup>268</sup> *Ann.* XXI, c. 402r-v (3 marzo 1420). I primo condannato è Nicolò di *Leta* (già bandito nel 1413): «Iam octo annis transactis fuit et est rebellis», il quale, ostinato, «continuo perseveravit in machinationibus». La condanna prevedeva il trascinato e l'impiccagione del reo («Debeat strasinari de plathea usque ad locum iustitie deputando per regimen terre et ibi debeat laqueo per collum suspendi»), con successiva esposizione del corpo a discrezione del *regimen*. Il secondo condannato è Suapo cerdone (che era stato bandito nel settembre del 1419): anche in questo caso l'esecuzione avviene per impiccagione con eventuale esposizione del cadavere «usque quo ipsi regimini aparebit». Infine il terzo, Giovanni q. Filippo *de Fornellis*: sebbene non fosse stato proclamato ribelle della comunità («Licet non sit in numero rebelium et bannitorum»), da tempo era noto quale seguace di Tristano («A iamdiu citra una cum Tristano et sequacibus suis perseveravit in nequicia»). Tra i vari crimini commessi si menziona l'omicidio dell'udinese Giacomo della stazione. Anche in questo caso, «petito circum circha de opinionibus consultorum», si decise per l'impiccagione.

delle risultanze documentarie rispetto ai periodi precedenti (aspetto peraltro non improbabile, se si considerano fattori come la discontinuità delle registrazioni e la dispersione archivistica) – sembra indicare un tentativo maldestro e frustrato di fare fronte a una situazione emergenziale – quella dovuta alla ripresa delle operazioni belliche – sempre più drammatica. D’altro canto, e specularmente, la medesima ostinazione traspare dalla velleità di “conquista furtiva” dimostrata dal Savorgnan, che pur essendo in grado di mobilitare un capitale articolato di risorse umane – dall’umile bracciante al politico altolocato – non riesce a colmare, neanche a distanza di anni, le falle tattiche che si erano palesate già nel marzo del 1412. Alla fine sarà l’avanzata militare di Venezia che sbloccherà definitivamente la situazione<sup>269</sup>.

Nel giugno del 1420 la dedizione di Udine alla repubblica sancì *de facto* la capitolazione del principato ecclesiastico di Aquileia. L’incipiente dominazione marciana sulla regione, affermatasi *iure belli* in quelle concitate fasi di conflitto con l’Impero e risoltasi giuridicamente soltanto nel 1445 con i patti veneto-patriarcali<sup>270</sup>, avrebbe avuto implicazioni notevoli sul piano istituzionale. Il potere temporale dei patriarchi aquileiesi, esercitato per secoli sulla regione e, all’indomani della caduta del principato, limitato a una manciata puntiforme di giurisdizioni, passò nelle mani di un rettore secolare – il luogotenente della Patria del Friuli – scelto e inviato dalla dominante, su modello delle altre realtà territoriali inglobate nel dominio di Terraferma. Ma al di là di questo importante mutamento della figura apicale del potere politico, il cambiamento di regime non stravolse l’assetto istituzionale antecedente alla nuova dominazione. Per lo meno, non intenzionalmente: prova ne è il fatto che il parlamento della Patria, organo assembleare di rappresentanza cetuale e territoriale, le cui origini affondano nel pieno Medioevo patriarchino, continuò ad esercitare le sue funzioni e a incanalare le istanze provenienti dai principali attori politici assisi sul territorio (l’aristocrazia laica ed ecclesiastica, le comunità a vocazione urbana), e con uguale se non maggiore frequenza dei decenni precedenti<sup>271</sup>. Lo stesso *corpus* normativo originato dalla legiferazione parlamentare, le *Constitutiones Patriae Fori Iulii* promulgate nel 1366, non furono abrogate, bensì ripubblicate, naturalmente con le opportune revisioni, nel 1429<sup>272</sup>. Sul piano strettamente locale, cittadino, la permanenza dei tradizionali organi collegiali dimostra la resilienza e la capacità di adattamento delle medesime istituzioni civiche, e questo nonostante gli importanti mutamenti politici occorsi<sup>273</sup>. Le convocazioni dell’arengo si sarebbero protratte sino agli inizi del Cinquecento; quelle del *consilium terre* e del *regimen terre*,

---

<sup>269</sup> CUSIN, *Il confine orientale*, pp. 224-226; TREBBI, *Il Friuli*, pp. 3-16 (con ampia bibliografia).

<sup>270</sup> Cfr. TREBBI, *Il Friuli*, pp. 17-24; LAW, *L’autorità veneziana*; ORTALLI, *Le modalità di un passaggio* e per uno sguardo d’insieme sulla Terraferma VIGGIANO, *Governanti e governati*, pp. 3-50.

<sup>271</sup> Cfr. *Il parlamento friulano*.

<sup>272</sup> Cfr. DEGRASSI, *Mutamenti istituzionali* e ZORDAN, *Le Costituzioni*.

<sup>273</sup> Cfr. VARANINI, *Legittimità implicità*.

organi che tenderanno sempre più a distinguersi (e a cambiare nome: *terra* sarà percepita come parte di un retaggio medievale di cui Udine – autorappresentandosi come *magnifica civitas* – farà ben presto a meno<sup>274</sup>), si sarebbero protratte sino alle soglie dell'Ottocento<sup>275</sup>.

Parallelamente a questi elementi di continuità, confluiti a pieno titolo nella configurazione di potere marciano, vanno rilevate alcune tendenze del tutto inedite, scaturite dal cuore stesso della società friulana tardomedievale. Tra queste va annoverata – utilizzando la pregnante espressione proposta da Michele Zacchigna – l'«inclinazione signorile»<sup>276</sup> delle aristocrazie locali, un fenomeno manifestatosi prepotentemente nel corso del Quattrocento. Col venir meno delle strutture feudali che imbrigliavano la nobiltà castellana nelle maglie del potere patriarchino, da cui dipendeva l'investitura e quindi l'esercizio legittimo di prerogative di stampo pubblicistico, i casati aristocratici, di fronte al mutato scenario politico, non mancarono di cogliere l'opportunità di ampliare i propri margini di azione, approfittando di quella delicata fase di transizione resa ulteriormente incerta, come si accennava, dalla non secondaria questione circa la legittimità del dominio veneziano sulla regione. Si pensi all'esercizio della piena giurisdizione in civile e in criminale, il *merum et mixtum imperium*, giustificato con la pretesa di perpetuare e riprodurre dinamiche di potere in realtà sconosciute o largamente inusitate in età patriarchina<sup>277</sup>. In questo scenario la supremazia dei Savorgnan, dopo un iato durato quasi un decennio, divenne nuovamente inequivocabile. Tristano, rientrato a Udine nel giugno del 1420, fu reintegrato nel possesso dei suoi beni nel gennaio successivo<sup>278</sup>.

Ci sia concesso, a mo' di conclusione, gettare uno sguardo fugace oltre la soglia temporale che ha demarcato la presente ricerca. Il 29 settembre del 1420, nel giorno di San Michele, si tenne la consueta convocazione dell'arengo in occasione dello scadere dell'annata amministrativa<sup>279</sup>. La preponderanza di sodali e simpatizzanti del Savorgnan nel rinnovato quadro dirigente non sorprende affatto. Così come il capoparte, anche molti di questi erano rientrati in città già nell'estate precedente: Nicolò Bombeni, Gabriele Soldanieri, Leonardo Bevilacqua, Nicolò Felettini, Ranierotto Ranierotti, e l'elenco potrebbe continuare. I seggi in consiglio e la spartizione degli uffici erano tornati sotto il controllo del *miles*. Non sorprende neppure constatare alcune assenze: Arcoloniani, Andriotti, Cavalcanti, Del Torso. I loro nomi sono scomparsi dalle liste. La sconfitta, d'altronde, era ancora cocente e presenziare alla cerimonia doveva certamente sembrare inopportuno<sup>280</sup>. Eppure, col passare

---

<sup>274</sup> Cfr. TREBBI, *Umanesimo, erudizione e diritto*.

<sup>275</sup> Cfr. *Archivum civitatis Utini*.

<sup>276</sup> Cfr. ZACCHIGNA, *L'inclinazione signorile*.

<sup>277</sup> Cfr. FRESCHI, *Aristocrazie di confine*.

<sup>278</sup> CASELLA, *I Savorgnan*, p. 51.

<sup>279</sup> *Ann.* XXII, cc. 78r-79r.

<sup>280</sup> Nell'elenco dei presenti compare soltanto un ostinato Cristoforo Cignotti: *Ivi*, c. 78v.

del tempo e con l'attenuarsi delle tensioni la composizione del governo cittadino inizia timidamente a riavere quella fisionomia più sfaccettata, simile agli anni antecedenti la guerra. Nel settembre del 1421, tra gli eletti alle cariche pubbliche<sup>281</sup>, ritroviamo Giovanni Guberto Gubertini e Pietro Arcoloniani; nel 1422 fanno ritorno sulla scena, in grande spolvero, Gregorio Arcoloniani, Federico Valentini, Panzano di Nicolò Del Torso, Giovanni Cavalcanti (quest'ultimo già presente alla cerimonia del '21). Per altri invece, il 1420 non aveva determinato alcuna discontinuità: Giacomo Manin, il notaio Leonardo di Pietro Tealdi, Nicolino e Carlo Della Torre – per citare alcuni esempi – sono tutti profili che, almeno nel breve periodo, superarono il mutamento di regime senza particolari ripercussioni. I precedenti decenni di conflitto, a intensità variabile ma persistente, avevano segnato la regione profondamente, dal punto di vista politico, economico e sociale. In un ritrovato clima di equilibrio, era finalmente giunto il momento della ricostruzione.

---

<sup>281</sup> *Ann.* XXII, cc. 229r-230v.

## Conclusioni

La giustizia comunitaria non è un modello rigido. Essa non tende a riprodurre se stessa in modo inalterato. Al contrario, si dimostra flessibile, pragmatica e adattabile alle circostanze, siano queste più “ordinarie”, legate alle micro-variazioni della quotidianità; o più cogenti, determinate da dinamiche emergenziali di maggior portata. L’arcaismo di certe configurazioni istituzionali (come le forme giudiziali di matrice assembleare) è in realtà una presunzione della sensibilità odierna, abituata a paradigmi differenti; il pregiudizio sorge spesso da un malinteso, ossia che all’arcaismo si associ automaticamente l’arretratezza. Nei contesti consuetudinari la patente di antichità non solo rappresenta la cifra che contraddistingue l’ordinamento in sé, ma è anche un fattore che lo consolida e lo legittima. Anche qui, tuttavia, occorre sgomberare il campo da un possibile equivoco. La consuetudine si basa sulla tradizione, sulla costanza delle forme, sulla stabilità delle pratiche. È quindi rivolta al passato; trova in esso la sua linfa vitale. Ma se l’occhio moderno è tratto in inganno all’atto di inquadrare e, sbilanciandosi, di valutare un siffatto ordinamento giuridico, o un siffatto contesto sociale (vale a dire imperniati sulla consuetudine), questo è dovuto anche a una distorsione intrinseca alle fonti. Le *laudabiles* e *antique consuetudines* sono ammantate di un’aura mitizzante; la loro antichità le valorizza. Ma a volte si tratta di un’antichità presunta, o per lo meno relativa.

Nella piccolissima Udine tardomedievale, una comunità come tante altre, in cui la dimensione urbana si compenetrava con quella rurale; una comunità in cui i tempi della vita associata erano scanditi dai ritmi ciclici dell’economia agreste, accentuati dai guizzi delle più vivaci attività commerciali, regolati dai solenni meccanismi decisionali improntati sulla solidarietà vicinale; ebbene, si diceva, in quel contesto così ordinato ci volle soltanto una decina d’anni – dal 1380 al 1390 – per introdurre e irrobustire un elemento di forte discontinuità, quale appunto fu il *regimen terre*; poco più di trent’anni per consacrarlo come istituzione imprescindibile del quadro comunitario – da mantenere «sicut antiquitus solitum erat»<sup>1</sup> – e questo nonostante il mutamento politico legato alla capitolazione del principato ecclesiastico aquileiese e alla conseguente instaurazione del dominio marciano sulla regione. È un esempio eloquente di dinamismo, in cui la comunità si rivela capace di recepire modelli esterni adattandoli alla sua particolare fisionomia. È un caso, peraltro, che si inserisce in un quadro di più generale espansione economica. Udine crebbe repentinamente a partire dalla metà del Trecento, sul piano urbanistico, commerciale, e non da ultimo istituzionale. Si sperimentavano soluzioni più

---

<sup>1</sup> *Ann.* xxii, c. 84r (3 ottobre 1420).

adeguate alle esigenze di una società urbana in fermento, o che se non altro fossero in grado di intercettare le necessità del suo ceto dirigente: dall'istituzione di nuove magistrature esecutive, all'affermazione di organi politici in grado di esprimere una marcata direzione di governo.

Nondimeno, va rilevato che, a fronte di inequivocabili dinamiche espansive e di notevoli tendenze innovatrici, la storia di Udine e del principato, nei decenni a cavallo tra XIV e XV secolo, fu contrassegnata da una conflittualità costante, di matrice sia endemica (che quindi originava dalle pieghe della stessa società locale), sia esogena, ovvero alimentata da soggetti esterni al patriarcato e in lotta per il suo controllo (la repubblica di Venezia, la signoria carrarese di Padova, il regno d'Ungheria, e via dicendo). Da questo punto di vista, Udine rappresentò un vero e proprio centro aggregatore di discordie; un ginepraio di acrimonie locali, così come di conflitti di più vasta scala. Le istanze del notabilato cittadino – e in particolare di quelle famiglie di più recente ascesa sociale (Cavalcanti, Cignotti, Valentini etc.) – si incontravano con le manifestazioni di natura signorile espresse dalla nobile famiglia dei Savorgnan, che a Udine vantava una posizione di assoluta preminenza. Il tutto prendeva forma in un'accesa dialettica politica, ora in seno alle istituzioni, attraverso un più serrato controllo degli uffici e con la strumentalizzazione dei dispositivi giudiziari (l'amplificazione dei poteri di inchiesta, la rimodulazione delle procedure, il ricorso ai poteri graziosi); ora, all'esterno delle istituzioni (e comunque attorno a esse), per mezzo della faida familiare e mediante polarizzazioni fazionarie concomitanti alle dinamiche belliche.

A ben guardare, la scala sembrerebbe irrilevante: anche nelle piccole comunità del patriarcato di Aquileia il pluralismo della giustizia, nel suo intrecciarsi con la dimensione politica, si mostrava attraverso forme e dinamiche analoghe alle coeve città della penisola. Più in generale, e prescindendo momentaneamente dalle irriducibili peculiarità del contesto regionale, occorre enfatizzare la circolazione di tecniche e di modelli di governo largamente riscontrabili altrove, in contesti politico-territoriali di matrice anche non principesca. Per dirla con Paolo Cammarosano, il Friuli di età patriarchina «non era un'altra Italia»<sup>2</sup>. La centralità assunta dalle assemblee civiche nel sostanziare la vita politica cittadina, così come le strutture amministrative organizzate in *officia* riflettono i più generali assetti di tradizione comunalistica; al contempo, l'affacciarsi sulla scena locale di collegi ristretti, dotati di ampi margini di azione anche in ambito penalistico (come il *regimen terre Utini*, poc'anzi menzionato), non fa che confermare una partecipazione effettiva della regione ai mutamenti istituzionali dell'epoca e un adeguamento alla temperie politica dell'Italia trecentesca. Nondimeno, la condivisione di questo “patrimonio comune” non si tradusse, naturalmente, in una mera omologazione. Il caso di studio specifico ha difatti dimostrato che l'assimilazione di tali modelli non

---

<sup>2</sup> Citato da ZACCHIGNA, *I notai*, p. 9.



poteva che sfociare in soluzioni originali, congrue alle necessità contingenti, compatibili con le esigenze specifiche degli attori sociali coinvolti nell'agone politico.

L'approfondimento della storia politica udinese *sub specie iustitiae* ha permesso di gettare luce su alcune peculiarità strutturali, così come su alcuni particolari sviluppi congiunturali occorsi nei decenni a cavaliere dei due secoli. A fronte dell'accentuata parcellizzazione territoriale, un elemento potenzialmente coesivo è dato dalla partecipazione all'esercizio della giustizia. Lo si è visto a proposito del rapporto di *astanza* tra cittadino-residente e comune; rapporto che lungi dal ridursi alla sola componente procedurale del rito giudiziario – già di per sé caratteristico (si tratta del giudizio *per astantes*, o *per laudum et sententiam*) – assume un'ulteriore valenza semantica e, più nello specifico, giuridica: quella di contributo attivo al mantenimento dell'ordine pubblico. L'atto di *astare*, nella sua ambivalenza, dischiude la dimensione politica della giustizia comunitaria, la quale contempla il momento del presidio e quello del giudizio in sede processuale.

La gestione collettiva della giustizia si esplica soprattutto in quest'ultimo, vale a dire in una particolare declinazione del momento assembleare: la giustizia comunitaria assume forma e sostanza in seno ai consigli. Per questo motivo, nella dialettica politica più accesa, la conoscenza e il controllo dei meccanismi sottesi al funzionamento delle assisi (in specie giudiziarie) diventa uno strumento importante non solo per arginare eventuali posizioni avverse, ma anche per elaborare un percorso di autolegittimazione del potere personale. È quanto emerso studiando la vicenda del nobile Federico Savorgnan, la cui affermazione, durante gli anni Ottanta del Trecento, si basò anche su un oculato utilizzo del canale giudiziario e delle sue consuetudini; un percorso certamente accidentato e non esente da distorsioni, la cui gravità catalizzò la crisi latente del regime patriarchino.

Per soppesare l'entità dei cambiamenti in atto occorre assumere necessariamente una prospettiva processuale. Quello di fine Trecento e di inizio Quattrocento è un quadro in forte mutamento, in cui il declino degli assetti principeschi del patriarcato fa da sfondo a un generale intensificarsi della dialettica – strettamente locale – tra impianti di matrice comunale e signorile, due componenti in reciproca interazione, il cui legame risulta talmente stretto da non permettere una completa sovrascrittura dell'uno sull'altro. Lo si è visto analizzando le vicende del primo ventennio del secolo XV, quando da una situazione di netta egemonia personale, inverata dalla figura di Tristano Savorgnan, primogenito di Federico, si è passati repentinamente a una violenta fase di conflitto entro e fuori le mura cittadine. Il nuovo governo – ma fatto per lo più da volti noti – si appropriò di quel medesimo armamentario giudiziario e coercitivo che nei decenni precedenti aveva caratterizzato l'operato dei Savorgnan, possibilmente inasprendo e intensificando il suo utilizzo, e soprattutto rivolgendolo il suo impiego verso i membri e i fautori di quella medesima casata aristocratica. Sono dinamiche che sfibrarono il tessuto sociale cittadino, e che per di più non portarono a una netta

prevaricazione del nuovo assetto di potere sul precedente. A conti fatti, i sostegni e gli interventi esterni, frutto di aderenze meno automatiche di quanto si possa credere, risultarono decisivi. Con l'approdo della repubblica di San Marco in Friuli, ebbe inizio una nuova fase di riassetto, le cui tappe in parte sono già note, in parte sono ancora da scrivere.

## APPENDICE DOCUMENTARIA

Di seguito si propone l'edizione integrale di alcuni dei documenti analizzati nei precedenti capitoli. Nelle note poste in calce ai registi si rimanda ai paragrafi specifici. La trascrizione si avvale di alcuni segni grafici convenzionali: le parentesi tonde () per lo scioglimento di compendi dubbi; le parentesi quadre [] per le lezioni restituite tramite congettura; oppure, se contenenti tre punti consecutivi, per segnalare guasti materiali del supporto [...]; le parentesi uncinatae <> sono utilizzate per integrare omissioni involontarie dell'estensore (e in tal caso il loro utilizzo si limita a modeste integrazioni, di poche lettere; in rari casi di intere parole, ma soltanto per rendere più perspicuo il dettato, e comunque nel rispetto del tenore complessivo del documento); qualora la lezione risultasse palesemente erronea sotto il profilo ortografico o grammaticale (sia morfologico che sintattico), questa è seguita da un punto esclamativo compreso tra parentesi uncinatae <!>, da intendersi come *sic*. La presenza di due punti consecutivi – fuor di parentesi: .. – riproduce la presenza del *gemipunctus*, laddove utilizzato dall'estensore. Si è mantenuta l'oscillazione grafica tra *ti-* e *ci-*, riscontrata con frequenza non solo in fonti diverse ma anche all'interno di un medesimo documento; parimenti, per *ç* e *z* (per es. *Çaninus* e *Zaninus*). Si è mantenuto l'utilizzo della lettera *y*, limitato ad alcune specifiche parole (per es. *baylia*, *dyabolus*). La *j*, al contrario, è resa con *i*. Nell'utilizzare la punteggiatura si è cercato di trovare un giusto equilibrio tra esigenze di comprensione e resa stilistica, e in ogni caso adattandola all'uso moderno. Nei documenti 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 – in particolare – il discorso diretto, molto frequente, è compreso tra caporali «» preceduti dai due punti (soprattutto laddove le battute siano introdotte – come di norma accade – da *verba dicendi*, del tipo *dixit*: «...», *respondit*: «...», etc.). Si sono mantenuti eventuali raddoppi consonantici introdotti per ipercorrettismo (per es. *pacifficus* per *pacificus*; *elligere* per *eligere*); così come, alcuni solecismi sistematici (per es. *posint* per *possint* nel documento 2).

Nelle note filologiche poste in apparato si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

<i>agg.</i> per '(lezione) aggiunta'	<i>m. sx.</i> per 'margine sinistro'
<i>corr.</i> per '(lezione) corretta da/su'	<i>prec.</i> per 'precede'
<i>dep.</i> per '(lezione) depennata'	<i>r.</i> per '(lezione) richiamata/con segno di richiamo'
<i>m. dx.</i> per 'margine destro'	<i>rip.</i> per '(lezione) ripetuta'
<i>m. sup.</i> per 'margine superiore'	<i>s. l.</i> per 'sopra linea'
<i>m. inf.</i> per 'margine inferiore'	<i>seg.</i> per 'segue (lezione)'

1362 maggio 13, Udine

*La comunità di Udine delibera alcune disposizioni in materia di sicurezza urbana e di ordine pubblico, tra cui alcuni aspetti organizzativi dell'ufficio capitaneale (tenuta di un registro per le tregue; composizione della familia dell'ufficiale) e la coordinazione delle funzioni del capitano con quelle degli astanti designati dalla comunità stessa.*

FONTE: BC Ud, ACA, *Annales*, vol. III, cc. 155v-157v.

EDIZIONI: JOPPI, *Statuta et ordinamenta*, pp. 117-119.

NOTE: per l'analisi del contenuto cfr. § 1.1. e 1.3.

M<sup>o</sup> III<sup>c</sup> LXII indicione XV<sup>a</sup> die veneris XIII maii

[155v] Congregato<sup>a</sup> consilio et ultra consilium, videlicet X pro quinterio in reffitorio ecclesie sancti Francisci ordinis fratrum Minorum de Utino ad sonum campane, in quo quidem consilio interfuerunt infrascripti, videlicet providus vir ser Mathiussius de Prampergo, vicecapitaneus pro nobili viro domino Nicolussio de Villa capitaneo terre Utini, necnon Benenatus quondam Petri Baldini camerarius, Franciscus de Nimis et Fredericus Ottacini tamquam procuratores dicti comunis terre Utini, nobiles viri domini Franciscus et Paganus de Savorgnano milites, Azilinus domini Gumbertini legum doctor, Nicolussius Orbitti, ser Andriottas, ser Bilunissius, ser Leonardus Arcolonean(us), dominus Gabriel de Cremona, ser Iohannes Ravan(us), ser Missius, Margarittus, Raynerius Tuscus, Iohannes domini Iacomini, Simon notarius, Nicolaus Valantini, ser Tinghus, Nicolaus filius dicti domini Gabrielis, Brunatius, Philippus ser Albrighetti, Stephanus notarius, Hector notarius, Iacobus Nasutti, Zannus cerdo, Venutus Cataldini, ser Nicolaus Rancon(us), Cuceta, Ugucio, Nicolaus magistri Gregorii, Pincerninus, Rodulphus Fuzussii, Iacomacius sartor, Michilinus Tuscus, Tomas aurifex, Odoricus Cassin(e), Iacobus notarius Gelli, Antonius de Lascarparia, Iohannes de Parma, Philippus magistri Girardi, Uriolus, Nicolussius Baldane, Iohannutus porcarius, magister Petrus expeditor, Vinturellus spadarius, Bonaguida speciarius, Paulus notarius, Iohannes Nanni aurifex, Conradus domini Uzelli, Petrus Aulivani, Pascolus de Burgo, Monachinus, Purcardus, Franciscus Miulitt(e), Paulus de Mulargis<sup>b</sup>, Leonarducius Cont, Franciscus Birtulini, Candidus speciarius, Hermannus notarius Rusitti, Franciscus de Nimis, Leonarducius de Percoto, Suppus cerdo, Laurencius bercandarius, Candidus notarius et Raynoldus draperius, [156r] ubi quidem per omnes

predictos unanimiter et concorditer <et> salubriter providere intendentes de statu tranquillo et pacifico dicte terre Utini et ad ipsius reformationem volentesque etiam oviare singulis iminentibus periculis status ipsius terre et maliciis, specialiter quorundam maledispositorum rixas et scandala plurima comittentium statu, diffinitum et ordinatum fuit:

Primo, quod capitanei dicte terre Utini qui pro tempore fuerint habere et tenere debeant quaternum unum in quo scribantur omnes et singule tregue que fient inter quasvis personas in terra Utini, ut tam habeatur memoria de ipsis in casu in quo infringerentur, quam etiam adveniente termino<sup>e</sup> ad ipsas treguas prorogandas et quod capitaneus ante expirationem termini treguarum precipuam curam et sollicitudinem habeat ad ipsas prorogandas.

Item, pro salubriori statu dicte terre et validiori regimine officii capitaneatus dicte terre Utini, quod consilium dicte terre preces porigat domino nostro patriarche ut digneatur dictum capitaneatum largiri comuni ipsius terre Utini ut de defectu expens(arum) capitanei qui pro tempore fuerint non obstante comodius ipsum valeant regere officium sufficientem, tenentes familiam ad hoc ut rescistere valeant delinquentibus et, si dictus dominus patriarcha denegaret<sup>d</sup> hoc facere, tunc pro decentiori pretio quo poterit ab ipso ematur et omni zelo amicitie et amoris postposito, sed solummodo intuitu iustitie eligatur per consilium dicte terre Utini sufficiens persona in capitaneum dicte terre que primo Deum timeat<sup>e</sup>, honorem suum conservet et<sup>f</sup> iustitia <!> diligat et precedente voluntate et confirmatione ipsius domini patriarche providetur dicto capitaneo eligendo et confirmando per comune de sellario competenti ad hoc ut teneat circha X vel XII familiares et unum notarium<sup>g</sup> pro dicto officio capitaneatus viriliter exercendo et singule gaudie cuiuscumque condicionis obveniende effectualiter et sine qualibet diminutione exigantur, convertente <!> et deveniende in ipsum comune et nichilominus quod finito officio dicti capitanei ponatur ad syndacatum.

[156v] Item quod elligantur quinque pro quinterio dicte terre Utini qui habeant mitigare rixas et rumores et quod <!> habeant libertatem et auctoritatem plenam faciendi treguas et recusantibus facere precipiendi et mandandi sub penis consuetis ut faciant treguas; que pene exigantur sine diminutione aliqua contra delinquentes ac si in iudicio et cum laudo et sententia eis precepta facta fuissent; quas quidem treguas fiendas dicti elligendi statim notificare debeant dicto domino capitaneo, qui eas scribi facient <!> in quaterno predicto treguarum et quod predicti elligendi iurare debeant predicta omnia facere bona fide sine fraude iuxta posse eorum et nichilominus quod predicti elligendi habeant libertatem comutandi de aliis bonis viris<sup>h</sup> terre ad capiendum si expedierit quemcumque vulnerantem aliquem et ipsum consignandum dicto domino capitaneo et<sup>i</sup> ac etiam habeant plenam auctoritatem mandandi portaneriis ut claudere debeant ianuas terre ad hoc ut huiusmodi delinquentes evadere nequeant, prout ibidem infrascripti deputati predicta omnia facere et exercere iuraverunt et versa vice

predicti omnes consiliarii spondiderunt plenarie ipsis deputatis in predictis astare. Deputati autem sunt infrascripti in suis<sup>j</sup> quinteriis hinc ad proxim(um) festum Sancti Michaelis futur(um).

Primo in quinterio Burgi Aquile(g)ie: dominus Leonardus Arcolonean(us), dominus Nicolussius Orbitti, ser Missius<sup>k</sup>, dominus Azolinus et Cuceta.

Item in quinterio Grezano: Leonarducus de Percoto, Venutus Cataldini, Nicolaus Blasotti, Philippus Albrighetti, Brunacius.

In Foro Novo: Candidus speciarius, magister Petrus expe<n>ditor, Iohannutus porcarius, Iacomucius pelliparius, Paulus de Mulargis.

In Burgo Glemone: ser Galidesius<sup>l</sup>, Zannus de Burgo, Pascolus, Pulcardus, Leonardus porcarius<sup>m</sup>.

In Foro Veteri: Stephanus notarius, ser Bilunissius, Carlavarius ser Uzelli<sup>n</sup>, Franciscus de Nimis, Vinturellus spadarius.

[157r] Item, ut<sup>o</sup> iustitia non lateat in<sup>p</sup> obscuris deffectu bonorum virorum sententiantium et discretarum personarum et ut omnis tollatur garula in iudicio solita, provisum fuit ibidem per omnes predictos quod elligantur octo persone idone<e> et discretione mature in dicta terra Utini que personaliter interesse debeant mane et in vespers instantes dicto domino capitaneo, cum pro tribunali ad ius reddendum<sup>q</sup> sediderit, que secundum eorum puras consciencias<sup>r</sup> unaa cum aliis habilibus ad sentiendum ibidem presentibus sentiendiare valeant et si rumor insonaret in terra Utini instare debent ipsi domino capitaneo.

[157v] Item quod dictus dominus<sup>s</sup> capitaneus sollicitare et memores facere habeant <!> deputatos per comune ad tractandas paces ut exerceant eorum offitium inter discordes dillatione postposita et facultatem.

Item quod rogetur dominus patriarcha ut homicidas perpetrantes in terra Utini in districtu Ecclesie Aquile(g)iensis moram trahere iuxta antiquam consuetudinem non permittat.

<sup>a</sup> *Prec. s. l. diffinitum dep.* <sup>b</sup> *seg. nu dep.* <sup>c</sup> *seg. a pr dep.* <sup>d</sup> *seg. hoc dep.* <sup>e</sup> *seg. con dep.* <sup>f</sup> *seg. di dep.* <sup>g</sup> et unum notarium agg. s. l. <sup>h</sup> *seg. qui dep.* <sup>i</sup> *seg. mad dep.* <sup>j</sup> *seg. quinq dep.* <sup>k</sup> *seg. Cuceta dominus dep.* <sup>l</sup> *prec. signum crucis.* <sup>m</sup> *prec. signum crucis.* <sup>n</sup> *prec. signum crucis.* <sup>o</sup> *ut agg. s. l.* <sup>p</sup> *seg. obscul dep.* <sup>q</sup> *seg. nisi dep.* <sup>r</sup> *seg. habeant dep.* <sup>s</sup> *seg. vica dep.*

[1374], Udine

*Istituzione e regolamento degli officia di giudice in criminalibus e di giurato in civilibus decretati dal capitano Zannino da Prata e dal consiglio della comunità.*

FONTE: BCUD, *FP*, ms. 841, cc. 34r-38v.

EDIZIONI: parziale in JOPPI, *Statuta et ordinamenta*, pp. 120-122. Per il testo quattrocentesco cfr. *Ivi*, pp. 57-61.

NOTE: La fonte riporta una doppia cartulazione, rispettivamente in cifre arabe (seriore) e in cifre romane (coeva, a giudicare anche dall'inchiostro). Quest'ultima (cc. CXXXII-CXXXVII, corrispondenti alle cc. 33r-38r) non rispetta la cartulazione dell'intero volume, indi per cui è dimostrata la provenienza allogena del fascicolo (e quindi la composizione fattizia del manoscritto). Le cc. 33 e 39, pur facendo parte del medesimo fascicolo, sono bianche. La tradizione testuale è non poco tormentata, presentando numerose correzioni e aggiunte. Si presume che il testo sia stato utilizzato come canovaccio per improntare alcune riforme statutarie nel corso del pieno secolo XV quando non XVI (i riferimenti ad alcune magistrature di epoca veneziana, non lasciano adito a dubbi). Gli interventi correttivi, volti a sostituire intere porzioni di testo, sono vergati in una scrittura semigotica della prima metà del Quattrocento (mano B). Le glosse a margine, vergate in una scrittura italiana (probabilmente del primo Cinquecento), sono attribuibili chiaramente a un terzo scrivente (mano C). Si è mantenuta la lezione *posint* – adottata sistematicamente nel testo trecentesco – per *possint*. Per l'analisi del contenuto cfr. § 3.1.2.

#### Ordinamenta inter officia iudicum et iuratorum et cetera

[34r] Quanta iusticie sunt comoda, quantaque ab Altissimo cuncta creante, ipsam operando, merita coligantur, et quantis deserviat iusticia dispendiis foret longissimum explicare. Nam ex ipsa iusticia regnum cellorum acquiritur, pacis comoda vendicantur, terre et loca<sup>a</sup> reflorent, artes<sup>b</sup> lucrative crescunt, profficiunt<sup>c</sup>, populares mores redu(cun)tur exculti ac genus mor<u>alium subportabili successione iugiter ampliantur <!> cunctorumque utilitas frutiffera<sup>d</sup> custoditur, cum ipsa sit bonarum mentium decor<os>a mater et omnium virtutum <!> regina et precipue dominatrix .. commendationis. Ex iniusticia<sup>e</sup> autem p<re>dictorum omnium oppositum coligitur evidenter et male operandi hominibus materia preparatur. Nam fecit Deus ab inicio hominem rectum et simplicem ac multis donis et virtutibus predotatum. Set ipse postea, ex prima voluntate et instigante suasionem dyabolica, iuxta Salamonis sententiam infinitis questionibus se immiscet et ex transgrasione ipsius a peccato acquirit sibi humana natura virtutibus spoliata, inclinatio<u>nem quamdam continue delinquendi ad discendendum quodammodo naturalem, quibus nisi obvietur mediante iusticia divina, adeo deficeret gracia, quod orbis virtutibus denudatus submergeretur celesti gladio in profundum. Unde oportet

regularibus disciplinis et legibus quantum possibile est<sup>f</sup> dirigere et adiuuare naturam et effectus noscios  
⟨!⟩ debitis remediis coercere ac lites et iurgia ab hominibus extirpare et in re publica virtutes inserere,  
viciaque effugare, ita quod delictis et viciis effugatis et iusticia triumphante possit unusquisque ad sibi  
debitum racionabiliter pervenire. Idcirco nos, Çaninus de Pratta, pro reverendissimo in Christo patre  
⟨et⟩ domino domino Marquardo [34v] Dei gracia Sancte Sedis Aquilegensis dignissimo patriarcha  
capitaneus, homines et consilium terre Utini, Aquilegensis diocesis, ad sonum campane more solito  
congregati in colegiata Maiori ecclesia Altissimi Dei et Gloriosissime Genetricis Sancte Marie Intacte  
Virginis, sub cuius clipeo contra inimicorum tella<sup>g</sup> protegimur et ad salutis portas dirigimur, ad  
ringum pro salubri ipsius terre statu et officialibus de novo iuxta antiquum ritus creandis ac  
infrascriptis specialiter peragendis congregati<sup>h</sup>, advertentes inter allia officia certa iuratorum officium  
latum et arduum esse illudque officium per quatuor eligendos iuratos suum non posse integraliter  
sortiri effectum, quod in ipsa<sup>i</sup> augmentata terra Utini fraudes, iurgia et delicta totum puleant et  
continue cumulentur quod, nisi per infrascripte provissionis remedia suadentur, ipsa terra<sup>j</sup> de facili  
modicum detrimentum pati posset. Igitur tenore presentium constituimus, ordinamus, dece⟨r⟩nimus  
et declaramus preffatum iurarie officium esse de cetero bis partitum nomine et effectum, sub modis  
et forma et ordine infrascriptis, videlicet quod primo ante et in ringa celebranda eligantur, decernantur  
et constituentur tres boni viri idonei et sufficientes, prout ipsi ringe vel maiori parti videbitur, qui  
ratione<sup>k</sup> preponderationis partis eorum officii nominentur iudices in criminalibus<sup>l</sup>, licet eorum  
officium aliquo modo ad civilia se extendat. Post que vero in ipsa aringa celebrata tres allii boni viri,  
recti et sufficientes, eligantur, decernentur et constituentur, prout ipsi ringo vel maiori parti videbitur,  
qui iurati in civilibus appelentur; quorum utriusque generis officium anno durent ⟨!⟩ revoluto; quibus  
iudicibus in criminalibus salarium duarum marcharum [denariorum] aquilegensium pro quolibet,  
alliis autem iuratis in civilibus salarium unius marche denariorum aquilegensis monete pro ipsorum  
quolibet sit constitutum solvendoque in fine eorum officii per comune seu camerarium dicte terre  
Utini de ipsis terre proventibus et redditibus, atribuentes, dantes et plenarie concedentes ipsis iudicibus  
in criminalibus, sicut prefertur electis, autoritatem, bayliam et potestatem infrascriptam:

[35r] videlicet, primo quod quoscumque malefactores in terra Utini eiusque districtu et capitaneatu  
delinquentes et alios quoscumque, quorum punicio ad dominum capitaneum terre Utini spectaret et  
pertineret, dummodo tale delictum sit vel dicatur comisum quod merito pena personali vel vituperosa  
cadat in delinquentem, diligenter, solícite et caute et studiose, omni crudelitate postposita, unaa cum  
domino capitaneo ipsius terre Utini qui pro tempore fuerit examinare verbis et torturis possint, valeant  
et debeant secundum eorum prudenciam et bonam et rectam conscientiam confesionesque plene et  
clare et plus a parte quam posint diligenter scribi facere et super hiis, cum consilio bonorum virorum  
dicte terre et inter se matura prehabita deliberacione, iuxta laudabilem ritum et modum antiquum dicte



terre Utini contra quoscumque malefactores sententiam ferre ad penas vituperosas et personales secundum delictorum qualitatem et quantitatem et allia circa predicta exercere, prout iusticia ab Altissimo atributa exigit et requirit.

Item quod posint, valeant et debeant quascumque questiones quomodocumque et qualitercumque erigendas de finibus regu(lan)dorum, videlicet andronarum, seglariorum, stilicidiorum, confinium, divisionum, possessionum et alliorum quorumcumque ad similia spectantium et pertinentium, cum consilio bonorum virorum dicte terre Utini et secundum eorum bonam opinionem et rectam conscientiam, non ducendo ipsas questiones per frustatorias dilationes, per eorum vel maioris partis ipsorum sententiam diffinire et determinare.

Item volimus, iubemus et mandamus quod<sup>m</sup> sententie diffinitioni et determinationi ipsorum vel maiori parti ipsorum iudicum trium .. stetur et sit standum; illa sententia, diffinitio et determinatio executioni totaliter per dominum capitaneum qui pro tempore fuerit indilate mandetur et mandari debet, prout antiquitus est consuetum, eciam in casu in quo duo tamen ipsorum iudicum posent haberi, sicut sepius solet contingere, nullaque apelacio contra eorum seu maioris partis sententiam latam admitatur, nec per aliquam parcium interponi valeat, prout antiquitus in predictis est consuetum<sup>1</sup>.

[35v] Item quod debeant et teneantur omnes ad bravium equester et pedester curentes fideliter tempore quo<sup>n</sup> curetur debito tempore ad curendum relaxare, ut moris est.

Item quod posint, valeant et debeant omnes et singulas mensuras, videlicet congiorum vini, buciarum et mediarum buciarum, stariorum, quartarum, pisonalium tam bladi quam salis et alliarum mensurarum inferius circa predicta usualium ac omnes et singulas mensuras olei, mieri et librarum et ab inde infra statarum molendenariorum, scissorum rasadoriarum, maciarum pannorum lane et lini, ceurarum a fornace, formarum copporum et modonorum, mensurarum vendencium anonam et passuum soiarum et quarumcumque alliarum mensurarum cum diligencia et cura sollicita reducere et reduci facere ad rectam iustam et legalem mensuram comunis Utini ac bulla comunis predictarum quamlibet bullare seu bullari facere.

Item quod posint valeant et debeant omnia et singula pondera cuiuscumque conditionis existant, videlicet ducatorum, florenorum, similiterque marchorum, tam in apothecariorum, speciariorum quam bercandariorum vendentium bonbaçium, ad pondus belancie et alliarum quarumcumque rerum que ad pondus balanciarum venduntur necnon staderiarum, cuiuscumque conditionis existant, et

---

<sup>1</sup> La porzione di testo compresa tra *nullaque apelacio* e *in predictis est consuetum* è stata depennata. In calce è stata aggiunta la seguente integrazione (mano B): «et hoc si nulla appellacio intercesserit, si autem appellatio intercesserit per aliquam partem tunc appellari debeat ad consilium terre et demum appellari possit ad magnificum dominum locumtenentem qui pro tempore fuerit». La menzione del rettore veneto (il luogotenente della Patria del Friuli) dimostra che l'integrazione è posteriore al 1420.

generaliter quecumque allia pondera, tam balanciarum quam staderiarum cuiuscumque conditionis et generis et nature sint, rectum iustum et legalem pondus consuetum comunis dicte terre Utini ponere et reducere seu poni et reduci facere ipsaque pondera bullare seu bullari facere bulla comunis dicte terre vel allia bulla que eis melius et utilius videbitur expedire.

Item<sup>2</sup> quod posint, debeant et teneantur, semel et plures et quandocumque eis videbitur, expedire, inquirere, scire, prescutari et visitare aurifices et gampsos dicte terre Utini, videlicet si ipsi aurifices secundum Venetorum ligam laborant vel si laborerium aliquialiter defraudantur aut fraudem aliquam in eorum artem comitunt, necnon si belancias et pondera iusta, recta et bullata habent aut si ipsi [36r] gampsos recta tenent ducatorum et florenorum pondera iustasque belancias bullatasque bullata aut si plus uno pondere in emendo et vendendo ducatos et florenos tenent vel si fraudem vel falsitatem in ipsum mi(ni)sterium exercendo comitunt, contrafacientes vero et aliquialiter in predictis delinquentes, nulla habita remisione, puniri debeant secundum consuetudinem et statuta dicte terre Utini<sup>3</sup>.

Item quod, tempore quo constituuntur et creantur<sup>o</sup>, debeant et teneantur iurare et sacramentum prestare quod predicta omnia et singula fideliter, iuste et recte, bona fide et sine fraude, ac dictum eorum officium et omnia et singula in ipso contenta exercebunt, operabuntur et implebunt, delinquentesque iuste<sup>p</sup> punient et recte nullumque concordium fraudulentum seu in fraudem eorum officii et contentorum in eo aliquialiter facient vel machinabunt.

Item quod posint, valeant et debeant et teneant portoneriis portarum terre Utini intrinsecarum et extrinsecarum mandare quod portas clausas teneant<sup>q</sup> diligentemque custodiam faciant ac insufficientes portenarios domino capitaneo et consilio denunciare, ut de sufficientioribus provideant<sup>r</sup> clavesque ab insufficientibus recipere et alliis sufficientioribus dare, primo tamen domino capitaneo et consilio notificando in predictis omnia et singula facere et exercere, ut antiquitus est consuetum<sup>4</sup>.

Item quod posint, valeant et debeant facere fieri treguas inter quoscumque rumoriçantes in furoribus ubi se invenirent fore presentes, in pena et penis mandando iuxta morem et stilum dicte terre Utini diucius in actu treguarum fiendarum observatis et postmodum domino capitaneo terre Utini qui pro tempore fuerit intimare.

---

<sup>2</sup> Una glossa a margine (mano C) recita «Hactenus mea sententia de officio iudicum infrascripta capitula ad officium iuratorum pertinere arbitror, licet inferius leg(a)mu(s), caput apponatur circa officium iuratorum».

<sup>3</sup> Un'altra aggiunta seriore (mano C) riporta le seguenti parole: «Auctoritas puniendi».

<sup>4</sup> Terza aggiunta dell'ignoto commentatore "moderno" (mano C): «Abolevit hoc capitulum una cum auctoritate infrascripta temporum usus» – con riferimento, realizzato tramite una graffa ondulata, anche alla rubrica seguente.

[36v] Item quod posint, valeant et debeant et teneantur quodcumque maxime cum pulsabitur ad consilium terre Utini, ad id venire consilium, legitimo cessante impedimento, et super propositis in eodem consilio bona fide consulere et ea proposita, dicta et consulta sub secreto tenere.

Finit hic iudicum officium.

Et incipit iuratorum officium.

Iuratos autem, qui iurati in civilibus nominantur, infrascriptam autoritatem, bayliam et potestatem volumus, mandamus et ordinamus habere<sup>s</sup>, videlicet quod idem iurati in civilibus sint, ut prefertur, electi, posint, valeant et teneantur quascumque mensuras cuiuscumque conditionis existant videlicet congiorum vini, buciarum, medie buciarum, steriorum, quartarum et pisonalium tam bladi quam salis et alliarum mensurarum circa predicta usualium ac olei, mieri et alliarum ab inde infra, statarum molendenariorum, scissorum rasadoriarum, maciarum pannorum lane et lini, ceurarum a fornace, formarum cupporum et madonorum, passuum soiarum et mensurarum vendencium anonam et quarumlibet alliarum mensurarum visitare, scire et inquirere sepe et sepius, sicut eis melius videbitur, si ad rectam mensuram comunis Utini sunt, necnon si bulla comunis sunt bullate et si ipsas mensuras vel aliquam ipsarum bullatas non esse invenirent vel ad rectam mensuram comunis Utini per infrascriptos iudices in criminalibus non reductas esse reperierint, illas posint et debeant comburi subito facere et tenentes ipsas pro omni vice qua invenerint ac eis utentes condemnare secundum consuetudinem et statuta dicte terre Utini<sup>l</sup> et ipsas condemnationes factas et quascumque facient domino capitaneo qui pro tempore fuerit notificare.

[37r] Item quod posint, valeant et teneantur similiter quecumque pondera cuiuscumque conditionis existant, videlicet belanciarum et marchorum tam apothecariorum speciariorum quam bercandariorum banbasium ad belancie pondus vendentium et alliarum quarumcumque rerum que ad pondus belanciarum vendentur, necnon pondera staderiarum cuiuscumque conditionis existant et generaliter quecumque allia pondera, tam belanciarum quam staderiarum cuiuscumque generacionis et nature sint, excepto pondere ducatorum et florenorum ac aurifici, cuius ponderis<sup>5</sup> per scrutationem volumus ad supradictos iudices in criminalibus, cum omnibus suis dependenciis spectare et pertinere, inquirere, visitare et scire sepe et sepius, sicut eis videbitur expedire, si rectum, iustum et legale comunis Utini pondus sunt, necnon si bulla iudicum in criminalibus sunt bullata et si ipsa pondera vel aliquid ipsorum bullata non esse invenirent, ut prefertur, ad rectum pondus comunis terre Utini per supradictos iudices in criminalibus non reductas esse reperierint, illa posint et debeant frangere et

---

<sup>5</sup> La porzione di testo compresa tra *excepto pondere* e *cuius ponderis* è stata sottolineata. Una nota a margine (mano C) ci informa che «haec cognitio reservatur officio dominorum iudicum».

tenentes ipsa ac eis utentes pro qualibet vice qua invenerint condemnare secundum constitutionem et statuta dicte terre Utini seu consuetudinem<sup>u</sup>.

Item quod sepe et sepius et specialiter ad minus ter in edomada posint, valeant et teneantur vini et panis mensuras et pondera inquirere et visitare, dato primo per ipsos panis pondere delinquentesque punire ut moris est.

Item quod posint, valeant et teneantur apothecarios, bercandarios, textores et alios vendentes pannum lineum, mercatores et alios quoscumque cuiuscumque condicionis existant qui publice vendunt, fabricant et negociantur, exceptis aurificibus, quorum laborerii inquisicio iudicibus in criminalibus per nostrum decrevimus statutum cum omnibus ipsorum laborerii<sup>v</sup> et artis dependenciis integraliter pertinere, visitare, inquirere et scire sepe et sepius, sicut eis melius videbitur et utilius expedire, si apotecarii candelas, piperatam et alias in eorum stacionibus res existentes iustas, rectas et non fraudatas vendunt aut si dicti bercandarii secundum ordinem et mensuram per statuta terre Utini [37v] stabilitos laborant<sup>w</sup> vel si pannum lineum cum recta et stabilita latitudine vendunt, necnon si alii publice vendentes fraudem aliquam in ipsis rebus vel in ipsas vendendo <!> comitunt, et si quos contrafactores vel delinquentes in predictis vel aliquis predictorum invenerint, posint et valeant ipsos punire ut moris est.

Item quod ad rem publicam et comunem utilitatem debeant et teneantur solícite et attente providere, videlicet ad expeditionem stratarum, scovaciarum, letaminis, lignaminis, immundicie cuiuscumque in rois vel in quibuscumque aquis bibendis et que ad usum sunt bibendi, proecte labentis vel discurentis et quarumcumque alliarum immundiciarum et solempniter porticum, arcis, cassis, vasis, tabulis, discis, stampuis, et alliis quibuscumque<sup>x</sup> impedimentis occupatarum lendarum et tectorum<sup>y</sup> domorum possessiones et stratas publicas ocupancium contrafacientes vero et delinquentes punire ut moris est.

Item quod similiter quecumque intrinsece et extrinsece<sup>z</sup> in burgis et subburgiis occupata, subtracta et ad specialem et privatam utilitatem usurpata et reducta posint, valeant et teneantur ad publicam et comunem utilitatem et proprietatem reducere et reduci facere ac relaxare et relaxari facere et delinquentes in predictis ut moris est punire.

Item quod debeant, posint et teneantur durante eorum officio saltim bis, videlicet in principio eorum officii et in medio et quandocumque eis videbitur inquirere et inquiri facere rostam terre Utini, que incipit in Foro Novo et finit in Burgo Graçani, et alias quascumque rostas intrinsece et extrinsece in terra Utini existentes si aliqua privata in et super dictis finit rostis edificata vel si aliquid<sup>aa</sup> adest obstaculum propter quod aqua non bene posit labi illa privata obstacula et allia impedimenta

quecumque removeri, facere ac ipsa habentes et contrafacientes puniri iuxta formam consuetudinis vel statutorum dicte terre Utini<sup>6</sup>.

[38r] Item quod tempore quo statuuntur et creantur, debeant et teneantur iurare et sacramentum prestare quod predicta omnia et singula fideliter et recte, bona fide, omni fraude postposita ac dictum eorum officium et omnia et singula in eo contenta exercebunt et operabuntur et adimplebunt delinquentesque punient, ut dictum est, nullumque concordium fraudulentum seu fraudem eorum officii et contentorum in eo cum aliqua persona facient vel comitent aqualiter.

Item quod posint, valeant et debeant facere fieri treguas inter quoscumque rumoriçantes in furoribus ubi se invenerint fore presentes in pena et penis iuxta tenorem et stilum dicte terre Utini diucius in actu treguarum fiendarum observatum et postmodum domino capitaneo qui pro tempore fuerit intimare<sup>7</sup>.

Item quod posint, valeant et teneantur quandocumque et maxime cum pulsabitur ad conscilium terre Utini ad id venire conscilium, legitimo cessante impedimento, et super propositis in eodem consilio bona fide consulere et ea proposita, dicta et consulta sub secreto tenere.

Item quod debeant et teneantur semel eorum durante officio omnes et singulas decenas extrinsecas et intrinsecas terre Utini et burgorum ipsius facere seu renovare<sup>8</sup>.

Item quod posint, valeant, debeant et teneantur omni die sabati et quandocumque eis videbitur expedire inquirere et perscrutari solícite et caute in Foro Novo et alibi ubi bladum mensuratur si bladum mensuratores pro mensurando bladum aliquid recipiunt vel in se retinent aut si ultra debitum precium per statutum terre Utini aut ex consuetudine stabilitum recipiunt, et si aliquos bladum pro mensurando vel<sup>bb</sup> ultra precium debitum stabilitum, ut dictum est, acipere invenerint, condemnare et punire debeant secundum consuetudinem vel statuta terre Utini.

[38v] Item volumus, iubemus et ordinamus quod per predictos iuratos posint et quemlibet ipsorum, coniunctim et divisim, prefatum eorum officium ac omnia et singula in ipso contenta exequi, exercere et operari prout antiquitus est consuetum.

Item volumus, iubemus, constituimus et ordinamus quod, si aliqua obscuritas in aliquibus autoritatibus et bayliis datis et atributis per nos utriusque generis officialibus supradictis vel si aliquid de novo appareret eis<sup>cc</sup> et cuilibet eorum atribuendis dandum vel minuendum, hoc maneat et

---

<sup>6</sup> Un'altra glossa seriore (mano C), indicata con segno di graffa ondulata, informa che – in riferimento alla rubrica appena conclusasi – «Hoc munus procuratori comunis nostris temporibus demandatum est».

<sup>7</sup> Un'ulteriore glossa (mano C) recita «Hoc munus in presentia preconium est».

<sup>8</sup> Un'ulteriore glossa (mano C): «Centurionibus hoc munus delatum est».

sit in dispositione plena et ordinacione ac mera declaracione dominorum capitanei et consilii terre Utini qui pro tempore fuerint.

Item volumus, iubemus et per presentes constituimus et ordinamus quod, si aliquem omnium suprascriptorum officialium in aringa celebrata, sic ut prefertur, electorum contingerit tempore eorum officii de hoc seculo transmigrari aut aliqualiter infirmari, quod absit, vel<sup>dd</sup> absentari vel aliquo impediri obstaculo quo prefatum officium non posset exercere, posint, valeant, debeant et teneantur, dominus capitaneus et consilium terre Utini qui pro tempore fuerint allium loco ipsius defuncti subrogare residuo temporis illius anni quo idem defunctus fuerit electus duraturus, necnon loco illius infirmantis aut absentis seu aliquo impediri obstaculo similiter alium subrogare donec ad convalescenciam idem fuerit infirmus reductus vel absentes reversus seu impedimentum cesaverit occurens in ipso perdurato officio.

<sup>a</sup> seg. res dep. <sup>b</sup> seg. locative dep. <sup>c</sup> seg. ppa dep. <sup>d</sup> seg. custoderit dep. <sup>e</sup> prefisso in- agg. s. l. <sup>f</sup> seg. di dep. <sup>g</sup> tella corr. da terra dep. <sup>h</sup> seg. reddentus dep. <sup>i</sup> seg. arg dep. <sup>j</sup> seg. pati non posset *espunto dal testo sulla base del senso*. <sup>k</sup> seg. pro dep. <sup>l</sup> in criminalibus agg. in m. d. <sup>m</sup> seg. fueri dep. <sup>n</sup> seg. curent dep. <sup>o</sup> seg. ten dep. <sup>p</sup> iuste corr. da iux dep. <sup>q</sup> seg. diligenterque dep. <sup>r</sup> seg. claes dep. <sup>s</sup> seg. fideliter dep. <sup>t</sup> seg. secundum consuetudinem et statuta dicte terre Utini dep. *Inoltre, agg. in m. dx. «in XL denariorum cuius tercia pars sit domini capitanei et alie due partes iuratorum» di mano B.* <sup>u</sup> secundum-consuetudinem dep. in A. Seg. agg. in m. d. «XL denariorum cuius tercia pars sit domini capitanei et alie due partes iuratorum», di mano B. <sup>v</sup> exceptis-criminalibus *sottolineato*. Agg. in m. sx. «vide supra» (mano C) con riferimento a quanto aggiunto precedentemente. <sup>w</sup> laborant agg. s. l. <sup>x</sup> seg. impredientibus dep. <sup>y</sup> seg. et dep. <sup>z</sup> seg. et dep. <sup>aa</sup> seg. dees dep. <sup>bb</sup> seg. contra dep. <sup>cc</sup> eis agg. s. l. <sup>dd</sup> seg. asentai dep.

1380, Udine

*Designazione dei deputati super guerra – con riferimento alla cosiddetta guerra di Chioggia (1378-1381) – e regolamento del loro ufficio.*

FONTE: BCUD, ACA, *Annales* VI, cc. 340r-341r.

NOTE: Un'annotazione di mano seriore, in scrittura corsiva moderna, è stata apposta lungo il margine superiore: «pro monasti(ri)o Sancte Augustine erigendo in p(re)se(n)ti libro die [... ]1382». Questa aggiunta è preceduta da l'indicazione in cifre arabe dell'anno '1380', con particolare tratteggio della cifra '8', ruotata di 90° (un particolare che si ritrova anche a c. 345r nell'indicazione dell'anno '1381'. L'anno in cifre arabe è ripetuto – ma si tratta di una mano differente, di molto posteriore; l'aggiunta sembrerebbe posta a matita – nell'angolo superiore destro, in prossimità della cartulazione. Sono presenti gore d'acqua lungo il margine sinistro la cui entità non intacca minimamente lo stato di conservazione del testo. La lettera *i* maiuscola dell'*invocatio* – un capolettera a tutti gli effetti – è di modulo grande e di forma allungata; il tratteggio raddoppiato è ornato con dei semplici motivi concentrici apposti agli estremi della lettera. Salvo questo elemento stilistico, il documento mantiene una parvenza dimessa nell'ornamentazione; ordinaria nell'impaginazione. Per l'analisi del contenuto cfr. § 3.2.1.

#### Officium deputatorum

[340r] In Christi nomine, amen. Anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo, indicione tercia. Ad laudem ipsius eternalis potencie et eius gloriosissime Genetricis. In presenti quaterno notantur laudabilia et utilia infrascripta, videlicet tam nomina deputatorum super presente guera ad gerendum et regendum omnia et singula concursa et concurenda ad hanc materiam cum Venetis hostibus publicis <et> cetera; quorum deputatorum nomina sunt hec:

Primo dominus Federicus miles de Savorgnano et ceteri de ipsa domo

Dominus Elias legum doctor de Gumbertinis de Utino

Ser Galidessius de Andriotis

Ser Missius de Ramançacho

Ser Franciscus de Valantinis

Ser Petrus Archolonean(us)

Ser Hector notarius Miulite

Ser Nicolaus domini Gabrielis

Ser Martinus de Paona

Quam quatuor capitula super quibus totum officium dicte deputacionis fundantur <!> ex quibus orriuntur omnia allia que secuta sunt ab eis.

Primum enim capitulum est de provisionibus ut pecunie necessarie pro huiusmodi oneribus guerre habeantur ad convertendum eas in fortificationibus terre, reparacionibus, constructionibus et in stipendiariis equester et pedester pro conservacione dicte terre Utini et in aliis quibuscumque utilibus et necessariis facientibus ad hanc intentionem.

Secundum capitulum est et loquens de omnibus defectibus, debilitatibus circa fortelicia ipsius terre, videlicet fossatorum, murorum, portarum, [340v] pontorum, turium, regalium quarumcumque et armorum non habentium in terra, quibus .. homines dicte terre possint se armari necnon balstrarum, bombardarum, spingardarum, funium, sagetamentorum, pulveris a bonbardis et generaliter aliorum quorumcumque que defectus et pericula defensionis terre respiciunt quomodolibet et cetera.

Tercium capitulum loquens de provisionibus sagacibus, industriosis et perspicacibus ad regimen ipsius terre, videlicet ad faciendum de novo fieri fortelicia in quibuscumque locis ubi ipsis deputatis videbitur tam de muro, lignamine et aliis quibuscumque constructionibus ubi exstant debilitates forteliciarum<sup>a</sup>, quam ad regendum et dandum ordinem et regulas qualiter et quomodo tam terigene quam forenses debent regulari et in ordinem poni ut quando rumor insurget propter insidias et insultus inimicorum, ad que loca debent currere et ubi sunt deputandi et quid debent facere tam pedites quam equites et de capitibus eos regentibus, et de quinteriis terre quomodo et qualiter de nocte et de die sunt regulandi et<sup>b</sup> quale quinteriorum debet currere ad unum locum et quale ad allium locum, et de custodiis ordinandis pedester et equester, et de pulsationibus campanarum ad quarum sonum debeant gentes se armare et ad quarum sonum debent currere ad loca deputanda et qualiter clerici debent custodire platheam et specialiter cum omni fermenti notacione. Recordatur quod de Graçano et Postccolem <!> fiat solempnissima custodia, quod ubi maius periculum est, ibi caucius est videndum. Et ad providendum que porte debent claudi et que teneri aperte, et de clavibus ipsarum deputandis, ut melius et salubrius fuerit, atque de custodia noctis intrinsecha et extrinsecha pedestri et equestri et quomodo et qualiter quantum necessarium est secundum provisionem et ordinem dandos debent aperiri porte in casibus concessis et generaliter ad providendum, operandum et exercendum circa omnia et singula respiciencia et faciencia ad similia.

[341r] Quartum et ultimum capitulum loquens de circunspitionibus et investigationibus de statu, conditionibus et de factis et intentionibus inimicorum, ut melius et caucius sciri potest per exploratores mittendos ad loca ubi ipsis deputatis melius videbitur et per examinaciones et informaciones veniencium a partibus et scientium aliqua de inimicis et de eorum modis atque de implorationibus amicorum, videlicet de serenissimo domino rege Ungarie, de dominis Ianuensibus et



de domino Paduano ac de gentibus Ungaricis, quomodocumque et qualitercumque ipsis deputatis videbitur conveniencius expediri ut tales circumspecciones, investigaciones, implorationes et allia habeant illuminare et informare mentes ipsorum deputatorum et alliorum de terra Utini, ut melius et utilius ac salubrius possit deffendi et conservari terra, omnesque habitantes in ea et bona eorum, ut exinde tota Patria senciatur comodum fructum et utilitatem et allia generaliter que circa predicta concurrunt, respiciunt et consecuntur.

Quibus omnibus ipse Altissimus sua pia clementia faveat in agendis et nos foveat, protegat, conservet atque deffendat pariter et dominum nostrum patriarcham ac totam Patriam Foriullii et largiri dignetur huius guere felicem exitum et conservabilem animarum et corporum.

<sup>a</sup> ubi-forteliciarum *agg. in m. sx. r.* <sup>b</sup> *seg. quot dep.*

1381 ottobre 1, Udine

*Abbate toscano, mercenario arrestato con l'accusa di aver commesso scelera e conspirationes contro la comunità, ovvero di aver preso parte al tentativo di conquista della città escogitato da Simone Gavardo arcidiacono di Capodistria, viene sottoposto a interrogatorio davanti ai membri del tribunale presieduto da Federico Savorgnan.*

FONTE: BCUD, *FP*, ms. 892, vol. II, cc. 55v-58v.

NOTE: Il verbale si è conservato in duplice copia (coeva). La seconda copia si conserva in BCUD, *FP*, ms. 838 (non cartulato). La collazione non ha restituito differenze significative tra i due testimoni; si è quindi ommesso di riportare le varianti in apparato. Per l'analisi del contenuto cfr. § 5.1.1.

Copia manifesti Abba[ti] de prodicione terre Utini et cetera

[55v] In Christi nomine, amen. Anno Domini millesimo CCC<sup>o</sup> LXXX primo, indicione quarta, die primo octubris, in thinello patriarchalis palacii terre Utini, coram nobili et egregio milite domino Federico de Savorgnano, honorabili capitaneo terre Utini, necnon providis et discretis viris ser Hermanno notario quondam ser Nicolai Rusitti, ser Culuso Bombeni et ser Leonardo de Andreatis de Utino, iudicibus ipsius terre pro anno presenti, ac ser Hectore notario quondam ser Odorici Miulitte, ser Nicolao notario quondam magistri Gregorii, Iacomacio de Assidibus et Manfredo draperio de Utino, deputatis per consilium dicte terre Utini ad examen Abbati, Çari et Alexii infrascriptorum, constitutus Abbatu tuscus de .. sponte et libere, sine aliquo timore et solutus manibus libere et aliis membris et sine aliqua tortura, nec coactus, nec seductus, neque aliquo precio, prece vel inductione, sed movens se solum Deum pre oculis habendo, ac ne tanta terra, sicut est terra Utinensis, destructa esset, nec tantum malum, crudelitates, incendia, occisiones, depredaciones, violencie dominarum et puellarum committerentur et sequerentur in eadem, neque quod tot persone utriusque sexus [56r] et pueri parvuli et alie miserabiles persone in miseria constituerentur et panem eundo ad querendum hostiatim, tenens indubie mereri et anime sue salutem in totum procurare, dixit, declaravit narando seriatim, semel et plures, continue, in plenissima concordantia, et confessus fuit scelera et conspirationes factas et facta contra eandem terram et personas, in specie et in genere, et bona eorum infrascriptas et infrascripta, necnon hec enormia incipiendo hoc modo, videlicet quod dum ipse et Minigucius et alii conestabiles et socii circa numerum novem banderiarum, qui serviverant fideliter dominationi Venetorum ducali

in guerra nuper finita, que fuit inter serenissimum dominum regem Ungarie et suos colligatos ex una et Venetos ex altera, et hoc in terra Pirani provincie Istrie essent cassati pace facta in Turino, prout notorium est, ipsi conestabiles, collatione facta inter eos, cogitaverunt inquirere si in aliqua parte in istis partibus possent habere servicium et inter cetera se affirmaverunt temptare in terra Utini, quia ferebatur esse novitates et guerre in Patria Foriulii, et miserunt omnes eundem Abbatum unaa cum Florino de Mugla ad terram Utini et ipsi duo primo fuerunt cum egregio milite domino Federico de Savorgnano predicto et eidem exposuerunt eorum intentionem, a quo habuerunt morosam responsionem, quod de servicio aliquorum, per Dei gratiam, pedester vel equester eidem terre Utini ad presens non erat necessarium. Tunc ipsi duo iverunt de ipsa terra Utini ad Mottam et ibi invenerunt quod tunc novissime magnificus dominus Girardus de Camino Mottam intraverat domum suam et adhuc per adversarios suos retinebatur in eadem terra Motte seu Çirono una turris fortior aliis quam ipse dominus Girardus, antequam ipsi recessissent, ab eo per tractatum obtinuit et ad manus suas posuit et expositis sibi eorum intentionibus et ad quid venerant eosdem vidit libenter, dicens eis quod multum erat sibi necessarium [56v] habere societatem et quod intendebat contra quendam episcopum et quendam abatem et suos emulos guerram intrare. Interrogaverunt eundem si contra terram Utini intendebat, respondit quod non, de quo dixit ipse Abbatum ipsos fuisse multum contentos et ulterius procedentes cum eodem domino Girardo pacta eorum et conventiones fecerunt de serviendo sibi cum ducentis sociis pedester ipsi et Minigucius predictus. Quibus quidem sic peractis et conclusis, recesserunt ab eo et tunc venientes Muglam et ipsis entibus in ipsa terra Mugle causa revertendi ad partes istas Foriulii, ad ipsum dominum Girardum causa attendendi sibi premissa, iam antea recitatis ipsi Minigucio et sociis conventionibus et pactis que ipse Abbatum et Florenus contraxerant et affirmaverant cum eodem domino Girardo, et missis sociis in quodam navigio portandis per mare usque ad portum Liguencie et ibi descensuris et ituris Mottam ad eundem dominum Girardum, applicuit ad eundem Abbatum in supradicta terra Mugle quidam qui vocatur Doninus, qui fuit de Burgo Sancti Donini provincie Tuscie, cui Abbato ex parte archidiaconi Iustinopolitani salutando habuit dicere quod dictus archidiaconus libentissime esset cum eo super aliquibus que respiciebant magnam utilitatem et lucrum ipsius Abbati et sociorum suorum, et quod ipse archidiaconus habebat quedam pre manibus que, si fierent, essent omnes divites, ipse quidem et dictus Abbatum et socii eius. Quibus verbis ipse Abbatum respondit: «Quo(d) dyabole! Mittit iste archidiaconus me salutando, quia sumus inimici, quia michi nec ego sibi loquitur, nec insimul a magno tempore citra et sunt plus quam tres anni». Et ille Doninus ad eum: «O Abbate, ipse rogat quod venias personaliter ad eum secure et confidenter Manzanum, in quo loco ipsum invenies te expectantem, et bonum erit tibi et ipse revelabit omnia que concepit, et iam in ipsis ordinem dare incepit et quasi in totum in his que intendit». Tunc dictus Abbatum ad eum dixit: «Quomodo et qualiter

sunt ista que tu dicis? Et quomodo [57r] possunt fieri et in quibus locis tot et tanta sicut tu dicis?». Et ipse Abbatas propter inimicicias quas habebat cum eodem archidiacono dubitabat ne traderetur vel deciperetur aliquantulum, dixit se vibrasse in mente sua utrum iret vel non iret ad eundem archidiaconum et finaliter disposuit se iturum, ne ad vilitatem cordis sibi imputaretur, et posuit se in viam cum dicto Donino. Et ipsis ambulantis in itinere, ipse autem Abbatas movit se in verbis cum dicto Donino: «Rogo te, carissime, ut dicas michi et aperias aliqua de istis factis pro quibus pro me venisti, quia vere et sine aliqua dubitatione credo te aliqua sentire et scire de his que tu potes michi revelare, sciens firmiter quod omnia ea que tu dices michi erunt secreta». Et tunc, istis verbis auditis, ipse Doninus respexit eundem Abbatam in vultu, dicens: «O Abbate, si ego crederem quod tu secreto teneres, sicut tu dicis, ea que scio et possem tibi declarare, declararem immediate». Tunc ipse Abbatas ad eum: «Dicas michi secure, quia vere sum legalis homo et teneam in secreto sine dubio omnia que tu dices michi, si erunt tenenda». Tunc idem Doninus, audiens verba dicti Abbati, ad eum dixit: «Ego volo confidere de te, dummodo promittas michi, sicut tu dicis, per fidem tuam manuali prebito sacramento». Tunc ipse Abbatas porrexit manum suam dexteram in manum ipsius Donini dexteram et sic iuravit et promisit. Qua quidem promissione facta, tunc ipse Doninus incepit declarare in hunc modum: «Vide Abbate, dominus archidiaconus habebit et sperat habere tantam gentem pedester et equester quod terram Utini potenter accipiet et ipsam totam ad saccomanum ponet incendiis et rapinis». Cui ipse Abbatas habuit respondere «Quo(d) dyabole! Possunt hec sequi? Vere ista sunt vana. Est terra Utini forte quoddam castrum decem domorum adminus. Si talia deberent fieri, esset necessarium haberi quatuor millia peditum et duo millia equitum», et quod ipsa terra est et erat ita bene fortificata [57v] muris forte, sicut est terra in tota Ytalia, et quod muros ipsius non poterant scalare nec intrare ipsam terram cum parva quantitate gentium, sicut intraretur in parvum fortalicium. Tunc idem Doninus replicando dixit eidem Abbato: «Non ponas ista facta in tanta dubietate, quia vere sicut dominus meus archidiaconus cogitavit et tractavit. Hec habebunt effectum optatim et ordinatum et volo tibi dicere quomodo et qualiter. Primo quod dominus patriarcha de Civitate fecit ipsum archidiaconum maresalcum et capitaneum guerre et dedit sibi unum castrum prope Civitatem et ipse autem archidiaconus tractavit cum quodam nobili homine de terra Utini quod ipse dabit sibi terram Utini et moratur penes unam portam terre eiusdem, que non habet burgum et bene poterit sibi dare illam portam et ille nobilis, qui est de Utino, est inimicus domini Federici de Savorgnano». Quibus verbis auditis, dixit idem Abbatas ad dictum Doninum: «Ego non impedio me de istis factis, quia sum obligatus et servire promisi domino Girardo de Camino superius nominato cum mea societate». Et ista verba inter eos reiterando, Manzanum applicuerunt et ibi non invenerunt dictum archidiaconum. Quo expectato per unam noctem, idem Abbatas, non veniente dicto archidiacono a Civitate, ubi dixit dictus Doninus ipsum esse, volebat recedere ab inde, tamen rogatus aliquantulum

expectavit et sic dictus archidiaconus tunc applicuit a Civitate ad dictum castrum Manzani et ipsum Abbatum invenit ibi exterius penes ecclesiam maiorem de Manzano, ubi cum eo erat quidam cognatus nobilis Leonardi de Manzano, cui Abbato, sicut dixit, sibi videbatur placibilis homo, et ipse archidiaconus salutavit et recepit morose eundem Abbatum et ipsum immediate traxit a parte post dictam ecclesiam versus aquam et sibi habuit dicere ipse archidiaconus: «O Abbate, ego desiderio desideravi tecum esse sicut nos sumus hic in secreto et rogo te quod postponas omnes ranchores, [58r] animositates et odia, que hucusque invicem habuissemus, quia vere intendo de cetero tuus esse amicus cordialis et scio quod tu et socii tui multum estis indigentes. Nam servivistis in ista guerra Venetis et parum seu nichil quasi superlucrati fuistis. Unde compacior tibi et tuis sociis, sed si tu vis attendere ad verba mea, faciam te et ipsos divites. Nam factum habeo pre manibus tale et tantum quod si perficietur, sicut non dubitando perficietur, erimus omnes divites et exiemus omnem vilitatem, paupertatem et indigenciam». Tunc ipse Abbatum interrogavit: «Quomodo et qualiter succedent nobis talia sicut vos dicitis?». Archidiaconus ad eum dixit: «Nos accipiemus Utinum et ponemus ipsam terram totam ad saccomannum». Tunc dictus Abbatum ad eum: «O ista sunt vana! Quomodo possent hec fieri? Quia terra Utini est fortis et magna et bene murata». Ad que tunc declaravit archidiaconus: «Valde bene, quia dominus cardinalis dat michi quoddam castrum prope Civitatum bene munitum victualibus et facit<sup>a</sup> me capitaneum guerre et dat michi quingentos armigeros, quos ego ponam in ipso castro et retineam eos absconse. Et est quidam de terra Utini inimicus domini Federici de Savorgnano qui habet sibi plures astantes de ipsa terra, qui promisit astare in huiusmodi facto et tradere nobis unam portam dicte terre, que non habet burgum et intrabimus eandem et dictus inimicus domini Federici primo curret ad domum ipsius cum magna societate et immediate ipsum extinguet et ipso extincto tunc non est dubitandum quod nullus in ipsa terra resistantiam faciet nec deffensionem. Et ego cum mea societate curram ad plateam et omnes de terra currentes ad eandem illico occidendo mittemus per<sup>b</sup> terram et sic erit devicta ipsa terra et tunc faciemus saccomannum in eadem. Et si tu vis michi astare et Minigucius cum illa societate quam habetis in Pirano, eritis omnes divites». Cui archidiacono respondit dictus Abbatum quod ipse et Minigucius primo se obligaverunt servire domino Girardo supradicto, cum quo iam pacta sua fecerunt ut supra, nec eciam socii sui habent arma, quibus defficiunt brazadure, la<n>cee et cetera. Et si quis ipsorum unam habent armaduram, alius nichil habet [58v] et quod ipse Abbatum nesciebat videre modum quod ipse cum societate sua posset venire ad dictum castrum, quod non sentiretur, ad que dictus archidiaconus dixit: «Ego debeo habere a domino patriarcha duo mille ducatos, de quibus ego tradam tibi mille et vos facietis unam vel duas cavalcatas ante huiusmodi factum contra inimicos dicti domini Girardi, ita quod cum lucro exinde percipiendo et cum dictis mille florenis bene tunc poteritis fulcire societatem tuam armis et aliis sibi necessariis, de veniendo ad me ad dictum castrum absconse. Non dubites, quia dabo tibi guidas que

ducent vos per stratas<sup>c</sup> inusitatas de nocte interpelatum taliter quod nemo sciret de adventu vestro». Tunc dictus Abbatas: «Ego intellexi ista a vobis. Intendo ire immediate cum mea societate ad dictum dominum Girardum sicut promisi et vos quidem significabitis michi de occurrentibus vobis in his et ego significabo et etiam de occurrentibus michi». Et sic ab eodem archidiacono recedens, tunc ipse Abbatas, per parvam distantiam separatus ab ipso archidiacono, recordatus fuit de castro Utini et reversus ad eundem archidiaconum dixit ei: «O vos! Nichil dicitis de castro Utini. Si illi de terra reducunt se ad castrum, ipsi obtinebunt castrum donec ipsi habebunt succursum et<sup>d</sup> in tribus <!> ipsi habebunt de eorum amicis ultra decem millia personarum et sic omnes nos qui intraverimus illam terram essemus mortui». Ad que respondit dictus archidiaconus: «O Abbate, non dubites de hoc, quia datus est et dabitur ordo quod quidam cum triginta sociis immediate ascendent castrum et ipsum accipient, quia in ipso castro non stant gentes nisi caniparius cum duobus vel tribus familiaribus et quedam alie mulieres parvuncule». Item dixit dictus Abbatas quod supradictus Dominus sibi dixerat quod rumor debebat incipi ad unam portam, quia gentes de terra currerent ad dictum rumorem et «per aliam portam, ubi gentes non erunt nec deffensio, intrabit dictus archidiaconus cum sua societate terram predictam».

<sup>a</sup> facit *corr. da* faciet. <sup>b</sup> *prec. et dep.* <sup>c</sup> *seg. inv dep.* <sup>d</sup> *et agg. s. l.*

1381 ottobre 5, Udine

*Alessio q. Bertone da Capodistria, arrestato con l'accusa di aver commesso scelera e conspirationes contro la comunità, ovvero di aver preso parte al tentativo di conquista della città escogitato da Simone Gavardo arcidiacono di Capodistria, viene sottoposto a interrogatorio davanti ai membri del tribunale presieduto dal vicecapitano Nicolò q. maestro Gregorio da Udine.*

FONTE: BCUD, FP, ms. 892, vol. II, cc. 59r-60r.

NOTE: sulla tradizione si veda quanto detto per il documento 4. Per l'analisi del contenuto cfr. § 5.1.1.

#### Copia manifesti Alexii de dicta proditione

[59r] Item sub dictis millesimo et indicione, die quinto dicti mensis octubris. Alexius, qui nunc habitabat domicilialiter in terra Mugle et fuit de Iustinopoli, quondam Bertoni de G(ri)man(n)ia<sup>a</sup> detentus et cetera, de plano et sine aliqua tortura et sponte dixit, declaravit et confessus fuit coram providis et circumspectis dominis Nicolao quondam magistri Gregorii, vicecapitaneo terre Utini pro nobili et egregio milite domino Federico de Savorgnano, honorabili capitaneo terre Utini, Culusa Bombeni, ser Hectore notario Miulite, Detalmo et Leonardo de Andreottis, Iacomacio de Assidibus et Manfredo draperio de Utino, deputatis per consilium terre Utini ad examen dicti Abbati, Alexii et Çari, quod, dum quadam die ipse Alexius esset in Fovea de Hosp in provincia Istrie, quo tempore iam dominus reverendissimus pater cardinalis erat in Civitate Austria, ipsum Alexium archidiaconus Iustinopolitanus traxit in quadam camera dicti Castri Fovee et habuit sibi dicere: «O Alexi, scias vere quod faciemus uno dierum et in brevi unum optimum butinum et magni valoris, de quo omnes erimus divites». Cui idem Alexius respondit: «Et quomodo sic et qualiter potest hoc sequi? Et in quo loco?». Et ipse archidiaconus, ad eum declarando, dixit: «Nos accipiemus terram Utini potenter». Cui idem Alexius dixit: «Hec sunt vana, quia ipsa terra est potens et magna». Tunc dictus archidiaconus, replicando, dixit: «Sit quantuncumque velit potens et magna, ego cognosco conditiones illius terre, quia Utinenses nullam faciunt custodiam et permittunt intrare et exire omnes volentes eandem intrare et egredi liberaliter, nec habent aliquem respectum alicuius dubitationis, ita quod nos habebimus circa mille armigeros, videlicet circa octingentos pedites et ducentos equites». Et est verum quod ipse archidiaconus volebat ire ad dominum Girardum de Camino et quod habebat spem quod astaret sibi cum toto posse suo in isto facto et quod teneret modum quod Abbatas et Minigucius conducerent

Lamottam illam societatem peditum quam ipsi habebant ad stipendium Venetorum, quam habent in Pirano accumulata. «Et ego ero in Manzano eciam cum bona societate [59v] equitum et peditum, quos ego mittam interpelatum in Utin(o) in domibus horum quos ego tibi nominabo». Videlicet partim in domo cuiusdam aurificis, qui moratur penes pictorem prope plateam, qui indutus est ipse et quidam eius filius de colore blavi, quorum nomina ignorabat idem Alexius, et partim in domo Hermanni ser Missii, «Quia multum est amicus meus, cui ego ostendam me iturum cum dicta societate ad Lamottam et partim ponam in domo mea in ipsa terra, quam ego teneo ad afflictum, et partim ponam in domo cuiusdam Vuariendi de Iustinopoli, qui Utini moratur penes Thomasum tuscum, et partim in hospiciis Concii theotonici et magistri Francisci sartoris de la Burgulina, quibus hospitibus ego ostendam sicut dicto Hermanno». Et quod ipse archidiaconus eidem Alexio dixit: «Ego bene sum locutus de istis factis in Civitate cum dicto aurifice et tribus aliis de Utino, qui ad presens Utinum intrare non audent». Nomina quorum ipse archidiaconus bene sibi declaravit, sed ipse Alexius de ipsis<sup>b</sup> nominibus non recordatur, quia dixit eadem exivisse memoriam suam. Et ulterius declarando, idem archidiaconus sibi dixit: «Nos tenebimus hunc modum, videlicet quod ipsa die deputanda, qua debet esse hoc factum, dominus Girardus cum sua societate, si in hoc michi astabit, erit paratus et intrabit per unam portam hora terciarum et ego cum mea societate, quam in Manzano habeo cumulata, et ab ipso loco recedens veniam Utinum et intrabo per portam stupe de Çardino et immediate, sicut nos erimus omnes interius, ego incipiam vocare “Ala mort! Ala mort!”, et omnes predicti repositi in domibus superius nominatis exhibunt eciam immediate et per istum modum nos destrueremus ipsam terram, reducentes nos ad plateam et certa quantitas nostrorum curret ad domum domini Federici de Savorgnano et ipsum inventum extinguent immediate. Illa vero societas que reposita erit in domo supradicti aurificis, que erit circa traginta homines, exhibunt <!> per portam posteriorem domus et immediate ascendent castrum et accipient ipsum et occidendo personas et comburendo ponemus ipsam terram totam ad sacco mannum». [60r] Et finitis dictis verbis, dixit idem Alexius eidem archidiacono: «Non dicas michi unquam ista facta, quia vere non solum non<sup>c</sup> astabo vobis ymo omnia revelabo Utinensibus». Et insuper dixit idem Alexius, quia die iovis proxime preterita fuerunt octo dies, in Foro Novo prope birlinam Zarus habuit sibi dicere: «Alexi, non scis tu quid dixit illa bestia archidiaconi». Cui idem Alexius dixit: «Quid?». Et Zarus dixit: «Ipse dixit michi si ego credebam quod mille armigeri distruerent istam terram et si ego eidem volebam instare». Et ipse Alexius dixit: «Quid respondisti sibi?». Çarus vero dixit: «Ego respondi sibi quod, si ipse diceret michi amplius ista verba, ego accusabo eum». Et dixit dictus Zarus dicto Alexio: «Dixit tibi aliquid dictus archidiaconus?». Et ipse respondit: «Sic». Et «Qualiter respondisti?». «Et ego respondi sicut tu». Et tunc idem Alexius dixit: «Eamus et revelemus istud factum dominis Utinensibus». Qui Zarus tunc habuit respondere: «Ne cures, Alexi, talia facere! Quia ipse archidiaconus est pur de nostris». Et tunc



idem Alexius dixit: «Dimittamus quod ipse recedat de Utino et tunc ipsum accusemus». Et hec verba dixit eidem Zaro bene quater et dixit quod dictus archidiaconus tunc erat in dicto loco cum eis et vidit venientem Iacobum de Assidibus supradictum. Qui archidiaconus tunc dixit ipsis duobus: «Iste dyabolus venit ad petendum a me pecunias pro appensione domus quam ab ipso recognosco». Et tunc his dictis archidiaconus recessit ab eis.

Item interrogatus si sciebat quare dictus archidiaconus faciebat et tractabat predicta dixit quod ipse archidiaconus dixerat ei quod odiebat dominum Federicum de Savorgnano, quia in pace nuper facta inter Ecclesiam Aquilegensem et Venetos dimiserat dictus dominus Federicus Istriam in manibus Venetorum et ideo habebat eum odio.

<sup>a</sup> G(ri)man(n)i lezione incerta. Così anche in BCUD, FP, ms. 838. <sup>b</sup> seg. omnibus ipse dep. <sup>c</sup> non agg. s. l.

1381 ottobre 20, Udine

*Zaro q. Francesco da Capodistria, arrestato con l'accusa di aver commesso scelera e conspirationes contro la comunità, ovvero di aver preso parte al tentativo di conquista della città escogitato da Simone Gavardo arcidiacono di Capodistria, viene sottoposto a interrogatorio davanti ai membri del tribunale presieduto dal vicecapitano Nicolò q. Gabriele da Udine.*

FONTE: BC Ud, FP, ms. 892, vol. II, cc. 60v-64r.

NOTE: sulla tradizione si veda quanto detto per il documento 4. Per l'analisi del contenuto cfr. § 5.1.1.

#### Copia manifesti Çari de dicta prodicione

[60v] Item sub dictis millesimo et indicione, die vero vigesimo octubris. Actum super castro Utini, in tinello ipsius castri. Zarus quondam Francisci de Cavodistria, constitutus coram circumspecto viro ser Nicolao quondam domini Gabrielis de Utino, vicecapitaneo pro nobili et egregio milite domino Federico de Savorgnano, honorabili capitaneo terre Utini, necnon cora[m] nobilibus viris dominis Selono et Francisco de Savorgnano, deputatis, ac providis viris ser Hermanno notario quondam ser Nicolai Rusutti, ser Culusa de Bombenis, ser Leonardo de Andreotis de Utino, iudicibus dicte terre, et ser Nicolusio notario quondam Dominici Cirbini, Petro de Belonis et Odorico de Percoto, deputatis per consilium dicte terre ad examen dicti Çari unaa cum dictis iudicibus et cetera, detentus in forcia dicti domini capitanei et cetera, libere, solutus manibus et sine aliqua tortura dixit, confessus fuit et declaravit narrando seriatim quod quadam die, in qua duo nobiles de Iustinopoli, videlicet ser Iohannes de Bruni et Iohannes Brati, presentaverunt domino Federico de Savorgnano duas literas recommendationis pro parte comunitatum Tergesti et Mugle, ut dicebant, [quod] fuit post adventum domini Federici predicti, quando venit nuper de Turino, ipse Çarus recessit ab Utino et ivit Manzanum cum ser Leonardo de Manzano et quodam familiare suo et in crastinum cum dicto ser Leonardo ivit Rosacium ad dominum abbatem, ut cum eis iret ad dominum cardinalem in Civitate Austria <!> ad rogandum ipsum dominum cardinalem ut dignaretur taliter providere quod Civitas Iustinopol(i) remanere deberet Ecclesie Aquilegensis, et sic recedentibus a dicto domino abbate sine ipso iverunt ad Civitatem Austrie dicto die, ubi prefati duo nobiles cives de Iustinopoli invenerunt presbiterum Zanettum habitante in Civitate Austrie et dicti nobiles cum eo manserunt causa inquirendi de secretioribus dicti domini cardinalis pro dicto facto Iustinopoli et ipse Çarus remansit in platea, cui

ibidem obiavit ser Fantus Arcoloneani de Utino, petens ab eo unde veniebat, et sic duxit [61r] eum sub locia longa dicte Civitatis et dixit eidem: «Ubi est archidiaconus?». Cui ipse Çarus respondit: «Ipse est in Fovea». Et ipse ser Fantus dixit dicto Zaro: «Quid facit ipse?», quod «Tantum moratur», quia in bona fide ipse nunquam dicit verum. Et tunc petivit ab eodem Zaro si faciebat ipse aliqua furnimenta vel inveniebat aliquam societatem. Et ipse Çarus dixit quod nesciebat si faceret aliquam societatem et petivit a dicto ser Fanto causam quare petebat hoc. Qui ser Fantus dixit eidem: «Nos volumus facere bonum opus pro te et quampluribus aliis, quia nos faciemus unum bonum saccomannum in uno loco». Et dictus Zarus ab eo petivit ubi. Qui ser Fantus dixit: «In illa terra illorum dominorum qui destruxerunt vos et terram vestram». Tunc ipse Çarus dixit: «In qua terra?». Qui ser Fantus<sup>a</sup> respondit quod in Utino. Et dictus Çarus sibi dixit: «Quomodo posset hoc fieri? Quia videtur michi quod sunt multe gentes in Utino». Et ipse ser Fantus habuit respondere: «Si archidiaconus servabit quod promisit, bene habebimus tot gentes cum quibus predicta facere poterimus, quia nos bene habemus homines ibi in terra nobis astantes». Et dixit: «Sis de bona mente, quod non dubito quod factum habebit effectum». Et ipse Çarus tunc dixit: «Vultis mandare aliqua?». Qui ser Fantus dixit: «Retineas verba penes te, quia non dubito quod factum habebit effectum, dummodo archidiaconus transeat hac». Et sic accepta ab eo licencia, recessit et venit Utinum cum Guro et Andrea Chito ac aliis duobus de Utino. Interrogatus fuit dictus Çarus per dictos ser vicecapitaneum et dupatos (!) si cognoscebat dictum ser Fantum, dixit quod sic. Interrogatus quomodo, quia vidit eum stantem hoc anno in guerra que erat inter nos et Venetos in Mugla ad stipendium pro conestabile. Et eadem die qua venit Utinum invenit Andream Testa de Mugla, qui dixit sibi multa non facientia ad materiam istam et deinde simul et concorditer recesserunt ab Utino et iverunt Muglam et [61v] ad domum ser Bibi et Floreni ivit ad bibendum, ad quem ivit dictus Çarus et petivit a dicto archidiacono: «Quo itis vos ita velociter?». Cui respondit: «Ego vado ad partes Foriulii, quia ad corpus Christi nunquam cessabo quod ponam Utinum ad saccomannum, taliter quod erit et stabit peius quam sit et stet Iustinopolum». Et ipse Çarus eidem archidiacono dixit: «Vadatis tantum quia bene fulcient vos». Qui archidiaconus dixit eidem Çaro: «Vis in hoc michi astare?». Qui Çarus dixit quod sic et eidem promisit facere posse suum. Et sic immediate dictus archidiaconus ascendit in navi et recessit. Post recessum vero dicti archidiaconi dictus Çarus habuit dicere dicto Florino super ripa Mugle et deinde veniendo usque in platea Mugle: «Archidiaconus michi dixit quod vadit in Forium ad ponendum Utinum ad saccomannum et quod faciet quod stabit peius quam civitas Iustinopoli. Quid tibi videtur?». Cui dictus Florinus dixit: «Bene videtur michi, quod ipse archidiaconus sit una bestia, quia maxima gens est in Utino, quod non est una villa et multe gentes vellent ad faciendum predicta». Cui ipse Çarus dixit: «Andreas Testa et ego faciemus societatem quadraginta sociorum et ibimus ad partes illas et si predictum factum habebit effectum bene quidem

sine autem nos ibimus alio» et dixit quod intentionis sue firme erat esse in predicto facto saccomani in dicta terra Utini in quantum habuissent effectum. Qui Florinus respondit: «Facias sicut vis». Et sic invenerunt ipse Çarus et Andreas octo socios, quibus dederunt ducatos duos pro expensis ut irent per stratam altam usque Turrim, salvo quod quidam eorum, qui vocatur Pasinus, qui venit cum eis super equo Gasparuti usque Utinum.

Item dixit quod in Montefalcon(o) tunc ipsis Çaro et Andrea venientibus de Mugla et Gasparutto veniente de Utino, entibus omnibus in cenis in hospicio Tafarelli, dictus [62r] Andreas petivit a dicto Gasparutto: «Quid facitis vos in Utino?» et si dominus Girardus faciebat aliquam societatem. Cui ipse Gasparuttus dixit quod nesciebat quod aliquis faceret nullam societatem et quod Deus daret malum annum illis qui comportant, quod fiat societas in Foroiulii et ipse Çarus tunc dixit: «Vos vultis pur esse mali homines et facere brigam melius esset vobis stare in pace». Et ipse Gosparuttus alta voce respondit: «Ego nescio. Ego plus quam tribus vicibus dixi domino Federico de Savorgnano, quod sit dominus in illa terra et ipse non vult, sed in bona fide ipsum posset penitere». Et ipse Çarus et Andreas venerunt Utinum in hospicio magistri Francisci de Laburgulina et ibi stetit duobus diebus.

Item dixit quod forte duodecim diebus antequam ipse Çarus fuisset captus, ipse Çarus ivit ad stationem Iacobi Çuiosii aurificis et in dicta statione invenit quandam botonaturam argenteam non deauratam, ipso Iacobo non ente in terra, quia dictus Iacobus, secundum quod dixit quidam eius familiaris, erat in Civitate Austrie, sed ordinavit quod deberet deaurari et stetit tunc aliquibus diebus et venit ad stationem dicti Iacobi unaa cum Anthonio Farina, nunc captivato, et cum ibi fuit cum dicto Iacobo intravit curiam ipsius Iacobi et deinde canipam et biberunt insimul et ipse Iacobus tunc dixit: «Quomodo stas tu? Et quomodo stat tibi voluntas?». Qui respondit quod valde bene et dixit dictus Iacobus: «Ego fui aliquibus diebus in Civitate, quod isti domini de Utino inculpabant me quod ego portassem unam literam domino cardinali, quod ipse deberet pur venire ultra, ita quod ex hac causa, volens istum furorem evitare, recessi et ibi steti». Et postea, quando ipsi insimul biberunt, tunc ipse Iacobus dixit eidem Zaro: «Si Deus vos adiuvet, revertamini ad me, quando habebitis comodum, quia volo vobis loqui». Et sic post duas vel tres horas ipse Çarus reversus [62v] fuit ad eum et statim dictus Iacobus surrexit, qui erat in sua statione, sicut vidit ipsum Çarum venientem ad eum et precedens per aliquod spacium dictum Zarum intravit curiam suam et recipiens clavium de sua pera aperuit canipam, quam ipsi duo tunc intraverunt insimul, et ipse Iacobus tunc ab ipso Çaro petivit: «Quomodo te sentis?». Cui respondit: «Valde bene». Et ipse Iacobus tunc petivit: «Quando fuisti<sup>b</sup> tu in Civitate?». Cui ipse respondit: «Ego fui iam pluribus diebus elapsis». Et ipse Iacobus dixit eidem: «Fuisti locutus alicui?». Qui dixit: «Non taliter». Et tunc dictus Iacobus dixit dicto Çaro: «Sancta Maria! Non fuisti locutus ser Fanto?». Et ipse Çarus respondit dicto Iacobo ita quod: «Fui sibi locutus». «Sed quare?». Et dixit ipse Çarus quod stetit super se et valde terruit et ipse Iacobus eidem Çaro dixit: «Noli timere

aliquid et stes de bona mente, quia ego scio omnia que dictus ser Fantus dixit tibi». Et ipse Çarus adhuc magis dubitans dixit: «Quid dixit ipse michi? Certe nichil dixit michi». Et tunc ipse Iacobus adhuc habuit dicere: «Noli dubitare, quia scio tibi dicere quod sum in tractatu cum ipso et scio tibi dicere quod nos sumus hic intus in terra bona societas et scio tantum dicere quod nos erimus hic intus plusquam ducenti socii et ad hoc quod tu scias astat nobis quidam nobilis homo, qui non est minus potens quam dominus Federicus de Savorgnano, quamvis populus sequatur dictum dominum Federicum propter arma que portat. Et dico tibi quod ille nobilis homo potest manus imponere super claves porte Civitatis de Utino quandocumque vult et eciam dixit quod nobis astat dictus ser Fantus, qui tecum locutus fuit in Civitate. Et adhuc, ut non credas quin te decipiam, ego volo tibi dicere totum negocium, videlicet quod nos habebimus de Civitate bene sexcentum homines, dummodo archidiaconus inveniatur illam societatem quam promisit invenire. Nos erimus ad punctum». Et ipse Çarus tunc dixit: «Sancta Maria! Quando vos habebitis in ordine illam societatem, qualis ordo est vester?». Qui Iacobus respondit: «Ordo talis est: quod ista societas [63r] cuius capud esse debet ser Fantus predictus, que erit in Civitate, veniet per portam Civitatis Utini et societas quam debet conducere archidiaconus veniet per portam Postcollem et per unam diem ante die qua factum debet esse, debent mitti centum et quinquaginta homines, qui debent dividi per hospicia in Utino. Et ego habere debeo unam bonam societatem in domo triginta sociorum vel circa et tenebimus istum modum», dixit dictus Iacobus, «Videlicet, ego fieri faciam duos tronconos ligneos qui supponentur porte sarasinesche porte Civitatis, ne possit defalcari deorsum ipsa porta, quia accipiam mensuram de faciendo dictos tronchonos et mittam duos homines pro qualibet porte terre, qui incident funes dictarum portarum saresinescarum et cito cadant quando rumor audietur, exceptis portis Civitatis et Poscolle, ad hoc ut homines existentes in burgis non possent succurrere intrinsecis, et quod societas quam habeo in domo curret extra super plateam et deffendet ut nemo posset currere ad castrum et debeat ista societas ascendere dictum castrum et ipsum accipere». Et quadam die iovis tunc sequenti venit archidiaconus predictus de Civitate Utinum<sup>c</sup> et ipsum Çarus vocavit ad cameram quamdam in domo magistri Francisci de la Burgulina et eidem Çarus dixit: «Tu fuistis <!\> una dierum in Civitate et fuisti locutus cum ser Fanto. Quid tibi videtur de istis factis? Credis tu quod ista terra possit discurrere cum mille sociis secundum ordinem quem scis datum?». Cui ipse Çarus respondit: «Si nos haberetis illam societatem quam promisistis, credo quod sic». Qui archidiaconus dixit: «Ego bene credo habere quod melius possem ire Paduam quin invenire dictam societatem et vellem quod laborares quandocumque tempus esset et res esset in ordine, quod ires in Istriam ad inveniendum quadraginta socios de nostris de Iustinopoli». Et dictus Çarus dixit: «Qui vult conducere aliquam societatem non potest conducere sine denariis, quod oportet ut pecunie habeantur». Qui respondit: «Noli dubitare de denariis. Et cum ista societate quam conduces ego volo quod remaneas in isto hospicio magistri

Francisci». Et ipse Çarus dixit: «De hoc sum contentus». Et ita promisit et dixit tunc dictus archidiaconus: «Fuisti tu locutus cum illo aurifabro qui fecit tibi tuum lupum?». Qui dixit quod sic et dixit dictus archidiaconus eidem: [63v] «Vadas pur ad ipsum, quod ipse s(c)it omnia et bene tibi dabit ordinem et stes de bona vogle, quod in bona fide nos nobis faciemus vindictam de ista canagla que destruxit nos et terram nostram. Vade sepe ad eum et scias de novis et vere oportet quod faciam michi<sup>d</sup> vindictam de illo proditore de domino Federico de Savorgnano, qui vendidit nos et carnem nostram». Et sic recesserunt ab invicem. Die vero veneris tunc sequenti, videlicet ante diem sabbati<sup>e</sup> in qua captus fuit, dictus Çarus reversus fuit ad dictum Iacobum Çuiosii et sicut ipsum Çarum vidit idem Iacobus statim surrexit a statione sua et intravit curiam suam et ipse Çarus secutus est eum et intraverunt canipam et quando fuerunt in canipa dictus Iacobus dixit: «Archidiaconus fuit hic. Dixit ipse tibi aliquid?». Qui dixit: «Sic, imo commisit michi ut venirem ad vos et quod vos daretis michi ordinem et commisit michi quod quandocumque ordinabitis michi, ut vadam in Ystriam pro quadraginta sociis, quod debeam ire, quamvis dixerit michi quod vult quod stem in hospicio dicti magistri Francisci cum dictis sociis, unde ordinetis sicut vobis placet». Qui Iacobus tunc respondit: «Ego contentor quod ibi sis, quia bene erat necesse ibi habere societatem, quia archidiaconus debet per portam illam intrare cum illa societate quam habebit. Et ad hoc, ut s(c)is omnia debent haberi due banderie pro utraque dictarum portarum Civitatis et Postcolli, videlicet una cum insignis Ecclesie Aquilegensis et alia cum insignis comunis Utini et adveniente die qua hoc fieri debet, gentes que intrabunt debent vocare “Vivat populus et moriantur nobiles!” et tu eris cum illis quadraginta sociis ad hospicium predictum et quando tempus erit quod tu audias rumorem ad portam extrinsecam dicti burgi, tu cures ad portam interiorem cum dictis quadraginta sociis et ibi substinebitis dictam portam donec residuum dicte societatis veniet et tunc intrabitis et facietis viam versus domum domini Federici de Savorgnano, quod ad rumorem ibi se reducent homines terre et contra eos preliabimini». Et dixit quod dictus Iacobus dixerat eidem Çaro: «Stes de bono velle, quod nos volumus unum dominum, non quadraginta, quia non habemus hic unum dominum, sed traginta». Et dixit dicto Çaro predictus Iacobus: «Credis quod per istum modum res ibit facta?». Cui dictus [64r] Çarus respondit: «Sic, si vos michi dixistis verum». Qui Iacobus dixit: «Securiter ego dixi tibi totum verum».

Nota quod omnia hec registrata sunt in presenti quaterno manu mei Bonadei Utini habitantis quondam ser Mathiussii de Aviano de mandato et deliberatione dominorum capitanei et consilii in millesimo trecentesimo octuagesimo secundo, indicione quinta, de mense maii, circa medium dicti mensis, quia ego idem Bonadeus predicta omnia scripsi et interfui examinationibus dictorum malefactorum.

<sup>a</sup> seg. dixit dep. <sup>b</sup> corr. da fuistis. <sup>c</sup> seg. ad dep. <sup>d</sup> seg. vicd dep. <sup>e</sup> seg. et dep.

1388 marzo 19, Udine

*Ser Missio da Remanzacco, accusato di essere coinvolto nella congiura ordita da suo figlio Francesco e da Leonardo Andriotti contro Federico Savorgnan, viene sottoposto a interrogatorio davanti ai membri del tribunale presieduto dal capitano Antonio Vando da Vicenza.*

FONTE: ASUd, ANA, b. 703, 1, cc. 62r-63v.

NOTE: Il verbale è allegato a un fascicolo processuale completo (cfr. § 5.2). Il processo si conserva in copia redatta nel 1393 a Cividale (località dove Francesco da Remanzacco e Leonardo Andriotti, banditi da Udine, troveranno appoggio). Sulla vicenda cfr. § 5.2.1.

Confessio ser Missii de Remanzacho Utini habitantis

[62r] In Christi nomine amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo tricentessimo octuagesimo octavo, indicione undecima, die iovis decimo nono mensis marcii. Actum Utini, in palacio patriarchalis castri Utini, in camera quadam turre dicti castri, presentibus providis viris ser Nicolao de Gabrielis, ser Nicolao notario Manini, ser Francisco de Cavalcantibus, ser Francisco ser Raynerii, Onofrio de Pançano, ser Leonardo Scros, Iohanne quondam ser Fedarici de Faganea, Nicolussio filio ser Zanni de Burgo, Christoforo Zignoti, Vicardo Piluti testibus omnibus Utini habitantibus et aliis pluribus.

Providus ser Missius de Ramanzacho, civis Utinensis, detentus in forcia et baylia prudentis viri domini Antonii de Vando de Vicencia honorabilis capitanei terre Utini pro illustrissimo principe ac reverendissimo patre et domino domino Iohanne marchione Moravie et Sancte Aquilegensis Ecclesie dignissimo patriarcha, et constitutus ad presenciam dicti domini capitanei necnon providorum virorum ser Nicolai notarii quondam magistri<sup>a</sup> Gregorii, ser Tintini de Artenea et magistri Iacobi aurificis de Montegnacho iudicis deputati loco providi viri ser Henrici de Paona non valentis ad infrascripta personaliter interesse honorabilis iudicis prefate terre Utini, unaa cum suprascriptis ser Nicolao notario magistri Gregorii ac ser Tintino de Artenea pro anno presenti nomine et occasione ac ex causa tractatus qui nependissime et inepto ac proditorio modo tractabatur et perpetrabatur in et contra nobilem et egregium militem dominum Fedaricum de Savorgnano eiusque personam volendo ipsum dominum Fedaricum facere mori nependissime, inepto et proditorio modo de quo tractatu [62v] idem ser Missius ratatur<sup>b</sup> et inculpatur. Et interrogatus idem ser Missius per dictos dominum

capitaneum et iudices quid sciret et sciverit ac sentiverit, ipse ser Missius de dicto tractatu et per quem seu quos mors ipsius domini Fedarici tractabatur et perpetrabatur et per quem modum seu quo modo et qui instaba(n)t dicto tractatui, qui vero ser Missius sponte et non choatus dixit et confessus fuit ac respondit in hunc modum, videlicet quod erat unus annus elapsus vel id circa quod Franciscus eiusdem ser Missii filius eidem ser Missio patri suo dixit quod mors ipsius domini Fedarici tractabatur et tractata erat per dominum patriarcham Ierosolomitano, dominum Petrum Mauraçeno, Leonardum de Andriotis et ipsum Franciscum in hunc modum, videlicet quod ipse dominus patriarcha ostendere volebat unaa cum dictis ser Petro, Leonardo et Francisco quod ipsum dominum Fedaricum tamquam proditorem punire volebant et tamquam personam que mortem meruerat sub coloribus certarum falsarum literarum que impingi et imponi debebant ipsi domino Fedarico, et primo videlicet dixit dictus ser Missius quod eidem domino Fedarico imponi debebat quod ipse dominus Fedaricus habebat cum domino comite Virtutum certum malum tractatum, sed quomodo et qualiter erat dictus tractatus dixit se non bene recordari qualiter dictus Franciscus eius filius sibi dixerat, sed de dicto tractatu debebat ostendi quedam litera mala et non vera. Secundo quod debebat imponi eidem domino Fedarico quod terra Sacili ad manus domini Padue pervenerat occasione et ex tractatu dicti domini Fedarici in hunc modum, dicendo quod prefatus dominus Fedaricus scripserat quasdam literas certis suis amicis de terra Sacili occasione quarum literarum ipsi amici sui de Sacilo dederant terram Sacili in manibus domini Padue seu servitorum suorum qui tunc temporis erant in obsidione ipsius terre Sacili et hoc fuerat ex tractatu prefati domini Fedarici. Tercio imponi debebat ipsi domino Fedarico quod ostendi debebat per dictum dominum patriarcham Ierosolimitano ac ipsos dominum Petrum Maurazeno, Leonardum de Andriotis et dictum Franciscum, quedam alia falsa et non vera litera, que apareret dirigi ipso [63r] ipsi domino<sup>c</sup> Fedarico de Savorgnano per dominum Guigelmum de<sup>d</sup> Curtarodulo, in qua debebat contineri certum tractatum quem ipse dominus Fedaricus haberet cum dicto domino Guigelmo de Curtarodulo astando magnifico domino Padue de prodicione terre Utini, que litera eciam ostendi debebat hominibus et popularibus Utini dicendo «Videte! Ecce nos habemus proditorem!». Et dixit idem ser Missius quod nunquam vidit dictas literas<sup>e</sup> sed predicta audivit dici a prefato Francisco eius filio et quas literas dixit dictus ser Missius quod credebat et non dubitabat fuissent fiticias et non veras. Et dixit idem ser Missius quod predicta dici audivit a prefato Francisco eius filio post terre Sacili amissionem. Int[er]rogatus per dictos dominum capitaneum et iudices quid dictus ser Missius eidem Francisco suo filio respondit cum sibi suprascripta verba dicebat et narrabat, qui quidem ser Missius dixit et respondit quod eidem Francisco respondit dicendo quod sibi videbatur fieri predicta et eidem Francisco suasit ut prosequi deberet dictum tractatum. Interrogatus idem ser Missius per dictos dominum capitaneum et iudices si dictus Franciscus po[s]tmodum sibi aliquid de dicto tractatu dixerit, respondit idem ser Missius quod sit pluribus vicibus et quod continue ipse sibi



suasit ut<sup>f</sup> deberet prosequi dictum tractatum unaa cum dictis domino patriarcha, Petro Maurazeno et Leonardo de Andriottis. Interrogatus idem ser Missius unquam sollicitavit super dicto tractatu dominum patriarcham Ierosolomitano predictum respondit quod non, sed dixit et confessus fuit idem ser Missius quod pluribus vicibus super dicto tractatu sollicitavit prefatum dominum Petrum Mauroçeno de mane et de sero. Interrogatus quid sibi respondebat dictus dominus Petrus cum sibi dicebat de dicto tractatu, respondit et dixit idem ser Missius quod idem ser Petrus respondebat dicendo «Nos bene faciemus». Et dixit et confessus fuit ulterius idem ser Missius quod dictus Franciscus eius filius sibi iam habuit dicere quod dictus dominus Petrus Maurazeno habere debebat unum ex castris domini Fedarici predicti et prout credebat castrum de Zugins et quod dictus dominus patriarcha sibi inphendare debebat ac promiserat si dictus tractatus posset procedere. [63v] Interrogatus dictus ser Missius per dictos dominum capitaneum et iudices si dictus Leonardus de Andriottis sibi aliquid unquam dixit de dicto tractatu, respondit idem ser Missius quod sic, in hunc modum, videlicet quod quadam die post verba predicta sibi narrata et dicta per dictum Franciscum eius filium dictus Leonardus de Andriottis in domo ipsius ser Missii sibi habuit dicere quod dominus patriarcha Ierosolomitano volebat facere iusticiam et rationem de domino Fedarico de Savorgnano, dicendo eidem ser Missio quod cum aliquid sentiret deberet ire ad plateam. Qui ser Missius dixit quod eidem Leonardo tunc respondit<sup>g</sup> dicendo «Ego perpensabo super hoc» et dixit quod in animo suo imaginaverat, cum aliquid sentiret de predictis, quod volebat ire ad quasdam suas areas causa evitandi rumorem.

MCCCLXXXIII<sup>o</sup> indictione I<sup>a</sup> die martis secundo septembris, sub nova domus comunis Civitatis Austrie presentibus honorabilibus [...]

<sup>a</sup> *agg. s. l.* <sup>b</sup> *corr. da ratur.* <sup>c</sup> *seg. domino rip.* <sup>d</sup> *seg. Curtulo dep.* <sup>e</sup> *seg. literas rip.* <sup>f</sup> *corr. da et.* <sup>g</sup> *seg. et dep.*

1390 agosto 22, Udine

*Il consiglio udinese, a seguito all'omicidio di Federico di Francesco Savorgnan e in considerazione della gravità del fatto, approva lo statuto che disciplina la vendetta comunitaria – da esercitarsi nei confronti dei colpevoli.*

FONTE: BC Ud, ACA, *Annales*, vol. X, c. 59v.

NOTE: per l'analisi del contenuto cfr. § 5.3.2.

Reformatum deliberando et statutum fuit per supradictos dominos capitaneum et consilium, qui comunitas Utini fidelis et legalis subiecta sacro sancte Aquilegensis Ecclesie, respiciendo casum enormissimum sceleratis mortis olim egregii et nobillis militis domini Federici de Savorgnano crudelissime interempti in ecclesia sancta Dei, dum ipse audivisset sacratissimum misse sacramentum, prebente universis vicinis et habitatoribus in ipsa terra Utini exemplum evidentissimum ut quicumque ipsorum sibi debeat precavere eo maxime quia processit sicario et proditorio nomine, necnon eciam respiciendo plures insidias et minas, quibus aliququaliter gravantur, et ostendentibus ipsis qualiter debeant se precavere de talibus casibus, ideo infrascripta reformando et statuendo ipsi solemniter providerunt.

Et primo quod si casus acciderit, quod Deus advertat, quod aliquis vicinus vel habitator domiciliariter in ipsa terra Utini magnus, mediocrus <!\> vel parvus in gradu, cuiuscumque condicionis existens et cuiuscumque condicionis fuerit per aliquam personam forensem vel habitatorem terre Utini, quocumque modo, de nocte vel de die, ex veneno vel gladio, fuerit occisus vel interemptus, quovis modo indefferenter loquendo, fiat vindicta per ipsam comunitatem et vicinos omnes hoc modo, videlicet:

Quod quicumque interfecerit homicidas vel homicidam huiusmodi nostri vicini occisi seu interempti, exnunc prout extunc clarificando comunitas Utini illi, fact(a) vindicta, scilicet interficiendo vel capiando et dando comunitati, ipsa comunitas promittit firmiter et sine aliqua dilacione et immediate dare et sibi tradere quingentas libras parvorum et non minus sed abinde supra aduc plus, ut dicta comunitas in hoc providebit et quod talis homicida seu homicide per comunitatem predictam et omnes vicinos ut supra, debeat persequi in omnibus partibus mundi et citra et ultra mare donec facta fuerit vindicta.

Item quod similiter dabitur et tradetur dicto casu interveniente, scilicet illi qui occiderit vel tradet comunitati homicidam seu homicidas superius declaratos quingentas libras parvorum et non minus, sed abinde supra aduc plus, ut dicta comunitas in hoc providebit et ultra hoc exnunc prout extunc sit liber et absolutus a quolibet banno terre Utini, quo astringeretur vel astrictus esset, excepto banito propter prodicionem sue comunitatis Utini.

Et hoc inteligendo quod in dictis casibus non sunt inclusi casus simplices et in simplicibus homicidiis intervenientibus, videlicet ubi ex rixa vel verbis iniuriosis vel actibus rixosis fit homicidium, sed solum casus siccariorum et proditorum occidentium vicinos et alii casus quicumque prout dicta comunitas declarabit, reservato tamen ipsi comunitati ad fortificandum et firmiter si aduc expedierit de novo fiendas alias quascumque provisiones circha hec, firmis tamen remanentibus provisionibus supradictis.

1412 agosto 9, Udine

*Zannino q. Lorenzo da Venezia, reclutato da Tristano Savorgnan per compiere un delitto a Udine, viene sottoposto a interrogatorio davanti ai membri del tribunale presieduto dal capitano Cristoforo di Valentino Valentini da Udine.*

FONTE: BCUD, ACA, *Annales* XVIII, cc. 542r-543v.

NOTE: per l'analisi del contenuto cfr. § 6.2.2.

#### Confessio seu manifestum Zanini de Veneciis

[542r] In Christi nomine, amen. Anno nativitatis Domini millesimo quadringentesimo duodecimo, indictione quinta, die martis nono mensis augusti. Actum Utini, in tinello patriarchalis castri Utini, presentibus ibidem honorabilibus ac providis viris ser Christoforo de Cignottis, ser Daniele de Toppo, ser Iohanne Antonio Stephani Birtulini, Iacobo Birtulini et ser Thoma notario de Ranconis testibus adhibitis ad hec et aliis. Çaninus quondam Laurencii de Veneciis, detentus in fortia, dominio et baylia honorabilis viri ser Christofori de Valantinis de Utino, capitaneo dicte terre Utini, per providos viros ser Franciscum de Walvesono et ser Iohannem Cordevadi notarios, iudices deputatos ad maleficia pro anno presenti, examinatus et interrogatus dixit et confessus fuit qualiter de mense iunii nunc proxime preteriti, in vigilia Sancti Petri, nobilis vir ser Muschinus dela Turre misit per dictum Zaninum ançillam suam, que sibi dixit quod pro parte dicti ser Muschini iret ad ipsum. Qui Zaninus dum venisset ad domum dicti ser Muschini, idem ser Muschinus dixit et habuit dicere dicto Zanino: «Vis tu michi facere unum servitium in portando unam literam dominio Veneciarum?». Qui respondit quod volebat libenter facere quicquid vellet, quod ipsum Zaninum ex necessitate illuc accedere oportebat, et sic idem ser Muschinus dedit eidem Zanino unam literam, cuius tenore ignorat, mandando eidem quod secrete illam portare deberet dicto dominio, subiungens: «Si facis hoc, adiuvabo te in omnibus necessariis tuis». Et sic in dicta vigilia data sibi dicta litera per dictum ser Muschinum, post prandium subito recessit et dum applicuisset ad Fondigum Theothonicorum in Veneciis, ibidem per Nicolaum de Bonbenis, Leonardum porcarii, Odoricum Girardini et Leonardum Bevilacque captus fuit et ductus ad palacium domini Veneciarum demum per officiales ipsius domini ductus fuit ad cameram tormenti et deinde ad conspectum domini ducis Veneciarum, ubi dictum fuit sibi quid ibat explorando et spiando. Et ipse respondit quod illuc iverat pro parte ser Muschini causa presentandi unam literam

pro eius parte ducali dominio et accipiens ipsam literam, quam in sinu habebat, dedit duci Veneciarum. Qua litera data eidem domino duci per ipsum Zaninum, tunc idem dominus dux iussit dictum Zaninum reduci ad locum in quo acceptus fuerat et dixit quod die sequenti iterum et de novo dominium Veneciarum misit pro ipso Zanino et pecierunt eundem quem modum campus ipsorum tenuerat quando prope Utinum venit et qua ex causa non data fuit sibi una porta prefato dominio, secundum quod promissum fuerat sibi. Et ipse respondit quod nunquam ipse campus aproximaverat dicte terre Utini per iactum unius baliste. Quod audiens dictum dominium unus versus alium inspicere habuerunt, dicentes quod: «Iste dominus Carolus noster capitaneus adhuc non fecerat aliquam metudam». Et dictis hiis verbis, mandarunt eu(m) reduci ad carceres, quem ibidem tenuerunt usque ad diem sabati tunc proxime secuturam. Et adveniente ipsa die, de novo pro ipso Zanino miserunt, qui dum venisset in eorum conspectum, presentibus domino Tristano de Savorgnano et patriarcha Gradensi, idem dominus Tristanus habuit dicere versus dictum dominium: «Quid habet facere huc iste ribaldellus?». Et tunc dominium habuit dicere dicto domino Tristano quod non deberet dicere eidem Zanino iniuriam, quia illuc venerat pro certa façenda et in eius<sup>a</sup> domini Tristani presentia dictum ducale dominium peciit eundem Zaninum qui erant de presenti rectores et regentes terram Utini. Et idem dominus Tristanus habuit respondere quod erant quidam gentes strazate, videlicet quidam ser Christoforus de Valantinis, ser Christoforus Cignotti, et alie persone. Quibus verbis dictis, dictus patriarcha Gradensis habuit dicere: «Et si aliquis faceret mori istos, alii tacerent et haberentur cito et similiter dominum comitem de Ortemberg et patriarcham ducem de Dech». Et tunc dictum dominium habuit dicere: «Vis tu esse in ista façenda? Quod tu bene habebis socios in hoc». Et tunc idem Zaninus habuit dicere quod sic et dum venisset ad Patriam, datis dicto Zanino per dictum ducale dominium certis rebus, notificavit illico predicta dicto domino comiti, ipsas res sibi presentando. Et hiis peractis, licenciatus fuit dictus Zaninus per dictum dominium, cui dederunt ducatos auri duos, promittendo sibi<sup>b</sup> quod si hoc perageret et executioni demandaret, daret ducatos auri<sup>c</sup> sex mille. Et hoc facto venit super salam palatii ipsius ducalis domini, ubi Furlani fuerunt circha ipsum, videlicet Leonardus porcarii, Odoricus Girardini, Nicolaus de Bonbenis, Leonardus Bevilaque et Raynerottus et dictus Leonardus porcarii habuit dicere: [542v] «Quomodo habuisti unquam tam magnam audaciam dicere illis de Utino quod ego miseram literam per Iohannem barberium illis de Savorgnano?» Dicendo contra ipsum omnia vituperia, ymo Nicolaus Filitini misit et alii similiter om(n)ino Furlani contra ipsum Zaninum dicere et proferre habuerunt, dicentes quod Utinenses non sic impune pertransirent et teneat sibi menti ille de capillis rizulatis. Quo peracto recessit et ivit cenatum ad domum fratris ipsius Zanini et dum ad domum dicti sui fratris venisset, dictus dominus Tristanus de Savorgnano pro ipso Zanino misit, qui ivit ad ipsum in domo Zanniboni et dum ibidem esset habuit sibi dicere vituperia et tunc ceteri Furlani ibidem stantes eidem domino Tristano

habuerunt dicere: «Do, non dicatis ei vituperia, ex quo vadit factum fazendam ducalis domini». Et tunc dominus Tristanus eidem Zanino dixit: «Ex quo vadis Utinum, volo quod facias michi unum servicium, scilicet quod dicas Ieronimo aurifici de Veneciis – presentibus dictis Furlanis – si unquam servivit michi in isto mundo, quod faciat michi hoc quod mitto sibi dicendo, videlicet quod debeat recipere duos bonos socios in quibus confidat et quod debeat servire michi in isto, quod debeat ire ad domum ser Christofori de Valantinis et quod ponat menti et custodire quod non habeat familiarem post, et aggredi ipsum super sua porta et eum interficere, et si casus esset quod non videret modum, quod saltim faciat istud, videlicet quod vadat super Burgum Feni, sicut est solitus sursum et deorsum, et ponat menti ser Christoforum de Cignottis, qui solet stare et conversari ad stacionem Iacobi a stacione et ibidem eum aggredi et interficere quam hoc leviter fieri potest», rogans ipsum Zaninum quod deberet esse ad peragendum predicta cum ipso Ieronimo. Ulterius dixit: «Ego rogo te quod tu debeas esse cum Birthulissio pellipario et dicere sibi occulte et rogare eum», pro parte sua sicut servitor suus qui semper fuerat, «quod deberet facere ita rem in puncto, quod si veniam plus sicut alias veni, dum intravi quod ponat rem ita in puncto, quod cum aliquibus de quibus confidat, insultet burgum in quo moratur, non nominando aliquos». Ulterius sibi dixit quod diceret ser Candido de Uzellis et ser Franciscus frater dicti domini Tristani habuit dicere postea: «Non dicas sibi aliquid, quod est unus malus transversus». Ulterius rogavit ipsum Zaninum idem dominus Tristanus ut diceret Antonio Mussii et Petro Domino et rogare ipsos ambos unum penes alium pro ipsius parte, sicut amicos suos, qui semper fuerant, quod deberent, si senciebant aliquid ad portam Aquilegie Utini, incidere in peciis Petrum Dine et capere portam predictam. Interrogatus si dictis Antonio et Petro Domine dixit et intimavit predicta, dixit quod sic et quod ista fuerunt octo diebus postquam ipse venit de Veneciis. Interrogatus quid responderunt, respondit quod Antonius Mussii nichil respondit, sed Petrus Domine respondit et dixit quod dictus Zaninus illo modo quo sibi dixit dicere non debebat, quod eum vocare debebat ad partem, dicens versus ipsum Zaninum quando hoc esse debebat, et ipse Zaninus dixit quod per totum mensem augusti volebat venire liberaliter in terram Utini et ipse Petrus Domine respondit quod esset multum contentus. Ulterius rogavit eum et peciit quod deberet dicere socero Iacobi Lucie, quod stabat penes portam Caschanani, quod si sentiret aliquid ad dictam portam de factis dicti domini Tristani et audiret rumore ibi extra, quod reperiat aliquos confidentes et veniat ad portam, quod ibidem ipse dominus Tristanus erit et incidet ipsam portam, ex eo quod claves vadunt et reponuntur in consilio. Interrogatus si dixit predicta dicto socero Iacobi Lucie, respondit quod sic et quod respondit sibi, si aliquid sibi diceret ulterius, quod diceret et intimaret predicta regimini terre Utini. Item ulterius dixit et confessus fuit quod Leonardus Bevilaque dixit: «Nos habemus secures hic factas in Veneciis et iam transmise sunt ad castrum de Argis et de castro de Argis Savorgnanum». Quo facto, tunc dictus dominus Tristanus et frater traxerunt se ad partem et locuti fuerunt ad invicem

et redeuntes ad ipsum dixerunt quod in Postcollo non erat aliquis<sup>e</sup> et hiis dictis dictum Zaninum pararunt deorsum a scalis et demum vocaverunt ipsum sursum et dixerunt eidem Zanino quod deberet habere menti de faciendo eorum ambasiatatas et facere tali modo quod nullus [543r] sentiret et quod custodiret se<sup>e</sup> bene intantum quantum vita erat sibi cara, quod de premissis nichil notificare deberet alicui persone et specialiter proditoribus, et si casus esset quod predicta notificare, quod facere non poterat, quod non sentiret: «Ego tenebo modum quod usque in domo tua te interficere faciam». Et Zannibonus tunc dixit et duxit eum in sua camera rogans ipsum quod façenda iret in ordine. Insuper dixit quod dictus dominus Tristanus vocavit eundem et eidem dixit: «Ego faciam, si dictum factum non ibit in ordine, ponere ignem in domo ser Christofori de Valantinis a parte posteriori et faciam ponere ignem in domo ser Francisci de Percutho et faciam quod filiusmet ipsius ser Francisci dictum ignem ponet in ipsa domo, quod senciens ser Christoforus de Cignottis omnes ibunt ad plateas, dimitte avisatos istos quos nominavi quod currant ad portas». Et fecit sibi dare potum dicens quod iret cum Deo. Et<sup>f</sup> sic ipse Zaninus recedens de Veneciis venit Maranum et de Marano Aquilegiam et de Aquilegia ad Civitatem Austrie per totam noctem et ibidem predicta dicto domino comiti de Ortemburch notificavit de rebus quas<sup>g</sup> portabat pro ipso et super personis suis et certas alias res ex istis rebus, sed non in totum, et tunc notificatis predictis dicto domino comiti eundem Zaninum sociare fecit idem dominus comes Utinum ad avisandum dominus Marsilium de Cararia, ser Christoforum de Valantinis, capitaneum terre Utini, et regimen ipsius terre de predictis, cum hoc quod nunquam alicui persone de mundo notificare et intimare deberent, et sic ipse Zaninus dictis domino Marsilio, ser Christoforo et regimini notificavit, prout ipsis est notorium et manifestum, et fecit dictam ambasiatam dicto Ieronimo aurifici, qui dicto Zanino respondit libenter facere velle propter ipsorum domini Tristani et fratris amorem et quod inveniret bene duos socios qui essent sufficientes ad faciendum dictam fazendam, et quod aliis personis aliquas ambasiatatas nunquam fecit. Interrogatus si sciret quod aliquos socios dictus Ieronimus invenisset ad predicta, respondit quod idem Ieronimus sibi dixit quod bene inveniret sibi duos, videlicet Çaninum Francigenam et Benedictum dictum Brusavilla, qui erunt sufficientes ad ista. Interrogatus si sciret quod idem Ieronimus requisivisset dictum Zaninum et Benedictum dixit quod non, sed dictus Ieronimus aurifex dixit: «Dimitte pur quod ego bene ponam factum in ordine et quando habebō in ordine tibi notificabo». Item ulterius dixit et confessus fuit quod, quando idem Zaninus die sabati proxime preterita captus fuit, venit ad carceres dictus Ieronimus dicens et interrogans ipsum quare captus esset et ipse Zaninus respondit quod capitaneus eum posuerat in carceribus et tunc idem Ieronimus habuit dicto Zanino dicere: «Cave bene tibi quod non dicas aliquid de isto». Et deinceps ipsum Ieronimum non vidit. Item ulterius dixit et confessus fuit dictus Zaninus quod, dum esset relaxatus per ducale dominium Veneciarum et iret per Venecias plures iuvenes de Veneciis et quasi pro maiori parte dicebant «Videas istos proditores

Furlanos», ostendendo dictum dominum Tristanum et sequaces suos, «qui quando nostri ambasiatores iverunt Utinum voluerunt facere obedientiam et modo veniunt ad comedendum nostra et vere vellent expelli sicut canes». Item ulterius dixit et confessus fuit quod postquam de Veneciis rediit, dictus ser Muschinus misit pro dicto Zanino, qui dum venisset ad domum ipsius ser Muschini, presentibus egregio legum doctore domino Andrea de Monticulis, ser Aloysio de Albertis, ser [Z]anino de Veneciis et ser Guido dela Sala de Padua<sup>h</sup>, habuit dicere idem ser Muschinus: «Que nova sunt in Veneciis et quid fit de factis meis?». Et ipse Zaninus respondit quod dicebatur bene et sic licenciatus fuit. Deinde idem ser Muschinus in crastinum misit pro dicto Zanino quendam Pulcardum eius familiarem et dum idem Zaninus ad dictum ser Muschinum venisset, idem ser Muschinus eidem Zanino habuit dicere: «Bene quomodo fecisti de litera mea». Qui respondit: «Bene, ego ipsam presentavi domino duci et dominio Veneciarum et vobis porto responsionem». Et sic ibidem sibi presentavit unam literam cum sigillo pendenti more ducalis domini Veneciarum, deinde idem ser Muschinus habuit dicere versus dictum Zaninum: «Ego habui magnos labores pro ser Nicolino dela Turre consorte meo cum domino comite de Ortemburch, [543v] qui semper affectat pecunias, qui Utini haberet omnes pecunias meas in corpore, ad hoc ut esset saciatus pecuniis cum pacto quod nullam pecuniam haberem». Item ulterius dixit et confessus fuit quod quidam iuvenis Florentinus accessit ad ducale dominium dum idem Zaninus esset Veneciis et eidem presentavit unam literam pro parte cuius ignorat et tenorem ipsius. Qui eidem dominio manifestavit et dixit qualiter circha terram Utini applicuerunt quadringenti Ungari, qui disipaverant et inciderant omnia blada circha dictam terram Utini et adhuc expectabant tricentos Ungaros et non plures. Item ulterius dixit quod idem iuvenis Florentinus dedit unam literam Nicolao de Bonbenis pro parte Laurencii lanarii, cuius tenorem ignorat. Item dixit et confessus fuit quod, dum esset Veneciis, quidam Trentavas de Veneciis Utini habitans presentavit, ipso Zanino vidente, unum fascium literarum dicto domino Tristano et unam aliam literam ducali dominio. Interrogatus ex cuius parte ipsas literas presentasset dixit quod nesciebat et quod illarum tenorem ignorabat. Ulterius dixit et confessus fuit quod debebat esse cum Petro spatario habitante in Burgo Superiori Utini penes cellam et eidem dicere pro parte dicti domini Tristani quod si haberet aliquem amicum de quo confideret et sentiret aliquam rem ad portam Burgi Glemone Utini, quod deberet esse presto in pedibus cum personis de quibus confideret bene. Ulterius rogavit eundem Zaninum antedictus dominus Tristanus quod deberet esse cum Machore a Puteo et trahere se ad suam stacionem et deberet eidem Machori dictum dominum Tristanum nominare, si veniret in terram Utini, se esset contentus et similiter ire ad stacionem patris dicti Machoris et nominare dicto suo patri et Leonardo Zassi dicta verba et videre si essent contenti similiter. Interrogatus si fuit unquam cum istis proxime nominatis dixit quod non. Item dixit et confessus fuit qualiter dictus dominus Tristanus habuit petere ipsum Zaninum qualiter faciebat ser Leonardus Lu



Trauner in terra Utini et si erat de consilio et ipse Zaninus respondit quod nesciebat et tunc idem dominus Tristanus habuit dicere: «Ego bene scio quod est magnus amicus meus». Item ulterius dixit eidem Zanino dictus dominus Tristanus: «Odoricus de Carnea ostendit fore meum inimicum, sed si sentiret me quod illuc venirem, ego credo quod esset maior amicus meus, quem haberem in Burgo Glemone Utini». Item ulterius dixit et confessus fuit quod debebat dicere pro parte dicti domini Tristani Federico et Francischo fratribus de Faganea de adventu suo predicto. Interrogatus si dictis Francischo et Federico intimaverat predicta, dixit quod sic, in domo et stacione Pasqualini barberii, et quod responderunt quod nunquam eis de talibus rebus dicere deberet<sup>i</sup>. Interrogatus qua ex causa dictus Zaninus in terram Utini remanserat respondit et dixit quod causa mandandi executionem dictum tractatum contra ser Christoforum de Valantinis supradictum.

<sup>a</sup> *seg. presentia dep.* <sup>b</sup> *seg. si dep.* <sup>c</sup> *prec. in m. sx. contra Nicolaum Filitini con segno di graffa.* <sup>d</sup> *seg. de hiis dep.* <sup>e</sup> *se agg. s. l. r.* <sup>f</sup> *seg. ips dep.* <sup>g</sup> *seg. pro dep.* <sup>h</sup> *seg. et dep.* <sup>i</sup> *deberet corr. da deberent.*

1412 settembre 15, Udine

*Bertolissio pellicciaio q. Cordovado da Udine e Giovanni di Sabida, arrestati in quanto complici del ribelle Tristano Savorgnan, sono sottoposti a interrogatorio davanti al maresciallo patriarchino Giorgio Ausperger e al capitano udinese Cristoforo Valentini; quindi condannati alla pena capitale.*

FONTE: BC Ud, ACA, *Annales* XVIII, cc. 545r-548v.

NOTE: per l'analisi del contenuto cfr. § 6.2.2.

a

#### Manifestum Bertolissi pelliparii et Iohannis Sabide

[545r] In Christi nomine. Anno nativitat[is] eiusdem millesimo quadrigentesimo duodecimo, indicione quinta, die vero iovis<sup>a</sup> XV setembris. Actum circha horam sextam noctis<sup>b</sup> Utini in tinello patriarchalis palacii, presentibus providis ac honorabilibus viris ser Iohanne Antonio Stephani Birtulini, ser Iacobo Birtini, ser Iacobo de Tomasinis, ser Fulcherio de Savorgnano, ser Dominico Tamburlino, ser Valantino notario de Camino, ser Philipusio Candidi, ser Iohanne Theotonico, ser Geronimo notario Candidi<sup>c</sup> testibus et alliis in multitudine copiosa. Coram egregiis ac nobilibus viris domino Georgio Ausperger militi, merescalcho reverendissimi in Christo patris et domini domini Lodoici Sancte Sedis Aquilegensis patriarche dignissimo, ac ser Cristophoro de Valantinis, capitaneo terre Utini et cetera, necnon ser Simone de Maninis et ser Ambrosio de Marchisina, duobus de deputatis ad regimen, ac ser Francisco de Grasulinis, uno de iudicibus deputatis super maleficiis in dicta terra Utini, Birtulisius quondam Cordevadi de Utino, publicus et famosus proditor terre nostre Utini et ipsius comunitatis, constitutus et interrogatus per dictos dominos Georgium, Cristophorum<sup>d</sup>, ser Ambrosium et ser Simonem et ser Franciscum quid scieret de prodicione quam intendebat facere cum Tristando de Savorgnano, qui sponte, sine aliquibus tortura aut impedimento respondit et confessus fuit quod ipse die dominica proxime preterita ivit cum quodam Iohanne Sabide ad villam Cusignaci causa faciendi sibi conduci unum curum lignorum per ipsum Iohannem et ibidem in Cusignaco reperint duos de dicta villa Cusignaci, videlicet Nicolaum Culauti et Nicolaum Chisinam, qui videntes ipsum Birtulisium ad ipsum accenserunt dicentes: «Tu bene veneris<sup>e</sup>, nos volebamus venisse ad te. Nos habemus dicere tibi aliqua pro parte domini Tristandi de Savorgnano. Verum est quod significamus<sup>f</sup> tibi pro parte sua quod ipse intendit intrare presto terram U[tini], videlicet die sabati proxime futura,

una cum uxore sua et intendit intrare ad honorem et statum domini imperatoris et magnifici domini comitis de Ortinburch. Unde te mitit rogando ut eidem domino Tristando inservire et prebere sibi favorem toto tuo posse». Quibus duobus, videlicet Nicolao et Nicolao, ipse Birtulissius<sup>g</sup> habuit respondere: [545v] «Ego bene faciam libenter dumodo ipse non velit interficere cives cum ipse intraverit, sed velitis me avisare de ordine dato circha premissa». Et<sup>h</sup> illi habuerunt sibi respondere: «Ego te aviso pro eius parte quod ducenti pedites stabunt asconsi in kiivaito in surgo brayde fratris tui existentis penes portam Cusignaci, ubi cum dictis peditibus stabit vel ipse Tristandus vel Nicolaus ser Tristandi, et in Cusignaco starent quingenti equites in Cusignaco <!> et quod quando porta Cusignaci aperiretur sumo mane ipse Birtulissius ibidem deberet stare atentus quod octo<sup>i</sup> rustici debe[r]ent accedere ad dictam<sup>j</sup> portam Cusignaci et facere de manu illis peditibus existentibus in surgo et quod ibidem virilit(er) cum ipse Birtulissius eidem Tristando et gentibus instare deberet et quod sic promisit facere illis duobus de Cusignaco.

Interrogatus si notificavit predicta alicui adventum Tristandi et tractatum huiusmodi respondit quod sic, videlicet quod notificavit adventum ipsius Tristandi Leonardo capelario, Leonardo apothecario, qui comoratur in stacione Francisci de Percoto, et Laurencio Georgii textoris et quod omnes responderunt bene.

Interrogatus ipse Birtulissius, levatus prius in tormento et usque ad medietatem tormenti dimissus, si retulit adventum et<sup>k</sup> tractatum predictum alicui alteri persone quam predictis respondit quod sic, videlicet Marcho balistero et quod eciam dixit eidem quod haberet paratum unum stangilinum pro evelendo catenam que est penes eius domum, qui magister Marchus respondit quod daret pro certo unum stangilinum eidem pro evellendo dictam catenam.

[546r] Interrogatus quare et ad quid faciendum ivit ad castrum Argis, respondit et dixit quod ipse intellexit quod quidam presbiter erat captus, qui confessus fuerat multa, unde timens ne eorum tractatus<sup>l</sup> discoperiretur, dubitansque quod dictus presbiter de ipso tractatu<sup>m</sup> conscius foret<sup>n</sup>, una cum dicto Iohanne Sabide a terra recessit causa eundi ad et se reducendi ad castrum Porpeti donec de predictis certificacionem haberet et quod, dum irent per viam, ambo mutarunt se a proposito et consulti fuerunt se invicem ire ad castrum Argis ad instandum et faciendum venire ipsum Tristandum de Savorgnano ad terram Utini<sup>o</sup> ut claparetur ex eo quod sciebat quod adventus eius et tractatus discopertus erat per illum presbiterum.

Primo levatus in tormento et deorsum dimissus, ipse Burtulissius, interrogatus ut supra, respondit ut supra.

Iteratum levatus in tormento et deorsum dimissus, dictus Birtulissius, interrogatus ut supra, respondit et confessus fuit quod dicti duo de Cusignaco dixerunt sibi aduch pro parte ipsius Tristandi quod ipse

Tristandus promittebat ipsi Birtulio quod, si ipse Birtulius<sup>p</sup> faceret et instaret sibi<sup>q</sup> de predictis<sup>r</sup>, ipse Tristandus faceret eum unum magnum dominum et magistrum et faceret quod nunquam cusiret et laboraret amplius.

Item confessus quod, quando itum fuit Savorgnanum<sup>s</sup>, filius magistri Petri interrogabat eum dicendo: «Credis tu quod ipsi accipiant Savorgnanum?». Et ipse Birtulius respondebat quod non acciperent. Interrogatus si voluisset quod castrum Savorgnani esset acceptum respondit quod non tunc.

Interrogatus ipse Birtulius si ipse sufocavit La Duçulinam<sup>t</sup> et si accepit ei certas res magni valoris, respondit quod nunquam sufocavit eam sed quod ipse bene habuit duos cingulos argenteos, quorum unum habet frater eius et unum magister Petrus barberius. Interrogatus quis dedit sibi illos cingulos, respondit quod olim La Duçulina una die qua erat bachata.

Dictis millesimo, indicione, die et testibus, coram ut supra, lectis et ipso Birtulio puntatim de capite usque ad finem declaratis omnibus suprascriptis per me notarium, dixit fuisse et esse vera omnia predicta sponte et sine aliquo impedimento eique dislegatis manibus.

<sup>a</sup> iovis *agg. s. l. r.* <sup>b</sup> circha-noctis *agg. in m. dx.* <sup>c</sup> ser-Candidi *agg. in m. dx. r.* <sup>d</sup> *seg. deputatu dep.* <sup>e</sup> *seg. no dep.* <sup>f</sup> *seg. pro dep.* <sup>g</sup> *seg. confessus fuit dep.* <sup>h</sup> *seg. ille habeat sibi dep.* <sup>i</sup> *octo corr. su sex.* <sup>j</sup> *dictam agg. s. l.* <sup>k</sup> *adventum et agg. in m. dx.* <sup>l</sup> *seg. esset dep.* <sup>m</sup> *tractatu agg. in m. sx. r.* <sup>n</sup> *seg. vi dep.* <sup>o</sup> *seg. propter dep.* <sup>p</sup> ipse Birtulius *agg. in m. sx. r.* <sup>q</sup> sibi *agg. s. l.* <sup>r</sup> *seg. quod dep.* <sup>s</sup> *seg. filu ipse dep.* <sup>t</sup> *seg. et acce dep.*

b

[1412 settembre 15, Udine]

#### Manifestum Iohannis Sabide

[546v] In Christi nomine amen. Anno nativitatis Domini, indicione et die ac testibus proxime suprascriptis<sup>a</sup>, coram ut supra, constitutus Iohannes Sabide de Utino et interrogatus ut supra de et super prodicione fienda per Birtulussium et Tristandum de Savorgnano contra comunitatem Utini sponte et sine aliquo tormento aut impedimento ei factis respondit et confessus fuit quod ipse conducebat linium super uno suo curru et Burtulius venit ad ipsum et dixit sibi: «Venias ad conducendum michi unum currum lignorum de Cusignaco ad Utinum<sup>b</sup>». Et<sup>c</sup> ipse Iohannes respondit quod libenter et ivit cum curru suo ad Cusignachum et dictus Burtulius preivit et quando aplicuit Cusignacum invenit quod ipse<sup>d</sup> Burtulius loquebatur cum decano et duobus alliis qui dicebant ipsi

Burtulusio: «Dominus Tristandus mittit tibi dicendo quod ipse intendit intrare terram Utini, unde mittit te rogando ut velis sibi intimare ac notificare de modo quem vis ipsum tenere». Et ipse Birtolusius respondit eis: «Redite ad ipsum dominum Tristandum et d[ic]atis sibi quod ipse teneat hunc modum, videlicet quod ipse mittat tricentos pedites in surgo in brayda fratris mei et similiter veniat cum quingentis equis et ipsos dimitat penes teglum et quando aperietur porta Cusignaci sumo mane mittat octo rusticos ad pontem et ad portam et ego ero ibidem et tenemus portam. Deinde faciam signa cum brachiis et quando<sup>e</sup> pedites videbunt illa signa subito veniant et quod securiter intrabunt». Et decanus et predicti duo promiserunt eidem Bortulusio quod ipse Tristandus mitteret illas gentes die veneris proxime futura. Interrogatus si ipse Iohannes instabat illis verbis, respondit quod non autem nisi quod ascoltabat quod erat cum ipso Burtulusio. Interrogatus si ipse Iohanne[s] debebat instare eidem Bortulusio ad tenendum portam, respondit quod sic.

Interrogatus quare ibat ad castrum Argis, respondit quod ipsi ibant ad dicendum Tristando quod tractatus non ibat ad executionem quod presbiter quidam erat captus qui debebat propalasse adventum ipsius et quod Burtulusius dixerat sibi de captivacione dicti presbiteri.

Item levatus in tormento et dimissus deorsum, interrogatus ut supra, confessus fuit quod ipse ibat cum Burtulusio predicto ad castrum de Argis quod Burtulusius predictus volebat facere et intendebat facere quod ipse Tristandus veniret et intraret terram Utini, sed dixit Iohannes predictus quod bene dixerat Birtulusio quod non volebat venire cum ipsis ad ingrandum <!> terram Utini quod ipse volebat ire Cormonum.

[547r] Iterum levatus in tormento et dimissus deorsum et interrogatus ipse Iohannes si consenciebat ipsi Burtulusio de dicto tractatu, respondit et confessus fuit quod nullatenus facere disposuerat nisi illud quod volebat dictus Burtulusius et quod stabat paratus in omne totum quod faceret dictus Burtulusius et quod volebat facere sicut ipse.

Dictis millesimo, indicione, die, presentibus dictis testibus, coram ut supra, prefato Iohanni constituto lectis, vulgarizatis et declaratis de capite usque ad finem puntatim omnibus et singulis superius<sup>f</sup> descriptis, interrogatus si predicta erant vera, respondit quod sic<sup>g</sup> sponte et sine impedimento disligatisque manibus<sup>h</sup> ipsi Iohanni.

<sup>a</sup> seg. Iohannes dep. <sup>b</sup> de-Utinum agg. in m. dx. r. <sup>c</sup> seg. quod dep. <sup>d</sup> seg. loquebatur dep. <sup>e</sup> seg. illa dep. <sup>f</sup> seg. declaratis dep. <sup>g</sup> seg. disl dep. <sup>h</sup> seg. eid dep.

1412 settembre 16, Udine

Dictis millesimo et indicione, die vero<sup>a</sup> veneris XVI mensis setembris. Coram ser Cristophoro prefato capitaneo, ser Francisco de Grasulinis, ser Nicolao notario peliparii, ser Fulcherio de Savorngano, deputatis ad malaficia, presentibus egregio, nobilibus ac providis viris domino Lodovico de Cignotis, ser Gregorio Arcoloniani, ser Federico de Vipulçano, ser Nicolao Raynoldi, ser Antonius de Cavalcantibus, ser Antonio de Valantinis, ser Iohannes Gubertus, ser Simon<e> de Maninis, ser Iohannes de Veneciis testibus pluribus in multitudine copiosa. Ibiq<sup>b</sup>ue per dictos deputatos ad malaficia sententiatum fuit iuxta deliberacionem consiliariam quod prefati Birtulusius et Iohannes suspendentur super platea comunis sic et taliter quod moriantur, facta confessione per ipsos Birtulusium et Iohannem<sup>c</sup> de omnibus predictis et habito inter ipsos maturo consilio<sup>d</sup>.

Dictis millesimo, indicione et<sup>e</sup> die<sup>f</sup>, presentibus Antonio textitore de Nimis, Candido Quarini cerdone Utini habitante, Beltrando quondam Iohannis Zilii, Antonio Candidi de Martignaco et Nicolao filio Sarafini bercandarii super platea comunis<sup>g</sup> et presenti toto populo<sup>h</sup>, ibique declaravit ser Iacobus notarius vicecapitaneus qualiter mandaverat execucioni sentenciam suprascriptam et quod dicti Burtulusius et Iohannes erant suspensi sic et taliter quod mortui erant et rogavit me notarium ut facerem sib<i> claritudinem et notam de predicta execucione.

<sup>a</sup> *seg. XV dep.* <sup>b</sup> *seg. divisius dep.* <sup>c</sup> *per-Iohannem agg. in m. dx. r.* <sup>d</sup> *facta-consilio agg. in m. dx.* <sup>e</sup> *seg. in dep.* <sup>f</sup> *Dictis-die agg. in m. sx.* <sup>g</sup> *super-comunis agg. in m. sx. r.* <sup>h</sup> *et presenti toto populo agg. s. l. r.*

*Elenco di ribelli del Sacro Romano Impero, della Chiesa Aquileiese e della Comunità di Udine banditi dalla città tra i primi mesi del 1412 e gli inizi del 1413.*

FONTE: BCVR, *FM*, ms. 666, cc. 32r-33v.

NOTE: Un'annotazione di mano coeva, posta sul margine destro, riferisce «Produxit comunitas Utini». Per l'analisi del contenuto cfr. § 6.3.1.

[32r] Infrascripti sunt rebelles Sacri Imperii, Ecclesie Aquilegensis et terre Utini.

Notandum est<sup>a</sup> qualiter infrascripti sunt de illis qui exbanniti fuerunt per comunitatem Utini propter fractionem spalti, introitum Tristandi, mortem Antonii Rovori et in eundo Savorgnanum pro ditcto Tristando, videlicet:

Gabriel de Soldoneriis	Odoricus nominatus de Percoto
Leonardus porcarii	Raynerottus de Rainerottis
Odoricus et Girardinus fratres quondam	Ottiglius <sup>c</sup> filius Moysis
Zanilussii	Venutus de Malazumpicha
Ioachinus et Leonardus fratres de Cassinis	Leonardus Bevilaque
Guarnerius <sup>b</sup> et Iohannes fratres, filii quondam	Nicolaus Bomben
Tintini de Arthenea	Grigorius Stival

Infrascripti sunt qui, ultra predicta<sup>d</sup>, prestiterunt auxilium, consilium et favorem Tristando de Savorgnano in suo proditorio ingressu<sup>e</sup> in terram Utini et secuti fuerant illum ad ca<m>pum Venetorum in Patria et sub terram Utini<sup>f</sup> et permanserunt in locis dicti Tristandi et Venetorum contra honorem et statum Sacri Imperii, Ecclesie Aquilegensis et ad destructionem totius Patrie et specialiter ipsius terre Utini, propter que ipsi banniti fuerunt per ipsam comunitatem Utini, qui sunt hi, videlicet

Iohannes <sup>g</sup> Guronii	Iacobus dela Viela
Nicolaus <sup>h</sup> filius Gregorii Stival	Franciscus Facii
Dominicus <sup>i</sup> bochalarius de Foro Veteri	Antonius tovagliarius

Simon<sup>j</sup> de Risano  
Bellonus<sup>k</sup> de Orbitis  
Iohannes<sup>l</sup> a mileo<sup>m</sup>

[32v]

Nicolaus Laurentie marangonus  
Iohannes<sup>n</sup> domine Lucarde  
Nicolaus Piliuch marangonus  
Iohannes<sup>o</sup> Bachatinus marangonus  
Andreas Badini marangonus  
Iacobus de Muymasio marangonus  
Antonius calderarius  
Franciscus Vide temesarius de Grazano  
Comellus quondam Nicolai Candidi de  
Quadruvio

Iacobus Codulus de Grazano  
Iohannes filius Pupissii de Pracluso  
Cisottus molendinarius  
Leonardus cerdo de Pracluso gener uxoris  
Bronzani  
Magettus molendinarius  
Iacobus cerdo filius Leonardi de Caprileis  
Michiluttus molendinarius et .. eius filius de  
Grazano  
Antonius nominatus Viridayna lanarolus  
Iohannes sartor de Tarcento  
Conestabilis<sup>p</sup> de Grazano  
Laurentius quondam Georgii textoris  
Franciscus de Percoto  
Antonius pelliparius

[33r] Infrascripti sunt rebelles qui ultra premissa, mala malis accumulantes, prestiterunt auxilium, consilium et favorem Tristando de Savorgnano tam in suo proditorio introitu in terram Utini quam ex postea sequendo ipsum Tristandum et campum Venetorum et Pandulfum de Malatestis in Patria et sub prefatam terram Utini et ponendo totam Patriam ad incendium et ruinam et permanendo in locis dicti Tristandi et Venetorum et multos ac infinitos tractatus et machinationes tractando et perpetrando contra Sacrum Imperium, Ecclesiam Aquilegensem et maxime dictam terram Utini propter que fuerunt banniti per comunitatem Utini, qui rebelles sunt hi, videlicet:

Franciscus quondam ser Iohannis de Faganea  
Nicolaus Iohanutti Lete  
Franciscus dictus Parint  
Cichinus quondam Mathiussii domine Sabide  
Daniel de Faganea dictus Tartagla  
Cilinus de Brazacho  
Fulcherius cerdo  
Nicolaus notarius Filitini  
Martinus textor et

Antonius eius filius  
Georgius filius Ottigli  
Mathias faber de Grazano  
Paulus Pacutti filius  
Petrus Zamparutti  
Montus filius olim Vidussi sartor  
Sephus de Godia  
Geronimus aurifex de Veneciis  
Petrus Antonii Trombette



Rossius<sup>q</sup> de Pracluso  
Zuanittus de Cassinis et

Petrissinus eius filius  
Nicolaus sartor de Apulea

[33v] Infrascripti sunt<sup>r</sup> priores rebelles proclamati et banniti per magnificam comunitatem Utini et cetera.

Et primo Tristandus de Savorgnano cum filiis et omnibus descendentibus ex ipso et cetera.

Item Franciscuttus frater dicti Tristandi

Item Nicolaus ser Tristandi

Item Colauttus frater naturalis ipsius Tristandi cum omnibus descendentibus dictorum Franciscutti, Nicolai et Nicolai.

Item Mitrius de Percoto

Item Iohannes dictus Cisilinus

<sup>a</sup> est *agg. s. l.* <sup>b</sup> *prec. signum crucis.* <sup>c</sup> *prec. signum crucis.* <sup>d</sup> *ultra predicta agg. s. l.* <sup>e</sup> *seg. suo rip.* <sup>f</sup> *seg. contra dep.* <sup>g</sup> *prec. signum crucis.* <sup>h</sup> *prec. signum crucis.* <sup>i</sup> *prec. signum crucis.* <sup>j</sup> *prec. signum crucis.* <sup>k</sup> *prec. signum crucis.* <sup>l</sup> *prec. signum crucis.* <sup>m</sup> *seg. Chulusinus in m. inf. agg. in inchiostro scuro.* <sup>n</sup> *prec. signum crucis.* <sup>o</sup> *prec. signum crucis.* <sup>p</sup> *prec. signum crucis.* <sup>q</sup> *prec. signum crucis.* <sup>r</sup> *seg. alii dep.*

1416 febbraio 2, Udine

*Domenico Tamburlini da Udine, arrestato per avere avuto contatti con il ribelle Tristano Savorgnan a Venezia, viene sottoposto a interrogatorio; quindi rilasciato con l'obbligo di non poter recarsi al di fuori di Mercato Nuovo di Udine sino a nuove disposizioni del consiglio.*

FONTE: BC Ud, ACA, *Annales* XX, cc. 235r-236r.

NOTE: Il verbale, consistente in tre pagine di scrittura (la c. 236v è bianca), è incompleto. Sul margine superiore di c. 235r una mano seriore ha aggiunto l'anno in cifre arabe. Alcune macchie di umidità hanno parzialmente dilavato l'inchiostro della sezione protocollare (datazione, elenco dei testimoni) ma senza pregiudicare in modo significativo il dettato. Per l'analisi del contenuto cfr. § 6.3.2.

a

[235r] In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo III<sup>c</sup> XVI, indicione VIII, die dominico s[ecun]do mensis februarii. Actum Utini, in tinello castris ipsius terre, presentibus nobilibus et pr[udentibus] viris<sup>a</sup> domino Petro de Marchisina decretorum doctore, ser Christoforo de<sup>b</sup> Valantinis, ser Macho[ra] Philippussii, ser<sup>c</sup> Nicolao ser Zanni, ser Petro de Bredis vicecapitano, ser Rayn[erio] de Cavalcantibus, ser Gerardo de Gratacellis. Ibiq[ue] Dominicus Tamburlinus de Utino, detentus in fortia et baylia egregii domini Pauli Glovicer capitanei terre Utini ac honorabilium<sup>d</sup> et prudentium virorum ser Iacobi de Cavalcantibus, ser Leonardi notarii Thialdi et ser Nicolai Raynoldi tamquam iudicum ipsius terre Utini pro presenti anno, super colloquutione facta per ipsum Dominicum cum Tristando de Savorgnano et<sup>e</sup> cum certis aliis rebellibus ipsius terre Utini in Veneciis istis<sup>f</sup> proxime <e>lapsis diebus, sponte et sine aliqua violentia vel tormento dixit et confessus fuit ut infra, videlicet:

Et primo dixit et confessus fuit quod, dum vellet ire Venetias causa exigendi nonnullas pecunias suas a certis debitoribus suis in Venetiis<sup>g</sup>, imploravit licentiam a regimine et camerarius respondit sibi pro parte regiminis in Foro Novo super rosta quod iret et si necesse esset, loqueretur cum Martino textore rebelle, quem dixit se velle producere in testem, et caveret qualiter et cum quibus loqueretur ac inquirere deberet si quid posset sentire quod concerneret statum nostre comunitatis. Et tunc recessit et ivit Venecias et applicuit ad apothecam Albertini una cum Nicolao Daynesii causa petendi clavim <l> eorum volte. Et dum in dicta apotheca existeret ipse Dominicus, supervenerunt Martinus textor et

Franciscus Facii rebelles. Et dictus Martinus dixit: «Ego libenter biberim» adversus ipsum Dominicum. Et dictus Franciscus dixit: «Et ego biberim». Quibus respondens ipse Dominicus dixit: «Bibatis si vultis bibere». Et tunc, dictis his verbis, ipsi rebelles ab inde recesserunt et ipso Dominico ibi remanente supervenit dictus Nicolaus Daynesii et deinde ipse Dominicus et dictus Nicolaus iverunt ad faciendum facta sua et deinde in sero iverunt ad hospicium et cenam ad dictam voltam ubi erant Iacobus de Baldana et Andreas Driussii et insimul cenaverunt.

Item dixit et confessus fuit quod in crastinum, scilicet die iovis<sup>h</sup>, dum eidem necesse esset antedictum Martinum in testem producere, ivit quesitum eundem, quem in plathea Sancti Marci reperint, cui post multa verba respondit non recordari de facto petito sed volebat usque in crastinum cogitare et quod in illo sero ipse<sup>i</sup> Dominicus et dictus Nicolaus in suprascripta volta cenaverunt et dormiverunt.

Item dixit quod in crastinum, dum predicti surrexissent et starent penes ignem in dicta volta, ad hostium pulsavit uxor supradicti Martini textoris, que eidem Dominico habuit dicere quod habebat unam filiam maritandi et libenter maritaret Utini<sup>j</sup>, unde rogabat ipsum ut vellet cum comunitate instare quatenus ipsa cum dicta filia sua reverti Utinum permetteretur. Et ipse respondit inter alia quod libenter faceret<sup>k</sup> in quantum in eo esset.

[235v] Item dixit quod eodem die, dum iret versus fructarias, Franciscuttus frater Tristandi de Savorgnano erat in quadam statione draparie et [habui]t dicere versus dictum Dominicum Tamburlini: «Tu non vis michi loqui?». Cui dictus Dominicus nichil respondit et ille tunc sibi dixit: «Si Deus me adiuvet, nos una die veniemus illuc». Cui dictus Dominicus tunc dixit: «Utinam essetis ibi».

Item dixit quod in crastinum, dum iret ad querendum antedictum Martinum et dum esset in plathea Sancti Marci et dictum Martinum non videret, ipse Martinus ad ipsum venit et ei dixit<sup>l</sup> quod aliqui volebant comburrere Utinum et cetera. Item quod quidam frater Victor promiserat dictum Dominicum interficere et cetera. Et tunc peccavit ipse Dominicus unquam dictus Martinus recordaretur de facto suo, videlicet de pecuniis super quibus ipsum requirebat ad testificandum. Cui ipse Martinus respondit nichil recordari.

Item dixit quod die dominico tunc proxime sequenti, dum ipsi cenarent cum supradicto Albertino in domo ipse et dictus Nicolaus Daynesii venit Malus Canis ad petendum claves antedictae volte, quem ipsi receperunt volentes eum in cena retinere, quibus respondit quod non poterat cenare ibi, cum expectaretur a Iohanne de Cerseto, et sic recessit dictus Malus Canis et ipsi ibidem remanserunt et dormiverunt.

Item dixit quod in crastinum, videlicet die lune tunc proxime sequenti, ut credit, dum adhuc<sup>m</sup> eret tabulicis apothecae dicti Albertini, supervenerunt<sup>m</sup> Franciscus Facii et Nicolaus de Apulea rebelles, qui Franciscus versus ipsum Dominicum dixit: «Tristandus habet magnam voluntatem tibi loqui».

Et ipse Dominicus respondit quod ipsum dimittere deberet, cum non haberet aliquid cum eo agere, quod querebat ipsum destruere et facere venire et in indignationem veritatis su[...]n et hoc dixit fuisse in praen>dium.

Item dixit quod in crastinum post prandium in eodem loco antedicti Franciscus et Nicolaus ad eundem Dominicum venerunt et ei dixerunt: «Dominus Tristandus multum affect[at] tibi loqui et ad Corpus Dei ipse dicet tibi talia que erunt bona pro comunitate tua». uibus respondit: «Dimittatis me, ad Corpus ego non veniam!» et «Quid potest boni mi[chi] dicere? Quia nunquam fecit aliquid bonum». Et his dictis, dum dicti Francisci et Nicolaus recessissent, supervenit Leonardus Malcan, cui dictus Dominicus dixit: «Isti volunt quod ego vadam ad loquendum cum dicto Tristano et ego dixit quod non volebam ire». Cui dictus Malus Canis dixit: «Ad Corpus Dei, si ego essem in te, ego irem, quoniam forte dicet tibi aliqua utilia nostra et pro te». Cui dictus Dominicus dixit: «Ad Corpus Dei non ibo».

[236r] Item dixit quod, ut credit, nocte sequenti, videlicet die martis, ut credit<sup>o</sup>, dum<sup>p</sup> essent in dicta volta dictus Dominicus, Nicolaus Daynesii, Iohannes de Cerseto, Iohannes de Quarto et Leonardus Malcan, pulsavit ad hostium Viridayna rebellis et dum dictus Iohannis de Gorto aperuisset dictus Viridayna intro saltavit et accepit certa ligna que ibidem erant et posuit super ignem dicens: «Ad Corpus Dei me oportet<sup>q</sup> venire Utinum et osculari matrem meam» et cetera.

Item dixit quod una alia die ante cenam, dum in dicta volta essent supradicti Dominicus, Nicolaus Daynesii, Iohannes de Gorto, Iohannes de Cerseto et, ut credit, Iohannes Coradela, venit Franciscus Facii et dixit: «Bonum sero, domini». Cui unus ipsorum respondit: «Quid vadis tu faciendo?». Et ipse dixit: «Ego volo loqui cum ser Dominico». Cui dictus Dominicus respondit: «Quid vis tu de me?». Et ipse dixit: «Dictum est michi quod fuerit vobis dictum quod debeo vos interficere. Non est aliquis qui velit dicere quod non velim sibi substinere, quod non dicit verum». Cui dictus Dominicus dixit: «Bene fuit michi dictum et nescio quare». At ille dixit: «Ad Corpus Dei, si tu vis, ego sociabo te usque ad palatam †...inis†». Cui dictus Dominicus: «Non indigeo de societate tua quod bene habeo adhuc decem ducatos, cum quibus reperirem decem socios qui me sociarent».

Item dixit quod una alia die, dum exiret dictam voltam et iret versus Rialtum, super quodam ponte reperivit Nicolaum Laurentie, qui sibi dixit: «Recordaris, Tamburline, quod semel bussasti contra me unum speltum». Cui ipse respondit: «Non recordor». Et Nicolaus dixit adhuc: «Est tempus ad veniendum» et cetera.

Item dixit quod supradictus Martinus textor semel habuit sibi dicere quod steterunt per quinque dies una vice in Utino et dixit quod non voluit dicere ipse Martinus in domo cuius. Interrogatus quare sic

stetit in Utino, dixit ipse Martinus quod causa interficendi canonicum qui detinebat domum et ortum suum et cetera.

Item dixit quod die veneris tunc proxime sequenti, dum ipse et Nicolaus Daynesii et alii sui socii prenominati essent ad doanam ad faciendum sibi fieri buleam, quod recedere volebant, existentibus ibidem dictis Francisco Facii et Nicolao de Apulea rebellibus, ipse Dominicus dixit versus socios: «Dyabolus me impedivit cum istis!» et ut dicit clandestine, ab inde recessit propter antedictos rebelles et dixit Nicolao Daynesii: «Facias expediri bulletam, quod ego volo ire ad uxorem Zaniboni pro viluto de quo rogavit me ser Iohannes Gubertus». Et sic ivit ad ipsam. Et dum in reversione exiret domum et transiret per quamdam curiam prope ipsam domum reperivit antedictos Franciscum<sup>s</sup> Facii et Nicolaum de Apulea unum ab uno latere et alium ab alio. Et dictus Franciscus tunc tetigit quoddam hostium a quo immediate exivit Tristandus et cepit ipsum Dominicum per brachium dicens: «Tamburline, tu<sup>l</sup> pur modo michi loqueris» et traxit ipsum interius. Cui ipse Dominicus dixit: «Quid habeo agere vobiscum?». Et ipso Tristando dicente velle dicere aliqua que essent bona pro terra nostra ipse Dominicus disposuit secum loqui: «Quid vultis dicere?». Et ipse Tristandus tunc respondit [...

<sup>a</sup> seg. ser dep. <sup>b</sup> seg. Cig dep. <sup>c</sup> seg. Christof dep. <sup>d</sup> seg. viro dep. <sup>e</sup> seg. cum aliis rebe dep. <sup>f</sup> istis agg. s. l. <sup>g</sup> seg. pet dep. <sup>h</sup> scilicet die iovis agg. s. l. <sup>i</sup> seg. Nic dep. <sup>j</sup> seg. quod adhuc dep. <sup>k</sup> seg. quicq dep. <sup>l</sup> seg. dixit rip. <sup>m</sup> seg. Frn dep. <sup>n</sup> lacuna causata da guasto materiale del supporto cartaceo. <sup>o</sup> videlicet die martis ut credit agg. s. l. r. <sup>p</sup> seg. ip dep. <sup>q</sup> seg. beb dep. <sup>r</sup> lezione non decifrata. <sup>s</sup> seg. de dep. <sup>t</sup> tu corr. da tuc.

b

1416 febbraio 3, Udine

FONTE: BC Ud, ACA, *Annales* XX, c. 245r.

#### Super liberatione Dominici Tamburlini cum certa conditione

Super detentione et examinatione et inquisitione facta de Dominico Tamburlino super collocazione per ipsum facta cum Tristando de Savorgnano istis diebus nunc proxime elapsis, audita relatione dominorum capitanei et iudicum terre Utini et per alios cives deputatos per consilium una cum eis ad examinandum dictum Dominicum de diligenti inquisitione facta de eo determinatum fuit quod audiatur confessio ipsius Dominici et tandem lecta et vulgarizata confessio ipsius Dominici per me

Iohannem cancellarium comunis et ipsa attente audita et compensatis ac ponderatis bonis operibus alias gestis per supradictum Dominicum tempore guerre in magnis neccessitatibus comunitatis nostre, cum excessu nuper per ipsum Dominicum commisso in loquendo Tristando et certis<sup>a</sup> aliis rebellibus et considerato quod bona opera superant huiusmodi excessum determinatum, consultum et diffinitum fuit quod ipse Dominicus debeat a manibus et potentia domini capitanei relaxari et ad pristinam libertatem reduci cum hac conditione quod idem Dominicus confinetur et confinatus sit ad standum in terra Utini, videlicet in Mercato Novo<sup>b</sup> et eius confines, ita quod interim nullo modo audeat vel presumat exire dictos confines usque ad beneplacitum comunitatis nostre et quod ulterius mittatur per dictum Dominicum et moneatur quod ulterius similia committere non presumat et a similibus sibi caveat quod graviter puniretur, sed nichilominus ulterius fiat omnimoda scrutacio et inquisicio de eo et si reperietur eum gravius fefelisse, tunc secundum eius fallum ad ulteriora procedetur. Item deliberatum fuit quod, considerato fallo ipsius Dominici quod commisit in loquendo cum duobus rebellibus, videlicet cum Francisco Facii et cum Nicolao de Apulea, et cum tercio, videlicet cum dicto Tristando, ipse Dominicus condemnetur et condemnatus sit ad solvendum tricentas libras soldorum applicandas pro tercia parte domino capitaneo et pro aliis duabus partibus secundum formam deliberationis alias in pleno consilio factis sub millesimo III<sup>c</sup> XIII<sup>o</sup> indicione sexta, die veneris XVI mensis iuni.

<sup>a</sup> certis *agg. s. l.* <sup>b</sup> *seg. usque dep.*

1417 giugno 2, Udine

*Andrea speciale q. Pietro medico da Udine, accusato di prodizione e di complicità con Tristano Savorgnan, viene sottoposto a interrogatorio; quindi processato sommariamente e condannato alla pena capitale.*

FONTE: BC Ud, ACA, *Annales XXI*, cc. 130r-v e 132r-v.

NOTE: Una mano seriore ha aggiunto l'anno in cifre arabe sul margine superiore di c. 130r. All'interno del bifoglio è stato inserito (c. 131r-v) un altro verbale – non datato ma plausibilmente coevo – concernente la giurisdizione di Belgrado (*manifestum et confessio Danielis de Farmo*). Per l'analisi del contenuto cfr. § 6.3.2.

a

#### Manifestum Andree medici

[130r] In Christi nomine amen. Anno nativitatis Eiusdem millesimo III<sup>c</sup> XVII<sup>o</sup> indictione X<sup>a</sup>, die secunda mensis iunii. Actum Utini, Aquilegensis diocesis, in tinello patriarchalis palatii ipsius terre Utini. In presentia sapient<i>um et nobilium virorum domini Iohannis de Cavalcantibus legum doctoris, domini Petri de Marchisina decretorum doctoris, ser Gerardi de Gratacellis, ser Iohannis Guberti de Gubertinis, ser Antonii de Valantinis, ser Machoris de Camino, ser Lodovici de Uzellis et ser Francisci quondam ser Nicolussii ser Zanni honorabilium civium dicte terre Utini ad presentem actum specialiter deputatorum per<sup>a</sup> regimen et consilium ipsius terre Utini tempore invictissimi principis et domini nostri domini Sigismundi Dei gracia Romanorum et Ungarie et cetera regis semper augusti, ac etiam tempore reverendissimi in Christo patris et domini nostri domini Lodovici Dei gracia Sancte Aquilegensis Ecclesie dignissimi patriarche electi et ducis de Tech, sub examine nobilis viri domini Pauli Glovicer eiusdem terre Utini honorabilis capitanei ac honorabilium et prudent<i>um virorum ser Geronimi notarii Candidi, ser Raynerii de Cavalcantibus et ser Iacobi de Thomasinis iudicum ipsius terre Utini ad maleficia pro anno presenti specialiter deputatorum. Andreas speciaris<sup>b</sup> de Utino quondam magistri Petri medici, publicus et famosus proditor fama publica precedente et clamosa insinuatione referente non a malivolis et suspectis personis sed potius a personis fidedignis, detentus in fortia, potestate et baylia prefatorum dominorum capitanei et iudicum terre Utini, Deum pre oculis non habens sed potius humani generis inimicum, dissolutis manibus et pedibus sponte ac libere dixit et confessus fuit infrascripta facinora et prodiones commisisse et perpetrasse contra

Sacrum Romanum Imperium Sanctamque Aquilegensem Ecclesiam et eius principem et maxime contra statum et libertatem prefate terre Utini.

Et primo dixit et confessus fuit prefatus Andreas quod quadam die forte per unum mensem ante festum Sancte Chatarine proxime preterit(e) Nicolaus pelliparius<sup>c</sup> filius Bartholomei Curtoni vocavit ipsum Andream in statione ipsius Nicolai ubi erat quidam nuncius Tristani de Savorgnano, qui loquebatur cum ipso Nicolao Curtoni; qui nuncius, dum ipsum Andream vidit, abstinuit se a locutione et tunc ipse Nicolaus Curtoni dixit adversus dictum nuncium [130v] «Tamen dicas et non dubites, quia iste est de nostris». Et sic dum ipse Nicolaus diceret ista, dictus Andreas vocatus fuit ad apothecam suam quod quidam<sup>d</sup> volebat emere nescio quid. Et sic ipse Andreas ivit ad apothecam suam et non audivit quid predicti Nicolaus et nuncius Tristanus ulterius loqueretur. Interrogatus quid dicebat dictus nuncius quando dictus Nicolaus Curtoni sibi dixit «Tamen dicas et non dubites», dixit et respondit quod, prout credit, dicebat «Pur de isto facto».

Item dixit et confessus fuit qualiter quadam die, videlicet in crastinum Sancte Chaterine proxime preterit(e), predictus Nicolaus Curtoni ipsi Andree dixit quod iret ad loquendum cum quodam nuncio Tristani de Savorgnano in domo magistri Iacobi del Suegl, qui Andreas ad dictum nuncium subito ivit, quem reperuit in domo dicti Iacobi del Suegl, quem tamen nuncium dixit non cognoscere. Qui quidem nuncius<sup>e</sup> dixit et denotavit ipsi Andree pro parte dicti Tristani quod ipse Tristanus volebat secum loqui et quod ipse Andreas iret ad loquendum cum ipso Tristano ad<sup>f</sup> castrum de Ariis et quod tunc idem Andreas respondit ipsi nuncio et sibi promisit quod iret ad forum Sancti Piligrini et deinde iret ad Arias ad loquendum dicto Tristano. Sed tamen dixit quod illuc non ivit quia ipsum penituit. Interrogatus qua de causa debebat ire ad dictum castrum de Ariis et quare<sup>g</sup> et super quibus volebat sibi loqui dictus Tristanus, dixit nescire. Et quod bene interrogavit predictum nuncium qui sibi respondit quod dictus Tristanus bene diceret sibi quando ipsum iret.

Item dixit et confessus fuit quod quadam die, dum supradictus Nicolaus Curtoni venisset de Veneciis, dixit ipsi Andree quod locutus fuerat cum predicto Tristano qui sibi commisit quod salutaret ipsum Andream et sic ipse Nicolaus Curtoni ipsum Andream salutavit pro parte dicti Tristani, quas salutationes idem Andreas multum gratas suscepit<sup>h</sup> regratiando ipsi Nicolao de huiusmodi salutatione ac dicendo quod bene venisset et petendo quod valeret ipse Tristanus.

[132r] Item interrogatus ipse Andreas quid significare volunt illa verba prolata per eum, videlicet «Heu michi tristi! Totum id quod<sup>i</sup> passus sum et patior, patior propter non revelando facta aliorum», dixit et confessus fuit quod ideo dixit ista verba, quia si ipse Andreas propalasset Nicolaum Curtoni et Nicolaum Scodelar, quando dictus Nicolaus eum misit ad loquendum cum dicto Nicolao Scodelar sibi dixit quod iret ad Arias ad loquendum cum dicto Tristano, ipse Andreas non passus esset nec



pateretur id quod patitur. Interrogatus quare non propalavit ipsos Nicolaum Curtoni et Nicolaum Scodelar dixit et respondit quod sibi fecit conscientiam de propalando eos et quod non volebat quod aliquis haberet malum propter ipsum.

<sup>a</sup> per *agg. s. l.* <sup>b</sup> *speciarius agg. in m. dx.* <sup>c</sup> *pelliparius agg. s. l.* <sup>d</sup> *seg. qui dep.* <sup>e</sup> *seg. sibi dep.* <sup>f</sup> *Tristano ad agg. s. l.* <sup>g</sup> *seg. sibi dep.* <sup>h</sup> *seg. roga dep.* <sup>i</sup> *prec. quod dep.*

b

1417 giugno 30, Udine

Ratificatio ipsius Andree

Suprascriptis millesimo et indicione, die ultimo mensis iunii. Actum Utini in tinello patriarchalis palatii ipsius terre Utini. Coram suprascriptis domino Paulo capitaneo ac ser Geronimo notario Candidi et ser Iacobo de Thomasinis iudicibus ipsius terre Utini ac in presentia sapientium et honorabilium virorum domini Iohannis de Cavalcantibus legum doctoris, domini Petri de Marchisina decretorum doctoris, ser Machoris de Camino<sup>a</sup>, ser Lodovici de Uzellis et ser Francisci quondam ser Nicolussii ser Zanni et aliorum plurium. Ibiq̄ue antedictus Andreas medici, dissolutis manibus et pedibus, sponte et libere de novo dixit<sup>b</sup>, confessus fuit ac ratificavit, confirmavit et approbavit omnia suprascripta capitula confessionis sue et sic de veritate fuisse et esse, prout dictis capitulis continetur.

<sup>a</sup> ser Machoris de Camino *agg. s. l.* <sup>b</sup> *seg. et dep.*

c

1417 luglio 3, Udine

Sententia

Eisdem millesimo et indicione, die sabati tercio mensis iulii. Actum Utini super plathea comunis. Coram suprascriptis domino Paulo Glovicer capitaneo ac ser Geronimo notario Candidi et ser Iacobo

de Thomasinis iudicibus ipsius terre Utini, licet absente ser Raynerio de Cavalcantibus eorum collega, in presentia nobilium et prudentium virorum ser Gulielmo de Faganea vicemarescallo domini nostri patriarche, ser Federici de Valantinis, ser Francisci de Paona, ser Danielis de Toppo, ser Francisci notarii de Valvasone, ac in presentia quasi totius populi ipsius terre Utini, aducto ibidem ad iudicium supradicto Andrea medici et de mandato dicti domini capitanei, lecto et vulgarizato per me Iohannem notarium manifesto ipsius Andree de capitulo in capitulum<sup>a</sup> ad plenam intelligentiam ipsius Andree et dicto Andrea ratificante ipsum manifestum sententiatum fuit per prefatos dominos iudices, perhabito consilio inter ipsos et multos alios bonos cives, quod ipse Andreas ducatur ad locum iustitie super dicta plathea et ibidem super furcis<sup>b</sup> suspendatur ita et taliter quod moriatur iuxta formam deliberationis et diffinitionis consilii eiusdem terre Utini.

<sup>a</sup> de capitulo in capitulum *agg. in m. dx.* <sup>b</sup> *seg. susp dep.*

d

1417 luglio 3, Udine

#### Executio dicte sententie

[132v] Item eisdem millesimo, indicione et die, subito post dictam latam sentenciam, in presentia omnium suprascriptorum et quasi totius populi ipsius terre Utini, prelibatus dominus capitaneus volens et intendens exequi dictam sentenciam iuxta debitum sui officii, predictum Andream medici ad furchas super plathea dicti comunis Utini conduci fecit et super ipsis furcis per magistrum seu executorem iustitie ipsum Andream<sup>a</sup> per collum suspendi fecit ita taliter quod ipse Andreas mortuus fuit et est iuxta formam et tenorem diffinitionis prefati consilii et sententie ipsorum dominorum iudicum ipsius terre Utini eundemque Andream ibidem sic suspensum et mortuum dimisit, rogans me Iohannem notarium quatenus de huiusmodi executione sibi publicum conficerem instrumentum.

<sup>a</sup> *seg. sus dep.*